

annuario italiano dei diritti umani 2012

Annuario italiano dei diritti umani

Periodico del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova

Direttore

Antonio Papisca

Comitato di ricerca e redazione

Andrea Cofelice, Paola Degani, Pietro de Perini, Paolo De Stefani, Marco Mascia, Antonio Papisca, Claudia Pividori

Redazione

Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova
via Martiri della Libertà, 2

35137 Padova

tel. 049.8271817; fax 049.8271816

annuario@centrodirittiumani.unipd.it

www.annuarioitalianodirittiumani.it

http://unipd-centrodirittiumani.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Centro interdipartimentale
di ricerca e servizi sui diritti
della persona e dei popoli



Cattedra UNESCO
Diritti umani, democrazia e pace
dell'Università di Padova



REGIONE DEL VENETO

A R C H I V I O
PACE DIRITTI UMANI
peace human rights

Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli

Con il contributo

 **VENETO BANCA**

© 2012 Centro Diritti Umani Università di Padova

© 2012 Marsilio Editori® s.p.a. in Venezia

Prima edizione: giugno 2012

ISBN 978-88-317-1325

www.marsilioeditori.it

Autorizzazione del Tribunale di Venezia

n. 17 del 6 novembre 2010

Cura redazionale e impaginazione

in.pagina s.r.l. - Mestre-Venezia

Sommario

XI L'Italia e i diritti umani nel 2011

PARTE I. IL RECEPIMENTO DELLE NORME INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI IN ITALIA

- 3 **1. La normativa internazionale sui diritti umani**
- 3 1.1. Strumenti giuridici delle Nazioni Unite
- 4 1.1.1. Convenzioni ratificate dall'Italia
- 8 1.1.2. Convenzioni firmate dall'Italia ma non (ancora) ratificate
- 9 1.1.3. Convenzioni non firmate dall'Italia
- 10 1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione
- 10 1.2.1. Convenzioni ratificate dall'Italia
- 11 1.3. Strumenti giuridici del Consiglio d'Europa
- 12 1.3.1. Convenzioni ratificate dall'Italia
- 14 1.3.2. Convenzioni firmate dall'Italia
- 16 1.3.3. Convenzioni non firmate dall'Italia
- 17 1.4. Normativa dell'Unione Europea
- 17 1.4.1. Trattati
- 18 1.4.2. Normativa dell'UE nel 2011

- 21 **2. Normativa italiana**
- 21 2.1. Costituzione della Repubblica italiana
- 22 2.2. Legislazione nazionale
- 24 2.3. Statuti di Comuni, Province e Regioni
- 25 2.4. Leggi regionali

PARTE II. L'INFRASTRUTTURA DIRITTI UMANI IN ITALIA

- 31 **1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani**
- 31 1.1. Organismi parlamentari
- 31 1.1.1. Senato della Repubblica: Commissione straordinaria per la tutela
e la promozione dei diritti umani
- 34 1.1.2. Camera dei Deputati: Comitato permanente sui diritti umani
- 35 1.1.3. Organi bicamerali: Commissione parlamentare per l'infanzia
e l'adolescenza
- 36 1.1.4. Osservatorio Parlamento-Governo per il monitoraggio dello stato
di promozione e di tutela dei diritti fondamentali

36	1.1.5. Cronologia degli atti parlamentari in materia di diritti umani
67	1.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri
67	1.2.1. Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani
68	1.2.2. Dipartimento per le pari opportunità: UNAR e Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile
71	1.2.3. Commissione per le adozioni internazionali
72	1.2.4. Comitato nazionale per la bioetica
73	1.3. Ministero degli affari esteri
74	1.3.1. Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)
75	1.3.2. Commissione nazionale italiana per l'UNESCO
76	1.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali
77	1.4.1. Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
78	1.4.2. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
79	1.4.3. Comitato per i minori stranieri
80	1.5. Ministero della giustizia
80	1.6. Autorità giudiziaria
81	1.7. Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
82	1.8. Autorità indipendenti
82	1.8.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
83	1.8.2. Garante per la protezione dei dati personali
84	1.8.3. Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
85	1.8.4. Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
86	1.9. Organizzazioni non-governative
87	1.10. Insegnamento e ricerca sui diritti umani nell'università italiana
97	2. Strutture per i diritti umani a livello sub-nazionale
97	2.1. Uffici pace diritti umani di Comuni, Province e Regioni
97	2.2. Difesa civica
98	2.3. Coordinamento nazionale dei Difensori civici
99	2.4. Conferenza dei Tutori e dei Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza
100	2.5. Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani
101	2.6. Archivi e altri progetti regionali per la promozione della cultura di pace e dei diritti umani
103	3. Regione del Veneto
104	3.1. Direzione regionale relazioni internazionali
104	3.2. Comitato per i diritti umani e la cultura di pace
105	3.3. Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights»
107	3.4. Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace
107	3.5. Ufficio di protezione e tutela pubblica dei minori
108	3.6. Difensore civico
109	3.7. Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna
110	3.8. Osservatorio regionale politiche sociali
110	3.9. Osservatorio regionale immigrazione

115	1. Sistema delle Nazioni Unite
115	1.1. Assemblea generale
117	1.1.1. Risoluzioni sui diritti umani: comportamento di voto dell'Italia
123	1.2. Consiglio diritti umani
126	1.2.1. Comportamento di voto dell'Italia
131	1.2.2. Esame periodico universale
132	1.2.3. Procedure speciali
140	1.3. Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)
141	1.4. Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR)
144	1.5. Organi convenzionali (creati in virtù di trattato internazionale)
146	1.5.1. Comitato dei diritti economici, sociali e culturali
147	1.5.2. Comitato diritti umani (civili e politici)
147	1.5.3. Comitato contro la tortura
147	1.5.4. Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale
152	1.5.5. Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne
155	1.5.6. Comitato dei diritti del bambino
159	1.5.7. Comitato sui diritti delle persone con disabilità
159	1.5.8. Comitato sui lavoratori migranti
160	1.5.9. Comitato sulle sparizioni forzate
160	1.6. Agenzie specializzate, Programmi e Fondi delle Nazioni Unite
160	1.6.1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
170	1.6.2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)
178	1.6.3. Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
179	1.6.4. Organizzazione mondiale della sanità (OMS)
179	1.6.5. Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)
180	1.6.6. Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)
181	1.6.7. Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-HABITAT)
181	1.6.8. Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)
182	1.7. Organizzazioni internazionali con status di osservatore permanente presso l'Assemblea generale
183	1.7.1. Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)
185	2. Consiglio d'Europa
186	2.1. Assemblea parlamentare
190	2.2. Comitato dei Ministri
191	2.3. Corte europea dei diritti umani
192	2.4. Comitato per la prevenzione della tortura
193	2.5. Comitato europeo dei diritti sociali
200	2.6. Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani
201	2.7. Commissario per i diritti umani
208	2.8. Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza
217	2.9. Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali

221	2.10. Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto
222	2.11. Gruppo di Stati contro la corruzione
225	3. Unione Europea
225	3.1. Parlamento europeo
227	3.2. Commissione europea
229	3.3. Consiglio dell'Unione Europea
229	3.4. Corte di giustizia dell'Unione Europea
229	3.5. Servizio europeo per l'azione esterna
230	3.6. Agenzia dei diritti fondamentali (FRA)
233	3.7. Mediatore europeo
235	4. Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)
235	4.1. Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR)
236	4.2. Alto Commissario sulle minoranze nazionali
237	4.3. Rappresentante sulla libertà dei media
238	4.4. Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani
239	5. Diritto umanitario e penale
239	5.1. Adattamento al diritto internazionale umanitario e penale
240	5.2. Contributo italiano alle missioni di <i>peacekeeping</i> e altre missioni internazionali

PARTE IV. GIURISPRUDENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

247	1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana
248	1.1. La «comunitarizzazione» delle norme internazionali sui diritti umani: questioni in tema di pubblicità delle udienze e prescrizione
251	1.2. Interventi legislativi peggiorativi rispetto al «diritto vivente» operati attraverso leggi di interpretazione autentica e principio dell'equo processo
253	1.3. Dignità della persona, consenso informato a interventi sanitari, fecondazione assistita
254	1.4. Asilo, protezione internazionale
256	1.5. Discriminazione
256	1.5.1. Discriminazione di genere
258	1.5.2. Discriminazione razziale ed etnica
259	1.5.3. Discriminazione nei confronti di persone con disabilità
260	1.5.4. Provvidenze alle vittime delle leggi razziali
261	1.6. Diritti dei lavoratori
262	1.7. Diritti degli immigrati
262	1.7.1. Espulsione dello straniero e reati collegati
264	1.7.2. Diritto al matrimonio
265	1.7.3. Diritto all'abitazione
265	1.7.4. Pericolosità e diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
266	1.7.5. Diritti fondamentali e principio di reciprocità
267	1.7.6. Diritti sociali degli immigrati e politiche regionali
268	1.7.7. Minori stranieri non accompagnati

270	1.7.8. Minori immigrati in situazione di bisogno e permesso temporaneo di soggiorno dei loro genitori
271	1.7.9. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e stato di necessità
271	1.8. Processo penale ed esecuzione della pena
271	1.8.1. Misura della pena e dovere di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti umani
272	1.8.2. Estradizione e rischio di maltrattamenti
273	1.8.3. Mandato d'arresto europeo
274	1.9. Diritti dei minori di età
276	1.10. Diritti delle persone con disabilità e non autosufficienti
277	1.11. Diritto al pacifico godimento della proprietà ed espropriazioni
278	1.12. Ragionevole durata dei processi, mediazione civile
281	1.13. Diritti umani, stato di diritto e ordinanze dei sindacati
282	1.14. Crimini internazionali e immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione nazionale
285	2. L'Italia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani
285	2.1. Sentenze della <i>Grand Chamber</i>
287	2.2. Leggi interpretative con effetti su procedimenti in corso
289	2.3. Diritto alla vita e diritto a non subire trattamenti inumani
292	2.4. Detenzione irregolare, diritti dei detenuti
294	2.5. Tutela giudiziaria dei diritti
294	2.5.1. Diritto a un tribunale ed equo processo
295	2.5.2. Immunità parlamentare
296	2.5.3. Durata eccessiva del processo
296	2.6. Diritto alla vita familiare
297	2.7. Diritto di proprietà, «espropriazioni indirette», equo indennizzo
299	3. L'Italia nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea
300	3.1. Applicazione direttiva «rimpatri»
302	3.2. Modalità di audizione del minore vittima di reato nel procedimento penale
302	3.3. Quantificazione trattamenti economici del personale trasferito
303	3.4. Responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'UE ad opera di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado
305	Indice dei luoghi e delle parole notevoli
311	Indice delle principali fonti normative
313	Indice della giurisprudenza citata
319	Comitato di ricerca e redazione

Elenco delle abbreviazioni

- AG: Assemblea generale delle Nazioni Unite
AGCOM: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
CARA: Centro di accoglienza per richiedenti asilo
CAT: Convenzione internazionale contro la tortura
CDA: Centri di accoglienza
CDFUE: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
CEDAW: Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne
CEDU: Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali
CGE: Corte di giustizia dell'Unione Europea
CICLOPE: Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia
CIDU: Comitato interministeriale per i diritti umani
CIE: Centro di identificazione ed espulsione
CIG: Corte internazionale di giustizia
CM: Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
CNEL: Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
CoE: Consiglio d'Europa
COHOM: Gruppo di lavoro sui diritti umani del Consiglio dell'Unione Europea
COJUR: Gruppo di lavoro sul diritto internazionale pubblico del Consiglio dell'Unione Europea
COJUR-ICC: Formazione del COJUR dedicata alla Corte penale internazionale
CPED: Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle spazzioni forzate
CPI: Corte penale internazionale
CPSA: Centri di primo soccorso e accoglienza
CPT: Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
CPTA: Centri di permanenza temporanea e assistenza
CRC: Convenzione sui diritti del bambino
CRPD: Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
CrEDU: Corte europea dei diritti umani
ECHO: Dipartimento per l'aiuto umanitario della Commissione europea
ECOSOC: Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite
ECRI: Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza
ECSR: Comitato europeo dei diritti sociali
EEAS: Servizio europeo per l'azione esterna
EIDHR: Strumento europeo per la promozione della democrazia e dei diritti umani
ESC-R: Carta sociale europea (riveduta)
EUROJUST: Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione Europea
EUROPOL: Ufficio europeo di polizia
FAO: Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura
FRA: Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea
FREMPP: Gruppo di lavoro sui diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone del Consiglio dell'Unione Europea
FRONTEX: Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea
FRP: Piattaforma dei diritti fondamentali (FRA)
HR/VP: Alto Rappresentante per la PESC/Vicepresidente della Commissione europea
ICCPR: Patto internazionale sui diritti civili e politici
ICERD: Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale
ICESCR: Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
ICRMW: Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie
INDIMI: Istituto nazionale per i diritti dei minori
MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
NAM: Missione di valutazione dei bisogni (ODIHR)
NATO: Organizzazione del trattato dell'Atlantico del nord
NMP: Nuclei militari di protezione
ODIHR: Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE
OHCHR: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani
OIL: Organizzazione internazionale del lavoro
OIM: Organizzazione mondiale per le migrazioni
OMS: Organizzazione mondiale per la sanità
ONG: Organizzazioni non-governative
OPCAT: Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura
OSCE: Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
PACE: Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
PE: Parlamento europeo
PESC: Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea
PESD: Politica europea di sicurezza e difesa
SIOI: Società italiana per l'organizzazione internazionale
SPRAR: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
TUE: Trattato sull'Unione Europea
UE: Unione Europea
UN-HABITAT: Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani
UNACLA: Comitato consultivo delle Nazioni Unite per le autorità locali
UNAR: Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica
UNDEF: Fondo delle Nazioni Unite per la democrazia
UNDP: Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo
UNESCO: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura
UNEP: Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente
UNFPA: Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione
UNHCR: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati
UNICEF: Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia
UNRWA: Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi
UPR: Esame periodico universale

L'Italia e i diritti umani nel 2011

Nel secondo anno di vita, l'*Annuario italiano dei diritti umani* intende confermare la sua funzione di strumento che, nel segno della verità dei fatti e della forza dei valori universali, veicola un messaggio di legalità, di coesione civile, di solidarietà e di inclusione democratica. Esso si propone all'attenzione sia dei responsabili delle pubbliche istituzioni ai vari livelli, perché traggano spunto dal quadro d'insieme della materia soprattutto per colmare carenze normative e ovviare a inadeguatezze infrastrutturali e politiche nell'ottica *de lege semper perficienda* e del buon governo, sia di quanti hanno a cuore la crescita del sapere e della cultura dei diritti umani nel mondo accademico, nella scuola e in tutti gli altri ambienti della società. Il riferimento è in particolare ai «difensori dei diritti umani», quali definiti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti (9 dicembre 1998) e, come tali, legittimati a operare in sede sia nazionale sia internazionale.

Il binario su cui si muove l'*Annuario 2012* è stato steso dall'edizione del 2011, la prima della serie. Questo ha naturalmente facilitato il lavoro di preparazione della nuova edizione e ha consentito anche di migliorarne la funzionalità-sostenibilità. La versione inglese dell'*Annuario 2011* è stata pubblicata dall'editore Peter Lang con il titolo *Italian Yearbook of Human Rights 2011* quale primo volume della collana *Human Rights Studies*. Lo stesso editore curerà anche il numero del 2012.

L'*Annuario* ha incontrato positiva accoglienza, innanzitutto in Italia. Il 30 novembre 2011, la prima copia è stata offerta al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel corso di un'udienza al Quirinale. Il Presidente, che il 4 marzo 2011 era personalmente intervenuto alla sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, ha espresso apprezzamento per l'iniziativa assunta dal Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli (Centro diritti umani) dell'Università di Padova e incoraggiato la diffusione dell'*Annuario*. Sul piano internazionale, grazie alla cordiale collaborazione dell'Ambasciatore Sergio Busetto e dell'Ambasciatore Laura Mirachian, l'*Annuario* è stato presentato al Consiglio d'Europa e consegnato all'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite.

L'*Annuario 2011* ha fornito un quadro generale della posizione dell'Italia, attingendo a dati riguardanti anche anni precedenti.

L'arco diacronico dell'*Annuario 2012* è necessariamente ridotto a un anno solare, con conseguente limite per una significativa analisi dei dati. La sfida della compa-

razione è stata comunque raccolta dal comitato di ricerca e redazione, nell'intento di segnalare ogni utile indicatore di positiva evoluzione della posizione dell'Italia rispetto agli obblighi assunti nel sistema universale e nel sistema regionale europeo dei diritti umani. Di questo viene dato conto nei paragrafi-focus seguenti, che intendono richiamare l'attenzione su aspetti particolarmente rilevanti ai fini della valutazione sia dei progressi sia delle perduranti criticità e deficit.

Tra i dati più significativi si segnala l'incremento considerevole dell'attività del Parlamento *in re*, in particolare per quanto riguarda la presentazione di disegni di legge (10 nel 2011 rispetto ai 6 del 2010), le interpellanze (18 rispetto a 4), le interrogazioni a risposta scritta (234 rispetto a 81), le risoluzioni in plenaria (15 rispetto a 0). Un primo, facile commento è che nell'attuale difficile situazione economica e finanziaria, con pesanti ripercussioni sul mondo del lavoro e sulla coesione sociale, si acuisce la sensibilità nei riguardi dei bisogni vitali delle persone e delle famiglie, in particolare per la condizione dei gruppi più vulnerabili. L'auspicio è, naturalmente, che dall'attenzione verbalmente portata alla materia si passi all'azione concreta in termini di politiche pubbliche e di misure positive. Un altro dato interessante riguarda l'attività legislativa delle Regioni: nel 2011 sono state 48 le leggi regionali specificamente portanti sulla materia dei diritti umani. È un indicatore molto significativo anche per capire come gli enti di governo sub-nazionali si stiano impegnando a coniugare insieme il principio di sussidiarietà e il principio della responsabilità di proteggere i diritti fondamentali delle persone che più sono loro prossime. Il caso italiano di Regioni, Comuni e Province che negli statuti e nelle leggi riconoscono i diritti fondamentali della persona citando, contestualmente, la Costituzione nazionale e il diritto internazionale, costituisce tuttora un *unicum* al mondo, che merita di essere conosciuto e sviluppato. L'originalità, fortemente innovativa, consiste nel fatto che ordinamenti giuridici sub-nazionali, trattando una materia che è per sua natura costituzionale, si agganciano, in via formale, direttamente al diritto internazionale, con ciò rafforzando la prima parte della Costituzione e avvalorando la tesi secondo cui la norma-base di tutti gli ordinamenti è quella secondo cui «il rispetto della dignità di tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, eguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo» (Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948). Appunto in questa loro posizione di frontiera avanzata dei diritti umani, i governi locali devono essere sostenuti dagli Stati e dalle istituzioni internazionali e, in quanto polo originario di sussidiarietà, devono poter disporre di più efficaci, e visibili, canali d'accesso a tutti i livelli di *governance*, compreso il livello mondiale.

Novità significative nel campo dell'insegnamento e dell'educazione in sede universitaria: sono 118 gli insegnamenti specificamente dedicati ai diritti umani in 64 Facoltà di 41 Università. Da segnalare, in particolare, che 8 di questi corsi sono impartiti in 7 Facoltà di Economia, rispetto ai 7 in 5 Facoltà dell'anno precedente. Come nel 2010, l'Università di Padova figura al primo posto, con 19 insegnamenti, seguita da Torino (9), Bologna e Firenze (7), Bari (5). A livello di scuole di ogni ordine e grado, lo specifico insegnamento dei diritti umani si va sviluppando nel quadro del programma nazionale, iniziato nell'anno scolastico 2009-2010, intitolato *Cittadinanza e Costituzione*. Si fa presente che questo programma è espressamente menzionato nel quarto rapporto sull'Italia della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa (ECRI) come significativa buona

pratica. In questo contesto cresce l'attenzione per la Carta europea sull'educazione alla cittadinanza democratica e l'educazione ai diritti umani, adottata con raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'11 aprile 2010, e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione e la formazione ai diritti umani, adottata con risoluzione dell'Assemblea generale il 19 dicembre 2011 su proposta del Consiglio dei diritti umani. Si tratta di documenti di portata strategica. In particolare la Dichiarazione delle Nazioni Unite, oltre che rafforzare i contenuti del diritto umano all'educazione, quale sancito dall'art. 26 della Dichiarazione universale e dall'omologo art. 13 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, eleva l'educazione ai diritti umani in quanto tale al rango di diritto fondamentale con corrispettivo dovere degli Stati di favorire al loro interno e in un contesto di fattiva cooperazione internazionale, lo svolgimento di organici programmi. Si ricorda che, in quanto membro del Consiglio dei diritti umani, l'Italia è stata parte attiva, insieme con Francia, Marocco, Svizzera, Senegal, Slovenia e Filippine, di una «piattaforma» di Stati che ha supportato il lavoro del Comitato consultivo del Consiglio impegnato a stendere il testo della Dichiarazione.

Insegnamenti in materia di diritti umani per facoltà



Fonte: Elaborazione su dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Un dato positivo riguarda l'avvenuta nomina, per decisione congiunta dei Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, del titolare dell'ufficio del Garante dei diritti dell'infanzia.

Ma il 2011 deve purtroppo registrare anche la mancata creazione della Commissione nazionale per i diritti umani. Il disegno di legge governativo, approvato dal Senato con accordo *bipartisan*, ha subito un rallentamento alla Camera dei Deputati a causa della presentazione di una serie di emendamenti di natura anche sostanziale. E l'istituzione del Difensore civico nazionale non è neppure all'orizzonte. L'Italia rimane dunque priva delle strutture apicali che sono indispensabili per la messa in opera di un appropriato «sistema diritti umani». Questo stato di cose ha ricadute negative sia sulla rappresentanza dell'Italia sul piano internazionale sia sul coordinamento delle molteplici realtà operative a livello interno. Per questo secondo aspetto, ne risente negativamente l'attività dei Difensori civici e dei Tutori e Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza che operano a livello regionale e locale.

Un dato positivo riguarda la giurisprudenza italiana, la quale dimostra un'attenzione sempre più puntuale alla normativa europea e internazionale, pur in un contesto non privo di incertezze e ambiguità imputabili alla sfera della politica. Questa situazione di imbarazzo riguarda, per esempio, nel campo della bioetica, il

modo in cui l'Italia si rapporta alla fondamentale Convenzione di Oviedo: questa è stata ratificata, ma il relativo atto risulta tuttora non depositato presso il Consiglio d'Europa, con la conseguenza che l'Italia non è parte della Convenzione. Lo stesso può dirsi per la materia della lotta alla corruzione. In questo caso, non c'è la ratifica della Convenzione penale né di quella civile sulla corruzione, pur avendo il Governo italiano partecipato alla loro preparazione; d'altra parte però l'Italia fa parte del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) ed è assoggettata alla procedura di monitoraggio esperita da quest'ultimo.

Un caso di riluttanza ad adeguarsi alla normativa internazionale, con carattere di cronicità puntualmente segnalato dagli organismi internazionali di controllo, riguarda l'annosa questione dell'inserimento nel codice penale dello specifico reato di tortura, a cui si lega la mancata ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione internazionale contro la tortura (OPCAT) e il conseguente mancato allestimento di un adeguato apparato di implementazione.

Una pesante criticità riguarda il comportamento del Governo italiano nei confronti dei flussi migratori, in particolare i respingimenti di profughi provenienti dal Nordafrica effettuati in violazione di precisi divieti e precetti di *ius cogens*: divieto di *refoulement*, divieto di espulsioni collettive, diritto di asilo. Anche in questo settore, urge passare da comportamenti che rispondono alla logica delle emergenze a cascata, a una logica di risposta strutturale nel pieno rispetto delle pertinenti norme di diritto internazionale consuetudinario e pattizio.

Il monitoraggio internazionale si è fatto sempre più pressante anche per quanto attiene al trattamento dei rom e sinti e ai numerosi episodi di discriminazione e violenza commessi in Italia nei confronti degli appartenenti a queste comunità.

Nel 2011 ha continuato a svilupparsi il dibattito politico sui requisiti per l'acquisizione della cittadinanza italiana. Pare prendere vigore la tesi secondo cui il parametro coerente con il principio di eguaglianza di tutti i membri della famiglia umana e del rispetto dei loro diritti eguali e inalienabili è quello dello *ius soli* coniugato con il sopraordinato *ius humanae dignitatis*. Incoraggiato anche da esplicite prese di posizione del Presidente della Repubblica, cresce il movimento di società civile perché i figli degli immigrati, nati e scolarizzati in Italia, acquisiscano automaticamente la cittadinanza italiana.

In questo stesso campo dei diritti di cittadinanza, va segnalata la non ancora avvenuta accettazione delle disposizioni contenute nel Capitolo C della Convenzione del Consiglio d'Europa riguardante la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica in sede locale, cioè delle norme sul diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali degli stranieri residenti. La messa in attuazione di queste disposizioni sarebbe evidentemente utile a contrastare con efficacia le varie forme di discriminazione e xenofobia: nel 2011 sono stati rilevati 799 casi di discriminazione, con un aumento del 48% rispetto all'anno precedente (+259).

Nel settore dei diritti sociali e con specifico riferimento a quanto dispone la Carta sociale europea (riveduta), l'Italia non ha ancora accettato l'art. 25, che riguarda il diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso di insolvenza del loro datore di lavoro.

Tra i ritardi dell'Italia nell'adeguarsi alla normativa internazionale, si segnala la mancata ratifica di importanti trattati che contribuiscono a definire il nucleo centrale del diritto internazionale dei diritti umani, in particolare la Convenzione sui diritti di tutti i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie e la Convenzio-

ne sulle sparizioni forzate, nonché il Protocollo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Terzo Protocollo alla Convenzione sui diritti del bambino (firmato dall'Italia il 28 febbraio 2012).

Un'ulteriore segnalazione riguarda l'assenza di esperti italiani nel sistema delle procedure speciali attivate dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite; nei Comitati istituiti per il monitoraggio delle principali Convenzioni sui diritti umani, al momento siede un solo esperto indipendente italiano.

I paragrafi-focus che seguono contengono ulteriori, più specifiche segnalazioni e valutazioni relativamente a settori tematici e a questioni che il comitato di ricerca e redazione dell'Annuario ritiene di particolare rilievo ai fini del miglioramento della posizione dell'Italia in ambito internazionale e interno e che concorrono a configurare una bozza di «Agenda italiana dei diritti umani».

Completare e qualificare l'infrastruttura nazionale per i diritti umani


Per quanto riguarda l'infrastruttura nazionale per i diritti umani nel 2011, si registra qualche sviluppo che merita di essere segnalato.

A livello parlamentare, la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato ha condotto 32 audizioni di rappresentanti di organizzazioni non-governative, istituzioni internazionali e singole personalità nel quadro dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nel sistema internazionale. In particolare, la Commissione ha portato la sua attenzione sull'elezione dell'Italia al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, sulla condizione delle popolazioni rom e sinti, sulla condizione carceraria, nonché sul rapporto tra diritti umani e politica estera. A sua volta, il Comitato permanente dei diritti umani della Camera dei Deputati ha svolto 13 audizioni, nell'ambito di due indagini conoscitive rispettivamente sulle violazioni dei diritti umani nel mondo e su diritti umani e democrazia. In particolare, hanno costituito oggetto di analisi questioni quali pena di morte, violazioni della libertà religiosa, violazione dei diritti delle donne e dei minori, violazione dei diritti delle minoranze, dei rifugiati e dei migranti, forme di schiavitù e di traffico degli esseri umani. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nel 2011 ha avviato l'indagine conoscitiva sulla tutela della salute dei minori e ha proseguito due indagini conoscitive avviate negli anni precedenti rispettivamente sulla prostituzione minorile e sui minori stranieri non accompagnati. La Commissione ha inoltre iniziato l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione e ha adottato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Osservatorio Parlamento-Governo per il monitoraggio dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali ha svolto una sola riunione dedicata al seguito della procedura dell'Esame periodico universale (UPR).


L'attività svolta dal Parlamento italiano in materia di diritti umani nel 2011 è risultata più intensa rispetto all'anno precedente. Sono stati infatti presentati 10 disegni di legge per l'adattamento a norme internazionali, 39 mozioni (56% relative alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, 15% alla situazione nelle carceri e 10% ai flussi migratori), 18 interpellanze (50% relative alla tutela

dei diritti umani a livello internazionale e 22% alla situazione nelle carceri), 39 interrogazioni a risposta orale (32% relative ai flussi migratori, 29% alla condizione carceraria e 28% alla tutela dei diritti umani a livello internazionale), 234 interrogazioni a risposta scritta (65% alla situazione carceraria, 16% alla tutela dei diritti umani a livello internazionale e 12% ai flussi migratori), 44 interrogazioni in Commissione (43% riguardano la situazione carceraria, 30% i flussi migratori e 18% la tutela dei diritti umani a livello internazionale), 15 risoluzioni in Assemblea (40% sulla crisi in Libia, 33% sul sistema giudiziario e carcerario in Italia e 27% sulle politiche dell'Unione Europea), 8 risoluzioni in Commissione, 29 ordini del giorno in Assemblea (55% relative alla tutela dei diritti umani a livello internazionale e 17 alla situazione carceraria) e 2 ordini del giorno in Commissione su temi riguardanti i diritti umani internazionalmente riconosciuti.


Mozioni




Interrogazioni a risposta orale



Interrogazioni a risposta scritta



Interrogazioni in Commissione



Fonte: Elaborazione su dati openparlamento.

L'attenzione posta dal Parlamento alla situazione carceraria in Italia si spiega in ragione dei dati pubblicati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) nel febbraio 2012, dai quali si evince che i detenuti in Italia sono 66.832, mentre la capienza regolamentare dei 206 istituti di pena è di 45.742 posti. La regione con più detenuti è la Lombardia (9.388 a fronte di 5.384 posti regolamentari in 19 istituti), cui segue la Campania (8.034, nonostante la capienza prevista si fermi a 5.793 posti).

In sede parlamentare si segnalano alcune novità particolarmente significative. Il Senato della Repubblica in data 19 luglio 2011 ha approvato con 230 voti a favore, 4 astensioni e nessun voto contrario il disegno di legge n. 2720 che istituisce la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Il 27 ottobre, la Commissione I Affari costituzionali della Camera dei Deputati ha iniziato l'esame del testo di legge. Al momento della stampa del presente Annuario si registrano l'approvazione di numerosi emendamenti alcuni dei quali non coerenti con gli standard internazionali definiti dai «Principi di Parigi».

Un'altra novità è costituita dalla l. 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza). Tale legge rappresenta un importante passo avanti, che porta l'Italia almeno virtualmente al livello di molti Stati che da tempo si sono dotati di simili istituzioni. Il Garante dei diritti del bambino integra infatti l'attività degli apparati amministrativi e giudiziari posti a presidio del benessere dei minori d'età.

Il passo avanti compiuto dall'Italia con l'adozione della legge in questione, però, è solo parziale. Al di là delle osservazioni critiche che possono essere svolte in relazione ai singoli articoli, la debolezza della nuova normativa e la sua inadeguatezza rispetto ai parametri posti dai Principi di Parigi (e loro sviluppi interpretativi) si manifesta principalmente su due versanti.

In primo luogo, il quadro complessivo delle competenze e dei compiti attribuiti all'Autorità garante, nonché delle risorse a disposizione dell'Ufficio, inducono a esprimere qualche riserva circa la chiarezza e concretezza del mandato attribuito a tale istituto. In effetti, le competenze si distribuiscono su uno spettro molto ampio, ma non paiono focalizzate in modo tale da attribuire all'organo un profilo prominente e di visibilità effettiva. Nelle disposizioni di legge sono riscontrabili, dal punto di vista sostanziale, alcune sottolineature apprezzabili che si propongono come frammenti dell'agenda del nuovo istituto (per esempio in materia di diritto alla famiglia, diritto alla salute, sinergia con talune strutture già esistenti operanti su temi come la tratta, pedopornografia, problematiche di emergenza), ma ne trascurano altre meritevoli di attenzione specifica. Non vi è traccia, ad esempio, di un ruolo precipuo che tale struttura potrebbe esercitare in relazione alla problematica migratoria, alla condizione dei rom, al lavoro minorile o alla dispersione scolastica, o alla povertà. Anche l'enfasi posta sulla possibilità di reagire a situazioni emergenziali, con misure *motu proprio* o di risposta a segnalazioni provenienti dall'esterno, sembra funzionale a una figura di Garante che non trova riscontro in alcuno dei modelli presenti in Europa. Certamente non corrisponde al profilo di Garante che emerge dalle esperienze più consolidate e mature formatesi in Italia, in ambito regionale. La dimensione dell'ascolto – sia della persona minore d'età sia dell'adulto (genitore, professionista, insegnante, volontario...) che entra in contatto con l'Autorità garante – sembra trascurata a vantaggio del rapido approntamento di risposte immediate. Del resto, lo stesso apparato tecnico-amministrativo previsto dalla legge (massimo dieci unità), se può configurarsi adeguato a costituire una *task-force* di pronto intervento su alcuni casi, è palesemente inadatto ad accogliere e trattare con la necessaria attenzione e sistematicità i problemi strutturali posti da una popolazione di 10 milioni di persone con meno di 18 anni.

Qui si colloca il secondo limite della normativa appena introdotta. Pur avendo istituito una Conferenza nazionale, la l. 112/2011 è ben lontana dall'aver configurato in modo organico ed efficiente il rapporto tra struttura centrale di garanzia dei diritti del bambino e attori periferici impegnati sullo stesso fronte. La legge infatti non ha fatto alcuno sforzo apprezzabile per inserirsi nel panorama che le leggi regionali e la pratica dei Garanti regionali hanno nel frattempo creato in Italia, né in termini di metodologia e «stile» dell'azione di garanzia dei diritti dell'infanzia, né in termini di ripartizione equa e realistica del «peso» del lavoro di monitoraggio e garanzia dei diritti dei bambini e degli adolescenti, un peso che necessariamente grava prevalentemente sulla dimensione locale (regionale e sub-regionale) del sistema di *governance*.

Il 30 novembre 2011, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati, hanno nominato quale titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Vincenzo Spadafora, già Presidente del Comitato italiano per l'UNICEF.

A livello di azione governativa, tra le novità, si segnala l'istituzione del Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega anche alle politiche per la famiglia e la gioventù, alle politiche antidroga, al servizio civile, alle adozioni internazionali, alla lotta contro la discriminazione razziale.

Su quest'ultimo tema, l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR), funzionante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 2011 ha ricevuto, come sopra accennato, 799 segnalazioni relative ad altrettanti eventi di discriminazione razziale. Di queste, il 22,6% sono relative all'ambito dei mass media, il 19,6% al lavoro, il 16,7% alla vita pubblica.

Per quanto riguarda le strutture governative centrali, permane la carenza sia di personale specializzato sia di risorse materiali. In particolare, urge potenziare in seno al Ministero degli affari esteri l'Ufficio diritti umani e creare presso gli altri Ministeri un ufficio specificamente dedicato ai diritti umani con il compito, tra l'altro, di collaborare con il Comitato interministeriale per i diritti umani nella preparazione dei rapporti periodici destinati ai pertinenti organismi internazionali di monitoraggio.

A livello regionale emerge, come dato significativo, lo sviluppo di una legislazione che, più o meno esplicitamente, recepisce norme, dichiarazioni e programmi di organismi internazionali per i diritti umani. Sono state adottate 48 leggi regionali in materia di pari opportunità e genere (10), solidarietà, promozione sociale, assistenza alle famiglie (10), persone con disabilità (7), pace, diritti umani, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale (6), diritti dei lavoratori (6), Difensori civici e Garanti dell'infanzia (5), educazione alla cittadinanza e alla legalità (3), migrazioni (1).

Nel 2011 risultano essere in carica 14 Difensori civici su un totale di 17 Regioni e Province autonome che prevedono tale istituto nei rispettivi statuti o in apposite leggi regionali. È in funzione un Coordinamento nazionale dei Difensori civici, ma l'efficacia della sua azione è limitata soprattutto dalla mancanza di corrispettivi uffici apicali a livello centrale, in particolare del Difensore civico nazionale. Questa carenza fa mancare al Coordinamento la possibilità di una più idonea e proporzionata rappresentanza internazionale, in particolare in seno all'*Istituto europeo dell'Ombudsman* e all'*Istituto internazionale dell'Ombudsman*. Si segnala nel frattempo l'avvio delle attività dell'*Istituto italiano dell'Ombudsman*, creato presso il Centro diritti umani dell'Università di Padova con la collaborazione, avvalorata da apposito protocollo d'intesa, del citato Coordinamento nazionale.

Nel campo dell'insegnamento universitario, nel 2011 sono risultati attivi 118 corsi sui diritti umani, distribuiti in 64 Facoltà di 41 Università italiane. Il 43% degli insegnamenti è impartito nelle Facoltà di Scienze politiche (di cui un terzo nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Padova), il 26% nelle Facoltà di Giurisprudenza, il 6% nelle Facoltà di Lettere e filosofia, il 5% nelle Facoltà di Scienze della formazione, il 7% nelle Facoltà di Economia, il 13% in altre Facoltà. I Centri universitari per i diritti umani risultano essere 6. I Corsi di laurea sono 5, di cui 1 magistrale e 4 triennali. Di questi ultimi, 3 appartengono alla Classe di laurea LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo e 1 alla Classe LM-52 Relazioni internazionali. I corsi di dottorato attivi o banditi nel 2011 sono 12 e i Master 9.

Combattere la violenza sulle donne e le forme estreme di sfruttamento

La questione della violenza nei confronti delle donne nel corso del 2011 ha ricevuto un'attenzione crescente. Ciò si spiega, oltre che per l'accentuazione sul piano quantitativo dei fatti ascrivibili a questa fenomenologia criminale e per l'impatto mediatico che questi hanno, soprattutto con riferimento all'*escalation* agli omicidi, anche in ragione degli impegni definiti nel 2010 nel quadro del piano nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking*, finanziato, per il biennio 2011-2012, con 20 milioni di euro assegnati al Dipartimento per le pari opportunità dalla legge finanziaria 2008 (l. 244/2007). Nell'agosto 2011 è stato pubblicato un primo avviso di finanziamento dei progetti dedicati all'allargamento della rete antiviolenza a livello nazionale. A risposta dell'avviso a cui sono dedicati tre milioni di euro sono pervenuti 149 progetti. Con un secondo avviso il Dipartimento ha poi provveduto alla creazione di nuovi centri antiviolenza per una spesa complessiva di dieci milioni di euro e 116 proposte progettuali. A questo avviso ne è seguito un terzo nel novembre del 2011 rivolto alla formazione professionale del personale sanitario. Per quanto concerne la tratta, nel 2011 sono continuate le attività intraprese con la costituzione del Tavolo tecnico della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, istituito per adattare al contesto italiano le *Linee guida per lo sviluppo di un sistema nazionale e transnazionale di referral*. La Commissione interministeriale è coordinata dal Dipartimento per le pari opportunità, che è l'autorità centrale delegata al coordinamento degli interventi attuati sul territorio nazionale per la prevenzione e il contrasto della tratta di persone, nonché per l'assistenza e reintegrazione sociale delle vittime. A questo proposito nel luglio 2011 è stato pubblicato il bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento dedicati allo speciale programma di emersione e prima assistenza previsto dall'art. 13 della l. 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone e dall'art. 19 del testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998). Il bando risponde all'esigenza di strutturare sui territori interventi volti ad attività di emersione, identificazione, protezione e inclusione sociale delle vittime in un'unica strategia di contrasto alla tratta e alle altre forme di grave sfruttamento. Il bando si inserisce nel quadro di una serie di attività concertate promosse dal Dipartimento per le pari opportunità, nella prospettiva di dare maggiore impulso alle azioni destinate al primo contatto con le potenziali vittime di tratta e sfruttamento, nonché di strutturare un sistema nazionale che raccordi efficacemente tra loro le tre macro-aree di attività in cui si articolano gli interventi a favore delle persone trafficate: emersione, segnalazione e invio ai servizi di protezione; identificazione, protezione e prima assistenza; assistenza di secondo livello e inclusione sociale. In tale ottica, come sottolinea lo stesso avviso, è apparso opportuno prevedere una specificazione e differenziazione operativa delle relative progettualità. L'intervento sui soggetti destinatari delle misure avviene in conformità alla qualificazione del fenomeno della tratta come grave violazione dei diritti umani contenuta nella direttiva 2011/36/UE e nel piano dell'Unione Europea sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani, e in conformità alle finalità perseguite con lo specifico Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Ogni intervento dovrà garantire, tra l'altro, il principio di non discriminazione, rivolgendosi alle

vittime e potenziali vittime di tratta emergenti da tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla loro età, nazionalità, genere e dal tipo di sfruttamento subito. Per quanto concerne le dimensioni del fenomeno, vi è da segnalare la progressiva centralità che nella riflessione e nel sistema degli interventi stanno acquisendo le gravi forme di sfruttamento lavorativo e, in misura minore, quelle collegate alle economie illegali. Si tratta di situazioni rispetto alle quali si registra un aumento del numero delle persone che fanno ingresso nel sistema degli interventi e una diversificazione delle nazionalità di provenienza così come degli ambiti dello sfruttamento. Sul versante della lotta allo sfruttamento sessuale si evidenzia invece una tendenza tutto sommato in linea con quella registrata il precedente anno circa le provenienze delle persone coinvolte e le modalità di gestione dell'attività prostituzionale nel *sex business* sia di giovani donne che di transessuali.

Più specificamente, per quanto attiene alle nazionalità risultano essere coinvolte nei circuiti della prostituzione collegata a situazioni anche di grave sfruttamento e tratta, donne provenienti per lo più da Romania, Moldova, Bulgaria, Ungheria, Nigeria, Cina e, con riferimento ai transessuali, il Brasile.

Il principale *target group* della tratta a scopo di sfruttamento sessuale è costituito da persone adulte di età compresa tra i 20 e i 30 anni, oggi anche con riferimento alla prostituzione nigeriana. Vanno anche considerate le minorenni, mediamente tra i 16 e i 17 anni e mezzo, così come comprovato dai dati relativi alle persone prese in carico dai progetti di assistenza e integrazione sociale. Le minorenni, che sembrano essere particolarmente richieste dai clienti, sono generalmente costrette a prostituirsi in luoghi al chiuso per evitare di essere intercettate dalle forze dell'ordine. Per questo motivo si tratta di un segmento prostituzionale sottoposto a repentini e sistematici spostamenti da un luogo a un altro da parte di chi ne gestisce lo sfruttamento, allo scopo di ridurre drasticamente la capacità di contrasto da parte delle forze dell'ordine.

Tenere fede agli impegni internazionali

Il 20 maggio 2011 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha eletto l'Italia tra i 47 Stati membri del Consiglio dei diritti umani, per il triennio 2011-2014. Si tratta del secondo mandato dell'Italia presso questo organo delle Nazioni Unite: il primo è stato realizzato nel triennio 2007-2010. In entrambe le circostanze, ai sensi della risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale, l'Italia ha accompagnato la lettera di candidatura al Consiglio con un elenco di impegni volontari, da realizzare sul piano interno e internazionale. Un'analisi comparata delle due lettere di candidatura, oltre a far emergere l'aumento del numero di impegni assunti (29 nel 2011 rispetto ai 18 del 2007), consente di identificare per lo meno altre due linee di tendenza: la prevalenza degli impegni da realizzare in ambito internazionale rispetto a quelli da realizzare in ambito nazionale; la prevalenza di impegni di natura generica rispetto ad azioni specifiche.

Nel 2007, 15 dei 18 impegni assunti riguardavano l'ambito internazionale, mentre 3 erano diretti a migliorare la situazione dei diritti umani in ambito nazionale (un rapporto di 5 a 1). Soltanto due degli impegni internazionali riguardavano azioni specifiche: elargizione nel 2007 di un contributo finanziario al nuovo Fondo delle Nazioni Unite per il *peacebuilding* e firma della Convenzione sulle sparizioni for-

zate. Nel corso del suo mandato, l'Italia ha tenuto fede a entrambi questi obiettivi. Non è possibile valutare con esattezza, invece, il tasso di adempimento dei restanti 13 impegni generici. Tuttavia, questi ultimi forniscono informazioni utili per identificare le priorità strategiche dell'azione diplomatica dell'Italia *in re* diritti umani. Nel triennio 2007-2010 queste hanno riguardato i seguenti ambiti: collaborazione e rafforzamento dell'efficacia del lavoro delle Nazioni Unite; promozione dello stato di diritto e della democrazia, con particolare riferimento ai Paesi in situazione di post-conflitto; protezione dei diritti dei bambini, soprattutto di quelli coinvolti in conflitti armati; ampliamento del sostegno alle risoluzioni del Consiglio dei diritti umani in materia di lotta al razzismo e alla xenofobia; impegno a far aumentare il numero di Paesi parte della Convenzione contro la tortura; contrasto alla discriminazione e alla violenza di genere; abolizione della pena di morte.

I tre impegni assunti a livello nazionale si riferiscono tutti ad azioni specifiche, ovvero: completare il processo normativo per l'implementazione dello Statuto della Corte penale internazionale; ratificare e implementare il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; istituire la Commissione nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Bisogna registrare che a oggi questi impegni non sono ancora stati pienamente adempiuti. Fortunatamente, ciò non ha impedito all'Assemblea generale di eleggere, per la seconda volta, l'Italia al Consiglio dei diritti umani.

Gli impegni assunti nel 2011 segnano un lieve incremento dell'attenzione verso il contesto italiano ma, al contempo, anche un significativo aumento della genericità degli obiettivi fissati. Si è, infatti, parzialmente ridotta la sproporzione tra impegni internazionali e nazionali, passando da un rapporto di 5 a 1 a circa 3 a 1, con 20 impegni da realizzare in ambito internazionale, 6 in ambito nazionale e 3 da realizzare indistintamente sia a livello internazionale che nazionale. Tuttavia, se nel 2007 circa un quarto del totale degli impegni assunti conteneva indicazioni relative ad azioni specifiche, nel 2011 questo dato riguarda soltanto 2 casi su 29 (pari circa al 7%). In particolare, nessun impegno internazionale contiene riferimenti ad azioni specifiche, per cui non sarà semplice monitorare l'operato dell'Italia al termine del suo mandato presso il Consiglio dei diritti umani, nel 2014. Comunque, un confronto con le priorità strategiche del 2007 consente di identificare un significativo elemento di continuità nell'azione diplomatica italiana in relazione alla promozione dei diritti umani. Tutte le priorità individuate nel 2007 sono state, infatti, reiterate, ad eccezione della lotta contro la tortura; a queste si sono aggiunti ulteriori obiettivi, relativi ai seguenti ambiti: sostegno alle iniziative di contrasto alla discriminazione basata su credo e religione; promozione dei diritti delle persone con disabilità; tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo; lotta alla tratta di esseri umani.

I due impegni specifici assunti a livello nazionale riguardano l'aggiornamento del piano d'azione nazionale contro il razzismo, adottato nel 2006, e la puntuale implementazione di tutte le raccomandazioni accettate dall'Italia nell'ambito dell'Esame periodico universale del Consiglio dei diritti umani. Nessuno degli impegni assunti nel 2007 (e non ottemperati) è stato, dunque, reiterato, a eccezione della creazione di Istituzioni nazionali per i diritti umani, inserito, peraltro in forma molto più generica rispetto al passato, tra le raccomandazioni accettate dall'Italia in ambito UPR.

Tabella riassuntiva degli impegni volontari dell'Italia in ambito diritti umani

	2007		2011	
	Generici	Specifici	Generici	Specifici
Ambito internazionale	<p>13</p> <ul style="list-style-type: none"> – collaborazione con le Nazioni Unite (6) – stato di diritto e democrazia (2) – diritti dei bambini (1) – lotta a razzismo e xenofobia (1) – lotta contro la tortura (1) – lotta a discriminazione e violenza di genere (1) – abolizione della pena di morte (1) 	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> – contributo al Fondo delle Nazioni Unite per il <i>peacebuilding</i> – firma della Convenzione sulle sparizioni forzate 	<p>20</p> <ul style="list-style-type: none"> – collaborazione con le Nazioni Unite (7) – stato di diritto e democrazia (2) – diritti dei bambini (2) – lotta a razzismo e xenofobia (1) – lotta a discriminazione e violenza di genere (1) – abolizione della pena di morte (1) – lotta a discriminazione basata su credo e religione (3) – diritti delle persone con disabilità (1) – diritti umani nella lotta al terrorismo (1) – lotta alla tratta di esseri umani (1) 	<p>-</p>
Ambito nazionale	<p>-</p>	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> – implementazione dello Statuto della Corte penale internazionale – ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura – istituzione della Commissione nazionale per i diritti umani 	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> – implementazione della legislazione su espressioni di razzismo e xenofobia – implementazione delle leggi su violenza di genere – implementazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità – rafforzamento della società civile 	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> – aggiornamento del piano d'azione nazionale contro il razzismo – implementazione delle raccomandazioni di UPR
Ambito internazionale + nazionale	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> – promozione di misure educative per sradicare la discriminazione – lotta alla pornografia infantile – protezione delle vittime di tratta 	<p>-</p>
<i>Tot. parziale</i>	13	5	27	2
Tot. complessivo (generici + specifici)	18		29	

L'implementazione delle raccomandazioni indirizzate all'Italia in sede di UPR rappresenta un obiettivo particolarmente complesso per l'Italia, che richiede al contempo un'adeguata volontà politica, la progettazione di una chiara e definita *road map*, lo stanziamento di risorse adeguate, nonché la collaborazione, in una logica di sistema, dei vari enti e organismi responsabili dell'intero ciclo di politiche pubbliche, a vari livelli di *governance*.

L'Italia è stata sottoposta a esame nel 2010 (7^a sessione) e sarà nuovamente esaminata nel 2014, nel corso della 20^a sessione di UPR. Nel corso del precedente esame, l'Italia ha ricevuto 92 raccomandazioni, accettandone pienamente 78, in maniera parziale 2 e respingendone 12. Tra i principali aspetti tematici oggetto di raccomandazione figurano: diritti dei migranti (20% delle raccomandazioni); diritti delle minoranze (18%); discriminazioni razziali (14%); accesso a nuovi strumenti internazionali (14%); creazione di una Istituzione nazionale per i diritti umani (10%); diritti dei bambini (10%).

Si tratta, ora, di dare seguito a tali raccomandazioni, attraverso atti normativi e politiche adeguate. L'implementazione delle raccomandazioni rappresenta la fase più critica dell'intero processo di UPR: sarà l'esito di tale fase, infatti, a determinare l'efficacia e la credibilità dell'intero meccanismo di esame, nonché a testare il reale impegno degli Stati a favore del rafforzamento dei diritti umani. Da ciò deriva l'importanza di un attento monitoraggio della fase di implementazione delle raccomandazioni.

Per stimolare tale processo in Italia, potrebbe risultare utile prendere spunto da alcune buone pratiche realizzate da altri Stati. Alcuni di questi, sottoposti a Esame tra il 2008 e il 2009, per esempio, hanno prodotto dei rapporti di monitoraggio a medio termine che fanno il punto sullo stato di implementazione delle raccomandazioni a due anni dalla rispettiva UPR. Si segnalano tra gli altri: Argentina, Azerbaigian, Benin, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Finlandia, Francia, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera, Ucraina e Regno Unito. In tali rapporti sono indicati sia gli interventi legislativi, sia i piani nazionali d'azione adottati in risposta alle raccomandazioni ricevute e accettate. Sul piano istituzionale, sono da segnalare gli esempi di Francia e Regno Unito, dove le rispettive Istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani sono state sin dall'inizio coinvolte nell'azione di monitoraggio e indirizzo, nonché della Polonia, che ha istituito un comitato interministeriale sui diritti umani, incaricato di coordinare le azioni del Governo in tale ambito. In Svizzera, poi, la società civile è stata pienamente coinvolta nella fase di attuazione delle raccomandazioni, attraverso incontri e consultazioni regolari con i rappresentanti governativi. Infine, in non pochi Paesi la stessa società civile ha costituito reti e piattaforme comuni che svolgono un'intensa attività di *advocacy* e vigilanza dell'operato governativo in relazione all'implementazione delle raccomandazioni di UPR (ad esempio in Bangladesh, Cambogia, India e Kenya); alcune ONG hanno anche sviluppato dei veri e propri «indici di conformità», che *misurano* il grado di implementazione delle raccomandazioni da parte degli Stati (è il caso di Upr info, ONG con sede a Ginevra).

L'Italia continua a scontare carenze a livello strutturale, dovute in particolare alla mancanza di una istituzione indipendente in materia di diritti umani che, così come avviene in altri Paesi, potrebbe svolgere una funzione di coordinamento delle attività di monitoraggio in relazione all'implementazione delle raccomandazioni di UPR.

Ed è, ancora una volta, la società civile a prendere l'iniziativa. Particolarmente significativo è il ruolo del *Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani*, una rete di oltre 80 organizzazioni non-governative, che nel 2011 ha pubblicato il rapporto *L'Italia ad un anno dalle raccomandazioni del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani: Primo Rapporto di monitoraggio delle Organizzazioni Non Governative e Associazioni del Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani*. Il rapporto fa il punto sul livello di implementazione da parte dell'Italia delle 92 raccomandazioni ricevute in sede di Esame periodico universale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: diritti civili e politici e strumenti internazionali; legislazione nazionale; Istituzione nazionale per i diritti umani; educazione ai diritti umani; diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; razzismo e xenofobia; diritti delle donne; discriminazione in base all'orientamento sessuale; diritti dei minori; sovraffollamento nelle carceri; tortura; tratta; indipendenza del sistema di informazione; stato dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

Con questo rapporto, il Comitato ha inteso chiedere al Governo di preparare, seguendo l'esempio di altri Paesi dell'Unione Europea, un rapporto di *follow-up* a medio termine, di renderlo pubblico inviandolo all'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e di promuovere la diffusione in Italia dei contenuti delle raccomandazioni e del meccanismo di Esame periodico universale.

Eliminare le discriminazioni nei confronti di rom e sinti

Una delle questioni più problematiche che sono ripetutamente evidenziate dalle istituzioni internazionali riguarda lo status e il trattamento degli appartenenti alle comunità rom, sinti e *travellers* in Italia. Sovente, rom e sinti sono soggetti a discriminazione multipla in quanto appartenenti a queste comunità discriminate e, contemporaneamente, ad altri gruppi sociali particolarmente vulnerabili.

Nonostante la mancanza di statistiche ufficiali e le evidenti difficoltà pratiche che impediscono una raccolta dati attendibile (v., ad esempio, il *Rapporto conclusivo dell'indagine sulla condizione di rom, sinti e camminanti in Italia* pubblicato nel 2011 dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, pp. 17-20), molte organizzazioni, nazionali e internazionali, di società civile e istituzioni internazionali ed europee hanno fornito nel tempo stime, peraltro raramente concordanti, relative alla presenza rom in Italia. Secondo la Divisione «rom e travellers» del Consiglio d'Europa, con dati aggiornati al 14 settembre 2010, il numero totale di appartenenti a queste minoranze in Italia oscillerebbe tra 110.000 e 170.000, con una media calcolata attorno alle 140.000 unità: circa lo 0,23% del totale della popolazione italiana (la media in Europa si attesta attorno all'1,36%). Questi dati pongono l'Italia al 14° posto per numero di appartenenti a tali gruppi nel contesto della «grande Europa geografica» rappresentata dal Consiglio d'Europa, con Turchia, Romania e Federazione Russa a occupare le prime tre posizioni.

È il caso di far notare come questa complessa problematica sia comune a gran parte dei Paesi europei, come dimostra implicitamente l'adozione, nel corso del 2011, di due importanti documenti programmatici a livello regionale: nell'ambito dell'Unione Europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento eu-

ropeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni volta alla *definizione di un quadro europeo per le strategie nazionali di integrazione dei rom fino al 2020* (COM(2011)173def), nell'ambito del Consiglio d'Europa, la *raccomandazione generale di politiche pubbliche n. 13* (CRI(2011)37) adottata dalla Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza.

In Italia si segnala l'adozione di una serie di «patti per la sicurezza» tra Governo e Regioni ai sensi dell'art. 1(439) della l. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) che, nel consentire «la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini» ha posto le basi normative – rafforzate da successive misure in materia di sicurezza, quali i decreti sulla cosiddetta «emergenza nomadi» (d.p.c.m. del 21 maggio 2008 e successivi decreti di estensione) e il «pacchetto sicurezza» 2008 (l. 125/2008) – che hanno di fatto legittimato forme di trattamento particolarmente discriminatorio (censimento dei campi rom, pratica degli «sgomberi forzati») nei confronti di rom e sinti nonché di altri gruppi sociali, quali migranti, richiedenti asilo e altre minoranze. Da queste misure derivano anche le accresciute difficoltà per numerosi membri di queste comunità circa l'ottenimento dei documenti di identità necessari per regolarizzare lo status di residenti.

Tra le numerose raccomandazioni provenienti da organismi internazionali, si segnalano due *decisioni* del Comitato europeo sui diritti sociali del Consiglio d'Europa (adottate rispettivamente nel 2006 e nel 2010), su altrettanti reclami collettivi presentati da ONG internazionali che si occupano della protezione dei diritti dei membri di comunità rom e sinti (*European Roma Rights Centre c. Italia*, reclamo 27/2004, e *Centre on Housing Rights and Evictions c. Italia*, reclamo 58/2008). Entrambe le *decisioni* hanno riconosciuto la violazione da parte delle autorità italiane dei diritti sollevati nei rispettivi reclami i quali riguardavano, *inter alia*, il diritto a un alloggio adeguato, il diritto alla protezione contro povertà ed esclusione sociale e il principio di non-discriminazione. Alla luce di queste *decisioni* le autorità italiane sono tenute a mettere in atto misure che consentano di portare la situazione delle comunità rom e sinti in linea con le disposizioni della Carta sociale europea (riveduta) che l'Italia ha accettato fin dal 1999.

Con riferimento al sistema delle Nazioni Unite, si fa notare come, delle 92 raccomandazioni indirizzate all'Italia nell'ambito del recente Esame periodico universale (v. *supra*), dieci di esse riguardino in modo esplicito la condizione di rom, sinti e *travellers*. Tra queste, otto sono state accettate dall'Italia (con riferimento a questioni quali la lotta al razzismo e alla discriminazione e alla necessità di integrare queste comunità attraverso azioni positive in materia di educazione, lavoro, alloggio, servizi sociali); due, al contrario, sono state respinte, quelle relative alla richiesta di riconoscere rom e sinti come minoranza nazionale, soggetta quindi alle tutele previste dalle leggi interne e dalla normativa internazionale in materia. Nel corso del 2011, è possibile identificare qualche limitato avanzamento contrastato, tuttavia, da un esteso elenco di situazioni di criticità e di preoccupazione, talune da risolvere con urgenza.

Tra gli *elementi positivi* si segnalano le iniziative di organizzazioni non-governative e di enti locali che hanno dato vita a buone pratiche con particolare riferimento all'inclusione e alla partecipazione attiva dei bambini rom nel sistema scolastico, anche attraverso attività volte a superare gli ostacoli fisici (come la distanza tra campi rom e istituti educativi) che impediscono ai minori rom

l'accesso a scuola e una partecipazione continuativa al percorso educativo. Nel 2010 è stato creato, presso la Polizia di Stato, l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, seguito dalla firma di un protocollo d'intesa tra tale Osservatorio e l'UNAR, volto a ottimizzare la cooperazione per la protezione delle minoranze da forme di discriminazione, nonché la raccolta di dati e informazioni in questi ambiti (la cui carenza è generalmente evidenziata in sede internazionale). Nel giugno del 2010 è avvenuta l'adesione alla campagna *DOSTA!* del Consiglio d'Europa, contro il pregiudizio razziale nei confronti dei rom, sotto il coordinamento dell'UNAR. Da segnalare anche il già menzionato rapporto conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle condizioni di rom e sinti realizzata dalla Commissione straordinaria del Senato – primo documento ufficiale del Parlamento italiano su questi temi – nonché la realizzazione di una serie di iniziative istituzionali per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in materia. Con riferimento alle contestate misure di sicurezza adottate a partire dal 2006, risulta significativa la sentenza 6050 del 16 novembre 2011 del Consiglio di Stato (v., Parte IV, 1.5.2) che ha annullato in parte i decreti sull'«emergenza nomadi», sancendo l'illegittimità delle misure messe in atto dalle autorità italiane, sulla base della non esistenza dei presupposti per dichiarare lo stato di emergenza per gestire la situazione di rom e sinti in Italia (il Governo, tuttavia, nell'aprile del 2012 ha presentato ricorso alla Corte di cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza del Consiglio di Stato).

Accanto a limitati aspetti positivi, sussistono *numerosi elementi di criticità*.

Tra le questioni più urgenti evidenziate dai principali organismi di controllo internazionale c'è quella relativa al diritto a un alloggio adeguato. Si condanna anzitutto la diffusa pratica degli «sgomberi» forzati dei campi rom non autorizzati e, in particolar modo, le modalità discriminatorie secondo cui questi sono realizzati, in palese violazione del diritto internazionale dei diritti umani e degli standard europei accettati dall'Italia (violazioni della dignità umana delle persone «sgomberate», carenza di sistemazioni abitative o di risarcimenti in alternativa, distruzione degli effetti personali degli abitanti degli insediamenti, sostanziale impunità dei responsabili delle violenze avvenute in tali contesti). L'attenzione è posta anche sulle condizioni degli alloggi negli insediamenti, anche in quelli cosiddetti «attrezzati», nonché sulla necessità che le soluzioni proposte dalle autorità in materia di alloggio non conducano gli abitanti di questi insediamenti a un'ulteriore segregazione e marginalizzazione, ma al contrario favoriscano la loro integrazione nella società italiana.

Un'altra questione che desta crescente preoccupazione da parte degli organismi internazionali è l'aumento del numero di *crimini violenti di odio* perpetrati sia da privati cittadini sia da esponenti delle forze dell'ordine nei confronti di rom, senza che questi episodi siano efficacemente indagati e puniti dalle autorità competenti. Particolare rilevanza assumono le recenti conclusioni presentate da diversi organismi europei che deplorano l'uso nel discorso politico di espressioni di odio e razzismo da parte di esponenti politici italiani a tutti i livelli nei confronti di rom, sinti, immigrati e altri gruppi sociali, culturali e religiosi. Hanno ricevuto particolare attenzione mediatica in quest'ambito le osservazioni rese pubbliche dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, a seguito della visita in Italia nel maggio del 2011. Questi ha espresso sconcerto per l'utilizzo di manifesti elettorali che utilizzavano una retorica anti-rom

a fini politici nell'ambito delle elezioni amministrative nel Comune di Milano. Manifestazioni di questo tipo, secondo il Commissario, hanno l'effetto di legittimare il pregiudizio e la discriminazione contro questi gruppi, minando alla base l'efficace azione della società civile italiana volta a favorire la loro inclusione e a ridurre le cause alla base degli stereotipi negativi nei loro confronti. Sulla base dell'esperienza di Milano, Hammarberg ha pubblicato anche uno *human rights comment* che ha evidenziato come il caso italiano costituisca un'illustrazione esemplare di comportamenti comuni a molti Paesi europei e ha sottolineato, da un lato, la necessità di porre immediatamente termine a manifestazioni di questo tipo e, dall'altro, la responsabilità speciale delle personalità politiche e istituzionali nel guidare la lotta contro la discriminazione e favorire l'inclusione di ogni settore della società. Episodi discriminatori di questo tipo, giova ripetere, non colpiscono solamente gli appartenenti alle comunità rom e sinti, ma anche altri gruppi sociali, come migranti e richiedenti asilo i quali, come sottolinea l'ECRI nel suo quarto rapporto sull'Italia, vengono sistematicamente associati a situazioni di insicurezza, e resi oggetto di un conseguente clima di ostilità. In parallelo alla preoccupazione per le manifestazioni di odio verso rom, sinti e migranti nel discorso politico in Italia, le istituzioni internazionali hanno fatto criticamente riferimento al comportamento, tendenzioso e sensazionalista, di taluni mass media italiani e all'utilizzo da parte di questi di un linguaggio aggressivo e stereotipato che ha l'effetto di contribuire all'accettazione da parte dell'opinione pubblica delle misure discriminatorie menzionate e di assuefazione agli episodi di violenza contro talune comunità vulnerabili.

Un altro elemento di criticità riguarda lo status giuridico di molti rom e sinti residenti in Italia. Numerosi discendenti di famiglie rom provenienti dall'ex Jugoslavia sono infatti non soltanto privi di una cittadinanza, ma anche sprovvisti di un riconoscimento di apolidia. Solo pochi di loro, dopo lo smembramento dell'ex Jugoslavia, sono rientrati nelle terre d'origine per farsi riconoscere lo status di apolidi e i loro figli, pur nati in Italia, non possono essere riconosciuti come apolidi secondo l'ordinamento italiano perché ciò richiederebbe la prova dello stato di apolidia dei genitori. Né può trovare applicazione la norma della legge italiana sulla cittadinanza che attribuisce la nazionalità italiana a chi nasce in Italia da una coppia di apolidi. Questa condizione di «apolidi di fatto» interessa ormai, secondo quanto denuncia il Consiglio d'Europa, oltre 15.000 rom nati in Italia. La condizione giuridica di queste persone, unita all'implementazione delle contestate misure di sicurezza riportate, è all'origine di numerose situazioni di irregolarità sanzionate anche con misure penali e ordini di espulsione.

Per rafforzare la protezione dei diritti di rom e sinti è innanzitutto indispensabile un cambiamento radicale di approccio a questa problematica, che sostituisca una gestione della situazione orientata all'emergenza e all'esclusiva attenzione all'ordine pubblico con iniziative volte all'inclusione e alla lotta contro la discriminazione, nonché a migliorare le condizioni di vita, in particolare con riferimento all'alloggio, ai servizi socio-sanitari, all'accesso alla scuola e al mondo del lavoro. Come reiterato da molti organismi internazionali e in linea con la direzione indicata da Consiglio d'Europa e Commissione europea, la messa a punto di un quadro normativo specifico e organico per l'inclusione e la tutela degli appartenenti a queste comunità non è più procrastinabile. Ciò dovrebbe avvenire in consultazione con i diretti interessati, anche fornendo ulteriori risorse umane e finanziarie e un ruo-

lo più incisivo all'UNAR, il cui recente sviluppo è stato accolto favorevolmente da parte delle organizzazioni internazionali. Più specificatamente, come peraltro sollecitato in una delle due raccomandazioni non accettate indirizzate all'Italia in sede di UPR, sarebbe opportuno riconoscere ufficialmente i rom e sinti presenti in Italia come minoranza, garantendo quindi le medesime tutele previste per gli appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute. Un'azione in questa direzione implicherebbe una riforma della l. 482/1999 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) che riconosce e tutela solo quelle minoranze linguistiche di antico insediamento in un territorio delimitato ed esclude quindi le comunità rom e sinti, diffuse in tutto il territorio nazionale. Concludendo, l'Italia è sollecitata a intensificare gli sforzi all'insegna dell'organicità normativa, istituendo meccanismi strutturati di consultazione, a livello nazionale e locale, con le comunità rom e sinti presenti sul territorio e con le organizzazioni di società civile.

Garantire i diritti umani nella gestione dei flussi migratori «misti» provenienti dal Nordafrica

Uno dei temi particolarmente sensibili per l'Italia emerso nel corso del 2011, sul quale numerosi organismi internazionali in materia di diritti umani hanno espresso preoccupazione e segnalato numerosi punti di criticità, riguarda la gestione del massiccio afflusso di migranti irregolari, richiedenti asilo e rifugiati causato dalle sollevazioni nei Paesi del Nordafrica e dal conflitto in Libia.

Secondo i dati forniti dall'UNHCR, nel corso del 2011 hanno raggiunto le coste italiane quasi 60.000 immigrati. Di questi, circa 26.000 erano cittadini tunisini, giunti in Italia principalmente per ragioni economiche; i restanti, partiti dalla Libia, erano per la maggior parte cittadini non libici fuggiti dal conflitto in corso. Secondo i dati forniti dalla Protezione civile italiana, all'ottobre del 2011, le persone accolte nelle varie strutture messe a disposizione dalle Regioni (a esclusione dell'Abruzzo) erano poco più di 21.000.

In questo contesto, pur riconoscendo la portata eccezionale della pressione migratoria che ha interessato l'Italia e apprezzando gli sforzi profusi dallo Stato per fornire soccorso e assistenza umanitaria, numerose istanze internazionali, tra cui UNHCR, OIM e Consiglio d'Europa (Assemblea parlamentare e Comitato dei Ministri), non hanno mancato di rilevare alcune problematiche relative, da un lato, alle condizioni di accoglienza e accesso alla protezione internazionale da parte di potenziali beneficiari, dall'altro, alle attività di intercettazione e soccorso in mare di migranti in connessione al rispetto del principio del *non-refoulement*.

Nello specifico, i rilievi più spesso sollevati riguardavano l'inadeguatezza delle strutture messe a disposizione per l'accoglienza, il trattenimento prolungato presso le stesse e la non sufficiente celerità dei trasferimenti (soprattutto delle categorie più vulnerabili quali minori non accompagnati e richiedenti asilo) da Lampedusa verso altri centri preposti alla loro assistenza, fattori che hanno contribuito all'insorgere di una vera e propria emergenza umanitaria nell'isola con conseguenti tensioni tra migranti e popolazione locale. Per quanto concerne l'accesso a forme di protezione internazionale, alcune carenze sono state rilevate in

materia di speditezza della procedura e del modello di accoglienza e sostegno previsto per coloro che sono in attesa di vedere esaminata la propria istanza o che hanno presentato un ricorso in caso di rigetto.

Sembra qui opportuno rilevare che, se da un lato, la lentezza della procedura di asilo era da imputarsi all'esponenziale incremento del numero delle domande presentate nel 2011 (34.100 secondo l'UNHCR), la decisione del Governo italiano (d.p.c.m. 5 aprile 2011) di concedere un permesso di soggiorno umanitario della durata di sei mesi (prorogato di altri sei con d.p.c.m. 6 ottobre 2011) ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 286/1998 ai soli cittadini provenienti dal Nordafrica entrati in Italia tra il 1° gennaio e il 5 aprile 2011 ha comportato che, per tutti coloro giunti dopo il termine indicato, l'unica opportunità di vedersi riconosciuta una qualche forma di protezione fosse la presentazione, anche in assenza di qualsiasi presupposto, di un'istanza di protezione internazionale. A queste domande di asilo, presentate per la maggior parte da lavoratori stranieri stabilmente presenti in Libia prima del conflitto che quindi non necessitano *strictu sensu* di protezione internazionale (non essendo cittadini libici) ma che d'altro canto non sempre possono/vogliono essere rimpatriati verso i propri Paesi d'origine né in una Libia non ancora del tutto stabilizzata, le Commissioni territoriali hanno fino a ora risposto nella generalità dei casi in maniera negativa. Sull'opportunità da parte delle autorità italiane di adottare una presa di posizione politica nei confronti di questo gruppo di persone evitando così una valanga di ricorsi e un inevitabile congestionamento del sistema italiano di asilo, si sono recentemente espresse numerose organizzazioni italiane attive nella promozione e protezione dei diritti umani.

Riguardo al tema di operazioni di intercettazione e di soccorso in mare di migranti, raccomandazioni incisive sono state indirizzate all'Italia e agli altri Paesi costieri dall'UNHCR e dal Consiglio d'Europa, in maniera particolare in relazione agli obblighi di prestare soccorso e alla necessità di rispettare in maniera sistematica i diritti umani di tutte le persone intercettate, evitando qualsiasi tipo di pratica equiparabile al *refoulement*. Una così puntuale attenzione relativamente al tema del soccorso in mare trova la sua ragion d'essere nell'impressionante numero di vite umane perse nel tentativo di raggiungere le coste italiane o maltesi (secondo le più recenti stime 1.500 morti nel 2011), tragedie sulla cui determinazione di responsabilità sono iniziati a svilupparsi rapporti e indagini conoscitive promossi da organismi internazionali (Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e Parlamento europeo), in taluni casi anche con riguardo a episodi potenzialmente riconducibili a comportamenti omissivi delle autorità italiane.

Tra gli elementi positivi da menzionare nel contesto dello sforzo generale dell'Italia nell'accoglienza dei migranti provenienti dal Nordafrica si segnalano le iniziative e la mobilitazione di un certo numero di organizzazioni di società civile, ma anche di Regioni ed enti locali, nonché l'attivazione di risorse umane e finanziarie da parte dell'amministrazione centrale. Il varo di un piano per l'accoglienza (12 luglio 2011), d'intesa con le Regioni e le autonomie locali, ha costituito la base per uno sforzo comune in vista di un'equa distribuzione nel territorio nazionale dei migranti, prevedendo altresì il coinvolgimento, seppur marginale, della rete del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

Tra le maggiori criticità, oltre a quelle già menzionate relativamente agli standard

minimi di accoglienza, all'inadeguatezza delle strutture e alle scarse risorse destinate a programmi di integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati rileva una certa incoerenza nella politica di gestione dei flussi, e dei relativi provvedimenti, che ha sostanzialmente creato una situazione di disparità tra coloro che sono entrati in Italia prima o dopo il 5 aprile 2011 (termine fissato dal Governo per poter fruire del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art. 20 del d.lgs 286/1998) a fronte di situazioni sostanzialmente identiche (gli eventi da cui tali individui fuggivano, considerati quali presupposti giuridici per la protezione temporanea erano in molti casi i medesimi). In un'ottica più ampia inoltre, è possibile rilevare che da molti anni in Italia le azioni statali in tema di immigrazione sono demandate alla normativa sull'emergenza. È dal 2002 infatti che vengono ripetute e prorogate dichiarazioni di stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio italiano, quando invece l'afflusso di migranti e profughi sembra essere divenuto un fenomeno strutturale e per una certa misura prevedibile e circostanziato, la cui disciplina dovrebbe essere demandata agli strumenti ordinari.

Infine, tra le questioni di maggiore urgenza che il Governo italiano dovrà affrontare nel prossimo futuro risulta esservi la gestione di coloro per i quali i termini del permesso di soggiorno per motivi umanitari arriveranno a scadenza e per tutti i cittadini libici e non provenienti dalla Libia la cui domanda di asilo non verrà accolta. Per tali individui devono essere approntati programmi di inserimento, di rimpatrio volontario o accompagnamento alla frontiera.

Promuovere l'adattamento ai principi e alle norme internazionali in materia di bioetica e biodiritto

In tema di strumenti internazionali dedicati alle questioni di biodiritto, la situazione dell'Italia rileva ormai da qualche anno per la singolarità che caratterizza la sua posizione in relazione alla Convenzione di Oviedo del 1997 sui diritti umani e la biomedicina. L'Italia, che pure ha proceduto alla sua ratifica e a quella del suo Protocollo opzionale sul divieto di clonazione di esseri umani del 1998 con la l. 28 marzo 2001, n. 145, non avendo proceduto al deposito del relativo strumento di ratifica, non risulta parte contraente della Convenzione stessa. La delega al Governo prevista dalla medesima legge di ratifica per l'adozione dei decreti attuativi contenenti le necessarie disposizioni per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo, i cui termini sono stati nel tempo prorogati, è stata sempre lasciata decadere.

Nonostante la carenza in materia di adattamento, molte delle disposizioni della Convenzione, che affronta temi fondamentali quali consenso, vita privata e diritto all'informazione, genoma umano, ricerca scientifica, prelievo di organi e tessuti da donatori viventi a fini di trapianto e divieto di profitto derivante dall'utilizzo di qualunque parte del corpo umano, hanno comunque trovato in Italia una qualche applicazione. Si pensi ad esempio all'edizione aggiornata del codice di deontologia medica entrato in vigore nel 2006, strumento nella sua quasi totalità ispirato agli articoli della Convenzione, nonché a una diffusa prassi giurisprudenziale.

Ed è proprio la giurisprudenza, al tempo costituzionale e ordinaria, a essere intervenuta negli anni recenti in relazione a un tema «di fine vita» che rappresenta per l'Italia probabilmente l'ostacolo principale nella via del completamento all'iter di ratifica della Convenzione di Oviedo: il c.d. «testamento di vita» o dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT). Assurto al centro del dibattito politico italiano anche a seguito di casi particolarmente dolorosi e controversi, il diritto dell'individuo di disporre del modo in cui dovranno essere praticati gli interventi sanitari che lo riguarderanno nel momento in cui sia incapace di esprimere le proprie volontà, è stato posto più volte di fronte ai giudici italiani, soprattutto sotto il profilo della possibilità da parte dell'individuo di affidare a un terzo (amministratore di sostegno) la responsabilità delle decisioni di natura medica che dovessero interessarlo per il tempo in cui dovesse perdere la facoltà di intendere e volere (artt. 404 ss. cod. civ.). Richiamandosi agli artt. 2, 3, 13, 32 della Costituzione e agli artt. 1-3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e avendo altresì riconosciuto il consenso libero e informato come «vero e proprio diritto della persona», riguardante sia il diritto all'autodeterminazione individuale sia quello alla salute (sent. 438/2008 della Corte costituzionale), la giurisprudenza italiana non ha escluso, nei casi di specie, la compatibilità con l'ordinamento italiano di dichiarazioni anticipate di trattamento.

In mancanza di una disciplina organica che regoli la questione del «testamento biologico» e che garantisca alla persona, ai suoi familiari e ai medici una certezza circa i loro diritti e doveri in questo delicato settore, indicazioni in merito agli orientamenti del legislatore italiano in questo ambito provengono dal disegno di legge «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento», approvato dalla Camera dei Deputati il 12 luglio 2011 e ora giacente presso la 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato. Scorrendo il testo della proposta di legge è possibile intravedere le modalità e i limiti delle future DAT, le quali non saranno ritenute vincolanti per il medico (art. 7) e potranno diventare applicabili solamente nei casi di accertata assenza di attività celebrale (art. 3). Sempre all'art. 3 inoltre si prevede che la somministrazione di forme di alimentazione e idratazione non potrà divenire oggetto di tali dichiarazioni.

Il punto di non conformità potenziale rispetto alla Convenzione di Oviedo sembra essere quello relativo al carattere vincolante delle DAT da un punto di vista giuridico, profilo escluso nel disegno di legge italiano, mentre l'art. 9 della Convenzione prevede che «i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione». Un così delineato contrasto, sempre che esista, non impedirebbe tuttavia all'Italia di completare l'iter di ratifica della Convenzione, anche alla luce dell'art. 36 della stessa, che prevede la possibilità per uno Stato di formulare riserve al trattato nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio (non è ancora questo il caso italiano) non sia conforme a detta disposizione. Appelli a perfezionare l'iter della ratifica sono più volte venuti dal Comitato nazionale per la bioetica (una mozione è stata approvata in seduta plenaria il 24 febbraio 2012) e dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (risoluzione 1859 del 25 gennaio 2012 relativa al consenso informato).

In conclusione, è interessante notare che, nell'attesa di una legge che regoli nel

dettaglio la materia del testamento biologico, molti Comuni italiani hanno istituito dei registri delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Tali dichiarazioni, che non possono escludere né sostituire le iniziative legislative, sono considerate strumenti utili che, in caso di necessità, eviteranno l'onere di dover ricostruire a posteriori la volontà dell'interessato.

Dare attuazione allo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale

Nonostante il forte impegno dell'Italia nel processo di costituzione della Corte penale internazionale (CPI) e la tempestiva ratifica del relativo strumento istitutivo (Statuto di Roma) avvenuta già nel 1999, manca a oggi una legge di adattamento atta a rendere l'ordinamento italiano pienamente conforme alle disposizioni dello stesso. Nel corso del 2011 l'iter parlamentare del provvedimento recante «norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto di Roma» (C.1439-A) ha conosciuto una significativa accelerazione, pur essendo stato ridotto ai soli aspetti procedurali relativi alla cooperazione giudiziaria con la Corte; l'Italia però non è ancora riuscita ad approvare definitivamente uno strumento legislativo quanto mai necessario al fine di rendere compiutamente operativo il principio di complementarità che regge e regola la competenza della Corte penale internazionale. La mancanza di una legge di adattamento, che nel momento attuale implica l'impossibilità per l'Italia di ottemperare alle più semplici richieste di collaborazione in base al Capitolo IX dello Statuto di Roma, quali ad esempio la consegna alla Corte di un individuo colpito da mandato di arresto presente nel territorio italiano, rileva con sempre maggiore preoccupazione anche alla luce della crescente attenzione manifestata dall'Unione Europea, e in particolar modo dal Consiglio dell'UE, riguardo alla promozione di un effettivo ed efficace funzionamento della CPI.

Sviluppare il dialogo tra corti italiane e corti internazionali per una maggiore garanzia dei diritti umani

Anche nel corso del 2011 si è sviluppato e approfondito il processo di effettiva integrazione dell'ordinamento giuridico italiano nel contesto del sistema giuridico dell'Unione e, più in generale, della comunità internazionale, con particolare riferimento al riconoscimento e alla protezione dei diritti umani. In questa materia, le norme nazionali sono sempre più nettamente percepite dagli operatori giuridici come strettamente interconnesse alle norme contenute in fonti dell'Unione Europea e del diritto internazionale, mentre tra i vari ordinamenti si moltiplicano le possibilità di osmosi positiva, cioè idonea a rafforzare le garanzie della persona.

La giurisprudenza delle corti italiane dimostra la crescente consapevolezza da parte dell'apparato giudiziario della forza strutturante degli enunciati ispirati ai diritti umani, tanto che non mancano esempi di corti italiane che hanno elaborato idee e percorsi interpretativi innovativi in tema di diritti fondamentali, suscettibili di avere ripercussioni anche al di fuori dei confini nazionali – sia pure

non sempre confermati dalla giurisprudenza di altre corti nazionali straniere o internazionali. È il caso, tra gli altri, della giurisprudenza *Ferrini*, che afferma la prevalenza sul principio di immunità degli Stati dalla giurisdizione nazionale del diritto alla riparazione delle vittime di crimini internazionali perpetrati in violazione di norme imperative. La Corte internazionale di giustizia, con una decisione del febbraio 2012 – non rientrante pertanto nella trattazione di questo Annuario – ha respinto tale interpretazione, decidendo in favore dello Stato ricorrente la controversia sollevata dalla Germania contro l'Italia nel 2008. È indubbio tuttavia che la lettura del sistema del diritto internazionale data dalla Corte di cassazione nel caso *Ferrini* e in altre sentenze analoghe, pur riconosciuta non fondata alla luce del diritto internazionale vigente, mostra le potenzialità espansive dei principi giuridici ispirati alla preminenza dei diritti della persona nel quadro del diritto internazionale pubblico.

Un altro esempio di come le corti italiane abbiano valorizzato un approccio orientato alla massima considerazione dei diritti della persona è dato dalla sentenza del Tribunale di Torino sul caso Thyssen Krupp. La sentenza – che, si ricorda, si limita a definire la causa in primo grado – condanna per omicidio volontario i dirigenti della multinazionale dell'acciaio per aver trascurato le misure di sicurezza sul lavoro in ragione di considerazioni meramente economiche. La condanna riconosce il dolo (nella forma del dolo eventuale), e non meramente la colpa. In questo modo si è posto un principio che, se confermato nei successivi gradi del processo, contribuirà a rafforzare le garanzie del diritto all'incolumità e alla salute sul posto di lavoro, con importanti risvolti per l'intera gamma dei diritti economici e sociali. Altre cause con contenuti parzialmente assimilabili – non pervenute a conclusione nell'anno considerato – possono essere lette nello stesso senso: si pensi al processo per affermare le responsabilità dei dirigenti della Eternit accusati di aver mantenuto gli impianti di lavorazione dell'amianto nonostante fossero a conoscenza degli effetti cancerosi che il contatto con la sostanza aveva sui lavoratori. Questi e altri processi illustrano bene la portata trasformativa che un'ottica ispirata alla protezione dei diritti umani – compresi quelli economici e sociali: diritto alla salute, al lavoro, all'ambiente, ecc. – può avere sull'evoluzione della coscienza giuridica e sull'amministrazione della giustizia.

Nel corso del 2011 la Magistratura è intervenuta con significative pronunce che hanno riaffermato la priorità dei diritti fondamentali della persona in situazioni nelle quali logiche politiche legate alla «sicurezza» o all'«emergenza» pretendevano di prevalere in modo assoluto. Così è proseguita la revisione della legislazione recente in materia di immigrazione, che ha visto operare in modo sostanzialmente convergente la giustizia ordinaria e quella amministrativa, giudici di merito e di legittimità, Corte costituzionale italiana e Corte di giustizia dell'Unione Europea. La Corte costituzionale, in particolare, ha annullato alcune disposizioni che limitavano in modo sproporzionato il diritto al matrimonio dei cittadini stranieri irregolarmente presenti in Italia. La sentenza della Corte di giustizia europea (caso *El Dridi*) che rileva l'immediata applicabilità della «direttiva rimpatri», nonostante la mancata trasposizione dell'Italia, e impone la disapplicazione di alcune norme interne che incidono sulla libertà degli immigrati irregolari, ha trovato prontamente riscontro nell'azione della Magistratura nazionale. Analoghe considerazioni si possono fare per quanto riguarda

la riconduzione a canoni più rispettosi della centralità dei diritti della persona della normativa recente in tema di «emergenza nomadi» e di richiedenti asilo. In alcuni casi, le ripetute prese di posizione a livello giudiziario hanno prodotto delle prese d'atto incoraggianti anche sul fronte legislativo (si pensi al sostanziale *revirement* in tema di minori stranieri non accompagnati operato con la l. 129/2011).

A fronte di queste importanti manifestazioni di maturità del sistema giudiziario italiano, permangono e per certi versi si acuiscono alcuni punti di frizione tra il diritto come è effettivamente vissuto in Italia e gli standard internazionali sui diritti umani per come sono intesi e applicati nella giurisprudenza delle corti internazionali – in particolare della Corte europea dei diritti umani. Il confermarsi di un distinto profilo nazionale nel modo di intendere e di applicare i diritti della persona peraltro non va necessariamente considerato in termini negativi. L'esistenza di punti di frizione è infatti sintomo del consolidarsi, all'interno dello Stato, di una posizione più matura e consapevole dei termini concreti in cui si pone la questione dei diritti umani nella comunità nazionale. Nel ben noto «caso del crocefisso», per esempio, la caparbietà con cui il Governo italiano ha sostenuto le proprie posizioni davanti alla Corte europea dei diritti umani ha contribuito a far riconoscere la legittimità di una modalità particolare di manifestazione del «margine nazionale di apprezzamento» che, per quanto discussa e discutibile, contribuisce in ogni caso a rendere più complesso, pluralista e sofisticato il dispositivo di garanzia della libertà d'istruzione e della stessa libertà di religione predisposto dalla Convenzione europea dei diritti umani. Altri fronti di contrasto, latente o palese, tra orientamenti espressi dalla giurisprudenza italiana e consolidate posizioni della Corte di Strasburgo sono emersi per quanto concerne il potere del Governo e del Legislatore di introdurre disposizioni che mettono fine, con «interpretazioni autentiche» delle norme contestate, a un vasto contenzioso. Questi interventi, pur giustificati dal giudice costituzionale italiano, non appaiono pienamente rispettosi dell'autonomia del potere giudiziario, tanto più quando conducono a troncare procedimenti in cui l'amministrazione pubblica rischia di rimetterci finanziariamente o quando toccano problematiche giudiziarie avvertite come politicamente sensibili (è il caso delle modifiche sui termini della prescrizione penale). Alcune sfasature tra l'orientamento promosso dalle corti internazionali e la prassi consolidata dei tribunali interni (ovvero le disposizioni di legge che i giudici nazionali sono tenuti ad applicare) si riscontrano ancora in tema di riparazioni per durata eccessiva dei procedimenti e di indennità per espropriazione nei casi delle cosiddette espropriazioni indirette. Un avvicinamento si è invece registrato circa la possibilità di riaprire i procedimenti penali passati in giudicato il cui andamento sia stato riconosciuto dalla Corte di Strasburgo come incompatibile con gli standard europei sul processo equo. La Corte costituzionale con un'interpretazione adeguatrice ha esteso alla fattispecie le norme sulla revisione del processo.

Restano ancora preoccupanti le diversità di approccio e quindi le carenze di garanzia dei diritti che si riscontrano tra la prassi della Corte europea dei diritti umani e una certa giurisprudenza nazionale in materie quali l'effettività delle indagini sui casi di uccisione di sospetti autori di reato a opera di funzionari di polizia (alla sentenza della *Grand Chamber* di non violazione nel caso *Giuliani* ha fatto seguito la decisione, non appellata dal Governo, sul caso *Alikaj*, che in-

vece accerta la violazione dell'art. 2 della Convenzione europea dei diritti umani) e il rispetto del diritto a non subire tortura o trattamenti o pene inumane in relazione alle espulsioni o respingimenti di cittadini stranieri verso Paesi non europei in cui tali condotte sono notoriamente praticate. La scarsa garanzia che l'ordinamento italiano nel suo complesso presta a questo genere di situazioni è aggravata dalla inaccettabile scelta, stigmatizzata dalla Corte di Strasburgo, di non dare seguito, in alcuni casi, alla richiesta di sospensione della procedura di espulsione avanzata dalla Corte stessa. Nonostante il caso *Hirsi* – relativo alla deprecabile prassi dei respingimenti in mare dei profughi provenienti dal Nordafrica, tra cui si annoverano potenziali richiedenti asilo – non rientri tra quelli venuti a sentenza nel 2011, il tema del mancato rispetto del diritto a non subire trattamenti inumani a seguito di misure espulsive irrogate senza adeguata verifica delle conseguenze si è presentato drammaticamente anche nel 2011. Una divergenza tra gli standard della giurisprudenza di Strasburgo e la normativa italiana permane inoltre in materia di immunità parlamentare: il meccanismo vigente in Italia che protegge il parlamentare nell'esercizio delle sue prerogative politiche anche a discapito del diritto del cittadino non parlamentare di ricorrere in giustizia contro frasi ingiuriose o diffamanti pronunciate dal politico risulta ancora sproporzionatamente a favore dei politici. Da ricordare infine che, secondo la Corte di giustizia dell'Unione Europea, anche l'attuale normativa sulle riparazioni per errori giudiziari non dà adeguate garanzie al cittadino vittima di tali forme di malfunzionamento della giustizia. Il perdurante stallo delle proposte di legge di riforma della materia – e l'andamento fuorviante che talvolta assume il dibattito politico su questa materia – costituisce un ulteriore motivo di preoccupazione.

Per una «Agenda italiana dei diritti umani»

Le raccomandazioni ricevute dall'Italia in ambito internazionale, molte delle quali condivise da vari organismi di monitoraggio o reiterate nel corso del tempo, insieme all'analisi degli aspetti di maggior criticità individuati in questo Annuario, consentono di formulare, a mo' di conclusione, una possibile, tentativamente organica «Agenda dei diritti umani», sintetizzata nella tabella sottostante. L'auspicio è che tale Agenda possa fornire ai *policy-makers* un utile strumento di orientamento in relazione alle principali iniziative da realizzare sul piano normativo, infrastrutturale e delle *policies*.

Agenda italiana dei diritti umani

Piano normativo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ratificare i seguenti strumenti giuridici in ambito Nazioni Unite e Consiglio d'Europa: <ul style="list-style-type: none"> – Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie – Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate – Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali – Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti – Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino per istituire una procedura di comunicazione individuale – Protocollo XII alla Convenzione europea dei diritti umani – Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica – Convenzione civile sulla corruzione – Convenzione penale sulla corruzione e protocollo aggiuntivo – Convenzione europea sulla nazionalità 2. Accettare l'art. 25 della Carta sociale europea (riveduta) relativo al diritto dei lavoratori alla tutela dei propri crediti in caso di insolvenza del loro datore di lavoro 3. Ritirare la dichiarazione che esclude l'applicabilità per l'Italia del Capitolo C della Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale, e prevedere quindi di introdurre il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative locali per gli stranieri residenti da un certo numero di anni 4. Incorporare la circostanza aggravante delle motivazioni di odio nell'art. 61 del codice penale 5. Incorporare il reato di tortura nella legislazione nazionale
Piano infrastrutturale	<ol style="list-style-type: none"> 6. Colmare la macro-lacuna strutturale relativa all'assenza di istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani, in linea con i Principi di Parigi adottati dalle Nazioni Unite 7. Istituire un meccanismo nazionale preventivo, indipendente e adeguatamente finanziato in materia di tortura 8. Chiarire la divisione del lavoro tra il Comitato interministeriale per i diritti umani, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e la (futura) Commissione nazionale per la promozione e protezione dei diritti umani 9. Dare espressione apicale alla rete dei Difensori civici regionali, con l'istituzione di un Difensore civico nazionale 10. Favorire il coordinamento delle Autorità indipendenti con competenza in materia di diritti fondamentali dentro il «sistema diritti umani» 11. Dotare tutti i Ministeri di un ufficio <i>ad hoc</i> in materia di diritti umani 12. In seno al Ministero degli affari esteri, incrementare la dotazione di personale con competenza specifica in materia di diritti umani e aggiornare la formazione dei diplomatici sulle <i>Linee guida dell'Unione Europea sui diritti umani</i>

Implementazione di obblighi e impegni internazionali	13. Ottemperare agli impegni volontari specifici, da realizzare a livello nazionale, assunti dall'Italia in occasione delle due candidature all'elezione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> – completare il processo normativo per l'implementazione dello Statuto della Corte penale internazionale – completare il processo di revisione e aggiornamento del piano d'azione nazionale contro il razzismo – implementare, in maniera puntuale, tutte le raccomandazioni accettate dall'Italia nell'ambito dell'Esame periodico universale
	14. Avviare un processo di monitoraggio in merito all'implementazione delle raccomandazioni ricevute in ambito UPR, finalizzato alla predisposizione di un rapporto di medio termine, che veda il pieno coinvolgimento delle organizzazioni di società civile
	15. Presentare i rapporti dovuti agli organi convenzionali delle Nazioni Unite, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> – V rapporto al Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (in ritardo da giugno 2009) – VI rapporto al Comitato sui diritti civili e politici (in ritardo da ottobre 2009) – VI rapporto al Comitato contro la tortura (in ritardo da luglio 2011) – I rapporto al Comitato sui diritti delle persone con disabilità (in ritardo da giugno 2011)
	16. Attenersi senza eccezioni alle misure provvisorie richieste dalla Corte europea dei diritti umani e migliorare la capacità di adeguamento agli standard definiti dalla Corte in alcune aree, quali: <ul style="list-style-type: none"> – l'uso della forza letale da parte di agenti di polizia e l'effettività delle indagini in materia – la proibizione della tortura e dei trattamenti o pene inumane in relazione alle espulsioni o respingimenti di stranieri verso Stati dove tali pratiche esistono – il regime dell'immunità parlamentare – la garanzia dei diritti dei detenuti – il ricorso a leggi retroattive che interferiscono con il prevedibile andamento di una procedura giudiziaria già avviata – la scrupolosa osservanza del principio del miglior interesse del bambino nelle procedure che riguardano minori d'età e, in particolare, i casi di sottrazione internazionale di minori
	17. Affrontare in via risolutiva la questione dell'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, compresi quelli istituiti per riparare all'eccessiva durata dei primi
	18. Attuare senza ritardi le direttive dell'Unione Europea che riguardano i diritti umani e ottemperare alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea

Adozione di policies	19. Svolgere in Parlamento un dibattito annuale sui diritti umani
	20. Adottare i seguenti piani nazionali d'azione, dotandoli di adeguati strumenti di monitoraggio e valutazione: <ul style="list-style-type: none"> – piano d'azione nazionale contro la tratta di esseri umani – piano d'azione nazionale contro ogni forma di violenza contro le donne – piano d'azione nazionale relativo alla situazione dei diritti umani nelle strutture di detenzione – strategia nazionale di inclusione delle popolazioni rom (in attuazione della comunicazione della Commissione europea n. 173/2011) – piano d'azione nazionale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità – programma nazionale relativo all'educazione alla cittadinanza democratica e all'educazione e formazione ai diritti umani
	21. Assicurare che la dimensione dei diritti umani sia sempre presente nelle politiche economiche, fiscali e di bilancio, nonché in quelle relative al lavoro e all'occupazione
<i>Iniziative in ambiti specifici</i>	
Diritti delle donne	22. Rafforzare la rappresentanza delle donne nei più alti ruoli decisionali degli organismi politici, incluso il Parlamento e i Consigli regionali, della pubblica amministrazione, incluso il servizio diplomatico, e del settore privato
	23. Adottare politiche ampie e coordinate per promuovere l'effettiva parità tra uomini e donne in relazione alle condizioni di lavoro
Diritti dei bambini	24. Adottare un provvedimento legislativo generale che sancisca il diritto dei bambini a essere ascoltati nelle corti, negli organismi amministrativi, nelle istituzioni, a scuola e in famiglia in ogni materia che li riguarda direttamente, e istituire, a tal fine, adeguati meccanismi e procedimenti per garantire che la partecipazione dei bambini sia effettiva
	25. Implementare il piano nazionale d'azione e di intervento per la protezione dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2010-2011, prevedendo lo stanziamento di adeguate risorse e uno specifico sistema di monitoraggio
	26. Emendare il codice penale al fine di proibire espressamente e criminalizzare il reclutamento e l'impiego di persone minori di 18 anni nel corso di conflitti armati da parte delle forze armate o gruppi armati
	27. Adottare una legislazione che proibisca e criminalizzi la vendita di armi leggere e di piccolo calibro a quei Paesi in cui i bambini sono impiegati nelle forze armate
	28. Modificare la legislazione al fine di proibire le espulsioni di persone minorenni, anche per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che vi sia un rischio reale di danni irreparabili per il minore
Diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo	29. Rispettare il principio di diritto internazionale cogente del <i>non-refoulement</i>
	30. Rispettare il diritto dei richiedenti asilo a un esame individuale del proprio caso, nonché a un accesso immediato alle procedure di asilo e ad altre forme di protezione nazionali e internazionali

Diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo	31. Affrontare il fenomeno migratorio come un fenomeno strutturale la cui disciplina deve essere demandata a strumenti di natura ordinaria e non emergenziali, legati puramente a un'ottica securitaria
	32. Adottare politiche di ampio respiro per l'integrazione della popolazione straniera e prevedere un ampliamento della partecipazione politica, anche al fine di riconsiderare la legislazione sulla cittadinanza alla luce del principio dello <i>ius humanae dignitatis</i>
	33. Risolvere la situazione di «apolidia di fatto» di oltre 15.000 rom nati in Italia da genitori provenienti dai territori della ex Jugoslavia

Struttura dell'Annuario 2012

L'*Annuario italiano dei diritti umani 2012* si articola in quattro Parti, ciascuna suddivisa in capitoli, dedicate rispettivamente al recepimento delle norme internazionali sui diritti umani, all'infrastruttura diritti umani, all'Italia dinanzi agli organi internazionali di controllo sui diritti umani, alla giurisprudenza italiana in materia di diritti umani e a quella internazionale direttamente rilevante per il Paese. La lettura consecutiva di queste Parti dovrebbe quindi restituire una fotografia della situazione dei diritti umani in Italia sia dal punto di vista normativo e «infrastrutturale», sia da quello dell'attuazione concreta di politiche e iniziative per la loro promozione e protezione. Il grado di dettaglio e approfondimento perseguito in ciascuna parte consente letture trasversali e mirate, che si possono sviluppare anche attraverso la consultazione degli indici analitici. Le informazioni presentate nelle prime tre Parti dell'Annuario provengono da documenti di pubblico dominio, generalmente rintracciabili all'interno delle pagine web ufficiali di ciascun organismo analizzato. Anche per questo motivo tutti i documenti richiamati in questa e nella precedente edizione dell'Annuario sono consultabili attraverso un'apposita banca dati *online* presso il sito dell'Archivio regionale «Pace Diritti Umani» (www.annuarioitalianodirittiumani.it) gestito dal Centro diritti umani dell'Università di Padova.

Nella *Parte I* dell'Annuario è illustrato lo stato di recepimento delle norme internazionali e regionali nell'ordinamento interno. La rassegna è fatta partendo dal livello universale (Nazioni Unite, UNESCO, OIL, strumenti multilaterali di diritto umanitario) e giungendo al livello regionale, costituito dalla produzione normativa del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea. Lo stesso criterio progressivo viene utilizzato nel presentare la normativa interna che recepisce i principi e gli obblighi contenuti in tali strumenti giuridici internazionali a livello nazionale, regionale e locale. La *Parte II* è dedicata all'infrastruttura diritti umani presente in Italia ed è articolata in tre capitoli. Il primo riguarda la struttura, le funzioni e le attività degli organismi parlamentari, governativi e giudiziari, delle autorità indipendenti, nonché delle organizzazioni di società civile e delle istituzioni accademiche che operano attivamente a livello nazionale. Il secondo capitolo fa riferimento al livello sub-nazionale dell'ordinamento italiano e ricostruisce la variegata infrastruttura locale e regionale per i diritti umani e le relative strutture di coordinamento nazionale. Il terzo capitolo è dedicato all'infrastruttura pace diritti umani e alle molte attività locali e internazionali della Regione del Ve-

neto. L'attenzione specifica per questo caso si spiega in ragione del pionieristico impegno profuso dal Veneto sin dalla l.r. 18 del 1988, nella promozione della cultura dei diritti umani, della pace e della solidarietà internazionale. La *Parte III* riguarda la posizione dell'Italia in relazione agli organi e ai meccanismi regionali e internazionali di controllo (Comitati, Commissioni, Relatori e Rappresentanti speciali, ecc.). Viene dato spazio alle valutazioni e alle raccomandazioni indirizzate da tali organismi nei confronti dell'Italia come risultato di missioni specifiche e dell'attività di rendicontazione periodica. Viene inoltre messo in evidenza il ruolo dell'Italia all'interno di queste organizzazioni e il contributo dei suoi rappresentanti per la promozione dei diritti umani a livello regionale e globale. Questa Parte è articolata in cinque capitoli. Nel primo, la rassegna si concentra sul sistema delle Nazioni Unite soffermandosi sulle attività dell'Assemblea generale, del Consiglio dei diritti umani, dei Comitati di esperti indipendenti, di Agenzie specializzate, Programmi e Fondi (UNESCO, OIL, FAO, UNDP, ecc.) e di organizzazioni internazionali con status consultivo permanente all'Assemblea generale (OIM). Il secondo capitolo è dedicato al Consiglio d'Europa e offre una panoramica complessiva delle attività e iniziative che hanno coinvolto i principali organismi per la tutela dei diritti umani creati dall'Organizzazione paneuropea, ponendo particolare attenzione all'azione dell'Assemblea parlamentare, del Comitato europeo dei diritti sociali, del Commissario per i diritti umani, della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza e del Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali. Il terzo capitolo, specificamente dedicato all'Unione Europea, presenta le attività più significative in materia realizzate nell'anno in esame da parte di istituzioni e organismi europei, con riferimento alle politiche sia interne, sia nei confronti dei Paesi terzi. Questo capitolo integra quanto presentato nella Parte I (in materia di normativa) e nella Parte IV (in materia di giurisprudenza), relativamente all'azione dell'Unione Europea nel corso del 2011. Il quarto capitolo riguarda l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e i suoi organismi per la promozione della dimensione umana della sicurezza, in particolare l'attività del Rappresentante sulla libertà dei media. Il quinto e ultimo capitolo si occupa del diritto internazionale umanitario e penale in relazione al quale, oltre a fornire aggiornamenti sul grado di adattamento dell'Italia, vengono elencate le missioni internazionali di pace a cui hanno partecipato membri delle forze di sicurezza italiane nel corso del 2011. La *Parte IV* presenta infine una selezione della giurisprudenza nazionale e internazionale che ha riguardato l'Italia nel periodo preso in esame. Nei tre capitoli che la compongono, i casi e le sentenze presentati sono suddivisi in base ai temi a cui le diverse pronunce fanno rinvio. I capitoli affrontano rispettivamente la giurisprudenza interna (della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, dei tribunali di merito e della giustizia amministrativa), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, queste ultime con riferimento ai casi presentati contro l'Italia. Una lettura mirata della giurisprudenza è possibile anche consultando i singoli casi nell'indice della giurisprudenza citata in appendice alla presente pubblicazione.

Parte I

**IL RECEPIMENTO DELLE NORME INTERNAZIONALI
SUI DIRITTI UMANI IN ITALIA**

1. La normativa internazionale sui diritti umani

La prima parte dell'Annuario è suddivisa in due capitoli. Il primo è dedicato alla rassegna dei principali strumenti internazionali sui diritti umani a cui l'Italia ha aderito e all'individuazione degli strumenti internazionali che il Paese ha firmato ma non ratificato e di quelli che non risultano ancora oggetto di alcuna iniziativa di accettazione. Il quadro degli obblighi internazionali dell'Italia prende in considerazione le convenzioni di portata universale adottate nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, le convenzioni del Consiglio d'Europa, nonché i trattati e la normativa derivata dell'Unione Europea. Le informazioni che così vengono fornite sono preliminari alla presentazione dell'apparato normativo nazionale – la Costituzione e la legislazione statale e regionale – di cui si occupa il capitolo successivo.

Le convenzioni internazionali sui diritti umani in vigore sono, secondo la selezione curata annualmente dall'UNESCO (*Major Human Rights Instruments*), 132. Di queste 60 sono universali e 72 regionali, di cui 39 adottate dal Consiglio d'Europa (CoE), 11 dall'Unione Africana (UA) e 22 dall'Organizzazione degli Stati Americani (OSA). Tale normativa è arricchita da altri strumenti internazionali di *soft law* che contribuiscono a orientare – spesso con alto grado di efficacia – le politiche degli Stati.

Oltre alle convenzioni indicate dall'UNESCO, l'Annuario elenca altri strumenti giuridici di particolare rilevanza per i temi trattati nell'edizione 2012. In particolare nel presente capitolo sono prese in considerazione 61 convenzioni delle Nazioni Unite, alle quali si aggiungono 15 convenzioni in materia di disarmo e non proliferazione, e 49 del Consiglio d'Europa.

Nelle tabelle che seguono, gli strumenti internazionali che comportano obblighi per l'Italia sono raggruppati con riferimento all'organizzazione internazionale che li ha adottati e per area tematica. Per ogni trattato è fornito il titolo ufficiale, la data di adozione e quella di entrata in vigore internazionale; si indica quindi la data della firma da parte dell'Italia e quella in cui è avvenuto il deposito del relativo strumento di ratifica. Si fa notare che quest'ultima data non coincide con quella, di norma precedente, in cui il Parlamento ha approvato la legge che autorizza la ratifica del trattato e che reca l'ordine di esecuzione.

1.1. Strumenti giuridici delle Nazioni Unite

Le tabelle di questa sezione indicano i principali strumenti giuridici in materia di diritti umani (chiamati di volta in volta convenzioni, protocolli, patti o trattati)

adottati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e da sue Agenzie specializzate, in particolare l'Organizzazione per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Tale normativa è suddivisa in tre categorie principali: strumenti generali, strumenti che riguardano materie specifiche (prevenzione della discriminazione, genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, terrorismo, tortura, schiavitù, traffico di persone e lavoro forzato, educazione, ecc.) e strumenti che attengono alla protezione di gruppi sociali (stranieri, rifugiati, apolidi, lavoratori, donne, minori di età, persone con disabilità, vittime dei conflitti armati). Un'ulteriore categoria censita è quella degli strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione, presentati nella sezione seguente.

1.1.1. Convenzioni ratificate dall'Italia

Titolo	Adozione	Entrata in vigore	Firma	Deposito dell'atto di ratifica
a) Strumenti generali				
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali	16/12/1966	03/01/1976	18/01/1966	15/09/1978
Patto internazionale sui diritti civili e politici	16/12/1966	23/03/1976	18/01/1966	15/09/1978
Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici	16/12/1966	23/03/1976	30/04/1976	15/09/1978
Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte	15/12/1989	11/01/1991	13/02/1990	14/02/1995
b) Strumenti che riguardano materie specifiche				
<i>Prevenzione della discriminazione</i>				
Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale	07/03/1966	04/01/1969	13/03/1968	05/01/1976
Convenzione dell'OIL (n. 100) sull'uguaglianza di retribuzione tra uomini e donne per un lavoro di uguale valore	29/06/1951	23/05/1953		08/06/1956
Convenzione dell'OIL (n. 111) sulla discriminazione in materia di impiego e occupazione	25/06/1958	15/06/1960		12/08/1963
<i>Genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità</i>				
Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio	09/12/1948	12/01/1951		04/06/1952
Statuto della Corte penale internazionale	17/07/1998	01/07/2002	18/07/1998	26/07/1999

1. La normativa internazionale sui diritti umani

Titolo	Adozione	Entrata in vigore	Firma	Deposito dell'atto di ratifica
<i>Terrorismo</i>				
Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici commessi con esplosivi	15/12/1997	23/05/2001	04/03/1998	16/04/2003
Convenzione internazionale per la soppressione del finanziamento al terrorismo	09/12/1999	10/04/2002	13/12/2000	27/03/2003
<i>Tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti</i>				
Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti	10/12/1984	26/06/1987	04/02/1985	12/01/1989
<i>Schiavitù, traffico di persone, lavoro forzato</i>				
Protocollo che emenda la Convenzione sulla schiavitù firmata a Ginevra il 25 settembre 1926	07/12/1953	07/12/1953		04/02/1954
Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù	07/09/1956	30/04/1957	07/09/1956	12/02/1958
Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui	21/03/1950	25/07/1951		18/01/1980
Convenzione dell'OIL (n. 29) sul lavoro forzato	21/06/1930	01/05/1932		18/06/1934
Convenzione dell'OIL (n. 105) sull'abolizione del lavoro forzato	25/06/1957	17/01/1959		15/03/1968
<i>Libertà di informazione ed espressione</i>				
Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali	20/10/2005	18/03/2007		19/02/2007
<i>Educazione</i>				
Convenzione dell'UNESCO contro la discriminazione nell'educazione	14/12/1960	22/05/1962		06/10/1966

segue

Titolo	Adozione	Entrata in vigore	Firma	Deposito dell'atto di ratifica
Protocollo dell'UNESCO che istituisce una Commissione di conciliazione e buoni uffici incaricata di cercare soluzioni per ogni disputa che può sorgere tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nell'educazione	10/12/1962	24/10/1968		06/10/1966
c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi sociali				
<i>Stranieri, rifugiati, apolidi</i>				
Convenzione sullo status dei rifugiati	28/07/1951	22/04/1954	23/07/1952	15/11/1954
Protocollo sullo status dei rifugiati	31/01/1967	04/10/1967		26/01/1972
Convenzione sullo status delle persone apolidi	28/09/1954	06/06/1960	20/10/1954	03/12/1962
<i>Lavoratori</i>				
Convenzione dell'OIL (n. 11) sul diritto di associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli	12/11/1921	11/05/1923		08/09/1924
Convenzione dell'OIL (n. 87) sulla libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale	09/07/1948	04/07/1950		13/05/1958
Convenzione dell'OIL (n. 98) sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva	01/07/1949	18/07/1951		13/05/1958
Convenzione dell'OIL (n. 122) sulla politica dell'impiego	09/07/1964	15/07/1966		05/05/1971
Convenzione dell'OIL (n. 135) sui rappresentanti dei lavoratori	23/06/1971	30/06/1973		23/06/1981
Convenzione dell'OIL (n. 141) sulle organizzazioni di lavoratori agricoli	23/06/1975	24/11/1977		23/06/1981
Convenzione dell'OIL (n. 151) sulle relazioni di lavoro nella funzione pubblica	27/06/1978	25/02/1981		28/02/1985
<i>Donne</i>				
Convenzione sui diritti politici delle donne	31/03/1953	07/07/1954		06/03/1968
Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne	18/12/1979	03/09/1981	17/07/1980	10/06/1985

segue

1. La normativa internazionale sui diritti umani

Titolo	Adozione	Entrata in vigore	Firma	Deposito dell'atto di ratifica
Protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne	06/10/1999	22/12/2000	10/12/1999	22/09/2000
<i>Minori di età</i>				
Convenzione sui diritti del bambino	20/11/1989	02/09/1990	26/01/1990	05/09/1991
Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati	25/05/2000	12/02/2002	06/09/2000	09/05/2002
Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile	25/05/2000	18/01/2002	06/09/2000	09/05/2002
Convenzione dell'OIL (n. 138) sull'età minima per l'assunzione all'impiego	26/06/1973	19/06/1976		28/07/1981
Convenzione dell'OIL (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile	17/06/1999	19/11/2000		07/06/2000
<i>Persone con disabilità</i>				
Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità	13/12/2006	03/05/2008	30/03/2007	15/05/2009
Protocollo facoltativo alla Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità	13/12/2006	03/05/2008	30/03/2007	15/05/2009
<i>Combattenti, prigionieri e civili</i>				
Convenzione di Ginevra per il miglioramento della condizione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (I)	12/08/1949	21/10/1950	08/12/1949	17/12/1951
Convenzione di Ginevra per il miglioramento della condizione dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare (II)	12/08/1949	21/10/1950	08/12/1949	17/12/1951
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (III)	12/08/1949	21/10/1950	08/12/1949	17/12/1951
Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra (IV)	12/08/1949	21/10/1950	08/12/1949	17/12/1951

Titolo	Adozione	Entrata in vigore	Firma	Deposito dell'atto di ratifica
Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (I)	08/06/1977	07/12/1978	12/12/1977	27/02/1986
Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949, relativo ai conflitti armati non internazionali (II)	08/06/1977	07/12/1978	12/12/1977	27/02/1986
Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, sull'adozione di un emblema distintivo addizionale (III)	08/12/2005	14/01/2007	08/12/2005	29/01/2009

1.1.2. Convenzioni firmate dall'Italia ma non (ancora) ratificate

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore	Firma
a) Strumenti generali			
Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali	10/12/2008	non ancora entrato in vigore	28/09/2009
b) Strumenti che riguardano materie specifiche			
<i>Terrorismo</i>			
Convenzione internazionale per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare	13/04/2005	07/07/2007	14/09/2005
<i>Tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti</i>			
Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti	18/12/2002	22/06/2006	20/08/2003
Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate	20/12/2006	23/12/2010	03/07/2007
c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi sociali			
<i>Donne</i>			
Convenzione sul consenso al matrimonio, sull'età minima per il matrimonio e sulla registrazione dei matrimoni	10/12/1962	09/12/1964	20/12/1963

1.1.3. Convenzioni non firmate dall'Italia

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore
b) Strumenti che riguardano materie specifiche		
<i>Prevenzione della discriminazione</i>		
Convenzione internazionale sulla soppressione e la punizione del crimine di apartheid	30/11/1973	18/07/1976
Convenzione dell'OIL (n. 156) sull'uguaglianza di opportunità e di trattamento tra uomini e donne: lavoratori con responsabilità familiari	23/06/1981	11/08/1983
Convenzione internazionale contro l'apartheid nello sport	10/12/1985	03/04/1988
Convenzione dell'OIL (n. 169) sulle popolazioni indigene e tribali negli Stati indipendenti	27/06/1989	05/09/1991
<i>Genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità</i>		
Convenzione sulla non applicabilità delle limitazioni statutarie per i crimini di guerra e per i crimini contro l'umanità	26/11/1968	11/11/1970
<i>Educazione</i>		
Convenzione sull'educazione tecnica e professionale dell'UNESCO	10/11/1989	29/08/1991
c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi sociali		
<i>Stranieri, rifugiati, apolidi</i>		
Convenzione sulla riduzione dell'apolidia	30/08/1961	13/12/1975
<i>Lavoratori</i>		
Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie	18/12/1990	01/07/2003
<i>Donne</i>		
Convenzione sulla nazionalità delle donne sposate	20/02/1957	11/08/1958

1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione**1.2.1. Convenzioni ratificate dall'Italia**

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore	Firma	Deposito dell'atto di ratifica
Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici	17/06/1925	08/02/1928	17/06/1925	03/04/1928
Trattato sulla proibizione degli esperimenti nucleari nell'atmosfera, nello spazio e sott'acqua	05/08/1963	10/10/1963	08/08/1963	10/12/1964
Trattato di non proliferazione nucleare	01/07/1968	05/03/1970	28/01/1969	02/05/1975
Convenzione che vieta lo sviluppo, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e che disciplina la loro distruzione	10/04/1972	26/03/1975	10/04/1972	30/05/1975
Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato	10/10/1980	02/12/1983	10/04/1981	20/01/1995
Protocollo I sulle schegge non localizzabili	10/10/1980	2/12/1983	10/04/1981	20/01/1995
Protocollo II sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi, come modificato dalla Conferenza di revisione	10/10/1980	02/12/1983	10/04/1981	20/01/1995
Protocollo III sul divieto o la limitazione dell'impiego di armi incendiarie	10/10/1980	02/12/1983	10/04/1981	20/01/1995
Protocollo IV relativo alle armi laser accecanti	13/10/1995	30/07/1998		13/01/1999
Protocollo V relativo ai residui bellici esplosivi	28/11/2003	12/11/2006		11/02/2010

segue

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore	Firma	Deposito dell'atto di ratifica
Emendamento all'art. 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato	21/12/2001	18/05/2004		01/09/2004
Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, stoccaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione	13/01/1993	29/04/1997	13/01/1993	08/12/1995
Trattato sulla cessazione completa degli esperimenti nucleari	10/09/1996	non ancora entrato in vigore	24/09/1996	01/02/1999
Convenzione sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione	18/09/1997	01/03/1999	03/12/1997	23/04/1999
Convenzione sulle munizioni a grappolo	30/08/2008	01/08/2010	03/12/2008	21/09/2011

1.3. Strumenti giuridici del Consiglio d'Europa

Le tabelle di questa sezione indicano i principali strumenti giuridici adottati dal Consiglio d'Europa: strumenti generali, strumenti che riguardano materie specifiche (bioetica, corruzione, cultura, terrorismo, tortura, ecc.) e strumenti che riguardano la protezione di gruppi sociali (stranieri, rifugiati, apolidi, lavoratori migranti, donne, minori di età, appartenenti a minoranze, ecc.).

Il Parlamento italiano con l. 28 marzo 2001, n. 145 (Gazzetta ufficiale 24 aprile 2001, n. 95) ha autorizzato la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Oviedo e del Protocollo del 1998 sul divieto di clonazione di esseri umani, delegando il Governo ad adottare misure per adattare l'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo in esame. Tuttavia, ad oggi, non è stato depositato lo strumento di ratifica presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa e pertanto, in linea con l'art. 33(4) della Convenzione di Oviedo, l'Italia non risulta parte contraente del trattato.

1.3.1. Convenzioni ratificate dall'Italia

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore	Firma	Deposito dell'atto di ratifica
a) Strumenti generali				
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali	04/11/1950	03/09/1953	04/11/1950	26/10/1955
Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali	20/03/1952	18/05/1954	20/03/1952	26/10/1955
Protocollo IV alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che riconosce ulteriori diritti e libertà fondamentali rispetto a quelli già garantiti dalla Convenzione e dal primo Protocollo addizionale alla Convenzione	16/09/1963	02/05/1968	16/09/1963	27/05/1982
Protocollo VI alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali sull'abolizione delle pena di morte	28/04/1983	01/03/1958	21/10/1983	29/12/1988
Protocollo VII alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali	22/11/1984	01/11/1988	22/11/1984	07/11/1991
Protocollo XIII alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione delle pena di morte in ogni circostanza	03/05/2002	01/07/2003	03/05/2002	03/03/2009
Protocollo XIV alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione	13/05/2004	01/06/2010	13/05/2004	07/03/2006
Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti umani	06/05/1969	17/04/1971	08/01/1974	06/01/1981

segue

1. La normativa internazionale sui diritti umani

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore	Firma	Deposito dell'atto di ratifica
Accordo europeo sulle persone partecipanti alla procedura davanti alla Corte europea dei diritti umani	05/03/1996	01/01/1999	05/03/1996	06/03/1998
Carta sociale europea	18/10/1961	26/02/1965	18/10/1961	22/10/1965
Protocollo addizionale alla Carta sociale europea	05/05/1988	04/09/1992	05/05/1988	26/05/1994
Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea	21/10/1991	non ancora entrato in vigore	21/10/1991	27/01/1995
Protocollo addizionale alla Carta sociale europea su un sistema di reclamo collettivo	09/11/1995	01/07/1998	09/11/1995	03/11/1997
Carta sociale europea (riveduta)	03/05/1996	01/07/1999	03/05/1996	05/07/1999
Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale	28/01/1981	01/10/1985	02/02/1983	29/03/1997
Convenzione sulla criminalità informatica	23/11/2001	01/07/2004	23/11/2001	05/06/2008
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani	16/05/2005	01/02/2008	08/06/2005	29/11/2010
b) Strumenti che riguardano materie specifiche				
<i>Terrorismo</i>				
Convenzione europea per la repressione del terrorismo	27/01/1977	04/08/1978	27/01/1977	28/02/1986
<i>Tortura</i>				
Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti	26/11/1987	01/02/1989	26/11/1987	29/12/1988
Protocollo I alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti	04/11/1993	01/03/2002	30/10/1996	08/03/1999
Protocollo II alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti	04/11/1993	01/03/2002	30/10/1996	08/03/1999

segue

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore	Firma	Deposito dell'atto di ratifica
c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi sociali				
<i>Stranieri, rifugiati, apolidi</i>				
Accordo europeo sul trasferimento di responsabilità relativa ai rifugiati	16/10/1980	01/12/1980	07/07/1981	08/11/1985
Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale	05/02/1992	01/05/1997	05/02/1992	26/05/1994
<i>Lavoratori emigranti</i>				
Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti	24/11/1977	01/05/1983	11/01/1983	27/02/1995
<i>Minoranze</i>				
Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali	01/02/1995	01/02/1998	01/02/1995	03/11/1997
<i>Minori di età</i>				
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini	25/01/1996	01/07/2000	25/01/1996	04/07/2003

1.3.2. Convenzioni firmate dall'Italia

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore	Firma
a) Strumenti generali			
Protocollo XII alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali	04/11/2000	01/04/2005	04/11/2000
b) Strumenti che riguardano materie specifiche			
<i>Bioetica</i>			
Convenzione per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti umani e la biomedicina	04/04/1997	01/12/1999	04/04/1997

segue

1. La normativa internazionale sui diritti umani

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore	Firma
Protocollo addizionale alla Convenzione per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina, sul divieto di clonazione di esseri umani	12/01/1998	01/03/2001	12/01/1998
Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, relativo al trapianto degli organi e di tessuti di origine umana	24/01/2002	01/05/2006	28/02/2002
Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, relativo alla ricerca biomedica	25/01/2005	01/09/2007	25/01/2005
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica	28/10/2011	non ancora entrata in vigore	28/10/2011
<i>Corruzione</i>			
Convenzione civile sulla corruzione	04/11/1999	01/11/2003	04/11/1999
Convenzione penale sulla corruzione	27/01/1999	01/07/2002	27/01/1999
Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla corruzione	15/05/2003	01/02/2005	15/05/2003
<i>Terrorismo</i>			
Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo	15/05/2003	non ancora entrato in vigore	15/05/2003
Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo	16/05/2003	01/06/2007	08/06/2005
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo	16/05/2005	01/05/2008	08/06/2005
c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi sociali			
<i>Minoranze</i>			
Carta europea delle lingue regionali o minoritarie	05/11/1992	01/03/1998	27/06/2000

segue

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore	Firma
Convenzione europea sulla nazionalità	06/11/1997	01/03/2000	06/11/1997
<i>Minori di età</i>			
Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i fanciulli	15/05/2003	01/09/2005	15/05/2003
Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali	25/10/2007	01/07/2000	07/11/2007

1.3.3. Convenzioni non firmate dall'Italia

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore
b) Strumenti che riguardano materie specifiche		
<i>Prevenzione della discriminazione</i>		
Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici	28/01/2003	01/03/2006
<i>Genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità</i>		
Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra	25/01/1974	27/06/2003
<i>Bioetica</i>		
Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina relativo ai test genetici a fini sanitari	27/11/2008	non ancora entrato in vigore
<i>Cultura</i>		
Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società	27/10/2005	01/06/2011
c) Strumenti che riguardano la protezione di gruppi sociali		
<i>Vittime di reato</i>		
Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti	24/11/1983	01/02/1988

segue

Titolo del trattato	Adozione	Entrata in vigore
<i>Stranieri, rifugiati, apolidi</i>		
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati	19/05/2006	01/05/2009
<i>Donne</i>		
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica	11/05/2011	non ancora entrata in vigore
<i>Minori di età</i>		
Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta)	27/11/2008	01/09/2011

1.4. Normativa dell'Unione Europea

1.4.1. Trattati

Nel nuovo quadro giuridico creato dall'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del Trattato sull'Unione Europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (cosiddetto Trattato di Lisbona), la Carta dei diritti fondamentali dell'UE ha assunto valore giuridicamente vincolante al pari dei trattati. Il TUE richiama esplicitamente, nel Preambolo, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 e la Carta sociale europea del CoE del 1961 (rivista nel 1996). Ambedue questi strumenti sono richiamati anche nel TFUE nel contesto del Titolo X sulla politica sociale (art. 151).

Nel corso del 2011 sono proseguiti i negoziati tra l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa sull'adesione dell'UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), come previsto dall'art. 6.2 TUE. Il processo in corso risulta facilitato, per la parte di competenza del Consiglio d'Europa, dall'entrata in vigore del Protocollo XIV che ha emendato l'art. 59 CEDU. L'adesione renderà possibile, previo esaurimento dei ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione, l'inoltro di ricorsi individuali alla Corte europea dei diritti umani in caso di presunte violazioni dei diritti fondamentali da parte di istituzioni dell'UE.

Al fine di preparare lo strumento giuridico richiesto per l'adesione, il Comitato dei Ministri del CoE ha incaricato nel 2010 il suo Comitato direttivo per i diritti umani, che a sua volta ha nominato un gruppo informale di 14 esperti indipendenti. Quest'ultimo, in collaborazione con la Commissione europea, ha redatto una bozza di accordo di adesione, una bozza di regola di procedura e una bozza di rapporto esplicativo.

La bozza di accordo di adesione (CDDH-UE (2011) 16 definitiva), comprensiva di 12 articoli, riguarda sia gli aspetti sostanziali della futura adesione dell'UE alla CEDU sia gli aspetti di carattere più tecnico-amministrativo quali ad esempio il contributo dell'UE ai costi di funzionamento della Corte e la partecipazione dell'UE agli organi della CEDU. Si prevede che l'UE aderisca non solamente alla CEDU, ma anche al I e al VI Protocollo opzionale. Un emendamento all'art. 59.2 CEDU permetterebbe all'UE di aderire anche ad altri Protocolli. Un altro punto riguarda il rapporto fra le giurisdizioni delle due Corti (CEDU e CGE): per evitare che la Corte di Strasburgo si pronunci su questioni di cui la Corte di Lussemburgo non ha ancora avuto conoscenza, si prevede una procedura interna che permetta a quest'ultima di esprimersi (con procedura accelerata) sulla questione prima del pronunciamento della Corte europea, lasciando peraltro irrisolta la questione della compatibilità dei ricorsi inter-statali previsti dall'art. 33 CEDU con la clausola di garanzia dell'esclusività del sindacato della CGE in merito all'interpretazione e all'applicazione dei trattati (art. 344 TFUE). L'Accordo inoltre, per ovviare al rischio che la Corte di Strasburgo entri nel merito della ripartizione di competenze tra Unione Europea e Stati membri, ha introdotto il meccanismo del c.d. secondo convenuto (*co-respondent*). Per quanto riguarda le questioni di natura formale, in relazione all'elezione di un giudice di espressione UE alla Corte di Strasburgo, la bozza prevede che una delegazione del Parlamento europeo (composta di 18 membri) partecipi alle sessioni di voto dell'Assemblea parlamentare del CoE, consentendo così all'UE di mantenersi su un piano di parità con le altre parti contraenti della CEDU. Per quanto riguarda la partecipazione dell'UE ai lavori del Comitato dei Ministri del CoE, l'art. 7 della bozza di Accordo ne disciplina le modalità e le forme.

Il 14 ottobre 2011, prendendo atto delle divergenze su alcune questioni relative al processo di adesione e della mancanza di una posizione comune dell'Unione Europea, il Comitato direttivo per i diritti umani del CoE ha inviato al Comitato dei Ministri il suo rapporto conclusivo (CDDH(2011)009) chiedendo allo stesso Comitato di fornire orientamenti e linee guida per il futuro.

1.4.2. Normativa dell'UE nel 2011

Nel corso del 2011 Parlamento europeo e Consiglio UE hanno adottato regolamenti, direttive e decisioni aventi una rilevanza specifica per i diritti umani, in relazione sia a situazioni esterne al territorio dell'Unione, sia a problematiche interne. Dal canto suo, la Commissione europea ha presentato specifiche proposte di legge e comunicazioni.

Nel 2011 sono state adottate direttive in tema di immigrazione, asilo e protezione internazionale, in particolare: la direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che estende l'ambito di applicazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo anche alle persone beneficiarie di protezione internazionale; la direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa ad una procedura unica di domanda per il rilascio del permesso che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che vi soggiornano regolarmente; la diret-

tiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale.

In tema di lotta alla tratta di esseri umani, si segnalano la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione di tale fenomeno e la protezione delle vittime e la decisione 2011/52/EU della Commissione, del 10 agosto 2011, che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani. Per affinità di tema si segnalano anche la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo a favore di vittime di reato. La Commissione si è inoltre occupata della situazione dei rom attraverso una comunicazione dedicata alla definizione di un quadro europeo in materia di strategie nazionali di integrazione dei rom fino al 2020 (COM(2011) 173 definitivo).

Nel 2011 sono stati adottati regolamenti a seguito del disastro nucleare di Fukushima al fine di limitare l'importazione e il commercio in Europa di prodotti alimentari potenzialmente nocivi per la salute. Lo stesso strumento normativo è stato impiegato per aggiornare la lista degli individui e organismi soggetti a sanzioni in applicazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite contro le organizzazioni terroristiche di Al Qaeda e talebane, nonché per aggiornare le misure sanzionatorie nei confronti di altre organizzazioni terroristiche. Sempre nel 2011 sono stati adottati alcuni regolamenti volti al rinnovo delle misure a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e per attuare le misure restrittive stabilite dalle Nazioni Unite in relazione a Paesi quali Bielorussia, Libia, Corea del Nord, Myanmar, Guinea, Iran, Siria, Sudan, Repubblica democratica del Congo, Somalia, Costa d'Avorio, Zimbabwe. Con alcune decisioni in ambito PESC il Consiglio ha disposto misure restrittive nei confronti di alcuni individui e organizzazioni tunisine (2011/72/PESC del 31 gennaio 2011); l'autorizzazione dell'operazione militare dell'Unione Europea in Libia (EUFOR Libia) (2011/210/PESC del 1 aprile 2011); la nuova strategia dell'Unione nei riguardi della Corte penale internazionale (2011/168/PESC del Consiglio del 21 marzo 2011).

Sono stati infine adottati il regolamento 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio portante sulla riforma di FRONTEX (Agenzia europea per la gestione delle frontiere esterne); il regolamento di esecuzione 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, sul divieto di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti, e il regolamento 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini.

Nel marzo del 2011, l'UE ha aderito alla convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia. Con la decisione 2011/640/PESC il Consiglio ha concluso un accordo con la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall'Unione Europea e sulle condizioni di dette persone dopo il trasferimento.

In Italia il diritto interno si adegua alla produzione normativa dell'Unione principalmente tramite lo strumento del «disegno di legge comunitaria», predisposto annualmente (entro il 31 gennaio) dal Ministro per le politiche europee. Nel corso del 2011, 13 direttive sono state recepite tramite decreto legislativo mentre 46 sono state attuate in via amministrativa. Nessuna di queste risulta essere particolarmente rilevante in materia di diritti umani. Nel dicembre dello stesso anno

è stata approvata la legge comunitaria 2010 (l. 15 dicembre 2011 n. 217) mentre il disegno di legge comunitaria 2011 – presentato alla Camera il 19 settembre scorso, AC 4623 – è ancora in fase di prima lettura. Quest'ultima prevede di delegare al Governo l'attuazione di alcune direttive, tra cui la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, relativa all'accordo quadro riveduto sul congedo parentale; la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa al principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma; la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle norme minime comuni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e la direttiva 2011/36/UE sulla tratta degli esseri umani.

Il 23 dicembre 2011, il disegno di legge comunitaria 2012 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e inoltrato al Parlamento. Esso prevede, tra l'altro, di delegare all'esecutivo il recepimento della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera (2011/24/UE); sulla protezione internazionale (2011/51/UE); sulla tutela del diritto d'autore (2011/77/UE) e sui diritti dei consumatori (2011/83/UE).

Nel 2011, l'Italia ha ricevuto 72 lettere di messa in mora per mancata attuazione del diritto dell'UE ex art. 258. I dati forniti dal Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri rivelano che al 31 dicembre 2011 l'Italia risultava oggetto di 136 procedure di infrazione (di cui 54 attivate nel 2011). Nel corso del 2011, per quanto riguarda l'evolversi di alcune procedure di infrazione più direttamente collegate al tema dei diritti umani, il 16 febbraio 2011 l'Italia è stata destinataria di due pareri motivati (ex art. 258 TFUE) della Commissione europea relativi alle regole attualmente in vigore nel Paese, discriminanti verso i lavoratori degli altri Stati membri e incompatibili con il principio della libera circolazione dei lavoratori secondo la Commissione, in materia di riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all'estero da parte, rispettivamente, di medici (n. 2009/4646) e insegnanti (n. 2010/4038). Sempre in materia di parità di trattamento in ambito lavorativo, il 4 aprile 2011 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE per lo scorretto recepimento della direttiva 2000/78/CE e in particolare dell'art. 5 della stessa ove dispone che il datore di lavoro preveda soluzioni ragionevoli per i disabili affinché questi possano avere accesso al lavoro e usufruire di progressioni di carriera (n. 2006/2441). Il 24 novembre 2011 inoltre, la Commissione ha messo nuovamente in mora l'Italia per l'incorretta applicazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato (n. 2011/4147) che impone agli Stati di predisporre una tutela risarcitoria a favore delle vittime di reati internazionali violenti nel caso in cui queste ultime siano impossibilitate a conseguire il risarcimento dei danni direttamente dagli offensori.

2. Normativa italiana

2.1. Costituzione della Repubblica italiana

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2).

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3).

«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici» (art. 10).

«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo» (art. 11).

L'intera Parte I della Costituzione (artt. 1-54) è consacrata all'enunciazione dei diritti fondamentali della persona e dei correlati doveri, articolati intorno a quattro ambiti: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici. Il 7 marzo 2011 il Governo ha presentato il disegno di legge costituzionale (A.C. 4144) che reca la modifica degli artt. 41 (libertà d'iniziativa economica), 97 (pubblica amministrazione), 118 (funzioni amministrative). Il disegno di legge è attualmente in esame presso la Commissione affari costituzionali della Camera.

Il 7 aprile 2011 il Governo ha presentato alle Camere un disegno di legge costituzionale (A.C. 4275) avente a oggetto la riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione (artt. 101-113) che prevede un riassetto dell'ordinamento giudiziario riassumibile nei seguenti punti: separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri; sdoppiamento dell'attuale Consiglio superiore della magistratura (CSM) in due organismi, uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente, ai quali sarebbe preclusa l'adozione di atti di indirizzo politico e di altre funzioni non espressamente previste dalla Costituzione; istituzione di

un'alta corte di giustizia preposta allo svolgimento della funzione disciplinare (ora in capo al CSM), anch'essa con due sezioni separate, una per i magistrati e una per i pubblici ministeri; responsabilità diretta dei magistrati per atti compiuti in violazione dei diritti del singolo; obbligatorietà dell'azione penale, così come prevista dall'art. 112 della Costituzione, da esercitarsi «secondo i criteri stabiliti dalla legge». Il disegno di legge è all'esame congiunto delle Commissioni affari costituzionali e giustizia di Camera e Senato.

2.2. Legislazione nazionale

Nel corso del 2011, il Parlamento e il Governo hanno adottato atti normativi (leggi, decreti-legge, decreti legislativi) riconducibili in maniera più o meno diretta alla tutela e alla protezione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti. Di seguito sono elencati gli atti legislativi sulla base di una tipologia che corrisponde a quella usata per la catalogazione degli strumenti internazionali:

- a) atti legislativi generali (ordinamento dello Stato, poteri locali; sistema giudiziario in generale);
- b) atti legislativi che riguardano materie specifiche (ordine pubblico e sicurezza; missioni di pace, cooperazione internazionale; reati, processo penale, questioni penitenziarie; educazione; cultura e mass media; tutela ambiente, salute; diritto di proprietà, libertà d'impresa);
- c) atti legislativi che riguardano la protezione di gruppi sociali (minoranze; minori d'età; vittime di disastri; migranti, rifugiati, richiedenti asilo; pari opportunità, genere; persone con disabilità; lavoratori).

a) Atti legislativi generali

Ordinamento dello Stato, poteri locali

D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Sistema giudiziario in generale

L. 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari).

L. 29 dicembre 2011, n. 218 (Modifica dell'art. 645 e interpretazione autentica dell'art. 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo).

b) Atti legislativi che riguardano materie specifiche

Ordine pubblico, sicurezza

D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Missioni di pace, cooperazione internazionale

L. 22 febbraio 2011, n. 9 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29

dicembre 2010, n. 228 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia).

L. 2 agosto 2011, n. 130 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria).

D.l. 29 dicembre 2011, n. 215 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa).

Reati, processo penale, questioni penitenziarie

L. 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori).

L. 14 giugno 2011, n. 97 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, e inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con scambio di note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008).

D.lgs. 18 luglio 2011, n. 140 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria).

D.l. 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri).

Cultura e mass media

L. 26 maggio 2011, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radio-elettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo).

Tutela ambiente, salute

D.lgs. 11 febbraio, n. 21 (Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché l'attuazione della direttiva 2008/103/CE).

Diritto di proprietà, libertà d'impresa

L. 11 novembre 2011, n. 180 (Statuto delle imprese. Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese).

c) Atti legislativi che riguardano la protezione di gruppi sociali

Minoranze

D.lgs. 14 settembre 2011, n. 172 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifica dell'art. 32, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in Provincia di Bolzano).

Minori d'età

- L. 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza).
L. 21 aprile 2011, n. 62 – citato sopra: *Reati, processo penale, questioni penitenziarie*.

Vittime di disastri

- L. 14 giugno 2011, n. 101 (Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo).

Migranti, rifugiati, richiedenti asilo

- L. 2 agosto 2011, n. 129 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari).

*Pari opportunità, genere**

- D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53).
L. 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari).
D.lgs. 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro).
L. 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone).
L. 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile).
D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
D.l. 29 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Convertito in legge dalla legge 23 aprile 2009).

2.3. Statuti di Comuni, Province e Regioni

A partire dal 1991, a seguito dell'adozione della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), la cosiddetta norma «pace diritti umani», originariamente contenuta nell'art. 1 della legge regionale del Veneto 30 marzo 1988, n. 18 (oggi aggiornata dalla l.r. 55/1999) recante «Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace», è stata inclusa, negli statuti di numerosi Comuni, Province e Regioni italiane (v. *Annuario 2011* per dati statistici, pp. 55-58). Il testo standard recita:

Il Comune [...] [la Provincia ...], in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

* Per questo specifico ambito si richiamano le principali leggi in materia adottate anche precedentemente al 2011.

Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Sono altresì numerosi gli statuti comunali, provinciali e regionali che contengono al loro interno un richiamo diretto a norme e principi internazionali in materia di diritti umani e autonomia territoriale, in particolare alla Carta delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione universale dei diritti umani, al Patto internazionale sui diritti civili e politici, al Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali, alla Convenzione internazionale sui diritti del bambino, alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e alla Carta europea dell'autonomia locale.

2.4. Leggi regionali

In questa sezione sono elencate le leggi in materia di diritti umani, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale, migrazioni, difesa civica, diritti dei bambini, diritti dei lavoratori e diritti delle persone con disabilità adottate dai Consigli delle Regioni e delle Province autonome nel corso del 2011. Gli atti normativi sono suddivisi per tema ed elencati, per ciascun ente, in ordine cronologico. Per un elenco delle principali leggi adottate dalle Regioni al 2010 su queste materie, si rinvia all'*Annuario 2011* (pp. 58-63).

Pace, diritti umani, cooperazione allo sviluppo commercio equo e solidale

L.r. Calabria 18 luglio 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla l.r. 4/2007 (Cooperazione e relazioni internazionali della Calabria)).

L.r. Calabria 18 luglio 2011, n. 23 (Norme per il sostegno dei gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità).

L.r. Emilia-Romagna 13 novembre 2011, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di pace di Monte Sole).

L.r. Liguria 27 dicembre 2011, n. 36 (Ulteriori disposizioni di razionalizzazione del Servizio sanitario regionale e in materia di servizi sociali e di cooperazione internazionale).

L.r. Toscana 2 maggio 2011, n. 14 (Modifiche alla l.r. 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli)).

L.r. Umbria 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità).

Pari opportunità, genere

L.r. Basilicata 7 giugno 2011, n. 11 (Spazi di confronto al femminile di modifica e integrazione alla l.r. 26 novembre 1991, n. 27).

L.p. Bolzano 19 luglio 2011, n. 7 (Modifica della l.p. 8 marzo 2010, n. 5 (Legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti)).

L.r. Calabria 27 aprile 2011, n. 15 (Modifica alla l.r. 19 aprile 1995, n. 22 (Istituzione Progetto Donna) e successive modificazioni e integrazioni).

L.r. Campania 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere).

L.r. Campania 10 novembre 2011, n. 17 (Norme per garantire efficienza, risparmio e pari opportunità).

I. Il recepimento delle norme internazionali sui diritti umani in Italia

L.r. Emilia-Romagna 15 luglio 2011, n. 8 (Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini).

L.r. Lombardia 29 aprile 2011, n. 8 (Istituzione del Consiglio per le pari opportunità).

L.r. Toscana 10 febbraio 2011, n. 4 (Modifiche alla l.r. 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere)).

L.r. Toscana 19 settembre 2011, n. 43 (Modifiche all'art. 10 della l.r. 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità)).

L.p. Trento 1 agosto 2011, n. 11 (Interventi per favorire l'occupazione femminile).

Migrazioni

L.p. Bolzano 28 ottobre 2011, n. 121 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri).

Difensori civici e Garanti dell'infanzia

L.p. Bolzano 19 settembre 2011, n. 101 (Modifica della l.p. 4 febbraio 2010, n. 3 (Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano)).

L.r. Calabria 6 aprile 2011, n. 13 (Modifiche e integrazioni alla l.r. 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del Difensore civico presso la Regione Calabria)).

L.r. Emilia-Romagna 27 settembre 2011, n. 13 (Nuove norme sugli istituti di garanzia. Modifica della l.r. 16 dicembre 2003, n. 25 (Norme sul Difensore civico regionale). Abrogazione della l.r. 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico), della l.r. 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e della l.r. 19 febbraio 2008, n. 3 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna)).

L.r. Sardegna 7 febbraio 2011, n. 8 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza).

L.r. Valle d'Aosta 1 agosto 2011, n. 19 (Modificazioni alle leggi regionali 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della l.r. 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), e della l.r. 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della l.r. 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale)

Persone con disabilità

L.r. Abruzzo 3 agosto 2011, n. 26 (Modifiche alla l.r. 13 aprile 1995, n. 49 (Contributo al Consiglio regionale dell'Unione italiana dei ciechi per l'acquisto di apparecchi tiftotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti).

L.p. Bolzano 13 maggio 2011, n. 3 (Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sanità e di edilizia agevolata).

L.r. Calabria 20 dicembre 2011, n. 44 (Norme per il sostegno di persone non autosufficienti – Fondo per la non autosufficienza).

L.r. Sicilia 4 novembre 2011, n. 23 (Promozione della lingua dei segni italiana (LIS). Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifica di norme in materia di tempi di conclusione del procedimento amministrativo)

L.p. Trento 16 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la promozione e la diffusione dell'amministrazione di sostegno a tutela delle persone fragili).

L.p. Trento 16 marzo 2011, n. 5 (Modificazioni della l.p. sui trasporti: interventi a favore dei disabili).

L.p. Trento 26 ottobre 2011, n. 14 (Interventi a favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento).

Diritti dei lavoratori

L.r. Calabria 20 dicembre 2011, n.45 (Modifica della l.r. 26 febbraio 2010, n. 11 (Interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro)).

L.r. Liguria 11 marzo 2011, n. 5 (Ulteriori modificazioni alla l.r. 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni).

L.r. Piemonte 11 ottobre 2011, n. 20 (Modifiche alla l.r. 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro)).

L.r. Puglia 29 settembre 2011, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro).

L.r. Sicilia 20 luglio 2011, n. 15 (Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'e.a.s.).

L.p. Trento 6 ottobre 2011, n. 13 (Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato).

Solidarietà, promozione sociale, assistenza alle famiglie

L.r. Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)).

L.r. Lombardia 13 dicembre 2011, n. 20 (Iniziativa umanitaria di soccorso e solidarietà del Consiglio regionale in favore di popolazioni colpite da calamità o catastrofi).

L.r. Marche 1 agosto 2011, n. 16 (Modifica alla l.r. 13 ottobre 2008, n. 28 (Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e a favore degli ex detenuti)).

L.r. Molise 9 settembre 2011, n. 24 (Modifica alla l.r. 3 dicembre 2004, n. 31 (Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle associazioni di promozione sociale)).

L.r. Toscana 14 giugno 2011, n. 23 (Modifiche alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)).

L.r. Trentino-Alto Adige 14 luglio 2011, n. 5 (Sostegno durante il periodo della finestra di accesso alla pensione a favore di coloro che beneficiano della mobilità e proroga delle misure anticrisi).

L.r. Trentino-Alto Adige 26 settembre 2011, n. 7 (Modifiche alla l.r. 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche concernente «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona»).

L.p. Trento 2 marzo 2011, n. 1 (Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità).

L.r. Umbria 4 novembre 2011, n. 13 (Integrazione della l.r. 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)).

L.r. Veneto 26 maggio 2011, n. 11 (Interventi per combattere la povertà e il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari).

Educazione alla cittadinanza e alla legalità

L.r. Emilia-Romagna 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile).

L.r. Lombardia 14 febbraio 2011, n. 2 (Azioni orientate verso l'educazione alla legalità).

L.p. Trento 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato).

Parte II
L'INFRASTRUTTURA DIRITTI UMANI IN ITALIA

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Il diritto internazionale dei diritti umani obbliga gli Stati a dotarsi di strutture adeguatamente specializzate per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali, distinguendo, da un lato, gli apparati strettamente governativi, dall'altro, le strutture indipendenti, di diretta emanazione della società civile, il cui obiettivo consiste nel partecipare alla formazione delle politiche, promuovere e sviluppare la cultura dei diritti umani e prevenirne la violazione per vie che sono diverse da quelle perseguite dai poteri governativi.

Nel presente capitolo si illustrano composizione, mandato e attività di:

– *Organismi di natura parlamentare*: la Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato della Repubblica; il Comitato permanente sui diritti umani istituito presso la Commissione affari esteri (III) della Camera dei Deputati; la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza; l'Osservatorio Parlamento-Governo per il monitoraggio dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali.

– *Organismi di natura governativa*: il Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani; il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), istituito presso il Ministero degli affari esteri; i dipartimenti e gli uffici del Ministero della giustizia e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si occupano in maniera specifica di diritti umani; il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza; il Comitato nazionale per la bioetica; l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; il Comitato per i minori stranieri; il Comitato per le adozioni internazionali; la Commissione nazionale italiana per l'UNESCO.

– *Autorità giudiziaria*: in particolare la Corte costituzionale e la Corte di cassazione quale supremo giudice di legittimità.

– *Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)*: organo di natura costituzionale.

– *Autorità indipendenti*: Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni; Garante per la protezione dei dati personali; Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

L'infrastruttura nazionale per i diritti umani dell'Italia è completata dalle istituzioni accademiche che promuovono, insieme alla ricerca, la formazione e l'educazione ai diritti umani, nonché da numerose organizzazioni non-governative, alcune delle quali organizzate in rete.

1.1. Organismi parlamentari

1.1.1. Senato della Repubblica: Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica è stata istituita durante la XIV legislatura (mozione 20 del 1° agosto 2001) dopo la lunga esperienza maturata dal Comitato contro la pena di morte (1996-2001). Poiché la Commissione non ha carattere permanente, è necessario che sia istituita, con atto formale, all'inizio di ogni legislatura: questo è avvenuto sia nel corso della XV legislatura (mozione 20 del 12 luglio 2006), sia nella XVI legislatura (mozione 13 del 26 giugno 2008). In quest'ultima mozione, il Senato ha deliberato, tra l'altro, di intraprendere l'iter di costituzione della Commissione permanente dei diritti umani.

La Commissione ha compiti di studio, osservazione e iniziativa in materia di tutela e promozione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti; a tal fine, essa può: prendere contatto con istituzioni di altri Paesi e con organismi internazionali; effettuare missioni in Italia o all'estero, in particolare presso Parlamenti stranieri anche, ove necessario, allo scopo di stabilire intese per la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di collaborazione; svolgere procedure informative e formulare proposte e relazioni all'Assemblea; formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni.

La Commissione è costituita da 25 membri, in ragione della consistenza dei gruppi parlamentari d'appartenenza; tra di essi, la Commissione elegge i membri dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. La Commissione nel 2011 risulta così composta: *Presidente*: Pietro Marcenaro; *Vicepresidenti*: Lorenzo Bodega, Ulisse Di Giacomo; *Segretari*: Franco Mugnai, Marco Perduca; *membri*: Silvana Amati, Emanuela Baio, Franco Cardillo, Emilio Colombo, Barbara Contini, Roberto Della Seta, Egidio Digilio, Roberto Di Giovan Paolo, Salvo Fleres, Andrea Fluttero, Cosimo Gallo, Mariapia Garavaglia, Cosimo Latronico, Rita Levi-Montalcini, Massimo Livi Bacci, Rosa Angela Mauro, Colomba Mongiello, Francesco Pardi, Fedele Sanciu, Giancarlo Serafini.

Nel 2011, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale (avviata già il 13 gennaio 2009), la Commissione ha condotto 32 audizioni di rappresentanti di associazioni e organizzazioni, istituzioni, singole personalità (nel 2010 erano state 35). In particolare, l'attività della Commissione si è concentrata su quattro filoni.

– *Elezione dell'Italia al Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite*. A tale argomento sono state dedicate due sedute. Il 15 giugno 2011, la Commissione ha audito Antonio Papisca, docente di Organizzazione internazionale dei diritti umani e della pace nella Facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova, insieme con Carola Carazzone, portavoce del Comitato promozione e protezione dei diritti umani, e Riccardo Noury, portavoce della sezione italiana di Amnesty International. Il 16 giugno è stato audito Vincenzo Scotti, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

– *Condizione di rom e sinti in Italia*. Il 9 febbraio, la Commissione ha approvato all'unanimità il *Rapporto sulla condizione di rom e sinti in Italia*, frutto di un'indagine iniziata l'anno precedente. È il primo documento ufficiale del Parlamento italiano su questi temi e descrive in modo analitico la situazione dei rom e sinti in Italia, la loro consistenza numerica e demografica, la situazione abitativa, le condizioni professionali e sanitarie. Il rapporto è stato poi presentato a Napoli, presente il sindaco Rosa Russo Jervolino (1 aprile 2011); a Torino, alla presenza del sindaco Sergio Chiamparino (4 aprile 2011) e di nuovo a Torino (13 maggio 2011).

nell'ambito del Salone del libro; a Milano, nella Casa della carità di don Colmegna, moderatore il giornalista Gad Lerner (15 aprile 2011); a Firenze, nell'aula magna del polo delle scienze sociali, con l'intervento, tra gli altri, del Senatore Livi Bacci e di Franca Alacevich, preside della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze (19 maggio 2011); a Roma, il 14 giugno, presso la Comunità di Sant'Egidio, alla presenza di Andrea Riccardi, attuale Ministro per la cooperazione internazionale. Infine, sulla questione rom e sinti, è stato organizzato, il 6 dicembre, un *workshop* al Senato, cui hanno partecipato esponenti delle istituzioni nonché numerosi rappresentanti delle comunità interessate, che ha costituito un primo momento di riflessione verso la costruzione di una strategia nazionale.

– *Condizione carceraria*. Nel corso del 2011, la Commissione ha iniziato un'indagine conoscitiva sui diritti umani in carcere, condotta attraverso lo strumento delle audizioni (associazioni non-governative, sindacati di polizia penitenziaria, rappresentanti del Dipartimento di amministrazione penitenziaria), nonché attraverso visite in alcuni istituti di pena in Italia (Palermo Ucciardone, Favignana, Catania Lanza, Bologna Dozza, Napoli Poggioreale, Nisida, Roma Regina Coeli) e in alcuni centri di accoglienza e trattamento (Centro di accoglienza di Lampedusa, «Villaggio della solidarietà» di Mineo, CIE di Santa Maria Capua a Vetere, CIE di Ponte Galeria).

– *Diritti umani e politica estera*. Un ultimo filone di indagine intrapreso dalla Commissione nel corso del 2011 ha inteso indagare il rapporto tra diritti umani e politica estera. Per analizzare questo tema, sono stati auditi dalla Commissione rappresentanti istituzionali (gli ex Ministri degli esteri italiani Lamberto Dini e Massimo D'Alema; Bernard Kouchner, già Ministro degli esteri francese; Kamel Jendoubi, Presidente dell'Istanza superiore indipendente tunisina per le elezioni e membro della Rete Euro-Mediterranea per la difesa dei diritti umani), diplomatici (Laura Mirachian, Rappresentante permanente d'Italia presso le organizzazioni internazionali a Ginevra; David H. Thorne, Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia), nonché esponenti della società civile internazionale, come l'avvocata iraniana Shirin Ebadi, Premio Nobel per la pace.

Altri temi trattati nel corso dell'anno sono stati: la situazione dei migranti e dei richiedenti asilo in Italia, provenienti prima dalla Tunisia e poi dalla Libia, con particolare attenzione alla condizione dei minori; le situazioni di Paesi quali Iran, Tunisia e Libia, con particolare attenzione ai fermenti e agli esiti della «primavera araba»; la condizione dei rifugiati palestinesi (attraverso l'audizione di Filippo Grandi, Commissario generale dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente); i diritti delle persone omosessuali, ovvero la lotta contro la discriminazione e l'intolleranza; il rapimento di Stefano Azzarà.

Il 25 gennaio la Commissione ha promosso, insieme all'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia e a Cittadinanza attiva, il convegno *I nuovi cittadini. Dai luoghi comuni ai beni comuni: l'immigrazione tra diritti, responsabilità, cittadinanza e partecipazione*. Il 3 e 4 aprile 2011, la Commissione, insieme al Centro italiano per la pace in Medio Oriente, ha dato vita a un incontro internazionale su *Minoranze etniche e religiose nell'area statale mediterranea*, dedicato al tema della libertà religiosa. Infine, il 2 novembre 2011, nella sala Nassiriya di Palazzo Madama, la Commissione ha promosso un incontro per la commemorazione di Antonio Cassese, scomparso il 22 ottobre.

1.1.2. Camera dei Deputati: Comitato permanente sui diritti umani

La tutela dei diritti umani a livello internazionale rappresenta uno dei temi centrali dell'attività della Commissione affari esteri e comunitari (III Commissione) della Camera dei Deputati che, soprattutto attraverso lo strumento delle audizioni, assicura al Parlamento un aggiornamento continuo circa lo stato dei diritti umani in varie parti del mondo. La Commissione ha istituito a tal fine, nel luglio 2008, uno specifico Comitato permanente sui diritti umani, presieduto da Furio Colombo. Nel corso del 2011, oltre a proseguire l'indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo, con particolare riferimento alla tutela delle minoranze (iniziata il 1° ottobre 2008), la Commissione affari esteri ha incaricato il Comitato di effettuare un'indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia, anche al fine di valutare l'adeguatezza dell'azione di politica estera dell'Italia rispetto agli obiettivi di pace e stabilità (deliberazione del 2 marzo 2011) con riferimento ai contesti di più recente o fragile democratizzazione. Il lavoro istruttorio intende fare emergere criticità e progressi nelle diverse realtà mondiali e di fare chiarezza sul ruolo giocato da fattori culturali e religiosi nel campo dei diritti umani. In particolare, costituiscono oggetto di indagine le seguenti questioni: pena di morte; violazioni della libertà religiosa; violazione dei diritti delle donne e dei minori; violazione dei diritti delle minoranze, dei rifugiati e dei migranti; forme di schiavitù e di traffico degli esseri umani.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo, nel 2011 sono state svolte due audizioni: di monsignor Shlemon Warduni, vicario patriarcale caldeo di Baghdad, sulla tutela della libertà religiosa, con particolare riferimento ai cristiani e alle minoranze perseguitate (19 gennaio) e dei rappresentanti dell'Associazione Migrare - Osservatorio sul fenomeno dell'immigrazione, sulla situazione in Somalia (25 gennaio).

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia, nel 2011 sono state condotte le seguenti 11 audizioni:

- 15 marzo (ant.): Vermondo Brugnattelli, Presidente dell'Associazione culturale berbera, sulla situazione in Libia e nel Nordafrica;
- 15 marzo (pom.): Tareq Heggy, attivista per la democrazia in Egitto e nei Paesi arabi;
- 29 marzo: Maria Grazia Giammarinaro, Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani dell'OSCE;
- 5 aprile: Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, sulla situazione umanitaria in Libia;
- 18 maggio: Judith Sunderland, rappresentante di Human Rights Watch, sulla violenza razzista e xenofoba in Italia;
- 9 giugno: Enzo Cucco, coordinatore del Comitato organizzatore del XV Congresso annuale della sezione europea dell'International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association - ILGA-Europe (Torino, 27-30 ottobre 2011), Giuseppina La Delfa, Presidente nazionale di Famiglie arcobaleno, Andrea Maccarone, rappresentante in Italia dell'European Pride Organizers Association, Porpora Marcasciano, Presidente nazionale del Movimento identità transessuale, Paolo Patanè, Presidente nazionale di Arcigay, Antonella Porfido, rappresentante di Arcilesbica, Sergio Rovasio, segretario nazionale di Associazione radicale certi diritti, sui diritti delle persone gay, lesbiche e transessuali;
- 28 giugno: Shukri Said, attivista per i diritti umani in Somalia;
- 12 luglio: padre Moïssié Zerai, Presidente dell'agenzia Habeshia, sulla situazione dei richiedenti asilo e rifugiati provenienti dall'Eritrea;

- 29 settembre: Djimi El Ghali e Francesca Doria, attivisti per la difesa dei diritti umani nel Sahara occidentale, e Luciano Ardesi, Presidente dell'Associazione nazionale di solidarietà con il popolo sahwari;
- 9 novembre: Sebastiano Maffettone, Direttore del Dipartimento di scienze politiche della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS), sulle definizioni e le teorie che riguardano democrazia e diritti umani;
- 21 dicembre: Shady Hamadi, attivista per i diritti umani in Siria.

1.1.3. Organi bicamerali: Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza è stata istituita dalla l. 23 dicembre 1997, n. 451, ma la sua denominazione e le sue competenze sono state modificate con l. 3 agosto 2009, n. 112.

La Commissione svolge essenzialmente compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti dei minori. In particolare, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, la Commissione acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero, così come con le associazioni, le organizzazioni non-governative e tutti gli altri soggetti operanti in tale ambito, nonché in quelli dell'affido e dell'adozione. Inoltre, può indirizzare alle Camere osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di un adeguamento della legislazione vigente, per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione Europea e ai diritti sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino.

La Commissione è composta da 20 Senatori e da 20 Deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Successivamente, la Commissione elegge al suo interno un Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari. La Commissione nel 2011 risulta così composta: *Presidente*: Alessandra Mussolini; *Vicepresidenti*: Annamaria Serafini, Gabriella Carlucci; *Segretari*: Laura Allegrini, Marco Calgaro; *membri per la Camera*: Mariella Bocciardo, Sandro Brandolini, Luisa Capitanio Santolini, Daniela Cardinale (dal 10/10/2011 sostituita da Maria Letizia De Torre), Giulia Cosenza, Anita Di Giuseppe, Arturo Iannaccone, Beatrice Lorenzin, Barbara Mannucci, Donella Mattesini, Gabriella Mondello, Alessandro Pagano, Massimo Polledri, Mariarosaria Rossi, Daniela Sbrillini, Amalia Schirru, Sandra Zampa; *membri per il Senato*: Irene Aderenti, Emanuela Baio Dossi, Alberto Balboni, Giorgio Bornacin, Giuliana Carlino, Mauro Ceruti, Stefano De Lillo, Giuseppe Esposito, Alessandra Gallone, Antonio Gentile, Rita Ghedini, Mirella Giai, Claudio Gustavino, Piergiorgio Massidda (fino al 21 dicembre 2011), Donatella Poretti, Fabio Rizzi, Maria Rizzotti, Luciana Sbarbati.

Nel corso del 2011, la Commissione ha avviato l'*Indagine conoscitiva sulla tutela della salute dei minori, con particolare riferimento ai danni derivanti dall'inquinamento atmosferico da benzopirene*, svolgendo le audizioni di Angelo Cecinato, dirigente dell'Istituto inquinamento ambientale del CNR, e di Loredana Musmeci, Direttrice del Dipartimento ambiente e prevenzione primaria dell'Istituto superiore di sanità (4 ottobre); e di Gianluigi De Gennaro, docente di Chimica dell'ambiente, Dipartimento di chimica dell'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» (18 ottobre).

La Commissione ha inoltre proseguito due indagini conoscitive avviate negli anni precedenti, svolgendo le seguenti audizioni:

– *Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile* (avviata nel 2008). Audizioni di Paolo Ramonda, Presidente dell'Associazione Papa Giovanni XXIII (22 febbraio); di Chiara Finocchietti, Vicepresidente di Azione Cattolica (15 marzo); di Giancarlo Perego, Direttore generale della Fondazione Migrantes, e José Oropeza, Capo missione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni in Italia (5 aprile).

– *Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati* (avviata nel 2008). Audizioni di rappresentanti della Comunità Papa Giovanni XXIII (19 luglio); di Roberto Maroni, Ministro dell'interno (27 settembre); di Natale Forlani, Direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed Ernesto Tomei, professore di radiologia presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza» (25 ottobre).

Nel mese di settembre la Commissione ha iniziato l'esame del documento conclusivo dell'*Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione* (avviata nel 2008).

L'8 febbraio 2011 è stato adottato, a maggioranza, il documento conclusivo dell'*Indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza* (avviata nel 2010). Il documento si sofferma, in particolare, sui seguenti aspetti: cornice culturale per le politiche dell'infanzia; coordinamento delle politiche a livello centrale, regionale e integrato; rafforzamento della tutela dei diritti; risorse per le politiche a favore dei minori; federalismo e rispetto del principio di non-discriminazione; riforma del sistema giuridico minorile e delle relazioni familiari; prevenzione dell'abuso e del maltrattamento.

1.1.4. Osservatorio Parlamento-Governo per il monitoraggio dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali

L'Osservatorio è un organismo di consultazione che ha preso avvio il 7 luglio 2009 e si riunisce all'occorrenza per fare il punto sull'attività internazionale dell'Italia in materia di diritti umani. Fanno parte dell'Osservatorio rappresentanti della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, del Comitato permanente sui diritti umani della Camera dei Deputati, del Ministero degli affari esteri e del CIDU.

Il 24 febbraio 2011 si è svolta la quinta riunione dell'Osservatorio. Sono stati trattati il seguito della procedura della «Universal Periodic Review», con particolare riguardo alla istituzione in Italia di un'autorità nazionale indipendente per i diritti umani; i temi in discussione in sede di Assemblea generale delle Nazioni Unite, quali l'abolizione della pena di morte, le mutilazioni genitali femminili e la tutela della libertà religiosa; la situazione di emergenza in Libia, anche alla luce dei problemi connessi alle disposizioni del Trattato di amicizia italo-libico.

1.1.5. Cronologia degli atti parlamentari in materia di diritti umani

Viene qui di seguito presentata una cronologia dei principali atti parlamentari in materia di diritti umani nell'anno 2011, suddivisa per disegni di legge, mozio-

ni, interpellanze, interrogazioni a risposta orale, interrogazioni a risposta scritta, interrogazioni in Commissione, risoluzioni in Commissione, ordini del giorno in Assemblea. Fonte di riferimento è il sito *openparlamento* (<http://parlamento.openpolis.it>). Per ciascun atto viene riportato il proponente o primo firmatario, il codice (in particolare, la lettera «C» indica che l'atto è stato presentato alla Camera dei Deputati, la lettera «S» indica che l'atto è stato presentato al Senato), l'instestazione, la data di presentazione e dell'ultimo aggiornamento.

L'attività svolta dal Parlamento italiano in materia di diritti umani nel 2011 è risultata più intensa rispetto all'anno precedente. Sono stati infatti presentati 10 disegni di legge per l'adattamento a norme internazionali sui diritti umani (rispetto ai 6 del 2010), 39 mozioni (rispetto alle 32 del 2010), 18 interpellanze (rispetto alle 4 del 2010), 39 interrogazioni a risposta orale (rispetto alle 6 del 2010), 234 interrogazioni a risposta scritta (a fronte delle 81 del 2010), 44 interrogazioni in Commissione (a fronte delle 18 del 2010), 15 risoluzioni in Assemblea (nel 2010 nessuna), 8 risoluzioni in Commissione (rispetto alle 6 del 2010), 29 ordini del giorno in Assemblea (rispetto ai 6 del 2010), e 2 ordini del giorno in Commissione (rispetto ai 3 del 2010) su temi riguardanti i diritti umani internazionalmente riconosciuti.

Si segnala, in particolare, che il 19 luglio il Senato della Repubblica ha approvato con 230 voti a favore, 4 astensioni e nessun voto contrario il disegno di legge n. 2720 che istituisce la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (relatori Carlo Vizzini - PdL e Maria Fortuna Incostante - PD). Il 27 ottobre, la Commissione I Affari costituzionali della Camera dei Deputati ha iniziato l'esame del testo di legge, in vista della sua approvazione definitiva.

Disegni di legge


Data	Atto	Ultimo aggiornamento
18/02/2011	Gabriella Carlucci (UDC) e altri - C.4099 Modifica dell'art. 1 del codice civile, concernente il riconoscimento della personalità giuridica a ogni essere umano	15/03/2011 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
05/05/2011	Franco Frattini - S.2720 Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, approvato con il nuovo titolo «Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani»	20/07/2011 approvato in testo unificato
25/05/2011	Salvatore Fleres (CN) e altri - S.2744 Modifica alla l. 26 luglio 1975 n. 354, in materia di rapporti dei reclusi con i garanti dei diritti dei detenuti a fini di giustizia	15/06/2011 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
20/07/2011	Barbara Contini (Apl-FLI) e altri - C.4534 Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani	28/03/2012 in corso di esame in commissione
21/09/2011	Pietro Marcenaro (PD) - S.2915 Norma per ridurre il sovraffollamento penitenziario	06/03/2012 assegnato (non ancora iniziato l'esame)

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
28/10/2011	Elisabetta Zamparutti (PD) - C.4745 Modifica all'art. 18 della l. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di incontri tra i detenuti o internati conduttori di cani e i loro animali	17/11/2011 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
03/11/2011	Nunzio Francesco Testa (UDC) - C.4753 Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia	03/11/2011 da assegnare
09/11/2011	Matteo Mecacci (PD) - C.4765 Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002	11/01/2012 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
24/11/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4798 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena	14/12/2011 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
22/12/2011	Mario Monti e altri - S.3074 Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, approvato con il nuovo titolo «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri»	25/01/2012 approvato

Mozioni

Delle 39 mozioni presentate, 22 riguardano la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Bielorussia, Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, Cina, Paesi del Corno d'Africa); 6 riguardano la situazione carceraria; 4 il rispetto dei diritti umani nella gestione dei flussi migratori; 3 i diritti delle donne; 2 il rispetto dei diritti umani relativi all'orientamento sessuale e all'identità di genere; 1 riguarda Italia e Nazioni Unite; 1 il traffico di esseri umani in Europa.



1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
20/01/2011	Italo Bocchino (FLI) e altri - C.1/00531 Sostenere le organizzazioni politiche impegnate per il consolidamento della democrazia, delle libertà individuali e dei diritti umani in Bielorussia	26/01/2011 approvato
24/01/2011	Roberto Antonione (Misto) e altri - C.1/00537 Sollecitare il rilascio dei detenuti per motivazioni di natura politica in Bielorussia	26/01/2011 accolto
24/01/2011	Francesco Tempestini (PD) - C.1/00536 Rivedere le relazioni europee e bilaterali con la Bielorussia e introdurre nuove sanzioni, per ripristinare la normalità democratica	26/01/2011 approvato
24/01/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.1/00535 Sanzioni nei confronti del Governo bielorusso, che ha violato le norme democratiche e i diritti umani nelle ultime elezioni presidenziali	26/01/2011 approvato
24/01/2011	Paola Binetti (UDC) e altri - C.1/00534 Prevenire e combattere il fenomeno della violenza contro le donne	25/01/2011 accolto
25/01/2011	Marco Calgaro (UDC) e altri - C.1/00539 Iniziative volte a combattere la violenza contro le donne	25/01/2011 accolto
09/02/2011	Stefano Pedica (IdV) - S.1/00370 Fermare le violenze in Egitto e negli altri Paesi del Mediterraneo	09/02/2011 presentato
22/02/2011	Antonello Cabras (PD) - S.1/00373 Assistere la transizione democratica nei Paesi del Nordafrica	22/02/2011 presentato
22/02/2011	Giorgio Tonini (PD) - S.1/00372 Condannare la repressione violenta e sanguinosa del Governo libico	22/02/2011 presentato
07/03/2011	Marco Giovanni Reguzzoni (Lega) - C.1/00582 Esigere, nelle sedi comunitarie l'adozione di misure immediate di condivisione della gestione dei flussi migratori	07/03/2011 presentato
07/03/2011	Matteo Mecacci (PD) - C.1/00581 Sospensione del Trattato di amicizia con la Libia e gestione dell'emigrazione nel rispetto dei diritti umani	07/03/2011 presentato
08/03/2011	Stefano Pedica (IdV) - S.1/00386 Crisi politica, sociale ed economica nel bacino mediterraneo	08/03/2011 presentato
08/03/2011	Gianpiero D'Alia (UDC-SVP) - S.1/00383 Instabilità politico-sociale ed economica in diversi Paesi del Mediterraneo e conseguenze per l'Italia	apposizione nuove firme

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
09/03/2011	Fabio Evangelisti (IdV) - C.1/00585 Sospensione del Trattato con la Libia e dell'esportazione di armi agli apparati militari libici	09/03/2011 presentato
07/04/2011	Francesco Rutelli (Apl-FLI) e altri - S.1/00406 Reti criminali transnazionali che gestiscono i traffici di esseri umani verso l'Europa	29/06/2011 accolto
07/04/2011	Benedetto Della Vedova (FLI) e altri - C.1/00612 Sovraffollamento delle carceri italiane	11/04/2011 rinvio ad altra seduta
11/04/2011	Enrico Costa (PdL) - C.1/00616 Realizzazione di nuovi istituti penitenziari e assunzione di nuovo personale	11/04/2011 rinvio ad altra seduta
11/04/2011	Roberto Rao (UDC) - C.1/00614 Sovraffollamento delle carceri e diritti dei detenuti	04/05/2011 in parte accolto
12/04/2011	Giorgio Tonini (PD) - S.1/00411 Intervenire presso il Governo marocchino per la soluzione della questione saharawi	apposizione nuove firme
12/04/2011	Donato Renato Mosella (Misto) e altri - C.1/00619 Dare seguito al «piano carceri» e contrastare il sovraffollamento carcerario	12/04/2011 presentato
12/04/2011	Antonio Di Pietro (IdV) - C.1/00618 Situazione critica delle carceri italiane	12/04/2011 presentato
12/04/2011	Rita Bernardini (PD) - C.1/00617 Riforma in materia di custodia cautelare preventiva, di tutela dei diritti dei detenuti e di esecuzione della pena	12/04/2011 presentato
28/04/2011	Gian Luca Galletti (UDC) - C.1/00634 Assicurare la protezione della popolazione civile della Libia	04/05/2011 approvato
28/04/2011	Dario Franceschini (PD) - C.1/00633 Adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare una concreta protezione dei civili in Libia	04/05/2011 approvato
03/05/2011	Matteo Mecacci (PD) - C.1/00637 Informazione sui crimini di Gheddafi e interventi umanitari per la protezione dei profughi e dei richiedenti asilo	03/05/2011 rinvio ad altra seduta
22/06/2011	Francesca Maria Marinaro (PD) - S.1/00435 Iniziative per migliorare la condizione delle giovani donne nel mondo	22/06/2011 presentato
23/06/2011	Fiamma Nirenstein (PdL) - C.1/00669 Fare pressione nei confronti del Governo siriano affinché cessi qualsiasi violenza nei confronti del popolo	11/07/2011 accolto
23/06/2011	Marcello De Angelis (PdL) - C.1/00668 Naufragi dei barconi dei clandestini diretti verso le coste italiane	23/06/2011 presentato

segue

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
28/06/2011	Francesco Pardi (IdV) - S.1/00443 Sospendere la politica dei respingimenti e continuare le missioni umanitarie in Libia e Tunisia	29/06/2011 non accolto
11/07/2011	Leoluca Orlando (IdV) - C.1/00687 Violenze e repressione in Siria	11/07/2011 accolto
02/08/2011	Renato Farina (PdL) - C.1/00702 Fronteggiare l'emergenza carestia nel Corno d'Africa	07/09/2011 concluso
06/09/2011	Donato Renato Mosella (Misto) e altri - C.1/00708 Emergenza umanitaria nei Paesi del Corno d'Africa	07/09/2011 concluso
06/09/2011	Aldo Di Biagio (FLI) e altri - C.1/00707 Aiuti per i Paesi del Corno d'Africa coinvolti nella grave carestia	07/09/2011 concluso
06/09/2011	Paola Binetti (UDC) e altri - C.1/00706 Emergenza umanitaria nella regione del Corno d'Africa	07/09/2011 concluso
06/09/2011	Fabio Evangelisti (IdV) - C.1/00705 Emergenza umanitaria nella regione del Corno d'Africa	07/09/2011 concluso
05/10/2011	Raffaele Lauro (PdL) - S.1/00478 Promuovere la tutela e il rispetto dei diritti umani relativi all'orientamento sessuale e all'identità di genere	apposizione nuove firme
24/10/2011	Gianni Vernetti (Misto) e altri - C.1/00742 Chiedere al Governo della Repubblica popolare cinese la liberazione del Premio Nobel per la pace Liu Xiaobo	24/10/2011 presentato
30/11/2011	Anna Paola Concia (PD) - C.1/00771 Promuovere la tutela e il rispetto dei diritti umani, relativi all'orientamento sessuale e all'identità di genere	30/11/2011 presentato
14/12/2011	Francesca Maria Marinaro (PD) - S.1/00512 Obiettivi di sviluppo del millennio	14/12/2011 presentato

Interpellanze


Delle 18 interpellanze presentate, 9 (50%) riguardano la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Cuba, Pakistan, Paesi del bacino del Mediterraneo, Cina, Paesi del Corno d'Africa); 4 riguardano la situazione carceraria; 4 il rispetto dei diritti umani nella gestione dei flussi migratori; 1 riguarda i diritti delle persone con disabilità.

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
12/01/2011	Felice Belisario (IdV) - S.2/00299 Criticità e situazione di disagio nel carcere di Potenza	12/01/2011 presentato
18/01/2011	Massimo Polledri (Lega) - C.2/00932 Promuovere la liberazione del dottor Biscet incarcerato a Cuba e per gli altri prigionieri del regime castrista che lottano per i diritti umani	19/01/2011 apposizione nuove firme
24/01/2011	Renato Farina (PdL) - C.2/00938 Esporre pubblicamente l'immagine di Asia Bibi, condannata a morte in Pakistan, come è stato fatto per la signora Sakineh	27/01/2011 concluso
25/01/2011	Mario Tassone (UDC) - C.2/00945 Fornire accoglienza adeguata agli immigrati di Rosarno	25/01/2011 presentato
15/02/2011	Savino Pezzotta (UDC) - C.2/00968 Richiesta di protezione internazionale da parte degli immigrati tunisini giunti a Lampedusa	17/02/2011 concluso
05/04/2011	Emma Bonino (PD) - S.2/00327 Misure di protezione temporanea per i profughi e gli immigrati del Nordafrica	05/04/2011 presentato
20/04/2011	Paolo Nerozzi (PD) - S.2/00351 Carenza di organico e sovraffollamento del carcere femminile di Rebibbia a Roma	20/04/2011 presentato
23/05/2011	Matteo Mecacci (PD) - C.2/01085 Violazione dei diritti umani, arresti e detenzioni arbitrarie nei confronti di monaci e civili tibetani da parte del Governo cinese	23/05/2011 presentato
24/05/2011	Anna Teresa Formisano (UDC) - C.2/01087 Condizioni di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie	24/05/2011 presentato
31/05/2011	Giuseppe Berretta (PD) - C.2/01101 Inadeguatezza e carenza di organico delle carceri in provincia di Catania	31/05/2011 presentato
14/07/2011	Elisabetta Zamparutti (PD) - C.2/01160 Informazioni sulle vicende giudiziarie che coinvolgono la famiglia Mubarak e gli altri esponenti del vecchio regime egiziano	14/07/2011 presentato
18/07/2011	Renato Farina (PdL) - C.2/01165 Pressioni in Eritrea per la libertà religiosa e i diritti umani	21/07/2011 concluso
02/08/2011	Pierfelice Zazzera (IdV) - C.2/01176 Situazione del CIE di Bari	02/08/2011 presentato
21/09/2011	Alberto Maritati (PD) - S.2/00382 Grave situazione dei detenuti del carcere di Lecce	21/09/2011 presentato
05/10/2011	Renato Farina (PdL) - C.2/01225 Tutela della libertà religiosa	10/10/2011 atto modificato
01/12/2011	Fabio Garagnani (PdL) - C.2/01283 Situazione drammatica dei cristiani in Pakistan	01/12/2011 presentato
14/12/2011	Savino Pezzotta (UDC) - C.2/01294 Emergenza umanitaria nel Corno d'Africa	14/12/2011 presentato

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
21/12/2011	Marco Perduca (PD) - S.2/00399 Sulla riattivazione del Trattato Italia-Libia	21/12/2011 presentato

Interrogazioni a risposta orale

Delle 39 interrogazioni a risposta orale presentate, 13 riguardano il rispetto dei diritti umani nella gestione dei flussi migratori; 12 la situazione carceraria; 11 la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Bielorussia, Iran, Afghanistan, Paesi del bacino del Mediterraneo, Nigeria e Sudan); 3 i diritti dei minori stranieri non accompagnati; 1 riguarda Italia e Nazioni Unite.



Data	Atto	Ultimo aggiornamento
11/01/2011	Matteo Mecacci (PD) - C.3/01391 Prendere una posizione nei confronti del Governo Bielorosso, che ha violato le norme democratiche nelle ultime elezioni presidenziali	12/01/2011 concluso
15/02/2011	Pietro Marcenaro (PD) - S.3/01915 Rispetto dei diritti umani in Iran	15/02/2011 presentato
15/02/2011	Donato Renato Mosella (Misto) e altri - C.3/01465 Gestione dell'«emergenza sbarchi» a Lampedusa	16/02/2011 concluso
15/02/2011	Salvatore Fleres (CN) e altri - S.3/01916 Emergenza sanitaria nelle carceri siciliane	15/02/2011 presentato
16/02/2011	Gianpiero D'Alia (UDC-SVP) - S.3/01918 Garantire l'apertura della struttura già esistente a Lampedusa come centro di puro transito per gli immigrati del Nordafrica	10/03/2011 concluso
22/02/2011	Dario Franceschini (PD) - C.3/01476 Adottare iniziative urgenti affinché abbia al più presto fine la brutale repressione in atto in Libia	23/02/2011 concluso
01/03/2011	Felice Belisario (IdV) - S.3/01939 Situazione della casa circondariale femminile Rebibbia di Roma	01/03/2011 presentato
02/03/2011	Franco Marini (PD) - S.3/01948 Promuovere una comune posizione europea per l'attuazione di interventi a difesa del popolo libico	15/03/2011 concluso

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
03/03/2011	Marilena Adamo (PD) - S.3/01951 Grave situazione dei profughi eritrei in Libia	apposizione nuove firme
03/03/2011	Silvana Amati (PD) - S.3/01950 Verificare l'evoluzione della situazione dei diritti delle donne afghane	19/05/2011 concluso
15/03/2011	Marco Giovanni Reguzzoni (Lega) - C.3/01523 Affrontare con l'Unione Europea l'emergenza migratoria in modo solidale ed efficace	16/03/2011 concluso
23/03/2011	Anna Teresa Formisano (UDC) - C.3/01531 Situazione degli ospedali psichiatrici giudiziari italiani	23/03/2011 concluso
29/03/2011	Gianpiero D'Alia (UDC-SVP) - S.3/02013 Informazioni sulla situazione di Lampedusa e sulla distribuzione degli immigrati sul territorio nazionale	29/03/2011 presentato
29/03/2011	Pietro Marcenaro (PD) - S.3/02027 Gestione dei clandestini arrivati a Lampedusa e a Mineo	29/03/2011 presentato
29/03/2011	Donato Renato Mosella (Misto) e altri - C.3/01548 Tutela dei migranti e degli abitanti di Lampedusa	29/03/2011 presentato
29/03/2011	Pino Pisciocchio (Misto) e altri - C.3/01554 Operare una razionale distribuzione sul territorio nazionale dei profughi del Nordafrica	30/03/2011 concluso
05/04/2011	Felice Belisario (IdV) - S.3/02041 Revocare la circolare del Ministro dell'interno che ha interdetto l'accesso alle tendopoli anche ai parlamentari	05/04/2011 presentato
06/04/2011	Alberto Maritati (PD) - S.3/02048 Ronde volontarie nei pressi della tendopoli di Manduria e fuga di centinaia di immigrati dal campo	apposizione nuove firme
06/04/2011	Gaetano Quagliariello (PdL) - S.3/02049 Chiedere il ritiro immediato da parte dell'Assemblea generale ONU del rapporto Goldstone	06/04/2011 presentato
12/04/2011	Felice Belisario (IdV) - S.3/02071 Situazione della casa circondariale femminile Rebibbia di Roma	12/04/2011 presentato
12/04/2011	Adriana Poli Bortone (CN) e altri - S.3/02072 Grave situazione del carcere di Lecce	assegnato in commissione
14/04/2011	Gianpiero D'Alia (UDC-SVP) - S.3/02088 Grave situazione delle carceri siciliane	14/04/2011 presentato
14/04/2011	Anna Maria Carloni (PD) - S.3/02090 Lunghezza delle procedure di identificazione degli immigrati nella tendopoli di Santa Maria Capua Vetere	14/04/2011 presentato
03/05/2011	Anna Maria Carloni (PD) - S.3/02131 Tendopoli allestita presso l'ex caserma Andolfato a Santa Maria Capua Vetere	07/06/2011 sollecito


1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
24/05/2011	Francesca Maria Marinaro (PD) - S.3/02191 Ottenere la scarcerazione di Maryam Bahrman, arrestata in Iran con l'accusa di «attentato alla sicurezza nazionale»	15/09/2011 concluso
25/05/2011	Emma Bonino (PD) - S.3/02196 Ottenere dall'Iran l'immediato rilascio di Maryam Bahrman, impegnata per i diritti umani	15/09/2011 concluso
09/06/2011	Roberto Di Giovan Paolo (PD) - S.3/02228 Garantire la salute e il benessere del personale delle carceri e dei detenuti	09/06/2011 presentato
23/06/2011	Stefano Allasia (Lega) - C.3/01709 Sovraffollamento delle carceri	23/06/2011 presentato
28/06/2011	Rosa Maria Villecco Calipari (PD) - C.3/01720 Chiusura del centro di identificazione ed espulsione di Palazzo San Gervasio	29/06/2011 concluso
28/06/2011	Elisabetta Zamparutti (PD) - C.3/01713 Informazioni sulle vicende giudiziarie che coinvolgono la famiglia Mubarak in Egitto	28/06/2011 presentato
12/07/2011	Pietro Tidei (PD) - C.3/01748 Drammatica situazione degli istituti penitenziari e degli ospedali psichiatrici giudiziari	13/07/2011 concluso
14/07/2011	Anna Maria Serafini (PD) - S.3/02301 Accoglienza dei minori stranieri	14/07/2011 presentato
14/07/2011	Albertina Soliani (PD) - S.3/02314 Sovraffollamento delle carceri dell'Emilia-Romagna	assegnato in commissione
20/07/2011	Roberto Di Giovan Paolo (PD) - S.3/02325 Situazione critica delle carceri di Frosinone e di Cassino	20/07/2011 presentato
21/07/2011	Rita Ghedini (PD) - S.3/02329 Garantire i diritti dei minori stranieri non accompagnati	21/07/2011 presentato
26/07/2011	Franco Bruno (Apl-FLI) e altri - S.3/02336 Impedire il rimpatrio di Kate Omoregbe, condannata a morte in Nigeria	26/07/2011 presentato
20/09/2011	Sandra Zampa (PD) - C.3/01834 Informazioni sulla situazione dei minori stranieri a Lampedusa	21/09/2011 concluso
28/09/2011	Marina Magistrelli (PD) - S.3/02408 Sovraffollamento degli istituti di pena	28/09/2011 presentato
26/10/2011	Felice Belisario (IdV) - S.3/02465 Informazioni sul rimpatrio di 71 migranti provenienti dall'Egitto	26/10/2011 presentato
05/12/2011	Marco Perduca (PD) - S.3/02527 Condanna a morte in Sudan per alcuni esponenti del movimento Giustizia e uguaglianza	05/12/2011 presentato

Interrogazioni a risposta scritta

Delle 234 interrogazioni a risposta scritta presentate, 152 riguardano la situazione carceraria;

37 la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Bielorussia, Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, Cina, Afghanistan, Pakistan, Cuba, Iran, Ungheria, Corea del Nord, Sudan, Nigeria, Birmania); 28 il rispetto dei diritti umani nella gestione dei flussi migratori; 7 riguardano Italia e Nazioni Unite; 3 i diritti dei minori stranieri non accompagnati; 2 riguardano casi di sfruttamento lavorativo; 2 il diritto alla salute; 1 riguarda diritti umani e forze armate; 1 la situazione in Italia in materia di discriminazione e razzismo; 1 l'Istituzione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.



Data	Atto	Ultimo aggiornamento
10/01/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/10260 Ridurre l'alto tasso di suicidi in carcere	10/01/2011 presentato
10/01/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/10261 Iniziative per ridurre l'alto tasso dei decessi per suicidio in carcere	10/01/2011 presentato
10/01/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/10264 Tentativo di evasione di un detenuto dal carcere di Vibo Valentia e sovraffollamento della struttura	10/01/2011 presentato
10/01/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/10268 Condizioni del carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia e informazioni sulla sua chiusura	10/01/2011 presentato
10/01/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/10289 Chiarimenti sul suicidio del signor Marco Fiori nel carcere di Genova Pontedecimo	10/01/2011 presentato
10/01/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/10291 Disagi denunciati dai medici del Servizio integrazione di assistenza sanitaria (SIAS) presso il carcere Bassone di Como	10/01/2011 presentato
10/01/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/10267 Condizioni del CIE di Gradisca d'Isonzo	10/01/2011 presentato
12/01/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/10363 Drammatica situazione sanitaria dell'istituto penale «Due Palazzi» di Padova	12/01/2011 presentato
12/01/2011	Francesco Maria Amoruso (PdL) - S.4/04331 Collaborare con le autorità egiziane per liberare il gruppo di mille persone ostaggio dei predoni del Sinai	12/01/2011 presentato

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
13/01/2011	Fabio Evangelisti (IdV) - C.4/10370 Iniziative per la liberazione dei 250 africani ostaggio di una banda di predoni nel deserto del Sinai	23/06/2011 concluso
17/01/2011	Matteo Mecacci (PD) - C.4/10393 Mancanza di rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Libia	28/06/2011 concluso
18/01/2011	Giuseppe Galati (PdL) - C.4/10420 Gravi condizioni delle carceri calabresi	18/01/2011 presentato
20/01/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/10493 Processo di riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU	28/04/2011 concluso
24/01/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/10552 Informazioni sulla detenzione del signor Giancarlo Benedetti	24/01/2011 presentato
24/01/2011	Giorgio Jannone (PdL) - C.4/10550 Iniziative per rendere esecutiva la risoluzione dell'ONU sulla condanna alla pena di morte in quei Paesi dove è ancora applicata	31/03/2011 concluso
24/01/2011	Giorgio Jannone (PdL) - C.4/10520 Promuovere la ratifica dello statuto della Corte penale internazionale	17/11/2011 concluso
25/01/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/10580 Gravi problemi del carcere di Sulmona	25/01/2011 presentato
27/01/2011	Leoluca Orlando (IdV) - C.4/10628 Iniziative per garantire libere elezioni in Tunisia e il passaggio a una fase democratica stabile	27/01/2011 presentato
01/02/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/10664 Morte in carcere di Saidiou Gadiaga Elhdj, detenuto nonostante precarie condizioni di salute	01/02/2011 presentato
01/02/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/10661 Situazione dei detenuti del carcere di Piacenza	01/02/2011 presentato
07/02/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/10765 Adeguate cure in carcere per Bernardo Provenzano	07/02/2011 presentato
07/02/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/10761 Condizioni di degrado dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa	07/02/2011 presentato
07/02/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/10760 Drammatica situazione del carcere di Savona	07/02/2011 presentato
07/02/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/10756 Messa in sicurezza e ampliamento dell'organico di polizia penitenziaria del carcere di Modena	07/02/2011 presentato
08/02/2011	Elisabetta Zamparutti (PD) - C.4/10768 Sovraffollamento e problemi nel carcere di Lecco	08/02/2011 presentato
09/02/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/10783 Processo di risoluzione e di tutela di tutti i diritti umani	28/04/2011 concluso

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
14/02/2011	Francesco Ferrante (PD) - S.4/04551 Condurre gli immigrati nel Centro di soccorso e prima accoglienza di Lampedusa	14/02/2011 presentato
15/02/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/10844 Problemi e criticità del carcere di Genova Marassi	15/02/2011 presentato
15/02/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/10852 Problemi di sovraffollamento del carcere di Imperia	15/02/2011 presentato
15/02/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/10853 Situazione critica del carcere di Sanremo	15/02/2011 presentato
16/02/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/10894 Situazione critica del carcere di Chiavari, in Liguria	16/02/2011 presentato
16/02/2011	Roberto Cassinelli (PdL) - C.4/10893 Situazione critica del carcere di Chiavari	16/02/2011 presentato
16/02/2011	Matteo Mecacci (PD) - C.4/10892 Diffondere il Manuale dei diritti umani e le libertà fondamentali del personale delle forze armate	18/07/2011 concluso
16/02/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/10921 Fronteggiare l'attuale situazione umanitaria nella striscia di Gaza	23/05/2011 concluso
16/02/2011	Gianpiero De Toni (IdV) - S.4/04588 Degrado e sovraffollamento del carcere di Brescia	16/02/2011 presentato
16/02/2011	Stefano Pedica (IdV) - S.4/04586 Affrontare l'emergenza sbarchi dovuta alla situazione di crisi nel bacino del Mediterraneo	16/02/2011 presentato
17/02/2011	Lanfranco Tenaglia (PD) - C.4/10945 Gravi problematiche di sovraffollamento della casa circondariale di Sulmona	17/02/2011 presentato
22/02/2011	Stefano Pedica (IdV) - S.4/04611 Superare i problemi di sovraffollamento nelle carceri laziali e la carenza di organico	22/02/2011 presentato
22/02/2011	Pietro Tidei (PD) - C.4/10965 Affrontare la drammatica situazione del sovraffollamento carcerario e delle morti per suicidio	22/02/2011 presentato
23/02/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/10993 Rivalutare i rapporti con l'Iran, un Paese che viola tutti i diritti umani e rifiuta ogni compromesso sul nucleare	23/05/2011 concluso
24/02/2011	Carmelo Lo Monte (Misto) - C.4/11007 Iniziative per affrontare l'emergenza umanitaria derivante dagli sbarchi di migliaia di immigrati a Lampedusa	24/02/2011 presentato
24/02/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/11004 Sostenere la richiesta di un'inchiesta internazionale indipendente sulla violenta repressione delle proteste in Libia espressa dall'UNHCR	24/02/2011 presentato

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
24/02/2011	Benedetto Fucci (PdL) - C.4/11013 Fare concrete pressioni sul regime di Teheran in tema di libertà politiche e religiose e in tema di tutela dei diritti umani	24/05/2011 concluso
24/02/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/11014 Iniziative volte a fare rispettare i diritti umani in Iraq	28/06/2011 concluso
25/02/2011	Antonio Pepe (PdL) - C.4/11032 Ratifica del Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali	12/11/2011 concluso
28/02/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11071 Disagi per i detenuti del carcere di Augusta, in Sicilia	28/02/2011 presentato
28/02/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11069 Sovraffollamento del carcere di Brescia	28/02/2011 presentato
01/03/2011	Ivano Strizzolo (PD) - C.4/11092 Garantire sicurezza, trasparenza e rispetto dei diritti umani nella gestione del CIE di Gradisca d'Isonzo, Gorizia	01/03/2011 presentato
02/03/2011	Carlo Pegorer (PD) - S.4/04656 Garantire sicurezza, trasparenza e rispetto dei diritti umani nella gestione del CIE di Gradisca di Isonzo, provincia di Gorizia	02/03/2011 presentato
07/03/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11145 Suicidio di un detenuto nel carcere di Ariano Irpino	07/03/2011 presentato
07/03/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11115 Grave situazione di sovraffollamento nel carcere di Genova	07/03/2011 presentato
09/03/2011	Delia Murer (PD) - C.4/11198 Verificare l'evoluzione della situazione dei diritti delle donne afgane	14/06/2011 concluso
14/03/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11261 Situazione critica dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa	14/03/2011 presentato
14/03/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11259 Suicidio di un detenuto nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino	14/03/2011 presentato
14/03/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11258 Tentato suicidio di un detenuto nel carcere di Monza	14/03/2011 presentato
14/03/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11257 Sovraffollamento delle carceri in Sicilia e carenza di agenti e personale	14/03/2011 presentato
14/03/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11256 Sovraffollamento del carcere di Spoleto	14/03/2011 presentato
14/03/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11246 Grave sovraffollamento del sistema carcerario della regione Emilia-Romagna	14/03/2011 presentato

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
22/03/2011	Francesco Ferrante (PD) - S.4/04802 Elaborare soluzioni alternative per l'accoglienza degli immigrati provenienti dal Nordafrica	22/03/2011 presentato
23/03/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11338 Situazione del carcere di Perugia-Capanne	23/03/2011 presentato
23/03/2011	Elisabetta Zamparutti (PD) - C.4/11332 Morte del detenuto Francesco Sparaccio nel carcere di Carinola, provincia di Caserta	23/03/2011 presentato
23/03/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11326 Assicurare il rispetto dei diritti umani dei detenuti tossicodipendenti nel carcere di Fuorni a Salerno	23/03/2011 presentato
23/03/2011	Amalia Schirru (PD) - C.4/11317 Situazione delle carceri sarde e della sanità penitenziaria	23/03/2011 presentato
24/03/2011	Rita Ghedini (PD) - S.4/04862 Garantire ai migranti minorenni presenti a Lampedusa una sistemazione dignitosa e adeguata	24/03/2011 presentato
24/03/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/11374 Tensioni nella regione di Abyei nell'area di transizione del Sudan	12/11/2011 concluso
29/03/2011	Giovanni Pistorio (Misto) - S.4/04878 Piano di emergenza per l'immigrazione clandestina e la gestione dei profughi provenienti dal Nordafrica	29/03/2011 presentato
05/04/2011	Francesco Ferrante (PD) - S.4/04928 Morti in carcere e nei centri di identificazione ed espulsione	19/04/2011 modificato per Ministro delegato
05/04/2011	Marco Filippi (PD) - S.4/04923 Realizzazione di una tendopoli nel Comune di Pisa	05/04/2011 presentato
05/04/2011	Elisabetta Zamparutti (PD) - C.4/11495 Sfruttamento di lavoratori nel settore del fotovoltaico	05/04/2011 presentato
05/04/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11492 Alto tasso di suicidi in carcere	05/04/2011 presentato
06/04/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11519 Attività del commissario straordinario nominato per l'emergenza immigrazione dal Nordafrica	06/04/2011 presentato
07/04/2011	Francesco Ferrante (PD) - S.4/04976 Fenomeno delle morti in carcere e nei CIE	12/04/2011 modificato per Ministro delegato
11/04/2011	Fabio Evangelisti (IdV) - C.4/11544 Far luce sul probabile tentato suicidio del giovane Carlo Saturno nel carcere di Bari	11/04/2011 presentato
12/04/2011	Maurizio Turco (PD) - C.4/11567 Informazioni sulla tendopoli di Manduria	12/04/2011 presentato
12/04/2011	Vincenzo Oliva (Misto) - S.4/05005 Ruolo più attivo di prevenzione e di soccorso dei migranti che arrivano a Lampedusa	12/04/2011 presentato

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
14/04/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/11596 Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'uso, il finanziamento e addestramento di mercenari	23/11/2011 concluso
18/04/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11652 Suicidio di un detenuto nel carcere di Bari	18/04/2011 presentato
18/04/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11651 Sovraffollamento del carcere di Trani	18/04/2011 presentato
18/04/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11647 Tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere «Mammagialla» di Viterbo	18/04/2011 presentato
18/04/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11643 Morte di un detenuto nel carcere di Cerinole, Caserta	18/04/2011 presentato
18/04/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11642 Morte di un detenuto nella nella casa circondariale di Massa	18/04/2011 presentato
18/04/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11640 Suicidi nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia	18/04/2011 presentato
18/04/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11638 Sovraffollamento del carcere di Milano-Opera	17/05/2011 concluso
18/04/2011	Matteo Mecacci (PD) - C.4/11635 Violazioni del diritto internazionale da parte della Corea del Nord	28/06/2011 concluso
19/04/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11669 Situazione critica del carcere di Giarre, Catania	19/04/2011 presentato
20/04/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/11678 Grave crisi alimentare in Afghanistan	20/04/2011 presentato
20/04/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/11694 Guerra in Libia e aiuti alla popolazione civile	03/08/2011 concluso
27/04/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11734 Assistenza e recupero dei tossicodipendenti nelle carceri	27/04/2011 presentato
27/04/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11719 Tentativo di suicidio di un detenuto del carcere Coroneo di Trieste	27/04/2011 presentato
27/04/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11717 Suicidio di un detenuto del carcere di Sollicciano, Firenze	27/04/2011 presentato
27/04/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11716 Condizioni del carcere di Voghera	27/04/2011 presentato
27/04/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11714 Condizioni umane e sociali del carcere di contrada Petrusa di Agrigento	27/04/2011 presentato
17/05/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11874 Situazione del carcere di San Vittore a Milano	17/05/2011 presentato

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
17/05/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/11873 Sovraffollamento della Casa Circondariale di Regina Coeli, a Roma	17/05/2011 presentato
17/05/2011	Luigi Compagna (PdL) - S.4/05188 Istituzione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani	17/05/2011 presentato
17/05/2011	Francesco Ferrante (PD) - S.4/05183 Morti in carcere	17/05/2011 presentato
19/05/2011	Pierluigi Castagnetti (PD) - C.4/12003 Accoglienza per i profughi che arrivano a Lampedusa	19/05/2011 presentato
24/05/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12045 Migliorare le condizioni di detenzione delle persone recluse nel carcere di Alghero	24/05/2011 presentato
25/05/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/12075 Lettera di Medici senza frontiere sulla politica contraddittoria europea	25/05/2011 presentato
25/05/2011	Nicola Molteni (Lega) - C.4/12062 Combattere il sovraffollamento del carcere di Lucca	25/05/2011 presentato
26/05/2011	Marco Perduca (PD) - S.4/05276 Garantire i diritti dei migranti africani arrivati in Italia	26/05/2011 presentato
30/05/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12114 Condizioni del CIE di Palazzo San Gervasio, in Provincia di Potenza	30/05/2011 presentato
06/06/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12180 Morte del detenuto Walter Bonifacio nel carcere di Padova	06/06/2011 presentato
06/06/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12177 Situazione igienico-sanitari a del carcere di Torre del Gallo a Pavia	06/06/2011 presentato
06/06/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12175 Risolvere i problemi del carcere di Verona, con particolare riferimento alle condizioni di vita dei detenuti e del personale di polizia	06/06/2011 presentato
06/06/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12173 Situazione dei detenuti del carcere di Siracusa	06/06/2011 presentato
06/06/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12172 Situazione del carcere di Noto, Provincia di Siracusa	06/06/2011 presentato
07/06/2011	Mariapia Garavaglia (PD) - S.4/05321 Condizione della Polizia Penitenziaria nel carcere Montorio di Verona	07/06/2011 presentato
07/06/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12214 Situazione del carcere di Rieti	07/06/2011 presentato
08/06/2011	Pietro Marcenaro (PD) - S.4/05341 Richiedere alle autorità cinesi la scarcerazione dell'artista Ai Weiwei	08/06/2011 presentato
08/06/2011	Pietro Marcenaro (PD) - S.4/05342 Difficile situazione umanitaria nel «Villaggio della solidarietà» di Mineo, Catania	08/06/2011 presentato

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
08/06/2011	Pietro Marcenaro (PD) - S.4/05347 Informazioni sulla sorte della blogger siriana Amina Abdallah Arraf	08/06/2011 presentato
08/06/2011	Marco Perduca (PD) - S.4/05353 Chiedere la liberazione della blogger siro-americana Amina Arraf	08/06/2011 presentato
14/06/2011	Federico Testa (PD) - C.4/12299 Garantire i diritti dei detenuti e della polizia penitenziaria del carcere di Montorio di Verona	14/06/2011 presentato
14/06/2011	Donatella Ferranti (PD) - C.4/12267 Drammatica situazione delle strutture penitenziarie	14/06/2011 presentato
14/06/2011	Matteo Mecacci (PD) - C.4/12283 Violente repressioni nel Bahrain	06/09/2011 concluso
14/06/2011	Gianpiero D'Alia (UDC-SVP) - S.4/05380 Scontri nel CIE di Santa Maria Capua Vetere	14/06/2011 presentato
15/06/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12333 Drammatica situazione del carcere palermitano dell'Ucciardone	15/06/2011 presentato
16/06/2011	Francesco Ferrante (PD) - S.4/05423 Fenomeno delle morti in carcere	16/06/2011 presentato
21/06/2011	Donatella Poretti (PD) - S.4/05437 Sospensione delle attività nel carcere di Arezzo	21/06/2011 presentato
21/06/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12407 Sovraffollamento negli istituti di pena di Ascoli Piceno e di Pesaro	21/06/2011 presentato
21/06/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12402 Sovraffollamento del carcere di Bari	21/06/2011 presentato
21/06/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12398 Suicidio di un detenuto nel carcere di Taranto	21/06/2011 presentato
21/06/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12396 Arginare l'escalation dell'autolesionismo, dei tentati suicidi nelle carceri italiane	21/06/2011 presentato
22/06/2011	Carlo Sarro (PdL) - S.4/05453 Morte di Juan Wilfredo Soto, storico esponente della dissidenza cubana	22/06/2011 presentato
28/06/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12476 Situazione della casa circondariale di Bologna «La Dozza»	28/06/2011 presentato
28/06/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12468 Tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere Le Vallette di Torino	28/06/2011 presentato
28/06/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12467 Tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere Porto Azzurro di Livorno	28/06/2011 presentato
28/06/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12461 Condizioni della casa di reclusione «Due Palazzi» di Padova	28/06/2011 presentato

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
28/06/2011	Francesco Maria Amoruso (PdL) - S.4/05480 Richiamare le autorità siriane al rispetto dei diritti umani	28/06/2011 presentato
29/06/2011	Roberto Di Giovan Paolo (PD) - S.4/05493 Condizioni del centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria a Roma	apposizione nuove firme
29/06/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/12522 Gravi mancanze dell'Italia in materia di discriminazione e di razzismo	29/06/2011 presentato
29/06/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/12517 Impegno nella difesa dei diritti umani	12/09/2011 concluso
29/06/2011	Francesco Ferrante (PD) - S.4/05506 Accoglienza dei minori immigrati a Lampedusa	29/06/2011 presentato
30/06/2011	Adriana Poli Bortone (CN) e altri - S.4/05508 Sul sovraffollamento delle carceri italiane	30/06/2011 presentato
05/07/2011	Maurizio Turco (PD) - C.4/12562 Situazione degli immigrati nel CIE di Trapani	05/07/2011 presentato
06/07/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/12602 Rivedere i legami con il regime di Khartoum di Omar El-Bashir, in Sudan, che potrebbe ripetere i crimini del Darfur anche contro il popolo nuba	06/07/2011 presentato
06/07/2011	Giorgio Jannone (PdL) - C.4/12593 Contrastare lo sfruttamento lavorativo e il degrado sociale	06/07/2011 presentato
07/07/2011	Roberto Di Giovan Paolo (PD) - S.4/05566 Sovraffollamento del carcere «Mammagialla» di Viterbo	07/07/2011 presentato
11/07/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12632 Suicidio di un detenuto nel carcere romano di Rebibbia	11/07/2011 presentato
11/07/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12628 Garantire una sistemazione adeguata a un detenuto particolarmente alto del carcere di Buoncammino	11/07/2011 presentato
11/07/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12626 Fornire elementi sulla reale consistenza del fenomeno delle morti in carcere e nei centri di identificazione ed espulsione	11/07/2011 presentato
14/07/2011	Francesco Ferrante (PD) - S.4/05598 Affrontare la grave questione dei numerosi decessi in carcere	14/07/2011 presentato
15/07/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12707 Sulla situazione dei detenuti del carcere di Spoleto	15/07/2011 presentato
15/07/2011	Antonino Russo (PD) - C.4/12710 Trasferimento dei minori stranieri non accompagnati in comunità per minori	15/07/2011 presentato
18/07/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12729 Morte di un detenuto paraplegico nel carcere di Palermo	18/07/2011 presentato

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
19/07/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12744 Situazione grave del carcere di Pistoia	19/07/2011 presentato
27/07/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12848 Garantire l'immediata distribuzione ai detenuti del carcere di Modena di prodotti di prima necessità	27/07/2011 presentato
27/07/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12844 Gestione del carcere di Trento	27/07/2011 presentato
27/07/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12843 Situazione del carcere di Montorio di Verona	27/07/2011 presentato
27/07/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/12840 Tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di Lecce	27/07/2011 presentato
29/07/2011	Francesco Pardi (IdV) - S.4/05741 Condizioni degli immigrati detenuti nei CIE	29/07/2011 presentato
03/08/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/12954 Situazione in Afghanistan	18/11/2011 concluso
05/09/2011	Marco Perduca (PD) - S.4/05795 Sanzioni nei confronti del regime siriano e conseguenze per le imprese italiane	05/09/2011 presentato
06/09/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13104 Situazione del carcere di Ragusa	15/09/2011 concluso
06/09/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13101 Sovraffollamento nel carcere Don Bosco di Pisa	06/09/2011 presentato
06/09/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13100 Garantire la corretta e puntuale fornitura di acqua corrente alle persone reclusi nel carcere di Agrigento	06/09/2011 presentato
06/09/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13098 Sovraffollamento del carcere di Asti	06/09/2011 presentato
06/09/2011	Souad Sbai (PdL) e altri - C.4/13097 Permettere alla nigeriana Kate Omoregbe di rimanere in Italia per motivi umanitari	06/09/2011 presentato
06/09/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13095 Sovraffollamento del carcere di Sanremo	06/09/2011 presentato
06/09/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13091 Sovraffollamento del carcere di Spoleto	06/09/2011 presentato
06/09/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13087 Sovraffollamento del carcere di Modica	06/09/2011 presentato
06/09/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13047 Asilo politico per Kate Omoregbe	06/09/2011 presentato
06/09/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13046 Superare l'ergastolo	06/09/2011 presentato
06/09/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13042 Sovraffollamento del carcere di Bari	06/09/2011 presentato
06/09/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13041 Garantire le cure adeguate a un detenuto calabrese, A.P., recluso nel carcere di Cosenza	06/09/2011 presentato
06/09/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13040 Situazione del carcere di contrada Petrusa di Agrigento	06/09/2011 presentato

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
06/09/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13012 Supporto psicoterapeutico ai detenuti del carcere perugino di Capanne	06/09/2011 presentato
06/09/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13010 Ripristinare condizioni di vita adeguate nelle carceri ombre	06/09/2011 presentato
06/09/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13009 Alto tasso di atti di autolesionismo e di suicidi in carcere	06/09/2011 presentato
06/09/2011	Fabio Evangelisti (IdV) - C.4/13000 Inagibilità di ampie parti della casa circondariale di Livorno	06/09/2011 presentato
06/09/2011	Maurizio Turco (PD) - C.4/13056 Garantire ai cittadini extracomunitari detenuti nei CIE adeguate e più dignitose condizioni di vita	06/09/2011 presentato
06/09/2011	Lapo Pistelli (PD) - C.4/13054 Dittatura in Birmania	07/11/2011 concluso
06/09/2011	Maria Antonietta Farina Coscioni (PD) - C.4/13007 Ottenere la liberazione del signor Arash Alaei, in Iran	12/11/2011 concluso
07/09/2011	Salvatore Fleres (CN) e altri - S.4/05820 Sovraffollamento delle carceri siciliane	07/09/2011 presentato
07/09/2011	Fabio Evangelisti (IdV) - C.4/13141 Intervenire con il Governo ungherese per una più puntuale osservanza dei diritti umani e delle regole democratiche	17/10/2011 concluso
12/09/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13159 Suicidio di un detenuto romeno nel carcere di Agrigento	12/09/2011 presentato
12/09/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13158 Problemi di sovraffollamento del carcere Bassone di Como	12/09/2011 presentato
13/09/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/13178 Reclutamento di bambini kamikaze in Afghanistan	12/11/2011 concluso
13/09/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/13175 Tratta di esseri umani in Afghanistan	17/11/2011 concluso
20/09/2011	Marco Perduca (PD) - S.4/05883 Distribuzione dei pasti nella casa circondariale di Bellizzi Irpino, Avellino	20/09/2011 presentato
20/09/2011	Roberto Cassinelli (PdL) - C.4/13242 Situazione delle carceri in Liguria	20/09/2011 presentato
21/09/2011	Giuliano Barbolini (PD) - S.4/05909 Situazione dei detenuti del carcere di Sant'Anna di Modena	21/09/2011 presentato
27/09/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13346 Grave situazione del carcere di Bellizzi Irpino	27/09/2011 presentato
03/10/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13421 Riparare il tetto del carcere di Monza	03/10/2011 presentato

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
06/10/2011	Enrico Farinone (PD) - C.4/13476 Situazione critica del carcere di Monza	06/10/2011 presentato
06/10/2011	Ettore Rosato (PD) - C.4/13479 Vietare l'importazione di jeans trattati con il metodo di sabbiatura <i>sandblasting</i>	06/10/2011 presentato
10/10/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13520 Morte di un detenuto nel carcere di San Sebastiano di Sassari	10/10/2011 presentato
10/10/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13517 Situazione delle carceri in Sardegna	10/10/2011 presentato
10/10/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13516 Condizioni del carcere Sant'Anna di Modena	10/10/2011 presentato
10/10/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13514 Sovraffollamento del carcere di Enna	10/10/2011 presentato
12/10/2011	Oskar Peterlini (UDC-SVP) - S.4/06067 Pulizia etnica contro il popolo di etnia hazara in Pakistan e in Afghanistan	apposizione nuove firme
12/10/2011	Guido Melis (PD) - C.4/13560 Morte del detenuto Vizitiu nel carcere messinese di Gazzi	12/10/2011 presentato
13/10/2011	Pietro Marcenaro (PD) - S.4/06094 Intervento in Libia per il rispetto dei diritti umani dei rifugiati, dei detenuti	13/10/2011 presentato
13/10/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13582 Suicidio di un detenuto tunisino nel carcere Pagliarelli di Palermo	13/10/2011 presentato
25/10/2011	Marco Perduca (PD) - S.4/06148 Ratifica della Convenzione 169 sui diritti dei popoli indigeni e tribali	25/10/2011 presentato
25/10/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13708 Suicidio di un detenuto nel carcere genovese di Marassi	25/10/2011 presentato
25/10/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13701 Violenze sui detenuti da parte degli agenti di polizia penitenziaria nel carcere di Asti	25/10/2011 presentato
25/10/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13697 Tentativo di suicidio da parte di un detenuto del carcere di Matera	25/10/2011 presentato
25/10/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13693 Informazioni sulle condizioni umane e sociali del carcere di Caltagirone	25/10/2011 presentato
27/10/2011	Francesco Ferrante (PD) - S.4/06172 Grave situazione delle carceri italiane	27/10/2011 presentato
27/10/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/13742 Torture nella prigione provinciale di Herat	27/10/2011 presentato
02/11/2011	Roberto Giachetti (PD) - C.4/13765 Gravi condizioni di salute del detenuto Diab Mouraim	02/11/2011 presentato

segue


Data	Atto	Ultimo aggiornamento
03/11/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13789 Suicidio di un detenuto nel carcere delle Sughere di Livorno	03/11/2011 presentato
03/11/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13774 Situazione dei detenuti del carcere Regina Coeli di Roma	03/11/2011 presentato
03/11/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13772 Situazione di un detenuto della Casa Circondariale di Buoncammino, Cagliari	03/11/2011 presentato
03/11/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13771 Sovraffollamento delle carceri toscane	03/11/2011 presentato
03/11/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13770 Grave situazione del carcere della Dogaia di Prato	03/11/2011 presentato
03/11/2011	Riccardo Migliori (PdL) - C.4/13791 Situazione di un gruppo di dissidenti cubani	03/11/2011 presentato
09/11/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13852 Gravi condizioni di salute del detenuto Gaetano Fidanzati	09/11/2011 presentato
11/11/2011	Francesco Ferrante (PD) - S.4/06232 Permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari che perdono il lavoro	11/11/2011 presentato
12/11/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13871 Morte del senegalese Alhdy Saidou Gadiaga in una cella della caserma dei carabinieri di Brescia	12/11/2011 presentato
17/11/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13921 Garantire maggiori risorse all'istituto penitenziario di Grosseto	17/11/2011 presentato
17/11/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13919 Condizioni precarie della casa circondariale di Potenza	17/11/2011 presentato
17/11/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13916 Isolamento dei detenuti	17/11/2011 presentato
22/11/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13976 Sovraffollamento del carcere di Frosinone	22/11/2011 presentato
22/11/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13975 Sovraffollamento delle carceri di Caltanissetta e di San Cataldo	22/11/2011 presentato
22/11/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/13974 Suicidio di un agente di polizia penitenziaria	22/11/2011 presentato
22/11/2011	Riccardo Migliori (PdL) - C.4/13959 Assumere iniziative nei confronti del Governo bielorusso ai fini della liberazione di Andrej Sannikov	23/03/2012 concluso
29/11/2011	Marco Perduca (PD) - S.4/06297 Condizioni del carcere di Montacuto ad Ancona	29/11/2011 presentato
29/11/2011	Maria Antonietta Farina Coscioni (PD) - C.4/14012 Infrastrutture inadeguate nel reparto di oncologia dell'ospedale di Venezia	29/11/2011 presentato
30/11/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/14089 Tutelare i diritti di Adama, rinchiusa nel CIE di Bologna	30/11/2011 presentato

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
30/11/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/14090 Grave situazione del sistema carcerario italiano	30/11/2011 presentato
05/12/2011	Anna Maria Carloni (PD) - S.4/06368 Difficile situazione dei rifugiati presenti in Italia	05/12/2011 presentato
06/12/2011	Alberto Filippi (CN) e altri - S.4/06392 Iniziative a favore di Luigi Sartorio, in carcere a Cuba	06/12/2011 presentato
06/12/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/14153 Grave situazione del carcere di Livorno	06/12/2011 presentato
07/12/2011	Antonio Palagiano (IdV) - C.4/14186 Il caso della senegalese Adama Kebe	07/12/2011 presentato
14/12/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.4/14201 Situazione del campo profughi di Ashraf	23/03/2012 concluso
15/12/2011	Teresa Bellanova (PD) - C.4/14239 Ripristinare le dovute condizioni di vivibilità all'interno dei penitenziari pugliesi	15/12/2011 presentato
15/12/2011	Francesco Laratta (PD) - C.4/14237 Emergenza immigrazione a Rosarno	23/03/2012 concluso
20/12/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/14279 Suicidio di un detenuto del carcere Buoncammino di Cagliari	20/12/2011 presentato
20/12/2011	Rita Bernardini (PD) - C.4/14272 Morte di un detenuto nel carcere di Taranto	20/12/2011 presentato
21/12/2011	Francesco Ferrante (PD) - S.4/06462 Superare la pena dell'ergastolo ostativo	21/12/2011 presentato
21/12/2011	Pietro Tidei (PD) - C.4/14332 Garantire un rapido miglioramento della tragica situazione degli istituti penitenziari	21/12/2011 presentato

Interrogazioni in Commissione

Delle 44 interrogazioni in Commissione presentate, 19 riguardano la situazione carceraria; 13 il rispetto dei diritti umani nella gestione dei flussi migratori; 8 la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Cuba, Uganda, Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, Sudan, Eritrea); 3 i diritti dei minori stranieri non accompagnati; 1 riguarda la cooperazione allo sviluppo italiana.



Data	Atto	Ultimo aggiornamento
19/01/2011	Daniela Sbröllini (PD) - C.5/04072 Cittadini italiani detenuti a Cuba	19/01/2011 modificato per commissione assegnataria
01/02/2011	Matteo Mecacci (PD) - C.5/04134 Tutela dei diritti umani e civili degli omosessuali in Uganda	01/02/2011 modificato per commissione assegnataria
07/02/2011	Matteo Mecacci (PD) - C.5/04168 Informazioni sulla politica del Governo italiano nei confronti dei migranti provenienti dalla Libia	07/02/2011 modificato per commissione assegnataria
25/02/2011	Rita Bernardini (PD) - C.5/04285 Adeguate supporto psicoterapeutico per la signora Berardinucci nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere	25/02/2011 modificato per commissione assegnataria
07/03/2011	Dario Ginefra (PD) - C.5/04327 Inadeguatezza della struttura che ospita il CIE di Bari	08/03/2011 atto modificato
09/03/2011	Sandra Zampa (PD) - C.5/04362 Informazioni sulla situazione dei minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nordafrica e approdati a Lampedusa	22/03/2011 concluso
09/03/2011	Gianpiero Bocci (PD) - C.5/04356 Risolvere i problemi della carenza di agenti e del sovraffollamento nel carcere di Spoleto	09/03/2011 modificato per commissione assegnataria
16/03/2011	Luciano Pizzetti (PD) - C.5/04400 Sovraffollamento della casa circondariale di Cremona	16/03/2011 modificato per commissione assegnataria
23/03/2011	Sandra Zampa (PD) - C.5/04423 Informazioni sulla situazione dei minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nordafrica e approdati a Lampedusa	23/03/2011 modificato per commissione assegnataria
23/03/2011	Mario Cavallaro (PD) - C.5/04410 Risolvere il grave problema del sovraffollamento carcerario delle Marche	23/03/2011 modificato per commissione assegnataria
30/03/2011	Andrea Rigoni (PD) - C.5/04481 Siti nella Provincia di Massa-Carrara dove ospitare immigrati provenienti da Lampedusa	30/03/2011 modificato per commissione assegnataria
31/03/2011	Sandra Zampa (PD) - C.5/04504 Assistenza dei minori presenti a Lampedusa e gestione dell'emergenza immigrazione	31/03/2011 modificato per commissione assegnataria
05/04/2011	Renato Farina (PdL) - C.5/04532 Tagli ai fondi per la cooperazione allo sviluppo	05/04/2011 modificato per commissione assegnataria

segue

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
06/04/2011	Lucio Barani (PdL) - C.5/04556 Problemi igienici e sanitari nelle tendopoli che ospitano gli immigrati	07/04/2011 concluso
07/04/2011	Paolo Fadda (PD) - C.5/04561 Trasferimento di 700 migranti tunisini presso una vecchia caserma dell'Aeronautica militare a Cagliari	07/04/2011 modificato per commissione assegnataria
12/04/2011	Rita Bernardini (PD) - C.5/04582 Verificare la situazione del carcere di Messina	12/04/2011 modificato per commissione assegnataria
20/04/2011	Mario Tullo (PD) - C.5/04638 Gravi insufficienze strutturali, igieniche, di sicurezza, di organico e di sovraffollamento del carcere di Imperia	20/04/2011 modificato per commissione assegnataria
03/05/2011	Pina Picierno (PD) e altri - C.5/04679 Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: in seguito all'arrivo di 20.000 profughi, sbarcati sulle nostre coste dopo l'esplosione delle rivolte nei...	03/05/2011 modificato per commissione assegnataria
03/05/2011	Fiamma Nirenstein (PdL) - C.5/04691 Atteggiamento nei confronti della repressione da parte del regime in Siria e tutela dei diritti umani del popolo siriano	04/05/2011 concluso
17/05/2011	Rita Bernardini (PD) - C.5/04747 Diminuire la popolazione penitenziaria ristretta presso il carcere di Milano-Opera	17/05/2011 modificato per commissione assegnataria
25/05/2011	Guido Melis (PD) - C.5/04810 Morti e suicidi in carcere	25/05/2011 modificato per commissione assegnataria
06/06/2011	Renato Farina (PdL) - C.5/04848 Conflitto nel Sud Sudan	06/06/2011 modificato per commissione assegnataria
05/07/2011	Sandra Zampa (PD) - C.5/05034 Garantire il rispetto dei diritti dei minori stranieri non accompagnati	05/07/2011 modificato per commissione assegnataria
14/07/2011	Massimo Fiorio (PD) - C.5/05111 Sovraffollamento del carcere di Asti	14/07/2011 modificato per commissione assegnataria
15/07/2011	Silvia Velo (PD) - C.5/05121 Grave situazione delle carceri della Toscana	15/07/2011 modificato per commissione assegnataria
20/07/2011	Ludovico Vico (PD) - C.5/05139 Chiusura del campo profughi di Manduria	20/07/2011 modificato per commissione assegnataria

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
02/08/2011	Teresa Bellanova (PD) - C.5/05232 Verificare la condizione di sovraffollamento nella struttura per immigrati di Castiglione d'Otranto	02/08/2011 modificato per commissione assegnataria
03/08/2011	Teresa Bellanova (PD) - C.5/05243 Verificare la condizione nella quale versano i lavoratori immigrati presso la Masseria Boncuri, a Nardò	03/08/2011 modificato per commissione assegnataria
06/09/2011	Franco Addolorato Giacinto Narducci (PD) - C.5/05279 Salvaguardare le popolazioni civili del Kurdistan iracheno	06/09/2011 modificato per commissione assegnataria
15/09/2011	Rita Bernardini (PD) - C.5/05331 Sovraffollamento dell'istituto penitenziario di Ragusa	22/09/2011 concluso
19/09/2011	Matteo Mecacci (PD) - C.5/05338 Violazione dei diritti umani fondamentali da parte del Governo eritreo	19/09/2011 modificato per commissione assegnataria
17/10/2011	Renato Farina (PdL) - C.5/05527 Gravissima situazione dei profughi eritrei	17/10/2011 modificato per commissione assegnataria
19/10/2011	Donatella Ferranti (PD) - C.5/05545 Grave situazione di sovraffollamento del carcere di Viterbo	19/10/2011 modificato per commissione assegnataria
20/10/2011	Carlo Emanuele Trappolino (PD) - C.5/05565 Grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari dell'Umbria	20/10/2011 modificato per commissione assegnataria
27/10/2011	Pierfelice Zazzera (IdV) - C.5/05638 Rimpatrio di 151 clandestini egiziani	27/10/2011 modificato per commissione assegnataria
22/11/2011	Rita Bernardini (PD) - C.5/05725 Violenza nei confronti di un detenuto nel carcere di Sollicciano	22/11/2011 modificato per commissione assegnataria
22/11/2011	Rita Bernardini (PD) - C.5/05724 Violazione costante di diritti umani fondamentali nel carcere di Potenza	22/11/2011 modificato per commissione assegnataria
22/11/2011	Rita Bernardini (PD) - C.5/05722 Tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di Secondigliano	22/11/2011 modificato per commissione assegnataria
23/11/2011	Rita Bernardini (PD) - C.5/05734 Verificare le condizioni igienico-sanitarie dei detenuti del carcere di Montacuto in Ancona	23/11/2011 modificato per commissione assegnataria

segue

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
29/11/2011	Rita Bernardini (PD) e altri - C.5/05755 Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il 25 novembre 2011, l'agenzia di stampa ADNKRONOS ha diramato una notizia...	29/11/2011 modificato per commissione assegnataria
29/11/2011	Caterina Pes (PD) - C.5/05750 Gestire l'emergenza immigrazione	29/11/2011 modificato per commissione assegnataria
29/11/2011	Rita Bernardini (PD) - C.5/05757 Situazione della casa circondariale di Regina Coeli	29/11/2011 modificato per commissione assegnataria
29/11/2011	Rita Bernardini (PD) - C.5/05748 Degrado del carcere di Enna	29/11/2011 modificato per commissione assegnataria
14/12/2011	Mario Tassone (UDC) - C.5/05806 Condizioni di vita dei numerosi extracomunitari di Rosarno	14/12/2011 concluso

Risoluzioni in Assemblea

Delle 15 risoluzioni presentate in Assemblea, 6 riguardano la crisi in Libia (40%); 5 il sistema giudiziario e carcerario in Italia (33%); 4 le politiche dell'Unione Europea (27%).

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
12/01/2011	Maurizio Turco (PD) - C.6/00053 Rispetto della «clausola sui diritti umani e la democrazia» degli accordi di cooperazione tra l'Unione Europea e Paesi terzi	12/01/2011 non accolto
18/01/2011	Marco Perduca (PD) - S.6/00054 Riforma organica della giustizia e riforma in materia di custodia cautelare preventiva, tutela dei diritti dei detenuti, esecuzione della pena	19/01/2011 concluso
19/01/2011	Rita Bernardini (PD) - C.6/00056 Riforma della giustizia e dei trattamenti sanzionatori e rieducativi	19/01/2011 concluso
01/02/2011	Stefano Pedica (IdV) - S.6/00060 Ritardi nella presentazione della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea	02/02/2011 dichiarato precluso
23/03/2011	Emma Bonino (PD) - S.6/00075 Soccorso e aiuti umanitari per le persone che fuggono dalla Libia	23/03/2011 non accolto
23/03/2011	Francesco Rutelli (Apl-Fli) e altri - S.6/00074 Gestione della crisi in Libia e dell'immigrazione	23/03/2011 non accolto
23/03/2011	Felice Belisario (IdV) - S.6/00073 Gestione della guerra in Libia	23/03/2011 non accolto
23/03/2011	Anna Finocchiaro (PD) - S.6/00072 Protezione dei civili in Libia	23/03/2011 accolto
24/03/2011	Matteo Mecacci (PD) - C.6/00073 Sospendere il Trattato di amicizia con la Libia e soccorrere i profughi	24/03/2011 presentato

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
24/03/2011	Dario Franceschini (PD) - C.6/00072 Protezione dei civili in Libia	24/03/2011 accolto
19/05/2011	Lamberto Dini (PdL) - S.6/00082/093 Promuovere un'autentica ed efficace politica di vicinato verso i Paesi del Mediterraneo meridionale da parte del Consiglio d'Europa	19/05/2011 presentato
06/09/2011	Maria Antonietta Farina Coscioni (PD) - C.6/00086 Adoperarsi per estendere la cosiddetta «clausola sui diritti umani e la democrazia» a tutti i tipi di accordi tra l'Unione Europea e i Paesi terzi	07/09/2011 accolto
21/09/2011	Franco Bruno (Apl-FLI) e altri - S.6/00085 Situazione del sistema carcerario italiano	27/09/2011 concluso
21/09/2011	Luigi Li Gotti (IdV) - S.6/00084 Situazione dell'amministrazione della giustizia e del sistema carcerario	27/09/2011 non accolto
21/09/2011	Anna Finocchiaro (PD) - S.6/00083 Udite le comunicazioni del Ministro della giustizia, premesso che: il sistema giudiziario italiano continua a soffrire di un grave carico di lavoro e di serie carenze strutturali che...	27/09/2011 concluso

Risoluzioni in Commissione

Le 8 risoluzioni presentate in Commissione riguardano la protezione dei diritti umani a livello internazionale.

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
23/03/2011	Fabio Evangelisti (IdV) - C.7/00521 Revocare il Trattato di amicizia con la Libia e prestare aiuti umanitari alla popolazione civile	23/03/2011 presentato
23/03/2011	Fiamma Nirenstein (PdL) - C.7/00520 Assicurare la protezione alla popolazione libica	23/03/2011 presentato
20/04/2011	Antonello Cabras (PD) - S.7/00146 Promuovere un'autentica ed efficace politica di vicinato verso i Paesi del Mediterraneo meridionale da parte del Consiglio d'Europa	20/04/2011 presentato
31/05/2011	Matteo Mecacci (PD) - C.7/00595 Condannare le operazioni militari delle forze irachene contro i residenti di Ashraf e chiedere la cessazione dell'assedio	31/05/2011 presentato
20/07/2011	Renato Farina (PdL) - C.7/00650 Emergenza siccità nel Corno d'Africa	27/07/2011 accolto
01/08/2011	Gianni Vernetti (Misto) e altri - C.7/00671 Contrastare lo sfruttamento delle popolazioni della Papua occidentale e del loro territorio da parte del Governo indonesiano	01/08/2011 presentato
29/11/2011	Francesco Tempestini (PD) - C.7/00732 Interventi a favore delle donne in Afghanistan	29/11/2011 presentato
01/12/2011	Ferdinando Adornato (UDC) - C.7/00738 Violazione dei diritti umani, culturali e religiosi del popolo del Tibet	06/12/2011 accolto

Ordini del giorno in Assemblea

Dei 29 ordini del giorno presentati in Assemblea, 16 riguardano la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Sudan, Siria, Sahara occidentale, Libia, Paesi del Corno d'Africa, Paesi del gruppo Africa, Caraibi e Pacifico, Indonesia, Qatar, Kuwait); 5 la situazione carceraria; 4 il rispetto dei diritti umani nella gestione dei flussi migratori; 2 l'infrastruttura nazionale per i diritti umani; 2 l'adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa internazionale.

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
12/01/2011	Maurizio Gasparri (PDL) - S.9/1-00359/001 Garantire il diritto alla libertà religiosa	12/01/2011 accolto
25/01/2011	Jean Leonard Touadi (PD) e altri - C.9/03996-A/004 Missione di peacekeeping nel Darfur, in Sudan	25/01/2011 presentato
03/03/2011	Marco Perduca (PD) - S.9/02551/001 Monitorare gli episodi di discriminazione e promuovere una moratoria delle esecuzioni capitali in Siria	03/03/2011 accolto come raccomandazione
08/03/2011	Felice Belisario (IdV) - S.9/02568/005 Assunzione di personale nelle carceri	08/03/2011 rinvio ad altra seduta
08/03/2011	Gianpiero D'Alia (UDC-SVP) - S.9/02568/004 Assunzione all'interno delle strutture penitenziarie di psicologi per contribuire al benessere psicologico dei detenuti	08/03/2011 rinvio ad altra seduta
08/03/2011	Salvatore Fleres (CN) e altri - S.9/02568/002 Rivedere il principio della sanzione detentiva come unica misura che protegga la società dal crimine, e applicare altre tipologie di sanzioni efficaci e deterrenti	08/03/2011 rinvio ad altra seduta
29/03/2011	Silvia Della Monica (PD) - S.9/02568/014 Colmare le dotazioni organiche delle strutture penitenziarie e delle case circondariali femminili	29/03/2011 non accolto
16/06/2011	Giorgio Tonini (PD) - S.9/02622/001 Intervento nei confronti del Marocco per risolvere la questione del Sahara occidentale	16/06/2011 presentato
12/07/2011	Antonio Borghesi (IdV) - C.9/02350-A/023 Adattamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme della Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina	12/07/2011 accolto
14/07/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.9/04449-A/001 Tutela dei diritti umani e integrazione	14/07/2011 accolto
19/07/2011	Maria Fortuna Incostante (PD) - S.9/02720/002 Verifiche in materia di violazioni o limitazioni dei diritti umani	19/07/2011 accolto
19/07/2011	Pietro Marcenaro (PD) - S.9/02720/001 Istituire una Commissione parlamentare bicame- rale per la tutela e la promozione dei diritti umani	19/07/2011 approvato
26/07/2011	Matteo Mecacci (PD) - C.9/04059-AR/027 Recepimento della direttiva rimpatri	26/07/2011 non accolto

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
26/07/2011	Marco Perduca (PD) - S.9/02824/005 Diffondere informazioni presso i cittadini libici circa i crimini commessi negli anni e recentemente dal regime di Gheddafi	26/07/2011 accolto
26/07/2011	Roberto Di Giovan Paolo (PD) - S.9/02824/003 Iniziative per il rafforzamento dei processi di pace nel Corno d'Africa e per affrontare la grave carestia che interessa l'area	26/07/2011 accolto
27/07/2011	Mario Barbi (PD) - C.9/04470/004 Pena di morte nei Paesi membri del CARIFORUM	27/07/2011 accolto
27/07/2011	Enrico Pianetta (PdL) - C.9/04470/003 Pena di morte nei Paesi membri del CARIFORUM	27/07/2011 accolto
27/07/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.9/04433/003 Promuovere un'ampia tutela dei diritti umani da parte del Governo del Regno del Marocco	27/07/2011 concluso
27/07/2011	Franco Addolorato Giacinto Narducci (PD) - C.9/04433/002 Risolvere la questione del Sahara occidentale	27/07/2011 accolto
27/07/2011	Fabio Evangelisti (IdV) - C.9/04433/001 Soluzione della questione del Sahara occidentale	27/07/2011 accolto
27/07/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.9/04374/003 Gravi condizioni del popolo del Sudan	27/07/2011 accolto
27/07/2011	Maria Antonietta Farina Coscioni (PD) - C.9/04374/002 Sostenere l'accordo con i Paesi dell'ACP in particolare relativamente alla difesa dei diritti umani	27/07/2011 accolto
27/07/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.9/04192/001 Monitorare il fenomeno del terrorismo in Indonesia	27/07/2011 non accolto
02/08/2011	Felice Belisario (IdV) - S.9/02825/001 Migliorare le condizioni dei migranti presenti nei Centri di identificazione ed espulsione	02/08/2011 non accolto
02/08/2011	Marco Perduca (PD) - S.9/02825/007 Trattamento dei cittadini stranieri irregolari	02/08/2011 non accolto
02/08/2011	Marilena Adamo (PD) - S.9/02825/013 Diritto alla protezione internazionale per profughi e rifugiati	02/08/2011 accolto
07/09/2011	Felice Casson (PD) - S.9/02887/007 Drammatica situazione del sistema carcerario	07/09/2011 presentato
29/09/2011	Giorgio Tonini (PD) - S.9/02857/001 Rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Qatar	29/09/2011 presentato
20/10/2011	Augusto Di Stanislao (IdV) - C.9/04591/001 Diritti dei bidun in Kuwait	20/10/2011 atto modificato in corso di seduta

Ordini del giorno in Commissione

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
22/03/2011	Silvia Della Monica (PD) - S.o/02568/009/002 Costruzione di strutture idonee a essere adibite a case famiglia protette e istituti a custodia attenuata	22/03/2011 presentato
26/10/2011	Roberto Di Giovan Paolo (PD) - S.o/02322-B/005/014 Permanenza degli stranieri nei centri di identificazione ed espulsione	26/10/2011 presentato

1.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è disciplinata dal d.p.c.m. del 1 marzo 2011. Presso la Presidenza sono istituiti alcuni dipartimenti e uffici (che costituiscono le c.d. «strutture generali»), di cui il Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali. Di particolare rilevanza per la tematica dei diritti umani è il Dipartimento per le pari opportunità.

Nell'ambito della Presidenza operano anche alcuni comitati e commissioni aventi specifici compiti in materie di interesse economico e sociale. Tra questi si segnalano la Commissione per le adozioni internazionali e il Comitato nazionale per la bioetica.

Nel 2007 è stato inoltre istituito il Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani, al fine di garantire un'efficace attività di indirizzo e coordinamento tra vari ministeri in materia di tutela dei diritti umani.

Infine, nel novembre 2011, il Governo presieduto da Mario Monti ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con le seguenti deleghe: cooperazione internazionale, integrazione, politiche per la famiglia, gioventù, politiche antidroga, servizio civile, adozioni internazionali, antidiscriminazione razziale. Il Ministro responsabile è Andrea Riccardi.

1.2.1. Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani

Il Comitato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007, con la seguente composizione: Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per i diritti e le pari opportunità, Ministro degli affari esteri, Ministro della difesa, Ministro della giustizia, Ministro dell'interno, Ministro della pubblica istruzione, Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Ministro della solidarietà sociale, Ministro per le politiche europee, Ministro per le politiche per la famiglia, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri. In virtù del d.p.c.m. 13 giugno 2008, il Comitato risulta essere presieduto dal Ministro per le pari opportunità.

È assegnata al Comitato la funzione di adottare le linee programmatiche e gli indirizzi relativi all'attività in materia di tutela dei diritti umani, con particolare riferimento al CIDU e ad altri organismi che svolgono attività istituzionali in materia di diritti umani.

Mancano dati sull'effettivo funzionamento di questo Comitato.

1.2.2. Dipartimento per le pari opportunità: UNAR e Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

Il Dipartimento per le pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si occupa di progettare e coordinare le iniziative normative, amministrative e di studio in tutte le materie attinenti alle politiche di pari opportunità. La sua gestione è stata affidata al Ministro senza portafoglio per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna fino al mese di ottobre 2011. Nel novembre 2011 con l'avvento del Governo presieduto da Mario Monti, la gestione del Dipartimento è stata affidata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero.

Il Dipartimento è stato istituito con il d.p.c.m. 28 ottobre 1997, n. 405, successivamente modificato dal d.p.c.m. 30 novembre 2000 e dal d.p.c.m. 30 settembre 2004. È articolato in quattro uffici: Ufficio per gli affari internazionali e gli interventi in campo sociale; Ufficio per gli affari generali e gli interventi di tutela; Ufficio per la parità e le pari opportunità, gli interventi strategici e la comunicazione; Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR).

L'UNAR è stato istituito con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, di recepimento della direttiva comunitaria 2000/43 CE, al fine di garantire l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica, analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.

Nel corso del 2011, secondo i dati forniti dall'UNAR nella *Relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta nel 2011*, sono pervenute all'Ufficio 799 segnalazioni pertinenti, ovvero le istruttorie che a un esame approfondito hanno rilevato precisi eventi di discriminazione razziale (259 in più rispetto al 2010, pari al +48%). La distribuzione territoriale di queste segnalazioni, insieme al confronto con il 2010, è riportata nella seguente tabella.

Casi pertinenti per regione e ripartizione geografica: 2010-2011 (%)

		2010	2011	Diff. 2011-2010
Regione	Piemonte	4,4	4,1	-0,3
	Valle d'Aosta	-	-	-
	Lombardia	18,8	21,0	2,2
	Liguria	3,5	2,4	-1,1
	Trentino-Alto Adige	1,5	0,6	-0,9
	Veneto	11,6	12,2	0,6

segue

		2010	2011	Diff. 2011-2010
Regione	Friuli-Venezia Giulia	2,2	2,4	0,2
	Emilia-Romagna	9,6	10,8	1,2
	Toscana	10,6	10,4	-0,2
	Umbria	1,5	1,4	-0,1
	Marche	2,2	1,5	-0,7
	Lazio	19,8	19,0	-0,8
	Abruzzo	1,7	1,1	-0,6
	Molise	3,5	0,1	-3,4
	Campania	2,7	3,4	0,7
	Puglia	0,2	4,3	4,1
	Basilicata	-	0,3	0,3
	Calabria	2,2	1,0	-1,2
	Sicilia	3,0	2,2	-0,8
	Sardegna	1,0	1,8	0,8
		<i>Totale</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Area geografica	Nord-ovest	26,7	27,5	0,8
	Nord-est	24,9	25,9	1,0
	Centro	34,1	32,3	-1,8
	Sud e isole	14,3	14,3	0,0
		<i>Totale</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

Fonte: UNAR, *Relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta nel 2011*.

Delle segnalazioni pertinenti ricevute, 369 (pari al 46,2%) sono state chiuse attraverso una procedura di conciliazione (nel 2010 erano il 75%); per il 31,4% l'istruttoria è tuttora in corso (nel 2010 era il 13%), mentre per il 9% (rispetto al 7,4% del 2010) è in corso di svolgimento un procedimento giudiziario monitorato dall'Ufficio. Rispetto all'anno precedente, dunque, il 2011 sembra caratterizzarsi per una maggiore complessità delle istruttorie. Alcuni casi sono stati invece inviati all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori e alla Polizia postale (entrambi afferenti al Ministero dell'interno), oppure alla Consiglieria nazionale di parità.

Il 22,6% di queste segnalazioni sono relative all'ambito dei mass media (+2,6% rispetto al 2010); ulteriori ambiti riguardano il lavoro (19,6%, +8,3%), la vita pubblica (16,7%, -1,1%), l'erogazione di servizi da parte di enti pubblici (10,9%, -5,1%), il tempo libero (9,8%, +1,8%), la casa (6,3%, -2,6%), l'erogazione di servizi da parte di pubblici esercizi (4,3%, -1,1%), scuola e istruzione (2,8%, -0,5%), trasporto pubblico (2,5%, +0,1%), forze dell'ordine (1,8%, -0,6%), salute (1,8%, +0,7%) ed erogazione di servizi finanziari (1%, -2,3%).

Tuttavia, a fronte dell'aumento delle istruttorie svolte, all'UNAR non sono state assegnate risorse umane ulteriori rispetto all'organico previsto dal d.p.c.m. dell'11 dicembre 2003, la cui percentuale di effettiva copertura è invece diminuita tra il 2010 e il 2011 e si attesta, alla data del 31 dicembre 2011, al 50% circa della dotazione organica fissata dalla legge.

Nel corso del 2011, l'UNAR ha proseguito la strutturazione di una rete diffusa di

centri territoriali contro il razzismo, iniziata nel 2009, in sinergia con enti locali e regionali e società civile, ai fini dello sviluppo dei centri e degli osservatori previsti dall'art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). In particolare, con il decreto adottato in data 24 ottobre 2011, l'UNAR è pervenuto alla definizione di un modello condiviso di cooperazione interistituzionale con Regioni, Province e Comuni in grado di rispondere alla previsione normativa del testo unico sull'immigrazione.

Nel luglio 2011, l'UNAR ha emanato un avviso per la realizzazione di un progetto per la costituzione e il funzionamento di un centro di ricerca per il monitoraggio dei fenomeni di xenofobia e discriminazioni etnico-razziali (CERIDER), che si prevede potrà essere attivo a partire dal secondo trimestre del 2012.

Nel corso del 2011, sono state svolte le seguenti attività di sensibilizzazione, promozione e informazione: *VII Settimana d'azione contro il razzismo* (14-21 marzo 2011), che ha visto la realizzazione di oltre 100 iniziative in tutta Italia, promosse insieme a enti locali e ONG; campagna *DOSTA!* del Consiglio d'Europa, contro il pregiudizio ai danni delle comunità rom e sinti; *Donne straniere contro ogni discriminazione*, campagna contro le discriminazioni complesse; *III Settimana nazionale contro la violenza*, promossa nel mese di ottobre in tutte le scuole italiane; *I Settimana di azione contro il razzismo nei luoghi di lavoro* (14-21 marzo 2011); promozione della *Carta per le pari opportunità*, una dichiarazione di intenti che le imprese sottoscrivono volontariamente per contribuire alla lotta contro tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro (genere, disabilità, etnia, fede religiosa, orientamento sessuale), attraverso l'organizzazione di una rete di tavoli regionali per l'implementazione della Carta e di quattro eventi territoriali a Modena, Bologna, Palermo e Messina. La Carta è stata adottata nel 2009 dal Comitato promotore, di cui fanno parte la Fondazione Sodalitas, l'Associazione italiana delle imprese familiari (AIDAF), l'Associazione imprenditrici donne dirigenti d'azienda (AIDDA), Impronta etica, l'Unione cristiana imprenditori dirigenti (UCID), l'Ufficio della Consigliera nazionale di parità, con l'adesione del Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali e del Ministero per le pari opportunità (www.cartapariopportunita.it).

Nel novembre 2011 l'UNAR è stato formalmente incaricato dal Governo a svolgere il fondamentale ruolo di *punto di contatto nazionale* per l'elaborazione e il coordinamento della «Strategia nazionale di inclusione dei rom, fino al 2020», in attuazione della comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011. Obiettivo generale della Strategia nazionale è di promuovere la parità di trattamento e l'inclusione economica e sociale delle comunità rom, sinti e *travellers* nella società, assicurare un miglioramento duraturo e sostenibile delle loro condizioni di vita, renderne effettiva e permanente la responsabilizzazione, la partecipazione al proprio sviluppo sociale, l'esercizio e il pieno godimento dei diritti di cittadinanza garantiti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali. A tal fine, l'UNAR ha avviato un'azione di coinvolgimento attivo e di coordinamento del sistema degli attori istituzionali e associativi più rilevanti nel sostegno di politiche e servizi di inclusione socio-economica, a favore delle comunità rom, sinti e *travellers*.

In aggiunta ai quattro uffici sopraindicati, afferiscono al Dipartimento per le pari opportunità anche i seguenti organismi collegiali: la Commissione per la prevenzione e il

contrasto delle pratiche delle mutilazioni genitali femminili; la Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento; l'Osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani; la Commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilità; la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna; il Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici; la Commissione di studio sulla salute; il Comitato per l'imprenditoria femminile; il Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE); l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile è stato istituito ai sensi della l. 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla l. 6 febbraio 2006, n. 38, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Tra gli altri compiti dell'Osservatorio, figura, in particolare, la predisposizione del *Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori*, che sottopone all'approvazione del CICLOPE.

Tra le attività svolte dall'Osservatorio nel 2011 figura l'impegno a istituire una banca dati per raccogliere, grazie ai contributi forniti dalle amministrazioni interessate, le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, della pornografia minorile e delle relative azioni di prevenzione e repressione. Inoltre, l'Osservatorio ha partecipato a numerose iniziative, tra cui:

- il programma europeo *Safer Internet 2009-2013*, il piano di intervento in materia di nuovi media e tutela dei minori;
- il programma della Commissione europea *Prevention and Fight Against Crime 2007-2013*, con il progetto *Sviluppo di una metodologia per identificare e supportare i bambini che sono stati sfruttati sessualmente per la produzione di immagini pedopornografiche*, in collaborazione con Save the Children, il Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia e la Polizia postale e delle comunicazioni;
- il programma *Daphne III* della Commissione europea, indetto per il periodo 2007-2013, con l'obiettivo di finanziare progetti presentati da soggetti, istituzionali e non, per contribuire alla protezione dei bambini, dei giovani e delle donne contro ogni forma di violenza.

1.2.3. Commissione per le adozioni internazionali

L'art. 6 della Convenzione dell'Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, adottata il 29 maggio 1993 ed entrata in vigore il 1° maggio 1995, richiede agli Stati parti di istituire un'autorità centrale per garantire che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione stessa. L'Italia, con legge di ratifica 31 dicembre 1998, n. 476, ha istituito la Commissione per le adozioni internazionali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Autorità centrale italiana per l'applicazione della Convenzione.

La Commissione è composta da un Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (nel 2011 è avvenuto l'avvicendamento tra il Ministro Carlo Giovanardi e il

Ministro Andrea Riccardi, Ministro delegato per le adozioni internazionali) e dai seguenti membri: tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero dell'istruzione; un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante del Ministero dell'interno; due rappresentanti del Ministero della giustizia; un rappresentante del Ministero della salute; un rappresentante del Ministero dell'economia; quattro rappresentanti della Conferenza unificata Stato-Regioni; tre rappresentanti delle associazioni familiari; esperti.

Nel corso del 2011, la Commissione ha rilasciato l'autorizzazione all'ingresso in Italia per 4.022 bambini (di poco inferiore ai 4.130 del 2010, -2,6%), provenienti da 57 Paesi. Le coppie che hanno concluso con successo l'iter adottivo sono state 3.154, a fronte delle 3.241 del 2010. Il tempo medio di attesa per la realizzazione di un'adozione internazionale (calcolato dal momento del conferimento dell'incarico all'ente autorizzato fino al rilascio dell'autorizzazione all'ingresso di competenza della Commissione) è stato di 25 mesi, un mese in meno rispetto al 2010.

I bambini adottati nel 2011 sono per il 57,5% maschi e per il 42,5% femmine. L'età media è di 6,1 anni, in lieve aumento rispetto al dato registrato nel 2010 (pari a 6 anni). Più precisamente, oltre un terzo dei bambini adottati nel 2011 (36,1%) ha un'età compresa fra 1 e 4 anni, il 45,2% fra 5 e 9 anni, il 13,3% pari o superiore a 10 anni, mentre solo il 5,4% è sotto l'anno d'età.

Passando a esaminare la provenienza dei minori stranieri entrati in Italia nel 2011 per adozione, il Paese di origine da cui è arrivato il maggior numero di minori è ancora, come nel 2010, la Federazione Russa, con 781 minori autorizzati all'ingresso, pari al 19,42% del totale. Seguono la Colombia con 554 minori (13,77%), il Brasile con 304 minori (7,56%), l'Ucraina con 297 (7,38%), l'Etiopia con 296 (7,36%), la Polonia con 181 (4,50%) e l'India con 148 (3,68%).

Si rileva che il 13,4% del totale dei bambini adottati risultano essere bambini con bisogni speciali (bambini con patologie gravi e spesso insanabili, come quelle neurologiche e mentali) o particolari (per cui si prevede, invece, un recupero nel corso del tempo), con una lieve flessione rispetto ai dati del 2010 (15,5%).

Nel 2011 la Commissione ha pubblicato lo studio *L'Italia e il Brasile per il benessere dell'infanzia nelle adozioni internazionali*.

1.2.4. Comitato nazionale per la bioetica

Il Comitato svolge funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e le altre istituzioni, al fine di orientare gli strumenti legislativi e amministrativi volti a definire i criteri da utilizzare nella pratica medica e biologica per tutelare i diritti umani. Svolge, inoltre, funzioni di informazione nei confronti dell'opinione pubblica sui problemi etici emergenti con il progredire delle ricerche e delle applicazioni tecnologiche nell'ambito delle scienze della vita e della cura della salute.

Il Comitato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1990. È costituito dai seguenti organi: *Presidente* (Francesco Paolo Casavola, Presidente emerito della Corte costituzionale); *Vicepresidenti* (Riccardo Di Segni, Rabbino Capo di Roma; Lorenzo d'Avack, Ordinario di filosofia del diritto; Luca Marini, Associa-

to di diritto internazionale; Laura Palazzani, Ordinario di filosofia del diritto); Consiglio di Presidenza (composto dal Presidente e dai Vicepresidenti); Assemblea.

Tra i compiti del Comitato figura quello di elaborare studi e indicare soluzioni anche ai fini della predisposizione di atti legislativi. I documenti del Comitato offrono un approfondimento tematico e una riflessione sui problemi di natura etica e giuridica che emergono con il progredire delle conoscenze nel campo delle scienze della vita. In base alla loro natura e finalità, i documenti del Comitato vengono indicati come: *pareri* (approvati in Assemblea sulla base dell'approfondimento svolto dai gruppi di lavoro); *mozioni* (documenti aventi carattere di urgenza, approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea); *risposte* (documenti con cui il Comitato dà indicazioni su questioni per le quali è stato richiesto il suo parere da altri enti o persone fisiche).

Nel corso del 2011 non è stata approvata alcuna mozione o risposta. Sono stati approvati i seguenti pareri: Nota in merito alla obiezione di coscienza del farmacista alla vendita dei prodotti contraccettivi di emergenza (25 febbraio); Sperimentazione farmacologica nei Paesi in via di sviluppo (27 maggio); Conoscere le proprie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa (25 novembre); Farmaci orfani per le persone affette da malattie rare (25 novembre).

1.3. Ministero degli affari esteri

Presso il Ministero degli affari esteri operano diverse direzioni generali e uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani, disarmo e cooperazione. Fino al mese di ottobre 2011, la delega ai temi trattati nell'ambito delle Nazioni Unite e alla problematica dei diritti umani e delle libertà fondamentali era di competenza del Sottosegretario Enzo Scotti. Nel novembre 2011, con l'avvento del Governo presieduto da Mario Monti, tale delega è stata affidata al Sottosegretario Staffan de Mistura.

Si segnala, in particolare, l'ufficio II «Promozione dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, Consiglio d'Europa» all'interno della Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza. All'interno della stessa Direzione operano l'ufficio I «Sistema delle Nazioni Unite e processo di riforma dei suoi organi, operazioni per il mantenimento della pace e diplomazia preventiva»; l'ufficio V «Disarmo e controllo degli armamenti, non proliferazione nucleare, batteriologica e chimica, Ufficio dell'Autorità Nazionale per la proibizione delle armi chimiche»; l'ufficio VI «Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa». Il tema dei diritti umani è logicamente trasversale anche alla Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali (ufficio IV «Politiche energetiche, di protezione dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile del pianeta»), alla Direzione generale per l'Unione Europea (ufficio III «Spazio europeo di libertà, giustizia e sicurezza, libera circolazione delle persone e flussi migratori verso l'Unione Europea»), e alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (ufficio I «Politiche di cooperazione allo sviluppo nell'ambito dell'Unione Europea»; ufficio II «Cooperazione allo sviluppo multilaterale»; ufficio VI «Interventi umanitari e di emergenza»; ufficio VIII «Programmazione e monitoraggio del bilancio di cooperazione, questioni di genere, diritti dei minori e delle disabilità»).

1.3.1. Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)

Il CIDU è stato istituito con decreto del Ministro degli affari esteri del 15 febbraio 1978, n. 519; la sua composizione è stata aggiornata con d.p.c.m. 11 maggio 2007. È presieduto da un funzionario della carriera diplomatica nominato dal Ministro degli affari esteri: nel 2011, Diego Brasioli.

Fanno parte del CIDU i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari Ministeri e di numerose istituzioni (tra cui il CNEL, l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, l'Unione delle Province d'Italia (UPI), la Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, il Comitato UNICEF Italia, la Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI)), nonché tre personalità eminenti nel campo dei diritti umani.

Il CIDU ha il compito di promuovere i provvedimenti necessari per assicurare il pieno adempimento degli obblighi internazionali già assunti o che dovranno essere assunti dall'Italia a seguito della ratifica delle convenzioni da essa sottoscritte; seguire l'attuazione delle convenzioni internazionali sul territorio nazionale, nonché curare la preparazione dei rapporti che lo Stato italiano è tenuto a presentare alle competenti organizzazioni internazionali; predisporre annualmente la relazione al Parlamento in merito alla tutela e al rispetto dei diritti umani in Italia che il Ministro degli affari esteri è tenuto a presentare ai sensi dell'art. 1 della l. 19 marzo 1999, n. 80; mantenere e sviluppare gli opportuni rapporti con le organizzazioni della società civile attive nel settore della promozione e protezione dei diritti umani.

L'11 novembre 2011, il Ministro degli esteri ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati la relazione sull'attività svolta dal CIDU, e sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia, relativamente all'anno 2010 (doc. CXXI, n. 4). La relazione fornisce al Parlamento i risultati delle attività di collaborazione con gli organismi delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea in merito alla presentazione dei rapporti periodici previsti dagli strumenti internazionali sui diritti umani di cui l'Italia è parte, nonché alle visite predisposte dalle suddette organizzazioni al fine di ottenere elementi specifici o constatare situazioni concrete in ambiti ritenuti particolarmente sensibili per i diritti umani. A tale proposito, nel 2010 il CIDU ha svolto le attività indicate di seguito.

Nazioni Unite

- redazione del VI rapporto sull'attuazione del Patto sui diritti civili e politici;
- redazione del V rapporto sull'attuazione del Patto sui diritti economici, sociali e culturali;
- preparazione della discussione del VI rapporto periodico relativo alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne;
- organizzazione della partecipazione dell'Italia all'Esame periodico universale;
- redazione del piano d'azione nazionale su donne, pace e sicurezza.

Consiglio d'Europa

- redazione della risposta al rapporto 2009 del Comitato per la prevenzione della tortura;
- visita straordinaria in Italia del Comitato per la prevenzione della tortura (14-18 giugno 2010);
- visita periodica della Commissione contro il razzismo e l'intolleranza (22-26 novembre 2010).

Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

– visita dell'Alto Commissario per la protezione delle minoranze nazionali, K. Vollebaek (novembre 2010).

Unione Europea

– redazione della risposta al rapporto dell'Agenzia europea dei diritti fondamentali (FRA) sull'Italia del 2009.

La Relazione annuale sintetizza anche le risposte fornite dall'Italia, attraverso il CIDU, alle richieste di informazioni e questionari inviati da alcuni organismi delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). In particolare, si segnalano le risposte ai seguenti questionari o richieste di informazioni:

- lettera del Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura sulla situazione a Lampedusa (febbraio 2010);
- questionario congiunto da parte dei relatori speciali delle Nazioni Unite sui diritti dei migranti e sul diritto all'educazione (marzo 2010);
- richiesta di informazioni da parte del Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alloggio, del Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo e dell'Esperto indipendente sulle questioni delle minoranze in merito al «piano nomadi» del Comune di Roma (giugno 2010);
- richiesta di informazioni dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite sul quadro nazionale relativo all'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (ottobre 2010).

La relazione, infine, contiene informazioni sulle attività di studio e ricerca del CIDU, nonché le relazioni con il mondo accademico e con la società civile:

- audizione del CIDU presso l'Osservatorio permanente sui fenomeni di xenofobia e razzismo della Camera dei Deputati (16 settembre 2010);
- predisposizione del disegno di legge sull'istituzione di una Commissione nazionale per la promozione e protezione dei diritti umani;
- relazioni con il mondo accademico: incontro tra il Sottosegretario agli esteri Scotti e la Conferenza dei presidi delle Facoltà di scienze politiche per valutare possibili forme di cooperazione (luglio 2010);
- relazioni con la società civile: coinvolgimento delle organizzazioni non-governative nel gruppo di monitoraggio sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, nella redazione del piano d'azione nazionale su donne, pace e sicurezza e nel processo di UPR; partecipazione del Presidente del CIDU alla conferenza promossa dall'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo, in collaborazione con la Nuova associazione di amicizia e collaborazione Italia-Marocco, sul tema «Il mondo arabo si confronta con le riforme. Il Marocco, un modello?».

1.3.2. Commissione nazionale italiana per l'UNESCO

La Commissione è stata istituita con decreto interministeriale 11 febbraio 1950, presso il Ministero degli affari esteri, due anni dopo l'ingresso dell'Italia nell'Organizzazione (la sua istituzione è prevista, infatti, dall'art. 7 dell'atto costitutivo dell'Organizzazione).

La sua composizione è stata regolamentata e aggiornata con una serie di decreti successivi, l'ultimo dei quali risale al 24 maggio 2007. Fanno parte della Commissione nazionale rappresentanti del Parlamento, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari Ministeri ed enti pubblici e privati, degli enti locali e della società civile.

La Commissione ha lo scopo di promuovere l'attuazione dei programmi UNESCO in Italia, diffondere, soprattutto fra i giovani, gli ideali dell'Organizzazione e divulgare informazioni sui suoi principi, sui suoi obiettivi e sulle sue attività, stimolando, in tal senso, l'azione delle istituzioni, della società civile e del mondo culturale, educativo e scientifico. Svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti del Governo nell'ambito dei suoi rapporti con l'UNESCO.

Nel 2011, il Presidente, nominato dal Ministro degli affari esteri, è Giovanni Puglisi, l'incarico di Segretario generale è ricoperto da Lucio Alberto Savoia.

Nel corso del 2011, la Commissione nazionale ha realizzato una serie di attività (seminari, convegni, incontri nelle scuole, concorsi, mostre, laboratori, spettacoli) in varie città italiane, in occasione dell'Anno internazionale della chimica, del Decennio di educazione allo sviluppo sostenibile 2005-2014, nonché di varie giornate internazionali delle Nazioni Unite. Inoltre, la Commissione ha attivato progetti specifici nelle scuole, tra cui si segnala il *Torneo del Paesaggio*, prima gara nazionale di cultura sul paesaggio, con squadre formate da studenti delle scuole secondarie, e ha ulteriormente rafforzato il sistema delle Scuole associate UNESCO, raggiungendo il numero di 103 scuole associate.

Nel 2011, la Commissione ha organizzato *I Giovedì dell'UNESCO*, una serie di conferenze dedicate alle principali tematiche del mandato UNESCO nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, e la *Riunione regionale (Europa e Nord America) di alto livello sull'insegnamento della filosofia* (Milano, 14-16 febbraio), in collaborazione con l'UNESCO e l'Università IULM. È stata inoltre rappresentata al *Forum Mondiale UNESCO sulla cultura e le industrie culturali* (Monza, 6-8 giugno) e al *Forum Internazionale Le Vie dei Mercanti: «Safeguard of Architectural, Visual, Environmental Heritage»* (Seconda Università degli Studi di Napoli, 9-10 giugno).

Il 9 novembre la Commissione ha presentato il rapporto *Il valore del brand UNESCO in Italia*, un'indagine nazionale sulla percezione dell'immagine della Commissione nazionale presso l'opinione pubblica e i rappresentanti del mondo della cultura, delle istituzioni e delle aziende.

1.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali operano dipartimenti e uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani; si segnalano, in particolare:

- *Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro* (Segreteria tecnica del Comitato Nazionale di parità; Divisione II - Affari internazionali; Divisione III - Promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; Divisione VI - Disciplina in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro; Divisione VII - Controversie di lavoro nel settore agricolo e dei servizi, tutela dei diritti sindacali, sciopero nei servizi pubblici essenziali);
- *Direzione generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese* (Divisione II - Politiche per l'inclusione e la promozione della coesione sociale; Divisione III - Politiche per l'infanzia e l'adolescenza; Divisione IV - Politiche per le persone con disabilità. Responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni);
- *Direzione generale dell'immigrazione* (Divisione II - Politiche per l'immigrazio-

ne; Divisione III - Politiche di integrazione e affari internazionali; Divisione IV - Politiche a tutela dei minori stranieri);

– *Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali* (Divisione I - Formazioni Sociali e Affari Generali; Divisione II - Associazionismo; Divisione III - Volontariato).

1.4.1. Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

L'Osservatorio svolge un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni centrali, gli enti locali e regionali, le associazioni, gli ordini professionali e le organizzazioni non-governative che si occupano di infanzia.

È stato istituito dalla l. 23 dicembre 1997, n. 451, ed è attualmente regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, che ne affida la presidenza congiunta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per le politiche della famiglia. È composto da rappresentanti di pubbliche amministrazioni nazionali e locali, enti, associazioni e ordini professionali, organizzazioni del volontariato e del terzo settore, esperti in materia di infanzia e adolescenza.

Il d.p.r. 103/2007 attribuisce all'Osservatorio il compito di predisporre tre documenti relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia:

– *Il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva*. Elaborato ogni due anni, contiene le linee strategiche fondamentali e gli impegni concreti che il Governo intende perseguire per sviluppare un'adeguata politica per l'infanzia e l'adolescenza in Italia. Prima di essere adottato con decreto del Presidente della Repubblica, il piano di azione deve acquisire il parere obbligatorio della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Il III piano d'azione 2010-2011 è stato adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 21 gennaio 2011. Il piano è articolato in quattro direttrici tematiche di azione: a) *consolidare la rete integrata dei servizi e il contrasto all'esclusione sociale*: è la direttrice tematica di un sistema di intervento che dà continuità alle azioni di prevenzione, cura e recupero; b) *rafforzare la tutela dei diritti*: è il settore di intervento centrato sulla protezione e sulla tutela prevalentemente giuridica; c) *favorire la partecipazione per la costruzione di un patto intergenerazionale*: è l'ambito di intervento che ha raccolto i contributi progettuali dei gruppi centrati sul protagonismo dei cittadini in crescita; d) *promuovere l'integrazione delle persone immigrate*: è la direttrice in cui sono confluite le proposte riguardanti i minori stranieri e i minori rom.

– *La Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, allo scopo di fornire una rappresentazione aggiornata degli aspetti e dei fenomeni che caratterizzano la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonché il sistema dei servizi e degli interventi di promozione e tutela dei diritti di bambini e ragazzi. L'ultima relazione pubblicata dall'Osservatorio fa riferimento al biennio 2008-2009 e propone un'analisi relativa a diversi ambiti, quali la partecipazione sociale; i rapporti tra generazioni; la condizione di rom, sinti e *travellers*; la società interculturale; il contrasto alla povertà e all'esclusione; il sistema di tutele e garanzie; la rete dei servizi integrati.

– Lo *Schema del rapporto del Governo al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del bambino sull'applicazione della Convenzione internazionale sui diritti del bambino del 1989*, ai sensi dell'art. 44 della Convenzione. L'ultimo rapporto (III e IV congiunto) è stato inviato dall'Italia nel gennaio 2009 ed è stato discusso nell'ottobre 2011 (v. in tal senso, Parte III, 1.5.6).

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio nazionale si avvale del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, che ha compiti di documentazione, analisi, ricerca, monitoraggio e formazione. Dal 31 maggio 2011 il Presidente del Centro è Simonetta Matone; il Coordinatore delle attività scientifiche è Maria Burani Procaccini.

In particolare, il Centro nazionale di documentazione si occupa di:

- raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione Europea e internazionali, dati statistici e pubblicazioni scientifiche;
- realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle Regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;
- analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti da altri Paesi;
- predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio nazionale, lo schema della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia in Italia e del rapporto del Governo al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del bambino sull'applicazione della Convenzione internazionale sui diritti del bambino;
- formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per l'elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva, nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale.

1.4.2. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

L'Osservatorio è un organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità.

È stato istituito dalla l. 3 marzo 2009, n. 18, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. È presieduto dal Ministro del lavoro ed è composto da un massimo di 40 membri, nominati con decreto ministeriale, in rappresentanza delle amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, degli enti locali e regionali, degli istituti di previdenza, dell'Istituto nazionale di statistica, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità; a essi si aggiungono un massimo di cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità.

All'interno dell'Osservatorio è istituito, inoltre, un comitato tecnico-scientifico, con finalità di analisi e indirizzo scientifico in relazione alle attività e ai compiti dell'organismo. Nel 2011, il Comitato risulta così composto: Matilde Leonardi (coordinatrice del Comitato), Raffaele Tangorra (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Fiammetta Landoni (Ministero della salute), Raffaele Goretti (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome), Paolo Anibaldi (ANCI), Giovanni Pagano (ANMIC e FAND), Pietro Vittorio Barbieri (FAIP e FISH), Carlo Francescutti (esperto), Mario Melazzini (esperto). L'Osservatorio svolge, tra gli altri, i seguenti compiti: promuove l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed elabora il rappor-

to dettagliato sulle misure adottate ai sensi della stessa Convenzione, in raccordo con il CIDU; predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire a individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Il regolamento dell'Osservatorio è stato disciplinato con il decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, entrato in vigore il 23 ottobre 2010; l'Osservatorio durerà in carica tre anni a decorrere da tale data.

Il 6 luglio 2011 l'Osservatorio ha svolto la sua prima riunione plenaria presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La riunione è stata presieduta dal Ministro Sacconi, il quale ha identificato le seguenti priorità tematiche per il lavoro dell'Osservatorio: famiglia, lavoro e scuola.

1.4.3. Comitato per i minori stranieri

Il Comitato per i minori stranieri è l'organismo interministeriale istituito dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente presenti sul territorio italiano e coordinare le attività delle amministrazioni interessate.

Inizialmente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, opera attualmente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È composto da nove rappresentanti, di cui uno per ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero della solidarietà sociale, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno, Ministero della giustizia; due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), un rappresentante dell'Unione delle Province italiane; due rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore delle problematiche della famiglia e dei minori non accompagnati.

Il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (così come modificato dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113) e il regolamento del Comitato per i minori stranieri (adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535) definiscono le competenze di tale organismo in relazione, in particolare, a due categorie di minori stranieri: i *minori presenti non accompagnati* e i *minori accolti*.

Per quel che riguarda i *minori presenti non accompagnati*, il Comitato può adottare due tipologie di provvedimenti: il provvedimento di non luogo a procedere, che equivale a dare il via agli interventi volti all'integrazione sul territorio dello Stato, e il provvedimento di rimpatrio assistito, volto al ricongiungimento familiare nel Paese di origine. Rispetto alla prima tipologia, sono rimessi alle autorità del territorio la gestione e il monitoraggio degli interventi. La scelta preponderante in Italia per i minori non accompagnati è il collocamento in comunità d'accoglienza.

Per quel che riguarda i *minori accolti*, il Comitato delibera, previa adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; provvede all'istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici; definisce i criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso di minori accolti.

Nel corso del 2011, i minori stranieri non accompagnati segnalati al Comitato sono stati 7.750 (rispetto ai 4.438 del 2010), di cui 7.333 maschi (94,6%) e 417 femmine (5,4%). I principali Paesi di origine sono Egitto (15%), Afghanistan (14%), Tunisia (13%), Bangladesh (6,6%) e Marocco (6,4%). Circa il 75% di queste segnalazioni provengono da sei Regioni, nell'ordine Sicilia (21%), Lazio (19,9%), Lombardia (9,6%), Puglia (8,8%), Emilia-Romagna (7,5%) e Calabria (7,4%).

1.5. Ministero della giustizia

Presso il Ministero della giustizia operano dipartimenti e uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani; si segnalano, in particolare:

– *Ufficio studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali* (Ufficio del capo Dipartimento - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria): si occupa, in particolare, del coordinamento con gli organismi internazionali di tutela dei diritti umani dei detenuti adulti e dell'istruttoria dei ricorsi dei detenuti alla Corte europea dei diritti umani;

– *Ufficio II* (Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani – Dipartimento per gli affari di giustizia): si occupa, in particolare, del contenzioso avanti la Corte europea dei diritti umani e delle procedure relative all'osservanza di obblighi internazionali e adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali;

– *Ufficio III Protezione e tutela dei diritti dei minori. Promozione di interventi a favore dei soggetti a rischio di maggiore esclusione sociale* (Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari - Dipartimento per la giustizia minorile): si occupa della promozione e protezione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati e dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

1.6. Autorità giudiziaria

L'Autorità giudiziaria, ovvero l'insieme degli organi di giustizia, sia ordinaria sia amministrativa e contabile, che costituiscono il potere giudiziario, rappresenta la fondamentale garanzia dei diritti e della legalità in uno Stato che rispetti i principi di democrazia, divisione dei poteri e primato della legge. Le corti italiane – la Corte costituzionale quale giudice delle leggi, la Corte di cassazione come suprema istanza di legittimità, i tribunali e le corti di merito in sede penale e civile e in campo amministrativo, contabile e militare – trattano in forma contenziosa casi che spesso, nei modi più vari e secondo le prospettive più diverse, investono i diritti della persona. L'accesso a un giudice per ottenere una pronuncia su un proprio diritto che si pretende sia stato leso costituisce a sua volta un diritto fondamentale della persona, al quale si ricollegano i numerosi altri diritti procedurali che caratterizzano l'equo processo.

Oltre a statuire su casi singoli, il sistema giudiziario contribuisce a costruire e a far evolvere, attraverso la propria giurisprudenza, il diritto applicabile. Negli anni recenti, e proprio con particolare riferimento al tema dei diritti fondamentali, la giurisprudenza italiana è stata fortemente influenzata dalla giurisprudenza di cor-

ti internazionali, in particolare la Corte europea dei diritti umani e la Corte di giustizia dell'Unione Europea. L'interazione tra organi giudiziari nazionali e corti internazionali con giurisdizione in materia di diritti umani evidenzia il carattere universale di questi ultimi. Il dialogo con le corti internazionali e con i tribunali di altri Paesi chiamati ad applicare gli stessi standard sui diritti della persona interessa non solo le corti supreme di uno Stato, ma tutti i giudici, che possono attingere alle argomentazioni elaborate in sede estera o internazionale per affinare le garanzie dei diritti fondamentali, nel pieno rispetto della Costituzione e delle leggi.

In questo Annuario, la Parte IV è specificamente dedicata alla sintetica presentazione di casi tratti dalla giurisprudenza italiana giunti a sentenza nel corso del 2011 (con particolare riguardo ai giudizi della Corte costituzionale e della Cassazione), nonché alla giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti umani e della Corte di giustizia dell'UE che ha direttamente interessato l'Italia o perché lo Stato italiano compariva in qualità di «accusato», o perché l'intervento del giudice europeo riguardava ricorsi presentati da cittadini italiani o era relativo a norme del diritto italiano.

1.7. Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)

Il CNEL è un organo previsto all'art. 99 della Costituzione. Dal 2005, il Presidente è Antonio Marzano, riconfermato dal Consiglio dei Ministri nel luglio 2010 per la IX consiliatura (quinquennio 2010-2015).

Il CNEL svolge essenzialmente una funzione consultiva, elaborando pareri su richiesta del Parlamento, del Governo e delle Regioni, nonché predisponendo, di propria iniziativa, testi di osservazioni e proposte sulla legislazione in itinere, rapporti, studi e documenti di approfondimento.

La struttura del CNEL si articola in un'Assemblea, un Ufficio e un Comitato di Presidenza, diverse Commissioni specializzate (tra cui la Commissione per le politiche sociali e la Commissione per le politiche europee e internazionali) nonché numerosi comitati e organismi (tra cui si segnalano il Comitato per l'immigrazione; il Comitato per la rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego; l'Osservatorio sull'economia sociale; l'Osservatorio socio-economico sulla criminalità; il Comitato di coordinamento della Consulta per il Mezzogiorno; l'Organismo nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale di cittadini stranieri a livello locale).

Nel corso del 2011, il CNEL ha elaborato 27 documenti, di cui:

- quindici testi di osservazioni e proposte, tra cui si segnalano *Il contributo alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile a Rio de Janeiro 2012*; *Agenda delle priorità per la transazione a uno sviluppo equo e sostenibile*; *Costituzione della Consulta nazionale per lo sviluppo sostenibile*;
- un disegno di legge in materia di *Autoriforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*;
- sei rapporti, tra cui *La primavera araba: sfide e opportunità economiche e sociali e Mercato del lavoro 2010-2011*;
- due relazioni, tra cui la *Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini*;

- due volumi che raccolgono gli atti di convegni e dibattiti;
- *l'Accordo di collaborazione interistituzionale CNEL ISTAT sulla misurazione del progresso e del benessere.*

1.8. Autorità indipendenti

Le Autorità indipendenti sono nove: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); il Garante per la protezione dei dati personali; la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); l'Autorità per l'energia elettrica e il gas; l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Qui di seguito verranno trattate le quattro Autorità che hanno più diretta rilevanza per la materia dei diritti umani.

1.8.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

L'AGCOM è stata istituita dalla l. 31 luglio 1997, n. 249 e assolve al duplice mandato di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento alla tutela dei minori.

È costituita dai seguenti organi: *Presidente* (nel 2011: Corrado Calabrò); *Commissione per le infrastrutture e le reti*, composta da quattro Commissari (nel 2011: Michele Lauria, Sebastiano Sortino, Gianluigi Magri e Antonio Martusciello); *Commissione per i servizi e i prodotti*, composta da quattro Commissari (nel 2011: Stefano Mannoni, Nicola D'Angelo, Roberto Napoli ed Enzo Savarese); *Consiglio*, composto dal Presidente e da tutti i Commissari.

Secondo quanto riportato nella relazione annuale 2011 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro (periodo di riferimento: maggio 2010 - aprile 2011), l'Autorità ha dedicato particolare attenzione allo svolgimento delle attività di vigilanza e sanzionatorie in materia di tutela dei minori e degli utenti. A tale fine, nel periodo considerato, sono stati istituiti 67 procedimenti (a fronte dei 73 dell'anno precedente) nei confronti di emittenti locali e nazionali, diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni, 49 dei quali si sono conclusi con ordinanze di ingiunzioni, tra cui: 12 per la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (adeguata copertura del territorio nazionale); 4 per la violazione del suddetto articolo e del codice di autoregolamentazione media e minori; 2 per la violazione dell'art. 34, comma 4, d.lgs. 177 (divieto di trasmissione dei film interdetti ai minori di anni 14 dalle ore 7 alle ore 22,30); 10 per la violazione del codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l'art. 34 comma 3, d.lgs. 177 (divieto delle trasmissioni interdette ai minori di anni 18 dalle ore 7 alle ore 23, su tutte le piattaforme di trasmissione); 9 per la violazione dell'art. 1, comma 26, l. 23 dicembre 1996, n. 650 (divieto di servizi audiotex e internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico od osceno).

Sotto il profilo regolamentare, l'Autorità ha collaborato con il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori al fine di individuare i criteri per la classificazione dei programmi a visione per soli adulti inclusi nella programmazione ad accesso condizionato ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, così come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44. Tali criteri sono stati adottati in un documento approvato dal Comitato media e minori nella seduta del 5 luglio 2010, d'intesa con l'Autorità. Ai fini dell'adozione del relativo testo normativo, il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero dello sviluppo economico.

Con delibera 88/10/CSP del 6 maggio 2010, l'Autorità ha costituito un tavolo tecnico al fine di adottare una disciplina di dettaglio che individui accorgimenti tecnici idonei a escludere che i minori possano avere normalmente accesso a programmi gravemente nocivi per il loro sviluppo fisico, psichico o morale o che presentino scene pornografiche o di violenza gratuita o insistita o efferata, ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 11, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Infine, tra le indagini conoscitive, si segnala, in particolare, l'attività dell'Autorità per la redazione di un *Libro Bianco sul rapporto tra media e minori*. Lo studio è finalizzato ad approfondire, tramite un approccio interdisciplinare, il rapporto sinergico tra l'offerta multimediale e i comportamenti sociali dei minori di età.

1.8.2. Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante è stato istituito dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675, successivamente sostituita dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al fine di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità delle persone nel trattamento dei dati personali.

È un organismo collegiale composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile. L'attuale collegio si è insediato il 18 aprile 2005 ed è composto da Francesco Pizzetti (Presidente), Giuseppe Chiaravalloti (Vicepresidente), Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato.

Nel corso del 2011, il Garante ha adottato numerosi *provvedimenti* a tutela dei diritti fondamentali delle persone nel trattamento dei dati personali, con particolare riferimento, tra le altre, alle seguenti materie:

- *Dati sensibili e giudiziari*. Privacy più tutelata per i disabili che acquistano un'autovettura (16 febbraio 2011);
- *Giornalismo e altre manifestazioni del pensiero*. Giornalismo: essenzialità dell'informazione e diffusione di dati clinici (13 gennaio 2011);
- *Lavoro*. Impiego di sistemi di videosorveglianza presso un'azienda (17 novembre 2011); impiego di sistemi di videosorveglianza presso una casa di riposo (10 novembre 2011);
- *Sanità*. Ricerca epidemiologica sui militari in Bosnia (19 gennaio 2011);
- *Telemarketing*. Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni (19 gennaio 2011).

Nel 2011, inoltre, il Garante ha adottato le *Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da*

soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (2 marzo 2011) e il provvedimento sui *Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro* (4 ottobre 2011).

1.8.3. Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

La Commissione è stata istituita dalla l. 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla l. 11 aprile 2000, n. 83; è composta da nove membri designati dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Nel 2011, hanno ricoperto la carica di Commissari Giovanni Pitruzzella (Presidente fino al novembre 2011), Roberto Alesse (Presidente dal novembre 2011), Pietro Boria, Gaetano Caputi, Alessandro Forlani, Elena Montecchi, Iolanda Piccinini, Nunzio Pinelli, Salvatore Vecchione.

La Commissione ha tra l'altro il compito di:

- valutare l'idoneità delle prestazioni indispensabili a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- esprimere il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa;
- invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro qualora ritenga necessario consentire l'esperimento di un tentativo di composizione della controversia, oppure qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali previsti per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- indicare ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso e a ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva;
- segnalare all'autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- rilevare i comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici essenziali in evidente violazione della legge;
- valutare il comportamento delle parti e, se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi legali o contrattuali sulle prestazioni indispensabili, deliberare le sanzioni previste dall'art. 4 della l. 146/1990 come modificato dall'art. 3 della l. 83/2000, prescrivendo al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari.

Il 7 luglio 2011 è stata presentata alla Camera dei Deputati la relazione annuale 2011 sull'attività svolta nell'anno 2010. Il primo dato significativo che emerge dalla relazione riguarda la crescita quantitativa del conflitto. Nel 2010, infatti, si sono registrate 2.093 proclamazioni di sciopero, con un incremento del 10% rispetto all'anno precedente. Il dato rappresenta un picco significativo in un trend di sostanziale crescita del ricorso allo sciopero. Gli scioperi proclamati sono in larga misura riconducibili a vertenze di livello aziendale o locale, mentre risulta più contenuto il numero di astensioni dal lavoro di rilievo nazionale. Il settore dove la conflittualità è più elevata è il trasporto pubblico locale (346 proclamazioni di

sciopero), seguito dall'igiene ambientale (270 proclamazioni, con un incremento del 75% rispetto all'anno precedente). In quest'ultimo settore, la conflittualità è prevalentemente concentrata nelle Regioni meridionali: a fronte delle 270 proclamazioni di sciopero, infatti, ben 210 (circa il 78%) si riferiscono a Regioni meridionali, soprattutto Sicilia (94), Campania (65) e Puglia (38). Questi settori hanno finito per sopravanzare il trasporto aereo che, per anni, è stato il settore a più alta intensità di conflittualità. Le revoche delle azioni di sciopero, susseguenti a indicazioni immediate della Commissione, si sono attestate sulla percentuale dell'81%. Conseguentemente il ricorso a procedimenti di valutazione del comportamento delle parti sociali si è mantenuto su livelli molto bassi: nel 2010 si sono aperti 33 procedimenti di valutazione, mentre le delibere sanzionatorie adottate sono state 27.

Nel 2010, la Commissione ha anche svolto 48 audizioni delle parti sociali, di cui 34 con rappresentanti sindacali, 7 con rappresentanti dei datori di lavoro e 7 congiunte.

1.8.4. Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

L'Autorità garante è stata istituita con l. 12 luglio 2011, n. 112, a conclusione di un lungo iter parlamentare iniziato nel 2008. Si tratta di un organo monocratico, il cui titolare è nominato dai Presidenti della Camera e del Senato tra le personalità dotate di indiscussa moralità, indipendenza e professionalità nel campo dei diritti delle persone di minore età, per un mandato di quattro anni.

Il 30 novembre 2011, il Presidente del Senato, Renato Schifani, e il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, hanno nominato titolare dell'Autorità garante Vincenzo Spadafora, in precedenza Presidente dell'UNICEF Italia.

All'Autorità garante sono attribuite, tra le altre, le seguenti competenze:

- promuovere l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino e degli altri strumenti internazionali ed europei in materia;
- assicurare forme idonee di consultazione e di collaborazione con tutti gli organismi, le organizzazioni e le reti nazionali e internazionali per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- verificare che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'esercizio del loro diritto alla salute e all'istruzione;
- esprimere il proprio parere sugli atti normativi in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sul piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, e sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del bambino delle Nazioni Unite;
- segnalare al Governo, alle Regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, alla salute;
- segnalare, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono, al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;
- segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni situazioni di disagio o di rischio di violazione di diritti dei minori;
- formulare osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all'art. 117, secon-

do comma, lettera m), della Costituzione, e vigilare in merito al rispetto dei livelli medesimi; – diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo, a tal fine, iniziative di sensibilizzazione, studi e ricerche.

L'art. 6 della l. 112, inoltre, permette a chiunque di rivolgersi all'Autorità garante per la segnalazione di violazioni o situazioni di rischio di violazione.

L'art. 3 prevede, infine, che l'Autorità garante istituisca idonee forme di collaborazione con i garanti regionali o figure analoghe. A tal fine, è istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che riunisce, con il coordinamento dell'Autorità garante nazionale, tutti gli altri Garanti, ove istituiti (v., in questa Parte, 2.4).

1.9. Organizzazioni non-governative

In Italia sono attive numerose organizzazioni non-governative che si occupano di promozione e protezione dei diritti umani; alcune di queste, costituite in reti a livello nazionale e internazionale, hanno acquisito status consultivo presso gli organismi internazionali e partecipano attivamente ai loro programmi.

Al 31 dicembre 2011 risultano 96 organizzazioni non-governative italiane con status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, di cui 9 con status generale, 69 con status speciale e 18 con status *roster*. Sono 207 le organizzazioni non-governative con status partecipativo presso il Consiglio d'Europa che hanno la sede principale o una rappresentanza in Italia (rispetto alle 196 del 2010).

Si segnala, inoltre, che alcune delle principali organizzazioni non-governative internazionali hanno un'apposita sezione italiana: tra esse Amnesty International, Federazione internazionale dei diritti umani, Save the Children, Medici senza frontiere, Action Aid. Alto rilievo internazionale hanno Nessuno tocchi Caino e Non c'è pace senza giustizia.

Particolarmente significativo è il Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani, una rete di oltre 80 organizzazioni non-governative che operano per la promozione dei diritti umani, creato nel gennaio 2002 su iniziativa della Fondazione Basso, con il supporto di un gruppo di esperti in diritti umani. Nel 2011, il ruolo di coordinatrice del Comitato è stato ricoperto da Barbara Terenzi; quello di portavoce da Carola Carazzone.

L'obiettivo principale del Comitato è quello di dare impulso e sostenere il processo legislativo per la creazione in Italia di un'Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, in linea con gli standard promossi dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993) e i Principi di Parigi.

Parallelamente alle attività connesse con la creazione dell'Istituzione nazionale per i diritti umani, il Comitato, dal 2005, ha iniziato a progettare e realizzare un sistematico processo di monitoraggio del rispetto in Italia dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, utilizzando il quadro normativo dei due Patti internazionali in materia, in una prospettiva integrata.

Nel 2011, il Comitato ha pubblicato il rapporto *L'Italia ad un anno dalle raccomandazioni del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani: Primo Rapporto di monitoraggio delle Organizzazioni Non Governative e Associazioni del Comitato*

per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani. Il rapporto fa il punto sul livello di implementazione da parte dell'Italia delle 92 raccomandazioni ricevute in sede di Esame periodico universale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: diritti civili e politici e strumenti internazionali; legislazione nazionale; istituzione nazionale per i diritti umani; educazione ai diritti umani; diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; razzismo e xenofobia; diritti delle donne; discriminazione in base all'orientamento sessuale; diritti dei minori; sovraffollamento nelle carceri; tortura; tratta; indipendenza del sistema di informazione; stato dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

Con questo rapporto, il Comitato ha inteso chiedere al Governo di preparare, seguendo l'esempio di altri Paesi dell'Unione Europea, un rapporto di *follow-up* a medio termine, di renderlo pubblico inviandolo all'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e di promuovere la diffusione in Italia dei contenuti delle raccomandazioni e del meccanismo di Esame periodico universale.

1.10. Insegnamento e ricerca sui diritti umani nell'università italiana

Il mondo universitario italiano ha dimostrato una crescente attenzione alla ricerca e alla formazione in materia di diritti umani. Il tema è ormai presente negli insegnamenti impartiti in molte discipline e nei *curricula* di numerosi corsi universitari e post-universitari, così come in programmi di ricerca che spaziano tra le diverse aree disciplinari. Nelle pagine che seguono si offre una mappatura delle istituzioni e dei centri di ricerca universitari che si occupano specificamente di tematiche inerenti ai diritti umani, nonché degli insegnamenti, dei corsi di laurea triennale e magistrale, dei master e dei corsi di dottorato, attivi nel 2011 o banditi entro tale anno, che trattano della materia. In particolare, sono stati identificati i corsi e le strutture che contengono nella loro denominazione formale la dizione «diritti umani», o altre espressioni equivalenti (diritti dell'uomo, diritti della persona, diritti fondamentali). La mappatura così ottenuta documenta, in modo sufficientemente attendibile, il grado di diffusione e di penetrazione della tematica dei diritti della persona, nelle sue molteplici dimensioni, nell'ambito accademico.

I dati relativi ai corsi di laurea, agli insegnamenti e ai corsi di dottorato sono tratti dalla sezione «offerta formativa» (<http://offf.miur.it>) del sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Istituzioni e centri di ricerca universitari

Nel 2011 ne sono attivi sei, rispetto ai cinque dell'anno precedente.

Università	Denominazione	Anno di fondazione
Università degli studi di Padova	Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli	1982
Università del Salento	Centro interuniversitario di bioetica e diritti umani	1992

Università	Denominazione	Anno di fondazione
Università degli studi di Padova e 40 altre università europee partner	European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC)	2002
Università di Napoli	Centro studi sui diritti umani nell'era della globalizzazione e dei conflitti	2003
Università Ca' Foscari di Venezia	Centro interdipartimentale di ricerca sui diritti dell'uomo (CIRDU)	2003
Università di Salerno	Dipartimento dei diritti della persona e comparazione	2011

Corsi di laurea

Nessuna variazione rispetto al 2010.

Università	Denominazione	Classe di laurea
Università degli studi di Padova	Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani	L-36: Scienze politiche e delle relazioni internazionali

Corsi di laurea magistrale

Nessuna variazione rispetto al 2010.

Università	Denominazione	Classe di laurea
Università degli studi di Bergamo	Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione internazionale	LM-81: Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Università degli studi di Bologna	Cooperazione internazionale, tutela dei diritti umani e dei beni etno-culturali nel Mediterraneo e in Eurasia	LM-81: Scienze per la cooperazione allo sviluppo
	Cooperazione internazionale, sviluppo e diritti umani	LM-81: Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Università degli studi di Padova	Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace	LM-52: Relazioni internazionali

Insegnamenti

Nel 2011 sono attivati 118 insegnamenti in materia di diritti umani in 64 facoltà (nel 2010: 125 insegnamenti in 66 facoltà), così ripartiti:


- 51 insegnamenti in 19 Facoltà di Scienze politiche (nel 2010: 60 insegnamenti in 22 Facoltà di Scienze politiche);
- 31 insegnamenti in 20 Facoltà di Giurisprudenza (nel 2010: 30 insegnamenti in 21 Facoltà di Giurisprudenza);
- 8 insegnamenti in 7 Facoltà di Economia (nel 2010: 7 insegnamenti in 5 Facoltà di Economia);
- 7 insegnamenti in 3 Facoltà di Lettere e filosofia (nel 2010: 5 insegnamenti in 3 Facoltà di Lettere e filosofia);
- 6 insegnamenti in 5 Facoltà di Scienze della formazione (nel 2010: 6 insegnamenti in 4 Facoltà di Scienze della formazione);

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

- 3 insegnamenti in una Facoltà di Studi politici e alta formazione europea e mediterranea (rispetto ai 2 del 2010);
- 3 insegnamenti in una Facoltà di Conservazione dei beni culturali (nessuno nel 2010);
- 2 insegnamenti in 2 Facoltà di Lingue e letterature straniere (dato invariato rispetto al 2010);
- 2 insegnamenti in una Facoltà di Sociologia (dato invariato rispetto al 2010);
- 1 insegnamento in ognuna delle seguenti facoltà: Scienze umanistiche; Scienze sociali; Scienze umane e sociali; Scienze matematiche, fisiche e naturali; Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori (dati invariati rispetto al 2010).

Rispetto al 2010, non sono stati attivati corsi in alcuna facoltà di Scienze della comunicazione e di Scienze statistiche.

Così come nel 2010, l'Università con il maggior numero di insegnamenti in materia di diritti umani è Padova (19 insegnamenti), seguita da Torino (9), Bologna e Firenze (7) e Bari (5).



Università	Facoltà	Denominazione
Università degli studi di Bari «Aldo Moro»	Giurisprudenza	Diritti dell'uomo
		Diritti dell'uomo - Teoria dei diritti fondamentali
		Tutela internazionale dei diritti umani
		Tutela internazionale dei diritti umani - La protezione dei diritti umani nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo
	Lingue e letterature straniere	Tutela internazionale dei diritti umani
Università degli studi di Bergamo	Scienze della formazione	Pedagogia della marginalità e dei diritti umani
	Scienze umanistiche	Pedagogia dei diritti dell'uomo e della cooperazione internazionale
Università degli studi di Bologna	Conservazione dei beni culturali	Diritti umani e storia del diritto internazionale
		Diritto internazionale dei diritti umani e diritto europeo della cooperazione
		Diritto pubblico e tutela dei diritti fondamentali
	Giurisprudenza	Diritti fondamentali
		Diritto tributario e diritti fondamentali

segue

Università	Facoltà	Denominazione
Università degli studi di Bologna	Scienze politiche	Diritti umani, costituzioni e istituzioni
		Protezione internazionale dei diritti umani (seminario)
Università degli studi di Cagliari	Giurisprudenza	Diritto costituzionale, <i>governance</i> europea e tutela dei diritti
Università della Calabria	Economia	Tutela dei diritti
		Teoria dei diritti umani
	Scienze politiche	Storia dei diritti umani e cittadinanza Istituzioni e diritti dell'Unione Europea
Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale	Giurisprudenza	Diritti fondamentali
Università degli studi di Catania	Economia	La tutela dei diritti nel processo civile
	Scienze politiche	Filosofia dei diritti sociali
Università degli studi «G. d'Annunzio» di Chieti - Pescara	Economia	Tutela dei diritti
	Scienze sociali	Diritti dell'uomo
Università degli studi di Ferrara	Giurisprudenza	Diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati
Università degli studi di Firenze	Economia	Diritto internazionale, diritti umani e conflitti armati
	Giurisprudenza	Sistemi processuali e tutela dei diritti
		Stato sociale e diritti
	Scienze della formazione	Diritti umani
	Scienze politiche	Diritti di cittadinanza e ordinamento delle autonomie
Società civile e diritti religiosi Tutela internazionale dei diritti umani		
Università degli studi di Foggia	Giurisprudenza	Diritto costituzionale II - Diritti fondamentali
Università degli studi di Genova	Giurisprudenza	Diritti di libertà e diritti sociali
Università degli studi de L'Aquila	Economia	Teoria dell'interpretazione e diritti fondamentali
Università degli studi di Macerata	Giurisprudenza	Diritti sociali e di cittadinanza
	Lettere e filosofia	Filosofia dei diritti e delle culture
		Filosofia dei diritti e delle culture II
Università degli studi di Messina	Scienze politiche	Organizzazione internazionale e diritti umani
Università degli studi di Milano	Giurisprudenza	Diritti delle religioni e diritti dell'uomo

segue

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Università	Facoltà	Denominazione	
Università degli studi di Milano	Scienze politiche	Teorie dei diritti fondamentali	
		Teorie dell'eguaglianza e diritti	
		Tutela internazionale dei diritti umani	
Università degli studi di Milano-Bicocca	Giurisprudenza	Diritto costituzionale europeo (i diritti fondamentali)	
		Tutela internazionale dei diritti umani	
	Sociologia	Cooperazione e tutela dei diritti umani	
		Diritti e cittadinanza europea	
Università Cattolica del Sacro Cuore	Giurisprudenza	Diritti dell'uomo	
	Scienze politiche	Tutela internazionale dei diritti umani	
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia	Giurisprudenza	Teoria e prassi dei diritti umani	
Università degli studi del Molise	Economia	Cittadinanza e diritti di cittadinanza	
	Scienze umane e sociali	Diritti dell'uomo e globalizzazione	
Seconda Università degli studi di Napoli	Giurisprudenza	Tutela internazionale dei diritti umani	
		Costituzioni e diritti fondamentali nei sistemi arabi islamici	
		Diritti umani	
		Tutela dei diritti nello Stato multiculturale	
Università degli studi di Napoli «Federico II»	Economia	Tutela internazionale dei diritti dell'uomo	
	Scienze politiche	Tutela internazionale dei diritti umani	
Università degli studi «Suor Orsola Benincasa» - Napoli	Scienze della formazione	Diritti dell'uomo	
Università degli studi di Padova	Giurisprudenza	Diritti umani ed etica pubblica	
	Scienze della formazione	Pedagogia dell'infanzia, dell'adolescenza e diritti del bambino	
		Scienze politiche	Diritti economici e sociali
			Diritti fondamentali e cittadinanza europea
			Diritti umani
			Diritti umani e condizione femminile
			Diritti umani e giustizia internazionale
			Diritti umani e sport nel diritto dell'UE
			Disciplina dei diritti umani nel diritto costituzionale italiano e comparato
			Filosofia dei diritti umani
			Globalizzazione diritti umani e promozione della donna
Monitoraggio dei diritti umani, osservazione elettorale, <i>peacekeeping</i>			

segue

Università	Facoltà	Denominazione
Università degli studi di Padova	Scienze politiche	Organizzazione internazionale dei diritti umani e della pace
		Politiche pubbliche e diritti umani
		Sociologia del diritto penale e prevenzione della devianza e Condizione carceraria e diritti dei detenuti
		Sociologia generale e dei diritti umani
		Storia del pensiero politico dei diritti umani
		Sviluppo economico e diritti umani
		Tutela internazionale dei diritti umani
Università degli studi di Palermo	Scienze politiche	Diritti dell'uomo e multiculturalismo
		Filosofia dei diritti dell'uomo
Università degli studi di Pavia	Giurisprudenza	Giustizia costituzionale e diritti fondamentali
	Scienze politiche	Studi di genere: storia dei movimenti femminili - la conquista dei diritti
Università degli studi di Perugia	Scienze politiche	Diritti umani e crimini internazionali
Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» - Vercelli	Scienze politiche	Democrazia, diritti, religioni
		Diritti fondamentali europei
Università di Pisa	Scienze matematiche, fisiche e naturali	Teorie giuridiche e politiche e diritti umani
Università degli studi di Roma «La Sapienza»	Scienze politiche	Comunicazione dei diritti e della cittadinanza attiva
		Diritti umani e giurisdizioni internazionali
		Diritti umani e strategie per la cooperazione
Università degli studi Roma Tre	Scienze politiche	Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani
		Protezione e promozione dei diritti dei minori nelle relazioni internazionali ed europee - seminario
Libera Università Internazionale Studi Sociali «Guido Carli» LUISS - Roma	Scienze politiche	Tutela internazionale dei diritti umani
Università degli Studi del Salento	Lettere e filosofia	Diritti umani
		Tutela internazionale dei diritti umani
Università degli studi di Salerno	Giurisprudenza	Diritti dell'uomo
		Diritti dell'uomo e biodiritto
		Tutela internazionale dei diritti umani

segue

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Università	Facoltà	Denominazione
Università degli studi di Siena	Scienze politiche	Tutela internazionale dei diritti umani
Università degli studi di Torino	Giurisprudenza	Diritto internazionale umanitario e tutela dei diritti umani
		Garanzie dei diritti fondamentali
		Ordine sociale, ermeneutica giuridica e tutela dei diritti fondamentali
	Scienze politiche	Cittadinanza, diritti sociali, giustizia
		Diritti umani e globalizzazione
		Organizzazione internazionale e protezione dei diritti umani
		Soggetti deboli e tutela dei diritti
		Storia dei diritti dell'uomo
Teorie dei diritti umani		
Università degli studi di Trieste	Scienze politiche	Diritti dell'uomo
	Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori	Diritti umani comparati
Università degli studi di Udine	Giurisprudenza	Teoria dei diritti umani
Università degli studi di Urbino «Carlo Bo»	Giurisprudenza	Diritti dell'uomo
		Tutela internazionale dei diritti umani
Università «Ca' Foscari» Venezia	Lettere e filosofia	Diritti umani e politiche di cittadinanza SP.
		Diritti umani e politiche di cittadinanza SP. I
		Diritti umani e politiche di cittadinanza SP. II
	Lingue e letterature straniere	Diritto internazionale e diritti umani
Università degli studi di Verona	Scienze della formazione	Diritti sociali e di cittadinanza
		Tutela dei diritti fondamentali

Corsi di dottorato (a.a. 2010-2011 e a.a. 2011-2012)

Sono 11 i corsi di dottorato attivi o banditi nel 2011 (rispetto ai 13 del 2010).

Università	Denominazione	Settore scientifico disciplinare
Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, Dipartimento di discipline giuspublicistiche	La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali e delle alte corti europee	IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/13, IUS/14, IUS/21, IUS/12, IUS/20, IUS/16
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di diritto comparato e penale	Teoria e storia del diritto - Teoria e storia dei diritti umani	IUS/18, IUS/19, IUS/20

segue

Università	Denominazione	Settore scientifico disciplinare
Università degli studi di Napoli «Federico II», Dipartimento di diritto romano e storia della scienza romanistica	Filosofia del diritto: arte e tecnica della giurisprudenza - Ermeneutica dei diritti dell'uomo	IUS/20, IUS/19
Università degli studi di Palermo, Dipartimento di studi su politica, diritto e società	Dottorato internazionale in diritti umani: evoluzione, tutela e limiti	IUS/01, IUS/09, IUS/12, IUS/20, SPS/02, IUS/13, IUS/19, IUS/10, SPS/09, SECS-P/01, IUS/08
Università degli studi del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro», Dipartimento di scienze giuridiche ed economiche	Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di cittadinanza	IUS/05, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/21
Scuola Superiore di studi universitari e perfezionamento Sant'Anna di Pisa	Politica, diritti umani e sostenibilità	SPS/01, SPS/06, IUS/13, IUS/03, IUS/14, SPS/04, SECS-P/02, SECS-P/06, SECS-P/08
Università degli studi di Roma «La Sapienza», Dipartimento di teoria dello Stato	Ordine internazionale e diritti umani	IUS/13, IUS/14, IUS/08, IUS/07, IUS/01
Libera Università degli studi «Maria SS. Assunta» LUMSA, Dipartimento Facoltà di giurisprudenza	Diritti e libertà fondamentali negli ordinamenti giuridici contemporanei	IUS/01, IUS/11, IUS/13, IUS/17, IUS/20, IUS/18, IUS/07
	Le adozioni internazionali: problematiche generali attinenti alla tutela dei diritti fondamentali della persona	IUS/01, IUS/11, IUS/13
Università degli studi di Salerno, Dipartimento di diritto dei rapporti civili ed economici nei sistemi giuridici contemporanei	Comparazione e diritti della persona	IUS/01, IUS/02, IUS/07, IUS/13, IUS/14, IUS/16, IUS/17
Università degli studi di Teramo, Dipartimento di scienze giuridiche pubblicistiche	Tutela dei diritti fondamentali - Diritto pubblico italiano ed europeo	IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/21
Università degli studi di Urbino «Carlo Bo», Dipartimento di scienze giuridiche	Diritti umani e diritti sociali fondamentali	IUS/01, IUS/02, IUS/07, IUS/10, IUS/11, IUS/13, IUS/15, IUS/16, IUS/17, IUS/18, IUS/19, IUS/21, SECS-P/03

Master

Università	Denominazione	Livello
Università degli studi di Bergamo	Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione internazionale	I
Università degli studi di Bologna	Diritti umani e intervento umanitario	I
European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC, 41 università europee partner)	European Master's degree in human rights and democratisation E.MA - Master europeo in diritti umani e democratizzazione	I
Scuola Superiore di studi universitari e perfezionamento Sant'Anna di Pisa	Human rights and conflict management - Diritti umani e gestione dei conflitti	I
Università degli studi di Siena	European Joint Master of Human Rights and Genocide Studies	I
Libera Università «Maria SS. Assunta» LUMSA	Bioetica e diritti umani	II
Università degli studi di Roma «La Sapienza»	Tutela internazionale dei diritti umani «Maria Rita Saulle»	II
Università degli Studi Roma Tre	Educazione alla pace: cooperazione internazionale, diritti umani e politiche dell'Unione Europea	II
Società italiana per l'Organizzazione internazionale - SIOI	Relazioni internazionali e protezione internazionale dei diritti umani	-

2. Strutture per i diritti umani a livello sub-nazionale

2.1. Uffici pace diritti umani di Comuni, Province e Regioni

A livello comunale, provinciale e regionale, in virtù soprattutto dell'inserimento della norma «pace diritti umani» in migliaia di statuti comunali, provinciali e regionali, nonché dell'adozione di apposite leggi regionali in materia (v. Parte I, 2.4), esistono in Italia consulte, assessorati, dipartimenti, uffici per i diritti umani, la pace, le pari opportunità, la cooperazione allo sviluppo, il commercio equo e solidale, la solidarietà internazionale. Una fotografia approfondita della diffusione di queste strutture all'interno degli enti locali e regionali italiani è fornita nell'edizione 2011 dell'Annuario.

2.2. Difesa civica

La legge finanziaria per il 2010 (l. 23 dicembre 2009, n. 191) – come modificata dal d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito in l. 42/2010 – ha imposto ai Comuni (al comma 186 dell'art. 2), a fini di contenimento della spesa pubblica, la soppressione dell'Ufficio del Difensore civico comunale, con la possibilità di attribuirne le funzioni al Difensore civico provinciale, definito «Difensore civico territoriale». Con l'entrata in vigore di questa legge, centinaia di Difensori civici locali hanno cessato di esistere alla scadenza dei rispettivi mandati (v. *Annuario 2011*, pp. 116-118). Alla luce di questa situazione, si rivela incerta la possibilità di definire Difensori civici territoriali quei pochi Difensori civici provinciali che, anteriormente all'abolizione degli *Ombudsman* locali, avevano stipulato convenzioni con alcuni Comuni (ad esempio, Padova, Prato, Arezzo). Restano in vigore le convenzioni dei Difensori civici delle Province autonome di Trento e Bolzano con gli enti locali delle sudette Province. Si segnala inoltre il caso del Difensore civico dell'Unione dei Comuni Montana Lunigiana (Massa Carrara) in Toscana e dell'Unione dei Comuni Terre d'Argine (Modena) in Emilia-Romagna, che hanno nominato un Difensore civico associato.

Nel 2011 risultano essere in carica 14 Difensori civici regionali su un totale di 17 Regioni e Province autonome che prevedono tale istituto nei rispettivi statuti o in apposite leggi regionali: Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, nonché le Province autonome di Bolzano e Trento. La carica di Difensore civico è vacante in Campania, Sardegna e Umbria, mentre in Calabria e in Puglia non è mai stato nominato. La figura del Difensore civico non è prevista normativamente dalle Re-

gioni Sicilia e Trentino-Alto Adige (dove però la Regione ha delegato interamente ai due Difensori civici delle Province autonome le competenze nei confronti della Regione nei rispettivi territori), mentre in Friuli-Venezia Giulia la legge istitutiva (risalente al 1981) è stata abrogata con legge di assestamento del bilancio nel 2008 (l.r. 14 agosto 2008, n. 9).

A livello europeo e internazionale, 14 Difensori civici provinciali e regionali sono membri dell'*Istituto europeo dell'Ombudsman* (EOI). Il 24 settembre 2011, l'assemblea generale dell'EOI ha nominato membri del nuovo consiglio direttivo Lucia Franchini, Difensore civico della Regione Toscana, Vittorio Galatro, Difensore civico di Nocera Inferiore e Vittorio Gasparri, *Ombudsman* dei Comuni Incisa in Val d'Arno e Rignano sull'Arno. Gli *Ombudsman* della Regione Valle d'Aosta, Formento Dojot, della Provincia autonoma di Bolzano, Burgi Volgger, e della Regione Basilicata, Catello Aprea, sono membri dell'*Istituto internazionale dell'Ombudsman* (IOI).

2.3. Coordinamento nazionale dei Difensori civici

Il Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome è un organismo associativo che opera per la concertazione e la valorizzazione del ruolo istituzionale della difesa civica in Italia e per garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza, la tutela nei confronti della pubblica amministrazione a ogni livello, statale, regionale e locale.

Oltre a sviluppare gli opportuni raccordi con il Parlamento e con il Governo italiano, il Coordinamento promuove la piena attuazione dei trattati e della normativa europea e internazionale sui diritti umani, in particolare della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e sviluppa relazioni con il Mediatore europeo, i Difensori civici degli Stati membri dell'UE, anche attraverso la *Rete europea dei Difensori civici*. Inoltre, favorisce iniziative di coordinamento in tutte le Regioni con i Difensori civici a ogni livello territoriale per la diffusione di tale istituto e per la crescita degli standard di tutela dei diritti soggettivi e degli interessi diffusi, e organizza iniziative di studio e di ricerca sul tema. Il Coordinamento è composto dai Difensori civici in carica delle Regioni e delle Province autonome. Esso opera attraverso la Segreteria di un Difensore civico di volta in volta eletto collegialmente e ha sede a Roma presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome dove si riunisce abitualmente.

A seguito della riunione del Coordinamento tenutasi il 21 febbraio 2011 è stato eletto come Coordinatore il Difensore civico della Regione Piemonte, Antonio Caputo. Nel corso del 2011, il Coordinamento ha tenuto cinque riunioni. Tra i principali temi discussi si segnalano la preparazione e presentazione di progetti da sviluppare nell'ambito delle attività dell'*Istituto italiano dell'Ombudsman* (v. *Annuario 2011*, p. 119); e la realizzazione di forme di collaborazione con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e con l'Unione delle Province d'Italia (UPI) finalizzate a favorire un maggiore radicamento della difesa civica a livello territoriale – anche promuovendo un modello di convenzione per l'istituzione del Difensore civico territoriale in tutte le Province italiane – nonché l'istituzione di una rete nazionale operante sui territori nell'ambito del Coordinamento nazionale che consenta una proficua collaborazione tra *Ombudsman* territoriali e *Ombudsman* regionali.

Con riferimento alle attività dell'*Istituto italiano dell'Ombudsman* si segnala che, in data 13 aprile 2011, il Difensore civico della Regione Toscana e il Centro diritti umani dell'Università di Padova hanno sottoscritto un protocollo di cooperazione con Vittorio Gasparri in qualità di Coordinatore. Tale accordo si colloca nel quadro di attuazione del Protocollo di intesa tra il Coordinamento nazionale dei Difensori civici e il Centro diritti umani, sottoscritto il 21 giugno 2010.

2.4. Conferenza dei Tutori e dei Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza

La Conferenza è stata istituita a Napoli il 30 aprile 2010 dai Tutori e Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza riuniti per l'occasione. L'obiettivo principale di tale organismo è la promozione di buone pratiche sul territorio nazionale. Il Garante della Regione Lazio, Francesco Alvaro, è l'attuale Coordinatore della Conferenza.

Nel corso dell'anno in esame, i Garanti regionali hanno continuato a incontrarsi periodicamente per scambiarsi informazioni sulle varie realtà territoriali, sulle azioni perseguite dalle diverse istituzioni regionali, sulle problematiche comuni, su eventuali iniziative trasversali di approfondimento e promozione dei diritti dell'infanzia concordate e congiunte e sulle possibili sinergie e collaborazioni tra istituzioni regionali di garanzia dei diritti dei bambini e degli adolescenti (ad esempio una ricerca-azione da estendere a diverse Regioni finalizzata alla condivisione di buone pratiche), non ultimo l'avvio di una riflessione rispetto a temi di particolare rilievo (figura del Garante nazionale, l'ascolto dei minori d'età, i LIVEAS...).

Nel 2011 sono stati organizzati tre incontri di coordinamento. Il primo si è tenuto a Venezia il 1° luglio ed è stato coordinato dal Pubblico Tutore dei minori della Regione del Veneto, Aurea Dissegna (v., in questa Parte, 3.5); il secondo si è svolto il 9 settembre nella città di Bolzano, organizzato dal Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Provincia autonoma di Bolzano, Simon Tschager; il terzo, infine, si è tenuto il 10 ottobre a Catanzaro ed è stato organizzato dal Garante della Regione Calabria, Marilina Intrieri.

Con l'approvazione della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza) è stata formalmente prevista e costituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dal Garante nazionale Vincenzo Spadafora, nominato il 30 novembre 2011 (v., in questa Parte, 1.8.4), e composta dai Garanti regionali (o figure analoghe). Quest'ultima ha il compito di: promuovere l'adozione di linee comuni di azione dei Garanti regionali in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali, individuare forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale. In Italia, sono 19 le Regioni e le Province autonome che hanno provveduto a istituire con legge i rispettivi Garanti locali o figure analoghe (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Provincia di Bolzano e Provincia di Trento). Abruzzo, Calabria, Emilia-Ro-

magna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e le Province autonome di Bolzano e Trento, hanno proceduto alla nomina dei rispettivi Garanti.

2.5. Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani

Il Coordinamento è un'associazione fondata nel 1986 che riunisce i Comuni, le Province e le Regioni impegnate in Italia a promuovere la pace, i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale. Al Coordinamento aderiscono oltre 700 tra Comuni, Province e Regioni. Presidente nazionale è Marco Vinicio Guasticchi, Presidente della Provincia di Perugia. Il Direttore è Flavio Lotti.

La principale attività del Coordinamento nel corso dell'anno 2011 ha riguardato l'organizzazione, in collaborazione con la Tavola della Pace, della *Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fratellanza tra i popoli*. L'evento si è tenuto il 25 settembre 2011 a cinquant'anni dalla prima Perugia-Assisi organizzata, con il medesimo slogan, il 24 settembre 1961 da Aldo Capitini. Tra le iniziative collaterali alla Marcia si segnala il meeting dei *1000 giovani per la pace* svoltosi a Bastia Umbra il 23 e 24 settembre 2011 per consentire ai giovani di confrontarsi e progettare insieme nuovi percorsi sui temi: pace, lavoro e futuro. Il cinquantesimo anniversario della prima Marcia per la pace ha costituito anche il culmine dell'*Anno dei valori*, iniziativa lanciata il 21 settembre 2010 con il Programma nazionale di educazione alla pace e ai diritti umani 2010-2011 denominato *La mia scuola per la pace*. Sempre nell'ambito delle iniziative legate all'*Anno dei valori*, il Coordinamento e la Tavola della Pace hanno organizzato tra il 4 e il 20 maggio 2011, sei forum tematici in sei diverse città italiane (Bari, Matera, Padova, Riccione, Senigallia e Trento), dedicati a sette valori al centro della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti umani: pace, libertà, diritti umani, speranza, non-violenza, giustizia e responsabilità. Questa iniziativa ha visto la partecipazione di 42.000 studenti appartenenti alle 260 scuole di tutta Italia che hanno aderito al progetto *Ogni scuola un grande Laboratorio dei Valori*, nel corso del programma nazionale di educazione alla pace e ai diritti umani promosso dal Coordinamento.

Tra le altre iniziative con la partecipazione del Coordinamento nell'arco del 2011, si segnalano: la conferenza internazionale organizzata dalla città di Torino il 30 e 31 marzo sul tema *Cooperazione Italia-Libano. Esperienze di cooperazione decentrata degli enti locali*, il seminario nazionale della Tavola della pace *Per la libertà, i diritti umani e la democrazia*, svoltosi ad Assisi dal 15 al 17 aprile 2011, l'incontro di riflessione e azione collettiva intitolato *Il seme e l'albero. R-Esistere oggi in Italia con Aldo Capitini e Giorgio La Pira* tenutosi a Predappio (Forlì-Cesena) il 6 e 7 maggio 2011 e il seminario nazionale di preparazione della Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fratellanza dei popoli *Verso il 25 settembre* a Perugia l'1 e 2 luglio. Il Coordinamento è parte del comitato promotore della campagna per i diritti di cittadinanza *L'Italia sono anche io*, finalizzata a promuovere, attraverso due proposte di legge di iniziativa popolare, una riforma del diritto di cittadinanza che preveda che anche i bambini nati in Italia da genitori stranieri regolari possano essere cittadini italiani, e una nuova norma che permetta il diritto elettorale amministrativo ai lavoratori regolarmente presenti in Italia da cinque anni.

2.6. Archivi e altri progetti regionali per la promozione della cultura di pace e dei diritti umani

Oltre all'Archivio «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights» della Regione del Veneto, istituito con l.r. 18/1988 (v., in questa Parte, 3.3), esistono in Italia altri archivi e progetti analoghi successivamente istituiti a livello regionale per favorire la promozione e la diffusione della cultura dei diritti umani e della pace.

La Regione Campania ha istituito l'«Archivio per la Pace e per i Diritti Umani» con l.r. 7 aprile 2000, n. 12 (Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani). L'Archivio è stato attivato in virtù di convenzione tra l'Assessorato regionale all'istruzione e il Dipartimento di analisi delle dinamiche ambientali e territoriali dell'Università degli studi di Napoli «Federico II».

Le sue principali finalità sono promuovere e diffondere, in particolare nelle scuole e nelle università i risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti e fornire alle istituzioni, alle associazioni e ai cittadini ogni documentazione e informazione utile a favorire il radicamento nella comunità di una cultura della pace, sia attraverso l'aggiornamento del sito internet (<http://archiviopace.altervista.org>), sia attraverso l'organizzazione di gemellaggi, training nonviolenti, percorsi di educazione alla pace nelle scuole, seminari, convegni, premi regionali. Tra le attività promosse dall'Archivio, si segnala la realizzazione dell'*Agenda della Pace*, pubblicazione periodica finalizzata a offrire suggerimenti e spunti di riflessione a insegnanti, studenti, istituzioni e cittadini sui temi della pace e dei diritti umani, e il conferimento del premio annuale «Pace Campania».

Il progetto *Pace e Diritti Umani* della Regione Emilia-Romagna è stato avviato dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Assessorato politiche sociali, immigrazione, progetto giovani, cooperazione internazionale e il Servizio controllo di gestione e sistemi statistici della Giunta regionale. Il progetto si ispira ai contenuti della l.r. 24 giugno 2002, n.12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) ed è finalizzato a sostenere le attività descritte nella legge.

La sue principali funzioni sono quelle di offrire al mondo associativo e istituzionale regionale occasioni di conoscenza, confronto, informazione e fornire servizi di supporto informativo e documentario al mondo associativo e istituzionale attivo localmente nei settori previsti dalla legge regionale attraverso l'aggiornamento dell'apposito sito internet (<http://www.pacediritti.it/>). Tra le attività svolte nell'ambito di questo progetto, si segnalano la realizzazione di una mappatura delle associazioni e delle istituzioni di promozione umana presenti a livello regionale e l'elaborazione del kit didattico per le scuole secondarie di primo grado *Diritti si nasce - Conoscere i tuoi diritti è un dovere*.

Tra le altre iniziative a livello di Regioni e Province autonome, si segnalano:
– Il forum *Trentino per la pace e i diritti umani*, organismo permanente, nato nel 1991 su volontà del Consiglio provinciale di Trento con l.p. 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace).

Le finalità principali del Forum sono quelle di mantenere vigile l'attenzione sulle temati-

che legate ai temi della pace, dei diritti umani, della solidarietà, della cittadinanza attiva e della responsabilità al fine di elaborare e ripensare interventi e normative, di mettere in rete le realtà attive sul territorio regionale (associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati, ricercatori e docenti) per favorire relazioni e legami; e di monitorare le decisioni del Consiglio della Provincia autonoma di Trento in materia.

– il «Registro abruzzese degli organismi operanti per la pace e per i diritti umani» attualmente in fase di istituzione in applicazione della l.r. 17 ottobre 2005, n. 29 (Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e dei diritti umani).

Il Registro è finalizzato, assieme al premio «Abruzzo per la pace e i diritti umani», e alle attività del Comitato permanente per la pace e i diritti umani, a favorire il radicamento nella comunità abruzzese di una cultura attenta alle problematiche sociali connesse ai principi di libertà e solidarietà umana.

3. Regione del Veneto

La Regione del Veneto opera organicamente nel settore della promozione dei diritti umani, della cultura di pace e della cooperazione internazionale sin dal 1988, anno in cui è stata adottata la prima legge regionale in materia, la l.r. 30 marzo 1988, n. 18 (Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace). Nello stesso anno il Consiglio regionale ha istituito il Difensore civico (l.r. 28/1988) e l'Ufficio di protezione e tutela pubblica dei minori (l.r. 42/1988). Nel 1999, la l.r. 18/1988 è stata sostituita con l'attuale l.r. 16 dicembre 1999, n. 55 recante «Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà».

Nell'ambito della Giunta regionale le competenze in materia di diritti umani fanno riferimento all'Assessorato all'economia e sviluppo, ricerca e innovazione di cui è titolare Marialuisa Coppola. Interventi e attività legati ai temi delle relazioni internazionali e della cooperazione allo sviluppo rispondono direttamente al Presidente della Regione, Luca Zaia.

In virtù della l.r. 55/1999, operano il Comitato per i diritti umani e la cultura di pace (artt. 12-13) e il Comitato per la cooperazione allo sviluppo (artt. 14-15), deputati alla formulazione dei programmi triennali e dei piani annuali di attuazione in relazione ai rispettivi ambiti di competenza e intervento. La legge, inoltre, promuove e sostiene l'Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights» (art. 2), la Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace (art. 17) (entrambi istituiti con l.r. 18/1988), i lavori della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (*Venice Commission*) del Consiglio d'Europa (art. 19) e iniziative di cooperazione decentrata promosse dal Ministero degli affari esteri e dall'Unione Europea (art. 7). Ogni due anni, infine, la Giunta regionale convoca una conferenza regionale quale occasione di incontro e confronto di esperienze tra i soggetti presenti nel territorio regionale che operano nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale (art. 20). L'ultima conferenza si è svolta a Treviso il 10 e 11 dicembre 2009 nell'ambito delle celebrazioni per il decimo anniversario della l.r. 55/1999. La *Direzione relazioni internazionali* è la struttura amministrativa preposta all'implementazione della legge.

L'infrastruttura regionale per la pace e i diritti umani si completa con la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, istituita con l.r. 30 dicembre 1987, n. 62, l'Osservatorio regionale politiche sociali, costituito con d.g.r. del 3 agosto 2010, n. 2077, e l'Osservatorio regionale sull'immigrazione, istituito nel 2007 ai sensi della l.r. 30 gennaio 1990, n. 9. Inoltre, con l.r. 28 dicembre 1998, n. 33 la Regione promuove e sostiene finanziariamente il programma di Master europeo in diritti umani e democratizzazione con sede al Lido di Venezia. Con la recente adozione della l.r. 22 gennaio 2010, n. 6, la Regione ha riconosciuto il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale e si è impegnata a favore delle organizzazioni che sostengono attività in questo settore.

Nella seduta del 18 ottobre 2011, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato in prima lettura il testo del nuovo statuto. Al settimo comma dell'art. 5, dedicato ai principi fondamentali, la Regione afferma di promuovere la cultura di pace, operare per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli.

3.1. Direzione regionale relazioni internazionali

La Direzione regionale (fino a settembre 2010 denominata «Direzione relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità») è la struttura amministrativa di riferimento per l'attuazione della l.r. 55/1999. Il dirigente è Diego Vecchiato. Il personale della Direzione è costituito da 30 unità, tra personale, stagisti e collaboratori.

La Direzione si occupa di parte consistente delle attività internazionali intraprese dalla Regione, ivi comprese: la gestione dei rapporti internazionali, la sottoscrizione di protocolli di intesa con enti nazionali ed esteri, la partecipazione a organismi e iniziative internazionali, la solidarietà internazionale e tutte le attività nel settore dei diritti umani, della cultura di pace, della promozione delle pari opportunità e della tutela delle minoranze linguistiche. La Direzione, inoltre, ospita al suo interno il Comitato regionale Veneto per l'UNICEF.

Inoltre, la Direzione regionale, nello specifico ambito di promozione dei diritti umani, fornisce supporto tecnico al Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace; cura l'organizzazione di alcuni importanti eventi, tra cui la Conferenza biennale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo e il «Premio Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli» (attribuito nel 2011 a Ornella Milanese per il progetto di lotta alle cardiopatie congenite presso l'Orota Referral Hospital ad Asmara, in Eritrea); partecipa alle attività della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e provvede agli adempimenti connessi alla partecipazione della Regione al Master europeo in diritti umani e democratizzazione (E.MA).

Il ruolo della Direzione nelle attività per l'anno 2011 è pertanto trasversale a quanto riportato nei paragrafi seguenti.

3.2. Comitato per i diritti umani e la cultura di pace

Istituito ai sensi dell'art. 12 della l.r. 55/1999, il Comitato ha il compito di concorrere alla formulazione della programmazione triennale e dei piani annuali degli interventi in materia di diritti umani e cultura di pace promossi dalla Regione del Veneto (art. 13). Il Comitato è composto da rappresentanti delle amministrazioni locali, della società civile, dell'università, dell'imprenditoria e delle parti sociali. Con d.g.r. 4 ottobre 2011, n. 1597, la Giunta regionale ha adottato il *Piano annuale 2011* di attuazione degli interventi regionali per la promozione dei diritti umani e della cultura di pace, finalizzato a riprendere e sviluppare per la seconda annualità le linee di indirizzo tracciate dal programma triennale 2010-2012.

Tra gli obiettivi fissati da tale programma, adottato dal Consiglio regionale il 12 gennaio 2010 con deliberazione 5, si segnalano: la promozione e lo sviluppo di reti di coordina-

mento sulla cultura dei diritti umani, l'affermazione e la promozione di una cultura dei diritti umani basata sulla non-discriminazione, il rispetto dei diritti delle donne, dell'infanzia e dell'adolescenza, delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, l'affermazione e la promozione di una cultura di pace e di integrazione, fondata sul dialogo interculturale e interreligioso, la trasformazione pacifica dei conflitti, nonché la reciproca conoscenza delle diversità etniche, religiose o linguistiche.

Oltre a confermare il proprio impegno, in adempimento alla l.r. 55/1999, nei confronti dell'Archivio «Pace Diritti Umani», della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace e del «Premio Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli», nel 2011, la Giunta regionale ha approvato iniziative dirette, per un totale di 300,00 euro, equivalenti alla metà dei fondi messi a disposizione per l'anno precedente:

– nell'ambito scolastico: il *Progetto pace 2010 - 2011* (VII anno) dell'ISISS Fabio Besta di Treviso; il progetto *In & Out* (II anno) del Comune di Jesolo (Venezia); il progetto *Musica oltre i confini - Logica del conflitto, cultura della pace* del Liceo scientifico statale G.B. Quadri di Vicenza; il progetto *La scuola e la città. Cittadinanza attiva e formazione responsabile* (II anno) del Comune di Rovigo; il progetto *TAM-TAM: crescere nei diritti* del Comune di Maser (Treviso); il progetto *Per una comunità educante* del Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci di Treviso; il progetto *Educazione alla mondialità = conoscenza dei diritti umani* del Comune di San Martino Buon Albergo (Verona);

– nell'ambito della formazione degli operatori: il progetto *Diritto all'acqua: diritto umano, risorsa economica o bene comune?* (II anno) della Provincia di Venezia; la *Summer school in antropologia applicata 2011* (IV anno) del Comune di Portogruaro (Venezia); il progetto *Funziona! Formarsi, formare, valutare nell'educazione ai diritti umani con i bambini e i ragazzi nelle scuole della Provincia di Padova* (II anno) dell'Istituto comprensivo di Vigodarzere (Padova);

– in ambito di sensibilizzazione alla cittadinanza: *ImmaginAfrica 2011* (VI anno) del Dipartimento di storia dell'Università di Padova; il progetto *Obiettivi di sviluppo del millennio e infanzia: un legame indissolubile nel segno dell'equità* del Comitato italiano per l'UNICEF; il progetto *Diritti e cittadinanza - i minori protagonisti* del Comune di Volpago del Montello (Treviso); le attività relative alla realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione promosse dalla Direzione regionale relazioni internazionali.

3.3. Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights»

L'Archivio è stato istituito ai sensi della l.r. 18/1988 e riconfermato con successiva l.r. 55/1999; è gestito dal Centro diritti umani dell'Università di Padova sulla base di apposita convenzione con la Regione, secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata legge. Si tratta di uno dei principali strumenti mediante i quali la Regione del Veneto promuove la cultura dei diritti umani, della pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà in Italia e all'estero.

L'Archivio ha funzioni di raccolta, elaborazione e pubblicazione di documenti, banche dati e risorse informative sulle tematiche della legge regionale, in particolare median-

te l'aggiornamento puntuale del portale «Archivio Pace Diritti Umani» (<http://unipd-centrodirittiumani.it>) e la diffusione del sapere dei diritti umani attraverso strumenti multimediali e *social network*. Oltre a ciò, cura la pubblicazione di volumi, sussidi didattici, dossier tematici di approfondimento e cd-rom multimediali e assicura il supporto tecnico-scientifico ai soggetti più immediatamente interessati alla promozione e alla pratica della cultura della pace.

Nel corso del 2011, le banche dati online offerte dall'Archivio sono diventate otto, grazie alla realizzazione di uno specifico *database* finalizzato a raccogliere e presentare in modo sistematico tutti i documenti citati all'interno dell'*Annuario italiano dei diritti umani 2011* e delle successive versioni (inclusa la presente).

Le altre sette banche dati, ottimizzate nel corso dell'anno in esame, raccolgono, rispettivamente, gli strumenti di diritto internazionale dei diritti umani, umanitario, penale e dei rifugiati tradotti in lingua italiana; le pubblicazioni del Centro diritti umani dell'Università di Padova dal 1982 a oggi; le norme istitutive in materia di difesa civica a livello locale, provinciale e regionale; le norme in tema di pace, diritti umani e pari opportunità di Comuni (con popolazione superiore ai 5.000 abitanti), Province e Regioni; le associazioni e ONG attive in Veneto sui temi dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo; documenti e pubblicazioni in materia di diritti delle persone con disabilità; e i volumi disponibili presso la biblioteca «Piergiorgio Cancellieri» del Centro diritti umani.

Nel corso del 2011, oltre alle ordinarie attività di aggiornamento e approfondimento (*news*, dossier tematici, contenuti multimediali) su tematiche attinenti a diritti umani e pace, l'Archivio ha proceduto alla pubblicazione di tre numeri della rivista quadrimestrale *Pace diritti umani/Peace human rights* e all'organizzazione di una serie di iniziative, in particolare per quanto concerne le attività documentali, multimediali e di comunicazione, in collaborazione con istituzioni e organizzazioni regionali e internazionali. Tra queste assumono particolare rilievo:

- l'incontro tra Pavel Nedved, già Pallone d'oro nel 2003, e gli studenti dei Corsi di laurea sui diritti umani dell'Università di Padova, avvenuto in data 15 febbraio 2011 nell'ambito delle attività di formazione universitaria relative all'insegnamento di Sport e diritti umani nel diritto dell'Unione Europea;
- il ciclo di tre *workshop* internazionali organizzati dal Centro europeo d'eccellenza Jean Monnet dell'Università di Padova tra marzo e ottobre 2011, sui temi, rispettivamente, dell'educazione al dialogo interculturale, della partecipazione della società civile al dialogo interculturale e delle radici culturali e valoriali del dialogo interculturale nel contesto dell'Unione Europea;
- gli eventi organizzati in occasione delle celebrazioni per la giornata internazionale dei diritti umani 2011: la conferenza *Il monitoraggio dei diritti umani in carcere*, tenutasi il 12 dicembre 2011 con la partecipazione dell'allora Presidente del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, Mauro Palma; e la conferenza *Le missioni di osservazione elettorale: campo di prova per i diritti umani e la governance*, tenutasi il 15 dicembre 2011.

3.4. Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace

Come l'Archivio regionale, la Fondazione è stata istituita con l.r. 18/1988 e riconfermata con l.r. 55/1999. Essa persegue, come fine principale, la realizzazione di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali, su questioni relative a sicurezza, sviluppo e pace.

Tra le attività più recenti della Fondazione si sottolineano i progetti di ricerca su *Le religioni e la memoria. Strategie della memoria e dell'oblio nei discorsi religiosi dell'Asia; Il ruolo della memoria nella costruzione della pace e nel processo di integrazione europea* e *Le garanzie di accesso alle risorse naturali*, nonché la pubblicazione della nona edizione dell'Annuario geopolitico della pace, intitolato *Stati di paura e precarie sicurezze*, edito da Altraeconomia (Milano).

3.5. Ufficio di protezione e tutela pubblica dei minori

L'Ufficio è stato istituito con l.r. 9 agosto 1988, n. 42. Il titolare dell'Ufficio di protezione e tutela pubblica dei minori è eletto dal Consiglio regionale, al quale presenta annualmente una relazione dettagliata sull'attività svolta.

Il Pubblico Tutore dei minori opera per la tutela non conflittuale e non giurisdizionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in piena libertà e indipendenza rispetto alle altre istituzioni pubbliche. È un'autorità monocratica, che si avvale della collaborazione di uno staff di esperti e collaboratori provenienti da diversi settori professionali e disciplinari; il suo intervento è gratuito.

A seguito della nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale, avvenuta il 7 dicembre 2010, a fine dicembre si è insediata Aurea Dissegna, quale titolare dell'Ufficio di protezione e tutela pubblica dei minori.

La l.r. 42/1988, la Convenzione internazionale sui diritti del bambino delle Nazioni Unite e la Convenzione per l'esercizio dei diritti dei bambini del Consiglio d'Europa, costituiscono il paradigma che fonda e orienta l'azione del Pubblico Tutore dei minori. Le sue funzioni sono disciplinate dall'art. 2 della citata legge regionale. Esse prevedono: la sensibilizzazione, la formazione e il sostegno dei tutori legali volontari di minori di età; la promozione, in collaborazione con gli enti locali e in collegamento con l'opinione pubblica e i mezzi di informazione, di una cultura per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; l'ascolto nelle situazioni di disagio, rischio o pregiudizio di minori di età segnalate all'Ufficio e interventi di orientamento, mediazione e consulenza; la vigilanza sull'assistenza prestata ai minori che vivono fuori dalla loro famiglia di origine; la segnalazione alle competenti autorità amministrative e giudiziarie e ai servizi sociali di situazioni di rischio e pregiudizio per i minori di età; la collaborazione con le amministrazioni pubbliche per favorire la condivisione degli obiettivi; il sostegno all'assunzione di responsabilità da parte delle persone, dei professionisti e delle istituzioni che operano per l'infanzia e l'adolescenza; la costruzione di reti tra i soggetti che operano per la tutela dei minori.

Nel corso degli anni, il Pubblico Tutore dei minori ha formato e accompagnato nel loro impegno oltre 950 tutori legali volontari su tutto il territorio del Veneto, il 70% dei quali ha rinnovato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di tutore legale, continuando ad aderire al progetto. Nel 2011 l'Ufficio ha continuato l'attività di supporto, accompagnamento e formazione organizzando, in

particolare, tre nuovi corsi base di formazione in altrettante ULSS del Veneto. Nel 2011 sono giunte all'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori 302 richieste di individuazione di un tutore legale volontario da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni) che hanno riguardato in totale 314 bambini e adolescenti nel territorio regionale.

In relazione alle attività di ascolto istituzionale, mediazione e consulenza, il numero dei fascicoli aperti nel 2011 è di 347 unità su richieste provenienti da Comuni (45%), ULSS (22%), genitori (13%) e privati cittadini (7%). Le problematiche maggiormente sollevate risultano essere: il maltrattamento (17%), la trascuratezza (11%), l'affido (13%), il conflitto genitoriale (12%). La tipologia di intervento a cui l'Ufficio ha fatto principalmente ricorso in relazione a tali richieste è stata la consulenza agli operatori sociali e sociosanitari (95%).

A completamento dell'attività legata agli *Orientamenti per la comunicazione tra scuola e servizi sociali e sociosanitari*, nel 2011 l'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori ha prodotto un volumetto integrativo della precedente pubblicazione. L'integrazione approfondisce i temi emersi in occasione del corso di formazione realizzato tra aprile e ottobre 2010, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, la Direzione regionale per i servizi sociali e il Centro diritti umani dell'Università di Padova, a cui hanno partecipato circa 80 persone tra dirigenti scolastici, insegnanti, responsabili e professionisti dei servizi territoriali sociali e sociosanitari provenienti dall'intero territorio regionale.

Per quanto riguarda le attività di promozione culturale e di ricerca avviate nel 2011, si ricordano in particolare la partecipazione dell'Ufficio, come partner dell'ULSS n. 3, al progetto europeo *Involved by right*, volto a sperimentare nuove modalità di partecipazione e di coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi allontanati dalla propria famiglia di origine e in carico ai servizi di protezione e cura, e la ricerca-azione legata al tema dell'Istituto giuridico dell'affidamento al servizio sociale, il cui progetto di ricerca a carattere interregionale verrà coordinato dal Centro diritti umani dell'Università di Padova.

3.6. Difensore civico

Il Difensore civico della Regione del Veneto è stato istituito con l.r. 6 giugno 1988, n. 28. È un'autorità monocratica che svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nei casi di disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione, avvalendosi del contributo di un proprio ufficio composto da uno staff di giuristi con specifica competenza nelle materie oggetto dell'attività dell'Ufficio. Il suo intervento è gratuito. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale tra i cittadini in possesso della necessaria preparazione ed esperienza nel campo giuridico amministrativo e rimane in carica cinque anni; ogni anno presenta all'assemblea legislativa una relazione dettagliata sull'attività svolta. Il 19 ottobre 2011, con deliberazione n. 74, il Consiglio regionale del Veneto ha adottato la relazione del Difensore civico relativa all'annualità 2010 e primo trimestre 2011.

L'attuale Difensore civico della Regione del Veneto è Roberto Pellegrini, nominato dal Presidente del Consiglio regionale in data 7 dicembre 2010 ed entrato in carica il 20 gennaio 2011.

Al Difensore civico sono attribuiti i seguenti compiti: intervenire in caso di disfunzioni o abusi delle pubbliche amministrazioni; tutelare gli interessi diffusi; chiedere l'esibizione di qualsiasi atto o documento anche se segreto; promuovere la costituzione di tavoli di confronto e di accordo (conferenze di servizi); indirizzare il cittadino verso le più idonee strutture e consigliarlo sulle iniziative o i rimedi da adottare; promuovere la risoluzione conciliativa (mediazione) delle controversie; svolgere compiti di sollecitazione nei confronti dei responsabili dei procedimenti; chiedere l'attivazione di procedimenti disciplinari a carico di funzionari inadempienti; svolgere attività di impulso e di proposta nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Difensore civico assume quindi un ruolo di garanzia tra cittadini e pubbliche amministrazioni, intervenendo su contenziosi riguardanti gli stessi soggetti. Non può intervenire su questioni civilistiche tra privati ove non sia coinvolta una pubblica amministrazione.

Nell'anno 2011 si sono rivolti all'Ufficio del Difensore civico regionale circa 6.000 persone di tutte le Province del Veneto, presentando problematiche afferenti tutti gli ambiti del diritto amministrativo, in particolare, in materia di ambiente e territorio (Comuni, Province, ARPAV, Ferrovie dello Stato, Sovrintendenze), in ambito tributario (ad esempio questioni inerenti ICI, TARSU, bolli auto) e di controllo di legittimità degli atti degli organi amministrativi locali. Il Difensore civico regionale interviene esclusivamente su questioni riguardanti cittadini e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi (ad esempio Poste italiane s.p.a, ENEL, compagnie telefoniche).

L'Ufficio ha inoltre prestato particolare attenzione a casi concernenti l'ambito socio-sanitario (Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IPAB, ATER, INPS), attivandosi anche d'ufficio su questioni presentate dalla stampa. Si segnala a questo proposito l'intervento del Difensore regionale civico su problematiche concernenti emergenze abitative relative a soggetti diversamente abili, riconoscimento di cure all'estero, tempistica delle liste d'attesa, accesso agli atti concernenti ad esempio cartelle cliniche, accesso a ULSS non di residenza, integrazione delle rette di degenza presso case di riposo. Si segnalano inoltre numerosi interventi in materia di accesso agli atti.

3.7. Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna

La Commissione è stata istituita con l.r. 30 dicembre 1987, n. 62 ed è organo consultivo della Regione nelle iniziative riguardanti le politiche di genere per l'effettiva attuazione dei principi di parità e di pari opportunità sanciti dalla Costituzione e dallo statuto regionale. Ai sensi della d.g.r. 1231 del 30 aprile 2004 la Commissione è assistita amministrativamente dalla Direzione regionale relazioni internazionali. La nuova composizione della Commissione è stata decisa con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 118 in data 1 luglio 2011. Presidente della Commissione è Simonetta Tregnano.

La funzione della Commissione è principalmente quella di svolgere indagini e ricerche sulla condizione della donna nel Veneto, con particolare riferimento alle problematiche dell'occupazione, del lavoro, della formazione professionale e di diffondere informazioni in materia mantenendo il proprio impegno di presenza nel territorio nonché lo sviluppo

di nuove sinergie con tutti gli attori e tutte le forze per favorire e sostenere la realizzazione di pari opportunità nella realtà sociale, politica ed economica della popolazione veneta. Può formulare pareri sullo stato di attuazione di leggi, su disegni di legge nonché elaborare proprie proposte. La Commissione del Veneto svolge le proprie attività anche in collegamento con altre Commissioni a livello locale, regionale e nazionale confrontandosi attivamente con tutte le realtà femminili presenti sul territorio.

Tra le attività realizzate nel corso del 2011, la Commissione ha condotto un'indagine sugli omicidi domestici in Veneto nel triennio 2009-2011 al fine di capire l'origine e l'evoluzione di fatti gravi come l'omicidio e il tentato omicidio in famiglia, che vede nella grande maggioranza dei casi come vittime le donne. Inoltre sono state pubblicate le relazioni relative ai risultati di altre due ricerche promosse dalla Commissione, rispettivamente sul tema della violenza di coppia e intrafamiliare tra soggetti in giovane età (*Violenza sulle donne. I giovani come la pensano? Risultati, esperienze e riflessioni*); e sulla situazione delle ragazze che si accingono a uscire dal sistema scolastico per intraprendere un'attività lavorativa (*Ragazze in Veneto fra scuola e lavoro*).

3.8. Osservatorio regionale politiche sociali

Con deliberazione 2077 del 3 agosto 2010, la Giunta regionale ha provveduto a un riassetto degli osservatori regionali dell'area sociale, costituendo, a partire dal 2011, un nuovo e unico Osservatorio in luogo dei tre che precedentemente costituivano la *Rete integrata degli osservatori regionali per le politiche sociali* (Osservatorio nuove generazioni e famiglia; Osservatorio sulla condizione della persona anziana e disabile e Osservatorio sulle dipendenze e le marginalità sociali). Il nuovo assetto è divenuto definitivo a partire da gennaio 2011.

L'Osservatorio politiche sociali ha la funzione di attivare un sistema di conoscenze, di monitoraggio e di valutazione degli interventi e delle azioni che fanno riferimento alle politiche regionali dei servizi sociali e socio-sanitari, a sostegno dei processi decisionali e di programmazione, nonché di sviluppare un sistema informativo sociale regionale capace di garantire uno stretto raccordo con i sistemi informativi locali, integrandosi con il più ampio Sistema informativo regionale e rispondendo alle richieste informative del NSIS (Nuovo sistema informativo sanitario). Tale funzione è svolta attraverso l'organizzazione di eventi, attività di formazione e consulenza sulle problematiche sociali e sociosanitarie, sviluppo e gestione di banche dati e attività di supporto alla Direzione regionale per i servizi sociali, specialmente nell'attività di studio e ricerca. Le attività dell'Osservatorio sono articolate secondo i temi oggetto di attenzione da parte dei precedenti Osservatori: minori, giovani, famiglia, persone anziane e con disabilità, dipendenze, esclusione sociale, volontariato e progettazione europea.

3.9. Osservatorio regionale immigrazione

L'Osservatorio fa riferimento alla Unità di progetto flussi migratori (Assessorato alle politiche dei flussi migratori) ed è gestito da *Veneto Lavoro*. La sua istituzione è stata prevista dal programma triennale 2007-2009 di iniziative e interventi nel

settore dell'immigrazione e confermata con l'adozione della successiva programmazione 2010-2012, come previsto dall'art. 3 della l.r. 9/1990 (Interventi nel settore dell'immigrazione).

L'Osservatorio si qualifica come strumento tecnico-scientifico volto a monitorare, analizzare e diffondere dati e informazioni in materia di flussi migratori e integrazione a livello regionale e nazionale. A questo fine esso: assicura la collaborazione con gli altri osservatori regionali interessati sotto diversi profili al fenomeno immigratorio; garantisce il funzionamento e l'alimentazione costante delle banche dati, il monitoraggio delle dinamiche immigratorie, l'approfondimento di aspetti tematici, la condizione abitativa, l'inserimento socio-scolastico dei minori, l'istruzione e la formazione; assicura una ricognizione aggiornata della normativa specialistica, proponendo percorsi per facilitarne la conoscenza e la corretta applicazione.

A luglio 2011, l'Osservatorio ha pubblicato l'ottavo *rapporto annuale sull'immigrazione straniera in Veneto*. La relazione analizza in modo sistematico dati e tendenze (con riferimento all'anno precedente) su aspetti cruciali per il territorio veneto con riferimento ai flussi migratori, quali le dinamiche demografiche, il lavoro e la disoccupazione, l'istruzione, i servizi alla persona, le politiche per favorire il rientro in patria, nonché le ripercussioni sociali e lavorative della crisi economica tra gli immigrati.

Secondo i dati contenuti nel rapporto in esame, gli stranieri residenti in Veneto a fine 2010 risultano essere 505.000 (480.000 a fine 2009) pari all'11,1% del totale a livello nazionale (4.562.000). L'incidenza della popolazione straniera su quella regionale complessiva è del 10,2%, pertanto il Veneto si colloca al quarto posto dopo Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia. Nel 2010, i nati stranieri hanno costituito il 22% sul totale dei nati in Veneto, mentre i nuovi nati con almeno la madre straniera hanno costituito il 27% del totale. Le acquisizioni di cittadinanza italiana da parte della popolazione straniera sono stimate, per il 2010, attorno alle 8.500 unità per il Veneto, con un'incidenza del 13% sul totale di acquisizioni a livello nazionale (63.000). I dieci principali Paesi di provenienza della popolazione straniera residente in Veneto (dati aggiornati al 2009) risultano essere: Romania, Marocco, Albania, Moldavia, Cina, Macedonia, Serbia, Bangladesh, India e Ucraina.

Parte III
L'ITALIA IN DIALOGO CON LE ISTITUZIONI
INTERNAZIONALI PER I DIRITTI UMANI

1. Sistema delle Nazioni Unite

1.1. Assemblea generale

L'Assemblea generale (AG), principale organo deliberativo delle Nazioni Unite, si articola al proprio interno in sei Comitati (chiamati anche Commissioni), ciascuno costituito da tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite. Le tematiche relative ai diritti umani vengono trattate principalmente all'interno del Terzo Comitato (Comitato sociale, umanitario e culturale). Nella competenza di questo Comitato rientrano temi quali: tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; avanzamento delle donne; diritti dei rifugiati e sfollati; promozione e protezione dei diritti dei bambini; diritti delle popolazioni indigene; eliminazione del razzismo, della discriminazione razziale, della xenofobia e della relativa intolleranza; diritto dei popoli all'autodeterminazione; sviluppo sociale.

Nel mese di dicembre 2011, la 66^a sessione dell'Assemblea generale ha adottato 66 risoluzioni sui diritti umani, precedentemente discusse e approvate dal Terzo Comitato durante i mesi di ottobre e novembre 2011. Si segnalano, in particolare, quelle relative a:

- Adozione della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione e la formazione ai diritti umani (A/RES/66/137). Tale Dichiarazione, elaborata tra il 2008 e il 2011 dal Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite e dal suo Comitato consultivo, afferma il diritto di ognuno a conoscere, cercare e ricevere informazioni su tutti i diritti umani e le libertà fondamentali (art.1), e invita gli Stati e le istituzioni competenti a includere i diritti umani, il diritto umanitario, la democrazia e lo stato di diritto nei *curricula* di tutte le istituzioni di apprendimento;
- Adozione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino per istituire una procedura di comunicazione individuale (A/RES/66/138). Il Protocollo consentirà al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del bambino di ricevere comunicazioni individuali da parte di minori, e di condurre delle visite sul campo per indagare su casi di gravi e sistematiche violazioni dei diritti dei bambini. L'AG raccomanda di avviare il processo di ratifica da parte degli Stati nel 2012, stabilendo che il Protocollo entrerà in vigore dopo aver raggiunto il numero di dieci ratifiche;
- Promozione della Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti (A/RES/66/164). L'AG invita gli Stati a promuovere e dare piena attuazione alla Dichiarazione, nonché ad assicurare che i difensori dei diritti umani possano svolgere il loro importante ruolo nel contesto di manifestazioni pacifiche, in accordo con la legislazione nazionale che deve essere coerente con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale dei diritti umani. Infine, gli Stati sono chiamati a garantire che nessuno sia sottoposto a un uso eccessivo e indiscriminato della forza, a detenzioni o arresti arbitrari, a tortura o ad altre forme di punizioni

o trattamenti inumani e degradanti, a sparizioni forzate, o alla minaccia di tali azioni;
 – Istituzioni nazionali per la promozione e protezione dei diritti umani (A/RES/66/169).
 La risoluzione incoraggia gli Stati membri a creare o rafforzare Istituzioni nazionali per i diritti umani che siano indipendenti, efficaci e pluraliste, così come affermato nei Principi di Parigi.

L'AG ha inoltre adottato quattro risoluzioni relative alla situazione dei diritti umani nei seguenti Paesi: Repubblica democratica popolare di Corea, Myanmar, Iran e Siria.

Nel 2011, il Rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite a New York è l'Amb. Cesare Maria Ragalini; l'incaricato a seguire i lavori del Terzo Comitato è Luca Zelioli. Nella tabella che segue sono riportati i principali interventi all'AG svolti, nel corso del 2011, dalla delegazione italiana, dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dal Ministro degli esteri, Franco Frattini, e da altri rappresentanti del Governo.

Data	Evento	Intervento
02/03/2011	Dibattito informale in AG sulla riforma del Consiglio di sicurezza	Intervento dell'Amb. Ragalini
28/03/2011	65ª sessione plenaria dell'AG	Discorso del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano
19/05/2011	Dibattito informale dell'AG su migrazioni internazionali e sviluppo	Intervento del Vicerappresentante permanente, Amb. Antonio Bernardini, sul tema <i>Il contributo dei migranti allo sviluppo</i>
10/06/2011	Riunione di alto livello sui progressi conseguiti nella strategia di contrasto all'AIDS/HIV	Intervento dell'Amb. Ragalini
23/06/2011	Presentazione del <i>World drug report 2011</i> , a cura dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC)	Intervento dell'Amb. Ragalini
27/07/2011	Riunione plenaria dell'AG sul tema della rivitalizzazione della Conferenza sul disarmo, e dei negoziati multilaterali in materia di disarmo	Intervento dell'Amb. Ragalini
19/09/2011	Simposio internazionale <i>Strengthening law enforcement and capacity building efforts</i>	Discorso del Ministro degli affari esteri Frattini
22/09/2011	Global counterterrorism forum	Intervento del Ministro degli affari esteri Frattini
23/09/2011	Riunione ministeriale sulla Somalia	Intervento del Ministro degli affari esteri Frattini
24/09/2011	66ª sessione plenaria dell'AG	Intervento del Ministro degli affari esteri Frattini sul tema <i>Il ruolo della mediazione nella risoluzione pacifica delle controversie</i>

Data	Evento	Intervento
13/10/2011	Terzo Comitato dell'AG	Intervento del dott. Stefano Mogini, esperto giuridico della Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite, in occasione della presentazione del progetto di risoluzione <i>Rafforzare il Programma delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, con particolare riferimento alla dimensione della cooperazione tecnica</i>
9/11/2011	66ª sessione plenaria dell'AG	Intervento dell'Amb. Ragolini in occasione della presentazione del rapporto annuale sulle attività del Consiglio di sicurezza
28/11/2011	66ª sessione plenaria dell'AG	Intervento dell'Amb. Ragolini sul tema dell'equa rappresentanza e dell'allargamento del Consiglio di sicurezza
05/12/2011	<i>Follow-up</i> sull'Anno internazionale dei volontari e la commemorazione del suo decimo anniversario	Intervento del Vicerappresentante permanente, Amb. Antonio Bernardini
07/12/2011	Quinto dibattito di alto livello sui finanziamenti allo sviluppo	Intervento dell'Amb. Ragolini

Fonte: Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York.

1.1.1. Risoluzioni sui diritti umani: comportamento di voto dell'Italia

Come in passato, anche nel corso del 2011 l'azione italiana a sostegno dei diritti umani è stata incentrata, in via prioritaria, sulle seguenti aree tematiche: promozione dei principi dello stato di diritto e rafforzamento della democrazia; lotta alla tortura, alla xenofobia, al razzismo e a tutte le forme di discriminazione, con particolare attenzione alla discriminazione e all'intolleranza religiosa; diritti e protezione dei bambini; abolizione della pena di morte; lotta alla violenza contro le donne e alle mutilazioni genitali femminili.

L'Italia, in particolare, ha presentato la risoluzione *Rafforzare il Programma delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, con particolare riferimento all'ambito della cooperazione tecnica*, approvata per consenso dall'Assemblea generale (A/RES/66/177); inoltre, ha sponsorizzato 36 risoluzioni (+7 rispetto al 2011) ed è stata chiamata a esprimere un voto palese su 15 risoluzioni, il cui esito è di seguito riportato.

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Sviluppo sociale	A/RES/66/67 Decimo anniversario dell'Anno internazionale del volontariato	Brasile e Giappone	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/121 Politiche e programmi relativi ai giovani	Moldova	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/122 Promozione dell'integrazione sociale attraverso l'inclusione sociale	Perù	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/123 Cooperative nello sviluppo sociale	Mongolia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/127 Seguiti della Seconda assemblea mondiale sull'anzianità	Argentina	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Avanzamento delle donne	A/RES/66/129 Miglioramento della condizione delle donne nelle aree rurali	Mongolia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/130 Donne e partecipazione politica	Stati Uniti	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/131 Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne	Svezia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Rifugiati, sfollati e questioni umanitarie	A/RES/66/133 Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati	Danimarca	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/135 Assistenza ai rifugiati, rimpatriati e sfollati in Africa	Sierra Leone	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Rapporto del Consiglio diritti umani	A/RES/66/136 Rapporto del Consiglio diritti umani	Tanzania	Astensione	122 a favore, 3 contrari, 59 astensioni

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Rapporto del Consiglio diritti umani	A/RES/66/137 Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione e la formazione ai diritti umani	Marocco	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/138 Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino per istituire una procedura di comunicazione individuale	Slovacchia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Promozione e protezione dei diritti dei bambini	A/RES/66/140 Le bambine	Angola	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/141 Diritti del bambino	Polonia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Eliminazione del razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza	A/RES/66/143 Inammissibilità di alcune pratiche che contribuiscono ad innescare forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza	Federazione Russa	Astensione	134 a favore, 24 contrari, 32 astensioni
	A/RES/66/144 Sforzi globali per la totale eliminazione del razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza, nonché implementazione e seguito della Dichiarazione e del Programma d'azione di Durban	Argentina	Astensione	138 a favore, 3 contrari, 46 astensioni
Diritto dei popoli alla autodeterminazione	A/RES/66/146 Il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione	Egitto	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	187 a favore, 7 contrari, 3 astensioni

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Diritto dei popoli alla autodeterminazione	A/RES/66/147 Usò dei mercenari come strumento per violare i diritti umani e impedire l'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione	Cuba	Voto contrario	130 a favore, 53 contrari, 6 astensioni
Implementazione degli strumenti in materia di diritti umani	A/RES/66/148 Patti internazionali sui diritti umani	Svezia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/149 Giornata mondiale della sindrome di Down	Brasile	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/150 Tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti	Danimarca	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/229 Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e relativo Protocollo opzionale	Messico	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Questioni relative ai diritti umani, inclusi gli approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali	A/RES/66/153 Promozione di un'equa distribuzione geografica dei membri degli organi convenzionali sui diritti umani	Cuba	Voto contrario	135 a favore, 54 contrari, 1 astensione
	A/RES/66/154 Diritti umani e diversità culturale	Cuba	Voto contrario	136 a favore, 53 contrari, 2 astensioni
	A/RES/66/155 Diritto allo sviluppo	Cuba	Astensione	154 a favore, 6 contrari, 29 astensioni
	A/RES/66/156 Diritti umani e misure coercitive unilaterali	Cuba	Voto contrario	137 favorevoli, 54 contrari, nessuna astensione
	A/RES/66/158 Diritto al cibo	Cuba	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/159 Promozione di un ordine internazionale democratico ed equo	Cuba	Voto contrario	130 a favore, 54 contrari, 6 astensioni

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Questioni relative ai diritti umani, inclusi gli approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali	A/RES/66/160 Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate	Francia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/161 Globalizzazione e suo impatto sul pieno godimento di tutti i diritti umani	Egitto	Voto contrario	137 favorevoli, 54 contrari, nessuna astensione
	A/RES/66/162 Centro subregionale per i diritti umani e la democrazia in Africa centrale	Burundi	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/163 Rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite nella promozione della democrazia e di elezioni libere e regolari	Stati Uniti	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/164 Promozione della Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti	Norvegia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/165 Protezione e assistenza alle persone sfollate	Norvegia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/166 Effettiva promozione della Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche	Austria	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Questioni relative ai diritti umani, inclusi gli approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali	A/RES/66/168 Eliminazione di ogni forma di discriminazione e intolleranza basata sulla religione o sul credo	Polonia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/169 Istituzioni nazionali per la promozione e protezione dei diritti umani	Germania	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/170 Giornata internazionale delle bambine	Canada	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/171 Protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo	Messico	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/66/173 Seguiti dell'Anno internazionale sull'apprendimento dei diritti umani	Benin	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Situazione dei diritti umani e rapporti dei Relatori e Rappresentanti speciali	A/RES/66/174 Situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea	Polonia	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	123 a favore, 16 contrari, 51 astensioni
	A/RES/66/230 Situazione dei diritti umani in Myanmar	Polonia	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	83 a favore, 21 contrari, 39 astensioni
	A/RES/66/175 Situazione dei diritti umani in Iran	Canada	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	89 a favore, 30 contrari, 64 astensioni
	A/RES/66/176 Situazione dei diritti umani in Siria	Germania	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	133 a favore, 11 contrari, 43 astensioni
Controllo internazionale della droga	A/RES/66/183 Cooperazione internazionale contro il problema mondiale della droga	Messico	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso

Fonte: Nazioni Unite, Assemblea generale.

1.2. Consiglio diritti umani

Il Consiglio diritti umani è l'organo sussidiario dell'Assemblea generale con il mandato di promuovere il rispetto universale per la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzione alcuna. Istituito nel 2006 con la risoluzione 60/251, il Consiglio è un organo intergovernativo, composto da 47 Stati membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea generale per un periodo iniziale di tre anni, rinnovabile non più di due volte consecutive. Si riunisce a Ginevra normalmente in tre sessioni ordinarie all'anno, per un periodo complessivo di almeno dieci settimane lavorative. Inoltre, pur essendo un organo di rappresentanti governativi, il Consiglio è aperto al contributo delle organizzazioni non-governative beneficianti di status consultivo presso l'ECOSOC, le quali possono partecipare alle sedute e presentare documenti scritti.

Per il monitoraggio dei diritti umani, il Consiglio ha istituito diversi «meccanismi» (risoluzione A/HRC/RES/5/1 del giugno 2007), tra i quali si segnalano: l'Esame periodico universale (UPR), le Procedure speciali (che includono mandati per Paese e mandati tematici), il Comitato consultivo e una Procedura di reclamo.

Stati membri del Consiglio diritti umani a partire dal giugno 2011 (tra parentesi è indicata la data di scadenza del mandato):

- *Gruppo Africano* (13 seggi): Angola (2013), Benin (2014); Botswana (2014); Burkina Faso (2014); Camerun (2012); Congo (2014); Gibuti (2012); Libia* (2013); Mauritania (2013); Mauritius (2012); Nigeria (2012); Senegal (2012); Uganda (2013).
- *Gruppo Asiatico* (13 seggi): Bangladesh (2012); Cina (2012); India (2014); Indonesia (2014); Giordania (2012); Kuwait (2014); Kirgizistan (2012); Malaysia (2013); Maldive (2013); Filippine (2014); Qatar (2013); Arabia Saudita (2012); Thailandia (2013).
- *Gruppo America Latina e Caraibi* (8 seggi): Cile (2014); Costa Rica (2014); Cuba (2012); Ecuador (2013); Guatemala (2013); Messico (2012); Perù (2014); Uruguay (2012).
- *Gruppo Europa occidentale e altri Stati* (7 seggi): Austria (2014); Belgio (2012); Italia (2014); Norvegia (2012); Spagna (2013); Svizzera (2013); Stati Uniti d'America (2012).
- *Gruppo Europa orientale* (6 seggi): Repubblica Ceca (2014); Ungheria (2012); Polonia (2013); Repubblica di Moldova (2013); Romania (2014); Federazione Russa (2012).

Nel corso del 2011, il Consiglio ha svolto:

- tre sessioni ordinarie: 16^a (28 febbraio-25 marzo); 17^a (30 maggio-17 giugno); 18^a (12-30 settembre);
- quattro sessioni speciali, di cui una dedicata alla situazione dei diritti umani in Libia (15^a sessione, 25 febbraio), e tre alla situazione in Siria (16^a, 17^a e 18^a sessione, rispettivamente il 29 aprile, 22 agosto e 2 dicembre 2011);
- tre sessioni di UPR: 10^a (24 gennaio-4 febbraio); 11^a (2-13 maggio); 12^a (3-14 ottobre).

Il 20 maggio 2011, l'Italia è stata eletta per la seconda volta al Consiglio diritti umani (il primo mandato è stato svolto nel triennio 2007-2010). La candi-

* I diritti di membro del Consiglio diritti umani della Libia sono stati sospesi dall'Assemblea generale il 1° marzo 2011 e ripristinati il 18 novembre 2011.

datura dell'Italia è stata accompagnata da una memoria preparata dal Governo (A/65/733) contenente gli impegni volontari assunti dall'Italia per promuovere il rafforzamento dei diritti umani sul piano interno e internazionale.

Gli impegni internazionali dell'Italia, secondo la lettera di candidatura, riguardano principalmente il sostegno al lavoro dei meccanismi delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani, tra cui le procedure speciali del Consiglio diritti umani e il Consigliere speciale del Segretario generale sulla prevenzione del genocidio. Le altre priorità includono: lotta all'impunità (promuovendo, in particolare, la ratifica dello statuto della Corte penale internazionale); realizzazione di iniziative nell'ambito dell'educazione e formazione ai diritti umani, ai sensi del Programma mondiale per l'educazione ai diritti umani; lotta a ogni forma di discriminazione (con particolare riferimento alle discriminazioni razziali e a quelle basate sul credo e la religione); contrasto delle forme di violenza contro le donne; promozione dei diritti dei bambini e delle persone con disabilità; promozione della legalità e della democrazia (in particolare attraverso la partecipazione alle missioni di osservazione elettorale e ai programmi di *capacity-building*); lotta al traffico di esseri umani. A livello nazionale, la lettera di candidatura impegna l'Italia a rafforzare il dialogo con la società civile nella formulazione e implementazione di programmi e politiche sui diritti umani, nonché a implementare, in maniera puntuale e tempestiva, le 78 raccomandazioni accettate sulle 92 ricevute durante l'Esame periodico universale (UPR) a cui è stata sottoposta nel 2010, in aree quali: la situazione di migranti e richiedenti asilo, il trattamento delle comunità rom e sinti, l'indipendenza del sistema giudiziario e l'amministrazione della giustizia e l'impegno a creare adeguate Istituzioni nazionali per i diritti umani in conformità con i Principi di Parigi.

L'Italia ha fornito un contributo rilevante alla preparazione della Dichiarazione sull'educazione e la formazione ai diritti umani dando vita, insieme a Francia, Marocco, Costa Rica, Filippine, Senegal, Slovenia e Svizzera (membri del Consiglio diritti umani), alla *Piattaforma per l'educazione e la formazione ai diritti umani*, un raggruppamento informale di Stati il cui ruolo è stato appunto quello di facilitare l'elaborazione del testo della Dichiarazione e accelerarne l'adozione. La Dichiarazione è stata adottata dall'Assemblea generale il 19 dicembre 2011 con risoluzione A/RES/66/137.

Di particolare rilievo è il discorso al Consiglio diritti umani che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha pronunciato durante la sua visita a Ginevra il 4 marzo 2011.

Nel 2011, l'Italia è stata rappresentata al Consiglio diritti umani dall'Amb. Laura Mirachian, Rappresentante permanente presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra, dal Consigliere Paolo Cuculi e dal Primo segretario Roberto Nocella. Sono qui di seguito riportati i principali interventi della delegazione italiana nel corso del 2011.

Data	Evento	Intervento
24 gennaio - 4 febbraio 2011	10 ^a sessione di UPR	Interventi con riferimento all'esame della situazione dei diritti umani nei seguenti Stati: Nauru, Santa Lucia, Nepal, Oman, Myanmar, Georgia, Namibia, Niger, Mozambico

segue

Data	Evento	Intervento
7 febbraio 2011	Seminario	Intervento dell'Amb. Mirachian nel corso del seminario organizzato dal Comitato inter-africano sulle pratiche tradizionali, in collaborazione con UNFPA, UNICEF e UNHCR, focalizzato sulla lotta alle mutilazioni genitali femminili, dal titolo <i>Building bridges between Europe and Africa: Engaging the Media</i>
25 febbraio 2011	15ª sessione speciale del Consiglio diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Libia	Intervento dell'Amb. Mirachian
28 febbraio 2011	16ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Ministro degli esteri Frattini in occasione del Segmento di alto livello
4 marzo 2011	16ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Presidente della Repubblica Napolitano
8 marzo 2011	16ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Primo segretario Nocella sul tema delle mutilazioni genitali femminili nel corso di un <i>side event</i> sulle pratiche tradizionali che violano i diritti umani, organizzato dalle ONG Defence for Children International, Franciscans International e World Vision
10 marzo 2011	16ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Cons. Cuculi nel corso del dibattito in Consiglio in materia di libertà religiosa
11 marzo 2011	16ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Cons. Cuculi nel corso di un <i>side event</i> sui bambini di strada intitolato <i>Restoring the dignity of children living and/or working on the street</i> , organizzato dalle ONG Associazione Papa Giovanni XXIII e Bureau International Catholique de l'Enfance
14 marzo 2011	16ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento dell'Amb. Mirachian sulla situazione dei diritti umani in Libia
15 marzo 2011	16ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Cons. Cuculi sul tema dei diritti delle minoranze
29 aprile 2011	16ª sessione speciale del Consiglio diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Siria	Intervento dell'Amb. Mirachian
2-13 maggio 2011	11ª sessione di UPR	Interventi con riferimento all'esame della situazione dei diritti umani nei seguenti Stati: Danimarca, Somalia, Sierra Leone, Lettonia, Grecia, Sudan e Ungheria
31 maggio 2011	17ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Cons. Cuculi sul tema dei diritti umani dei migranti
9 giugno 2011	17ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento dell'Amb. Mirachian nel corso della presentazione del rapporto della Commissione internazionale d'inchiesta sulla Libia

Data	Evento	Intervento
14 giugno 2011	17ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Primo segretario Nocella sulla situazione della popolazione rom
14 giugno 2011	17ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Cons. Cuculi nel corso del dibattito in Consiglio in materia di libertà religiosa
22 agosto 2011	17ª sessione speciale del Consiglio diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Siria	Intervento dell'Amb. Mirachian
12 settembre 2011	18ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento dell'Amb. Mirachian in occasione dell'apertura della 18ª sessione
13 settembre 2011	18ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Primo segretario Nocella sul tema bambini e conflitti armati
14 settembre 2011	18ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento del Primo segretario Nocella sul tema del diritto allo sviluppo
26 settembre 2011	18ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento dell'Amb. Mirachian sulla situazione israelo-palestinese
30 settembre 2011	18ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento dell'Amb. Mirachian a seguito dell'adozione della risoluzione sui diritti umani dei migranti
30 settembre 2011	18ª sessione del Consiglio diritti umani	Intervento dell'Amb. Mirachian sulla posizione italiana relativa al «processo di Durban»
10 ottobre 2011	12ª sessione di UPR	Intervento con riferimento all'esame della situazione dei diritti umani in Zimbabwe
2 dicembre 2011	18ª sessione speciale del Consiglio diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Siria	Intervento dell'Amb. Mirachian

Fonte: Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a Ginevra.

1.2.1. Comportamento di voto dell'Italia

Nel corso del 2011, l'Italia ha partecipato alle tre sessioni ordinarie del Consiglio, di cui due in qualità di osservatore (senza, pertanto, diritto di voto: 16ª e 17ª) e una in qualità di Stato membro (18ª).

Nel corso della 16ª sessione (28 febbraio-25 marzo) sono state adottate 36 risoluzioni: l'Italia ne ha co-sponsorizzate 16, qui di seguito riportate.

Risoluzione	Stato che ha presentato la risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione
A/HRC/RES/16/1 Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione e la formazione ai diritti umani	Marocco	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/16/2 Diritto umano all'acqua potabile e alla sanificazione	Germania e Spagna	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso

Risoluzione	Stato che ha presentato la risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione
A/HRC/RES/16/4 Libertà di opinione ed espressione: mandato del Relatore speciale sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione	Egitto e Stati Uniti d'America	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/16/5 Mandato del Relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani	Norvegia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/16/6 Mandato dell'esperto indipendente sulle questioni delle minoranze	Austria	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/16/7 Mandato del Relatore speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze	Canada	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/16/8 Situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea	Ungheria e Giappone	Co-sponsor della risoluzione	30 a favore, 3 contrari, 11 astensioni
A/HRC/RES/16/9 Situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran	Svezia e Stati Uniti d'America	Co-sponsor della risoluzione	22 a favore, 7 contrari, 14 astensioni
A/HRC/RES/16/11 Diritti umani e ambiente	Costa Rica e Maldive	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/16/12 Diritti del bambino: approccio olistico alla protezione e promozione dei diritti dei bambini che lavorano e/o vivono in strada	Ungheria e Uruguay	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/16/13 Libertà di religione o credo	Ungheria	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/16/15 Ruolo della cooperazione internazionale a sostegno degli sforzi nazionali per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità	Messico e Nuova Zelanda	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/16/19 Cooperazione tra la Tunisia e l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani	Ungheria	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/16/23 Tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti: mandato del Relatore speciale	Danimarca	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso

Risoluzione	Stato che ha presentato la risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione
A/HRC/RES/16/24 Situazione dei diritti umani in Myanmar	Ungheria	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/16/25 Situazione dei diritti umani in Costa d'Avorio	Nigeria	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

Nel corso della 17^a sessione ordinaria del Consiglio (30 maggio-17 giugno 2011) l'Italia ha co-sponsorizzato 14 delle 25 risoluzioni adottate e ha promosso una conferenza, a margine del Consiglio, sul tema della tratta di persone, dal titolo *Deported without justice: barriers to trafficked persons accessing justice*, organizzata da Fransiscans International e dalla Global Alliance Against Traffic in Women.

Risoluzione	Stato che ha presentato la risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione
A/HRC/RES/17/1 Mandato del Relatore speciale sulla tratta di persone, specialmente donne e bambini	Germania e Filippine	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/17/2 Indipendenza di giudici e avvocati	Ungheria	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/17/3 Il diritto all'educazione: seguiti della risoluzione 8/4	Portogallo	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/17/4 Diritti umani e corporazioni transnazionali e altre imprese commerciali	Norvegia e Argentina	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/17/5 Mandato del Relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziarie, sommarie e arbitrarie	Svezia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/17/8 Proclamazione del 19 agosto quale Giornata internazionale del ricordo e del tributo alle vittime del terrorismo	Afghanistan	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/17/11 Accelerare gli sforzi per eliminare ogni forma di violenza contro le donne	Canada	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/17/13 Povertà estrema e diritti umani	Francia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/17/17 Situazione dei diritti umani in Libia	Giordania	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso

Risoluzione	Stato che ha presentato la risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione
A/HRC/RES/17/19 Diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere	Sudafrica e Brasile	Co-sponsor della risoluzione	23 a favore, 19 contrari, 3 astensioni
A/HRC/RES/17/20 Assistenza tecnica e cooperazione in materia di diritti umani per il Kirgizistan	Kirgizistan e Stati Uniti d'America	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/17/21 Assistenza tecnica alla Costa d'Avorio in materia di diritti umani	Nigeria	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/17/24 Situazione dei diritti umani in Bielorussia	Ungheria	Co-sponsor della risoluzione	21 a favore, 5 contrari, 19 astensioni
A/HRC/RES/17/25 Assistenza tecnica alla Somalia in materia di diritti umani	Nigeria	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

Nel corso della 18^a sessione ordinaria del Consiglio (12-30 settembre 2011) sono state adottate 28 risoluzioni: l'Italia ne ha co-sponsorizzate 10 ed è stata chiamata a esprimere un voto palese su 6, il cui esito è di seguito riportato.

Risoluzione	Stato che ha presentato la risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione
A/HRC/RES/18/1 Diritto umano all'acqua potabile	Germania e Spagna	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/18/2 Mortalità e morbidità materna prevenibile e diritti umani	Burkina Faso, Colombia e Nuova Zelanda	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/18/3 Panel per commemorare il ventesimo anniversario dell'adozione della Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche	Austria	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/18/4 Uso dei mercenari come mezzo di violazione dei diritti umani e impedimento all'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione	Cuba	Voto contrario	31 a favore, 11 contrari, 4 astensioni

segue

Risoluzione	Stato che ha presentato la risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione
A/HRC/RES/18/5 Diritti umani e solidarietà internazionale	Cuba	Voto contrario	33 a favore, 12 contrari, 1 astensione
A/HRC/RES/18/6 Promozione di un ordine internazionale giusto e democratico	Cuba	Voto contrario	29 a favore, 12 contrari, 5 astensioni
A/HRC/RES/18/7 Relatore speciale sulla promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non-ripetizione	Argentina, Marocco e Svizzera	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/18/12 Diritti umani nell'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento alla giustizia minorile	Austria	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/18/13 Il ruolo della prevenzione nella promozione e protezione dei diritti umani	Ucraina	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/18/18 Rafforzamento della cooperazione tecnica e del <i>capacity-building</i> nel campo dei diritti umani	Brasile, Marocco, Norvegia e Thailandia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/18/19 Cooperazione tecnica e <i>capacity-building</i> per lo Yemen nel campo dei diritti umani	Yemen	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/18/20 Panel sulla promozione e protezione dei diritti umani in un contesto multiculturale, anche attraverso la lotta alla xenofobia, discriminazione e intolleranza	Egitto	Voto favorevole	37 a favore, 1 contrario, 8 astensioni
A/HRC/RES/18/23 Promozione della consapevolezza, della comprensione e dell'applicazione della Dichiarazione universale dei diritti umani attraverso lo sport e l'ideale olimpico	Brasile e Regno Unito	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/18/25 Servizi consultivi e assistenza tecnica per la Cambogia	Giappone	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
A/HRC/RES/18/26 Il diritto allo sviluppo	Egitto	Voto favorevole	45 a favore, 1 astensione

segue

Risoluzione	Stato che ha presentato la risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione
A/HRC/RES/18/27 Dalla retorica alla realtà: impegno globale per un'azione concreta contro razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza	Sudafrica	Astensione	35 a favore, 1 contrario, 10 astensioni

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

L'Italia ha partecipato in qualità di osservatore alla 15^a e 16^a sessione speciale sulla situazione dei diritti umani, rispettivamente, in Libia e Siria; ha preso parte alla 17^a e 18^a sessione speciale, entrambe sulla situazione in Siria, in qualità di Stato membro del Consiglio. In tutti questi casi, l'Italia figura tra i Paesi che hanno sostenuto la richiesta di convocare tali sessioni.

Nel corso della 15^a sessione speciale sulla Libia (25 febbraio 2011), l'Italia ha sponsorizzato la risoluzione finale A/HRC/RES/S-15/1, adottata per consenso dal Consiglio.

Nel corso della 16^a sessione speciale sulla Siria (29 aprile 2011), l'Italia ha sponsorizzato la risoluzione finale A/HRC/RES/S-16/1, adottata con 26 voti a favore, 9 contrari e 7 astensioni (l'Italia non ha votato in quanto non-membro del Consiglio). Nel corso della 17^a sessione speciale sulla Siria (22 agosto 2011), l'Italia ha sponsorizzato la risoluzione finale A/HRC/RES/S-17/1, adottata con 33 voti a favore, 4 contrari e 9 astensioni.

Infine, nel corso della 18^a sessione speciale sulla Siria (2 dicembre 2011), l'Italia ha sponsorizzato la risoluzione finale A/HRC/RES/S-18/1, adottata con 37 voti a favore, 4 contrari e 6 astensioni.

Complessivamente il Consiglio diritti umani nelle tre sessioni ordinarie del 2011 ha adottato 89 risoluzioni, 40 delle quali sono state co-sponsorizzate dall'Italia (45%).

1.2.2. Esame periodico universale

Con la 12^a sessione di UPR, conclusa il 14 ottobre 2011, il Consiglio diritti umani ha terminato il primo ciclo di esame di tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite, rispettando la scadenza che si era data al momento dell'inaugurazione del processo nel 2008. Ogni Stato sottoposto a esame è stato rappresentato da delegazioni composte da funzionari governativi, e circa l'80% di tali delegazioni è stato guidato da Ministri. Si è inoltre registrata un'attiva partecipazione anche da parte di organizzazioni non-governative locali, nazionali e internazionali.

Ciascuno Stato è tenuto a rendere conto dell'attuazione delle raccomandazioni ricevute. Il secondo ciclo di UPR (2012-2016) verterà innanzitutto sulla verifica dello stato di implementazione di tali raccomandazioni, nonché sullo sviluppo della situazione complessiva dei diritti umani nei Paesi sottoposti a esame.

L'Italia è stata sottoposta a esame nel 2010 (7^a sessione) e sarà nuovamente esaminata nel 2014, nel corso della 20^a sessione di UPR. Nel corso del precedente esame, l'Italia ha ricevuto 92 raccomandazioni, accettandone pienamente 78, in

maniera parziale 2 e respingendone 12. Le informazioni dettagliate sull'esito del primo Esame periodico universale dell'Italia sono contenute nell'edizione 2011 dell'*Annuario italiano dei diritti umani* (pp. 147-150).

1.2.3. Procedure speciali

Nel corso del 2011, il Consiglio diritti umani ha attivato tre nuove Procedure speciali tematiche (Esperto indipendente sulla promozione di un ordine internazionale equo e democratico; Relatore speciale sulla promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non-ripetizione; Gruppo di lavoro sul tema dei diritti umani e delle imprese transnazionali e altre imprese commerciali) e tre nuovi mandati per Paese (Costa d'Avorio, Iran e Siria). In totale, dunque, nel 2011 hanno operato presso il Consiglio 35 procedure speciali tematiche e 10 per Paese.

Mandati tematici

Mandato	Nome e Paese di origine del titolare del mandato
Relatore speciale sul diritto a un alloggio adeguato come componente del diritto a un adeguato standard di vita, e sul diritto alla non-discriminazione in tale ambito	Ms. Raquel Rolnik (<i>Brasile</i>)
Gruppo di lavoro sulle persone di discendenza africana	Ms. Mirjana Najcevska (<i>Ex Repubblica iugoslava di Macedonia</i>) Chair-Rapporteur Ms. Monorama Biswas (<i>Bangladesh</i>) Ms. Mireille Fanon-Mendes-France (<i>Francia</i>) Ms. Maya Sahlì (<i>Algeria</i>) Ms. Verene Shepherd (<i>Giamaica</i>)
Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria	Mr. El Hadji Malick Sow (<i>Senegal</i>) Chair-Rapporteur Ms. Shaheen Sardar Ali (<i>Pakistan</i>) Mr. Roberto Garretón (<i>Cile</i>) Mr. Vladimir Tochilovsky (<i>Ucraina</i>) Mr. Mads ANDENAS (<i>Norvegia</i>)
Relatore speciale sul commercio di bambini, sulla prostituzione infantile e la pornografia infantile	Ms. Najat Maalla M'jid (<i>Marocco</i>)
Esperto indipendente nel campo dei diritti culturali	Ms. Farida Shaheed (<i>Pakistan</i>)
Esperto indipendente sulla promozione di un ordine internazionale equo e democratico	<i>Da nominare nel corso della 19ª sessione ordinaria del Consiglio</i>
Relatore speciale sul diritto all'educazione	Mr. Kishore Singh (<i>India</i>)

segue

Mandato	Nome e Paese di origine del titolare del mandato
Gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate o involontarie	Mr. Jeremy Sarkin (<i>Sudafrica</i>) Chair-Rapporteur Mr. Ariel Dulitzky (<i>Argentina/USA</i>) Ms. Jazminka Dzumhur (<i>Bosnia-Erzegovina</i>) Mr. Olivier de Frouville (<i>Francia</i>) Mr. Osman El-Hajje (<i>Libano</i>)
Relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie	Mr. Christof Heyns (<i>Sudafrica</i>)
Relatore speciale su povertà estrema e diritti umani	Ms. Maria Magdalena Sepúlveda Carmona (<i>Cile</i>)
Relatore speciale sul diritto al cibo	Mr. Olivier de Schutter (<i>Belgio</i>)
Esperto indipendente sugli effetti del debito estero e di altri correlati obblighi finanziari internazionali degli Stati sul pieno godimento dei diritti umani, in particolare dei diritti economici, sociali e culturali	Mr. Cephass Lumina (<i>Zambia</i>)
Relatore speciale sul diritto alla libertà di riunione e associazione pacifica	Mr. Maina Kiai (<i>Kenya</i>)
Relatore speciale sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di espressione	Mr. Frank La Rue (<i>Guatemala</i>)
Relatore speciale sulla libertà di religione o di credo	Mr. Heiner Bielefeldt (<i>Germania</i>)
Relatore speciale sul diritto di ciascuno a godere del più alto livello di salute fisica e mentale	Mr. Anand Grover (<i>India</i>)
Relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani	Ms. Margaret Sekaggya (<i>Uganda</i>)
Relatore speciale sull'indipendenza di giudici e avvocati	Ms. Gabriela Knaul (<i>Brasile</i>)
Relatore speciale sui diritti dei popoli indigeni	Mr. James Anaya (<i>USA</i>)
Relatore speciale sui diritti umani delle persone sfollate	Mr. Chaloka Beyani (<i>Zambia</i>)
Gruppo di lavoro sull'uso dei mercenari come mezzo per impedire l'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione	Ms. Faiza Patel (<i>Pakistan</i>) Chair-Rapporteur Ms. Patricia Arias (<i>Cile</i>) Ms. Elzbieta Karska (<i>Polonia</i>) Mr. Anton Katz (<i>Sudafrica</i>) Mr. Gabor Rona (<i>USA/Ungheria</i>)
Relatore speciale sui diritti umani dei migranti	Mr. François Crepeau (<i>Canada</i>)
Esperto indipendente sui temi delle minoranze	Ms. Rita Izsák (<i>Ungheria</i>)

Mandato	Nome e Paese di origine del titolare del mandato
Relatore speciale sulla promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non-ripetizione	<i>Da nominare nel corso della 19^a sessione ordinaria del Consiglio</i>
Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relative intolleranza	Mr. Mutuma Ruteere (<i>Kenya</i>)
Relatore speciale sulle forme contemporanee di schiavitù, incluse le sue cause e conseguenze	Ms. Gulnara Shahinian (<i>Armenia</i>)
Esperto indipendente su diritti umani e solidarietà internazionale	Ms. Virginia Dandan (<i>Filippine</i>)
Relatore speciale sulla promozione e protezione dei diritti umani nella lotta al terrorismo	Mr. Ben Emmerson (<i>Regno Unito</i>)
Relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti	Mr. Juan Mendez (<i>Argentina</i>)
Relatore speciale sugli obblighi in materia di diritti umani collegati alla gestione sostenibile sotto il profilo ambientale e allo smaltimento di prodotti e rifiuti pericolosi	Mr. Calin Georgescu (<i>Romania</i>)
Relatore speciale sulla tratta di persone, in particolare donne e bambini	Ms. Joy Ngozi Ezeilo (<i>Nigeria</i>)
Gruppo di lavoro sul tema dei diritti umani e delle corporazioni transnazionali e altre imprese commerciali	Ms. Margaret Jungk (<i>USA</i>) Chair-Rapporteur Mr. Michael K. Addo (<i>Ghana</i>) Ms. Alexandra Guaqueta (<i>Colombia/USA</i>) Mr. Puvan J. Selvanathan (<i>Malesia</i>) Mr. Pavel Sulyandziga (<i>Federazione Russa</i>)
Relatore speciale sul diritto umano all'acqua potabile e alla sanificazione	Ms. Catarina de Albuquerque (<i>Portogallo</i>)
Gruppo di lavoro sul tema della discriminazione contro le donne nel diritto e nella pratica	Ms. Kamala Chandrakirana (<i>Indonesia</i>) Chair-Rapporteur Ms. Emna Aouij (<i>Tunisia</i>) Ms. Mercedes Barquet (<i>Messico</i>) Ms. Frances Raday (<i>Israele/Regno Unito</i>) Ms. Eleonora Zielinska (<i>Polonia</i>)
Relatore speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze	Ms. Rashida Manjoo (<i>Sudafrica</i>)

Mandati per Paese

Mandato	Nome e Paese di origine del titolare del mandato
Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Cambogia	Mr. Surya Prasad Subedi (<i>Nepal</i>)
Esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani in Costa d'Avorio	Mr. Doudou Diene (<i>Senegal</i>)
Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea	Mr. Marzuki Darusman (<i>Indonesia</i>)
Esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani ad Haiti	Mr. Michel Forst (<i>Francia</i>)
Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran	Mr. Ahmed Shaheed (<i>Maldives</i>)
Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Myanmar	Mr. Tomás Ojea Quintana (<i>Argentina</i>)
Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati	Mr. Richard Falk (<i>USA</i>)
Esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani in Somalia	Mr. Shamsul Bari (<i>Bangladesh</i>)
Esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani in Sudan	Mr. Mohamed Chande Othman (<i>Tanzania</i>)
Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Siria	<i>Da istituire al termine del lavoro della Commissione d'inchiesta sulla Siria</i>

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

Ciascun Relatore speciale, nell'ambito del proprio mandato, presenta annualmente al Consiglio diritti umani dei rapporti di sintesi contenenti le comunicazioni inviate ai Governi su casi individuali di presunte violazioni dei diritti umani, corredate con le risposte dei Governi stessi e le eventuali osservazioni del Relatore speciale. Nel corso del 2011, l'Italia è stata interessata da cinque rapporti di questa natura, di cui quattro riguardanti le stesse aree tematiche oggetto di attenzione da parte dei Relatori speciali nel 2010 (alloggio adeguato, difensori dei diritti umani, forme contemporanee di razzismo, diritto alla libertà di opinione ed espressione), quando i rapporti che interessavano l'Italia erano stati sette. Rispetto al 2010, nel 2011 l'Italia è stata interessata dal rapporto del Relatore speciale sulla tortura, mentre non è stata richiamata nei rapporti dei Relatori speciali rispettivamente sui diritti umani dei migranti, sul diritto all'educazione e sulle esecuzioni arbitrarie.

Sessione	Data	Simbolo	Titolo
16	14/02/2011	A/HRC/16/42/Add.1	Rapporto del Relatore speciale sull'alloggio adeguato quale componente del diritto a un adeguato standard di vita, e sul diritto a non subire discriminazioni in tale contesto, Raquel Rolnik - Addendum - Sintesi delle comunicazioni inviate e delle risposte ricevute dai Governi e da altri attori

Sessione	Data	Simbolo	Titolo
16	28/02/2011	A/HRC/16/44/Add.1	Rapporto del Relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani, Margaret Sekaggya - Addendum - Sintesi dei casi trasmessi ai Governi e delle risposte ricevute
16	01/03/2011	A/HRC/16/52/Add.1	Rapporto del Relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti, Juan E. Méndez - Addendum - Comunicazioni inviate ai Governi e risposte ricevute
17	13/05/2011	A/HRC/17/40/Add.1	Rapporto del Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza, Githu Muigai - Addendum - Sintesi dei casi trasmessi ai Governi e risposte ricevute
17	27/05/2011	A/HRC/17/27/Add.1	Rapporto del Relatore speciale sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione, Frank La Rue - Addendum - Sintesi dei casi trasmessi ai Governi e risposte ricevute

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

– 14 febbraio 2011: *Rapporto del Relatore speciale sul diritto a un alloggio adeguato quale componente del diritto a un adeguato standard di vita, e sul diritto a non subire discriminazioni in tale contesto*, Raquel Rolnik. Il rapporto contiene l'appello urgente inviato il 19 marzo 2010 al Governo italiano da parte del Relatore sul diritto a un alloggio adeguato, dall'Esperto indipendente sulle questioni delle minoranze e dal Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, in merito al «piano nomadi» attuato dal Comune e dalla Prefettura di Roma tra il luglio 2009 e il giugno 2010. Secondo le informazioni ricevute dai Relatori speciali, prima dell'attuazione del piano a Roma vivevano circa 7.200 rom, di cui 2.200 in 7 «campi autorizzati», 2.750 in 14 «campi tollerati» e 2.200 in 80 «campi non-autorizzati». Il piano nomadi prevede il ricollocamento di circa 6.000 rom in 13 campi denominati «villaggi» e la distruzione degli altri campi. Le segnalazioni ricevute esprimono preoccupazione per la sorte delle 1.200 persone che non hanno trovato posto nei villaggi, soprattutto in considerazione del fatto che i documenti ufficiali non chiariscono quali sono i criteri di eleggibilità per ottenere un alloggio. La preoccupazione espressa nel rapporto è che gli «sgomberi» possano essere utilizzati come misura punitiva per forzare queste persone a lasciare il Paese. Inoltre, l'elaborazione e l'implementazione del piano nomadi, si legge nel rapporto, sarebbero avvenute senza alcuna consultazione con i diretti interessati o con le associazioni che lavorano con le persone di origine rom. Il piano nomadi, quindi, inciderebbe negativamente sulla vita privata e familiare delle comunità rom, sull'accesso al lavoro e ai servizi essenziali (poiché molti villaggi sorgono in posti isolati e privi di servizi di trasporto), nonché sull'accesso dei bambini rom al sistema educativo. Il 23 giugno 2010, il Governo ha risposto all'appello dei relatori speciali, afferman-

do che il piano nomadi non può essere assimilato a un'operazione di «sgombero forzato», trattandosi, invece, di una misura straordinaria per far fronte a particolari condizioni di degrado sanitario, sociale e ambientale, realizzata, inoltre, nel pieno rispetto di tutte le salvaguardie procedurali: notifica adeguata, consultazione a vari livelli e in ogni fase dell'operazione, offerta di sistemazioni alternative secondo la disponibilità del Comune di Roma. Il Governo sostiene che le stesse comunità rom erano del resto consapevoli delle condizioni di degrado in cui si trovavano a vivere, esprimendo, pertanto, parere favorevole a un ricollocamento. Secondo il Governo, i cosiddetti villaggi di solidarietà sono strutture atte a garantire la sicurezza delle persone che vi risiedono, nonché lo svolgimento di programmi di inclusione sociale, attraverso corsi di formazione e di orientamento al lavoro, e di integrazione scolastica dei bambini. La gestione di questi villaggi prevede il pieno coinvolgimento dei rappresentanti delle comunità rom. In alternativa ai villaggi, esistono vari progetti regionali finalizzati all'inclusione delle persone rom in altri Comuni del Lazio, mentre per i cittadini di altri Paesi dell'UE vi è la possibilità di aderire al programma di rimpatri volontari che prevede la copertura delle spese di viaggio. Il Governo assicura che soltanto le persone con gravi precedenti penali sono state escluse dal piano di ricollocamento. Al momento dell'invio della risposta, non vi sono casi di reclamo o denunce da parte o per conto delle persone interessate dal ricollocamento, né tantomeno indagini giudiziarie in corso relative all'implementazione del piano nomadi. Il rapporto contiene anche la lettera inviata il 26 aprile 2010 al Governo dal Relatore sul diritto a un alloggio adeguato e dal Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo in relazione a due presunti casi di «sgomberi» forzati avvenuti a Milano, rispettivamente il 21 gennaio 2010 in via Sant'Arialdo e il 9 aprile 2010 in via Siccoli, via Guglielmo Pepe e Ponte delle Milizie, che hanno complessivamente interessato circa 250 persone rom. Oltre alla distruzione dei loro insediamenti, vi è la preoccupazione che 95 cittadini romeni di origine rom, accusati di occupazione illegale di suolo pubblico, possano essere soggetti a un'espulsione collettiva. I relatori speciali pertanto invitano il Governo a fornire spiegazioni di tali azioni e a chiarire se ci sono stati ricorsi contro gli «sgomberi»; se sono in corso procedimenti investigativi e giudiziari sui casi in questione; se è stata osservata un'adeguata procedura di consultazione con le persone interessate dagli «sgomberi»; quali misure sono state adottate per evitare che queste persone restassero senza un alloggio; quali forme di compensazione sono state offerte. Alla data di presentazione del rapporto, il Governo italiano non ha fornito alcuna risposta al riguardo.

– 28 febbraio 2011: *Rapporto del Relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani*, Margaret Sekaggya. Il rapporto contiene la lettera inviata il 1° marzo 2010 al Governo italiano per richiedere chiarimenti sulla sentenza di condanna a una pena detentiva, successivamente commutata in un'ammenda, per interruzione di pubblico servizio emessa nei confronti di Roberto Malini e Dario Picciau, co-presidenti di EveryOne Group, organizzazione non-governativa che lavora per la promozione e tutela dei diritti delle minoranze in Italia, inclusa la popolazione rom. Il Governo ha risposto in data 20 maggio 2010, affermando che il decreto penale di condanna è stato emesso nel pieno rispetto delle garanzie del giusto processo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e che i due imputati hanno potuto impugnare il decreto di condanna in data 22 febbraio 2010.

– 1 marzo 2011: *Rapporto del Relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o*

punizioni crudeli, inumani e degradanti, Juan E. Méndez. Il rapporto contiene la lettera inviata il 12 febbraio 2010 al Governo italiano da parte del Relatore sulla tortura e del Relatore sulle esecuzioni arbitrarie, per richiedere informazioni circa lo stato di avanzamento delle inchieste relative al decesso in custodia carceraria di 7 uomini (Stefano Cucchi, Aldo Bianzino, Federico Aldrovandi, Marcello Lonzi e altri 3 uomini detenuti, rispettivamente, nei penitenziari di Velletri, Imperia e Lecce, le cui generalità non sono state comunicate) tra il 2003 e il 2009. Tali decessi potrebbero essere imputabili a tortura, negligenza, uso eccessivo della forza o condizioni di detenzione giudicate rischiose per la vita dei detenuti. Il Governo ha risposto in data 12 maggio 2010, fornendo informazioni sullo stato di avanzamento dei procedimenti giudiziari relativi a ciascuno dei casi citati.

– 13 maggio 2011: *Rapporto del Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza*, Githu Muigai. Il rapporto contiene l'appello urgente del 19 marzo 2010 e la lettera del 26 aprile 2010 inviati al Governo italiano, con firma congiunta del Relatore sul diritto a un alloggio adeguato (v., *supra*).

– 27 maggio 2011: *Rapporto del Relatore speciale sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione*, Frank La Rue. Il rapporto contiene la lettera inviata il 6 luglio 2010 al Governo italiano in cui il Relatore speciale esprime preoccupazione per la compatibilità del disegno di legge 1415 (Norme in materia d'intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali), con le norme sul diritto alla libertà d'espressione. Secondo il disegno di legge, infatti, chiunque non sia accreditato come giornalista professionista può essere condannato alla reclusione per un periodo fino a quattro anni per aver registrato qualsiasi tipo di comunicazione o conversazione senza il consenso della persona coinvolta, e averla pubblicizzata. Il Relatore speciale sostiene che una sanzione così severa comprometterebbe seriamente il diritto di ogni individuo di cercare e distribuire informazioni, in violazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici di cui l'Italia è firmataria. Il riferimento, in particolare, è all'art. 19 del Patto, che stabilisce che: «Ognuno gode del diritto alla libertà di espressione; questo diritto include anche la libertà di cercare, ricevere e distribuire informazioni e idee di ogni tipo, a prescindere dai limiti, in forma orale, scritta o stampata, o attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione». La Rue ha anche espresso preoccupazione in relazione all'introduzione di sanzioni per giornalisti ed editori che pubblicano il contenuto di materiale trapelato da intercettazioni prima dell'inizio di un processo, che prevedono la detenzione fino a trenta giorni e una multa fino a 10.000 euro per i giornalisti e fino a 450.000 euro per gli editori. Il Relatore speciale evidenzia che queste misure, oltre a essere sproporzionate rispetto all'illecito, potrebbero ostacolare il lavoro di chi opera nel giornalismo investigativo su materie di pubblico interesse, come la corruzione, data l'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari in Italia. Il Relatore speciale raccomanda quindi alla Camera dei Deputati di non adottare il disegno di legge nella sua forma attuale e di impegnarsi in un dialogo proficuo con tutte le parti, soprattutto giornalisti e organi d'informazione, in modo da assicurare che le loro preoccupazioni siano prese in considerazione, dichiarandosi anche disponibile a fornire assistenza tecnica per assicurare che il disegno di legge diventi conforme ai parametri internazionali sui diritti umani e sul diritto alla libertà d'espressione. Il Governo ha risposto in data 3 settembre 2010, sottolineando che il disegno di legge in questione è ancora in fase di discussione da parte del Parlamento, e che

numerosi emendamenti sono stati proposti: pertanto, il Governo giudica prematuro discutere aspetti specifici del provvedimento nella fase attuale, riservandosi di analizzarne l'impatto sui diritti umani a tempo debito. Inoltre, invitare il Parlamento a non esercitare la sua funzione legislativa appare un atteggiamento non rispettoso della sovranità parlamentare. Il Governo ricorda che lo scopo della legge consiste nel realizzare un bilanciamento soddisfacente tra l'interesse per la sicurezza della società (nel caso specifico l'interesse delle indagini penali) e i diritti umani fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla libertà di espressione e informazione. Tutti questi principi, riconosciuti nella Costituzione italiana, hanno pari dignità sul piano internazionale e non possono essere considerati separatamente. Il provvedimento, pertanto, sarebbe conforme all'art. 10, para. 2, della Convenzione europea dei diritti umani, che sancisce che l'esercizio della libertà di espressione/informazione «può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, [...] alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario». Nel corso del 2011, nessun Relatore speciale ha effettuato visite in Italia. Negli ultimi anni, le visite effettuate, concordate (ma non ancora effettuate) o soltanto richieste dai Relatori speciali sono indicate nella tabella seguente.

Visite effettuate e rapporti	Visite concordate	Visite richieste
Relatore speciale sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati (11-14 marzo 2002). Rapporto preliminare: E/CN.4/2002/72/Add.3	Relatore speciale sulle forme contemporanee di schiavitù (visita concordata nel dicembre 2008, data da confermare)	Relatore speciale sulla libertà di opinione ed espressione (visita richiesta nel settembre 2009)
Relatore speciale sui diritti umani dei migranti (7-18 giugno 2004). Rapporto: E/CN.4/2005/85/Add.3	Esperto indipendente su diritti umani e povertà estrema (data da concordare)	
Relatore speciale sulla libertà di opinione ed espressione (20-29 ottobre 2004). Rapporto: E/CN.4/2005/64/Add.1	Relatore speciale sulla violenza contro le donne (data da concordare)	
Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo (9-13 ottobre 2006). Rapporto: A/HRC/4/19/Add.4		
Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (3-14 novembre 2008). Rapporto: A/HRC/10/21/Add.5		

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

1.3. Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)

È stato istituito nel dicembre 1993 dall'Assemblea generale con risoluzione 48/141.

Il mandato dell'Alto Commissario è molto ampio e include la prevenzione delle violazioni dei diritti umani, la garanzia del rispetto di tutti i diritti umani, il coordinamento di tutte le attività delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, il rafforzamento dei sistemi nazionali di protezione dei diritti umani e dello stato di diritto. In questo contesto, una delle attività strategicamente più importanti per l'Ufficio dell'Alto Commissario è il sostegno alla creazione e allo sviluppo di Commissioni nazionali indipendenti per i diritti umani. Per realizzare tale mandato, l'Ufficio dell'Alto Commissario ha consolidato la propria presenza «sul terreno», istituendo 10 Uffici regionali e altrettanti Uffici nazionali, inviando propri esperti in missioni di pace integrate delle Nazioni Unite o pianificando operazioni indipendenti di *fact finding*, nonché integrando la componente diritti umani nelle attività dei team delle Nazioni Unite a livello-Paese o di Programmi e Agenzie specializzate delle Nazioni Unite (come l'UNDP). Nel 2011, l'Alto Commissario per i diritti umani è Navanethem Pillay (Sudafrica), in carica dal 2008.

Nel 2011, l'Alto Commissario non ha effettuato visite in Italia: l'ultima visita risale al marzo 2010 (v. *Annuario 2011*, p. 155). Secondo i dati riportati dall'Ufficio dell'Alto Commissario, aggiornati al 30 giugno 2011, per il secondo anno consecutivo l'Italia non figura tra i donatori volontari.

Contributi volontari all'Alto Commissariato da parte degli Stati membri dell'UE 2006-2010 (US \$)

	Donatore	2006	2007	2008	2009	2010	Totale (2006-2010)
1	Paesi Bassi	7.986.194	7.698.918	11.646.972	12.771.703	10.279.253	50.383.040
2	Spagna	7.804.014	5.846.774	10.673.854	13.900.952	6.855.401	45.080.995
3	Svezia	6.301.105	5.931.726	8.687.174	6.531.532	8.421.862	35.873.399
4	Regno Unito	6.002.052	6.988.119	7.087.518	5.145.128	5.429.354	30.652.171
5	Germania	1.522.727	1.635.946	4.367.405	7.632.262	6.378.447	21.536.787
6	Irlanda	3.909.953	5.191.257	6.074.130	2.808.989	2.621.232	20.605.561
7	Danimarca	3.818.592	4.734.312	4.232.505	3.593.071	2.764.261	19.142.741
8	Finlandia	2.226.082	2.828.585	3.441.350	4.013.917	3.779.143	16.289.077
9	Francia	2.168.142	2.473.746	2.836.865	2.273.913	2.774.133	12.526.799
10	Belgio	1.531.975	1.569.932	1.842.939	1.534.527	1.082.251	7.561.624
11	Italia	145.103	2.180.267	2.379.520	272.109	0	4.976.999
12	Austria	174.877	570.880	543.833	564.596	836.862	2.691.048
13	Lussemburgo	181.222	155.643	371.940	216.535	201.389	1.126.729
14	Grecia	144.928	170.998	178.827	249.370	131.062	875.185
15	Portogallo	160.000	80.000	80.000	80.000	100.000	500.000
16	Polonia	100.000	100.240	99.379	100.752	0	400.371
17	Slovenia	30.000	50.000	70.000	101.492	301.492	50.000
18	Romania	5.000	294.985	0	0	0	299.985
19	Ungheria	46.312	42.602	74.405	27.855	0	191.174
20	Estonia	16.841	26.229	49.697	26.962	24.361	144.090
21	Cipro	7.377	17.420	40.707	3.631	28.178	97.313

segue

	Donatore	2006	2007	2008	2009	2010	Totale (2006-2010)
22	Rep. Ceca	13.198	17.042	22.804	20.000	20.543	93.587
23	Lettonia	14.925	30.738	32.000	0	0	77.663
24	Slovacchia	0	0	9.569	9.990	9.990	29.549
25	Lituania	12.096	16.106	0	0	0	28.202
26	Bulgaria	0	5.500	11.000	0	0	16.500
27	Malta	0	0	985	0	0	985
	<i>Totale</i>	<i>44.322.713</i>	<i>48.657.971</i>	<i>64.855.379</i>	<i>61.879.287</i>	<i>51.787.723</i>	<i>271.503.073</i>

Fonte: Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Dati aggiornati al 30 giugno 2011.

1.4. Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR)

È stato istituito dall'Assemblea generale il 14 dicembre 1950, con risoluzione A/RES/428(V). L'Agenzia ha il mandato di coordinare l'attività internazionale finalizzata alla protezione dei rifugiati e alla risoluzione dei loro problemi in ogni parte del mondo. Il suo compito primario consiste nel tutelare i diritti e il benessere dei rifugiati, e di garantire che tutti possano esercitare il diritto a chiedere asilo e cercare un rifugio sicuro in un altro Stato, con l'opzione di ritornare volontariamente nel proprio Paese, integrarsi nella comunità di arrivo o stabilirsi in un Paese terzo. Il mandato dell'UNHCR include anche l'assistenza agli apolidi. Nel 2011, l'Alto Commissario per i rifugiati è António Guterres (Portogallo), in carica dal 2005.

L'UNHCR è presente in Italia, con un proprio ufficio a Roma, fin dal 1953. L'ufficio italiano partecipa alla procedura di determinazione dello status di rifugiato in Italia e svolge attività relative a protezione internazionale, formazione, diffusione delle informazioni sui rifugiati e richiedenti asilo in Italia e nelle varie aree di crisi in tutto il mondo, sensibilizzazione dell'opinione pubblica e raccolta fondi presso Governi, aziende e privati cittadini. Dal 2006, l'Ufficio italiano dell'UNHCR ha assunto la funzione di *Rappresentanza regionale*, responsabile, oltre che per l'Italia, anche per Cipro, Grecia, Malta, Portogallo, San Marino e Santa Sede (dal 2009, anche per l'Albania). Portavoce dell'UNHCR in Italia nel 2011 è Laura Boldrini.

Secondo i dati forniti dall'UNHCR, al gennaio 2011 le persone di competenza dell'agenzia residenti in Italia erano 61.327, di cui 56.397 rifugiati, 4.076 richiedenti asilo e 854 apolidi.

Nel 2011 in Italia sono state registrate 34.100 domande di asilo (+240% rispetto al 2010), in assoluto il numero più alto mai registrato, che pone l'Italia al quarto posto tra i 44 Paesi industrializzati con più richieste d'asilo (circa l'8% delle richieste totali), dietro a Stati Uniti (pari al 17%), Germania (12%) e Francia (10%). La Tunisia costituisce il principale Paese di origine dei richiedenti asilo in Italia (3.500 domande registrate), seguita da Nigeria (2.900 domande), Ghana (1.300) e Pakistan (1.200).

Già nel 2008 l'Italia figurava al quinto posto tra i Paesi industrializzati per numero di richieste di asilo (30.300, pari all'8% delle richieste totali). Tuttavia, nel 2009, a seguito degli accordi siglati con la Libia, tale numero si è quasi dimezzato (17.600 richieste), riducendosi ulteriormente nel 2010, con solo 10.400

domande (circa il 3% delle richieste totali), che ponevano l'Italia al 14° posto tra i Paesi industrializzati. A seguito della cosiddetta «primavera araba» nei Paesi del Nordafrica, il numero di richieste di asilo nel 2011 è triplicato rispetto all'anno precedente.

Altri due dati sono necessari per comprendere meglio la capacità di ciascun Paese di accogliere i richiedenti asilo: il numero di domande di asilo in rapporto all'ampiezza della popolazione e alla ricchezza nazionale, espressa in termini di PIL pro capite. In relazione al primo indicatore, tra il 2007 e il 2011 Malta e Cipro hanno ricevuto, in media, il più alto numero di richieste di asilo in rapporto alla loro popolazione: rispettivamente 20,1 e 17,1 richieste ogni 1.000 abitanti. L'Italia, invece, occupa il 16° posto, con 1,8 domande ogni 1.000 abitanti. In relazione al secondo indicatore, tra il 2007 e il 2011 Francia e Stati Uniti sono i Paesi che, in media, hanno ricevuto il maggior numero di richieste di asilo: rispettivamente 6,1 e 5,9 per ogni dollaro di PIL pro capite. L'Italia occupa l'8° posizione, con 3,6 domande per ogni dollaro di PIL pro capite (v. tabella seguente).

Dati relativi ai 10 principali Paesi industrializzati per numero di richieste di asilo nel 2011 (periodo di riferimento: 2007-2011)

Paese	2007	2008	2009	2010	2011	Tot.	Differenza '11-'07	% Posiz.				Per 1.000 abitanti				Per 1 USD / PIL pro capite (PPP)			
								%		Posiz.		Tot.		Posiz.		Tot.		Posiz.	
								'11	'07-'11	'11	'07-'11	'11	'07-'11	'11	'07-'11	'11	'07-'11	'11	'07-'11
USA	50.720	49.560	49.020	55.530	74.020	278.850	33%	17	15	1	1	0,2	0,9	24	24	1,6	5,9	1	2
Francia	29.390	35.400	42.120	48.070	51.910	206.890	8%	12	11	2	2	0,8	3,3	10	14	1,5	6,1	2	1
Germania	19.160	22.090	27.650	41.330	45.740	155.970	11%	10	8	3	3	0,6	1,9	17	18	1,3	4,4	3	3
Italia	14.050	30.320	17.600	10.050	34.120	106.140	240%	8	6	4	7	0,6	1,8	16	20	1,2	3,6	5	8
Svezia	36.370	24.350	24.190	31.820	29.650	146.380	-7%	7	8	5	5	3,2	15,6	3	3	0,8	3,9	6	6
Belgio	11.120	12.250	17.190	21.760	25.980	88.300	19%	6	5	6	8	2,4	8,2	5	8	0,7	2,4	8	10
UK	28.300	31.320	30.670	22.640	25.420	138.350	12%	6	7	7	6	0,4	2,2	19	17	0,7	4,0	7	5
Canada	28.340	36.900	33.250	23.160	25.350	147.000	9%	6	8	8	4	0,7	4,3	12	11	0,6	3,8	9	7
Svizzera	10.840	16.610	14.490	13.520	19.440	74.900	44%	4	4	9	10	2,5	9,8	4	6	0,5	1,8	10	12
Turchia	7.650	12.980	7.830	9.230	16.020	53.710	74%	4	3	10	14	0,2	0,7	25	26	1,2	4,1	4	4

Fonte: UNHCR - Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2011.

In aggiunta all'attività ordinaria di protezione e assistenza nei confronti di queste persone (che includono la registrazione dei rifugiati, la consulenza per la documentazione, la raccolta dati anagrafici e biografici dei richiedenti asilo, la localizzazione sul territorio per la fornitura di protezione e di altre soluzioni durevoli alle esigenze derivanti dalla loro condizione di rifugiati, nonché la formazione per tutti gli operatori del settore, governativi e non), nel corso del 2011 l'UNHCR ha svolto, tra le altre, le seguenti attività:


– 19 giugno 2011: visita a Lampedusa dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati António Guterres e dell'Ambasciatrice di buona volontà dell'UNHCR Angelina Jolie, alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato.

– 11 luglio 2011: invio di raccomandazioni da parte dell'UNHCR alla Camera dei Deputati (UNHCR Italia: comunicato stampa dell'11 luglio 2011) in occasione dell'avvio della discussione parlamentare sulla conversione del decreto-legge

per il recepimento della direttiva recante norme e procedure comuni sul rimpatrio degli stranieri il cui soggiorno è irregolare (c.d. «direttiva rimpatri»). In particolare, l'UNHCR valuta positivamente l'introduzione nell'ordinamento italiano, nel contesto del recepimento della direttiva rimpatri, del rimpatrio volontario assistito cui possono accedere anche persone in situazione irregolare e persone colpite da provvedimento di respingimento o espulsione. Desti invece forte preoccupazione l'estensione della durata massima del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) fino a 18 mesi, senza che siano previsti un rafforzamento delle garanzie e dei diritti dei soggetti trattenuti, né un adeguamento delle condizioni dei CIE e dei relativi servizi. Pertanto, l'UNHCR raccomanda di limitare la durata massima del periodo di trattenimento e, in ogni caso, di prevedere maggiori garanzie per le persone trattenute. Come previsto dalla direttiva, si sollecita il rilascio immediato nel caso in cui il trattenimento non sia giustificato in assenza di ragionevoli prospettive di eseguire l'allontanamento. Inoltre, l'Alto Commissariato sostiene con forza l'introduzione di un esplicito riferimento al principio di non respingimento (*non-refoulement*), richiamato dalla direttiva stessa in diversi punti. Per quanto concerne il divieto di reingresso nel territorio nazionale, applicato al momento dell'avvenuta espulsione, la direttiva rimpatri stabilisce che esso non debba pregiudicare per il futuro la possibilità di chiedere asilo. Pertanto, l'UNHCR ritiene essenziale prevedere misure che garantiscano ai richiedenti asilo l'accesso al territorio e alla relativa procedura di riconoscimento, in particolare nel caso in cui un individuo diventi bisognoso di protezione internazionale a causa di sopravvenuti cambiamenti della situazione personale o del Paese di provenienza. Infine, l'UNHCR raccomanda che i principi normativi e le garanzie introdotte dalla direttiva rimpatri siano rispettati per qualsiasi provvedimento di allontanamento dal territorio, quindi anche nell'ambito delle procedure di respingimento realizzate in frontiera.

– 9 settembre 2011: incontro a Lampedusa tra l'Alto Commissario per i rifugiati e il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno Sonia Viale (UNHCR Italia: comunicato stampa del 9 settembre 2011). Durante il colloquio, l'Alto Commissario ha espresso le proprie preoccupazioni in merito al trattenimento prolungato e alle condizioni di accoglienza, nonché al clima di crescente tensione che si è creato nel centro di Contrada Imbriacola. L'Alto Commissario ha quindi sollecitato le autorità competenti a mettere in atto misure adeguate che prevedano il tempestivo trasferimento dei migranti verso strutture appropriate, affinché il centro di Lampedusa possa rimanere un luogo di transito dedicato al primo soccorso e all'attivazione delle procedure successive. In particolare, l'Alto Commissario ha esortato le autorità a trasferire con la massima urgenza i minori presenti a Lampedusa in strutture preposte alla loro accoglienza in altre parti del territorio nazionale al fine di garantire loro protezione e adeguata assistenza. Nel 2011, l'Italia ha contribuito al bilancio dell'UNHCR stanziando circa 7,8 milioni di dollari (25° posto tra i donatori dell'UNHCR), con una diminuzione di circa 4 milioni di dollari rispetto all'anno precedente (v. grafico seguente).

Contributi italiani al bilancio dell'UNHCR, 2000-2011



Fonte: UNHCR.

1.5. Organi convenzionali (creati in virtù di trattato internazionale)

Nel corso degli anni, le Nazioni Unite hanno dato vita a un organico Codice universale dei diritti umani (*International Bill of Human Rights*), il cui asse portante è costituito dalle seguenti nove convenzioni: Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD, 1965); Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR, 1966); Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR, 1966); Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW, 1979); Convenzione internazionale contro la tortura (CAT, 1984); Convenzione sui diritti del bambino (CRC, 1989); Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (ICRMW, 1990); Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD, 2006); Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (CPED, 2006).

L'Italia ha ratificato sette convenzioni e relativi protocolli opzionali (così come indicato nella tabella seguente). Ha soltanto firmato la CPED (nel 2007), il Protocollo opzionale alla CAT (nel 2003) e il Protocollo opzionale all'ICESCR (nel 2009); non ha ancora firmato l'ICRMW. La situazione è la stessa rilevata nel 2010.

Convenzione	Data di ratifica	Dichiarazioni / riserve	Riconoscimento di competenze specifiche del Comitato
ICERD	05/01/1976	Sì (art. 4)	Comunicazioni individuali (art. 14): Sì
ICESCR	15/09/1978	No	-
ICCPR	15/09/1978	Sì (artt. 15.1 e 19.3)	Comunicazioni interstatali (art. 41): Sì
OP - 1	15/09/1978	Sì (art. 5.2)	-
OP - 2	14/02/1995	No	-

Convenzione	Data di ratifica	Dichiarazioni / riserve	Riconoscimento di competenze specifiche del Comitato
CEDAW	10/06/1985	Sì (generale)	-
OP	22/09/2000	No	Procedura di inchiesta (artt. 8 e 9): Sì
CAT	12/01/1989	No	Comunicazioni individuali (art. 22): Sì Comunicazioni interstatali (art. 21): Sì Procedura di inchiesta (art. 20): Sì
CRC	05/09/1991	No	-
OP - AC	09/05/2002	Dichiarazione vincolante ai sensi dell'art. 3: 17 anni	-
OP - SC	09/05/2002	No	-
CRPD	15/05/2009	No	-
OP	15/05/2009	No	Procedura di inchiesta (artt.6 e 7): No

Legenda:

OP = Protocollo opzionale (*Optional Protocol*)

OP - AC = Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati

OP - SC = Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile

Insieme all'enunciazione dei diritti fondamentali, le Nazioni Unite hanno creato meccanismi di controllo per ciascun trattato, i cosiddetti Comitati o Organi convenzionali (*Treaty Bodies*), composti da un numero di membri che varia dai 10 ai 23 esperti indipendenti, selezionati sulla base della loro probità ed esperienza riconosciuta nel campo dei diritti umani. Nel 2011, Alessio Bruni figura quale membro del Comitato contro la tortura.

La funzione principale dei Comitati è quella di esaminare i rapporti periodici sull'attuazione, nel Paese contraente, delle norme sancite a livello internazionale, che gli Stati hanno l'obbligo di presentare periodicamente (di solito ogni 4 o 5 anni). In aggiunta a tale procedura, alcuni Comitati possono svolgere funzioni di monitoraggio attraverso altri tre meccanismi: procedura di inchiesta (sul campo); esame di comunicazioni interstatali; esame di comunicazioni individuali. I Comitati, infine, pubblicano la loro interpretazione del contenuto delle disposizioni sui diritti umani, cosiddetti *General comments* (per un'analisi più approfondita di queste funzioni, si rinvia all'*Annuario 2011*, p. 158).

L'Italia è sottoposta al monitoraggio da parte di sette Comitati, così come indicato nella seguente tabella. Nel 2011, l'Italia ha presentato il XVI, XVII e XVIII rapporto congiunto al Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, e ha discusso due rapporti dinanzi, rispettivamente, al Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne e al Comitato dei diritti del bambino.

Cooperazione dell'Italia con gli Organi convenzionali delle Nazioni Unite

Comitato	Totale rapporti presentati	Ultimo rapporto presentato	Ultime osservazioni conclusive	Reporting status
CERD	18	Luglio 2011	-	XVI, XVII e XVIII rapporto congiunto: presentato e in attesa di discussione (prevista nel marzo 2012)
CESCR	4	Aprile 2003	Novembre 2004	V rapporto: in ritardo da giugno 2009
CCPR	5	Marzo 2004	Aprile 2006	VI rapporto: in ritardo da ottobre 2009
CEDAW	6	Dicembre 2009	Agosto 2011	VII rapporto: da presentare nel luglio 2015
CAT	4	Maggio 2004	Luglio 2007	VI rapporto: in ritardo dal luglio 2011
CRC	4	Gennaio 2009	Ottobre 2011	V e VI rapporto congiunto: da presentare nell'aprile 2017
OP - AC	2	Gennaio 2009	Ottobre 2011	Informazioni sull'implementazione del Protocollo da includere nel V e VI rapporto congiunto
OP - SC	2	Gennaio 2009	Ottobre 2011	Informazioni sull'implementazione del Protocollo da includere nel V e VI rapporto congiunto
CRPD	-	-	-	I rapporto: in ritardo dal giugno 2011

1.5.1. Comitato dei diritti economici, sociali e culturali

Nel 2011 il Comitato ha svolto due sessioni: 46^a (2-20 maggio) e 47^a (14 novembre - 2 dicembre). Nel corso della 46^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Germania, Repubblica di Moldova, Federazione Russa, Turchia e Yemen; nella 47^a quelli di Argentina, Camerun, Estonia, Israele e Turkmenistan. Nel corso dell'anno, non sono stati adottati *General comments*.

L'ultimo rapporto periodico dell'Italia è stato discusso dal Comitato nel novembre 2004, durante la sua 33^a sessione (per un'analisi del rapporto si rinvia all'*Annuario 2011*, pp. 160-161). L'Italia avrebbe dovuto presentare il suo quinto rapporto nel giugno 2009, ma al 31 dicembre 2011 risulta non avere ancora ottemperato a tale impegno.

1.5.2. Comitato diritti umani (civili e politici)

Nel 2011 il Comitato ha svolto tre sessioni: 101^a (14 marzo - 1 aprile), 102^a (11-29 luglio) e 103^a (17 ottobre - 4 novembre). Nel corso della 101^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Mongolia, Serbia, Seychelles, Slovacchia e Togo; nella 102^a i rapporti di Etiopia, Kazakhstan, Bulgaria e Dominica; nella 103^a i rapporti di Giamaica, Kuwait, Norvegia, Iran e Malawi.

Inoltre, nel corso della 102^a sessione, il Comitato ha adottato il *General comment* n. 34 relativo all'art. 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («Libertà di opinione ed espressione»).

L'ultimo rapporto periodico dell'Italia è stato discusso dal Comitato nell'ottobre 2005, nel corso della sua 85^a sessione (per un'analisi del rapporto si rinvia all'*Annuario 2011*, pp. 161-163). L'Italia avrebbe dovuto presentare il suo sesto rapporto nell'ottobre 2009, ma al 31 dicembre 2011 non ha ancora ottemperato a tale impegno.

1.5.3. Comitato contro la tortura

Nel 2011 il Comitato ha svolto due sessioni: 46^a (9 maggio - 31 giugno) e 47^a (31 ottobre - 25 novembre). Nel corso della 46^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Finlandia, Ghana, Irlanda, Kuwait, Mauritius, Monaco, Slovenia e Turkmenistan; nella 47^a quelli di Bielorussia, Bulgaria, Gibuti, Germania, Grecia, Madagascar, Marocco, Paraguay e Sri Lanka. Nel corso dell'anno, non sono stati adottati *General comments*.

L'ultimo rapporto periodico dell'Italia è stato discusso dal Comitato nel maggio 2007, durante la sua 38^a sessione (per un'analisi del rapporto si rinvia all'*Annuario 2011*, pp. 163-165). L'Italia avrebbe dovuto presentare il suo sesto rapporto nel luglio 2011, ma al 31 dicembre non ha ancora ottemperato a tale impegno.

1.5.4. Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale

Nel 2011 il Comitato ha svolto due sessioni: 78^a (14 febbraio -11 marzo) e 79^a (8 agosto - 2 settembre). Nel corso della 78^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Armenia, Bolivia, Cuba, Irlanda, Lituania, Repubblica di Moldova, Norvegia, Ruanda, Serbia, Spagna, Uruguay e Yemen; nella 79^a quelli di Albania, Repubblica Ceca, Georgia, Kenya, Maldive, Malta, Paraguay, Ucraina e Regno Unito. Nel corso dell'anno è stata inoltre adottata la raccomandazione generale n. 34 sulle discriminazioni razziali nei confronti delle popolazioni di discendenza africana. L'Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nel luglio 2011.

Ultimo rapporto presentato dall'Italia

Reporting round	XVI, XVII e XVIII rapporto periodico (congiunto)
Data prevista per la presentazione del rapporto	18/02/2011
Data effettiva della presentazione del rapporto	05/07/2011
Rapporto	CERD/C/ITA/16-18

Nel rapporto, l'Italia espone le principali misure legislative, amministrative e giudiziarie poste in essere tra il 2006 e il 2010 per dare applicazione alla Convenzione sull'eliminazione della discriminazione razziale.

– Nell'*ordinamento italiano*, il principio di non-discriminazione è sancito dall'art. 3 della Costituzione. L'Italia ha recepito due recenti direttive europee in materia: la direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (con d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, con cui, tra l'altro, è stato istituito l'UNAR presso il Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e la direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (con d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216). Nel 2006, è stato adottato un piano d'azione nazionale contro il razzismo, mentre nel 2010 è stato istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di amministrazioni centrali e locali e da altri attori rilevanti, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri - UNAR e del Ministero degli esteri - CIDU, con il mandato di preparare un nuovo piano d'azione nazionale contro tutte le forme di discriminazione razziale.

– Sul *piano istituzionale*, l'Italia continua a essere impegnata nel processo di costituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in linea con i Principi di Parigi. A tal fine, un gruppo di lavoro interministeriale sta preparando una bozza di provvedimento che sarà inviata al Parlamento non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse finanziarie. L'UNAR, inoltre, è in una fase di riorganizzazione che prevede, tra l'altro, l'istituzione di un Comitato tecnico per la formulazione di raccomandazioni e opinioni per l'attività ispettiva, e di un *Contact centre* a cui faranno riferimento altre istituzioni nazionali, tra cui l'Ufficio della Consigliera nazionale di parità, la rete nazionale delle Consigliere di parità (a livello regionale e provinciale), e l'Osservatorio per la protezione contro gli atti discriminatori, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Sempre in tale ambito, tra il 2009 e il 2010 l'UNAR ha iniziato un ampio programma di interventi che include linee-guida, corsi di formazione e proposte strategiche finalizzate alla promozione di un effettivo coordinamento tra gli Osservatori regionali anti-discriminazione. L'obiettivo è quello di rafforzare l'attività di monitoraggio e assistenza legale di questi centri territoriali e di istituire una «rete di antenne territoriali anti-discriminazione» in grado di coprire, entro il 2012, almeno il 50% del territorio nazionale. A tal fine, una serie di *memorandum of understanding* sono stati già siglati tra l'UNAR e diverse Regioni (tra cui Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Sicilia, Puglia), Province (Pistoia, Messina) e Comuni (tra cui Roma).

– *Incitamento all'odio e atti di discriminazione razziale*. L'ordinamento italiano prevede norme specifiche contro manifestazioni razziste e xenofobe: si segnala, in particolare, la l. 13 ottobre 1975, n. 654 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, modificata dalla l. 25 giugno 1993, n. 205 (nota come «legge Mancino») e dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85. Tali leggi puniscono la costituzione di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e prevedono particolari circostanze aggravanti per tutti i crimini commessi con lo scopo di discriminazione od odio razziale. Per quel che riguarda il ricorso ad argo-

menti di natura razzista o xenofoba nel dibattito politico, che possono emergere da documenti scritti, discorsi pubblici o programmi politici, è compito della Magistratura competente verificare l'eventuale dolo e le conseguenti responsabilità. A tal proposito, due sentenze sono state emesse nel 2009 in relazione a episodi di intolleranza ascrivibili a due noti politici italiani. Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 26 ottobre 2009, ha ritenuto il vicesindaco di Treviso Giancarlo Gentilini colpevole di incitamento all'odio razziale e lo ha condannato ad un'ammenda di 4.000 euro e al divieto di partecipare a incontri pubblici per un periodo di tre anni, in conseguenza delle parole e dei toni ingiuriosi utilizzati nei confronti dei migranti nel corso di un raduno del partito della Lega Nord tenuto a Venezia nel 2008. Il legale di Gentilini ha annunciato l'intenzione di ricorrere in appello. Nel luglio del 2009, la Corte di cassazione ha definitivamente confermato la sentenza a due mesi di reclusione contro Flavio Tosi, sindaco di Verona, per la diffusione di idee razziste (i fatti risalgono al 2001 quando Tosi, in qualità di consigliere regionale, organizzò una raccolta firme per la rimozione di un campo nomadi nella città di Verona e fu citato in giudizio da sette cittadini di origine sinti e dall'organizzazione Opera nomadi nazionale).

– *Diritto alla sicurezza personale.* La formazione ai diritti umani rappresenta un elemento centrale nell'addestramento delle forze dell'ordine italiane al fine di prevenire abusi o episodi di uso eccessivo della forza. In particolare, il Ministero dell'interno ha inserito il diritto dei diritti umani nei *curricula* formativi del personale di polizia a tutti i livelli. Inoltre, la ricerca di eventuali responsabilità personali è garantita da adeguate misure disciplinari che, per legge, seguono sempre i procedimenti penali. Nonostante alcuni ritardi, l'effettività di tali meccanismi appare confermata dai recenti verdetti di condanna contro gli ufficiali di polizia coinvolti negli eventi del G8 di Napoli e Genova (2001).

– *Diritti politici.* Secondo il quadro costituzionale, in Italia sono stati introdotti due diversi sistemi di rappresentanza politica per stranieri a livello locale: gli organismi consultivi per stranieri e il consigliere aggiunto. Nel primo caso si tratta di organi collegiali composti da un certo numero di stranieri direttamente eletti dai residenti stranieri; hanno poteri consultivi, e il Presidente può essere invitato a partecipare alle sedute delle assemblee consiliari. Anche i consiglieri aggiunti sono direttamente eletti e, diversamente dagli organismi consultivi, hanno il diritto di partecipare a ogni seduta delle assemblee consiliari, ma senza diritto di voto.

– *Diritto alla nazionalità.* Il principale requisito per ottenere la cittadinanza italiana è la residenza continua in Italia per almeno dieci anni. È importante ricordare, inoltre, che gli stranieri nati in Italia possono acquisire la cittadinanza italiana al raggiungimento del diciottesimo anno di età, a patto che abbiano mantenuto la residenza in Italia su base continuativa. Il rapporto ipotizza che, poiché il fenomeno migratorio è relativamente recente in Italia, quasi tutta la seconda generazione di migranti sia ancora minorenni.

– *Diritto alla libertà di pensiero, coscienza, e religione.* L'esercizio pubblico e privato del culto è pienamente garantito dall'art. 19 della Costituzione e comprende due aspetti: l'apertura di luoghi di culto (chiese, moschee, sinagoghe, ecc.) e il simultaneo esercizio del diritto alla libertà di riunione, garantito dall'art. 17 della Costituzione. Secondo l'ordinamento italiano, i luoghi di culto sono soggetti a legge ordinaria, a esclusione delle previsioni che derivano da accordi bilaterali (c.d. intese). Sul piano istituzionale, l'Osservatorio sulle politiche religiose presso

il Ministero degli interni ha il compito di studiare e valutare il fenomeno religioso in tutte le sue componenti. Inoltre, corsi di formazione specializzata e *workshop* vengono regolarmente organizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per preparare i vari operatori ad affrontare le sfide che derivano da un ambiente sociale multiculturale complesso e dalla crescente presenza di studenti stranieri.

– *Diritto alla libertà di opinione ed espressione.* L'art. 21 della Costituzione garantisce tale diritto. Per quel che riguarda, in particolare, il sistema radio-televisivo, la pertinente legislazione in materia, risalente al 2004, sancisce che il sistema deve ispirarsi ai principi di pluralismo, imparzialità e libertà di opinione ed espressione. Per vigilare sul rispetto di tali principi è stata istituita una Commissione parlamentare *ad hoc*. Inoltre, una specifica Autorità indipendente ha il compito di monitorare il rispetto delle norme e dei regolamenti che sanciscono il diritto alla non-discriminazione nell'accesso ai media, e può infliggere sanzioni in caso di violazioni di tali norme.

– *Diritto al lavoro.* L'ordinamento italiano prevede la possibilità di ricorrere a provvedimenti civili e amministrativi al fine di legittimare l'accesso al lavoro o assicurare la protezione dei lavoratori stranieri da pratiche discriminatorie. In termini di azioni positive, l'UNAR ha deciso di implementare una strategia in grado di andare oltre l'offerta di assistenza legale alle vittime di discriminazioni e di avere un impatto sulle cause strutturali della discriminazione. A tal fine, l'UNAR ha creato diverse opportunità per consentire alle imprese di incontrare due categorie di soggetti svantaggiati che spesso soffrono di discriminazioni in ambito lavorativo: persone con disabilità e stranieri.

– *Diritto all'alloggio.* Anche se l'ordinamento italiano garantisce un accesso equo a servizi e beni di base (v., in particolare, l'art. 43, comma 2, lett. c del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)), spesso si verificano casi di discriminazione in materia di diritto all'alloggio, che riguardano soprattutto l'affitto di proprietà, le richieste di mutuo e le richieste di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Per contrastare tali pratiche, nel giugno 2010 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno adottato il *Piano per l'integrazione nella sicurezza. Identità e incontro*, che offre alcune soluzioni per facilitare l'accesso all'alloggio da parte dei migranti che vivono e lavorano in Italia.

– *Rifugiati e richiedenti asilo.* Nel corso degli anni sono stati creati specifici centri di accoglienza (CARA) con una capacità di 2.083 posti-letto. Tali centri ospitano persone senza documenti, coloro che violano le procedure di ingresso e soggiorno in Italia (la cui identificazione non può richiedere più di 20 giorni di tempo) e i richiedenti asilo. In quest'ultimo caso, in genere, la decisione sulla richiesta d'asilo avviene entro i 35 giorni. Al termine di tale periodo, se nessuna decisione è stata ancora presa, ai richiedenti asilo viene rilasciato un permesso di residenza temporaneo rinnovabile, cosicché possano lasciare il centro durante il giorno. Al fine di accelerare le procedure, alle dieci commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani, Torino, Bari e Caserta) sono state recentemente aggiunte alcune sezioni aggiuntive sia all'interno delle Commissioni originarie (Milano, Bari, Trapani) sia con sede territorialmente distaccata (Verona da Gorizia, Firenze da Roma). La

trasparenza è garantita dalla presenza di rappresentanti dell'UNHCR in ciascuna di queste commissioni. Se ancora nessuna decisione viene presa nell'arco di sei mesi, al richiedente asilo viene rilasciato un permesso di soggiorno che gli consente di cercare lavoro. A tal fine, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), che consiste in una rete composta da istituzioni locali e settore privato esistente in quasi tutte le Regioni, mette a disposizione circa 6.000 posti all'anno per facilitare l'integrazione di richiedenti asilo e rifugiati.

– *Cittadini stranieri*. In termini di accoglienza, la fase iniziale include servizi sanitari, mediazione culturale, assistenza legale, identificazione, esame delle richieste e, eventualmente, rimpatrio, solo per coloro che non hanno titolo a restare in Italia. A tal fine, i centri di accoglienza (CDA) possono accogliere fino a 3.400 persone. A questi si aggiungono i centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA), con una capacità di 1.200 posti, situati nei luoghi maggiormente interessati agli arrivi via mare (quale, ad esempio, l'isola di Lampedusa). Esistono infine, 13 centri di identificazione ed espulsione (CIE) in tutto il territorio nazionale, con 1.806 posti. Il Governo, inoltre, dichiara di essere interessato a contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale, per le sue potenziali connessioni con il crimine organizzato e per gli effetti negativi che essa produce sull'intera società, inclusi i migranti che arrivano legalmente in Italia. A tal fine è stato introdotto il pagamento di una tassa minima e un test di lingua italiana per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Per quel che riguarda l'estensione della permanenza nei CIE fino a 18 mesi, tale provvedimento, in linea con la direttiva europea sui rimpatri, è stato adottato allo scopo di consentire l'identificazione dei migranti senza documenti. È importante sottolineare che è l'autorità giudiziaria, e non quella amministrativa, a valutare periodicamente (ogni 30/60 giorni) la necessità e la legittimità dell'estensione della permanenza nei CIE. Infine, il Governo dichiara che il c.d. «pacchetto sicurezza» non ha introdotto alcuna limitazione al diritto all'educazione e alla salute, poiché non obbliga il personale medico o i presidi a denunciare i migranti irregolari.

– *Diritti delle minoranze*. La l. 482/1999 riconosce i diritti delle minoranze linguistiche che hanno un legame storico con un determinato territorio: per questo motivo, le comunità rom, sinti e *travellers* non rientrano tra le minoranze protette. Tuttavia, l'inclusione di queste popolazioni è stata promossa a vari livelli, sia attraverso meccanismi istituzionali (v., ad esempio, gli incontri periodici organizzati dall'UNAR o dal Ministero degli interni tra i rappresentanti delle comunità rom e sinti, le organizzazioni che si occupano dei diritti di queste comunità e i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI), sia favorendo l'accesso a risorse finanziarie per l'implementazione di azioni positive, sia tramite campagne di informazione e sensibilizzazione. Un passo importante verso il riconoscimento dei bisogni delle comunità rom è avvenuto grazie all'art. 1, para. 1267 della legge 27 dicembre 2006, n. 269 (legge finanziaria 2007), che istituisce il Fondo per l'inclusione sociale dei migranti presso il Ministero per la solidarietà sociale. Tra le priorità del Fondo vi sono le misure per favorire l'accesso a un alloggio per i membri delle comunità rom, sinti e *travellers*.

1.5.5. Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne

Nel 2011 il Comitato ha svolto tre sessioni: 48^a (17 gennaio - 4 febbraio), 49^a (11-29 luglio) e 50^a (3-21 ottobre). Nel corso della 48^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Bangladesh, Bielorussia, Israele, Kenya, Liechtenstein, Sri Lanka e Sudafrica; nella 49^a i rapporti di Costa Rica, Gibuti, Etiopia, Italia, Nepal, Repubblica di Corea, Singapore e Zambia; nella 50^a i rapporti di Ciad, Costa d'Avorio, Kuwait, Lesotho, Mauritius, Montenegro, Oman e Paraguay. Nel corso dell'anno non sono state adottate raccomandazioni generali.

Ultimo rapporto presentato dall'Italia

Reporting round	Sesto rapporto periodico
Data prevista per la presentazione del rapporto	10/07/2006
Data effettiva della presentazione del rapporto	16/12/2009
Rapporto	CEDAW/C/ITA/6
Lista dei temi	CEDAW/C/ITA/Q/6
Risposte del Governo alla Lista dei temi	CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1
Sintesi della discussione	CEDAW/C/SR. 982 e 983
Osservazioni conclusive	CEDAW/C/ITA/CO/6
Data della discussione del rapporto	14 luglio 2011, durante la 49 ^a Sessione del Comitato (11-29 luglio 2011)

Il Comitato ha esaminato il sesto rapporto periodico dell'Italia (esaminato nell'*Annuario 2011*, pp. 166-168) nel corso della sua 49^a Sessione (11-29 luglio 2011), al termine della quale sono state adottate le seguenti osservazioni conclusive e raccomandazioni.

Tra gli *aspetti positivi*, il Comitato ha accolto con soddisfazione l'adozione di numerosi atti legislativi, programmi e piani d'azione al fine di contrastare la discriminazione e la violenza contro le donne, tra cui: legge 7/2006 sulla prevenzione e proibizione delle pratiche di mutilazioni genitali femminili; legge 11/2009 che introduce il reato di *stalking* e la detenzione obbligatoria per i responsabili di atti di violenza sessuale; decreti legislativi 198/2006 e 5/2010 che, rispettivamente, adottano ed emendano il codice di pari opportunità tra uomini e donne; legge 120/2011 che introduce una serie di principi concernenti la parità di genere in relazione all'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati; piano d'azione su donne, pace e sicurezza, adottato nel dicembre 2010; piano d'azione nazionale per combattere la violenza contro le donne e lo *stalking*, adottato nell'ottobre 2010. Il Comitato, inoltre, nota con soddisfazione la ratifica da parte dell'Italia del Protocollo per prevenire, sopprimere e punire la tratta delle persone, specialmente donne e bambini, complementare alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (nel 2006); della Convenzione sui diritti delle persone con disa-

bilità (nel 2009); della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (nel 2010).

Il Comitato ha tuttavia espresso delle *preoccupazioni* e ha formulato le proprie *raccomandazioni* nei seguenti ambiti:

– *Misure temporanee speciali*. Il Comitato è preoccupato che l'interpretazione del concetto di misure temporanee speciali, contenuta nel rapporto governativo, appaia non conforme con l'interpretazione che ne ha dato il Comitato nella sua raccomandazione generale n. 25 del 2004, e che tali misure non siano sistematicamente adottate nel quadro di una strategia necessaria ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uomini e le donne. Pertanto, il Comitato invita l'Italia ad assicurare che tutti i funzionari abbiano un'adeguata conoscenza del concetto di misure temporanee speciali, ai sensi dell'art. 4(1) della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne* e dell'interpretazione del Comitato; a considerare il fatto che le misure definitive e di lungo termine, di per sé, possono rivelarsi insufficienti a promuovere il diritto delle donne alla non-discriminazione, e che le misure temporanee speciali rappresentano strumenti adeguati per raggiungere la parità di genere, soprattutto in ambito lavorativo; ad applicare misure temporanee speciali nelle aree in cui le donne sono sottorappresentate, come negli organismi legislativi, esecutivi, amministrativi e politici, o svantaggiate, come nel caso delle donne che vivono in contesti rurali, delle donne migranti, delle anziane, delle donne appartenenti a comunità rom e sinti, delle donne con disabilità.

– *Stereotipi e pratiche dannose*. Il Comitato raccomanda all'Italia di sviluppare politiche ampie e coordinate, indirizzate a uomini e donne, bambini e bambine, al fine di combattere la diffusione dell'immagine della donna come oggetto sessuale, nonché gli stereotipi relativi al ruolo della donna nella società e nella famiglia, ai sensi dell'art. 2 lett. f della Convenzione. Tali politiche dovrebbero includere misure giuridiche e amministrative, nonché campagne educative e di informazione indirizzate a funzionari pubblici, alla società civile e all'intera popolazione. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta all'esistenza di stereotipi sessisti nei media e nella pubblicità. Su questo tema, l'Italia è invitata a fornire al Comitato, entro due anni, informazioni scritte sull'implementazione di queste raccomandazioni.

– *Violenza contro le donne*. Oltre ad adottare misure di carattere generale per affrontare il problema della violenza contro le donne in famiglia e nella società, con particolare riferimento alle situazioni di maggiore vulnerabilità (donne migranti, anziane, donne appartenenti a comunità rom e sinti, donne con disabilità), l'Italia dovrebbe garantire che le donne vittime di violenza abbiano una protezione immediata, prevedendo misure quali l'allontanamento del responsabile della violenza dal nucleo familiare, la permanenza delle vittime in strutture protette e ben finanziate, l'accesso rapido e gratuito a forme di assistenza legale, medica e psicologica, un adeguato risarcimento. I pubblici ufficiali, in particolare i membri delle forze dell'ordine, del sistema giudiziario, sanitario, socio-assistenziale ed educa-

* Art. 4(1): «L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte, suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti».

tivo dovrebbero ricevere un'adeguata formazione in materia. Inoltre, dovrebbe essere sviluppata un'ampia campagna di sensibilizzazione attraverso i media e i programmi educativi nazionali, al fine di rendere la violenza contro le donne un fenomeno socialmente inaccettabile. Infine, l'Italia dovrebbe ratificare in tempi brevi la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica. Su questo tema, l'Italia è invitata a fornire al Comitato, entro due anni, informazioni scritte sull'implementazione di queste raccomandazioni.

– *Tratta e sfruttamento della prostituzione.* Il Comitato ha espresso preoccupazione circa l'applicazione dell'art. 18 del decreto legislativo 286/1998 che accorda un permesso di soggiorno speciale per le vittime di tratta e sfruttamento a fini di protezione sociale. Secondo il Comitato, tuttavia, se interpretato in maniera restrittiva, l'art. 18 può di fatto privare di un'adeguata protezione le donne vittime di tratta in un altro Paese e successivamente condotte in Italia a fini di sfruttamento. Inoltre, il «pacchetto sicurezza» adottato dal Governo nel 2010 avrebbe seriamente limitato la capacità dei funzionari delle forze dell'ordine di identificare le potenziali vittime di tratta e sfruttamento. Pertanto, il Comitato invita l'Italia ad accelerare l'adozione del piano d'azione nazionale contro la tratta; a garantire che un'interpretazione restrittiva dell'art. 18 del decreto legislativo 286/1998 non comporti la privazione di un livello di protezione adeguato per le donne vittime di tratta in altri Paesi; a condurre una valutazione dell'impatto delle misure (attualmente in discussione) che criminalizzano la prostituzione in luoghi pubblici, al fine di evidenziare i potenziali rischi in termini di sfruttamento delle donne che abbandonano i circuiti di prostituzione di strada per entrare in quelli della prostituzione al chiuso che, così come riconosciuto dal Governo, rimangono nascosti e sconosciuti; a continuare a formulare strategie e programmi per prevenire l'ingresso delle donne nei circuiti della prostituzione e per fornire sostegno e riabilitazione alle donne che intendono abbandonare la prostituzione.

– *Partecipazione alla vita pubblica e politica.* L'Italia è sollecitata a intensificare i propri sforzi, anche adottando misure temporanee speciali, al fine di rafforzare la rappresentanza delle donne nei più alti ruoli decisionali degli organismi politici, incluso il Parlamento e i Consigli regionali, della pubblica amministrazione, incluso il servizio diplomatico, e del settore privato.

– *Educazione.* Il Comitato, preoccupato per l'alto tasso di abbandono scolastico da parte delle bambine delle comunità rom e sinti, invita il Governo a prendere adeguati provvedimenti in materia, in particolare nell'ambito del Decennio dell'inclusione dei rom 2005-2015.

– *Diritto al lavoro.* Il mercato del lavoro in Italia continua a essere caratterizzato da un alto tasso di disoccupazione femminile, nonostante l'elevato livello di istruzione delle donne. Il Comitato richiama l'attenzione del Governo sulla situazione di disagio delle donne che interrompono la loro carriera per motivi familiari, sulla concentrazione delle donne nei settori lavorativi a bassa remunerazione, sul gap tra le retribuzioni di uomini e donne a parità di lavoro. Il Comitato, pertanto, prendendo nota dell'intenzione del Governo di adottare un piano di riforma nazionale che preveda, entro il 2020, l'aumento del 12% del tasso di occupazione femminile e l'introduzione di incentivi per la stabilizzazione del lavoro, invita quest'ultimo a intraprendere azioni concrete per far fronte a tale situazione e per assicurare la possibilità di conciliare vita privata e familiare e responsabilità professionali. Il Governo,

inoltre, è sollecitato ad agire con urgenza per abolire la pratica delle «dimissioni in bianco» e ad affrontare la problematica delle discriminazioni complesse a cui possono essere soggette, in particolare, le donne migranti e le donne con disabilità.

– *Salute*. Pur riconoscendo i risultati ottenuti dal piano d'azione nazionale 2010-2012 sulla prevenzione e organizzazione di programmi di screening per prevenire il cancro al seno, il Comitato è preoccupato che tale patologia rappresenti ancora la causa più comune di decessi per cancro tra le donne in Italia, e che oltre il 60% delle donne che vivono nella parte meridionale del Paese non ha accesso alla mammografia. Il Comitato, pertanto, invita l'Italia a garantire parità di accesso ai servizi di screening in tutto il territorio italiano, comprese le Regioni del sud.

– *Gruppi vulnerabili di donne*. L'Italia è chiamata a intensificare gli sforzi per eliminare le discriminazioni nei confronti di donne rom e sinti, immigrate, richiedenti asilo e anziane in relazione all'accesso a servizi educativi, sanitari e all'impiego, e per contrastare ogni forma di violenza contro queste donne, sia all'interno delle comunità di appartenenza, sia nella società in generale, anche promuovendo in loro un'adeguata consapevolezza della disponibilità di servizi sociali e rimedi giuridici. Il Governo, inoltre, dovrebbe promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione coinvolgendo i responsabili dei servizi sanitari, leader religiosi e organizzazioni di donne. Infine, il Governo dovrebbe dare piena e immediata attuazione alla legislazione che proibisce le pratiche di mutilazione genitale femminile e perseguire i responsabili di tali pratiche.

– *Ratifica di altri trattati*. Il Comitato invita l'Italia a considerare la possibilità di ratificare la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e la Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate.

1.5.6. Comitato dei diritti del bambino

Nel 2011 il Comitato ha svolto tre sessioni: 56^a (17 gennaio - 4 febbraio), 57^a (30 maggio - 17 giugno) e 58^a (19 settembre - 7 ottobre). Nel corso della 56^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Danimarca, Afghanistan, Bielorussia, Repubblica democratica popolare del Laos, Nuova Zelanda, Ucraina e Singapore; nella 57^a i rapporti di Bahrain, Cambogia, Costa Rica, Cuba, Repubblica Ceca, Egitto e Finlandia; nella 58^a i rapporti di Islanda, Italia, Panama, Repubblica di Corea, Seychelles e Siria. Nel corso dell'anno è stato adottato il *General comment* n. 13 sul diritto del bambino alla libertà da ogni forma di violenza.

Ultimo rapporto presentato dall'Italia

Reporting round	Terzo e Quarto rapporto periodico (congiunto)
Data prevista per la presentazione del rapporto	04/10/2008
Data effettiva della presentazione del rapporto	30/01/2009
Rapporto	CRC/C/ITA/3-4
Lista dei temi	CRC/C/ITA/Q/3-4
Risposte del Governo alla Lista dei temi	CRC/C/ITA/Q/3-4/Add.1

segue

Sintesi della discussione	CRC/C/SR.1642 e 1643
Osservazioni conclusive	CRC/C/ITA/CO/3-4
Data della discussione del rapporto	20 settembre 2011, durante la 58 ^a Sessione del Comitato (19 settembre - 7 ottobre 2011)

Il Comitato ha esaminato il terzo e quarto rapporto periodico dell'Italia (presentato nell'*Annuario 2011*, pp. 168-173) nel corso della sua 58^a sessione (19 settembre - 7 ottobre 2011), al termine della quale sono state adottate le seguenti osservazioni conclusive e raccomandazioni.

Tra gli *aspetti positivi*, il Comitato ha accolto con soddisfazione l'adozione di numerosi atti legislativi, programmi e piani d'azione al fine di promuovere e proteggere i diritti dei bambini e degli adolescenti, tra cui: l. 62/2011 sulla protezione delle relazioni tra detenute madri e figli minori; l. 112/2011 sull'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; l. 38/2006 in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet; l. 54/2006 in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli; l. 296/2006 che rende l'istruzione obbligatoria per almeno 10 anni e innalza il limite dell'età lavorativa da 15 a 16 anni; l. 7/2006 sulla prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile; piano nazionale d'azione e di intervento per la protezione dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2010-2011; piano straordinario d'intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (2007-2009); piano d'azione nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale (2006-2008); istituzione del Comitato di coordinamento per le attività governative contro il traffico di esseri umani (2007), della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di traffico, violenza e grave sfruttamento (2007) e dell'Osservatorio sul traffico di esseri umani (2007).

Il Comitato, inoltre, nota con soddisfazione la ratifica da parte dell'Italia della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (nel 2010); della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale (nel 2009); del Protocollo per prevenire, sopprimere e punire la tratta delle persone, specialmente donne e bambini, complementare alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (nel 2006); della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (nel 2007).

Il Comitato ha tuttavia espresso delle *preoccupazioni* e ha formulato le proprie *raccomandazioni* nei seguenti ambiti:

– *Coordinamento*. Il Comitato invita l'Italia a rivedere e chiarire il ruolo dell'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza in merito al coordinamento delle varie istituzioni coinvolte nell'implementazione delle politiche e dei programmi relativi alla promozione dei diritti dei bambini, e a dotare l'Osservatorio delle risorse umane e finanziarie necessarie per svolgere tale funzione. Inoltre, il Governo dovrebbe garantire l'applicazione coerente della Convenzione in tutto il territorio nazionale, adottando, a tal fine, degli standard nazionali quali i livelli essenziali delle prestazioni sociali.

– *Piano nazionale d'azione*. Il Comitato è preoccupato che il piano nazionale d'azione e di intervento per la protezione dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in

età evolutiva 2010-2011 non sia ancora stato implementato, che i fondi necessari non siano ancora stati stanziati e che non preveda uno specifico sistema di monitoraggio. Pertanto, l'Italia è invitata a stanziare i fondi necessari senza ulteriori ritardi e a modificare il piano d'azione per includere un adeguato meccanismo di monitoraggio.

– *Monitoraggio indipendente.* Il Comitato, ai sensi del *general comment* n. 2 del 2002, raccomanda all'Italia di rendere al più presto operativo il nuovo ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e di dotarlo delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere il suo mandato in maniera indipendente ed efficace. Invita, inoltre, l'Italia ad accelerare il processo di creazione delle Istituzioni nazionali indipendenti in materia di diritti umani, in linea con i Principi di Parigi.

– *Non-discriminazione.* Il Comitato, seriamente preoccupato per alcune politiche, leggi e pratiche discriminatorie nei confronti di bambini che si trovano in situazioni svantaggiate, raccomanda all'Italia di adottare tutte le misure necessarie per eliminare effettivamente ogni forma di discriminazione nei confronti di bambini rom e sinti, in particolare nel sistema educativo e nell'accesso ai servizi essenziali; adottare un efficace piano d'azione nazionale sulla prevenzione del razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza; rafforzare il mandato dell'UNAR; incorporare la circostanza aggravante delle motivazioni di odio nell'art. 61 del codice penale; adottare le misure legislative appropriate per eliminare ogni residua discriminazione tra i bambini nati all'interno e quelli nati al di fuori del matrimonio; accelerare la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sullo status giuridico dei bambini nati fuori dal matrimonio.

– *Rispetto dell'opinione dei bambini.* In tale ambito l'Italia dovrebbe adottare un provvedimento legislativo generale che sancisca il diritto dei bambini a essere ascoltati nelle corti, negli organismi amministrativi, nelle istituzioni, a scuola e in famiglia in ogni materia che li riguarda direttamente, e istituire, a tal fine, adeguati meccanismi e procedimenti per garantire che la partecipazione dei bambini sia effettiva. L'Italia, inoltre, dovrebbe dotarsi al più presto di linee guida per la nomina dei curatori speciali per i bambini nei casi di adozione.

– *Registrazione e nazionalità.* Il Comitato esprime preoccupazione per le restrizioni legali e pratiche in relazione al diritto dei bambini di origine straniera a essere registrati, con particolare riferimento alla l. 94/2009 sulla sicurezza pubblica che rende obbligatorio per i cittadini non italiani mostrare il proprio permesso di soggiorno per ottenere le registrazioni civili. Pertanto, il Comitato invita l'Italia a sancire per legge l'obbligo della registrazione alla nascita per tutti i bambini che nascono e vivono in Italia, e a facilitarne l'attuazione; ad avviare campagne di sensibilizzazione sul diritto dei bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dall'origine sociale o etnica e dallo status di residenti dei genitori; a facilitare l'accesso alla cittadinanza per quei bambini che altrimenti sarebbero apolidi.

– *Accesso ad informazioni adeguate.* Il Comitato raccomanda all'Italia di promuovere lo sviluppo di un codice su media e minori che incorpori pienamente le previsioni dell'art. 17 della Convenzione sui diritti del bambino, inclusa la divulgazione di informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo, e istituire nuovamente il comitato incaricato di monitorare il codice internet e minori, il cui mandato è scaduto nel 2007 e non è stato rinnovato.

– *Punizioni corporali*. In linea con i *general comments* 8/2006, sul diritto del bambino alla protezione dalle punizioni corporali, e 13/2011, sul diritto del bambino alla libertà da ogni forma di violenza, l'Italia dovrebbe riformare la legislazione nazionale al fine di rendere esplicita la proibizione di ogni forma di punizione corporale in ogni ambito, a cominciare dalla famiglia.

– *Bambini privati dell'ambiente familiare*. Il Comitato accoglie positivamente i progressi realizzati verso la de-istituzionalizzazione delle cure per i bambini privati dell'ambiente familiare, ai sensi della l. 149/2001, e invita il Governo a promuovere un'effettiva ed equa applicazione della legge in tutto il territorio nazionale. Inoltre, l'Italia dovrebbe adottare standard e criteri minimi concordati a livello nazionale relativi alle istituzioni di cura alternative per i bambini privati dell'ambiente familiare, incluse le strutture residenziali, quali le comunità di tipo familiare; garantire un monitoraggio indipendente di tali istituzioni e individuare dei criteri per ricevere fondi pubblici al fine di ospitare i suddetti bambini; assicurare un'appropriata selezione, formazione e supervisione delle famiglie adottive, nonché un adeguato sostegno finanziario.

– *Adozione*. Il Comitato invita l'Italia a introdurre il principio del migliore interesse del bambino come considerazione primaria in tutta la legislazione riguardante l'adozione, incluse le leggi 184/1983 e 149/2001; a concludere accordi bilaterali con tutti i Paesi di origine che non hanno ancora ratificato la Convenzione dell'Aia del 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale; assicurare un effettivo e sistematico monitoraggio delle agenzie di adozione private, ai sensi dell'art. 21 lett. d della Convenzione dell'Aia, anche nell'ottica di limitarne il numero, e garantire che i processi di adozione non comportino vantaggi economici per nessuna delle parti.

– *Bambini con disabilità*. L'Italia è chiamata a riconsiderare le politiche esistenti al fine di adottare un approccio basato sui diritti umani in relazione ai bambini con disabilità, nonché a realizzare iniziative di formazione rivolte ai funzionari governativi e a ogni altro attore rilevante in relazione a tale approccio. Il Governo, inoltre, dovrebbe garantire la presenza di un numero sufficiente di insegnanti di sostegno specializzati in tutte le scuole, in modo tale che tutti i bambini con disabilità possano accedere ai più alti standard educativi.

– *Diritto all'educazione*. Il Governo dovrebbe astenersi da ulteriori tagli al settore educativo e garantire che le scuole siano dotate di adeguate risorse umane, tecniche e finanziarie al fine di fornire un'educazione di qualità a tutti i bambini. Inoltre, il Governo dovrebbe affrontare in maniera efficace la violenza e il bullismo nelle scuole attraverso misure socio-educative, quali l'istituzione di consigli studenteschi e di altri forum di dialogo, campagne di informazione e sensibilizzazione sullo statuto degli studenti, invece che limitarsi ad adottare misure punitive e disciplinari; implementare il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento alle scuole; sviluppare programmi per migliorare l'integrazione degli studenti stranieri.

– *Bambini migranti, richiedenti asilo e rifugiati*. Il Comitato raccomanda all'Italia di garantire che ogni bambino che cerca di entrare nel Paese e che venga a trovarsi sotto la sua giurisdizione, sia in alto mare o all'interno del territorio nazionale, abbia diritto a un esame individuale del proprio caso e a un accesso immediato alle procedure di asilo e ad altre forme di protezione nazionali e internazionali. L'Italia, inoltre, dovrebbe modificare la propria legislazione al fine di proibire le

espulsioni di persone minorenni, anche per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che vi sia un rischio reale di danni irreparabili per il minore. Il Comitato, infine, rammenta all'Italia che i diritti sanciti nella Convenzione sui diritti del bambino non devono considerarsi limitati ai bambini cittadini di uno Stato parte, ma si estendono a tutti i bambini indipendentemente dal loro status di migrante; pertanto, invita l'Italia a modificare la legge sull'immigrazione al fine di assicurare ai bambini migranti eguali diritti all'educazione, alla salute e ad altri servizi sociali.

– *Bambini appartenenti a minoranze*. L'Italia dovrebbe porre termine allo stato di emergenza in relazione agli insediamenti delle comunità nomadi e alle relative ordinanze adottate nel 2008. Il Comitato, inoltre, raccomanda di adottare, con la partecipazione di tutte le comunità coinvolte, un piano d'azione nazionale per promuovere una reale integrazione delle comunità rom e sinti nella società italiana; adottare misure che affrontino pratiche dannose quali, ad esempio, i matrimoni precoci; ratificare la Carta europea per le lingue regionali o minoritarie.

– *Bambini in conflitti armati*. Il Comitato invita l'Italia a emendare il codice penale al fine di proibire espressamente e criminalizzare il reclutamento e l'impiego di persone minori di 18 anni nel corso di conflitti armati da parte delle forze armate o gruppi armati; adottare una legislazione che proibisca e criminalizzi la vendita di armi leggere e di piccolo calibro a quei Paesi in cui i bambini sono impiegati nelle forze armate; includere il reclutamento e l'impiego di bambini nei conflitti armati tra le cause per ottenere lo status di rifugiato.

– *Sfruttamento sessuale*. L'Italia è chiamata ad armonizzare pienamente la legislazione nazionale con il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, in particolare introducendo la definizione di pornografia infantile all'interno del codice penale, e a sviluppare e implementare strategie adeguate per la prevenzione e la protezione delle vittime di abusi e sfruttamento sessuale.

– *Ratifica di altri trattati*. Il Comitato invita l'Italia a considerare la possibilità di ratificare la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e la Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, il Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e la Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961.

1.5.7. Comitato sui diritti delle persone con disabilità

Nel 2011 il Comitato ha svolto due sessioni, la 5^a (11-15 aprile) e la 6^a (19-23 settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazioni conclusive relative a Tunisia (5^a sessione) e Spagna (6^a). Nel corso dell'anno, non sono stati adottati *General comments*.

L'Italia avrebbe dovuto presentare il suo primo rapporto periodico nel giugno 2011, ma al 31 dicembre non ha ancora ottemperato a tale impegno.

1.5.8. Comitato sui lavoratori migranti

Nel 2011 il Comitato ha svolto due sessioni, la 14^a (4-8 aprile) e la 15^a (12-23 settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazioni conclusive

relative a Messico (14^a sessione), Argentina, Cile e Guatemala (15^a sessione). Nel corso dell'anno, non sono stati adottati *General comments*.

L'Italia non ha ratificato la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e, pertanto, non è sottoposta al monitoraggio da parte del Comitato.

1.5.9. Comitato sulle sparizioni forzate

Nel 2011 il Comitato ha svolto due sessioni, la 14^a (4-8 aprile) e la 15^a (12-23 settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazioni conclusive relative a Messico (14^a sessione), Argentina, Cile e Guatemala (15^a sessione). Nel corso dell'anno, non sono stati adottati *General comments*.

L'Italia non ha ratificato la Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e, pertanto, non è sottoposta al monitoraggio da parte del Comitato.

1.6. Agenzie specializzate, Programmi e Fondi delle Nazioni Unite

1.6.1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Istituita nel 1919 con il Trattato di Versailles, l'OIL è la prima agenzia specializzata a essere associata alle Nazioni Unite nel 1946.

L'OIL, in particolare, si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. I suoi principali obiettivi sono: promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare l'occupazione in condizioni dignitose, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle problematiche del lavoro. L'OIL, inoltre, è l'unica agenzia delle Nazioni Unite con una struttura tripartita: i rappresentanti dei Governi, degli imprenditori e dei lavoratori determinano congiuntamente le politiche e i programmi dell'Organizzazione. Fanno parte dell'OIL 183 Stati.

Dalla sua istituzione, l'OIL ha adottato 189 convenzioni. Tra di esse, l'OIL ha individuato 8 convenzioni definite «fondamentali»: n. 29 sul lavoro forzato (1930); n. 87 sulla libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale (1948); n. 98 sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva (1949); n. 100 sull'uguaglianza di retribuzione e di benefici tra uomini e donne per un lavoro di valore uguale (1951); n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato (1957); n. 111 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego, formazione professionale e condizioni di lavoro (1958); n. 138 sull'età minima di assunzione all'impiego (1973); n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile (1999).

L'Italia è membro dell'OIL fin dal 1919 (figura tra i Paesi fondatori); nel 1937 si ritira dall'Organizzazione per poi rientrarvi, in maniera definitiva, nel 1945. L'OIL è presente in Italia con un proprio Ufficio, operante a Roma sin dal 1920, e con il Centro internazionale di formazione, istituito a Torino nel 1965.

L'Italia ha ratificato 111 convenzioni adottate dall'OIL, incluse tutte quelle definite fondamentali.

Convenzione	Ratifica registrata il	Legge di ratifica
1 - Durata del lavoro (industria), 1919	06/10/1924	R.d.l. 29/03/1923, n. 1429 (G.U. 13/07/1923, n. 164)
2 - Disoccupazione, 1919	10/04/1923	R.d.l. 29/03/1923, n. 1021 (G.U. 29/03/1923, n. 137)
3 - Protezione della maternità, 1919	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
4 - Lavoro notturno (donne), 1919	10/04/1923	R.d.l. 29/03/1923, n. 1021 (G.U. 12/06/1923, n. 137)
6 - Lavoro notturno dei fanciulli (industria), 1919	10/04/1923	R.d.l. 29/03/1923, n. 1021 (G.U. 12/06/1923, n. 137)
7 - Età minima (lavoro marittimo), 1920	14/07/1932	R.d.l. 20/03/1924, n. 591 (G.U. 06/05/1924, n. 107)
8 - Indennità di disoccupazione (naufragio), 1920	08/09/1924	R.d.l. 20/03/1924, n. 590 (G.U. 06/05/1924, n. 107)
9 - Collocamento dei marittimi, 1920	08/09/1924	R.d.l. 20/03/1924, n. 588 (G.U. 06/05/1924, n. 107)
10 - Età minima (agricoltura), 1921	08/09/1924	R.d.l. 20/03/1924, n. 585 (G.U. 06/05/1924, n. 107)
11 - Diritto di associazione (agricoltura), 1921	08/09/1924	R.d.l. 20/03/1924, n. 601 (G.U. 06/05/1924, n. 107)
12 - Risarcimento degli infortuni sul lavoro (agricoltura), 1921	01/09/1930	R.d.l. 26/04/1930, n. 878 (G.U. 07/07/1930, n. 157)
13 - Impiego della biacca e dei sali di piombo, 1921	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
14 - Riposo settimanale (industria), 1921	08/09/1924	R.d.l. 20/03/1924, n. 580 (G.U. 05/05/1924, n. 106)
15 - Età minima (carbonai e fuochisti navali), 1921	08/09/1924	R.d.l. 20/03/1924, n. 586 (G.U. 05/05/1924, n. 106)
16 - Esame medico dei giovani (lavoro marittimo), 1921	08/09/1924	R.d.l. 20/03/1924, n. 587 (G.U. 05/05/1924, n. 106)
18 - Malattie professionali, 1925	22/01/1934	R.d.l. 04/12/1933, n. 1792 (G.U. 10/01/1934, n. 7)
19 - Uguaglianza di trattamento (infortuni sul lavoro), 1925	15/03/1928	L. 29/12/1927, n. 2795 (G.U. 15/02/1928, n. 38)
22 - Contratto di arruolamento dei marittimi, 1926	10/10/1929	L. 14/01/1929, n. 417 (G.U. 12/04/1929, n. 86)
23 - Rimpatrio dei marittimi, 1926	10/10/1929	L. 14/01/1929, n. 417 (G.U. 12/04/1929, n. 86)
26 - Metodi di fissazione dei salari minimi, 1928	09/09/1930	L. 26/04/1930, n. 877 (G.U. 09/07/1930, n. 159)
27 - Indicazione del peso sui colli trasportati con navi, 1929	18/07/1933	R.d.l. 08/05/1933, n. 676 (G.U. 18/06/1933, n. 149)
29 - Lavoro forzato, 1930	18/06/1934	L. 29/01/1934, n. 274 (G.U. 03/03/1934, n. 53)

Convenzione	Ratifica registrata il	Legge di ratifica
32 - Protezione dei portuali contro gli infortuni (riveduta), 1932	30/10/1933	R.d.l. 21/09/1933, n. 1319 (G.U. 20/10/1933, n. 245)
35 - Assicurazione-vecchiaia (industria, ecc.), 1933	22/10/1947	R.d.l. 06/05/1935, n. 1364 (G.U. 30/07/1935, n. 176)
36 - Assicurazione-vecchiaia (agricoltura), 1933	22/10/1947	R.d.l. 06/05/1935, n. 1364 (G.U. 30/07/1935, n. 176)
37 - Assicurazione-invalidità (industria, ecc.), 1933	22/10/1947	R.d.l. 06/05/1935, n. 1364 (G.U. 30/07/1935, n. 176)
38 - Assicurazione-invalidità (agricoltura), 1933	22/10/1947	R.d.l. 06/05/1935, n. 1364 (G.U. 30/07/1935, n. 176)
39 - Assicurazione-superstiti (industria, ecc.), 1933	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
40 - Assicurazione-superstiti (agricoltura), 1933	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. or. G.U. 17/10/1952, n. 242)
42 - Risarcimento delle malattie professionali (riveduta), 1934	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
44 - Indennità di disoccupazione, 1934	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
45 - Lavori sotterranei (donne), 1935	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
48 - Conservazione dei diritti a pensione dei lavoratori migranti, 1935	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
52 - Ferie pagate, 1936	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
53 - Brevetti di capacità degli ufficiali (Marina mercantile), 1936	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
55 - Obblighi dell'armatore in caso di malattia o di infortunio dei marittimi, 1936	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
58 - Età minima (lavoro marittimo) (riveduta), 1936	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
59 - Età minima (industria) (riveduta), 1937	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
60 - Età minima (lavori non industriali) (riveduta), 1937	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
68 - Alimentazione e mensa dei marittimi, 1946	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
69 - Diploma di capacità dei cuochi di bordo, 1946	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
71 - Pensioni dei marittimi, 1946	10/04/1962	D.p.R. 23/10/1961, n. 1548 (G.U. 10/02/1962, n. 37)
73 - Esame medico dei marittimi, 1946	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

Convenzione	Ratifica registrata il	Legge di ratifica
74 - Certificati di marinaio qualificato, 1946	23/06/1981	L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. ord. G.U. 28/04/1981, n. 116)
77 - Esame medico degli adolescenti (industria), 1946	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G. U. 17/10/1952, n. 242)
78 - Esame medico degli adolescenti (lavori non industriali), 1946	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
79 - Lavoro notturno degli adolescenti (lavori non industriali), 1946	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
80 - Revisione degli articoli finali delle convenzioni adottate nelle prime 28 sessioni, 1946	11/12/1947	L. 13/11/1947, n. 1622 (Suppl. ord. G.U. 03/02/1948, n. 27)
81 - Ispezione del lavoro, 1947	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
87 - Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale, 1948	13/05/1958	L. 23/03/1958, n. 367 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1958, n. 97)
88 - Servizio dell'impiego, 1948	22/10/1952	L. 30/07/1952, n. 1089 (G.U. 23/08/1952, n. 195)
89 - Lavoro notturno (donne) (riveduta), 1948	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U.17/10/1952, n. 242)
90 - Lavoro notturno dei fanciulli (industria) (riveduta), 1948	22/10/1952	L.2/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
91 - Ferie pagate dei marittimi (riveduta), 1949	05/05/1971	L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)
92 - Alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949	23/06/1981	L. 10/04/1981, n. 158 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
94 - Clausole di lavoro (contratti pubblici), 1949	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
95 - Protezione del salario, 1949	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
96 - Uffici di collocamento a pagamento (riveduta), 1949	09/01/1953 (denunciata 01/02/2000)	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
97 - Lavoratori migranti (riveduta), 1949	22/10/1952	L. 02/08/1952, n. 1305 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)
98 - Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949	13/05/1958	L. 23/03/1958, n. 367 (G.U. 22 04/1958, n. 97)
99 - Metodi di fissazione dei salari minimi (agricoltura), 1951	05/05/1971	L. 19.10.1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)
100 - Uguaglianza di retribuzione, 1951	08/06/1956	L. 22/05/1956, n. 741 (Suppl. ord.n. 1 G.U. 27/07/1956, n. 186)
101 - Ferie pagate (agricoltura), 1952	08/06/1956 (denunciata)	L. 22/05/1956, n. 741 (Suppl ord.n. 1 G.U. 27/07/1956, n. 186)
102 - Sicurezza sociale (norme minime), 1952	08/06/1956	L. 22/05/1956, n. 741 (Suppl. ord. G.U. 17/10/1952, n. 242)

Convenzione	Ratifica registrata il	Legge di ratifica
103 - Protezione della maternità (riveduta), 1952	05/05/1971	L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28//11/1970, n. 302)
105 - Abolizione del lavoro forzato, 1957	15/03/1968	L. 24/04/1967, n. 447 (G.U. 26/06/1967, n. 158)
106 - Riposo settimanale (commercio e uffici), 1957	12/08/1963	D.p.R. 23/10/1961, n. 1660 (G.U. 23/03/1962, n. 76)
108 - Documenti di identità dei marittimi, 1958	12/08/1963	D.p.R. 23/10/1961, n. 1660 (G.U. 23/03/1962, n. 76)
109 - Salari, durata lavoro a bordo ed effettivi (riveduta), 1958	23/06/1981	L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
111 - Discriminazione (impiego e professione), 1958	12/08/1963	L. 06/02/1963, n. 405 (G.U. 06/04/1963, n. 93)
112 - Età minima (pescatori), 1959	05/05/1971 (denunciata)	L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)
114 - Contratto di assunzione dei pescatori, 1959	10/04/1962	D.p.R. 23/10/1961, n. 1549 (G.U. 10/02/1962, n. 37)
115 - Protezione contro le radiazioni, 1960	05/05/1971	L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)
117 - Politica sociale (obiettivi e norme di base), 1962	27/12/1966	L. 13/07/1966, n. 657 (G.U. 27/08/1966, n. 212)
118 - Parità di trattamento (sicurezza sociale), 1962	05/05/1967	L. 13/07/1966, n. 657 (G.U. 27/08/1966, n. 212)
119 - Protezione dalle macchine, 1963	05/05/1971	L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)
120 - Igiene (aziende commerciali e uffici), 1964	05/05/1971	L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)
122 - Politica dell'impiego, 1964	05/05/1971	L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)
123 - Età minima (lavori sotterranei), 1965	05/05/1971 (denunciata)	L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)
124 - Esame medico degli adolescenti (lavori sotterranei), 1965	05/05/1971	L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)
127 - Peso massimo, 1967	05/05/1971	L. 19/10/1970, n. 864 (Suppl. ord. G.U. 28/11/1970, n. 302)
129 - Ispezione del lavoro (agricoltura), 1969	23/06/1981	L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
132 - Congedi pagati (riveduta), 1970	28/07/1981	L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
133 - Alloggio equipaggi (disposizioni complementari), 1970	23/06/1981	L. 10/04/1981, n. 158 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
134 - Prevenzione infortuni (marittimi), 1970	23/06/1981	L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
135 - Rappresentanti dei lavoratori, 1971	23/06/1981	L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)

Convenzione	Ratifica registrata il	Legge di ratifica
136 - Benzene, 1971	23/06/1981	L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
137 - Lavoro nei porti, 1973	23/06/1981	L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
138 - Età minima, 1973	28/07/1981	L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
139 - Cancro professionale, 1974	23/06/1981	L. 10/04/1981, n. 157 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
141 - Organizzazione lavoratori agricoli, 1975	18/10/1979	L. 03/02/1979, n. 68 (Suppl. ord. G.U. 02/03/1979, n. 61)
142 - Valorizzazione delle risorse umane, 1975	18/10/1979	L. 03/02/1979, n. 68 (Suppl. ord. G.U. 02/03/1979, n. 61)
143 - Lavoratori migranti (disposizioni complementari), 1975	23/06/1981	L. 10/04/1981, n. 158 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
144 - Consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro, 1976	18/10/1979	L. 03/02/1979, n. 69 (Suppl. ord. G.U. 02/03/1979, n. 61)
145 - Continuità impiego (marittimi), 1976	23/06/1981	L. 10/04/1981, n. 159 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
146 - Congedi pagati annuali (marittimi), 1976	28/07/1981	L. 10/04/1981, n. 159 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
147 - Marina mercantile (norme minime), 1976	23/06/1981	L. 10/04/1981, n. 159 (Suppl. ord. G.U. 29/04/1981, n. 116)
148 - Protezione dell'ambiente di lavoro (inquinamento dell'aria, rumori e vibrazioni), 1977	28/02/1985	L. 19/11/1984, n. 862 (Suppl. ord. G.U. 20/12/1984, n. 349)
149 - Personale infermieristico, 1977	28/02/1985	L. 19/11/1984, n. 862 (Suppl. ord. G.U. 20/12/1984, n. 349)
150 - Amministrazione del lavoro, 1978	28/02/1985	L. 19/11/1984, n. 862 (Suppl. ord. G.U. 20/12/1984, n. 349)
151 - Relazioni di lavoro nella funzione pubblica, 1978	28/02/1985	L. 19/11/1984, n. 862 (Suppl. ord. G.U. 20/12/1984, n. 349)
152 - Sicurezza e igiene nelle operazioni portuali, 1979	07/06/2000	L. 19/11/1984, n. 862 (Suppl. ord. G.U. 20/12/1984, n. 349)
159 - Reinserimento professionale e occupazione (persone disabili), 1983	07/06/2000	
160 - Statistiche del lavoro, 1985	08/11/1989	L. 08/05/1989, n. 189 (Suppl. ord. G.U. 27/05/1989, n. 122)
164 - Protezione della salute e cure mediche (marittimi), 1987	07/11/2002	
167 - Igiene e sicurezza nella costruzione, 1988	12/02/2003	
170 - Prodotti chimici, 1990	03/07/2002	

segue

Convenzione	Ratifica registrata il	Legge di ratifica
175 - Lavoro a tempo parziale, 1994	13/04/2000	
181 - Agenzie per l'impiego private, 1997	01/02/2000	(G.U. 02/02/2000, n. 26, «Estratti, sunti e comunicati»)
182 - Forme peggiori di lavoro minorile, 1999	07/06/2000	L. 25/05/2000, n. 148 (G.U. 12/06/2000, n. 135)
183 - Protezione della maternità, 2000	07/02/2001	

Per monitorare l'applicazione delle convenzioni ratificate dagli Stati, l'OIL ha istituito nel 1926 il *Comitato di esperti per l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni*, un organo costituito da venti eminenti specialisti nel campo giuridico e sociale, indipendenti dai Governi e nominati a titolo personale. Il meccanismo di monitoraggio prevede che ogni Stato membro presenti periodicamente un rapporto sulle misure adottate, per l'applicazione di ogni convenzione ratificata. Allo stesso tempo, è tenuto a inviare copia del rapporto alle organizzazioni di imprenditori e di lavoratori che hanno il diritto di fornire ulteriori informazioni. I rapporti dei Governi vengono inizialmente esaminati dal Comitato di esperti, che può adottare due diverse tipologie di atti: *osservazioni e richieste dirette*. Le osservazioni contengono commenti su questioni fondamentali che emergono dall'applicazione di una particolare convenzione da parte di uno Stato, e sono pubblicate nel rapporto annuale del Comitato. Le richieste dirette, invece, si riferiscono a questioni di carattere essenzialmente tecnico, oppure sono finalizzate alla richiesta di informazioni; non vengono pubblicate nel rapporto annuale, ma sono direttamente comunicate ai Governi interessati.

Il Comitato, al termine dell'esame, sottopone alla *Conferenza internazionale del lavoro*, l'organo maggiormente rappresentativo dell'OIL formato da tutti gli Stati membri dell'Organizzazione, un rapporto annuale contenente le proprie osservazioni e raccomandazioni che viene attentamente esaminato dal *Comitato della Conferenza sull'applicazione delle norme*, organo tripartito composto da rappresentanti dei Governi, degli imprenditori e dei lavoratori. In particolare, tale Comitato seleziona dal rapporto un certo numero di osservazioni per approfondirne la discussione. I Governi chiamati in causa in queste osservazioni sono invitati a presentarsi e a fornire le proprie argomentazioni davanti al Comitato della Conferenza. In molti casi, il Comitato della Conferenza adotta conclusioni in cui si raccomanda agli Stati di intraprendere azioni specifiche per porre rimedio a un problema, invitare l'OIL a svolgere delle missioni nel proprio territorio o richiedere assistenza tecnica.

Nel corso del 2011, l'Italia è stata interessata da 21 richieste dirette (+5 rispetto al 2010) e 6 osservazioni (+2 rispetto al 2010) da parte del Comitato di esperti per l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni.

Con le richieste dirette, il Comitato ha inteso ottenere maggiori informazioni sugli strumenti legislativi, amministrativi e politici relativi all'implementazione delle seguenti convenzioni (tra parentesi è indicata la data entro cui l'Italia è tenuta a rispondere):

n. 26 - Metodi di fissazione dei salari minimi (2016); n. 29 - Lavoro forzato (2012); n. 71 - Pensioni dei marittimi (2014); n. 74 - Certificati di marinaio qualificato (2014); n. 77 - Esame medico degli adolescenti (industria) (2016); n. 78 - Esame medico degli adolescenti (lavori non industriali) (2016); n. 79 - Lavoro notturno degli adolescenti (lavori non industriali) (2016); n. 90 - Lavoro notturno dei fanciulli (industria) (rivedu-

ta) (2016); n. 94 - Clausole di lavoro (contratti pubblici) (2016); n. 95 - Protezione del salario (2016); n. 99 - Metodi di fissazione dei salari minimi (agricoltura) (2016); n. 102 - Sicurezza sociale (norme minime) (2016); n. 105 - Abolizione del lavoro forzato (2012); n. 115 - Protezione contro le radiazioni (2015); n. 118 - Parità di trattamento (sicurezza sociale) (2016); n. 119 - Protezione dalle macchine (2015); n. 143 - Lavoratori migranti (disposizioni complementari) (2012); n. 145 - Continuità impiego (marittimi) (2014); n. 167 - Igiene e sicurezza nell'edilizia (2015); n. 170 - Prodotti chimici (2015)

Le osservazioni hanno riguardato le seguenti convenzioni (tra parentesi è indicata la data entro cui l'Italia è tenuta a rispondere): n. 81 - Ispezione del lavoro (2014); n. 129 - Ispezione del lavoro (agricoltura) (2014); n. 139 - Cancro professionale (2015); n. 143 - Lavoratori migranti (disposizioni complementari) (2012); n. 159 - Reinserimento professionale e occupazione (persone con disabilità) (2013); n. 181 - Agenzie per l'impiego private (2013).

Convenzione n. 81 sulle ispezioni del lavoro

– In relazione all'art. 3, para. 1 e 2 della Convenzione, il Comitato ribadisce le raccomandazioni già espresse nel 2010 sulla necessità di distinguere con sufficiente chiarezza i poteri e i metodi operativi degli ispettori del lavoro da quelli dei funzionari di altri organismi responsabili del contrasto alle forme illegali di lavoro e migrazione (v. *Annuario 2011*, pp. 176-177).

– In relazione all'art. 4, il Comitato chiede all'Italia di indicare i criteri utilizzati per decidere l'invio di un'ispezione e per valutare i risultati di tali ispezioni.

– In relazione all'art. 11, il Comitato chiede all'Italia di fornire informazioni dettagliate sulle risorse finanziarie destinate all'ispettorato del lavoro.

– In relazione agli artt. 5, 20 e 21, il Comitato chiede al Governo di chiarire se il rapporto annuale sulle ispezioni del lavoro, la cui compilazione rappresenta un obbligo ai sensi della Convenzione, è pubblicato da un'autorità centrale, nonché di inserire in tale rapporto informazioni dettagliate su ciascuno dei seguenti aspetti: leggi e regolamenti concernenti la competenza dell'ispezione del lavoro; personale del servizio di ispezione del lavoro; statistiche degli stabilimenti soggetti al controllo dell'ispezione e numero dei lavoratori occupati in questi stabilimenti; statistiche delle visite di ispezione; statistiche delle infrazioni commesse e delle sanzioni imposte; statistiche degli infortuni sul lavoro; statistiche delle malattie professionali.

Simili osservazioni sono state adottate in riferimento alla *Convenzione n. 129 sulle ispezioni del lavoro nel settore dell'agricoltura*.

Convenzione n. 139 sul cancro professionale

– Il Comitato nota con soddisfazione l'adozione del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che istituisce un quadro generale di protezione per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni. In particolare, il Comitato apprezza che gli artt. 234 e 245 stabiliscono una definizione e una lista di sostanze cancerogene e mutagene in linea con l'art. 1 della Convenzione, e che l'art. 243 garantisce la conformità della legislazione italiana con l'art. 3 della Convenzione, attraverso l'istituzione di un sistema di sorveglianza sanitaria, basato su di un registro di esposizione e sulle cartelle sanitarie dove è riportata, per ciascun lavoratore, l'attività svolta, l'agente cance-

rogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Per quel che riguarda la sorveglianza sanitaria, il Comitato prende nota delle informazioni fornite dal Governo sugli esami medici condotti prima e durante l'attività lavorativa a rischio, ma ricorda al Governo che, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, tali esami devono essere condotti anche dopo il periodo lavorativo, e invita pertanto il Governo ad adottare le opportune misure per dare seguito a tale obbligo.

Convenzione n. 143 sui lavoratori migranti (disposizioni complementari)

– In relazione agli artt. 2, 3 e 6 della Convenzione, il Comitato chiede al Governo di fornire informazioni sugli strumenti legislativi adottati per trasporre nell'ordinamento italiano la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché sulle misure per identificare e sopprimere la tratta di esseri umani e per perseguire i responsabili di tale crimine, in qualsiasi Paese essi operino.

– In relazione agli artt. 1 e 9 (standard minimi di protezione), il Comitato sottolinea la condizione di particolare vulnerabilità dei lavoratori migranti irregolari a situazioni di sfruttamento e violazione dei loro diritti umani fondamentali. Particolarmente preoccupanti appaiono le condizioni di sfruttamento dei migranti irregolari provenienti da Asia, Africa ed Est Europa che lavorano soprattutto nei settori delle costruzioni e dell'agricoltura. A tal proposito, il Comitato richiama le preoccupazioni già espresse in passato in relazione al fatto che l'art. 10 bis del d.lgs. 286/1998, che introduce il crimine di ingresso o soggiorno illegale, può comportare un'ulteriore marginalizzazione e stigmatizzazione dei migranti irregolari, nonché un'accentuata vulnerabilità a condizioni di sfruttamento e violazione dei propri diritti umani. Inoltre, l'art. 10 bis, in connessione con l'art. 331 del codice di procedura penale (obbligo di denuncia di notizie di reato da parte di pubblici ufficiali), può di fatto prevenire le denunce di violazioni dei propri diritti da parte dei migranti irregolari. Pur riconoscendo le difficoltà incontrate dall'Italia nella gestione di un ingente flusso di migranti e gli sforzi del Governo per affrontare il problema dell'immigrazione irregolare, il Comitato ricorda che la Convenzione prevede che tutti i lavoratori migranti abbiano diritto a un livello essenziale di protezione, indipendentemente dal loro status di irregolare. Pertanto, enfatizzando il fatto che l'accesso alla giustizia rappresenta un diritto umano fondamentale che deve essere garantito a tutti i lavoratori migranti, in principio e in pratica, il Comitato richiede al Governo di indicare i meccanismi effettivamente esistenti che possano facilitare le denunce da parte dei lavoratori migranti irregolari. Il Governo, inoltre, dovrebbe fornire informazioni sul numero di migranti irregolari, occupati soprattutto nei settori agricolo ed edilizio, che hanno sporto denuncia per violazione dei propri diritti fondamentali o per motivi di remunerazione e accesso ai benefici di sicurezza sociale, nonché sui risultati di tali denunce. Infine, il Comitato chiede al Governo di fornire informazioni sulle attività svolte per rilevare l'assunzione illegale di migranti e l'impiego di migranti in condizioni abusive di lavoro.

– In relazione agli artt. 10 e 12 (politiche nazionali sull'uguaglianza di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti legalmente residenti nel Paese), il

Comitato invita il Governo a indicare i risultati specifici di programmi e iniziative finalizzati a promuovere l'uguaglianza di opportunità e di trattamento tra lavoratori migranti legalmente residenti in Italia e cittadini italiani, con particolare riferimento al *Piano per l'integrazione nella sicurezza. Identità e incontro*, adottato nel giugno 2010 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Convenzione n. 159 sul reinserimento professionale e l'occupazione delle persone con disabilità

Secondo i dati forniti dal Governo, a seguito dell'applicazione della l. 68/99 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, nel 2008 sono risultate occupate circa 28.000 delle 99.500 persone con disabilità iscritte alle liste di collocamento obbligatorio; nel 2009 il numero delle persone con disabilità occupate è stato di 20.830 a fronte delle 83.148 presenti nelle liste di collocamento. Il Comitato invita il Governo a rafforzare il proprio impegno per promuovere le opportunità di lavoro per le persone con disabilità e per garantire che queste persone ottengano, mantengano e riescano ad avanzare nel loro lavoro. Il Governo dovrebbe altresì fornire, entro il 2013, informazioni sull'impatto delle politiche nazionali sul reinserimento professionale e l'occupazione delle persone con disabilità, nonché statistiche dettagliate sul numero di persone occupate, sulla tipologia e sulla durata dei loro contratti, e sulle opportunità di educazione e formazione offerte alle persone con disabilità.

Convenzione n. 181 sulle agenzie private per l'occupazione

– Il Comitato ribadisce che la Convenzione n. 181 riconosce il ruolo che può essere svolto dalle agenzie per l'occupazione private, ai fini di un buon funzionamento del mercato del lavoro, ma sottolinea anche la necessità di tutelare i lavoratori da possibili abusi. Una piena e produttiva occupazione e condizioni decenti di lavoro costituiscono l'aspetto fondamentale delle risposte alla crisi. Tuttavia, vi è la preoccupazione, condivisa anche da alcune delle parti sociali, che le agenzie di lavoro private non garantiscano pienamente un equo trattamento in termini di condizioni di impiego e di lavoro. Pertanto, il Comitato invita il Governo a preparare un rapporto sulle misure adottate ai sensi della legge finanziaria 2010 e della conseguente legislazione per garantire un'adeguata protezione ai lavoratori ingaggiati dalle agenzie per l'impiego privato, ai sensi degli artt. 11 e 12 della Convenzione, nonché il numero e il tipo di eventuali abusi e prassi fraudolente concernenti le attività di tali agenzie (artt. 10 e 14).

Per una discussione più approfondita, nessuna di queste osservazioni è stata selezionata, nel corso del 2011, dal Comitato della Conferenza sull'applicazione delle norme.


Il bilancio generale dell'OIL è strutturato su tre linee di finanziamento: il budget ordinario, il contributo volontario ulteriore al budget ordinario (c.d. *Regular Budget Supplementary Account*) e le risorse per la cooperazione tecnica. Nel 2011, l'Italia ha contribuito al 5% circa del budget ordinario dell'OIL, con una somma pari a circa 19,4 milioni di franchi svizzeri (stabile rispetto al 2010).

Nel biennio 2010-2011, l'Italia ha elargito un ulteriore contributo volontario al budget ordinario pari a 300.000 dollari (nel biennio 2008-2009 tale contributo

era stato di circa 1,5 milioni di dollari), figurando tra i sei Paesi donatori, insieme a Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia, Belgio e Germania.

Nel 2011 (così come nel 2010), l'Italia non ha contribuito alle risorse per la cooperazione tecnica dell'OIL. Nel periodo 2006-2009, invece, tale contributo è stato complessivamente di 32,9 milioni di dollari (v. grafico seguente). Tramite questi fondi, l'Italia ha finanziato le attività di assistenza tecnica dell'OIL nel Mediterraneo (Egitto, Algeria, Libano, Marocco e Tunisia), nei Balcani (Serbia, Albania) e in America Latina (Uruguay e Argentina).

Finanziamenti dell'Italia alle attività di cooperazione tecnica dell'ILO, 2006-2011



Fonte: ILO website, Programme and budget.

1.6.2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

Costituzione dell'UNESCO (16 novembre 1945):

Preambolo

I Governi degli Stati membri della presente Convenzione, in nome dei loro popoli, dichiarano: che, poiché le guerre nascono nello spirito degli uomini, è nello spirito degli uomini che devono essere poste le difese della pace; che la reciproca incomprensione dei popoli è sempre stata, nel corso della storia, l'origine dei sospetti e della diffidenza tra le nazioni, per cui i dissensi hanno troppo spesso degenerato nella guerra; che il grande e terribile conflitto testé terminato è stato generato dalla negazione dell'ideale democratico di dignità, d'eguaglianza e di rispetto della personalità umana e dalla volontà di sostituirgli, sfruttando l'ignoranza e i pregiudizi, il dogma delle diversità razziali e umane; che la dignità dell'uomo esige la diffusione della cultura e l'educazione generale in un intento di giustizia, di libertà e di pace, per cui a tutte le nazioni incombono sacrosanti doveri da compiere in uno spirito di mutua assistenza; che una pace basata esclusivamente su accordi economici e politici tra i Governi non raccoglierebbe il consenso unanime, duraturo e sincero dei popoli e che, per conseguenza, detta pace deve essere fondata sulla solidarietà intellettuale e morale dell'umanità. Per tali motivi, gli Stati [...] istituiscono con la pre-

sente l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, le Scienze e la Cultura [...].
Art. 1 - Scopi e funzioni

1. L'Organizzazione si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza rafforzando, con l'educazione, le scienze e la cultura, la collaborazione tra le nazioni, allo scopo di garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a profitto di tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione, e che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli.

I diritti umani che cadono sotto la competenza dell'UNESCO sono il diritto all'educazione, il diritto di beneficiare del progresso scientifico, il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, il diritto all'informazione, compresa la libertà di opinione e di espressione. In connessione con questi, sono rilevanti anche il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il diritto di ricercare, ricevere e fornire informazioni e idee con qualsiasi strumento e al di là delle frontiere, il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali risultanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica, il diritto alla libertà di assemblea e di associazione il diritto all'educazione, il diritto di beneficiare del progresso scientifico, il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, il diritto all'informazione, compresa la libertà di opinione e di espressione.

L'Italia è Stato membro dell'UNESCO dal 1948. Dalla sua istituzione, l'UNESCO ha adottato 27 convenzioni; l'Italia ne ha ratificate 20 (v. tabella).

Convenzioni dell'UNESCO ratificate dall'Italia

Convenzione	Data di ratifica
Convenzione universale sul copyright con, in appendice, dichiarazione relativa all'art. XVII e risoluzione concernente l'art. XI, 1952.	24/10/1956
Protocollo 2 annesso alla Convenzione universale sul copyright riguardante l'applicazione di quella Convenzione ai lavori di alcune organizzazioni internazionali, 1952.	24/10/1956
Protocollo 3 annesso alla Convenzione universale sul copyright riguardante la data effettiva degli strumenti di ratifica, accettazione o accesso a quella Convenzione, 1952.	24/10/1956
Protocollo 1 annesso alla Convenzione universale sul copyright riguardante l'applicazione di quella Convenzione ai lavori delle persone apolidi e dei rifugiati, 1952.	19/12/1966
Convenzione per la protezione della proprietà culturale in situazioni di conflitto armato con regolamentazione per l'esecuzione della Convenzione, 1954.	09/05/1958
Protocollo alla Convenzione per la protezione della proprietà culturale in situazioni di conflitto armato, 1954.	09/05/1958
Secondo Protocollo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per protezione della proprietà culturale in situazioni di conflitto armato, 1999.	10/07/2009
Convenzione concernente lo scambio internazionale di pubblicazioni, 1958.	02/08/1961

segue

Convenzione	Data di ratifica
Convenzione concernente lo scambio di pubblicazioni ufficiali e di documenti di Governo tra gli Stati, 1958.	02/08/1961
Accordo sull'importazione di materiale educativo, scientifico e culturale, con allegati dalla A alla E e Protocollo annesso, 1950.	26/11/1962
Protocollo all'Accordo sull'importazione di materiale educativo, scientifico e culturale, con allegati dalla A alla H, 1976.	02/07/1981
Convenzione contro la discriminazione nell'educazione, 1960.	06/10/1966
Protocollo che istituisce una Commissione per la conciliazione e i buoni uffici responsabile per la risoluzione delle dispute che possono sorgere tra gli Stati parte della Convenzione contro la discriminazione nell'educazione, 1962.	06/10/1966
Convenzione internazionale per la protezione degli artisti, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, 1961.	08/01/1975
Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, in particolare come habitat della selvaggina, 1971.	14/12/1976
Protocollo che emenda la Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, in particolare come habitat della selvaggina, 1982.	27/07/1987
Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la duplicazione non autorizzata dei loro fonogrammi, 1971.	20/12/1976
Convenzione concernente la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, 1972.	23/06/1978
Convenzione sui mezzi di proibizione e prevenzione degli illeciti nelle importazioni, esportazioni e trasferimento della proprietà dei beni culturali, 1970.	02/10/1978
Convenzione universale sul copyright riveduta a Parigi il 24 luglio 1971, con in Appendice la Dichiarazione relativa all'articolo XVII e la risoluzione concernente l'articolo XI, 1971.	25/10/1979
Protocollo 1 annesso alla Convenzione universale sul copyright riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 riguardante l'applicazione di quella Convenzione ai lavori delle persone apolide e dei rifugiati, 1971.	25/10/1979
Protocollo 2 annesso alla Convenzione universale sul copyright riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 riguardante l'applicazione di quella Convenzione ai lavori di alcune organizzazioni internazionali, 1971.	25/10/1979
Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite, 1974.	07/04/1981
Convenzione internazionale sul riconoscimento degli studi e dei diplomi di istruzione superiore negli Stati Arabi e negli Stati Europei che si affacciano sul Mediterraneo, 1976.	14/04/1981

Convenzione	Data di ratifica
Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore negli Stati della Regione Europea, 1979.	20/01/1983
Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, 2005.	19/02/2007
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, 2003.	30/10/2007
Convenzione internazionale contro il doping nello sport, 2005.	27/02/2008
Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale sottomarino, 2001.	08/01/2010
Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche riguardanti l'istruzione superiore nella Regione Europea, 1997.	01/10/2010

L'Italia non ha ratificato il Protocollo che emenda gli artt. 6 e 7 della Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, in particolare come habitat della selvaggina, (1978), né le seguenti tre convenzioni: Accordo per l'agevolazione della circolazione di materiali audio-visivi a carattere educativo, scientifico e culturale (1948); Convenzione sull'educazione tecnica e professionale (1989); Convenzione multilaterale per la proibizione della doppia tassazione delle royalties del copyright (1979).

L'Italia non è tenuta a ratificare, invece, le quattro convenzioni a carattere regionale che riguardano il riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore negli Stati, rispettivamente, della regione africana, asiatica, latino-americana e araba.

L'Italia, in quanto membro dell'UNESCO, è tenuta al rispetto dei principi sanciti nelle seguenti dichiarazioni e raccomandazioni, di particolare rilevanza per l'ambito dei diritti umani:

– Dichiarazione universale su bioetica e diritti umani, 2005; Dichiarazione internazionale sui dati genetici umani, 2003; Dichiarazione universale sulla diversità culturale, 2001; Dichiarazione universale su genoma umano e diritti umani, 1997; Dichiarazione sulla responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future, 1997; Dichiarazione dei principi sulla tolleranza, 1995; Dichiarazione internazionale sull'educazione per tutti e quadro d'azione per rispondere ai bisogni formativi di base, 1990; Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali, 1978; Dichiarazione sui principi fondamentali concernenti il contributo dei mass media per rafforzare la pace e la comprensione internazionale, per la promozione dei diritti umani e contro il razzismo, l'apartheid e l'incitamento alla guerra, 1978; Dichiarazione di principi guida per l'utilizzazione delle trasmissioni satellitari per la libera circolazione delle informazioni, la diffusione di una maggiore istruzione e scambi culturali, 1972; Dichiarazione sui principi della cooperazione culturale internazionale, 1966.

– Raccomandazione concernente la promozione e l'uso del multilinguismo e l'accesso universale al cyberspazio, 2003; Versione riveduta della raccomandazione concernente l'educazione tecnica e professionale, 2001; Raccomandazione per la protezione del patrimonio culturale mobile, 1978; Raccomandazione sullo sviluppo dell'educazione per gli adulti,

1976; Raccomandazione sulla partecipazione e il contributo delle persone alla vita culturale, 1976; Raccomandazione concernente l'educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e l'educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali, 1974; Raccomandazione concernente la protezione, a livello nazionale, del patrimonio culturale e naturale, 1972; Raccomandazione concernente la conservazione dei beni culturali minacciati da lavori pubblici o privati, 1968; Raccomandazione concernente la condizione degli insegnanti, 1966; Raccomandazione sugli strumenti per proibire e prevenire l'illecita esportazione, l'importazione e il trasferimento della proprietà dei beni culturali, 1964; Raccomandazione concernente la tutela della bellezza e delle caratteristiche proprie dei paesaggi e dei luoghi, 1962; Raccomandazione concernente i mezzi più efficaci per rendere accessibili i musei a tutti, 1960; Raccomandazione contro la discriminazione nell'educazione, 1960.

Rappresentante permanente dell'Italia presso l'UNESCO nel 2011 è l'Amb. Maurizio Enrico Serra. Oltre a essere membro del Consiglio esecutivo, nel 2011 l'Italia è stata rappresentata nella Commissione oceanografica intergovernativa, nel Comitato internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, del Comitato per la protezione della proprietà culturale in caso di conflitto armato, nonché presso i seguenti organi consultivi della Conferenza generale: Consiglio di coordinamento internazionale del programma sull'uomo e la biosfera; Comitato intergovernativo per la promozione del rientro della proprietà culturale nel proprio Paese di origine o della sua restituzione in caso di appropriazione illecita; Consiglio intergovernativo del programma internazionale per lo sviluppo della comunicazione; Consiglio intergovernativo per il programma idrologico internazionale; Comitato giuridico; Commissione per la conciliazione e i buoni uffici responsabile per la risoluzione delle dispute che possono sorgere tra gli Stati parte della Convenzione contro la discriminazione nell'educazione (membro: Francesco Margiotta-Broglio).

In tema di bioetica, presso l'UNESCO operano due comitati: il Comitato internazionale di bioetica (IBC) e il Comitato intergovernativo di bioetica (IGBC).

L'IBC è stato istituito nel 1993, grazie soprattutto all'impegno dell'allora Direttore generale dell'UNESCO Federico Mayor, ed è costituito da 36 esperti indipendenti provenienti da diverse aree geografiche e afferenti a diverse discipline. Il suo mandato consiste nel seguire il progresso della scienza e delle sue applicazioni in modo da assicurare il rispetto per la dignità umana e i diritti umani e nello stimolare la riflessione sugli aspetti etici e giuridici sollevati dalla ricerca nelle scienze della vita e dalle sue applicazioni. In questa prospettiva, ha preparato negli anni numerose raccomandazioni e altri documenti, il più importante dei quali è la Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nel 2005. Il Comitato si riunisce una volta all'anno su convocazione del Direttore generale dell'UNESCO. La sessione del 2011 si è svolta a Baku (Azerbaijan), dal 31 maggio al 2 giugno. Nel corso della sessione sono stati discussi tre temi principali: l'adozione del rapporto sul principio del rispetto per la vulnerabilità umana e l'integrità personale, ai sensi dell'art. 8 della Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani; il tema della clonazione umana e governance internazionale; e il tema della medicina tradizionale e delle sue implicazioni etiche. Al termine della sessione, inoltre, il Comitato ha eletto quale suo Presidente per il biennio 2012-2013 Stefano Semplici, ordinario di Filosofia morale presso l'Università di Roma «Tor Vergata» e membro del Comitato dal 2008.

L'IGBC è stato istituito nel 1998 ai sensi dell'art. 11 dello statuto dell'IBC. È composto da 36 Stati membri eletti dalla Conferenza generale dell'UNESCO, i cui rappresentanti

si incontrano almeno una volta ogni due anni per esaminare le proposte e le raccomandazioni dell'IBC e per diffondere tali proposte, insieme alle proprie opinioni, tra gli Stati membri dell'UNESCO. La settima sessione dell'IGBC si è svolta a Parigi dal 5 al 6 settembre 2011, ed è stata dedicata prevalentemente all'analisi del lavoro dell'IBC nel biennio 2010-2011. Nel 2011 l'Italia non ha fatto parte dell'IGBC.

In tema di educazione, si segnala che nel 1991 la 26^a Conferenza generale dell'UNESCO ha istituito il Programma internazionale per la cooperazione universitaria (*IUC - International University Cooperation*), al fine di fare dell'UNESCO un laboratorio di idee e un catalizzatore per la cooperazione internazionale tra centri universitari e istituzioni educative e scientifiche di tutto il mondo. A tal fine, il Programma si adopera per favorire la nascita di una rete di centri di eccellenza (*Cattedre UNESCO*) in grado di realizzare programmi di insegnamento e di ricerca avanzati in discipline connesse alle politiche dell'UNESCO, con particolare riferimento alle tematiche della pace, dei diritti umani, della democrazia e del dialogo interculturale.

Sono oltre 650 le Cattedre UNESCO create in tutto il mondo; in Italia sono presenti 13 Cattedre, di cui 3 si occupano in maniera specifica di diritti umani, riportandone la dicitura nella denominazione: Cattedra «Diritti umani, democrazia e pace», istituita nel 1999 presso l'Università degli studi di Padova (titolare: Antonio Papisca); Cattedra «Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione internazionale», istituita nel 2003 presso l'Università degli studi di Bergamo (titolare: Felice Rizzi); Cattedra «Bioetica e diritti umani», istituita nel 2009 presso l'Ateneo Pontificio «Regina Apostolorum», Università Europea di Roma (titolare: Alberto García).

In tema di protezione del patrimonio culturale mondiale, il 29 novembre 2011 è stato firmato un accordo tra l'UNESCO (a firma dell'Assistente Direttore generale per la cultura, Francesco Bandarin) e Ministero italiano dei beni e le attività culturali, con cui l'Organizzazione si impegna a fornire al Governo italiano un adeguato supporto tecnico al fine di migliorare la conservazione del Patrimonio mondiale di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata. L'accordo si inserisce nell'ambito delle numerose missioni di esperti inviate dall'UNESCO in Italia tra il 2010 e il 2011, a seguito del crollo iniziale della Schola Armaturarum (6 novembre 2010), e a quelli successivi di altre strutture appartenenti al Patrimonio.

Nel 2011, l'Italia ha contribuito al 5% del budget ordinario dell'UNESCO (che copre le spese ordinarie per il mantenimento dello staff e per le attività principali dell'Organizzazione), con una somma pari a circa 15,3 milioni di dollari, figurando al sesto posto tra i principali contributori dell'Organizzazione. Inoltre, sempre nel 2011 l'Italia figura al terzo posto (dopo Giappone e Commissione Europea) per contributi volontari (con cui vengono finanziati i programmi pluriennali di cooperazione gestiti dall'UNESCO), con un contributo di circa 11,5 milioni di dollari (+2 milioni di dollari rispetto al 2010).

Machinery dell'UNESCO

La *machinery* dell'UNESCO preposta a monitorare l'applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni è formata dalla Conferenza generale, dal Consiglio esecutivo e dal Comitato sulle convenzioni e le raccomandazioni, organo sussidiario del Consiglio composto di 30 membri (rappresentanti di Stati).

Il Comitato si riunisce due volte l'anno, generalmente in occasione delle sessioni del Consiglio esecutivo. La principale funzione del Comitato è di esaminare sia i rapporti periodici degli Stati sull'attuazione di un numero selezionato di convenzioni e raccomandazioni sia le comunicazioni individuali (reclami) su presunte violazioni di diritti umani presentate da insegnanti, studenti, ricercatori, artisti, scrittori, giornalisti (quest'ultima procedura è rigorosamente riservata).

Per quel che riguarda la prima funzione, il Comitato monitora l'implementazione di tre convenzioni (Convenzione contro la discriminazione nell'educazione, 1960; Convenzione sui mezzi di proibizione e prevenzione degli illeciti nelle importazioni, esportazioni e trasferimento della proprietà dei beni culturali, 1970; Convenzione sull'educazione tecnica e professionale, 1989) e di undici raccomandazioni (Raccomandazione contro la discriminazione nell'educazione, 1960; Raccomandazione concernente la condizione degli insegnanti, 1966; Raccomandazione concernente l'educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e l'educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali, 1974; Raccomandazione concernente la condizione dei ricercatori scientifici, 1974; Raccomandazione sullo sviluppo dell'educazione per gli adulti, 1976; Raccomandazione rivista concernente la standardizzazione internazionale delle statistiche educative, 1978; Raccomandazione concernente la condizione degli artisti, 1980; Raccomandazione sul riconoscimento degli studi e delle qualifiche nell'istruzione superiore, 1993; Raccomandazione concernente la condizione del personale insegnante dell'istruzione superiore, 1997; Versione riveduta della raccomandazione concernente l'educazione tecnica e professionale, 2001; Raccomandazione concernente la promozione e l'uso del multilinguismo e l'accesso universale al cyberspazio, 2003), secondo un calendario generalmente adottato su base quinquennale.

Nel 2007, il Consiglio esecutivo ha adottato una specifica procedura per il monitoraggio di queste convenzioni e raccomandazioni, in base alla quale gli Stati devono inviare i propri rapporti al Segretariato dell'UNESCO, con una periodicità di quattro anni. Il Segretariato provvede, quindi, a elaborare dei rapporti di sintesi sulla base delle informazioni ricevute, da sottoporre all'attenzione del Comitato. Il Comitato, pertanto, non analizza direttamente i rapporti inviati dagli Stati, né ha la possibilità di dialogare con questi ultimi, così come avviene per altri meccanismi delle Nazioni Unite. Poiché, inoltre, nei rapporti del Segretariato le informazioni sui singoli Stati sono aggregate per tematica, il processo di monitoraggio comporta una significativa perdita di informazioni. Al termine della fase di monitoraggio, il Comitato invita il Consiglio esecutivo ad adottare delle raccomandazioni nei confronti degli Stati, di carattere piuttosto generico.

Nel 2011, il Comitato ha svolto due sessioni. Nella sessione del 4-6 maggio, ha monitorato l'applicazione della Raccomandazione concernente la condizione del personale insegnante dell'istruzione superiore e della Raccomandazione concernente la promozione e l'uso del multilinguismo e l'accesso universale al cyberspazio. Nella sessione del 21-26 settembre, il Comitato ha monitorato l'applicazione della Raccomandazione sul riconoscimento degli studi e delle qualifiche nell'istruzione superiore, della Convenzione sui mezzi di proibizione e prevenzione degli illeciti nelle importazioni, esportazioni e trasferimento della proprietà dei beni culturali, della Convenzione sulla formazione tecnica e professionale, della Raccomandazione sullo sviluppo dell'educazione per gli adulti e della Raccomandazione concernente la condizione degli artisti.

In merito alla Convenzione sui mezzi di proibizione e prevenzione degli illeciti nelle importazioni, esportazioni e trasferimento della proprietà dei beni culturali, al 30 giugno 2011 il Segretariato ha ricevuto i rapporti periodici di 45 Paesi,

compresa l'Italia. Le informazioni fornite dall'Italia sull'implementazione della Convenzione riguardano i seguenti aspetti:

– *inventario e identificazione*. L'Italia ha istituito un inventario dei beni pubblici e privati e del patrimonio ecclesiastico;

– *azioni intraprese per prevenire scavi archeologici illeciti*. L'Italia considera che la proprietà degli oggetti che non sono ancora stati scoperti o che sono stati estratti da scavi archeologici spetta alle autorità pubbliche;

– *azioni intraprese per controllare l'esportazione e l'importazione dei beni culturali*. In Italia sono state istituite e formate unità speciali delle forze dell'ordine, con il compito di identificare e tutelare la proprietà culturale importata ed esportata, con particolare riferimento ai beni di natura archeologica e museale;

– *sistemi di scambio, acquisizione e trasferimento della proprietà dei beni culturali*. I professionisti del mercato dell'arte in Italia ottengono una licenza e hanno l'obbligo di tenere un registro per specificare la natura delle transazioni effettuate e di fornire, se del caso, certificati di autenticità. È stato inoltre istituito un registro dei beni rubati.

– *accordi bilaterali*. La cooperazione per la restituzione di beni culturali è favorita dal prestito dei beni, da scavi archeologici congiunti e dall'organizzazione di mostre congiunte.

Per quel che riguarda l'esame dei reclami individuali su presunte violazioni di diritti umani, dal 1978 al 2011 il Comitato ha considerato 566 comunicazioni. Di queste, 360 sono state dichiarate ammissibili e riguardano le seguenti categorie di vittime: persone rilasciate prima della conclusione di una sentenza (211 casi); persone rilasciate a seguito della conclusione di una sentenza (14 casi); persone autorizzate a lasciare il proprio Paese per motivi di studio o insegnamento (21 casi); persone autorizzate a ritornare nel proprio Paese (35 casi); persone in grado di riprendere il proprio impiego o la propria attività rientrando nelle competenze dell'UNESCO (29 casi); persone in grado di riprendere una pubblicazione o una trasmissione precedentemente bandita (14 casi); persone in grado di ricominciare una vita normale a seguito della cessazione di minacce (45 casi); beneficiari di modifiche a leggi nell'ambito dell'educazione che erano discriminatorie nei confronti di minoranze etniche o religiose (10 casi); persone in grado di ottenere passaporti, sovvenzioni o diplomi (12 casi); persone in grado di riprendere gli studi (9 casi).

Nel campo di applicazione della Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali opera il Comitato intergovernativo (24 membri), con il compito di esaminare i rapporti quadriennali degli Stati da trasmettere, con commenti, alla Conferenza degli Stati parti della Convenzione. Il primo ciclo di monitoraggio di tali rapporti inizierà nel 2012, quando il Comitato riceverà il rapporto iniziale da parte di 94 Stati membri. L'Italia è chiamata a inviare il proprio rapporto entro il 30 aprile 2012.

Infine, il Bureau internazionale dell'educazione, istituto specializzato dell'UNESCO, organizza periodicamente la Conferenza internazionale sull'educazione, un forum di dialogo tra i Ministri dell'educazione degli Stati membri dell'UNESCO, al quale partecipano anche ricercatori, insegnanti, esperti, rappresentanti di organizzazioni non-governative. In occasione di ogni conferenza, ciascuno Stato è tenuto a presentare il rapporto nazionale sullo sviluppo dell'educazione.

L'ultima Conferenza si è svolta a Ginevra nel 2008: l'Italia ha presentato il proprio rapporto attinente ai temi dell'alta formazione, del diritto allo studio e delle politiche per l'inclusione.

1.6.3. Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)

La FAO viene istituita nel 1945 a Ville de Québec, Canada. Dal 1951 la sua sede principale si trova a Roma. Fanno attualmente parte dell'Organizzazione 191 Stati, a cui si aggiungono 2 Paesi associati e l'Unione Europea. La FAO è presente in 130 Paesi.

Oltre a svolgere un ruolo preminente nell'azione globale contro la lotta alla fame, la FAO promuove l'adozione di standard internazionali, contribuendo alla stipula di convenzioni e accordi su temi attinenti all'alimentazione e all'agricoltura, ospitando altresì conferenze e incontri (Vertice mondiale sull'alimentazione del 1996 e del 2002).

Organi di governo della FAO sono la Conferenza, formata da tutti gli Stati parti, con il compito di formulare le politiche e approvare il budget dell'Organizzazione; il Consiglio, formato da 49 Stati eletti a rotazione dalla Conferenza per un termine di 3 anni, incaricato di supervisionare l'attuazione dei programmi e delle politiche; il Direttore generale, anch'esso eletto dalla Conferenza per un termine di 4 anni non rinnovabile, con il compito di gestire le attività dell'organizzazione. Il Direttore generale fino al 31 dicembre 2011 è stato Jacques Diouf (Senegal) mentre dal 1° gennaio 2012 entrerà in carica José Graziano da Silva (Brasile).

La FAO è composta da sette Dipartimenti, tra cui i più rilevanti per la tematica dei diritti umani sono quelli dedicati all'agricoltura e protezione dei consumatori, e allo sviluppo economico e sociale. L'Italia è attualmente in carica al Consiglio, con un mandato triennale iniziato il 1° dicembre 2011. La 37^a sessione della Conferenza della FAO si è svolta a Roma dal 25 giugno al 2 luglio 2011. Uno dei tre Vicepresidenti della Conferenza è Pietro Sebastiani.

Storicamente l'Italia è uno dei principali finanziatori della FAO. Contribuisce al bilancio ordinario dell'organizzazione con il 5% (9.578.584,74 dollari), ed è uno dei maggiori sostenitori delle attività di cooperazione tecnica. In particolare, l'Italia, partecipa al Programma di cooperazione FAO/Italia e al Programma della FAO dedicato alla cooperazione decentrata, lanciato nel 2002, che coinvolge enti locali, università, fondazioni, ONG e settore privato. Sino a oggi ha promosso 17 progetti per un totale di circa 10 milioni di dollari. Nel periodo 2002-2011 ha contribuito al Fondo fiduciario per la sicurezza alimentare con 100 milioni di euro e si è impegnata a garantire uno stanziamento annuale alla Divisione emergenza e riabilitazione della FAO. Nel periodo 2002-2010 l'Italia ha erogato contributi volontari pari a circa 110 milioni di euro.

La FAO, indicata dal Segretario generale Ban Ki Moon come organizzazione di riferimento per la gestione dei rapporti tra l'Expo 2015 e le Nazioni Unite, ha siglato un accordo quadro di collaborazione con Expo 2015, evento che sarà ospitato dalla città di Milano e avrà come tema *Nutrire il Pianeta, Energia della Vita*.

1.6.4. Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

Obiettivo primario dell'Organizzazione, istituita nel 1948, è il conseguimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute, intesa non come assenza di malattia ma come stato di totale benessere fisico, mentale e sociale.

È l'organismo di indirizzo e coordinamento a livello globale per le questioni sanitarie. Tra le altre attività, l'OMS fornisce orientamento sulle questioni sanitarie mondiali; indirizza la ricerca sanitaria, sviluppa standard internazionali; contribuisce a formulare scelte di politica sanitaria; fornisce assistenza tecnica agli Stati membri; monitora le tendenze in ambito sanitario; sostiene finanziariamente la ricerca medica e si attiva con aiuti di emergenza in caso di crisi o calamità naturali.

Organi di governo dell'OMS sono il Segretariato, l'Assemblea mondiale e il Consiglio esecutivo. Essa è inoltre articolata in 6 uffici regionali, a cui si affiancano gli uffici dislocati negli Stati membri e i centri collaboratori che supportano le sue attività sul campo.

In Italia sono presenti due uffici dell'OMS (Roma e Venezia) mentre sono attualmente accreditati 26 Centri collaboratori. Questi ultimi, istituzioni specializzate a cui l'OMS non elargisce alcun finanziamento, sono individuati dal Direttore generale dell'OMS e fanno parte di una rete mondiale di supporto all'organizzazione nei vari ambiti medico-scientifici. In Italia la loro attività viene coordinata dal Ministero della salute.

1.6.5. Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)

Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) è stato istituito dall'Assemblea generale nel 1965, assumendo il ruolo di agenzia centrale di coordinamento e finanziamento delle attività di cooperazione allo sviluppo del sistema delle Nazioni Unite. È presente con uffici e attività in 177 Paesi.

L'azione dell'UNDP persegue l'obiettivo generale dello «sviluppo umano», inteso non solo come crescita economica ma anche come sviluppo sociale, basato sull'eguaglianza di genere e il rispetto dei diritti umani. Le sue funzioni si articolano in quattro principali aree: riduzione della povertà e realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio; *governance* democratica; prevenzione dei conflitti e ricostruzione postbellica; ambiente e sviluppo sostenibile. Tutte le attività e i programmi dell'UNDP seguono un approccio incentrato sui diritti umani (Human-rights based approach to development programming - HRBA) il quale prevede che tutte le fasi della programmazione, dalla pianificazione iniziale alla valutazione finale, siano orientate e finalizzate alla progressiva realizzazione dei diritti umani. In questo contesto, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo, che nel 2011 ha visto celebrare il venticinquesimo anniversario della sua adozione, costituisce un punto di riferimento primario per l'idea di sviluppo *people-centred*, orientato alla persona, e quindi sviluppo umano.

L'UNDP svolge attività di ricerca e analisi, elaborando studi e rapporti. Tra i più significativi si segnalano il *Rapporto annuale sullo sviluppo umano* e quello relativo allo stato di realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio. Il primo, oltre ad approfondire di volta in volta tematiche attinenti allo sviluppo umano (nel 2011 è stato intitolato *Sostenibilità ambientale ed equità*), censisce le condizioni di vita di 187 Paesi. Attraverso l'indice di sviluppo umano (ISU), indicatore che tiene conto della speranza di vita alla nascita,

il tasso di scolarizzazione e il PIL pro capite, l'UNDP offre una misura alternativa agli indicatori puramente economici per valutare il grado di sviluppo di ciascun Paese. Il *ranking* dell'Italia, che nel 2011 si è collocata al 24° posto, rimane invariato rispetto all'anno precedente mentre risulta peggiorato di 3 posizioni rispetto al 2006. L'Italia perde poi due ulteriori posizioni se l'indice di sviluppo umano viene aggiustato con parametri che tengono conto delle disuguaglianze mentre nella classifica che fa riferimento alla disparità di genere si posiziona al 15° posto.

Altro rapporto particolarmente importante è quello relativo allo stato di realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio in cui vengono analizzati i successi e le sfide ancora da affrontare mentre si avvicina la scadenza per il loro raggiungimento fissata per la fine del 2015. Nel rapporto del 2011 la posizione dell'Italia è emersa in relazione all'Obiettivo n. 8, ovvero quello che mira a sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo. L'Italia in particolare non ha rispettato gli impegni assunti nel 2005 in ambito OCSE per quanto riguarda la percentuale di PIL da destinare agli aiuti pubblici allo sviluppo (0,15% invece dello 0,515%).

1.6.6. Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)

Il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) con sede a Nairobi, Kenya, viene istituito nel 1972 a conclusione della Conferenza mondiale sull'ambiente umano tenutasi quello stesso anno a Stoccolma. La missione dell'UNEP è quella di coordinare e favorire la realizzazione di una partnership globale per lo sviluppo di progetti e attività a tutela dell'ambiente affinché le Nazioni e i popoli possano migliorare la propria qualità di vita senza compromettere quella delle generazioni future.

Nello svolgimento delle proprie funzioni l'UNEP agisce in stretto collegamento con le altre agenzie delle Nazioni Unite, altre organizzazioni internazionali, i Governi nazionali e le organizzazioni della società civile. Le sue attività includono la produzione di studi e ricerche in materia ambientale e di sviluppo sostenibile; lo sviluppo di strumenti per la tutela delle risorse naturali; il coordinamento e la promozione di standard internazionali in materia di ambiente; il trasferimento di tecnologie del sapere in campo ambientale. Rappresentante permanente presso l'UNEP e altresì capo missione dell'Ambasciata italiana a Nairobi è l'Amb. Paola Imperiale.

Gli organi di governo dell'UNEP sono il Comitato direttivo, composto da 58 Governi eletti dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per un periodo di quattro anni; il Comitato dei rappresentanti permanenti; Comitato dei Ministri e dei funzionari. Esso si organizza in sei uffici regionali, sei uffici esterni, sette uffici di collegamento, otto Divisioni settoriali. L'attuale Direttore generale è Achim Steiner.

Nell'ambito del dibattito che nel corso degli ultimi anni, e in particolar modo in vista della Conferenza sull'ambiente Rio+20, ha riguardato il rafforzamento della *governance* internazionale dell'ambiente, la riforma dell'UNEP da programma ad agenzia specializzata delle Nazioni Unite ha assunto un ruolo preminente. Anche l'Italia, allineandosi alla posizione adottata dall'Unione Europea in materia, sostiene la creazione di un'Organizzazione delle Nazioni Unite sull'ambiente (UNEO) che permetta, da un lato, di superare la frammentarietà del sistema internazionale a tutela dell'ambiente, dall'altro, di rispondere in maniera efficace alla sempre più pressante necessità di includere la dimensione ambientale in tutte le politiche economiche e di sviluppo.

Nel 2011 l'UNEP ha presentato un rapporto per un'economia verde globale dal titolo *Towards a Green Economy - Pathways to Sustainable Development and Poverty Reduction* nel quale si definisce l'economia verde come un miglioramento del benessere umano e dell'equità sociale, capace al medesimo tempo di assicurare una sensibile riduzione dei rischi ambientali ed ecologici.

1.6.7. Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-HABITAT)

UN-HABITAT, Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, è stato creato nel 1978 da una risoluzione dell'Assemblea generale con la missione di favorire un'urbanizzazione sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale allo scopo ultimo di garantire a tutti il diritto ad un'abitazione dignitosa. Esso ha sede a Nairobi e l'attuale Direttore generale è Joan Clos (Spagna). Rappresentante permanente presso l'UN-HABITAT e altresì capo missione dell'Ambasciata italiana a Nairobi è l'Amb. Paola Imperiale.

UN-HABITAT assume un ruolo di particolare importanza se si considera che quasi la metà della popolazione mondiale vive nelle città. Queste ultime, centri di produzione, benessere e consumo, diventano spesso luoghi di esclusione sociale, povertà ed emarginazione. In molti Paesi in via di sviluppo, il 50% degli abitanti delle città risiede in baraccopoli ed è quindi privo di qualsiasi accesso all'acqua potabile, alle fognature e ad altri servizi di base. Il lavoro di UN-HABITAT è strettamente collegato agli Obiettivi di sviluppo del millennio e in particolare con l'Obiettivo n. 7 (Assicurare la sostenibilità ambientale). Esso inoltre lavora in stretta collaborazione con gli enti locali, tra cui Comuni, Province e Regioni, grazie soprattutto alla speciale relazione intavolata con UNACLA, il Comitato consultivo delle Nazioni Unite sulle autorità locali. Quest'ultimo è costituito da sindaci e rappresentanti di organizzazioni ombrello di autorità locali scelti dal Direttore generale di UN-HABITAT sulla base della loro expertise e impegno nell'attuare l'agenda delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani. Il compito principale di UNACLA, oltre a fornire orientamenti e fare proposte al Direttore generale di UN-HABITAT su tutti i temi legati alla *governance* delle città, è quello di interagire con i Governi, le autorità locali e gli altri partner internazionali allo scopo di promuovere le attività e i programmi di UN-HABITAT. Nel corso del 2011 in particolare, il focus delle attività di UNACLA è stata la mobilità urbana.

Nel 2011 l'Università «La Sapienza» di Roma ha attivato in collaborazione con UN-HABITAT un corso interdisciplinare di alta formazione sul tema *Sviluppo sostenibile e Obiettivi del millennio* con lo scopo di formare tecnici e ricercatori europei e africani. Nel 2011 UN-HABITAT ha accolto la candidatura della città di Napoli come sede per il prossimo *World Urban Forum*, il cui tema sarà il futuro urbano, che si terrà nel settembre 2012.

1.6.8. Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)

L'UNICEF è nato come Fondo di emergenza istituito dall'Assemblea generale dell'ONU l'11 dicembre 1946 per fornire assistenza ai bambini dei Paesi europei a seguito della seconda guerra mondiale. Nel 1953, dopo qualche anno di attività, è divenuto un fondo permanente a cui è assegnato un mandato rivolto all'infanzia

di Africa, Asia e America Latina. Avendo come missione quella di tutelare e promuovere i diritti dei bambini, bambine e adolescenti con l'obiettivo di migliorarne le condizioni di vita, l'azione dell'UNICEF non poteva che ispirarsi ai principi e alle disposizioni della Convenzione sui diritti del bambino e agli Obiettivi di sviluppo del millennio.

La struttura internazionale dell'UNICEF si compone di uffici regionali, uffici sul campo e sedi internazionali, tra cui il quartier generale di New York e Ginevra, il centro logistico di Copenaghen e il Centro di ricerca - Istituto degli Innocenti di Firenze. Esso è presente in più di 190 Paesi, sia con programmi di assistenza diretta (Paesi in via di sviluppo ed emergenti) sia con i Comitati nazionali (Paesi industrializzati). Questi ultimi svolgono attività di raccolta fondi e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Con riferimento al 2010, l'Italia si è piazzata al 15° posto tra i Paesi donatori, due posizioni in meno rispetto al 2009.

Organismi di governo dell'UNICEF sono: il Consiglio di amministrazione, formato da 36 Stati membri, individua le linee strategiche dell'organizzazione, ne supervisiona i programmi e ne approva i bilanci; il Direttore esecutivo (dal 1° maggio 2010 è l'americano Anthony Lake), nominato dal Segretario generale delle Nazioni Unite d'intesa con il Consiglio, ha il compito di gestire l'amministrazione e rappresentare l'organizzazione all'esterno. L'Italia, nel triennio 2009-2011 è membro del Consiglio di amministrazione dell'UNICEF.

Dal 1980, l'UNICEF pubblica il rapporto annuale su *La condizione dell'infanzia nel mondo*, documento volto a fare il punto su tutti i principali aspetti che toccano la situazione dei bambini e degli adolescenti a livello globale. Nel 2011 esso è stato dedicato al tema *Adolescenza. Il tempo delle opportunità*.

In Italia opera il Comitato italiano per l'UNICEF, organizzazione non-governativa nata nel 1974, la cui attività è regolata da un accordo di cooperazione sottoscritto con l'UNICEF internazionale. Esso opera attraverso una struttura professionale con sede a Roma e una fitta rete di volontari che svolge la propria attività presso i Comitati regionali e provinciali dell'UNICEF. L'attuale Presidente del Comitato UNICEF Italia è Giacomo Guerrera, succeduto a Vincenzo Spadafora che nel novembre 2011 è stato nominato Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (v. Parte II, 1.8.4).

Obiettivi principali del Comitato italiano per l'UNICEF sono promuovere sul territorio italiano la tutela e la protezione dei diritti di ogni bambino e adolescente. Guidato da un approccio integrato, esso promuove campagne di sensibilizzazione per favorire il cambiamento sociale e migliorare la qualità della vita dei bambini in situazione di disagio ed emarginazione nonché numerosi programmi finalizzati alla costruzione di un mondo a misura di bambini.

1.7. Organizzazioni internazionali con status di osservatore permanente presso l'Assemblea generale

Delle 69 organizzazioni intergovernative a carattere universale o regionale che godono dello status di osservatore permanente presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 19 mantengono uffici permanenti di rappresentanza presso il

quartier generale delle Nazioni Unite di New York. Esse partecipano ai lavori e alle sessioni annuali dell'Assemblea e hanno accesso a tutta la relativa documentazione. Tra le organizzazioni più attive nelle tematiche collegate ai diritti umani e con particolare attenzione ai fenomeni migratori si segnala l'Organizzazione internazionale delle migrazioni.

1.7.1. Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)

Dell'OIM fanno attualmente parte 146 Stati. Godono dello status di osservatore 13 Stati e 85 tra organizzazioni internazionali e non-governative.

La struttura dell'OIM è altamente decentralizzata. Essa si compone di otto uffici regionali la cui funzione chiave è quella di formulare strategie e piani d'azione regionali; due uffici speciali di collegamento (New York e Addis Abeba) impegnati nel rafforzare i rapporti con le missioni diplomatiche, le organizzazioni non-governative e le istituzioni multilaterali; due centri amministrativi e più di 240 uffici nazionali e locali in tutto il mondo. Tra questi ultimi, sei svolgono funzioni di coordinazione (Nairobi, Camberra, Bangkok, Roma, Astana, Guyana).

La missione principale dell'OIM è quella di favorire una migrazione ordinata fondata sul rispetto della dignità umana. A tale scopo, essa collabora con i Governi e la società civile per favorire lo sviluppo economico e sociale attraverso la migrazione; difendere la dignità e il benessere dei migranti; sostenere la solidarietà internazionale attraverso l'assistenza umanitaria agli individui in condizioni di bisogno; migliorare la comprensione delle questioni legate all'immigrazione; facilitare il dialogo internazionale sulle tematiche migratorie e offrire consulenze operazionali nel campo della gestione delle migrazioni. Annualmente l'OIM pubblica il rapporto sulla migrazione nel mondo, che nel 2011 si è focalizzato sulla necessità di intavolare un dibattito aperto e costruttivo sulla migrazione. Il rapporto infatti sottolinea come una comunicazione distorta sulla migrazione contribuisca a diffondere sentimenti anti-migranti e a influenzare drasticamente la percezione pubblica del fenomeno migratorio.

Sin dal 1951, anno di fondazione dell'OIM, l'Italia ospita a Roma il Centro di coordinamento per i Paesi dell'area mediterranea. L'OIM è inoltre presente sia a Lampedusa, presso il centro di soccorso e prima accoglienza dell'isola, sia in Sicilia, presso i centri di Trapani, Caltanissetta e Siracusa. Le principali attività degli Uffici OIM in Italia riguardano: servizi di informazione in materia di immigrazione; orientamento alla migrazione per lavoro e integrazione sociale; contrasto alla tratta di esseri umani e assistenza alle vittime; ricongiungimenti familiari attraverso il test del DNA; progetti volti a favorire la prevenzione della diffusione dell'HIV e a promuovere la considerazione delle implicazioni sanitarie della migrazione. Tra i molti progetti realizzati in Italia dall'OIM, si possono menzionare la campagna di sensibilizzazione sulla migrazione rivolta ai media e alla popolazione italiana, lanciata con l'obiettivo di ribaltare i luoghi comuni in tema di migrazione e mirata a mettere in risalto il ruolo positivo svolto dai migranti nel contesto economico-sociale italiano; il programma di ritorno volontario assistito a favore degli stranieri giunti in Italia dopo il 1° gennaio 2011 a seguito degli avvenimenti in Nordafrica e il progetto *Ritornare per ricominciare* che fornisce un aiuto concreto e un contributo economico per il reinserimento agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno o altro permesso di natura temporanea che

desiderano rientrare nel proprio Paese di origine. Da sottolineare inoltre il ruolo svolto dall'OIM nell'ambito dello sforzo umanitario di accoglienza dei migranti arrivati in Italia a seguito degli avvenimenti in Tunisia e il conflitto in Libia.

Nel dicembre 2011, l'OIM, con il supporto del Centro studi e ricerche IDOS, ha pubblicato la ricerca *1951-2011 - Le migrazioni in Italia tra passato e futuro*. La ricerca, prodotta in occasione del 60° anniversario dell'OIM, racconta come l'evoluzione dell'attività dell'OIM in Italia vada di pari passo con il cambiamento dei flussi migratori che hanno portato l'Italia a essere un Paese di emigranti prima e d'immigrazione poi. Secondo i dati forniti, la popolazione straniera in Italia, destinata a crescere nei prossimi anni, sfiora i 4 milioni mentre gli italiani all'estero si stimano essere quasi 4 milioni. Benché apparse nel 2010, altre due pubblicazioni meritevoli di nota relative all'Italia preparate dall'OIM sono il rapporto sulla situazione dei migranti presenti nella provincia di Caserta e nell'area di Castelvoturno e il rapporto *Stagione amara* sul sistema di ingresso per lavoro stagionale e sulle condizioni dei migranti impiegati in agricoltura in Campania, Puglia e Sicilia.

2. Consiglio d'Europa

Istituito il 5 maggio del 1949, il Consiglio d'Europa (CoE, 47 Stati membri) costituisce il primo e più avanzato sistema di promozione e protezione dei diritti umani a livello regionale. Principali organi del Consiglio d'Europa sono il Comitato dei Ministri e l'Assemblea parlamentare. Nel 1994 è stato istituito il Congresso delle autorità locali e regionali quale organo consultivo. La Corte europea dei diritti umani opera organicamente nel contesto istituzionale del Consiglio d'Europa.

Il principale strumento giuridico adottato dal CoE è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU, 1950), corredata nel corso degli anni da 14 protocolli, che ha istituito la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo (CtEDU). Altri strumenti giuridici essenziali sono la Carta sociale europea (1961, la versione riveduta è del 1996), la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1987), la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995), la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini (1996), la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (Convenzione di Oviedo, 1997) e la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani (2005). Per ciascuna di queste convenzioni è in funzione un sistema di monitoraggio dell'effettivo stato di implementazione da parte degli Stati che le hanno ratificate, generalmente incentrato sull'attività di un comitato di esperti indipendenti.

In seno al Segretariato generale del CoE, la *Direzione generale diritti umani e stato di diritto* sovrintende alla dinamica applicativa dei vari trattati e dei relativi meccanismi di *follow-up*, fornisce assistenza e supporto agli organismi del Consiglio d'Europa e agli Stati membri e organizza programmi e iniziative di formazione e sensibilizzazione.

Nel settembre del 2011, il Segretariato del Consiglio d'Europa ha istituito un Ufficio distaccato a Venezia, finalizzato ad aumentare la visibilità per le politiche e le priorità dell'Organizzazione su temi quali l'innovazione sociale, il dialogo interculturale e lo sviluppo sostenibile, con un'attenzione particolare alla regione balcanica e a quella mediterranea. Tra le attività promosse dal nuovo Ufficio si segnala l'organizzazione, in collaborazione con il Centro diritti umani dell'Università di Padova, di un corso di formazione per avvocati italiani impegnati nella difesa dei diritti di rom e sinti, che si è tenuto a Venezia, nei giorni 13 e 14 ottobre 2011.

Il Rappresentante permanente dell'Italia al Consiglio d'Europa è l'Amb. Sergio Busetto. Nel 2011 l'Italia ha contribuito al bilancio del Consiglio d'Europa per un totale di 24.654.554 euro.

Nelle pagine che seguono saranno illustrate, con riferimento al ruolo dell'Italia, le attività dell'Assemblea parlamentare e del Comitato dei Ministri; di cinque organismi istituiti in virtù di Trattato: Corte europea dei diritti umani, Comitato per la prevenzione della tortura, Comitato europeo dei diritti sociali, Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani; di quattro organi creati dal Comitato dei Ministri: Commissario europeo per i diritti umani, Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, Gruppo di Stati contro la corruzione.

Non saranno presi in esame: il Comitato direttivo sulla bioetica, dal momento che l'Italia non ha ancora depositato lo strumento di ratifica della Convenzione di Oviedo e dei suoi protocolli (v. Parte I, 1.3), e il Comitato permanente della Convenzione per l'esercizio dei diritti dei bambini, in quanto non si registrano attività recenti da parte dell'organismo.

2.1. Assemblea parlamentare

All'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE), formata da delegazioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri del CoE, siedono per l'Italia 18 membri del Senato e della Camera; altrettanti sono i membri supplenti. Il Presidente della delegazione italiana è Luigi Vitali, che è anche uno dei 20 Vicepresidenti dell'Assemblea. Presidente della Commissione affari politici e democrazia è Pietro Marcenaro, mentre Giuseppe Santini è Presidente della Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati (nel 2011: Commissione migrazioni, rifugiati e popolazione) nonché Presidente *ex officio* delle tre relative Sottocommissioni (detenzione, integrazione e cooperazione con i Paesi non europei di origine e transizione).

L'Assemblea è un forum di discussione sulle principali questioni sottostanti al mandato del Consiglio d'Europa e ha funzioni consultive in relazione a tutte le convenzioni internazionali elaborate in questo contesto. Essa elegge i giudici della Corte europea dei diritti umani, il Commissario per i diritti umani, il Segretario generale e il suo Vice.

Nel corso del 2011, la PACE ha adottato un numero di documenti (risoluzioni e raccomandazioni) su temi particolarmente sensibili per l'Italia, in particolare con riferimento alla problematica gestione dei flussi migratori a seguito degli arrivi su vasta scala di migranti irregolari, richiedenti asilo e rifugiati causato dalle sollevazioni in Tunisia, Egitto e Libia.

La *risoluzione 1805* sugli arrivi su larga scala di migranti irregolari, richiedenti asilo e rifugiati presso le coste dell'Europa meridionale (v. anche raccomandazione al Comitato dei Ministri n. 1967), è stata adottata il 14 aprile 2011 sulla base di un rapporto presentato alla Commissione migrazioni, rifugiati e popolazione (*rapporteur*: Strik). In essa, l'Assemblea parlamentare sottolinea la necessità di rispondere con priorità ai bisogni umanitari e di protezione internazionale dei migranti giunti sulle coste italiane e maltesi e riconosce la pressione subita dai Paesi costieri europei, accogliendone gli sforzi e domandando loro di continuare a fornire soccorso e assistenza ai migranti in difficoltà. L'Assemblea, riconoscendo che gli avvenimenti in Nordafrica costituiscono una preoccupazione comune a tutti i Paesi membri del CoE, chiede loro di: riconoscere la responsabilità comune e la necessità di trovare soluzioni condivise per la gestione di questi eventi migratori; fornire con urgenza assistenza umanitaria e accoglienza ai migranti; evitare il ricorso automatico a misure detentive nei loro confronti e, in particolare, evitare che siano detenute persone

appartenenti a gruppi vulnerabili; garantire il diritto d'asilo (analizzando le richieste di protezione internazionale in tempi appropriati) e il rispetto del principio di *non-refoulement*; sostenere le attività dell'UNHCR, dell'OIM e del Comitato internazionale della Croce Rossa e di mostrare solidarietà ai Paesi europei costieri, condividendone le responsabilità. Con riferimento alle misure necessarie per affrontare le cause di questi fenomeni migratori, l'Assemblea esorta gli Stati membri a fornire sostegno per riforme economiche, sociali, democratiche e giudiziarie nei Paesi di provenienza, fornire opportunità per facilitare occasioni di immigrazione regolare e prepararsi a fornire la necessaria assistenza alla Libia, quando il conflitto sarà terminato.

La *risoluzione 1820*, sul tema *Richiedenti asilo e rifugiati: condivisione delle responsabilità in Europa* (v. anche raccomandazione 1973), è stata adottata il 21 giugno 2011 sulla base di un rapporto presentato alla Commissione migrazioni, rifugiati e popolazione (*rapporteur*: Chope). In essa la PACE sottolinea la necessità di adottare ulteriori misure per assicurare che le responsabilità nei confronti di rifugiati e richiedenti asilo, in particolare quelli provenienti dalla sponda meridionale del mar Mediterraneo, siano condivise in modo ragionevole in Europa e che i richiedenti asilo abbiano accesso a sistemi equi ed efficaci di esame per le loro richieste. Nello specifico, l'Assemblea parlamentare chiede ai Paesi membri di: incoraggiare la riforma del sistema di Dublino, in particolare con riferimento al criterio secondo cui la determinazione dello status di rifugiato deve essere presa in carico dal primo Paese di ingresso; fornire assistenza ai Paesi costieri, tra cui Malta e Italia, che ricevono flussi misti di migranti su ampia scala; fare maggiore affidamento sulle segnalazioni relative a intercettazioni in mare in modo da coordinare la risposta contro i trafficanti di persone. Allo stesso tempo, la PACE riconosce che a tale condivisione di responsabilità è necessario aggiungere un impegno speciale da parte dei Paesi in prima linea nella ricezione di questi flussi, in particolare a garantire l'accesso nel proprio territorio a qualsiasi persona che potrebbe necessitare di protezione internazionale, a fornire condizioni di accoglienza appropriate e una procedura d'asilo giusta e rapida e di qualità e ad assicurare l'integrità dei propri confini e il monitoraggio dei flussi migratori irregolari. Riconoscendo il ruolo e la responsabilità dell'Unione Europea in quest'ambito, infine, l'Assemblea parlamentare domanda alle sue istituzioni una serie di misure volte in particolare ad assicurare che, nell'ambito del sistema di Dublino e del mandato dell'agenzia FRONTEX, venga garantito il pieno rispetto per i diritti umani delle persone interessate. La *risoluzione 1821*, sui temi dell'intercettazione e del soccorso in mare di migranti irregolari, rifugiati e richiedenti asilo (v. anche raccomandazione 1974), è stata adottata il 21 giugno 2011 sulla base di un rapporto presentato alla Commissione migrazioni (*rapporteur*: Tejera). In questo documento la PACE identifica una serie di problematiche relative a divergenze di interpretazione e applicazione delle misure adottate dai diversi Paesi membri per la gestione degli arrivi di immigrati irregolari e richiede a questi una serie di misure da applicare nel corso delle operazioni di pattugliamento, qualsiasi sia la loro natura. Tra queste: adempiere senza eccezioni e ritardi al loro obbligo di salvare persone in difficoltà in mare; assicurare che le attività di pattugliamento riconoscano la composizione mista dei flussi di individui che cercano di attraversare i confini marittimi; garantire trattamenti umani e il rispetto sistematico dei diritti umani per tutte le persone intercettate in mare e trattarsi da qualsiasi pratica che potrebbe equivalere a una violazione del principio di non respingimento; garantire l'accesso equo, rapido e adeguato alle misure di protezione per richiedenti asilo o vittime di tratta (anche potenziali); assicurare che la scelta di alloggiare le persone intercettate in strutture di detenzione escluda appartenenti a gruppi vulnerabili e avvenga solo quando assolutamente necessario, con l'autorizzazione delle autorità giudiziarie; sospendere ogni accordo bilaterale con Paesi terzi che potrebbe non garantire la protezione dei diritti umani delle persone interessate; firmare e ratificare i principali strumenti giuridici internazionali in materia di diritti dei rifugiati e di tratta di esseri umani, oltre ad assicurare che le operazioni di pattugliamento e controllo dei

confini non interferiscano con la protezione specifica per gli appartenenti a gruppi vulnerabili prevista dal diritto internazionale. Con riferimento alle sfide poste agli Stati costieri dagli arrivi sostenuti di migranti irregolari, la PACE chiede alla comunità internazionale di fornire a questi Paesi ogni tipo di assistenza necessaria, impegnarsi per assicurare un approccio consistente e armonizzato al diritto del mare e di istituire un gruppo «interagenzia» per risolvere i principali problemi nel campo delle intercettazioni in mare.

Sempre con riferimento a questi temi, a seguito di una mozione per una risoluzione (doc. 12617) presentata il 23 maggio 2011 sulla *responsabilità per la perdita di vite umane nel Mediterraneo*, la Commissione migrazioni, rifugiati e popolazione ha incaricato la *rapporteur* Tineke Strik (Paesi Bassi) di compiere un'indagine sulle circostanze che hanno portato, nell'aprile del 2011, alla morte di 61 immigrati clandestini in fuga dalla Libia e, secondo alcune fonti, abbandonati alla propria sorte dalle forze armate italiane operanti nell'area, nonostante reiterate richieste di soccorso. In quest'ambito, la parlamentare olandese ha svolto una visita a Roma nei giorni 6 e 7 settembre 2011 nel corso della quale ha incontrato persone sopravvissute al naufragio, funzionari della Guardia costiera italiana e rappresentanti di ONG. Il rapporto relativo a questa indagine, che ha visto anche missioni a Malta e in Francia, è in fase di preparazione.

Un'altra mozione, questa volta per una raccomandazione (doc. 12557), è stata presentata alla medesima Commissione sul tema degli arrivi di migranti irregolari nelle zone costiere italiane a seguito delle tensioni nei Paesi della sponda sud del Mediterraneo, allo scopo di sostenere la cooperazione europea in questo campo e di invitare le organizzazioni internazionali e i Paesi membri a dare priorità alla gestione della crisi e alle sue conseguenze. Il rapporto su questo tema (*rapporteur*: Chope) è in fase di preparazione.

Nel corso dell'anno in esame l'Assemblea si è espressa anche su altri temi rilevanti con riferimento alla situazione dei diritti umani in Italia.

La *risoluzione 1787* (v. anche raccomandazione 1955) sull'esecuzione delle sentenze della CtEDU, è stata adottata il 26 gennaio 2011 sulla base di un rapporto presentato alla Commissione per gli affari legali e i diritti umani (*rapporteur*: Pourgourides). Nel documento l'Italia è identificata assieme a Bulgaria, Cipro, Grecia, Moldavia, Polonia, Romania, Russia, Turchia e Ucraina tra i Paesi che presentano i maggiori ritardi in quest'ambito. Secondo la PACE, l'Italia deve quindi adottare immediatamente misure per affrontare i problemi strutturali relativi all'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, in linea con le numerose risoluzioni interinali adottate dal Comitato dei Ministri a riguardo (v. *Annuario 2011*, p. 186), e a evitare violazioni delle misure temporanee ordinate dalla Corte, come avvenuto in un certo numero di casi relativi a cittadini stranieri.

La *risoluzione 1808* (v. anche raccomandazione 1968) sul tema del rafforzamento dei meccanismi per la prevenzione della tortura in Europa, è stata adottata il 14 aprile 2011 sulla base di un rapporto presentato alla Commissione affari legali e diritti umani (*rapporteur*: Gardetto). Tra le richieste contenute in questo documento, la PACE invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto (tra i quali figura anche l'Italia) a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite e a designare un meccanismo nazionale preventivo indipendente e adeguatamente finanziato a riguardo; gli Stati parti della Convenzione per la prevenzione della tortura del CoE sono invece invitati a emendarne il testo (attraverso il CM) in modo da consentire l'elezione

dei membri del CPT da parte della PACE e la pubblicazione automatica dei rapporti del Comitato non appena ricevuti i commenti da parte del Governo interessato.

La *risoluzione 1811* (v. anche raccomandazione 1970) sulla protezione delle donne migranti nel mercato del lavoro è stata adottata il 15 aprile 2011 sulla base di un rapporto presentato alla Commissione migrazioni, rifugiati e popolazione (*rapporteur*: Frahm) che, nella sua parte esplicativa, contiene numerosi riferimenti alla situazione delle lavoratrici migranti in Italia. Nel testo della risoluzione, l'Assemblea parlamentare riconosce la necessità per i Paesi ospitanti di sviluppare e applicare misure specifiche volte alla protezione delle appartenenti a questo gruppo sociale, indipendentemente dal loro status di immigrazione e di occupazione lavorativa. Tra le misure richieste si segnalano: l'aumento di opportunità di migrazione legale per le donne e l'adozione di politiche sull'immigrazione basate sui diritti umani e sensibili alle questioni di genere; una maggiore protezione dei diritti umani e promozione delle pari opportunità; e la prevenzione e la lotta alle pratiche di sfruttamento nel mercato del lavoro. Parte delle raccomandazioni contenute nel documento sono finalizzate al riconoscimento da parte degli Stati membri dell'importante ruolo produttivo e del valore sociale del lavoro domestico.

La *risoluzione 1827* sull'avanzamento delle procedure di monitoraggio dell'Assemblea nel periodo giugno 2010-maggio 2011, è stata adottata il 24 giugno sulla base di un rapporto presentato alla Commissione sul controllo dell'adempimento degli obblighi e impegni assunti dagli Stati membri del CoE (*rapporteur*: Marty). Sebbene non sia compresa nell'elenco dei Paesi soggetti all'attuale ciclo di monitoraggio, la Commissione include raccomandazioni sull'Italia derivate da osservazioni di altri organismi di monitoraggio del CoE. Tra queste, la PACE richiede all'Italia di ratificare la Carta delle lingue regionali o minoritarie, il Protocollo XII alla CEDU sulla lotta alla discriminazione, nonché la Convenzione penale e la Convenzione civile sulla corruzione. Inoltre, richiede ai Parlamenti nazionali (compreso quello italiano) di promuovere l'avanzamento nell'esecuzione delle sentenze della CtEDU e di cominciare i necessari cambiamenti legislativi volti a eliminare i problemi strutturali che portano a violazioni reiterate della CEDU.

Oltre a queste risoluzioni, si segnala che in una mozione per una raccomandazione sul *rafforzamento dell'istituto dell'Ombudsman in Europa* (doc. 12639), presentata il 15 giugno 2011 in Commissione affari legali e diritti umani, si fa riferimento alla necessità di fornire i Difensori civici di risorse adeguate per svolgere il proprio incarico in piena indipendenza. Tra le tendenze negative, la mozione fa riferimento all'avvenuta soppressione del Difensore civico comunale in Italia, come disposto dalla legge finanziaria per il 2010 (v. Parte II, 2.2).

Per quanto riguarda le attività dei parlamentari italiani nel corso del 2011 si segnalano i rapporti di: Pietro Marcenaro sulla riconciliazione e il dialogo politico tra i Paesi dell'ex Jugoslavia (7 gennaio 2011, Commissione affari legali e diritti umani); Giacomo Santini sull'accesso garantito al sistema sanitario per migranti e cittadini stranieri (1 febbraio 2011, Commissione migrazioni, rifugiati e popolazione); e Luca Volonté sulla violenza contro i cristiani in Medio Oriente (25 gennaio 2011, Commissione affari politici) e sulla richiesta dello status di «Partner per la democrazia» dell'Assemblea parlamentare presentata dal Parlamento del Marocco. Inoltre alcuni parlamentari italiani hanno partecipato alle missioni di osservazione elettorale inviate dalla PACE con riferimento alle elezioni parlamentari in Turchia del 12 giugno 2011 (Giuseppe Saro, Giacomo Santini, Pietro Marcenaro e Andrea Rigoni), alle elezioni presidenziali in Bulgaria del 23 e 30 ottobre 2011 (Luca Volonté), alle elezioni dell'Assemblea costituente in Tunisia del 23 ottobre 2011 (Pietro Marcenaro).

2.2. Comitato dei Ministri

In tema di diritti umani, il Comitato dei Ministri (CM) si avvale del lavoro del Comitato direttivo per i diritti umani, organismo intergovernativo composto dai rappresentanti dei 47 Stati membri che esercita, tra le altre, funzioni di *standard setting* e *follow-up*.

Il CM adotta raccomandazioni nei confronti degli Stati membri sia su questioni per le quali ha concordato una politica comune sia – in conformità al proprio ruolo nell'implementazione della Carta sociale europea (art. 29) – allo scopo di richiedere a taluni Stati di adattare il diritto interno e le politiche pubbliche alle disposizioni contenute nella Carta. Inoltre, ha la responsabilità finale nel monitoraggio della Convenzione-quadro per le minoranze nazionali (art. 26). In questo contesto adotta risoluzioni specifiche per Paese basate sui pareri del Comitato consultivo della Convenzione-quadro.

Per quanto riguarda il suo ruolo in relazione alla Corte europea dei diritti umani, il CM ha la funzione di supervisionare l'esecuzione delle sentenze della Corte, assicurandosi che gli Stati membri agiscano in conformità con i giudizi espressi dalla stessa. Il Comitato pone termine a ciascun caso adottando una risoluzione conclusiva. Infine, il CM può adire la Corte affinché si pronunci su questioni relative a difficoltà d'interpretazione delle sentenze della Corte stessa che ne ostacolano l'esecuzione e, se ritiene che uno Stato rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva, può deferire alla Corte la questione.

Nel corso del 2011, il CM ha adottato otto risoluzioni conclusive sullo stato di esecuzione della sentenze della CtEDU da parte dell'Italia: CM/ResDH(2011)13 sul caso Cordova e altri sei casi; CM/ResDH(2011)14 sul caso Grava e altri sei casi; CM/ResDH(2011)66 sul caso Scoppola; CM/ResDH(2011)120 sul caso Lombardi Vallauri; CM/ResDH(2011)13 sul caso Zagaria e altri dieci casi; CM/ResDH(2011)122 sul caso F.C.B e altri 4 casi; CM/ResDH(2011)123 sul caso Boccari e Rizza e altri 3 casi; CM/ResDH(2011)124 sul caso Chizzotti e altri 6 casi. L'11 marzo 2011, nel corso della sua 1108^a sessione, il CM ha inoltre adottato due decisioni su un numero di sentenze riguardanti l'Italia. Nella prima decisione (CM/Del/Dec(2011)1108/17E), con riferimento al *caso Saadi e altri dieci casi contro l'Italia*, il Comitato sottolinea che la CtEDU aveva considerato che l'esecuzione delle misure di espulsione nei confronti di alcuni dei ricorrenti avrebbe costituito violazione dell'art. 3 della CEDU (divieto della tortura). Richiede quindi alle autorità italiane di fornire informazioni sullo stato delle misure di espulsione nei confronti di questi ultimi e, nel caso non fossero state disapplicate, di annullarle. Nella successiva decisione (CM/Del/Dec(2011)1108/18E) relativa ai casi *Ben Khemais c. Italia* (sentenza del 24 febbraio 2009) e *Trabelsi c. Italia* (sentenza del 13 aprile 2010), il CM sottolinea che la giurisprudenza della Corte obbliga gli Stati a rispettare le misure temporanee indicate dalla stessa ai sensi dell'art. 39 del suo regolamento, invita le autorità italiane a fornire informazioni dettagliate riguardo alla situazione dei ricorrenti in Tunisia e ribadisce la richiesta fatta alle autorità italiane di fornire esempi che dimostrino l'effettivo rispetto delle misure temporanee ordinate dalla Corte. Inoltre, il CM chiede di fornire informazioni sul commento richiesto alle corti di appello da parte del Ministero della giustizia sull'applicazione dei requisiti della Convenzione e sulle misure intraprese per creare un meccanismo che assicuri che tutte le autorità rilevanti siano rapidamente informate quando una misura temporanea è indicata dalla CtEDU.

Tra gli altri documenti adottati dal CM con riferimento all'Italia si segnala la risoluzione CM/ResCSS(2011)9, adottata il 6 luglio 2011, sull'applicazione del Codice europeo di sicurezza sociale (1964). Dopo aver constatato che la situazione italiana dà piena attuazione alle parti del Codice accettate dall'Italia, decide di invitare il Governo italiano a fornire informazioni più approfondite sull'amministrazione e organizzazione della sicurezza sociale e sulle misure finalizzate alla lotta contro l'evasione e la frode in materia di sicurezza sociale.

2.3. Corte europea dei diritti umani

La Corte europea dei diritti umani (CtEDU), riformata nella struttura e nel funzionamento con l'entrata in vigore del Protocollo addizionale XIV il 1° giugno 2010, è la prima corte internazionale specificatamente creata per la protezione dei diritti umani in una determinata regione del mondo. Il giudice italiano che attualmente siede alla Corte è Guido Raimondi, eletto dalla PACE nel gennaio 2010. Tra i 640 membri della Cancelleria che fornisce sostegno legale e amministrativo alla Corte nell'esercizio delle sue funzioni, 19 sono italiani.

Nel corso della sua attività, la CtEDU ha emesso un totale di 2.166 sentenze con riferimento all'Italia, 1.651 delle quali hanno evidenziato la violazione di almeno uno degli articoli della CEDU. L'Italia è in effetti, dopo la Turchia, il Paese che è stato oggetto del maggior numero di pronunce da parte della CtEDU. Negli ultimi anni, tuttavia, Russia, Turchia, Romania, Polonia e Ucraina sopravanzano l'Italia per numero di ricorsi. I casi sottoposti alla Corte di Strasburgo riguardanti l'Italia concernono soprattutto gli artt. 6(1) CEDU (ragionevole durata del processo), 6 CEDU (equo processo), 1 Protocollo I CEDU (pacifico godimento della proprietà), 8 CEDU (vita privata e familiare).

I dati statistici forniti dalla Corte e aggiornati a dicembre 2011, riportano che il totale di ricorsi in sospeso contro l'Italia ammonta a circa 13.750. Nel corso del 2011, la Corte ha ricevuto 4.733 ricorsi individuali validi che lamentano una violazione dei diritti contenuti nella CEDU da parte dell'Italia (3.624 nel 2009 e 3.852 nel 2010). Nel medesimo periodo, 556 ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o radiati dal ruolo, mentre per 84 si è giunti alla pronuncia di una decisione nel merito; 214 sono stati comunicati allo Stato in vista della loro trattazione nel merito. Le 668 sentenze del 2010 sono state un'eccezione; nel 2009 le pronunce nel merito riguardanti l'Italia erano state 70. Sono inoltre pervenute alla CtEDU 31 richieste di misure temporanee ai sensi dell'art. 39 del regolamento della Corte, riguardanti la sospensione del procedimento di espulsione per altrettanti ricorrenti; 5 sono state recepite dalla CtEDU, 7 sono state respinte, le restanti 19 sono state giudicate non pertinenti.

Le sentenze della CtEDU che hanno avuto maggiore risonanza nel corso del 2011 sono state quelle adottate dalla *Grand Chamber* nei casi *Giuliani e Gaggio c. Italia* (ricorso 23458/02, sentenza del 24 marzo 2011) e *Lautsi e altri c. Italia* (ricorso 30814/06, sentenza del 18 marzo 2011).

Un'analisi delle sentenze della Corte in relazione all'Italia nell'anno 2011 è presentata nella Parte IV, 2.

2.4. Comitato per la prevenzione della tortura

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) è stato istituito dall'omonima Convenzione del 1987, concepita come complementare alla norma dell'art. 3 CEDU. Il CPT è un organismo composto da esperti indipendenti e conta un membro per ciascuno Stato parte della Convenzione per la prevenzione della tortura (ratificata a oggi da tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa); i componenti del Comitato sono eletti dal Comitato dei Ministri. L'esperto indipendente italiano e Presidente del CPT fino al 19 dicembre 2011, è stato Mauro Palma. Il 7 dicembre 2011 il Comitato dei Ministri ha eletto, in sua sostituzione, Andreana Esposito (risoluzione CM/ResCPT(2011)5), che rimarrà in carica fino a dicembre del 2015. Primo Presidente del CPT, nel 1989, è stato Antonio Cassese.

La funzione principale del Comitato è quella di verificare, per mezzo di sopralluoghi, il trattamento riservato alle persone private della libertà, allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 1). Il CPT non è un organismo investigativo, ma di prevenzione. Alla fine di ogni visita, il Comitato redige un rapporto dettagliato e lo invia allo Stato coinvolto al quale richiede una risposta in relazione alle eventuali questioni critiche sollevate nello stesso. L'azione del CPT si basa sui principi di cooperazione con le autorità nazionali e di riservatezza. Pertanto, i rapporti e le risposte sono inizialmente confidenziali e solo successivamente, su richiesta del Paese interessato quando quest'ultimo ha potuto fornire le proprie risposte e osservazioni, sono resi pubblici. Ogni anno il Comitato pubblica un rapporto generale sulle proprie attività.

Il CPT ha condotto fino a oggi nove visite in Italia, l'ultima dal 14 al 18 giugno 2010. In virtù del principio di riservatezza, il rapporto consultabile più recente è quello relativo alla visita del 2009 (CPT/Inf (2010)14), pubblicato in data 28 aprile 2010 assieme alle relative osservazioni del Governo italiano (v. *Annuario 2011*, pp. 188-189). Il rapporto relativo alla visita del 2010 non è, al momento di redazione di questa pubblicazione, ancora consultabile pubblicamente. Dai comunicati stampa rilasciati dal CPT con riferimento all'ultima visita si evince che la delegazione ha affrontato principalmente tre questioni: le disposizioni relative all'assistenza sanitaria nelle prigioni a seguito del trasferimento delle relative competenze dall'Amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale; le politiche e le misure per ridurre l'incidenza di suicidi e atti di autolesionismo in carcere; il sistema vigente di indagine sui presunti maltrattamenti di persone detenute o arrestate.

In data 7 dicembre 2011, il CPT ha comunicato l'elenco dei dieci Paesi nei quali, nell'ambito del suo programma di visite periodiche, intende esaminare il trattamento delle persone deprivate della loro libertà. L'Italia figura tra questi Paesi accanto a Croazia, Estonia, Islanda, Lituania, Principato di Monaco, Portogallo, Federazione Russa, Slovenia e Regno Unito.

2.5. Comitato europeo dei diritti sociali

Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa (ECSR) è stato istituito ai sensi dell'art. 25 della Carta sociale europea del 1961 allo scopo di determinare se la normativa e la pratica degli Stati parti siano conformi con le norme della Carta sociale europea, dei suoi Protocolli e della Carta sociale europea (riveduta) (ESC-R). Attualmente il Comitato è composto da 15 esperti indipendenti eletti dal Comitato dei Ministri per un periodo di sei anni rinnovabili una sola volta. Dal 10 novembre 2010 ne fa parte Giuseppe Palmisano, il quale rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2016.

Gli obblighi degli Stati parti della Carta sociale europea (riveduta) sono precisati all'art. A della Parte III, ESC-R. Gli Stati si impegnano a considerarsi vincolati da tutte le disposizioni della Parte I, da almeno sei dei nove articoli essenziali della Parte II (artt. 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 e 20 ESC-R) e da un numero ulteriore di articoli o paragrafi della Parte II ESC-R tale per cui il totale delle disposizioni che li obbligano non sia inferiore a 16 articoli o 63 paragrafi numerati. L'Annesso alla ESC-R precisa inoltre che la portata obbligatoria della generalità delle disposizioni della Carta si estende agli stranieri limitatamente a quanti hanno la cittadinanza di altri Stati europei parti dello stesso strumento. Ogni anno ciascuno Stato parte invia un rapporto sull'implementazione delle disposizioni della Carta che si è impegnato a considerare vincolanti. Il Comitato lo esamina e decide se la situazione nel Paese in questione sia o meno in conformità con essa. Le decisioni del Comitato sono chiamate *conclusioni* e vengono pubblicate alla fine di ogni anno. Se uno Stato non intraprende alcuna azione a seguito di una decisione dell'ECSR in cui viene indicata una non conformità con le disposizioni della Carta, il Comitato dei Ministri del CoE adotta una risoluzione con la quale invita lo Stato a provvedere. A seguito della decisione 821/4.1c/ 13 dicembre 2002 del CM, gli Stati che hanno ratificato la Carta sociale europea riveduta sono invitati a redigere ogni cinque anni un rapporto sulle disposizioni della Carta non accettate e l'ECSR è tenuto a esaminare tali rapporti in incontri specifici. Ai sensi del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea del 1995, inoltre, possono essere presentati al Comitato reclami sulla violazione delle disposizioni contenute nella Carta da parte di soggetti collettivi (incluse ONG internazionali con status partecipativo al CoE), e ONG nazionali (se indicato espressamente dallo Stato parte). In questo contesto il Comitato, dopo aver valutato positivamente l'ammissibilità del reclamo, mette in moto una procedura di dialogo basata su uno scambio di documentazione scritta tra le parti che si conclude con una *decisione* sul merito. Il Comitato dei Ministri partecipa a questa procedura, adottando, se necessario una risoluzione con la quale raccomanda allo Stato di prendere specifiche misure per riportare la situazione in linea con la Carta. Ogni anno infine il Comitato adotta un rapporto sulle attività intraprese nell'anno precedente. L'Italia ha ratificato la Carta sociale europea nel 1965 e la Carta sociale europea riveduta nel 1999, accettando 97 dei suoi 98 paragrafi numerati. L'unica disposizione non accettata riguarda l'art. 25 ESC-R, che tutela il diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso d'insolvenza del loro datore di lavoro. Al 2011, non risulta che l'Italia abbia presentato al Comitato il primo rapporto su tale disposizione della Carta riveduta. Tra il 1967 e il 2011 il Governo ha presentato 20 rapporti sull'applicazione della Carta del 1961 e 10 sull'applicazione della Carta riveduta.

Le ultime *conclusioni* sull'Italia sono state adottate dal Comitato nel corso della sua 254^a sessione (5-9 dicembre 2011) e pubblicate il 31 gennaio 2012. Il documento fa riferimento al decimo rapporto la cui presentazione, prevista dal Co-

mitato entro il 31 ottobre 2010, è avvenuta, in parti, tra il 29 ottobre 2010 e il 7 luglio 2011. Le *Conclusioni 2011* riguardano le disposizioni della Carta accettate dall'Italia in relazione al gruppo tematico dei diritti di minori, famiglie e migranti (artt. 7, 8, 16, 17, 19, 27 e 31 ESC-R). Nello specifico, il periodo di riferimento va dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2009 per gli artt. 8, 17, 27 e 31, e dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2009 per i rimanenti articoli.

Nel complesso, il documento conclusivo del Comitato fa riferimento alla situazione italiana in relazione a 36 articoli e paragrafi della Carta riveduta, fornendo 17 conclusioni di conformità (talvolta domandando la presentazione di informazioni supplementari) e 16 di non conformità. In relazione a tre disposizioni (artt. 7.5, 17.1 e 27.1) il Comitato rimanda la propria valutazione al prossimo rapporto, richiedendo al Governo italiano i dati specifici necessari per valutare lo stato di implementazione degli articoli in questione. In relazione agli artt. 16, 19 e 31, l'ECSR sottolinea come questi siano stati oggetto anche del reclamo collettivo presentato dal *Centre on Housing Rights and Evictions* (COHRE) contro l'Italia (reclamo 58/2009; decisione del 25 luglio 2010), nel quale il Comitato ha riscontrato la violazione di tutte le disposizioni contestate, lette in combinato disposto con l'art. E (non-discriminazione) (v. *Annuario 2011*, pp. 192-194). Dal momento che tale decisione è stata adottata al di fuori del periodo di riferimento del rapporto, le conclusioni del Comitato non fanno riferimento ai seguiti di tale decisione sul merito; tuttavia i fatti evidenziati nel reclamo collettivo sono tenuti in conto nel modo in cui sono avvenuti nel periodo in esame. Diversamente, il Comitato presenta in queste conclusioni i seguiti relativi a un'altra *decisione*, *European Roma Rights Center (ERRC) c. Italia* (reclamo 27/2004, decisione del 7 dicembre 2005), in cui è stata riscontrata la violazione dell'art. 31, sempre letto in combinato disposto con l'art. E.

Schema per paragrafo delle Conclusioni 2011 sull'Italia

Articolo ESC-R	Conclusioni di conformità	Conclusioni di non conformità	Richiesta di informazioni
<i>art. 7 ESC-R</i> (diritto dei bambini e degli adolescenti a una tutela)	para. 6 (inclusione di tempo dedicato alla formazione professionale durante il normale orario di lavoro) 7 (ferie annuali retribuite) 8 (proibizione del lavoro notturno) 9 (regolare controllo medico) 10 (speciale protezione contro i pericoli fisici e morali)	para. 1 (divieto di impiego per i bambini sotto i 15 anni) 2 (divieto di impiegare persone sotto i 18 anni in attività pericolose o insalubri) 3 (divieto di impiegare bambini in età da istruzione obbligatoria) 4 (durata dell'attività lavorativa dei lavoratori di età inferiore a 18 anni)	para. 5 (equa retribuzione)

segue

Articolo ESC-R	Conclusioni di conformità	Conclusioni di non conformità	Richiesta di informazioni
<i>art. 8 ESC-R</i> (diritto delle lavoratrici madri a una tutela)	para. 1 (congedo) 2 (illegalità del licenziamento) 4 (regolamentazione del lavoro notturno) 5 (proibizione del lavoro pericoloso, insalubre o faticoso)	para. 3 (pause sufficienti per l'allattamento)	
<i>art. 16 ESC-R</i> (diritto della famiglia a una tutela sociale giuridica ed economica)		Intero articolo (composto da un solo paragrafo)	
<i>art. 17 ESC-R</i> (diritto dei bambini e degli adolescenti a una tutela sociale, giuridica ed economica)		para. 2 (insegnamento primario e secondario gratuito - regolare frequentazione scolastica)	para. 1 (diritto dei bambini e degli adolescenti a una tutela sociale, giuridica ed economica)
<i>art. 19 ESC-R</i> (diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione e all'assistenza)	para. 2 (partenza, viaggio e accoglienza) 3 (collaborazione tra i servizi sociali dei Paesi di emigrazione e d'immigrazione) 5 (eguaglianza in relazione a imposte e contributi) 7 (eguaglianza in relazione alle azioni legali) 9 (trasferimento di guadagni e risparmi) 11 (insegnamento della lingua nazionale del Paese di accoglienza)	para. 1 (assistenza e informazione sulla migrazione) 4 (eguaglianza in relazione alle condizioni di impiego, diritto di affiliazione a organizzazioni sindacali e abitazione) 6 (ricongiungimento familiare) 8 (garanzie relative alle espulsioni) 10 (eguale trattamento per i lavoratori autonomi)	
<i>art. 27 ESC-R</i> (diritto dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento)	para. 2 (congedo familiare) 3 (illegalità del licenziamento basato su responsabilità familiari)		para. 1 (partecipazione nella vita lavorativa)

segue

Articolo ESC-R	Conclusioni di conformità	Conclusioni di non conformità	Richiesta di informazioni
<i>art. 31 (ESC-R)</i> diritto all'alloggio	para. 1 (alloggio adeguato) 2 (riduzione dello status di «senzatetto») 3 (costo dell'abitazione accessibile)		

In relazione all'*art. 7 ESC-R* (diritto dei bambini e degli adolescenti a una tutela), il Comitato, seppur richiedendo ove necessario informazioni più puntuali e aggiornate sui temi in esame, conclude che la situazione in Italia è conforme al para. 6 (inclusione di tempo dedicato alla formazione professionale durante il normale orario di lavoro), al para. 7 (ferie annuali retribuite), al para. 8 (proibizione del lavoro notturno), al para. 9 (regolare controllo medico) e al para. 10 (speciale protezione contro i pericoli fisici e morali). Al contrario, la situazione italiana non è ritenuta conforme al para. 1 (divieto di impiego per i bambini sotto i 15 anni) perché i dati forniti non dimostrano che le norme in vigore che proibiscono l'impiego lavorativo di bambini sotto tale età (l. 27 dicembre 2006, n. 296) siano effettivamente applicate. Una valutazione simile viene espressa con riferimento al para. 2 (divieto di impiegare persone sotto i 18 anni in attività pericolose o insalubri) perché non è dimostrato che l'ispettorato del lavoro effettui ispezioni in luoghi di formazione professionale dove alcune mansioni intraprese da persone sotto i 18 anni potrebbero essere considerate pericolose o insalubri, anche se non sono state dichiarate tali. Secondo il Comitato l'implementazione dell'*art. 7* prevede anche il monitoraggio dell'applicazione della normativa in questione, sebbene questa di fatto bandisca questo tipo di attività per i giovani con età inferiore ai 18 anni. Le conclusioni del Comitato sono negative anche in relazione al para. 3 (divieto di impiegare bambini in età da istruzione obbligatoria) dal momento che l'effettivo godimento del diritto all'educazione non appare garantito non essendo fornite indicazioni che la legislazione sulla proibizione dell'impiego lavorativo sotto i 15 anni (l. 296/2006) sia effettivamente applicata. In relazione al para. 4 (durata dell'attività lavorativa dei lavoratori di età inferiore a 18 anni) l'ECSR nota una contraddizione tra il d.lgs. 45/1999, che fissa un limite massimo di ore lavorative per i bambini sotto i 18 anni (inclusi quelli con età tra i 15 e i 16 anni), e la menzionata legge 296 del 27 dicembre 2006, che innalza il limite d'età per l'istruzione obbligatoria a 16 anni. In attesa di informazioni sulla contraddizione delineata sopra, il Comitato afferma che la situazione in Italia non è conforme alla disposizione della Carta, dal momento che non è stato stabilito se la durata dell'attività lavorativa per i giovani tra i 15 e i 16 anni sia ragionevole. In relazione al para. 5 (equa retribuzione), come anticipato, il Comitato rinvia le proprie conclusioni al ricevimento di informazioni più approfondite sul livello di remunerazione dei giovani lavoratori, con particolare riferimento ai salari minimi al netto delle imposte e dei contributi, nonché alla ricezione di dati che illustrino la media dei valori netti delle remunerazioni degli apprendisti in comparazione con quelli dei salari iniziali dei lavoratori adulti.

Con riferimento all'*art. 8 ESC-R* (diritto delle lavoratrici madri a una tutela) il Comitato conclude che la situazione in Italia è conforme al para. 1 (congedo),

al para. 2 (illegalità del licenziamento), al para. 4 (regolamentazione del lavoro notturno) e al para. 5 (proibizione del lavoro pericoloso, insalubre o faticoso). Al contrario il Comitato ritiene che la situazione relativa al para. 3 (pause sufficienti per l'allattamento) non è conforme, dal momento che sia le collaboratrici domestiche sia chi lavora da casa non hanno diritto a pause pagate per l'allattamento dei loro neonati.

In relazione all'*art. 16 ESC-R* (diritto della famiglia a una tutela sociale giuridica ed economica), il Comitato conclude che la situazione dell'Italia non è conforme. In particolare, viene sottolineato che nel complesso sistema nazionale di benefit familiari non si registrano trattamenti paritari nei confronti degli stranieri. Inoltre, facendo specifico riferimento alle operazioni di identificazione e censimento attuate per affrontare la cosiddetta «emergenza nomadi» (d.p.c.m. del 21 maggio 2008) nei confronti delle famiglie rom e sinti a partire dall'adozione dei «patti di sicurezza» nel novembre 2006, l'ECSR sottolinea che le condizioni in cui tali operazioni sono state compiute costituiscono un ostacolo a un'effettiva protezione contro l'arbitrarietà, in violazione dell'*art. 16*. Sempre in quest'ambito il Comitato nota come, il 16 novembre 2011 (al di fuori del periodo in esame), il Consiglio di Stato abbia decretato che tali controlli di identità sono stati sproporzionati per una società democratica (v. Parte IV, 1.5.2). L'insieme di motivazioni che hanno portato il Comitato a ritenere la situazione in Italia non conforme all'*art. 16 ESC-R* sono le stesse che hanno motivato la decisione di violazione dell'articolo in questione nel reclamo *COHRE c. Italia*.

Per quanto riguarda il primo paragrafo (assistenza, educazione e formazione) dell'*art. 17 ESC-R* (diritto dei bambini e degli adolescenti a una tutela sociale, giuridica ed economica), il Comitato decide di rinviare le proprie conclusioni in attesa di informazioni più approfondite. In particolare, sono richiesti al Governo italiano dati statistici sul numero di bambini ospitati nelle nuove strutture di accoglienza istituite a seguito della progressiva chiusura degli istituti per minori (avviata formalmente dalla l. 149/2001) e sul numero dei minori in affidamento. In materia di delinquenza giovanile, l'ECSR richiede informazioni più dettagliate sulla condizione dei giovani delinquenti in relazione alla durata massima del periodo antecedente al processo, sulle possibilità che questi siano detenuti e condannati assieme ad adulti, e sull'effettivo godimento del diritto all'educazione. In relazione al secondo paragrafo (insegnamento primario e secondario gratuito - regolare frequentazione scolastica), il Comitato valuta la situazione italiana come non conforme, sottolineando che le misure intraprese dal Governo, in particolare i programmi e le iniziative intraprese dal MIUR per migliorare l'accesso di rom e sinti all'istruzione nel periodo di riferimento, sono insufficienti.

Con riferimento all'*art. 19 ESC-R* (diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione e all'assistenza), il Comitato riscontra che la situazione in Italia è conforme ai para. 2 (partenza, viaggio e accoglienza), 3 (collaborazione tra i servizi sociali dei Paesi di emigrazione e d'immigrazione), 5 (eguaglianza in relazione a imposte e contributi), 7 (eguaglianza in relazione alle azioni legali), 9 (trasferimento di guadagni e risparmi) e 11 (insegnamento della lingua nazionale del Paese di accoglienza). Al contrario, l'ECSR conclude che la situazione italiana non è conforme al para. 1 (assistenza e informazione sulla migrazione), soprattutto a causa della propaganda fuorviante e razzista nei confronti dei migranti di origini rom e sinti indirettamente permessa o direttamente proveniente dalle autorità

pubbliche italiane, come riscontrato nella decisione sul reclamo *COHRE c. Italia*. In quest'ambito, l'ECSR sottolinea che l'Italia non sembra adempiere all'obbligo di adottare misure appropriate contro queste forme di propaganda e richiede al Governo informazioni più specifiche sulle misure adottate per contrastarla, con particolare riferimento alle popolazioni rom e sinti. Anche in relazione al para. 4 (eguaglianza in relazione alle condizioni di impiego, diritto di affiliazione a organizzazioni sindacali e abitazione), il Comitato conclude con una valutazione di non conformità: lamentando la carenza di informazioni specifiche già richieste nell'ambito delle precedenti conclusioni relative all'art.19 ESC-R (*Conclusioni 2006*), l'ECSR riscontra che non è stato dimostrato che i lavoratori migranti godano di un trattamento egualmente favorevole a quello dei cittadini italiani, con riferimento al godimento dei benefici derivanti dalla contrattazione collettiva e all'accesso all'alloggio. Come già riscontrato nella decisione relativa al reclamo del COHRE, il Comitato aggiunge che gli «sgomberi» forzati effettuati nei confronti di rom e sinti a partire dal 2006 sono stati realizzati senza il dovuto rispetto delle necessarie procedure di salvaguardia che, con riferimento all'alloggio, garantiscono a questi lavoratori un trattamento egualmente favorevole a quello degli altri cittadini italiani. Inoltre, il Comitato sottolinea come, sebbene non rientri nel periodo di riferimento, il 16 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha decretato che il cosiddetto stato di «emergenza nomadi», alla base delle operazioni di «sgombero» contestate, non è giustificato e pertanto le azioni dello Stato basate su questa motivazione sono illegittime (v. Parte IV, 1.5.2). La situazione italiana è ritenuta non conforme anche in relazione al para. 6 (ricongiungimento familiare); in quest'ambito il Comitato ritiene che i requisiti relativi al reddito – i richiedenti devono dimostrare entrate annuali da fonti legittime pari al reddito minimo annuale, aumentato della metà per ogni persona coinvolta dalla procedura di ricongiungimento – tendono a ostacolare il ricongiungimento familiare piuttosto che facilitarlo. Per quanto riguarda il para. 8 (garanzie relative alle espulsioni) la situazione di non conformità è motivata dal fatto che, durante il periodo di riferimento, le «misure di sicurezza» («patti di sicurezza» e decreto sulla cosiddetta «emergenza nomadi») hanno costituito un quadro giuridico discriminatorio nei confronti di rom e sinti, rendendo loro molto difficile l'ottenimento di documenti di identità necessari per legalizzare il loro status di residenti permettendo, quindi, anche l'espulsione di cittadini italiani e di altri Paesi membri dell'Unione Europea. In relazione al para. 10 (eguale trattamento per i lavoratori autonomi), il Comitato valuta che se da un lato le informazioni fornite dall'Italia non evidenziano discriminazioni tra impiegati migranti e lavoratori autonomi migranti, nel caso di eguale trattamento tra impiegati e lavoratori autonomi migranti e tra lavoratori autonomi migranti e italiani, una valutazione di non conformità nell'ambito di uno dei paragrafi numerati dell'art. 19 ESC-R porta anche a una conclusione simile per il paragrafo in questione, dal momento che le stesse motivazioni di non conformità descritte negli altri paragrafi si applicano ai lavoratori autonomi. Pertanto, avendo il Comitato riscontrato una situazione non conforme con riferimento ai para. 1, 4, 6, 8 e 12 dell'art. 19 ESC-R, anche per il para. 10 viene adottata la medesima conclusione. Per quanto riguarda il para. 12 (insegnamento della madrelingua del migrante) il Comitato motiva la sua valutazione di non conformità sulla base del fatto che non è stato dimostrato che l'Italia promuova e faciliti l'insegnamento della lingua madre dei lavoratori migranti ai figli degli stessi.

Con riferimento all'*art. 27 ESC-R* (diritto dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento) l'ECSR individua una situazione di conformità per quanto riguarda i para. 2 (congedo familiare) e 3 (illegalità del licenziamento basato su responsabilità familiari), mentre con riferimento al para. 1 (partecipazione nella vita lavorativa) rinvia le proprie conclusioni in attesa di informazioni più approfondite. In particolare, il Comitato richiede al Governo italiano di specificare: se esistano strumenti di informazione, consulenza e collocamento per i lavoratori con responsabilità familiari, al fine di assisterli nell'avanzamento della loro vita professionale; se i lavoratori hanno diritto ai rilevanti benefici di sicurezza sociale (in particolare in tema di sanità) durante i periodi di congedo familiare e se tali periodi sono tenuti in conto per l'assegnazione della pensione e per calcolare l'ammontare della pensione; le modalità secondo cui vengono monitorati sia il livello di competenza del personale negli asili nido sia, in generale, i servizi di assistenza all'infanzia, nonché quali forme di assistenza finanziaria sono rese disponibili nei confronti dei genitori di bambini che frequentano tali servizi. Infine, le conclusioni del Comitato in relazione all'*art. 31 ESC-R* (diritto all'alloggio) individuano una situazione di non conformità il relazione a tutti i suoi paragrafi numerati. In relazione al para. 1 (alloggio adeguato), le misure adottate dalle autorità pubbliche per migliorare le condizioni degli alloggi, attualmente al di sotto dello standard, della maggior parte delle persone di etnia rom sono considerate inadeguate da parte del Comitato, che pertanto reitera quanto già affermato nelle due decisioni relative ai reclami presentati rispettivamente dall'ERRC e dal COHRE. Per quanto riguarda il para. 2 (riduzione dello status di «senzate-tto»), il Comitato motiva le sue conclusioni su una serie di motivazioni: le iniziative intraprese dal Governo italiano per ridurre il numero delle persone senzate-tto sono ritenute insufficienti in termini quantitativi (mentre per una valutazione dal punto di vista qualitativo sono richiesti ulteriori dati e informazioni); gli «sgomberi» forzati di rom e sinti continuano a essere intrapresi senza rispettare le necessarie procedure di salvaguardia volte a garantire il pieno rispetto della dignità umana di ogni individuo e senza fornire alcun alloggio alternativo; gli interventi da parte della polizia negli insediamenti rom e sinti non sono stati rispettosi della dignità dei loro abitanti e i responsabili per la distruzione degli effetti personali degli abitanti di tali insediamenti non sono sempre stati oggetto di indagini né, se identificati, condannati per i loro atti. Il Comitato aggiunge che la seconda motivazione è la medesima che ha portato alle decisioni di violazione nei reclami dell'ERRC e del COHRE (insieme alla terza motivazione). In relazione al terzo e ultimo paragrafo (costo dell'abitazione accessibile), il Comitato, sottolineando che il diritto all'alloggio non può essere soggetto ad alcuna discriminazione (*art. E ESC-R*), dispone che, in alcune Regioni e Comuni italiani, cittadini di altri Stati parti della Carta sociale europea e della sua versione riveduta che risiedono e lavorano regolarmente in Italia non hanno diritto a un eguale trattamento con riferimento all'idoneità per l'alloggio sociale e all'accesso ai benefici relativi all'alloggio. L'ECSR aggiunge che i dati presentati nel rapporto non dimostrano che siano state investite risorse con l'effetto di migliorare nella pratica l'accesso di rom e sinti all'alloggio sociale senza discriminazione. Anche in questo caso, la seconda motivazione corrisponde a quella che ha portato alle decisione di violazione nei due reclami collettivi sopra menzionati. Nell'analisi generale relativa alla situazione italiana rispetto all'*art. 31 ESC-R*, inoltre, il Comitato presenta i seguiti alla

decisione sul reclamo del ERRC del 2004, segnalando che per ciascuno dei paragrafi numerati, la situazione italiana continua a essere non conforme con quanto deciso sul merito nel 2005.

L'undicesimo rapporto sull'applicazione della Carta sociale (riveduta), la cui presentazione al Comitato è prevista entro il 31 ottobre 2011, fa riferimento alle disposizioni accettate dall'Italia in relazione al gruppo tematico «impiego, formazione e pari opportunità». Esso riguarderà quindi gli artt. 1 ESC-R (diritto al lavoro), 9 ESC-R (diritto all'orientamento professionale), 10 ESC-R (diritto alla formazione professionale) 15 ESC-R (diritto delle persone portatrici di handicap all'autonomia, all'integrazione sociale e alla partecipazione alla vita della comunità), art. 18 ESC-R (diritto all'esercizio di un'attività a fini di lucro sul territorio delle altre parti), art. 20 ESC-R (diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul sesso) e art. 24 ESC-R (diritto a una tutela in caso di licenziamento) per un totale di 19 paragrafi numerati (resta escluso l'*art. 25 ESC-R* che farebbe parte di questo gruppo tematico). Le osservazioni dell'ECSR in relazione a tale rapporto saranno pubblicate a fine dicembre, nelle *Conclusioni 2012*.

In relazione al Protocollo addizionale del 1995, l'Italia non ha ancora presentato una dichiarazione che consenta alle ONG nazionali di presentare reclami collettivi all'ECSR. Oltre ai due reclami collettivi più volte menzionati sopra, dall'entrata in vigore del Protocollo per l'Italia (1997) a oggi sono stati presentati altri due reclami da parte di ONG internazionali nell'ambito dei quali il Comitato non ha riscontrato violazioni: *European Federation of Employees in Public Services (EURO-FEDOP) c. Italia* (4/1999); *Organizzazione mondiale contro la tortura (OMCT) c. Italia* (19/2003).

2.6. Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani

Il Gruppo di esperti (GRETA) è stato istituito ai sensi dell'art. 36 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e ha la funzione, assieme a un Comitato composto dai rappresentanti presso il CM degli Stati parti della Convenzione, di monitorare l'applicazione degli obblighi contenuti nella Convenzione.

Il Gruppo è composto di 15 esperti indipendenti con riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, dell'assistenza e protezione delle vittime di tratta, o esperienza professionale nelle aree coperte dalla Convenzione.

La procedura di monitoraggio è divisa in cicli di quattro anni. Il Gruppo di esperti comincia il dialogo con i Paesi interessati attraverso la somministrazione di un questionario, seguito poi da eventuali richieste di informazioni. Se considerato necessario dal Gruppo di esperti, ulteriori informazioni possono essere richieste a organizzazioni di società civile oppure reperite attraverso visite nel Paese. La bozza di rapporto viene inviata allo Stato interessato per ottenere commenti. Quando li riceve, il GRETA prepara un rapporto finale con le proprie conclusioni e lo spedisce al Paese interessato e al Comitato delle Parti, che può adottare raccomandazioni sulla base di quanto contenuto nel documento. Ciascun Paese nomina una *contact person* che coopera con il Gruppo di esperti, distribuendo il questionario ai diversi organismi nazionali interessati, coordinando le loro risposte e inviando al GRETA una versione consolidata dei commenti al questionario.

Il primo ciclo di monitoraggio copre il periodo 2010-2013 ed è cominciato con l'analisi dei primi dieci Paesi che hanno ratificato la Convenzione sulla lotta alla tratta. Nel corso del 2011, il Gruppo di esperti ha adottato e pubblicato i primi rapporti sullo stato di implementazione della Convenzione in: Albania, Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e Repubblica Slovacca.

Secondo il calendario attuale, l'Italia è inclusa nel quarto gruppo di Paesi e verrà sottoposta al ciclo di monitoraggio assieme ad Andorra, San Marino e Ucraina. L'invio del questionario alla *contact person* italiana è previsto per la seconda metà del 2012.

2.7. Commissario per i diritti umani

Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa è un'istituzione indipendente creata in forza della risoluzione del Comitato dei Ministri (99)50 del 7 maggio 1999. Dal 1° aprile 2006 al 1° aprile 2012 questa carica è ricoperta da Thomas Hammarberg (Svezia).

Le funzioni del Commissario includono la promozione dell'effettivo rispetto dei diritti umani, il sostegno ai 47 Stati membri nell'attuazione degli standard del CoE in materia e la promozione dell'educazione e della sensibilizzazione ai diritti umani. La sua principale attività è quella di condurre un dialogo permanente con i Governi degli Stati membri, anche compiendo visite nei rispettivi territori. Nel corso di queste missioni il Commissario incontra generalmente rappresentanti di alto livello del Governo, del Parlamento, del sistema giudiziario nonché membri delle istituzioni nazionali e della società civile che si occupano di diritti umani. Al termine della missione, il Commissario redige un rapporto che include sia un'analisi delle politiche in materia di diritti umani e della loro applicazione effettiva, sia raccomandazioni dettagliate per il loro miglioramento; tale rapporto viene pubblicato e diffuso. Inoltre, il Commissario conduce visite di *follow-up* per valutare i progressi compiuti nell'implementare le precedenti raccomandazioni; anche i rapporti di *follow-up* sono successivamente resi pubblici.

Nel 2011 il Commissario ha condotto visite in otto Paesi membri del Consiglio d'Europa: Albania, Repubblica Ceca, Bosnia-Erzegovina, Armenia, Malta, Turchia, Russia, Italia, Irlanda, Serbia e Slovacchia.

La missione in Italia si è svolta nei giorni 26 e 27 maggio 2011. Lo scopo della visita è stato quello di riesaminare una serie di questioni critiche in relazione alla situazione dei diritti umani nel Paese, con particolare riferimento alla protezione dei diritti di rom, sinti, migranti e richiedenti asilo. Nel corso della missione il Commissario ha incontrato rappresentanti delle autorità nazionali, il Presidente della Commissione straordinaria per la promozione dei diritti umani del Senato, Pietro Marcenaro, nonché rappresentanti dell'ANCI e di un numero di organizzazioni intergovernative e non-governative che si occupano di diritti dei gruppi sociali oggetto della visita. Il conseguente rapporto è stato pubblicato il 7 settembre 2011 (CommDH (2011)26) assieme alle osservazioni del Governo italiano, presentate il 5 settembre. Si tratta della quarta visita effettuata da questa istituzione in Italia. Le precedenti sono state svolte: dal 10 al 17 giugno 2005 (rapporto pubblicato il 14 dicembre 2005 - CommDH (2005)9); dal 19 al 20 giugno 2008

(rapporto pubblicato il 28 luglio 2008 - CommDH (2008)18) e dal 13 al 15 gennaio 2009 (rapporto pubblicato il 16 aprile 2009 - CommDH (2009)16).

Il rapporto in esame è diviso in due parti. Nella *prima parte* viene affrontato il tema della protezione dei diritti umani di rom e sinti esaminando, in particolare, i seguenti temi: manifestazioni di odio nei confronti degli zingari (*anti-nomadismo*) nel discorso politico; diritto all'alloggio e «sgomberi»; reati violenti di odio; apolidia; e strategie complessive per l'inclusione di rom e sinti. Nella *seconda parte*, l'attenzione si focalizza sulla protezione dei diritti dei migranti, inclusi i richiedenti asilo. In quest'ambito il Commissario ha condotto la sua analisi sui seguenti aspetti: operazioni di soccorso e intercettazione in mare; ricezione di migranti e richiedenti asilo; e integrazione di rifugiati e di altri individui che beneficiano di protezione internazionale. Per ciascuno di questi temi il rapporto presenta una sintesi della situazione effettiva in Italia e un numero di raccomandazioni, spesso con richiamo alle conclusioni tratte al termine delle visite precedenti.

Riguardo la *presenza di manifestazioni di razzismo e xenofobia, in particolare nei confronti di rom e sinti, nel discorso politico italiano*, il Commissario nota che la situazione non appare migliorata rispetto a quanto precedentemente osservato nel 2008 e nel 2009. In particolare, ritiene scioccanti i manifesti elettorali osservati a Milano nel corso delle elezioni amministrative del maggio 2011 che avvertivano del rischio di trasformazione della città in una *zingaropoli* in caso di vittoria del candidato della coalizione di centro-sinistra Giuliano Pisapia. Nel sostenere la propria posizione contro questa tipologia di discorso politico, il Commissario afferma che queste manifestazioni di razzismo compensano efficacemente l'ottimo lavoro per l'inclusione sociale svolto dalle ONG nel Paese, dal momento che legittimano il pregiudizio e la discriminazione contro rom e sinti. Hammarberg fa quindi riferimento a diverse conclusioni espresse da altri meccanismi di monitoraggio del Consiglio d'Europa che condividono questa posizione, come il *parere* del Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (v., in questa Parte, 2.9) e la già menzionata *decisione* del Comitato europeo dei diritti sociali nel caso *COHRE c. Italia*. Per rispondere efficacemente a questa situazione, il Commissario chiede quindi alle autorità italiane di agire urgentemente adottando una serie di misure presentate dalla Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI, *The use of racist, antisemitic and xenophobic elements in political discourse*, 2005), tra cui: misure di autoregolazione per i partiti, la firma della Carta dei partiti politici europei per una società non razzista, l'adozione e implementazione di misure che penalizzano i capi di qualsiasi gruppo che promuove o sostiene il razzismo, l'istituzione di un obbligo a sopprimere il finanziamento pubblico ad associazioni (inclusi partiti politici) che promuovono il razzismo e l'implementazione di disposizioni del codice penale contro offese e discriminazioni razziali. Inoltre, il Commissario domanda all'Italia un impegno a promuovere la conoscenza della cultura e della storia dei rom presso il pubblico generale, anche attraverso la diffusione nelle scuole delle apposite schede informative realizzate dal CoE.

Sui temi del *diritto all'alloggio e degli «sgomberi»*, il Commissario richiama le osservazioni da lui presentate nei precedenti rapporti del 2008 e 2009 e sottolinea come gli strumenti normativi adottati dal Governo per gestire la situazione di rom e sinti nel Paese, in particolare la dichiarazione dello «stato di emergenza» per i nomadi (d.p.c.m. 21 maggio 2008), costituiscono il fondamento per la dif-

fusa pratica degli «sgomberi», che sono spesso condotti in violazione degli standard sui diritti umani, come affermato nella già menzionata *decisione* dell'ECSR. Il rapporto, inoltre, evidenzia che l'estensione della «emergenza nomadi» in alcune Regioni fino alla fine del 2011 (con d.p.c.m. 17 dicembre 2010) sembra aver avuto l'effetto di espandersi ad altre Regioni per cui non è mai stata dichiarata formalmente. La visita ha posto particolare attenzione alla situazione di Milano, che ha registrato un numero senza precedenti di «sgomberi» sistematici in tempi recenti (100 solamente tra gennaio e maggio 2011). Nello specifico, il Commissario ha visitato due insediamenti nel territorio comunale, uno non autorizzato e uno autorizzato, al fine di ottenere un quadro più approfondito dell'applicazione pratica di queste politiche e del loro impatto sulle persone coinvolte. Esprimendo grave preoccupazione su quanto osservato in relazione alle modalità di esecuzione di tali «sgomberi» in Italia e all'impatto che tali misure hanno sul diritto all'alloggio e su altri diritti umani delle persone coinvolte, il Commissario esorta le autorità italiane a portare la situazione pienamente in linea con la Carta sociale europea (riveduta), come richiesto nella citata decisione del Comitato europeo dei diritti sociali. Hammarberg ricorda inoltre che il diritto ad un alloggio adeguato include il diritto ad essere protetto contro gli «sgomberi» forzati ed è garantito da diversi strumenti giuridici sui diritti umani vincolanti per l'Italia. Quest'ultima è pertanto obbligata ad assicurare che tali «sgomberi» siano effettuati solo come ultima risorsa e con le appropriate garanzie procedurali. Il rapporto aggiunge che a quanti colpiti da queste pratiche deve essere fornito un alloggio alternativo adeguato e un risarcimento, che gli «sgomberi» non devono rendere le persone senzate e che l'Italia ha l'obbligo di assicurare che non avvengano discriminazioni contro gruppi particolari né la loro segregazione in alloggi. In quest'ambito il Commissario richiama l'attenzione delle autorità italiane alle raccomandazioni, ai principi generali e ai quadri normativi contenuti nella raccomandazione del Comitato dei Ministri sul miglioramento delle condizioni abitative di rom e *travellers* in Europa (Rec(2005)4) e incoraggia le stesse a rafforzare gli elementi relativi all'inclusione sociale delle proprie politiche nel campo dell'alloggio di rom e sinti, sfruttando pienamente anche il potenziale della società civile.

Per quanto riguarda il tema dei *crimini violenti di odio*, il Commissario, facendo riferimento in particolare a un rapporto di Human Rights Watch sulla violenza razzista e xenofobica in Italia (HRW, *Everyday Intolerance. Racist and Xenophobic Violence in Italy*, 2011), nota che gli appartenenti alla comunità rom possono subire atti di violenza sia da parte di privati, sia da parte di funzionari preposti all'applicazione della legge. In questo caso le violenze tendono ad avere luogo sotto forma di «sgomberi», incursioni o situazioni che vedono i rom in compagnia o in custodia di agenti di polizia per diverse ragioni, incluse procedure amministrative. In questo contesto, sono rari i procedimenti giudiziari per violenza di tipo razzista o xenofobo in Italia e, a quanto riportato, spesso i funzionari delle forze dell'ordine sono segnalati per minimizzare l'entità del problema e per non condannare gli attacchi. A questa situazione si aggiunge una raccolta di dati incompleta, sebbene il rapporto menzioni con interesse l'istituzione dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) presso la Polizia di Stato finalizzato al monitoraggio degli avanzamenti in relazione ai crimini di odio. In tale contesto, il Commissario chiede alle autorità italiane di migliorare la propria

risposta alla violenza motivata su base razziale in generale, essendo questa una delle principali preoccupazioni di lunga durata da parte degli organismi di monitoraggio dei diritti umani nel Paese. Raccomanda, inoltre, di fare riferimento alla *raccomandazione generale n. 11* dell'ECRI che fornisce orientamenti dettagliati sia sulle modalità per migliorare la risposta della polizia alle offese razziali, sia sul contrasto alla cattiva condotta su motivazione razziale da parte della polizia stessa. In senso più generale, il Commissario considera che siano necessari sforzi a tutti i livelli del sistema di giustizia penale, dalla polizia, alle corti, passando per i pubblici ministeri. Il Commissario afferma quindi che è necessario uno sforzo della leadership politica per informare a fondo gli individui che costituiscono questo sistema della necessità di contrastare in modo approfondito e attivo tutte le manifestazioni di razzismo e discriminazione razziale.

Il relazione al *tema dell'apolidia* e, in particolare, alla situazione di oltre 15.000 rom nati in Italia da genitori apolidi e quindi anch'essi apolidi di fatto, il Commissario osserva che la loro situazione è resa oggi ancora più precaria dall'adozione di due misure: i «pacchetti sicurezza», che hanno criminalizzato l'ingresso e il soggiorno irregolare in Italia senza un valido permesso di residenza, e la già richiamata legislazione alla base della «emergenza nomadi», che ha permesso la realizzazione di censimenti delle popolazioni degli insediamenti rom. In pratica, nota il Commissario, queste misure hanno portato numerosi rom e sinti che vivono in Italia, incluse persone apolidi nate nel Paese, a rispondere di procedimenti penali e di espulsione. Tra le raccomandazioni per migliorare tale situazione, il rapporto esorta le autorità italiane ad affrontare la situazione delle migliaia di persone che risiedono a lungo termine o per tutta la vita in Italia senza essere in possesso della cittadinanza italiana o di altri Paesi; richiama la loro attenzione sulla raccomandazione del Comitato dei Ministri sulla nazionalità dei bambini (CM/Rec(2009)13); e ribadisce la propria richiesta affinché l'Italia ratifichi la Convenzione europea sulla nazionalità senza riserve come, del resto, indicato nelle osservazioni del Governo italiano relative al precedente rapporto.

Per quanto riguarda *le strategie complessive per l'inclusione di rom e sinti*, il Commissario nota l'assenza di qualsivoglia avanzamento da quando tale necessità è stata evidenziata nel suo rapporto del 2008. Questa situazione è stata ribadita da organismi nazionali e internazionali che si occupano di diritti umani, in particolare dal Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (v. *supra*). A tale riguardo, il Commissario reitera il suo appello alle autorità per adottare e implementare una strategia nazionale per l'inclusione sociale di rom e sinti. Questa deve essere realizzata in consultazione con rappresentanti e organizzazioni provenienti da queste comunità con il maggior rispetto possibile per le diversità esistenti a livello locale. A tale fine viene raccomandata l'istituzione di una *task force* a livello nazionale che sostenga una rete di attori interessati al tema dell'inclusione sociale di rom e sinti sul piano locale e regionale. In generale, affinché tale strategia possa avere un risultato durevole, viene raccomandato un approccio diverso, fondato su inclusione, non-discriminazione e lotta all'anti-nomadismo piuttosto che su misure coercitive.

La *seconda parte* del rapporto, sulla *protezione dei diritti umani dei migranti*, riconosce *in primis* l'entità delle sfide relative ai diritti umani che l'aumento del numero di migranti e richiedenti asilo dovuto ai disordini in Tunisia e al conflitto in Libia sta creando e ne ribadisce la dimensione europea. In particolare, il

Commissario reitera il proprio appello affinché la situazione affrontata dall'Italia in questo periodo sia gestita con maggiore cooperazione e solidarietà a livello regionale. Allo stesso tempo, il rapporto evidenzia che l'Italia deve attenersi agli obblighi in materia di diritti umani nei confronti di tutti i migranti, inclusi i richiedenti asilo, che sono sottoposti alla giurisdizione italiana. Infatti, nonostante l'impegno sovente dimostrato dalle autorità italiane per proteggere i diritti umani di tali persone, rimangono preoccupazioni in talune aree.

Per quanto riguarda le *operazioni di soccorso e intercettazione in mare*, il Commissario riconosce il ruolo essenziale della Guardia costiera e della Polizia di frontiera nel salvare le vite di molti migranti che avevano cercato di raggiungere l'Europa su imbarcazioni insicure; allo stesso tempo nota che più di 1.500 persone sono morte nel tentativo di attraversare il Mediterraneo e che le responsabilità di tali morti devono essere ancora accertate. Il riferimento del rapporto è alla investigazione realizzata nel 2011 dalla PACE (v., in questa Parte, 2.1), nonché alla diffusa pratica delle operazioni di respingimento di migranti, ripetutamente criticata perché contraria al diritto internazionale dei diritti umani (v. Parte IV, 2).

Il Commissario, pertanto, accoglie gli sforzi delle autorità italiane nel soccorrere i migranti e incoraggia loro a perseguire questa preziosa tradizione di lunga data. Allo stesso tempo, fa loro appello affinché assicurino che in tutti i casi in cui migranti si trovano in difficoltà in mare aperto, le operazioni di soccorso godano di priorità assoluta su ogni altra considerazione, come indicato dalla *risoluzione 1821(2011)* della PACE (v., in questa Parte, 2.1). Sempre in quest'ambito, il Commissario esorta le autorità italiane a interrompere qualsiasi pratica nel campo delle intercettazioni in mare che possa avere come risultato l'invio di migranti in Paesi dove questi possono essere soggetti a maltrattamenti. Infine, Hammarberg esorta le autorità italiane a continuare a mantenere i confini del Paese aperti alle persone che sono costrette a fuggire dalla Libia e necessitano di protezione internazionale.

Sul *tema della ricezione dei migranti e dei richiedenti asilo*, il Commissario incoraggia il Governo italiano ad assicurare che la capacità ricettiva esistente nel Paese sia in grado di rispondere alle tendenze oscillanti di arrivi e alle variazioni nel numero di richieste d'asilo, in particolare attraverso l'espansione della capacità di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Il rapporto esorta le autorità ad assicurare che i richiedenti asilo godano, in tutti i centri in cui sono accolti, di condizioni che soddisfano gli standard nazionali e internazionali, quali l'accesso al patrocinio gratuito o all'assistenza psico-sociale, in modo da consentire che i livelli di protezione, attualmente buoni, siano mantenuti anche quando il numero di richiedenti asilo dovesse crescere. In quest'ambito viene sottolineata anche l'importanza dell'effettiva implementazione di misure speciali finalizzate a identificare e soddisfare i bisogni di persone vulnerabili. Inoltre, il Commissario richiede alle autorità di assicurare che tutti i migranti siano adeguatamente esaminati al fine di valutare le potenziali necessità di protezione internazionale. Il rapporto ribadisce inoltre la proibizione di espulsioni collettive di stranieri, previsto nell'art. 4 del Protocollo IV alla CEDU, e domanda alle autorità italiane di assicurare che tutti i ritorni di non-cittadini, anche nel quadro degli attuali flussi migratori, siano pienamente in linea con questa disposizione. In relazione all'*integrazione di rifugiati e altri beneficiari di protezione internazionale*, il Commissario sottolinea che la mancanza di un sistema affidabile che

sostenga tale integrazione è una delle principali preoccupazioni di lunga data da parte delle organizzazioni che si occupano di diritti di rifugiati e richiedenti asilo in Italia: nonostante questi ultimi beneficino, alla pari dei cittadini italiani, di molti diritti sociali ed economici, la mancanza di reti sociali, assieme a una serie di falle nel quadro normativo e nella pratica amministrativa nazionale, spesso pongono ostacoli insormontabili ai loro sforzi per raggiungere l'autosufficienza. Pertanto, il Commissario domanda all'Italia maggiore attenzione e risorse per l'integrazione di rifugiati e altri beneficiari di protezione internazionale, in particolare rafforzando in modo considerevole la capacità dello SPRAR di fornire loro accoglienza e servizi. Suggerisce infine una revisione comprensiva delle leggi e dei regolamenti che hanno effetto sull'integrazione di rifugiati, l'introduzione di azioni positive, e un maggiore impegno ad affrontare i problemi incontrati dai rifugiati che acquisiscono la cittadinanza italiana e gli eccessivi ritardi che questi sperimentano per ottenere il ricongiungimento familiare.

Tra le altre attività realizzate dal Commissario per i diritti umani nel 2011 si segnala anche la pubblicazione della raccolta aggiornata di tutti i *viewpoints* pubblicati dal 2006 al 2010. Questi ultimi sono stati recentemente sostituiti da un nuovo strumento di comunicazione, lo *Human Rights Comment*, una sorta di *blog* in cui il Commissario analizza e commenta in modo sintetico la situazione dei diritti umani in Europa. Nell'anno in esame Hammarberg ha pubblicato 27 *commenti*, alcuni dei quali contengono riferimenti specifici alla situazione italiana:

– *African migrants are drowning in the Mediterranean* (8 giugno 2011): il Commissario sottolinea l'attività di soccorso svolta dalla Guardia costiera e dai pescatori italiani e di altri Paesi nei confronti dei migranti in fuga dalla Libia; allo stesso tempo critica le misure di deterrenza, in particolare quelle di respingimento, utilizzate dai Governi europei per scoraggiare questi arrivi. Secondo Hammarberg esiste una responsabilità europea, finora non messa in pratica, nel soccorrere questi migranti, sia in situazioni di emergenza, sia attraverso la sorveglianza aerea delle coste della Libia allo scopo di predisporre in anticipo le attività di salvataggio.

– *Politicians using anti-Roma rhetoric are spreading hate* (28 giugno 2011): questo commento, pubblicato a seguito della visita del Commissario in Italia, prende spunto dai manifesti elettorali anti-rom esposti a Milano in occasione delle elezioni amministrative di maggio 2011 (v. *supra*), considerati una manifestazione estrema di xenofobia e di razzismo nei confronti dei rom da parte di personalità politiche. Sottolineando che tali comportamenti sono comuni a diversi Paesi europei, il Commissario evidenzia la responsabilità speciale dei politici nel combattere la discriminazione e nel costruire ponti tra diverse parti della società e avverte che senza sforzi per promuovere l'inclusione sociale dei rom, situazioni discriminatorie di questo tipo non potranno diminuire.

– *European media and anti-Gypsy stereotypes* (7 luglio 2011): in questa analisi, il Commissario critica il comportamento tendenzioso e sensazionalista utilizzato da taluni media di informazione europei in relazione a rom e sinti, sostenendo la necessità di promuovere una forma di giornalismo etico e la diffusione di codici di condotta per porre termine alla raffigurazione negativa di rom e sinti nei media. Il linguaggio aggressivo e gli stereotipi negativi utilizzati contro i rom dai media italiani, che hanno contribuito all'accettazione da parte dell'opinione pubblica di un numero intensificato di «sgomberi» ed espulsioni, sono menzionati come esempi della retorica anti-nomade in Europa.

– *Judgments issued by the European Court cannot be ignored* (19 luglio 2011): il Commissario sottolinea l'importanza dell'esecuzione puntuale delle sentenze della Corte di Strasburgo per il rafforzamento della protezione dei diritti umani in Europa e deplora i ritardi accumulati da taluni Paesi membri; tra gli Stati più ripetutamente criticati dall'Assemblea

parlamentare del CoE in questo senso, figurano Bulgaria, Grecia, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Russia, Turchia e Ucraina.

– *Penalising women who wear the burqa does not liberate them* (20 luglio 2011): in questo commento viene affrontato il tema generale dell'islamofobia e dei pregiudizi contro i musulmani in Europa, analizzando il dibattito in corso in taluni Paesi europei sull'interdizione del *burqa* e del *niqab* nei luoghi pubblici. Secondo il Commissario, tale imposizione è contraria agli standard europei in materia di diritti umani e tende a penalizzare le donne anziché difendere il loro migliore interesse e a deviare l'attenzione da tensioni interculturali più profonde. Nell'elencare le misure in vigore in alcuni Paesi europei in materia, viene menzionato l'uso da parte di alcuni amministratori locali del nord-Italia di una vecchia legge anti-terrorismo per punire le donne che indossano veli a copertura completa (l. 22 maggio 1975, n. 152, che vieta, per ragioni di sicurezza, la copertura completa o parziale del viso in manifestazioni pubbliche).

– *Clear laws needed to protect trans persons from discrimination and hatred* (27 luglio 2011): il Commissario affronta la necessità di fornire alle persone transessuali forme specifiche di protezione contro la discriminazione basata sul genere, richiedendo ai Paesi membri del CoE, riforme legislative (inclusi riferimenti alla transfobia nel codice penale) e misure per monitorare gli avanzamenti in questo campo. Nel descrivere i pregiudizi e i crimini di odio a cui le persone transessuali sono sottoposte in Europa, Hammarberg cita un rapporto di Transgender Europe che documenta 41 omicidi transfobici avvenuti a partire dal 2008; l'Italia compare tra i 10 Paesi interessati da questi dati.

– *Several hundred thousand people in Europe are stateless - They need extra protection* (2 agosto 2011): nella sua analisi delle condizioni di vulnerabilità e marginalizzazione delle persone apolide in Europa (circa 589.000, secondo dati UNHCR), il Commissario fa riferimento anche ai circa 15.000 apolide di fatto di etnia rom che vivono in Italia (v. *supra*). Nell'ottica del Commissario, Governi, Difensori civici, Istituzioni nazionali per i diritti umani e ONG devono agire per salvaguardare i diritti di queste persone.

– *Ten years of «global war on terror» undermined human rights - Also in Europe* (1 settembre 2011): nel decimo anniversario degli attentati dell'11 settembre 2001, il Commissario presenta una riflessione critica sulle modalità ufficiali impiegate per rispondere all'attacco, anche nel continente europeo. Affrontando il tema della *extraordinary rendition*, l'Italia è menzionata tra i Paesi (assieme a Germania e Regno Unito) che hanno interposto decisioni diplomatiche o giuridiche per nascondere al pubblico rivelazioni indesiderate.

– *Public service media needed to strengthen pluralism* (6 dicembre 2011): il Commissario individua, nel tentativo delle autorità nazionali di dominare il mercato dei media e nella tendenza verso la commercializzazione e il monopolio, le due principali minacce alla libertà di espressione e al pluralismo dei media in Europa. Il caso italiano, dove Silvio Berlusconi è stato allo stesso tempo Presidente del Consiglio e proprietario della più grande azienda televisiva privata, con conseguenti interferenze governative nei media, viene menzionato come esempio per indicare i problemi che possono derivare dalla concentrazione della proprietà dei media nel settore privato.

Infine nel 2011, l'Ufficio del Commissario ha pubblicato una raccolta di saggi sul rapporto tra diritti umani e mezzi di comunicazione e informazione (*Human Rights and a Changing Media Landscape*). Nel capitolo su diritti umani e pluralismo dei media, redatto dall'ex Rappresentante OSCE sulla libertà dei media, Miklós Haraszti, la «anomalia» del mercato radiotelevisivo italiano, già analizzata in un rapporto del 2004 del Rappresentante OSCE (*Visita in Italia: la legge Gasparri*, v. *Annuario 2011*, pp. 219-220), viene presentata come caso illustrativo.

2.8. Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), istituita nel 1993, è un organo di monitoraggio del Consiglio d'Europa specializzato nel contrasto a ogni forma di razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleranza, in un'ottica di protezione dei diritti umani. I membri dell'ECRI restano in carica per cinque anni. Essi sono designati per la loro autorità morale e la loro riconosciuta esperienza nel campo della lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza; agiscono a titolo individuale e in maniera indipendente. All'interno della Commissione siede un membro e, in caso di espressa richiesta da parte di un Governo, un supplente per ciascun Paese del CoE. Per l'Italia, gli esperti sono Vitaliano Esposito (membro effettivo) e Antonio Mura (membro supplente). Entrambi resteranno in carica fino a gennaio 2013. Il funzionario per le relazioni esterne del Segretariato della Commissione, parte della Direzione generale diritti umani e affari generali del Consiglio d'Europa, è Stefano Valenti.

Il mandato dell'ECRI riguarda tutte le misure idonee a combattere la violenza, la discriminazione e il pregiudizio nei confronti di persone (o gruppi di persone) sulla base di presupposti razziali, linguistici, religiosi, nazionali o etnici. La Commissione effettua un'analisi approfondita della situazione relativa al razzismo e all'intolleranza in ciascuno degli Stati membri del CoE e formula suggerimenti e proposte elaborando dei rapporti. La stesura del rapporto avviene sulla base dell'analisi di fonti documentarie, visite sul luogo e un dialogo riservato con le autorità nazionali e le organizzazioni di società civile. L'ECRI indirizza inoltre raccomandazioni di politica generale a tutti gli Stati membri e promuove la cooperazione con gli attori interessati, in particolare ONG, mass media e associazioni giovanili. I rapporti redatti nell'ambito del quarto ciclo di monitoraggio (2008-2013) pongono l'accento sull'implementazione delle raccomandazioni formulate negli anni precedenti e sulla valutazione degli ultimi sviluppi in materia e identificano un numero ridotto di raccomandazioni, tra quelle elencate, che richiedono implementazione prioritaria. Nel corso del 2011 la Commissione ha pubblicato i rapporti del quarto ciclo di monitoraggio relativi ad Armenia, Bosnia e Erzegovina, Principato di Monaco, Spagna, Turchia, Azerbaijan, Cipro, Serbia e Lituania e ha svolto visite in Montenegro, Lussemburgo, Islanda, Lettonia, Ucraina, Svezia, Andorra, Danimarca e Croazia.

Il quarto rapporto sull'Italia (CRI(2012)2) è stato adottato il 6 dicembre 2011 e reso pubblico il 21 febbraio 2012. La visita a cui tale documento fa riferimento è stata condotta nel corso del mese di novembre 2010. Come da prassi, la delegazione ha interagito sia con autorità pubbliche sia con rappresentanti di ONG e del mondo accademico. Incontri ufficiali sono stati organizzati dal Comitato interministeriale per i diritti umani a Roma, Venezia e Napoli; un incontro di consultazione con le organizzazioni della società civile operanti nel Veneto si è svolto, su richiesta del Segretariato dell'ECRI, presso il Centro diritti umani dell'Università di Padova. I precedenti tre rapporti preparati dalla Commissione con riferimento all'Italia sono i seguenti: rapporto sul primo ciclo di monitoraggio (CRI(98)48), adottato e pubblicato il 15 giugno 1998; rapporto sul secondo ciclo di monitoraggio (CRI(2002)4), adottato il 21 giugno 2001 e pubblicato il 23 aprile 2002; rapporto sul terzo ciclo di monitoraggio (CRI(2006)19), adottato il 16 dicembre 2005 e pubblicato il 16 maggio 2006.

Il quarto rapporto copre la situazione in Italia fino al 22 giugno 2011 e tiene

conto dei commenti presentati dal Governo in risposta alla bozza provvisoria precedentemente presentata dall'ECRI alle autorità italiane. Tali commenti sono pubblicati in appendice al rapporto.

In generale, la Commissione mette in evidenza una serie di sviluppi incoraggianti rispetto al precedente ciclo di monitoraggio, sottolineando, in particolare, il rafforzamento della normativa antidiscriminazioni e il progressivo aumento delle attività e del ruolo dell'UNAR; allo stesso tempo viene espressa preoccupazione con riferimento a una serie di questioni particolarmente critiche, quali ad esempio, l'uso di discorsi razzisti e xenofobi in politica e nei media, gli episodi di violenza razzista, le misure normative che colpiscono gli stranieri e il trattamento di taluni gruppi vulnerabili, in particolare rom, sinti, migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Il rapporto è diviso in 11 sezioni tematiche.

Sezione I - Esistenza e applicazione di disposizioni normative. Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei principali strumenti giuridici internazionali, la Commissione raccomanda all'Italia, in linea con il rapporto precedente, di ratificare al più presto possibile il Protocollo XII alla CEDU, la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, la Convenzione europea sulla nazionalità, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie, nonché il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici. Inoltre, constatando che il riconoscimento del diritto a votare e candidarsi alle elezioni locali potrebbe costituire un fattore per l'integrazione nella società italiana di cittadini stranieri residenti nel Paese da lungo tempo, l'ECRI incoraggia il Governo ad estendere l'applicazione della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale al capitolo «C» di tale Convenzione.

In relazione alle *disposizioni costituzionali e fondamentali*, la Commissione chiede alle autorità italiane di semplificare la legislazione sulla naturalizzazione per rendere più agevole l'acquisizione della cittadinanza italiana alle persone che risiedono legalmente e continuativamente nel Paese, come previsto dalla Convenzione europea sulla nazionalità. Inoltre, l'ECRI ribadisce la sua raccomandazione affinché le disposizioni relative alla naturalizzazione vengano applicate in tutti i casi in maniera non discriminatoria.

Per quanto riguarda il *contenuto delle rilevanti disposizioni di diritto penale*, la Commissione si sofferma sulle modifiche intervenute al quadro normativo in materia di lotta a dichiarazioni e atti di natura razzista con l'adozione della l. 85/2006 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione) che, rispetto alla precedente l. 205/1993, riduce le pene per reati relativi alla diffusione di idee basate su superiorità razziale, odio o discriminazione e ne circoscrive la portata, limitandone di fatto il campo di applicazione. Con riferimento a queste modifiche, l'ECRI suggerisce alle autorità di esaminare attentamente il modo in cui i tribunali interpretano tali disposizioni per valutarne l'efficacia; inoltre, raccomanda loro di emendare tali disposizioni, ove necessario, al fine di garantire un'efficace protezione contro la diffusione di idee razziste e l'incitamento a commettere atti discriminatori motivati dall'odio.

Con riferimento alla *applicazione delle rilevanti disposizioni penali*, la Commissione incoraggia le autorità a proseguire negli sforzi per migliorare la raccolta di dati relativi all'implementazione di tali norme al fine di contrastare il razzismo

e la xenofobia, prendendo in considerazione l'eventuale dimensione razzista di un atto in ogni fase del procedimento. L'ECRI raccomanda l'adozione di misure destinate a incoraggiare le vittime e i testimoni di incidenti razzisti a denunciarne gli autori, conformemente alla sua *raccomandazione generale n. 11*. Inoltre, viene suggerito di intensificare gli sforzi per la formazione di tutti gli attori che operano all'interno del sistema della giustizia penale (polizia, procuratori e giudici) e di fornire agli avvocati una formazione specifica su tali disposizioni.

Per quanto riguarda il *contenuto delle disposizioni di diritto civile e amministrativo rilevanti*, da un lato, vengono accolti con interesse gli emendamenti (come la l. 6 giugno 2008, n. 101, che prevede l'inversione dell'onere della prova a carico del convenuto in casi di discriminazione) che hanno rafforzato il quadro delle disposizioni antidiscriminazione in aree diverse dal diritto penale; dall'altro, la Commissione raccomanda alle autorità italiane di rafforzare maggiormente la legislazione in materia. L'ECRI suggerisce anche di facilitare l'accesso a vie di ricorso civili e amministrative efficaci alle vittime di discriminazione razziale, garantendo che tutte le organizzazioni che operano in quest'ambito possano agire in giudizio per tutelare le presunte vittime di tali fenomeni.

In relazione alla *applicazione delle disposizioni che vietano la discriminazione razziale*, la Commissione raccomanda alle autorità italiane di intensificare gli sforzi volti a informare le vittime di discriminazione riguardo la possibilità di rivolgersi a tribunali civili e amministrativi. Ulteriori sforzi sono richiesti per realizzare un percorso di formazione iniziale e continua in materia degli operatori del sistema giudiziario e per fornire agli avvocati una formazione specifica su tali disposizioni. In materia di *organismi e istituzioni antidiscriminazione*, l'ECRI si sofferma in modo particolare sul ruolo e sulle attività dell'UNAR e accoglie positivamente il crescente numero di attività e la maggiore visibilità raggiunta dall'Ufficio. Allo stesso tempo, la Commissione raccomanda alle autorità italiane di intraprendere ulteriori passi per rafforzare il ruolo dell'UNAR. In particolare, suggerisce di estenderne formalmente le competenze, in modo che le disposizioni legislative pertinenti coprano chiaramente la discriminazione basata sia sull'origine etnica e la razza, sia sul colore, la lingua, la nazionalità e l'origine nazionale; di riconoscere all'Ufficio il diritto di agire in giudizio e di vigilare affinché la sua completa indipendenza sia garantita *de jure* e *de facto*; e di aumentare le risorse umane e finanziarie anche per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione. Inoltre, l'ECRI sottolinea la necessità di continuare ad estendere la rete di centri regionali per monitorare la discriminazione razziale fornendo le necessarie risorse per farli funzionare in modo efficace. Il rapporto menziona anche l'*Osservatorio sulla xenofobia e il razzismo*, istituito presso la Camera dei Deputati nel 2009, accogliendone la volontà politica e notando positivamente la sua intenzione di lavorare in modo ricettivo con gli attori di società civile, sebbene venga sottolineata la mancanza di consapevolezza pubblica sull'esistenza di questo organismo.

Sezione II - Razzismo veicolato dal discorso pubblico. In relazione all'*uso di dichiarazioni razziste e xenofobe in politica*, la Commissione si dice profondamente preoccupata per l'atteggiamento diffuso in Italia che vede sistematicamente associata la presenza dei migranti al timore dell'insicurezza e rende i membri di gruppi minoritari sempre più spesso oggetto di retorica aggressiva anche da parte di esponenti politici, a livello locale e regionale, che sfruttano tale clima di ostilità. Tali atti riflettono politiche e misure discriminatorie che a loro volta alimentano

l'intolleranza la discriminazione razziale, la xenofobia e il razzismo all'interno della popolazione e tendono a fornire legittimazione a questi fenomeni. Pertanto, l'ECRI esorta le autorità italiane ad adottare fermi provvedimenti per combattere l'uso di tali discorsi in politica, nonché disposizioni giuridiche finalizzate alla soppressione dei finanziamenti pubblici per i partiti che fomentano il razzismo o la xenofobia, in linea con la sua *raccomandazione generale n. 7*.

In relazione al tema del razzismo nei mass media, la Commissione sottolinea l'importanza di far comprendere ai mezzi di comunicazione, senza interferire con la loro indipendenza editoriale, la necessità di garantire che le informazioni riferite non contribuiscano a creare un'atmosfera di ostilità e di rifiuto nei confronti di membri di gruppi minoritari e di svolgere un ruolo proattivo per impedire l'instaurarsi di tale clima. Con riferimento alla deontologia professionale, l'ECRI accoglie l'adozione nel 2008 (da parte dell'Ordine dei giornalisti e della Federazione nazionale della stampa, con il sostegno dello UNHCR) del *Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti* (Carta di Roma), pur dicendosi dispiaciuta per la portata limitata di tale documento che copre solo alcuni gruppi minoritari specifici. Valutazione positiva è espressa anche nei confronti dell'*Osservatorio web e media* istituito dall'UNAR. Con riferimento alle disposizioni in materia di discriminazione razziale e religiosa contenute nella Carta dei doveri del giornalista (1993), la Commissione lamenta il fatto che raramente l'infrazione di tali norme viene punita e pertanto raccomanda al Governo di incoraggiare i mass media ad applicare in modo sistematico tali disposizioni e di riformularne il testo in modo che comprendano chiaramente ogni forma di discriminazione. Si richiede inoltre di fornire formazione speciale per i professionisti dei media sul ruolo del giornalismo in società multiculturali e di aumentare la rappresentazione di persone migranti e appartenenti a minoranze etniche nelle professioni attinenti ai mezzi di comunicazione di massa.

Sul tema del *razzismo in internet*, l'ECRI si limita a sottolineare la necessità di combattere la diffusione di idee razziste e xenofobe sul web, suggerendo di fare riferimento alla sua *raccomandazione generale n. 6*, che prevede misure utili a questo fine.

Sezione III - Violenza razzista. In questo campo, la Commissione raccomanda alle autorità di intensificare gli sforzi per controllare gli incidenti di natura razzista, xenofoba e antisemita in Italia, dal momento che, vista la riluttanza di molte vittime nel presentare una denuncia, il numero effettivo di questi episodi potrebbe essere verosimilmente maggiore di quanto registrato. In particolare, si richiede che la dimensione razzista, xenofoba o antisemita di tutti i reati sia presa sistematicamente in considerazione dal sistema di giustizia penale. Inoltre, l'ECRI raccomanda di adottare una definizione più ampia di quello che si intende con «incidente razzista», in modo che questo non sia confinato alla valutazione compiuta dalle forze dell'ordine, ma includa anche qualsiasi episodio percepito come razzista dalla vittima o da qualsiasi altra persona. Facendo riferimento ai recenti attacchi violenti lanciati contro campi rom e contro gruppi di migranti di varie origini, la Commissione esprime la propria preoccupazione sul fatto che molti di questi atti sembrano avere una natura collettiva, essere fondati sulla base del colore o dell'origine etnica delle vittime e, qualche volta, costituire rappresaglie per comportamenti illegali dei quali le vittime non sono responsabili. L'ECRI pertanto chiede alle autorità italiane di condannare in modo netto tutti gli atti

di violenza razzista e raccomanda fermamente che gli sforzi per prevenire questi comportamenti siano rafforzati, anche conducendo campagne di sensibilizzazione sulla gravità dei reati razzisti e sul fatto che gli autori saranno perseguiti e puniti.

Sezione IV - Razzismo nello sport. La Commissione nota con interesse le norme adottate nel tempo dal Governo italiano in materia di prevenzione della violenza su base razzista nel corso di eventi sportivi, che hanno previsto pene più severe per questi comportamenti e l'istituzione dell'*Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive*. Raccomanda pertanto alle autorità italiane di seguire e intensificare tale impegno, ponendo particolare attenzione alla sua *raccomandazione generale n. 12*.

Sezione V - «Pacchetto sicurezza» e altre misure riguardanti gli stranieri. L'ECRI nota che parte delle misure introdotte nel 2008 con l'adozione del «pacchetto sicurezza» hanno portato a un aumento inaccettabile delle condizioni di insicurezza degli stranieri in situazione irregolare e sottolinea la sua preoccupazione per la recente tendenza crescente a colpire gli stranieri con le cosiddette «misure di sicurezza», ulteriormente esacerbata dalla retorica politica di natura xenofoba. Pur notando con soddisfazione che alcune proposte particolarmente discutibili sono state definitivamente abbandonate, la Commissione raccomanda con forza alle autorità italiane di abolire il requisito che tutti gli stranieri che desiderano registrare all'anagrafe la nascita di un figlio presentino il permesso di residenza, che può portare i bambini alla privazione della possibilità di ricevere documenti ufficiali e quindi al rischio di rimanere senza status giuridico e, in alcuni casi, in condizione di apolidia. L'ECRI raccomanda anche di annullare la disposizione secondo la quale il fatto di affittare un alloggio agli immigrati in situazione irregolare sia passibile di reclusione e del sequestro dell'alloggio e di precisare che non si può richiedere ai candidati al ricongiungimento familiare già residenti regolarmente in Italia di effettuare il test del DNA a loro spese, nei casi in cui non abbiano alcuna responsabilità se sussiste un dubbio relativo alla loro identità.

Sezione VI - Gruppi vulnerabili/gruppi target. Per quanto riguarda la *situazione delle popolazioni rom*, viene immediatamente espressa preoccupazione per la dimensione discriminatoria delle «misure di emergenza» messe in pratica dall'Italia nel periodo successivo alla pubblicazione del terzo rapporto sul Paese («patti per la sicurezza» e le dichiarazioni dello «stato di emergenza» in alcune Regioni italiane). La Commissione esorta quindi le autorità italiane ad assicurare che tutte le misure adottate con riferimento ai rom difendano rigorosamente il diritto e il principio di non-discriminazione. Inoltre, raccomanda l'adozione di disposizioni giuridiche a livello nazionale volte a garantire a rom e sinti una protezione globale nello stesso spirito delle misure riguardanti le minoranze storiche e linguistiche, seguendo le indicazioni contenute nell'ultimo *parere* del Comitato consultivo della Convenzione-quadro sulla protezione delle minoranze nazionali (v., in questa Parte, 2.9). Con riferimento alla situazione di *apolidia di fatto* vissuta da numerosi rom provenienti dai Balcani (v., in questa Parte, 2.7), l'ECRI esorta le autorità italiane ad adottare senza ulteriori ritardi ogni misura necessaria per consentire a queste persone di ottenere i documenti di identità che consentano loro di accedere almeno agli stessi diritti delle persone apolidi, sebbene l'Italia non abbia ancora ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione

di Stati. Particolare attenzione è posta sulla condizione dei rom con riferimento al diritto all'alloggio che appare ulteriormente peggiorata negli ultimi anni. In quest'ambito la Commissione raccomanda che le autorità italiane contrastino con fermezza lo stato di segregazione subito dai rom, assicurando in particolare che le soluzioni relative all'alloggio proposte loro non li separino dal resto della società, ma al contrario promuovano la loro integrazione. Oltre a garantire pienamente il diritto a un alloggio adeguato per i rom sotto la giurisdizione italiana, deve essere posto urgentemente rimedio ai problemi sanitari segnalati in questo campo da organismi di monitoraggio internazionali e da ONG. Inoltre, l'ECRI esorta le autorità italiane ad assicurare che tutti i rom che possono essere «sgomberati» dalla loro abitazione godano del pieno rispetto di tutte le garanzie previste dal diritto internazionale in materia. La Commissione si concentra anche sul diritto all'educazione di tutti i bambini rom, raccomanda con fermezza alle autorità di garantire che questi vengano iscritti a scuola e invita loro ad adottare ogni misura necessaria per promuovere la frequenza scolastica regolare da parte di questi bambini. Il Governo italiano è pertanto incoraggiato a perseguire le attività già messe in opera e invitato a rafforzare il proprio impegno per contrastare gli abbandoni e le interruzioni nel percorso scolastico di bambini rom e a facilitarne l'avanzamento nell'educazione secondaria. Nei campi del lavoro e della salute, dopo aver accolto i recenti sforzi per migliorarne l'inclusione sociale, l'ECRI incoraggia vivamente le autorità a perseguire e intensificare l'impegno per combattere la discriminazione contro i rom, incorporando tali sforzi all'interno di una politica nazionale organica e stabilendo un meccanismo efficace di coordinamento a tutti i livelli di *governance*.

Con riferimento ai *migranti in situazione regolare*, la Commissione, notando con preoccupazione il modo in cui le autorità continuano a collegare il tema dell'integrazione a quello della sicurezza, incoraggia le autorità a continuare nell'impegno per promuovere l'integrazione dei migranti regolari e ridurre la disparità tra cittadini e non-cittadini sul mercato del lavoro, come il progetto *Identità e incontro* approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2010.

In relazione a *rifugiati e richiedenti asilo*, la Commissione ribadisce in generale la richiesta di procedere a una codifica della legislazione relativa al diritto di asilo. L'analisi della condizione di questi gruppi in Italia viene effettuata dall'ECRI con riferimento a due periodi: *fino alla fine del 2010* e *a seguito delle sollevazioni in Nordafrica all'inizio del 2011*. Con riferimento al primo periodo, viene raccomandato fermamente alle autorità italiane di adottare ogni provvedimento necessario per far sì che il principio del *non-refoulement* sia rispettato ponendo quindi termine in modo immediato e permanente alla politica di respingimento, adottata a partire da maggio 2009. Secondo la Commissione, è necessario garantire l'accesso alle procedure di asilo in piena conformità con la Convenzione di Ginevra del 1951, la CEDU e le direttive rilevanti dell'Unione Europea. Più specificamente, le misure che garantiscono l'accesso a tali procedure devono essere rafforzate e le autorità devono assicurare che non venga presa alcuna decisione di rinviare persone che cercano protezione internazionale senza che queste ultime abbiano avuto accesso all'assistenza da parte di avvocati e interpreti durante tutta la procedura. I richiedenti asilo non devono essere espulsi prima che sia stato statuito sul loro ricorso e le eccezioni previste nel diritto italiano per l'effetto sospensivo di un ricorso presentato contro il diniego della domanda di asilo devono essere riviste.

Il rapporto pone attenzione sulle condizioni di permanenza nelle tre tipologie di centri di accoglienza o detenzione per richiedenti asilo e migranti irregolari in Italia (CDA, CARA e CIE) e ribadisce che i richiedenti asilo devono essere trattenuti in questi centri solo quando assolutamente necessario, per brevi periodi di tempo e dopo aver seguito un esame della situazione di ciascun individuo. In questo contesto l'ECRI raccomanda alle autorità italiane di rivedere le condizioni di accoglienza nei CDA e nei CARA per assicurare che queste soddisfino i bisogni dei loro occupanti, sia dal punto di vista medico e sociale, che dell'assistenza giuridica. Inoltre la Commissione ribadisce la necessità di garantire che i richiedenti asilo non vengano lasciati senza risorse nell'attesa dell'esame della loro domanda. Sul tema della *integrazione degli appartenenti a questi gruppi vulnerabili*, si raccomanda alle autorità di rafforzare lo SPRAR in modo da coprire tutti i potenziali beneficiari di questo programma e di rafforzarne la dimensione nazionale. Con riferimento alla situazione sopravvenuta a seguito degli eventi in Nordafrica agli inizi del 2011, la Commissione nota che tali avvenimenti riguardano tutti gli Stati europei e pertanto necessitano di una condivisione delle responsabilità. Ciononostante l'Italia non è sollevata dall'obbligo di assicurare il pieno rispetto per i diritti degli individui che si trovano sotto la sua giurisdizione e viene quindi ribadita la necessità di rispettare in modo sistematico il principio del *non-refoulement* e di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'accesso alle procedure d'asilo per tutte le persone giunte in Italia alla ricerca di protezione internazionale. In particolare viene sottolineata l'importanza di adottare le misure necessarie per garantire che tutte le navi sotto la giurisdizione italiana rispettino pienamente i principi contenuti nel diritto internazionale per quanto riguarda i salvataggi in mare e di proseguire e intensificare gli sforzi per accogliere degnamente queste persone.

In relazione alle condizioni dei *migranti irregolari*, l'ECRI raccomanda al Governo di studiare possibili modifiche ai centri di identificazione ed espulsione (CIE) e alle condizioni di vita al loro interno, in particolare per assicurare che questi siano adattati per periodi di detenzione fino a sei mesi; le autorità devono inoltre garantire che tutte le persone detenute nei CIE abbiano accesso all'assistenza medica necessaria e investigare su ogni episodio di presunti maltrattamenti in tali centri punendone i colpevoli. La trasparenza in questo contesto può essere aumentata facilitando l'accesso a questi centri delle ONG che si occupano di migranti e richiedenti asilo.

Con riferimento alle *espulsioni effettuate in virtù della normativa anti-terrorismo*, la Commissione osserva con rammarico che, dalla pubblicazione del suo terzo rapporto, l'Italia ha in numerose occasioni proceduto all'espulsione di stranieri extracomunitari dal suo territorio – in particolare in virtù delle disposizioni interne miranti a rafforzare la lotta contro il terrorismo –, malgrado le misure provvisorie indicate dalla CtEDU ai sensi dell'art. 39 del suo regolamento. Spesso queste persone sono state espulse verso Paesi in cui si praticano forme di tortura e trattamenti inumani e degradanti. L'ECRI esorta quindi le autorità italiane ad adottare misure efficaci per prevenire qualsiasi espulsione da parte dell'Italia che potrebbe costituire violazione dell'art. 3 CEDU (proibizione della tortura) e suggerisce di fare riferimento alla sua *raccomandazione generale n. 8* in materia di contrasto al razzismo nella lotta al terrorismo.

In relazione alla *condizione delle comunità musulmane*, la Commissione nota con

rammarico che in Italia persistono pregiudizi nei loro confronti. Facendo riferimento alla sua *raccomandazione generale n. 5*, l'ECRI raccomanda di intensificare gli sforzi per combattere e prevenire in modo efficace il razzismo e la discriminazione nei confronti dei musulmani e incoraggia le autorità a dedicarsi a un dialogo costruttivo su base regolare con i rappresentanti di tali comunità in Italia e di rafforzare le strutture già istituite per consentire tale dialogo.

Sezione VII - Antisemitismo. La Commissione nota che pregiudizi di stampo antisemita sono ancora presenti in Italia in particolare nei periodi di maggiori tensioni in Medio Oriente e incoraggia il Governo a rafforzare il suo impegno per combattere l'antisemitismo prendendo ispirazione dalla sua *raccomandazione generale n. 9* che propone misure in questo ambito.

Sezione VIII - Discriminazioni in vari campi. In materia di *educazione*, la Commissione incoraggia le autorità a continuare nei propri sforzi per assicurare che nessun alunno soffra di alcuna forma di svantaggio nel sistema scolastico a causa dell'insufficiente padronanza della lingua italiana e raccomanda loro di vigilare affinché un insegnamento alternativo all'ora di religione cattolica sia organizzato, a seguito di qualsiasi richiesta fatta conformemente alle vigenti norme, per evitare che nessun alunno subisca una discriminazione indiretta, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione dei crediti scolastici.

In materia di *occupazione lavorativa*, l'ECRI raccomanda che gli sforzi per ridurre le disparità tra cittadini italiani ed extracomunitari sul mercato del lavoro siano rafforzati garantendo in particolare che le disposizioni legislative antidiscriminazione in campo occupazionale siano adeguate e pienamente applicate e conducendo una campagna di sensibilizzazione orientata agli obblighi e alle responsabilità dei datori di lavoro, da un lato, e agli aspetti positivi della diversità sul luogo di lavoro, dall'altro.

In materia di *alloggio*, la Commissione raccomanda che le autorità garantiscano che la normativa contro la discriminazione razziale diretta e indiretta nel campo dell'alloggio sia applicata in modo rigoroso, sia nel settore privato, sia in quello pubblico, e le incoraggia fermamente a individuare buone pratiche a livello locale allo scopo di eliminare ogni forma di discriminazione in questo campo.

In materia di *salute*, l'ECRI incoraggia le autorità a proseguire e intensificare gli sforzi per migliorare l'erogazione delle prestazioni sanitarie e l'accesso all'assistenza medica per i gruppi di popolazione rientranti nella sua sfera di competenza, non solo per quanto riguarda l'accoglienza dei pazienti e l'accesso alle cure mediche, ma anche in materia di erogazione di cure appropriate alle loro situazioni specifiche.

Sezione IX - Comportamento degli agenti delle forze dell'ordine. La Commissione invita le autorità a denunciare pubblicamente e in modo chiaro tutte le manifestazioni di razzismo o discriminazione razziale da parte di membri della polizia e ad accertarsi che sia pubblicamente affermato che tali atti non saranno tollerati e saranno puniti, dopo aver condotto indagini approfondite e tempestive. In questo ambito viene ribadita la raccomandazione di istituire un organismo indipendente dalla polizia e dalla procura, incaricato di investigare presunte violazioni dei diritti umani e manifestazioni di discriminazione razziale da parte delle forze dell'ordine.

Sezione X - Monitoraggio del razzismo e della discriminazione razziale. L'ECRI ribadisce la raccomandazione alle autorità italiane di migliorare i sistemi di moni-

toraggio della situazione riguardante i gruppi minoritari; sottolinea la necessità di vigilare affinché il sistema utilizzato sia conforme alle norme europee in materia di tutela dei dati e della privacy. Il sistema di raccolta dei dati sul razzismo e la discriminazione razziale dovrebbe inoltre prendere in considerazione la dimensione di genere, in particolare dal punto di vista dell'eventuale discriminazione doppia o multipla.

Sezione XI - Educazione e sensibilizzazione. La Commissione, facendo riferimento all'inserimento nel 2009 della materia «Cittadinanza e Costituzione» nei *curricula* scolastici, incoraggia fermamente le autorità a proseguire e rafforzare il loro impegno volto a: trasmettere agli alunni la necessità del rispetto dei principi di non-discriminazione e di promozione della parità di trattamento; fornire agli insegnanti una formazione completa in questi campi; rafforzare le capacità degli insegnanti e del personale ausiliario nelle scuole di promuovere l'integrazione e il rispetto della diversità.

Tra le diverse raccomandazioni elencate in modo esaustivo in questa sezione, quelle che secondo la Commissione richiedono *implementazione prioritaria* sono tre: conferire all'UNAR un ruolo più incisivo e ampio; fornire garanzie di protezione a tutti i rom «sgomberati» secondo quanto previsto dal diritto internazionale dei diritti umani; e rispettare il principio di *non-refoulement*, ponendo termine immediatamente e in modo permanente alle operazioni di respingimento. Con riferimento a queste tre raccomandazioni, l'ECRI condurrà un processo di *follow-up* intermedio a due anni dalla pubblicazione di questo rapporto.

Tra le attività rilevanti della Commissione nel 2011 si segnala inoltre l'adozione, in data 24 giugno 2011, della *raccomandazione generale n. 13* (CRI(2011)37). In questo documento l'ECRI elenca una serie di misure e iniziative che i Governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa sono invitati ad adottare per contrastare l'anti-nomadismo e la discriminazione contro i rom. In particolare la Commissione raccomanda loro: di ratificare il Protocollo XII alla CEDU e la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali; impiegare, nell'ambito di un piano nazionale, un approccio organico e multidisciplinare alle questioni relative ai rom, coinvolgendone i rappresentanti; accrescere la fiducia reciproca tra rom e autorità pubbliche, formando mediatori anche tra le stesse comunità rom; adottare misure per combattere l'anti-nomadismo nei campi dell'educazione, dell'occupazione, dell'alloggio e della salute; adottare misure contro la violenza e i reati razzisti contro i rom; adottare misure per contrastare le manifestazioni di anti-nomadismo provenienti dalla polizia e quelle espresse nei mass media, riconoscendo a questi ultimi il principio di indipendenza editoriale; adottare misure per combattere l'anti-nomadismo per quanto riguarda l'accesso a luoghi aperti al pubblico, ai servizi pubblici nonché a beni e servizi nello specifico settore bancario e assicurativo; raccogliere dati statistici sui rom nel rispetto della privacy e del consenso informato, allo scopo di combattere i loro problemi in modo efficace; condannare i discorsi pubblici che incitano esplicitamente a discriminazione, odio e violenza contro queste popolazioni; incoraggiare la creazione di un sistema di monitoraggio delle manifestazioni di anti-nomadismo in internet e altre misure quali la promozione e la protezione della loro cultura, la registrazione alla nascita di tutti i bambini e l'avanzamento dei diritti delle donne di etnia rom.

2.9. Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali

Il Comitato è un organismo di monitoraggio istituito ai sensi dell'art. 26 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa. È composto da 18 esperti indipendenti con competenza riconosciuta nel campo della protezione delle minoranze nazionali che siedono al Comitato nella propria capacità individuale per un periodo di quattro anni.

La sua funzione è di assistere il Comitato dei Ministri nel valutare l'implementazione della Convenzione-quadro da parte degli Stati che la hanno ratificata, attraverso l'analisi di rapporti periodici presentati dagli Stati. Tale valutazione viene espressa in un *parere* dettagliato che serve come base per la preparazione della risoluzione conclusiva sul Paese interessato da parte del CM. Incontri di *follow-up* sono generalmente organizzati dal Comitato consultivo allo scopo di mettere assieme tutti gli attori – governativi e non-governativi – interessati all'implementazione della Convenzione e a esaminare modalità per mettere in pratica i risultati della procedura di monitoraggio.

L'Italia ha ratificato la Convenzione-quadro nel 1998 e ha quindi partecipato al primo ciclo di monitoraggio presentando il suo rapporto (ACFC/SR(1999)007) il 3 maggio 1999; il parere del Comitato consultivo (ACFC/INF/OP/I(2002)007) è stato adottato il 14 settembre 2001 e la risoluzione del Comitato dei Ministri (ResCMN(2002)10) il 3 luglio 2002. Il secondo ciclo si è aperto con la presentazione del rapporto italiano (ACFC/SR/II(2004)006) il 14 maggio 2004; il relativo parere (ACFC/INF/OP/II(2005)003) risale al 24 febbraio 2005 e la conseguente risoluzione del CM (ResCMN(2006)5) al 14 giugno 2006. Il terzo ciclo di monitoraggio, tuttora in corso, si è aperto con la presentazione del rapporto del Governo italiano (ACFC/SR/III(2009)011) il 21 dicembre 2009 (v. *Annuario 2011*, pp. 200-202). Il parere del Comitato consultivo (ACFC/OP/III(2010)008) è stato adottato il 15 ottobre 2010 e reso pubblico il 30 maggio 2011, a seguito della ricezione dei commenti da parte del Governo italiano (GVT/COM/III(2011)004) su quanto messo in luce nel documento. La risoluzione conclusiva del Comitato dei Ministri non risulta essere stata ancora adottata.

Le riflessioni contenute nel terzo parere sono tratte dalle informazioni presentate dall'Italia nel proprio rapporto, nonché dalle indicazioni contenute in altre fonti documentali e ricevute attraverso contatti con soggetti governativi e non-governativi nel corso di una visita condotta dal Comitato tra il 21 e il 24 giugno 2010 a Trieste, Udine, Gorizia e Roma. Il Comitato rileva, in via generale, un approccio costruttivo da parte delle autorità italiane sebbene il rapporto governativo sia stato presentato sei mesi in ritardo rispetto alla data prefissata e nessun incontro di *follow-up* sia stato organizzato a conclusione del secondo ciclo di monitoraggio. Nello specifico, il Comitato accoglie con particolare soddisfazione la cooperazione fornita dalle autorità a livello locale e regionale nel corso della visita sul campo. Tra gli *sviluppi positivi* evidenziati rispetto ai due precedenti cicli di monitoraggio, il Comitato osserva che le autorità, a tutti i livelli di *governance*, hanno continuato a sostenere il mantenimento e lo sviluppo delle lingue minoritarie e del patrimonio storico e culturale delle minoranze linguistiche, in particolare attraverso lodevoli iniziative realizzate a livello locale. Il quadro normativo per la protezione

delle minoranze appare ampliato, attraverso l'adozione di leggi regionali che amministrano la protezione delle minoranze che vivono nel territorio (ad esempio le leggi regionali del Friuli-Venezia Giulia n. 26/2007, 29/2007 e 20/2009 sulla protezione, rispettivamente, della minoranza linguistica slovena, friulana e tedesca, e la l.r. 11/2009 del Piemonte in materia di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico regionale). Il processo di decentralizzazione e i vari sistemi di autonomia territoriale istituiti in Italia, nonostante alcune difficoltà, hanno dimostrato di essere vantaggiosi per le persone appartenenti ai gruppi minoritari riconosciuti, dando vita a un complesso e avanzato livello di protezione in diverse Province e Regioni italiane. Il Comitato nota, inoltre, la prevalenza di uno spirito di dialogo franco e costruttivo nelle relazioni tra minoranze linguistiche e autorità, specialmente a livello regionale. Per quanto riguarda la minoranza di lingua slovena presente in Friuli-Venezia Giulia, si notano progressi in molti campi, in particolare per quanto riguarda l'avanzamento del processo di demarcazione dei Comuni tradizionalmente abitati dagli appartenenti a questa minoranza. Il Comitato accoglie positivamente i *recenti passi avanti volti al miglioramento del quadro normativo e istituzionale* per il contrasto alla discriminazione e al rafforzamento della prevenzione e della lotta al razzismo, nonché l'ampia gamma di misure e programmi realizzati da autorità e ONG, finalizzate in particolare alla promozione della diversità culturale, del rispetto per i diritti umani, della tolleranza e del dialogo interculturale. Anche l'*accesso ai mass media nel proprio idioma* per persone appartenenti a minoranza linguistiche, specialmente quelle tedesche e francesi, appare ampio.

Il Comitato nota una serie di sforzi realizzati specialmente da enti locali e Regioni per promuovere e accrescere l'uso pubblico delle lingue minoritarie e, benché non privi di difficoltà, sottolinea gli sviluppi positivi notati con riferimento all'utilizzo delle lingue minoritarie, in particolare sloveno e friulano, nelle indicazioni topografiche e in altre segnaletiche bilingui. In materia di *educazione*, viene messa in luce sia l'esistenza di una rete di scuole distribuite in diverse Regioni e Province italiane, che offre ai bambini appartenenti a minoranze insegnamenti della o nella lingua minoritaria, sia l'impegno continuo da parte del Governo italiano nella cooperazione bilaterale con i Paesi di provenienza, finalizzato alla protezione dei giovani appartenenti a minoranze nel percorso formativo. Il Comitato accoglie positivamente anche gli sforzi effettuati per migliorare l'*accesso all'educazione per i bambini rom e sinti* e, in questo ambito, la realizzazione di programmi volti ad assistere i bambini appartenenti a queste minoranze per ridurre il tasso di assenteismo e integrarli in modo più sistematico nel sistema scolastico. Nonostante questi avanzamenti, tuttavia, la situazione di questi bambini rimane preoccupante, con particolare riferimento all'elevata percentuale di abbandoni dell'iter educativo a conclusione della scuola elementare e all'alto numero di bambini tuttora esclusi dal sistema scolastico italiano. Infine, viene evidenziato il numero significativo di meccanismi disponibili nel Paese per favorire la partecipazione degli appartenenti a minoranze nelle attività decisionali, in particolare a livello regionale e locale.

Tra gli *aspetti negativi*, il Comitato considera altamente deplorabile che nonostante siano state presentate diverse proposte legislative, *non è stato ancora adottato un quadro normativo specifico per la protezione dei rom e sinti che vivono in Italia*. Vengono identificate carenze anche nell'applicazione dell'attuale quadro legislativo per la protezione delle minoranze; in particolare, il Comitato rileva un divario tra i

bisogni di questi gruppi e le risorse fornite dal Governo centrale e nota che tagli e ritardi nel trasferimento di fondi, nonché l'impatto delle recenti misure di austerità di bilancio, hanno portato a problemi nell'applicazione delle garanzie giuridiche relative ai diritti delle minoranze e nella realizzazione delle attività promosse da e per tali comunità, in particolare quelle numericamente inferiori. Per quanto riguarda l'applicazione dei principi di eguaglianza e non-discriminazione, vengono evidenziate, facendo particolare riferimento all'accresciuto numero di casi presentati all'attenzione dell'Ufficio antidiscriminazioni razziali, gravi carenze specialmente nei confronti di rom, sinti, migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Sempre con riferimento all'UNAR, il Comitato evidenzia la portata relativamente limitata della sua azione e la necessità di aumentare l'impatto delle sue attività e di fornire le risorse umane e finanziarie appropriate per il suo funzionamento. A livello infrastrutturale viene inoltre sottolineato, con rammarico, che l'Italia non dispone ancora di una Istituzione nazionale per la protezione e la promozione dei diritti umani.

Similmente ad altri organismi europei di monitoraggio, il Comitato nota con preoccupazione il *grave aumento di comportamenti razzisti e xenofobi nella società italiana nei confronti di gruppi sociali*, in particolare quelli assunti da parte di attori istituzionali e quelli presenti nei media e in internet. Destano particolare rammarico il significativo aumento di manifestazioni di intolleranza, marcato da atti di ostilità e a volte di violenza contro rom, sinti e migranti, e gli episodi di abuso e violenza commessi in questo ambito dalle forze dell'ordine. Mantenendo la propria attenzione sulla situazione di queste popolazioni, il Comitato esprime preoccupazione anche per le misure adottate a partire dal 2006 («pacchetto sicurezza», decreti sull'emergenza nomadi, censimento dei campi rom) e sottolinea che l'approccio scelto dalle autorità è chiaramente in contrasto con gli impegni accettati dall'Italia attraverso la ratifica della Convenzione-quadro. Tra le *principali preoccupazioni espresse con riferimento a rom e sinti*, si segnalano: l'assenza a livello nazionale di una strategia organica per la loro protezione, il continuo peggioramento delle loro condizioni di vita e del loro stato di marginalizzazione ed esclusione sociale; il continuo inserimento di queste persone in «campi per nomadi» (nonostante siano pochi quelli che adottano uno stile di vita nomade), l'ostilità e la violenza dimostrate nei loro confronti da parte degli appartenenti alla popolazione maggioritaria, e l'utilizzo frequente della pratica degli «sgomberi» forzati, solitamente in mancanza di forme di consultazione o informazione preventiva e senza fornire alloggi adeguati in alternativa. Viene inoltre rilevata l'assenza di un organismo nazionale e di meccanismi locali per la consultazione dei rappresentanti di queste comunità sulle misure e le politiche che li riguardano. Il Comitato segnala anche *ritardi nell'applicazione della l. 23 febbraio 2001, n. 38* (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia). Un sostanziale margine di miglioramento viene notato con riferimento a un maggiore uso in pubblico dello sloveno, all'accesso ai mass media nella lingua minoritaria per tutti i membri di tale comunità e, in particolare, al sostegno finanziario per le attività culturali e per il mantenimento di opportunità educative adeguate per i membri di questa minoranza. Ritardi e carenze sono identificate anche con riferimento alle garanzie giuridiche disponibili nel settore dei mass media per gli appartenenti a minoranze, specialmente per quanto riguarda quelle numericamente inferiori, che faticano ad acquisire una presenza adeguata nei media. Nonostante alcuni passi avanti, l'uso delle lingue minoritarie

nella vita pubblica appare ai rappresentanti di tali comunità tuttora poco sviluppato e inadeguato agli effettivi bisogni; diversi sportelli linguistici devono essere ancora aperti in certi Comuni, mentre in altri c'è necessità di maggiori risorse per garantire il loro funzionamento.

Nel campo educativo, il Comitato riconosce *limitati avanzamenti nella promozione del dialogo interculturale e della comprensione reciproca* e nota che la presenza di informazioni sulle caratteristiche culturali delle minoranze è ancora limitata nei *curricula* scolastici. Carenze in questo campo sono registrate anche con riferimento ai finanziamenti necessari per lo sviluppo di insegnamenti nelle o sulle lingue minoritarie e alla disponibilità di insegnanti qualificati e sussidi didattici di qualità per la formazione di persone appartenenti alle minoranze linguistiche numericamente inferiori. Infine, il Comitato nota un livello ancora limitato di partecipazione degli appartenenti a minoranze nelle attività decisionali a livello nazionale, anche all'interno del Parlamento.

Con riferimento a questi e altri aspetti critici evidenziati in questo *parere*, il Comitato elenca una serie di raccomandazioni dettagliate per ciascun tema esaminato. Tra queste, le seguenti necessitano di *azione immediata* da parte delle autorità:

- adottare e implementare in modo efficace un quadro normativo specifico e una strategia organica per l'integrazione e la protezione di rom e sinti in consultazione con i loro rappresentanti, tenendo adeguatamente in conto le differenze esistenti all'interno di queste comunità;

- assicurare, attraverso l'adozione di misure urgenti, condizioni di vita adeguate per i rom e i sinti che vivono nei campi, garantire loro accesso paritario all'alloggio, all'occupazione lavorativa, all'educazione e alla salute e porre fine all'indebito uso di misure urgenti di sicurezza per affrontare la loro situazione;

- prevenire, combattere e sanzionare in modo efficace tutte le forme di discriminazione, intolleranza, razzismo e xenofobia, anche a livello istituzionale e all'interno del discorso politico; prevenire e combattere, rispettando l'indipendenza editoriale dei mass media, la diffusione di pregiudizi ed espressioni razziste attraverso i mezzi d'informazione, in internet e nel corso di eventi sportivi;

- assicurare che l'attuale crisi economica e i relativi tagli di bilancio non abbiano un impatto sproporzionato sulle misure per sostenere le persone che appartengono alle minoranze presenti sul territorio nazionale.

Oltre alle questioni più urgenti appena elencate, il Comitato raccomanda al Governo italiano di:

- perseguire gli sforzi per ottenere, in coerenza con gli standard internazionali in materia di protezione dei dati personali, dati statistici affidabili sulla situazione delle persone che appartengono a minoranze linguistiche, inclusi rom e sinti;

- continuare a sostenere la preservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale di tutte le minoranze presenti nel territorio, assicurando equilibrio tra necessità e risorse allocate a questi fini;

- fornire pieno sostegno all'UNAR, allocando maggiori risorse finanziarie e umane per consentire a questo organismo di svolgere un'attività più efficace e indipendente e istituire senza ulteriori ritardi una Istituzione nazionale per i diritti umani, in coerenza con i Principi di Parigi;

- aumentare la consapevolezza delle autorità pubbliche, delle forze dell'ordine, del sistema giudiziario e dei mass media riguardo al rispetto dei diritti umani e alle misure giuridiche di salvaguardia nel campo della protezione contro la di-

scriminazione, nonché i ricorsi disponibili; promuovere comprensione e rispetto reciproci, specie nei confronti dei gruppi vulnerabili e assicurare che ogni violazione dei diritti umani da parte delle forze dell'ordine sia investigata in modo efficace, perseguita e sanzionata in modo apposito;

– rimediare alle carenze per assicurare l'accesso a trasmissioni radiotelevisive nella propria lingua agli appartenenti a minoranze linguistiche, ponendo particolare attenzione alle necessità in quest'ambito delle persone appartenenti alle minoranze numericamente inferiori;

– rimediare in modo efficace alle carenze nell'uso pubblico dei linguaggi minoritari, specificatamente con riferimento ai servizi forniti dalle autorità locali e alle indicazioni topografiche bilingui;

– adottare misure più efficaci per aumentare la disponibilità di insegnanti e di sussidi didattici per l'educazione delle minoranze, continuare a sviluppare l'insegnamento delle o nelle lingue minoritarie, aumentare la sensibilizzazione del pubblico sulle lingue e sulle culture delle minoranze e dei rom attraverso materiali educativi;

– adottare misure urgenti per garantire accesso paritario all'educazione e migliorare in modo significativo la situazione dei bambini rom e sinti nell'educazione;

– impegnarsi per rendere più efficace la partecipazione degli appartenenti a minoranze negli affari pubblici, a tutti i livelli e promuovere in modo efficiente la presenza di tali persone nell'amministrazione statale, negli organismi eletti e in quelli di pianificazione socio-economica;

– istituire un unico organismo di coordinamento per la protezione delle minoranze a livello governativo centrale;

– adottare le necessarie misure per garantire l'effettiva partecipazione di rom e sinti negli affari pubblici, anche istituendo un organismo per la consultazione dei loro rappresentanti per le questioni che li riguardano.

Oltre alle attività di monitoraggio nei confronti dell'Italia nel corso del 2011, il Comitato consultivo della Convenzione-quadro ha adottato e reso pubblico il proprio parere sulla situazione delle minoranze nazionali in Austria, Danimarca, Estonia, Norvegia, Regno Unito, Repubblica di Macedonia e Slovenia; ha adottato, ma non ancora pubblicato in virtù del principio di riservatezza, il parere su Albania, Federazione Russa e Repubblica Ceca e ha reso pubblici i pareri su Armenia, Finlandia e Repubblica Slovacca, adottati nel corso dell'anno precedente. Nell'ambito dei rispettivi cicli di monitoraggio, il Comitato ha condotto inoltre visite in Austria, Federazione Russa, Regno Unito, Repubblica Ceca e Romania.

2.10. Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto

La Commissione, conosciuta come *Venice Commission*, è l'organismo consultivo del Consiglio d'Europa sulle questioni costituzionali, istituita nel 1990 e sovvenzionata finanziariamente con legge della Regione del Veneto.

Essa è composta di esperti indipendenti con grande esperienza nell'ambito delle istituzioni democratiche o di alto livello scientifico in campo giuridico e politologico. I membri sono nominati per quattro anni dai Paesi partecipanti che, oltre ai 47 Stati membri del CoE, includono Kirgizistan, Cile, Corea del Sud, Marocco, Algeria, Israele, Perù, Brasi-

le, Tunisia e Messico. La Bielorussia figura come membro associato, mentre Argentina, Canada, Santa Sede, Giappone, Kazakistan, Stati Uniti e Uruguay partecipano ai lavori della Commissione in qualità di osservatori. Una forma speciale di associazione consente la partecipazione del Sudafrica e dell'Autorità nazionale palestinese.

Dal 2009 il Presidente della *Venice Commission* è Gianni Buquicchio. Partecipano all'attività della Commissione in qualità di membri supplenti altri due italiani: Sergio Bartole e Guido Neppi Modona.

Tra le sue attività, la Commissione produce rapporti su temi oggetto della sua competenza e promuove seminari di approfondimento. Su richiesta dell'Assemblea parlamentare del CoE, inoltre, può adottare pareri su questioni specifiche. Con riferimento all'Italia, si ricorda il *parere* adottato nel 2005, nel corso della sua 63ª sessione plenaria (CDL-AD(2005)017), circa la compatibilità della cosiddetta «legge Gasparri» (l. 3 maggio 2004, n. 112) e della cosiddetta «legge Frattini» (l. 20 luglio 2004, n. 215) con gli standard del Consiglio d'Europa nei campi della libertà di espressione e del pluralismo nei media (v. *Annuario 2011*, pp. 203-204). Nel corso del 2011, la *Venice Commission* ha adottato 43 *pareri*: 42 con riferimento all'adozione di leggi o alla proposta di disegni di legge in materie di rilevanza costituzionale nei seguenti Paesi: Turchia, Armenia, Ungheria, Bolivia, Bielorussia, Georgia, Ucraina, Serbia, Kirgizistan, Montenegro, Moldova, Kazakistan, Arzabajan, Perù, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Russia; un parere sulle misure necessarie per migliorare la natura democratica delle elezioni negli Stati membri del Consiglio d'Europa (CDL-AD(2012)005).

La Commissione, inoltre, ha organizzato un ciclo di seminari nell'ambito del progetto *Campus UniDem* (Università per la Democrazia), creato nel 1999 al fine di promuovere l'efficienza dell'amministrazione, la *good governance*, la democratizzazione, il rispetto diritti umani, l'applicazione delle leggi e lo sviluppo delle istituzioni. I temi di questi seminari, realizzati a Trieste con il finanziamento della Regione Friuli-Venezia Giulia sono i seguenti: *L'indipendenza di giudici e procuratori: prospettive e sfide* (28 febbraio-3 marzo 2011); *Informazione, social media e amministrazione statale* (2-5 maggio 2011); e *Il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea: valori e standard condivisi* (20-23 giugno 2011).

2.11. Gruppo di Stati contro la corruzione

Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) è stato istituito nel 1999 allo scopo di monitorare il rispetto da parte dei Paesi membri del CoE degli standard e delle norme anti-corruzione elaborate dall'Organizzazione.

Il Gruppo conta 49 Stati (47 Paesi membri del CoE, Bielorussia e Stati Uniti). L'obiettivo principale del GRECO è quello di migliorare la capacità dei suoi membri di lottare contro la corruzione avvalendosi di un processo dinamico di valutazione reciproca e di «pressione tra pari». Il Gruppo contribuisce infatti a identificare le lacune nelle politiche nazionali di lotta contro la corruzione e incoraggia gli Stati ad adottare le riforme legislative e istituzionali necessarie. Il GRECO è inoltre un forum di condivisione di buone pratiche in materia di prevenzione e accertamento della corruzione.

Il sistema di monitoraggio del GRECO avviene a cicli periodici e prevede: una procedura di valutazione «orizzontale» che coinvolge tutti i membri e termina con l'elaborazione di raccomandazioni sulle riforme necessarie nel campo legislativo e istituzionale; e una procedura di «conformità» il cui scopo è quello di valutare le misure adottate dagli Stati membri per dare attuazione a tali raccomandazioni.

L'Italia è divenuta membro del GRECO il 30 giugno 2007, dopo la conclusione del secondo ciclo periodico di monitoraggio ed è stata quindi sottoposta a una procedura congiunta di valutazione in relazione ai temi trattati negli anni precedenti: indipendenza, specializzazione e mezzi a disposizione degli organismi di carattere nazionale impegnati nella prevenzione e nella lotta contro la corruzione, estensione e proposito delle immunità, ricavi dovuti alla corruzione, amministrazione pubblica e corruzione, persone giuridiche e corruzione.

Il rapporto di valutazione su questi temi (Greco Eval I/II Rep (2008) 2E) è stato adottato il 2 luglio 2009. A seguito dell'invio, da parte delle autorità italiane, della relazione sulle misure adottate dal Paese per implementare le 22 raccomandazioni contenute nel documento di valutazione (31 gennaio 2011), è stato adottato, in data 27 maggio 2011, il primo rapporto di conformità sull'Italia (Greco RC-I/II (2011) 1E).

Secondo l'analisi condotta dal GRECO, l'Italia ha implementato o si è occupata in modo soddisfacente di meno della metà delle raccomandazioni contenute nel rapporto di valutazione. Progressi sono stati registrati nei seguenti temi: riforma della trasparenza e dell'efficienza della pubblica amministrazione, lotta contro il riciclaggio di denaro, formazione in materia di individuazione e investigazione sulla corruzione, condivisione e scambio di conoscenze e informazioni tra funzionari preposti all'applicazione della legge.

Tra le osservazioni negative, viene sottolineata la necessità di migliorare il livello di implementazione delle norme in materia, in particolare attraverso la ratifica degli strumenti anti-corruzione del Consiglio d'Europa (Convenzione civile sulla corruzione, Convenzione penale sulla corruzione e relativo Protocollo addizionale). Con riferimento alle misure pianificate dal Governo attraverso l'adozione di un testo unico sulla corruzione, il GRECO nota con rammarico il ritardo nell'adozione di questo strumento normativo e il fatto che l'attenzione verso certi temi (adozione di codici di condotta per i membri del Governo, prevenzione del conflitto di interessi, protezione degli informatori e rafforzamento delle misure anti-corruzione nel settore privato) da parte delle autorità italiane non è ancora sufficiente.

Nel corso del 2011, l'Italia è stata sottoposta al terzo ciclo di monitoraggio da parte del GRECO sui seguenti temi: incriminazioni e finanziamenti ai partiti politici. Il contenuto del rapporto di valutazione è attualmente riservato.

3. Unione Europea

3.1. Parlamento europeo

Il Parlamento europeo (PE), insieme con la Commissione e il Consiglio, svolge un ruolo di primo piano nella promozione e protezione dei diritti umani nel complessivo quadro di attività dell'UE.

Attraverso rapporti e risoluzioni contenenti denunce e raccomandazioni, il PE si interessa sistematicamente e puntualmente delle questioni chiave in materia di diritti umani. Di particolare rilevanza risultano essere le relazioni annuali di carattere generale dedicate alla situazione dei diritti umani e della democrazia nel mondo, generalmente adottate a seguito della presentazione del rapporto annuale in materia preparato dal Servizio europeo per l'azione esterna (per maggiori dettagli sul rapporto 2010 v., in questa Parte, 3.5).

Tra le Commissioni permanenti del PE rilevanti per il tema dei diritti umani, si segnala in particolare la Sottocommissione per i diritti umani (membro italiano: Pino Arlacchi) all'interno della Commissione per gli affari esteri (Vicepresidente: Fiorello Provera; altri membri italiani: Pino Arlacchi, Luigi Ciriaco De Mita, Mario Mauro, Pier Antonio Panzeri). Nel 2011 essa ha condotto udienze conoscitive sui temi dell'educazione allo sviluppo (30 agosto 2011), libertà di stampa, inclusa la protezione dei giornalisti in tempo di guerra (2 maggio 2011), discriminazione fondata sulla casta nel sud asiatico (2 febbraio 2011). Ha organizzato due *workshop*, uno sul ruolo della donna nel processo di democratizzazione in Nordafrica e Medio Oriente (20 giugno 2011) e uno sulla tortura e detenzioni segrete: la prospettiva delle Nazioni Unite e il ruolo dell'UE (25 gennaio 2011). Nel corso del 2011 inoltre, la Sottocommissione ha pubblicato alcuni studi tra i quali si ricordano quello sui diritti umani nei Paesi del Partenariato orientale; sull'effetto delle politiche migratorie europee sui diritti umani dei Paesi vicini; sulla politica dei diritti umani dell'UE nei riguardi della Federazione Russa; l'UE e il processo di revisione del Consiglio diritti umani.

La Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Vicepresidente: Salvatore Iacolino; altri membri italiani: Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Mario Borghesio, Rita Borsellino, Rosario Crocetta, Clemente Mastella) si occupa principalmente di questioni relative ai diritti umani all'interno dell'Unione Europea. Si segnala altresì il ruolo della Commissione per gli affari costituzionali (Presidente: Carlo Casini; altri membri italiani: Alfredo Antoniozzi, Roberto Gualtieri) per il ruolo svolto nell'ambito della discussione relativa all'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU).

Altre Commissioni rilevanti per il tema in esame sono la Commissione giuridica (Vicepresidente: Raffaele Baldassarre; altri membri italiani: Luigi Berlinguer, Giuseppe Gargani, Francesco Enrico Speroni), la Commissione occupazione e affari sociali (membri italiani: Mara Bizzotto, Andrea Cozzolino, Licia Ronzulli, Andrea Zanoni), la Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (membri italiani: Paolo Bartoloz-

zi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini, Mario Pirillo, Oreste Rossi, Salvatore Tatarella), la Commissione sviluppo (Vicepresidente: Iva Zanichchi), la Commissione diritti della donna e uguaglianza di genere (Vicepresidente: Barbara Matera; altri membri italiani: Roberta Angelilli) che nel 2011 ha prodotto un rapporto sulla situazione delle donne in guerra, e la Commissione per le petizioni, di cui si parlerà in seguito.

Da segnalare inoltre che il 21 dicembre 2011 l'Ufficio di Presidenza del Parlamento ha istituito una Direzione per il supporto alla democrazia all'interno della Direzione generale delle politiche esterne dell'Unione (DG ExPo) allo scopo di ottimizzare e dare maggiore coerenza alle attività del Parlamento in materia.

Nel 2011, il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, è stato assegnato a cinque personalità rappresentative della «primavera araba»: Asmaa Mahfouz (Egitto), Ahmed El-Senussi (Libia), Razan Zaitouneh (Siria), Ali Ferzat (Siria), Mohamed Bouazizi (Tunisia, deceduto).

Alla fine del 2011, la relazione annuale sui diritti umani nel mondo predisposta dalla Commissione affari esteri del Parlamento europeo non ha visto concludersi l'iter per la sua approvazione definitiva. Il testo provvisorio della relazione contiene indicazioni di indirizzo relativamente alla politica strategica dell'Unione Europea in materia di diritti umani e pone l'accento su aspetti quali: la partecipazione dell'UE alle attività delle Nazioni Unite, in particolare dell'Assemblea generale e del Consiglio diritti umani; lotta contro l'impunità e rapporto con la Corte penale internazionale; promozione della democrazia e di libere elezioni; dialoghi e clausole sui diritti umani con Paesi terzi; politica europea di vicinato. La bozza di relazione si concentra su una serie di temi che il Parlamento considera essenziali: moratoria globale contro la pena di morte; controllo delle armi; lotta contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti; tutela dei difensori dei diritti umani; questioni di genere e in particolare in riferimento alla violenza contro le donne; discriminazione in tutte le sue forme; libertà di espressione e social media; business e diritti umani.

Nel corso del 2011 il Parlamento ha adottato numerose risoluzioni su questioni attinenti ai diritti umani nell'UE. Si segnalano, tra le altre, quelle dedicate a: le condizioni detentive nell'UE; la risposta dell'UE all'HIV/AIDS nell'Unione e nei Paesi vicini; la politica anti-terrorismo dell'UE; un quadro strategico dell'UE per aiutare i Paesi in via di sviluppo ad affrontare le sfide relative alla sicurezza alimentare; il sostegno dell'UE alla Corte penale internazionale; la piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale; la mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020; l'elaborazione di una posizione comune dell'UE in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20); un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'UE; il rafforzamento dell'impatto della politica dell'UE per lo sviluppo; le priorità e la definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne; i flussi migratori causati dall'instabilità; la strategia dell'UE per l'inclusione dei rom; gli aspetti della povertà femminile nell'UE; la Costituzione ungherese rivista e, in relazione allo stesso Paese, la nuova legge sui media.

Numerose risoluzioni hanno riguardato le violazioni di diritti umani in Paesi terzi e regioni del mondo, con riferimento a situazioni di violenza sia generalizzata sia relativa a singoli individui, *human rights defender* in particolare. Significative le risoluzioni dedicate alla situazione in Egitto, Tunisia, Libia, Costa d'Avorio, Siria,

Yemen e Bahrein. Non è mancata l'attenzione anche a temi più trasversali quali la carestia in Africa orientale; l'uso della violenza sessuale nei conflitti in Nordafrica e Medio Oriente; la situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa; la situazione di Haiti un anno dopo il terremoto; i progressi nella lotta per la messa al bando delle mine antipersona; le politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione.

Commissione per le petizioni

Il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo, sancito dalla CD-FUE (art. 44, nonché artt. 24 e 227 TFUE), è un diritto fondamentale indissolubilmente legato allo statuto di cittadinanza dell'Unione Europea. Compito della Commissione è quello di esaminare le petizioni presentate dai cittadini adoperandosi per risolvere le eventuali violazioni dei diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione. Presidente della Commissione è Erminia Mazzoni.

Il rapporto sulle attività del 2010 della Commissione è stato pubblicato nel giugno del 2011. Esso rileva come il Parlamento europeo nel 2010 abbia ricevuto 1.655 petizioni (con una diminuzione del 14% rispetto all'anno precedente) di cui 653 (39,55%) ritenute inammissibili. I temi maggiormente oggetto delle petizioni sono stati: ambiente, diritti fondamentali, mercato interno e giustizia. I Paesi verso i quali le petizioni si sono concentrate sono nell'ordine Spagna, Germania al terzo posto seguita da Italia, Romania e Polonia. Le petizioni dirette alle istituzioni dell'Unione nel loro complesso ricoprono invece il secondo posto.

Nel 2011, la Commissione per le petizioni ha pubblicato una nota dedicata alla problematica *Waste management in Europe: main problems and best practices* in cui la situazione dell'Italia, e in particolare della Calabria, emerge come caso studio dedicato a illustrare le carenze dei sistemi di gestione dei rifiuti. Nell'aprile dello stesso anno, essa ha inaugurato un nuovo strumento di comunicazione con il pubblico, la newsletter mensile denominata «PETI Journal».

3.2. Commissione europea

La Commissione europea ha un ruolo centrale nello sviluppo e messa in opera delle politiche dell'Unione Europea in materia di diritti umani sia al suo interno, sia nei confronti dei Paesi terzi.

Tra i 27 Commissari che la compongono, assumono particolare rilevanza la Commissaria alla giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza e Vicepresidente della Commissione Viviane Reding; la Vicepresidente Catherine Ashton, la quale è altresì Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; la Commissaria per gli Affari interni, Cecilia Malmström; il Commissario all'occupazione, affari sociali e integrazione, László Andor; la Commissaria alla cooperazione internazionale, aiuti umanitari e risposta alle crisi, Kristalina Georgieva.

Risorsa finanziaria di primaria importanza per le attività dell'Unione Europea in materia di diritti umani è lo Strumento europeo per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR - con dotazione di 1,1 miliardi di euro nel periodo 2007-2013) che, tra l'altro, sostiene le attività del Centro interuniversitario europeo per i diritti e la democratizzazione (EIUC), in particolare per il Master europeo in diritti umani e

democratizzazione. Tra le linee di finanziamento in materia di diritti umani, particolarmente rilevanti sono i programmi *Diritti fondamentali e cittadinanza* (nel 2011 finanziato con quasi 14 milioni di euro) e *Daphne* (più di 18 milioni nel 2011).

Dando seguito a quanto previsto nella comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 (COM(2010)573 definitivo) su una Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dal 2010 la Commissione ha iniziato a produrre un rapporto annuale sull'attuazione della Carta. Il primo, relativo all'anno solare 2010, è stato pubblicato dalla Commissione (COM(2011)160 definitivo) il 30 marzo del 2011. Il rapporto fornisce, da un lato, una visione generale di come la Carta viene applicata nei diversi settori di intervento dell'UE, dall'altro, le modalità e gli strumenti a disposizione degli individui per ricorrere contro eventuali violazioni della Carta. L'obiettivo primario del rapporto è duplice: rendere le tutele e le protezioni previste dalla Carta più efficaci e accessibili per gli individui sul piano pratico, e individuare le carenze in materia di informazione e comunicazione che possono nel lungo periodo impedire il pieno dispiegamento del potenziale della stessa. Il rapporto, per ciascun ambito di applicazione della Carta (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia) riporta esempi di come essa sia stata applicata dalle istituzioni europee nella definizione di politiche e di strumenti legislativi. A tale riguardo, significative si sono rivelate essere le questioni collegate alla protezione dei dati personali, all'accesso alla giustizia, all'integrazione delle comunità rom e alla promozione dell'uguaglianza. Nel dicembre 2011, la Commissione e l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno adottato una comunicazione congiunta rivolta al PE e al Consiglio (COM(2011)886 definitivo) in materia di approccio dell'UE sul tema dei diritti umani e della democrazia. Scopo della comunicazione è coinvolgere le altre istituzioni europee in un dibattito volto a rendere la politica esterna dell'UE più attiva, coerente ed efficace, intervenendo in particolare su quattro ambiti: dispositivi di attuazione, integrazione delle politiche, creazione di partenariati e necessità di parlare con una sola voce. Il documento congiunto di Commissione e Alto Rappresentante invita a una riflessione comune sul ruolo dell'UE come attore mondiale per i diritti umani, alla luce delle molte sfide emerse nel corso degli ultimi anni e della percezione che non sempre vi sia stata corrispondenza piena tra le dichiarazioni dell'UE in materia di diritti umani e democrazia e le sue politiche interne ed esterne.

Con particolare riferimento all'Italia e nel quadro delle misure intraprese dalla Commissione europea volte a fronteggiare i flussi migratori eccezionali provenienti dal Nordafrica a seguito della «primavera araba», si menziona l'operazione *Hermes* di FRONTEX, missione di sostegno alle autorità italiane nella gestione dei flussi, e in particolare degli arrivi dalla Tunisia nell'isola di Lampedusa. La missione, che ha avuto inizio il 20 febbraio 2011 ed è stata rinnovata fino alla fine di agosto dello stesso anno, ha previsto l'invio di risorse umane e il supporto navale e aereo per la sorveglianza delle frontiere marittime. Sulla base del piano operativo definito d'intesa con il Governo italiano, gli esperti FRONTEX hanno contribuito allo svolgimento dei colloqui con i migranti volti a individuare i beneficiari di protezione internazionale.

Ulteriori dettagli sull'azione della Commissione sono riportati nella sezione dedicata alla normativa dell'UE nel 2011 (v. Parte I, 1.3.2).

3.3. Consiglio dell'Unione Europea

Al suo interno sono attivi il Gruppo di lavoro «Diritti umani» (COHOM), il Gruppo di lavoro «Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone» (FREMP) e il Gruppo di lavoro «Diritto internazionale pubblico» (COJUR), all'interno del quale opera una formazione dedicata alla Corte penale internazionale (COJUR-ICC).

Nel corso del 2011, il Consiglio dell'UE, nelle sue varie formazioni, ha discusso molteplici questioni attinenti ai diritti umani, adottando numerose conclusioni. Senza pretesa di completezza, ne vengono qui citate alcune di particolare interesse: le conclusioni del febbraio 2011 (6387/11) relativamente al ruolo svolto dal Consiglio nel garantire un'effettiva applicazione della CDFUE; quelle in materia di gestione dei flussi migratori provenienti dai Paesi del Sud del Mediterraneo (8909/11) dell'aprile 2011 e in tema di asilo e migrazione nell'UE (10772/11). In relazione al tema della lotta all'impunità e a seguito degli impegni assunti dall'Unione Europea in occasione della Conferenza di revisione della Corte penale internazionale (CPI) svoltasi nel 2010 a Kampala (Uganda), nel luglio del 2011 il Consiglio si è impegnato a rivedere il piano d'azione collegato alla decisione 2011/168/PESC sulla strategia UE-CPI. Il documento programmatico, predisposto dal COJUR-ICC, individua cinque aree di intervento principali: azioni di coordinamento dell'UE per l'attuazione della decisione ora citata; promozione dell'universalità e integrità dello Statuto di Roma; sostegno all'indipendenza della CPI e al suo effettivo ed efficace funzionamento; rafforzamento della cooperazione con la CPI; impegno nell'attuazione del principio di complementarità. Un ulteriore importante ambito nel quale il Consiglio si è visto impegnato nel corso del 2011 è quello dei negoziati relativi al completamento del sistema europeo comune di asilo previsto per la fine del 2012.

3.4. Corte di giustizia dell'Unione Europea

La Corte di giustizia ha svolto nel tempo un ruolo essenziale nel sostenere che i diritti umani costituiscono parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha dato valore vincolante alla Carta di Nizza, la Corte di giustizia ha assunto un ruolo ancora più rilevante in materia di promozione dei diritti umani nella sfera dell'applicazione del diritto dell'UE.

Fanno attualmente parte della Corte Antonio Tizzano, in qualità di giudice, e Paolo Mengozzi, in qualità di avvocato generale. Alla data del 15 novembre 2011, faceva parte del Tribunale di primo grado in qualità di giudice Enzo Moavero Milanese, dimessosi per incarico di governo. L'ufficio del giudice Moavero risulta attualmente vacante.

Sulla giurisprudenza della CGE nell'anno 2011, v. Parte IV, 3.

3.5. Servizio europeo per l'azione esterna

Il Servizio europeo per l'azione esterna (EEAS) assiste l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella conduzione della PESC/PESD e nell'assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'UE nella sua funzione

sia di Presidente del Consiglio affari esteri sia di Vicepresidente della Commissione. Ai sensi dell'art. 27 TUE, il Servizio europeo per l'azione esterna è composto da funzionari dei servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dei servizi diplomatici degli Stati membri. Nel sistema internazionale l'Unione Europea è presente con una rete di 136 delegazioni le cui funzioni sono del tutto simili a quelle delle ambasciate.

La struttura dello EEAS, guidata dall'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, si articola in direzioni generali. In seno alla DG Questioni globali e multilaterali opera l'Unità diritti umani e democrazia, diretta da Véronique Arnault, che si occupa di politiche e programmazione in materia di diritti umani, democrazia e osservazione elettorale. Presso lo EEAS inoltre è istituito il *focal point* dell'Unione Europea in materia di cooperazione UE-CPI. Esso si coordina con i *focal point* nazionali sulla stessa questione fornendo loro tutte le informazioni utili e pertinenti in vista di una piena applicazione della decisione del Consiglio 2011/168/PESC sulla CPI.

Il 26 settembre 2011 lo EEAS ha pubblicato il rapporto su *I diritti umani e la democrazia nel mondo* che presenta in maniera comprensiva e analitica tutte le attività in materia di diritti umani promosse dall'UE nel corso del 2010, sia nei suoi rapporti con i Paesi terzi sia nell'ambito della cooperazione con altre istanze multilaterali. Il rapporto riporta in dettaglio le azioni adottate nel 2010 dall'Unione relativamente a particolari temi e in relazione a particolari aree geografiche/Paesi.

3.6. Agenzia dei diritti fondamentali (FRA)

L'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (FRA), organismo consultivo istituito nel 2007, è il principale strumento tecnico a disposizione dell'UE con il compito di supportare le istituzioni europee e nazionali nella promozione e nella tutela dei diritti umani. La FRA svolge il suo mandato realizzando studi, ricerche e sondaggi su un ventaglio di questioni attinenti ai diritti fondamentali nell'UE. Il Direttore dell'agenzia è Morten Kjaerum (Danimarca). Dal luglio 2010, siedono nel Consiglio di amministrazione della FRA per l'Italia Daniela Bas (membro) e Lorenza Violini (membro supplente). Stefano Rodotà è membro del Comitato scientifico.

Il lavoro di ricerca della FRA si sviluppa principalmente attraverso la raccolta e l'analisi comparata di dati relativi alla situazione dei diritti fondamentali nei 27 Stati membri dell'UE, tra cui anche l'Italia. A tale riguardo, nel 2011 la FRA ha pubblicato diverse relazioni e ricerche in cui la situazione del nostro Paese è stata confrontata con quella di altri Paesi UE o è altresì servita per costruire un quadro d'insieme in merito a una certa questione. Tra queste in particolare si segnalano: *Diritti fondamentali degli immigrati irregolari nell'Unione Europea; Protezione legale dei soggetti affetti da problemi mentali ai sensi della normativa anti-discriminazione; Immigrati irregolari: accesso all'assistenza sanitaria in 10 Stati membri dell'UE; Rispetto e tutela delle persone appartenenti a una minoranza 2008-2010; Migranti, minoranze e lavoro: esclusione e discriminazione nei 27 Paesi membri dell'UE* (aggiornamento 2003-2008); *Immigrati irregolari impiegati nel lavoro domestico. Le sfide in materia di diritti fondamentali per l'UE e i suoi Stati membri; Rapporto sulle discriminazioni multiple (EU-MIDIS); Manuale sulla normativa UE in materia di non-*

discriminazione; Accesso alla giustizia in Europa: una panoramica delle problematiche e delle opportunità.

Di seguito vengono illustrati in maniera sintetica alcuni dei rapporti elaborati dalla FRA nel corso del 2011. Alla presentazione di ciascun rapporto fanno seguito alcune considerazioni relative agli elementi più significativi emersi in relazione all'Italia:

– *Accesso alla giustizia in Europa: una panoramica delle problematiche e delle opportunità (marzo 2011).* Avendo come punto di riferimento la normativa UE in materia di lotta alla discriminazione, il rapporto fornisce un'analisi comparata dell'efficacia dell'accesso alla giustizia a livello UE. Le principali difficoltà riscontrate dal rapporto in questo ambito sono: lunghezza eccessiva dei procedimenti; costi elevati (onorari degli avvocati e spese giudiziarie); restrizioni per quanto riguarda la titolarità della legittimazione di agire in giudizio; livelli di risarcimento molto variabili e talvolta troppo bassi tali da dissuadere i ricorrenti o non compensare il danno causato alle vittime.

In relazione all'Italia, il rapporto rileva che di tutti i ricorsi decisi dalla CtEDU relativi al Paese (dal 1959 al 2009) il 70% ha riguardato l'eccessiva lunghezza dei procedimenti giudiziari. Per quanto riguarda i soggetti legittimati ad agire, il rapporto sottolinea che in Italia le ONG possono proporre ricorsi giudiziari a nome delle vittime o per loro conto. Sempre in quest'ambito inoltre, insieme a Bulgaria, Ungheria e Slovacchia, l'Italia è uno dei pochi Paesi a prevedere, in alcune circostanze, la possibilità per cittadini e associazioni di presentare azioni collettive (*class actions*). Il rapporto nota infine che nel sistema giudiziario italiano, nei casi accertati di discriminazione, la forma di compensazione più utilizzata è di tipo non-finanziario.

– *Immigrati irregolari impiegati nel lavoro domestico. Le sfide in materia di diritti fondamentali per l'UE e i suoi Stati membri (luglio 2011).* Basato su un'indagine condotta intervistando immigrati e organizzazioni di società civile di dieci Paesi membri dell'UE, tra cui l'Italia, il rapporto sottolinea alcune problematiche legate al godimento dei diritti fondamentali vissute dagli immigrati in situazione irregolare impiegati nel lavoro domestico. Sebbene gli ostacoli all'effettivo godimento dei diritti fondamentali riguardano tutti i lavoratori impiegati in questo settore, il rischio di essere vittima di violazioni è esacerbato per i lavoratori in situazione di irregolarità, generalmente poco informati e con poche possibilità di accedere alla giustizia. In generale, il rapporto mostra che la protezione dei diritti dei lavoratori migranti irregolari impiegati nel settore domestico varia sensibilmente da Paese a Paese, così come il ruolo giocato dalla società civile e dalle autorità giudiziarie. Per quanto riguarda l'Italia, si rileva che una quota rilevante dei flussi annuali destinati all'ingresso di lavoratori extracomunitari viene riservata ai lavoratori domestici (con una forte presenza femminile). Una larga fetta di questi ultimi tuttavia si trova in situazione di irregolarità e proprio per questo numerosi interventi di regolarizzazione sono stati attuati dall'Italia nel corso degli ultimi anni. Secondo il rapporto, come negli altri Paesi dell'UE, anche in Italia, a causa del loro status di irregolarità, molti lavoratori migranti subiscono violazioni in materia di equo salario e condizioni di lavoro (orario, permessi ferie e malattia, infortuni, standard minimi per quanto concerne il vitto e l'alloggio). La criminalizzazione del soggiorno irregolare inoltre, introdotta in Italia dal «pacchetto sicurezza» del

2009, sembrerebbe disincentivare le denunce alle autorità da parte di vittime di maltrattamenti e abusi sul luogo di lavoro.

– *Rispetto e tutela delle persone appartenenti a una minoranza 2008-2010 (settembre 2011)*. Il rapporto fornisce informazioni in merito alla situazione delle persone appartenenti a una minoranza nell'UE, con particolare riferimento al rischio che queste ultime hanno di essere oggetto di trattamenti discriminatori in relazione a lavoro, casa, salute ed educazione. Avendo come riferimento l'arco temporale 2008-2010, il rapporto esamina i più recenti sviluppi in materia di protezione delle minoranze avvenuti a livello nazionale, tenendo in dovuta considerazione l'impatto avuto dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Aspetti quali la libertà di religione, il diritto di partecipare alla vita pubblica e il diritto di utilizzare la lingua minoritaria fungono da punti di riferimento all'analisi condotta nel rapporto.

La situazione dell'Italia rileva in relazione alle problematiche connesse alle comunità rom e sinti e in connessione ad alcuni episodi di discriminazione (poi censurati dalla Magistratura) in materia di alloggio (provvedimenti di amministrazioni locali volti a privilegiare i residenti nel territorio da più di dieci anni o i cittadini italiani nell'assegnazione degli alloggi popolari) e nel campo dell'educazione (circolare del Comune di Milano diretta a vietare l'iscrizione agli asili nido comunali dei bambini al di sotto dei 5 anni se i genitori sono privi di un regolare permesso di soggiorno). Per quanto riguarda la partecipazione politica dei membri delle minoranze, l'Italia è citata tra i Paesi che hanno ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale del 1992 mentre non risulta aver ratificato la Carta europea sulle lingue regionali o minoritarie.

– *Protezione legale dei soggetti affetti da problemi mentali ai sensi della normativa anti-discriminazione (ottobre 2011)*. Il rapporto presenta la normativa internazionale ed europea in materia di diritti fondamentali collegati alla disabilità, con un particolare riferimento alla normativa anti-discriminazione. Esso prende in considerazione le diverse modalità con cui la normativa nazionale dei 27 Paesi dell'UE protegge e tutela gli individui con disabilità mentali o deficit intellettuali da trattamenti discriminatori, specialmente nella sfera del lavoro e dell'occupazione.

Per quanto concerne l'Italia, il rapporto menziona la l. 104/2004, il cui art. 3 fornisce una definizione di disabilità sufficientemente ampia da ricomprendere anche quella mentale. In tema di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, il rapporto rileva come in Italia non sia stato introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli e provvedimenti appropriati al fine di consentire ai disabili di accedere e svolgere un lavoro, così come previsto dall'art. 5 della direttiva 2000/78/CE. Tale mancanza, ricorda il rapporto, ha comportato l'apertura di un procedimento di infrazione a carico dell'Italia da parte della Commissione europea, la quale nel 2011 ha deferito la questione alla CGE.

– *Immigrati irregolari: accesso all'assistenza sanitaria in 10 Stati membri dell'UE (ottobre 2011)*. Il rapporto prende in esame la normativa e la prassi in materia di accesso all'assistenza sanitaria da parte di immigrati irregolari in 10 Paesi membri dell'UE, tra cui l'Italia. Il documento della FRA, in particolare, documenta gli ostacoli di tipo giuridico, economico e pratico con i quali gli immigrati irregolari si scontrano nel momento in cui hanno necessità di fruire prestazioni sanitarie.

In Italia, gli immigrati in situazione irregolare hanno il diritto alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali (per malattia, infortunio e maternità) presso strutture pubbliche o private convenzionate. Al fine di potervi accedere è necessario richiedere presso una ASL, anche in forma anonima, un tesserino denominato «STP - Stranieri temporaneamente presenti», valido per sei mesi ma rinnovabile. Se privi di mezzi economici, i migranti irregolari possono inoltre accedere alle cure e ai farmaci in maniera agevolata, previa la presentazione di una dichiarazione di indigenza. Il rapporto ha tuttavia riscontrato una certa disomogeneità in materia di accesso alla salute in ragione dei diversi provvedimenti adottati in Italia a livello regionale.

– *Diritti fondamentali degli immigrati irregolari nell'Unione Europea (novembre 2011)*. Il rapporto, basato su una ricerca comparata relativa alla situazione dei diritti fondamentali degli immigrati irregolarmente presenti nel territorio degli Stati membri dell'UE, presenta i principali ostacoli, di carattere giuridico e amministrativo, riscontrati da questo gruppo sociale in materia di accesso ai servizi di base come l'assistenza sanitaria, l'educazione e la giustizia. Analizzando la normativa e la prassi degli Stati UE, il rapporto mostra come gli immigrati irregolari, proprio a causa della loro condizione giuridica, siano particolarmente vulnerabili a molteplici forme di sfruttamento e abusi sul luogo di lavoro e siano altresì soggetti a comportamenti discriminatori nei settori dell'alloggio, della salute e della vita privata e familiare.

Nella parte del rapporto dedicata alla situazione dei migranti irregolari che per svariate ragioni non sono allontanabili dal territorio di uno Stato membro, il caso dell'Italia rileva per le norme del testo unico sull'immigrazione che prevedono la possibilità di trattenere presso centri di identificazione ed espulsione lo straniero non immediatamente respingibile per motivi di ordine pratico (art. 14, d.lgs. 286/1998). Per coloro che invece non sono allontanabili in ragione di esigenze umanitarie, l'Italia è uno dei Paesi UE a prevedere la possibilità, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 286/1998, di accordare speciali misure di protezione temporanea in caso di eventi eccezionali quali conflitti armati, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità. In tema di accesso ai servizi di base, il rapporto ricorda che in Italia, benché sia previsto il reato di immigrazione clandestina, non esiste l'obbligo di segnalazione da parte del personale medico e scolastico.

3.7. Mediatore europeo

Il Mediatore europeo, istituito con il Trattato di Maastricht del 1992 e previsto agli artt. 24 e 228 TFUE, prende in esame i ricorsi presentati dai cittadini europei per i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi dell'Unione. Eletto dal PE, il Mediatore agisce in completa indipendenza. Le sue attività, che non possono riguardare casi relativi alle amministrazioni nazionali, regionali e locali nemmeno quando queste ultime danno attuazione al diritto dell'Unione, si svolgono in stretta connessione con la rete europea dei Difensori civici. Fanno parte di quest'ultima gli *Ombudsman* nazionali e regionali degli Stati membri e dei Paesi candidati, oltre a quelli di Norvegia e Islanda e le Commissioni nazionali per le petizioni. Da aprile 2003 il titolare di questo istituto è Nikiforos P. Diamandouros, già Difensore civico nazionale della Grecia.

Secondo la relazione sulle attività del Mediatore europeo relative al 2010, pubblicata nel febbraio 2011, nell'arco temporale considerato l'Ufficio ha ricevuto 774 denunce, di cui 132 provenienti dall'Italia (17%). Inoltre, dalle prime rilevazioni relative al 2011, esso ha avviato 176 indagini completandone 160. Nello stesso anno, 4 sono state le indagini avviate dal Mediatore di propria iniziativa. Nel novembre del 2011 è stato altresì pubblicato un rapporto dedicato al seguito dato alle raccomandazioni del Mediatore europeo emanate nel 2010 da parte delle istituzioni UE. Distinguendo tra raccomandazioni critiche (*critical remarks*) e osservazioni migliorative (*further remarks*), dove le prime sono indicatrici di casi di cattiva amministrazione e le seconde di potenzialità di miglioramento, il rapporto rileva come nel 78% dei casi le istituzioni interessate abbiano risposto in maniera soddisfacente e in alcuni casi addirittura esemplare. In un solo caso, a seguito di una risposta non idonea a risolvere la carenza strutturale rilevata dal ricorso, il Mediatore ha avviato un'ulteriore indagine di propria iniziativa. Nel complesso, nonostante alcune situazioni in cui l'istituzione interessata da raccomandazioni del Mediatore ha mantenuto un atteggiamento poco collaborativo e diffidente, si rileva un'incidenza positiva del lavoro dello stesso nella promozione e nel progressivo rafforzamento di una cultura amministrativa europea a servizio dei cittadini.

Secondo un sondaggio del marzo 2011 commissionato dal Mediatore e dal Parlamento europeo, il diritto di presentare un ricorso al Mediatore, previsto dall'art. 43 CDFUE, è percepito dalla maggioranza dei cittadini europei intervistati come uno tra i diritti più rilevanti in materia di cittadinanza europea, subito dopo il diritto di circolare e soggiornare liberamente nell'UE e il diritto a una buona amministrazione.

4. Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)

Attraverso un approccio alla sicurezza multidimensionale, l'OSCE (56 Stati partecipanti) si occupa di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e riabilitazione post-conflitto. Tra i suoi meccanismi e organi specifici si segnalano l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), l'Alto Commissario sulle minoranze nazionali, il Rappresentante sulla libertà nei media e il Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani. Il 1° luglio 2011 Lamberto Zannier, diplomatico italiano, succede a Marc Perrin de Brichambaut nel ruolo di Segretario generale dell'OSCE.

Il Capo della missione italiana presso l'OSCE è l'Amb. Giulio Tonini. All'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione siedono 13 membri della Camera e del Senato italiani. Il Capo della delegazione parlamentare italiana, Riccardo Migliori, è stato eletto il 10 luglio 2010 come Vicepresidente dell'Assemblea parlamentare mentre Marco Mecacci presiede la Commissione democrazia, diritti umani e questioni umanitarie della stessa.

4.1. Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR)

È la principale istituzione dell'OSCE finalizzata ad assistere gli Stati membri nell'implementazione dei loro impegni in materia di dimensione umana. Operativo dal 1991, con sede a Varsavia, l'ODIHR ha festeggiato nel 2011 il suo ventesimo anniversario. Dal 2008 è Direttore dell'Ufficio Janez Lenarčič (Slovenia).

L'attività dell'ODIHR si articola su cinque macro-aree: elezioni, democratizzazione, diritti umani, tolleranza e non-discriminazione, questioni relative a rom e sinti. L'attività legata all'osservazione dei processi elettorali è uno dei cardini dell'azione dell'ODIHR ed essa si dispiega attraverso missioni elettorali condotte su base consensuale e con modalità di esecuzione diverse a seconda delle circostanze. A conclusione delle missioni, l'ODIHR esprime le proprie considerazioni attraverso rapporti pubblici. Nel corso del 2011, l'ODIHR ha condotto missioni elettorali nei seguenti Paesi: Estonia, Kazakistan, Finlandia, Kirgizistan, Albania, Cipro, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Moldova, Turchia, Norvegia, Lettonia, Polonia, Svizzera, Bulgaria, Spagna, Slovenia, Russia e Croazia. La missione elettorale in Estonia in occasione delle elezioni parlamentari del marzo 2011 è stata guidata da Tana de Zulueta, già Deputata e Senatrice italiana.

Nel corso del 2011 l'ODIHR ha prodotto alcune pubblicazioni, tra le quali si segnalano: *Manuale sulle tecniche di monitoraggio del diritto di riunirsi pacificamente*; *Linee guida in materia di regolamentazione dei partiti politici*; *Studio sulla pena di*

morte nei Paesi dell'area OSCE mirante a evidenziare cambiamenti significativi intercorsi in materia nel periodo luglio 2010-giugno 2011; *Linee guida per educatori per il contrasto all'intolleranza e la discriminazione nei confronti dei musulmani: contrastare l'islamofobia attraverso l'educazione*. Particolarmente significativo è il *Rapporto annuale sui crimini d'odio nella regione OSCE* relativo al 2010. Il rapporto, costruito con i dati e le informazioni fornite all'ODIHR dai Governi degli Stati membri, dalla società civile e da altre organizzazioni internazionali, rivela come il fenomeno rappresenti ancora un grave problema nella regione OSCE, sia per il numero di incidenti rilevati sia per la gravità degli stessi. Per quanto concerne l'Italia, nel 2010, risultano 63 casi riportati alla forze dell'ordine (contro i 142 del 2009). Di questi, 23 sono stati ricondotti alla categoria del razzismo, 10 a quella della xenofobia e 20 all'antisemitismo.

4.2. Alto Commissario sulle minoranze nazionali

L'Ufficio dell'Alto Commissario sulle minoranze nazionali è l'istituzione che in seno all'OSCE si occupa di individuare e, per quanto possibile, scongiurare situazioni di tensione etnica nella regione OSCE. Oltre a fungere da meccanismo di prevenzione dei conflitti, esso può altresì promuovere soluzioni rapide atte a interrompere processi di escalation di violenza. Dal luglio 2007 la posizione è ricoperta da Knut Vollebaek (Norvegia).

Tra le attività svolte nel corso del 2011 dall'Alto Commissario, di particolare interesse la partecipazione alla conferenza organizzata dal Segretario generale delle Nazioni Unite a New York dedicata al *Ruolo delle formazioni regionali e sub-regionali in tema di Responsibility to Protect (R2P)*, durante la quale il ruolo dell'Alto Commissario e dell'OSCE nel suo complesso hanno assunto particolare rilevanza relativamente a uno dei tre aspetti che compongono la nozione di R2P, ovvero la prevenzione. In tale contesto, l'approccio multidimensionale alla sicurezza proprio dell'azione dell'OSCE, che combina in maniera innovativa i concetti di prevenzione, diritti umani e sicurezza, è stato presentato dall'Alto Commissario come un esempio di coinvolgimento positivo di un'organizzazione regionale intergovernativa in materia di R2P.

Particolarmente significativa è stata anche la conferenza dell'ottobre del 2011 organizzata dall'Alto Commissario in collaborazione con l'UNHCR in tema di rilascio di documenti anagrafici e relativi allo stato civile a individui apolidi nel sud-est Europa. In occasione del 50° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite per la riduzione dell'apolidia, l'Alto Commissario sulle minoranze nazionali ha voluto riportare l'attenzione sulla situazione vissuta da migliaia di individui che, fuggiti a seguito dei conflitti degli anni novanta conseguenti la disgregazione dell'Unione Sovietica e della ex Jugoslavia, hanno perduto la loro cittadinanza naturale e sono privi di qualsiasi tipo di riconoscimento nel Paese di nuova residenza. Frutto della conferenza è la Dichiarazione di Zagabria, con la quale gli Stati partecipanti si sono impegnati a ridurre il fenomeno dell'apolidia, eliminando gli ostacoli che impediscono l'accesso alla documentazione e alla registrazione di tali individui nel nuovo Paese di residenza.

Nel corso del 2011 l'Alto Commissario si è occupato in modo particolare della situazione in Kirgizistan, Georgia, Serbia/Kosovo, Bulgaria, Bosnia-Erzegovina. Esso ha inoltre condotto visite in Moldova, Estonia, Lettonia, Romania, Ucraina, Tadzikistan, Turkmenistan, Kazakhstan.

4.3. Rappresentante sulla libertà dei media

Ha il compito di assicurare un elevato livello di conformità con le norme e gli standard in materia di libertà di espressione e libertà dei media accettati dagli Stati parti dell'OSCE. Analogamente all'Alto Commissario per le minoranze nazionali, il Rappresentante sulla libertà dei media funge da strumento di prevenzione in casi di violazione della libertà di espressione prestando particolare attenzione agli eventuali ostacoli o impedimenti all'attività dei giornalisti. Dal marzo 2010 tale posizione è ricoperta da Dunja Mijatovic (Bosnia-Erzegovina).

Per quanto riguarda l'Italia, il Rappresentante OSCE nel maggio del 2011 ha presentato un'analisi giuridica sul disegno di legge C. 1415 in materia di «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali», già oggetto di una segnalazione del Rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di espressione nel corso del 2010 (v. Parte III, 1.2.3) e di una precedente dichiarazione pubblica dello stesso Rappresentante del giugno del 2010. Nell'ambito di tale analisi vengono esaminati i punti più controversi del disegno di legge riconducibili a quattro aspetti principali: 1) le restrizioni alla possibilità di pubblicare il contenuto di intercettazioni prima dell'inizio di un processo; 2) i vincoli all'utilizzo dello strumento delle intercettazioni ambientali da parte dei giornalisti nello svolgimento della professione; 3) le limitazioni alla possibilità di pubblicare atti d'indagine, comprese le intercettazioni, prima dell'inizio di un processo, anche con riguardo a quei documenti non coperti da segreto istruttorio; 4) l'estensione del diritto di rettifica ai siti internet. In secondo luogo, vengono formulate alcune raccomandazioni dirette all'Italia riassumibili come segue: evitare un divieto generale di pubblicare informazioni di interesse generale non coperte da segreto ottenute tramite intercettazione o relative a procedimenti giudiziari; evitare che i giornalisti siano soggetti a condanne detentive per aver pubblicato informazioni di pubblico interesse; non imporre ai giornalisti la condizione di essere iscritti all'albo professionale per essere esenti da punizione in caso di pubblicazione di comunicazioni registrate senza consenso dell'interessato; evitare restrizioni nella pubblicazione di informazioni collegate a un procedimento giudiziario che non siano coperte da segreto; impedire che qualcuno possa essere punito per il solo fatto di possedere informazioni coperte da segreto; evitare che l'obbligo di pubblicazione delle rettifiche, così come tradizionalmente previsto per la carta stampata, venga esteso ai siti internet. In un'ulteriore comunicazione del Rappresentante dell'ottobre del 2011 veniva ribadito che, senza ulteriori cambiamenti, il disegno di legge sulle intercettazioni costituisce una misura potenzialmente lesiva per il giornalismo investigativo in Italia.

Sempre con riferimento all'Italia, in un comunicato del 14 marzo 2011, il Rappresentante sulla libertà dei media ha condannato gli attacchi e le intimidazioni subite da alcuni giornalisti italiani e ha esortato il Governo del Paese ad attivarsi e indagare in maniera rapida e approfondita sulle vicende. Con riferimento all'aggressione subita dal giornalista di Metropolis Fabio Marco Colomba e alla lettera contenente minacce di morte recapitata alla sede RAI di Roma e diretta ai giornalisti Michele Santoro, Marco Travaglio, Gianni Barbacetto e Peter Gomez, la Rappresentante OSCE si è detta particolarmente preoccupata per il clima di violenza e intimidazione vissuto dai giornalisti italiani anche alla luce di una percepita e apparente atmosfera di impunità nei confronti di tali atti.

4.4. Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani

L'Ufficio del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani ha il compito di assistere gli Stati OSCE nella progressiva attuazione degli impegni assunti in materia con il piano d'azione del 2003, fungendo altresì da organo di coordinamento per tutte le attività OSCE volte a combattere il fenomeno della tratta. Dal gennaio 2009 ricopre il ruolo di Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani Maria Grazia Giammarinaro.

Nel corso del 2011, il Rappresentante speciale ha inaugurato la prassi di svolgere visite ufficiali presso alcuni Stati OSCE, al seguito delle quali viene instaurato un dialogo costruttivo con le autorità del Paese interessato sulle questioni di più immediata rilevanza al tema della tratta. A conclusione di questo processo di confronto e condivisione, viene pubblicato, previo il consenso del Paese interessato, un rapporto di sintesi contenente le osservazioni e le raccomandazioni del Rappresentante speciale relativamente all'implementazione degli impegni OSCE in materia. I primi Paesi a sperimentare questa nuova attività del Rappresentante speciale sono stati il Regno Unito e il Canada, visitati rispettivamente in marzo e agosto 2011.

Nel 2011 la Rappresentante ha pubblicato il suo rapporto annuale intitolato *An Agenda for Prevention* contenente un approfondimento tematico sulla tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo.

5. Diritto umanitario e penale

5.1. Adattamento al diritto internazionale umanitario e penale

L'Italia è parte di tutte le principali convenzioni internazionali in materia di diritto dei conflitti armati e di diritto internazionale penale. Con la l. 14 giugno 2011, n. 95, il nostro Paese ha provveduto a ratificare la Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008. Il testo della legge di ratifica, che dà piena e intera esecuzione alla Convenzione, designa il Ministero della difesa quale autorità competente alla distruzione delle scorte di munizioni a grappolo ancora in dotazione alle Forze armate mentre è il Ministero degli affari esteri l'autorità nazionale competente a presentare al Segretario generale delle Nazioni Unite il rapporto iniziale (dovuto entro il 28 agosto 2012) e i rapporti periodici previsti dall'art. 7 della Convenzione, nonché a ricevere e formulare eventuali richieste di chiarimento previste dall'art. 8 della stessa. Ai sensi dell'art. 9 della Convenzione inoltre, che impone di adottare tutte le misure necessarie per rendere esecutive le misure da essa stabilite, includendo anche la previsione di sanzioni penali atte a punire attività contrarie alla Convenzione, la l. 14 giugno 2011, n. 95 punisce con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 258.228 a euro 516.456 chiunque impiega, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse, ovvero assiste anche finanziariamente, incoraggia o induce altri a impegnarsi in tali attività. La stessa legge destina parte del Fondo per lo sminamento umanitario, istituito con l. 7 marzo 2001, n. 58, alla realizzazione di programmi di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo e di programmi di assistenza alle vittime. La copertura finanziaria per l'attuazione delle attività di smaltimento delle munizioni è fissata in euro 500.000 per l'anno 2011, euro 2.006.400 per l'anno 2012 ed euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015.

È opportuno ricordare che alla fine del 2011, nell'ambito della IV Conferenza di Revisione della Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi convenzionali che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato (1980), si è definitivamente concluso il negoziato relativo alla possibilità di adottare un sesto Protocollo aggiuntivo sull'impiego delle munizioni a grappolo. Dopo quattro anni di discussioni, il negoziato si è definitivamente chiuso per la contrarietà espressa dalla maggioranza degli Stati presenti alla Conferenza di revisione. Da rilevare che la proposta di Protocollo, sponsorizzata dai maggiori produttori e utilizzatori di munizioni a grappolo rimasti fuori dalla Convenzione di Oslo, ha ricevuto il supporto

anche di 12 Stati, fra cui l'Italia, che pure avevano ratificato la Convenzione per la messa al bando delle munizioni a grappolo.

Nel corso del 2011 è altresì proseguito l'iter parlamentare del provvedimento recante norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. L'8 giugno 2011 la Camera dei Deputati ne ha approvato il testo unificato (C.1439-A), passato successivamente all'esame del Senato. Il provvedimento, sintesi di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate nel corso del 2008-2009, tralasciando la parte relativa al diritto penale sostanziale, si limita a considerare gli aspetti procedurali relativi al rapporto tra la giurisdizione italiana e quella della Corte. Esso si occupa infatti di regolare solamente la cooperazione giudiziaria e l'esecuzione interna dei provvedimenti del tribunale internazionale. Nello specifico, il provvedimento disciplina la procedura di consegna alla CPI di persone presenti sul territorio italiano, a seguito di mandato d'arresto ovvero di una sentenza della Corte di condanna a pena detentiva, intervenendo anche in materia di esecuzione delle pene pecuniarie e sulla procedura applicabile nel caso in cui l'Italia sia individuata dalla Corte internazionale come Stato di espiazione di una pena detentiva. Interessante rilevare come l'esigenza di accelerare l'iter parlamentare del provvedimento fosse riconducibile all'aggravarsi della situazione in Libia nel 2011 e ai contestuali mandati di arresto emanati dalla Corte su richiesta del Procuratore Luis Moreno-Ocampo. In assenza delle necessarie disposizioni legislative infatti, la capacità dell'Italia di corrispondere a eventuali richieste di collaborazione da parte della Corte sarebbe potuta risultare problematica.

Per rendere seguito agli sviluppi di un'importante questione relativa all'Italia tematicamente affine alla materia qui considerata, si ricorda che nel settembre 2011 si sono svolte di fronte alla Corte internazionale di giustizia (CIG) le udienze relative alla controversia che ha coinvolto l'Italia su iniziativa della Germania per la violazione della norma sull'immunità degli Stati dopo che giudici italiani avevano emesso misure esecutive sul patrimonio dello Stato tedesco al fine di risarcire alcuni italiani internati in Germania durante la seconda guerra mondiale. Nel luglio dello stesso anno la CIG ha autorizzato, ai sensi dell'art. 62 del suo statuto, lo Stato greco a intervenire nella causa. L'interesse legale della Grecia a intervenire nella controversia derivava dal fatto che tra gli addebiti sollevati dalla Germania nei confronti dell'Italia c'era anche l'esecuzione da parte dei tribunali italiani di pronunce emesse da tribunali greci, non eseguibili in patria, volte ad attribuire indennizzi a cittadini greci per violazioni subite dal Terzo Reich nel Paese ellenico.

5.2. Contributo italiano alle missioni di *peacekeeping* e altre missioni internazionali

Nel 2011, con due decreti-legge convertiti da altrettante leggi del Parlamento (d.l. 20 dicembre 2010, n. 228, convertito con l. 22 febbraio 2011 n. 9; d.l. 12 luglio 2011, n. 107, convertito con l. 2 agosto 2011, n. 130) l'Italia ha finanziato il proseguimento della partecipazione di personale militare e civile alle missioni internazionali. Mentre nel primo decreto, precedente allo scoppio delle ostilità e all'intervento della comunità internazionale in Libia, si trova ancora riferimento

alla partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione prevista dagli accordi di cooperazione con la Libia in materia di contrasto dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani; nel secondo, lo Stato italiano dispone le misure necessarie all'attuazione delle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Appare qui significativo ricordare che l'intervento della comunità internazionale in Libia è stato scandito da due fasi distinte. Alla prima fase dell'intervento, iniziato il 19 marzo 2011 e conosciuto come il nome di *Odyssey Down*, ha partecipato una coalizione di Stati tra cui Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Danimarca, Norvegia, Canada, Belgio e Italia. Quest'ultima ha mobilitato mezzi e uomini dell'Aviazione e della Marina, fornendo alla coalizione il supporto logistico e strategico di sette basi aeree (segnatamente, Trapani, Gioia del Colle, Sigonella, Decimomannu, Aviano, Amendola e Pantelleria). Oltre all'appoggio aereo e al dispositivo navale, l'Italia ha ospitato presso l'aeroporto di Capodichino il centro di controllo e comando delle operazioni della coalizione. La seconda fase dell'intervento, inaugurata il 28 marzo 2011, ha visto la NATO assumere il comando della missione fino a quel momento gestita dalla coalizione internazionale. Il 30 marzo 2011 ha preso quindi avvio l'operazione *Unified Protector*, il cui comando è passato al Generale canadese Charles Bouchard che dal JFC (*Joint Force Command*) di Napoli ha assunto il controllo delle operazioni navali e aeree mentre le unità della SNMG2 (*Standing NATO Maritime Group 2*), comandate dal Contrammiraglio Gualtiero Mattesi, sono state incaricate di far rispettare l'embargo navale. L'operazione *Unified Protector*, protrattasi per circa sette mesi, ha avuto termine, in aderenza a quanto sancito dal Consiglio atlantico, alla mezzanotte del 31 ottobre 2011.

Per quanto riguarda il contributo in termini operativi dell'Italia alla missione internazionale in Libia, gli aerei italiani hanno compiuto 1.182 missioni, con funzioni di ricognizione, di difesa aerea e di rifornimento, impiegando una rilevante gamma di assetti e aeromobili. In relazione all'impegno della Marina militare, oltre a contribuire alle missioni aeree, essa ha partecipato, con numerosi dispositivi navali, alle operazioni di embargo navale, alle attività di pattugliamento e rifornimento. Il Ministero della difesa ha altresì contribuito a 11 missioni di trasporto di materiale medico e di evacuazione di personale ferito. Ai sensi del d.l. 12 luglio 2011, n. 107, la spesa per la partecipazione dell'Italia alla missione in Libia per il periodo luglio-dicembre 2011, è stata di 58 milioni di euro.

Lo stesso decreto-legge inoltre, all'art. 5 prevede alcune misure in materia di contrasto alla pirateria, tra cui la possibilità per il Ministero della difesa di stipulare con l'armatoria italiana convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria (successivamente individuati con decreto del Ministero della difesa del 1° settembre 2011) che prevedono l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico dell'armatore, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina. Questi ultimi sono composti da 6 militari addestrati ed equipaggiati con il compito di assicurare, in maniera autonoma, la protezione diretta delle navi da atti di pirateria o depreazione armata. Con riferimento al contrasto dei reati di pirateria previsti dal codice di navigazione, si dispone che al Comandante di ciascun nucleo e al relativo personale dipendente siano attribuiti, rispettivamente, le funzioni di Ufficiale e di Agente di polizia giudiziaria. Inoltre, così come per le altre missioni internazionali, la legislazione applicabile è quella del codice penale militare di pace. A seguito

del protocollo d'intesa siglato l'11 ottobre 2011 tra il Ministero della difesa e la Confederazione italiana armatori (CONFITARMA) e delle successive richieste di alcuni armatori, i primi NMP, per un totale di 10 previsti, hanno preso servizio a bordo di navi mercantili italiane.

Per quanto riguarda la presenza femminile nelle missioni di pace e cooperazione internazionale, si richiama qui il piano d'azione nazionale dell'Italia su «Donne, pace e sicurezza» 2010-2013 adottato dal Ministero degli affari esteri nel dicembre del 2010. Il piano d'azione, relativo all'omonima risoluzione 1325 del 2000 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, oltre a prevedere azioni volte alla promozione dell'inclusione della dimensione di genere in tutti i settori della politica di pace, impegna l'Italia a valorizzare la presenza delle donne nelle Forze armate nazionali consolidando così l'inserimento della componente femminile nelle missioni di pace e negli organi decisionali delle stesse. I dati più aggiornati del Ministero della difesa rivelano che la consistenza numerica delle donne corrisponde percentualmente al 6,50% nell'Esercito (6.942 su 106.785), 3,95% nella Marina (1.076 su 43.910), 1,97% nell'Aeronautica (809 su 43.148) e 0,97% nei Carabinieri (1.067 su 109.597).

Nella lista che segue sono indicate le missioni militari e di polizia a cui l'Italia ha partecipato con proprio personale nel corso del 2011. La missione più ampia, quella in Afghanistan, è stata finanziata con oltre 780 milioni di euro e vede presenti 4.200 unità.

Paese/Area geografica di intervento	Missione e attività dell'Italia
Afghanistan	International Security Assistance Force (ISAF) (componente militare e di polizia) EUPOL AFGHANISTAN (componente militare e di polizia)
Libano	United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), che comprende impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force
Kosovo/Balcani	Multinational Specialized Unit (MSU) della KFOR (NATO), di supporto alla European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)
	Operazione Joint Enterprise (NATO) Security Force Training Plan in Kosovo
	Programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica
	Partecipazione di personale della Polizia di Stato, di magistrati, membri della Polizia penitenziaria e funzionari dell'amministrazione penitenziaria alla missione EULEX Kosovo
Bosnia-Erzegovina	Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)
	Missione dell'Unione Europea denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU) Partecipazione di personale dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Magistratura alla European Union Police Mission (EUPM)
Mediterraneo orientale	Missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour (NATO)

segue

Paese/Area geografica di intervento	Missione e attività dell'Italia
Territori palestinesi occupati	Temporary International Presence in Hebron (TIPH2)
	Partecipazione di personale della Polizia di Stato e di un magistrato alla missione in Palestina denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS)
Territori palestinesi occupati/Egitto	European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah)
Sudan	United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID)
Repubblica democratica del Congo	Missione EUPOL RD CONGO
Cipro	United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)
Albania	Delegazione italiana esperti (DIE) - Attività di assistenza alle Forze armate albanesi
Georgia	Missione di vigilanza dell'Unione Europea in Georgia - EUMM Georgia (prorogata al 30 settembre 2011)
Somalia/Oceano indiano	Operazione militare dell'Unione Europea denominata Atalanta
	Operazione della NATO per il contrasto della pirateria
Iraq	Attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene
Emirati Arabi Uniti	Reparto distaccato aereo di supporto alle operazioni in Afghanistan e Iraq (Abu Dhabi, Bahrein e Tampa, USA)
Haiti	Partecipazione di personale dell'Arma dei Carabinieri alla United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH)
Somalia-Uganda	Partecipazione alla European Union Training Mission to Contribute to the Training of Somali Security Forces (EUTM SOMALIA) (attività in Uganda e Kenya)
Libia	Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani (ufficialmente prorogata al 30 giugno 2011 ma poi interrotta con lo scoppio delle ostilità nel Paese)
	La missione militare di attuazione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile della Jamahiriya araba libica sotto la minaccia di un attacco, per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Jamahiriya araba libica e per l'embargo delle armi, di cui alle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (fino al 30 settembre 2011)
Afghanistan e altri Stati	Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUTs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo

Parte IV
GIURISPRUDENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana

In questa Parte IV si presenta una selezione della giurisprudenza costituzionale, della Corte di cassazione e della giustizia amministrativa (Consiglio di Stato e TAR), nonché alcune sentenze di giudici di merito, pubblicate nel corso del 2011. Si presentano inoltre i casi decisi dalla Corte europea dei diritti umani (CtEDU) che hanno interessato l'Italia come Stato convenuto, nonché alcuni casi, sempre direttamente relativi all'Italia, decisi dalla Corte di giustizia dell'UE (CGE).

In continuità con l'orientamento adottato nell'*Annuario 2011*, la selezione dei temi e dei relativi casi trattati dai giudici italiani che qui viene fatta non pretende di essere esaustiva e si concentra, in particolare, sulle decisioni in cui compare un più esplicito rinvio alla normativa internazionale sui diritti umani e, segnatamente, alla Convenzione europea dei diritti umani (CEDU). Ciò contribuisce a rendere le tre articolazioni della presente sezione – quella dedicata alla giurisprudenza italiana, quella relativa all'Italia dinanzi alla Corte di Strasburgo e quella riferita alla CGE – strettamente connesse.

Anche nel 2011 si è confermata la positiva tendenza dei giudici nazionali, a cominciare dalla Corte costituzionale, a utilizzare in modo esteso e consapevole le fonti del diritto internazionale dei diritti umani, sia in via autonoma sia come norme interposte per l'interpretazione costituzionalmente orientata delle vigenti leggi nazionali. Per quanto riguarda la «comunitarizzazione» delle norme internazionali sui diritti umani, ovvero la loro integrazione all'interno del diritto dell'Unione Europea operata dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la situazione non sembra mutata rispetto a quanto già rilevato nell'*Annuario 2011*. Si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che considera le norme della CEDU e di altri strumenti internazionali come idonee a integrare la previsione di norme interne; in caso di incompatibilità, la norma internazionale prevale su quella interna in forza di quanto dispone l'art. 117(1) Cost., solo sulla base, tuttavia, di una pronuncia della Corte costituzionale che accerti l'impossibilità di pervenire a un'interpretazione della norma nazionale compatibile con quella internazionale e disponga quindi l'incostituzionalità della prima per violazione dell'art. 117(1) Cost., la norma internazionale operando come norma «interposta» nel giudizio sulla costituzionalità di quella interna. Non è viceversa ammesso, allo stato attuale, che un giudice possa direttamente disapplicare la norma interna incompatibile con la disposizione di diritto internazionale (senza sollevare la questione di costituzionalità), facendo valere una sua virtuale incorporazione nel diritto dell'UE.

In questa prima sezione, dopo un breve aggiornamento della giurisprudenza ita-

liana in tema di «comunitarizzazione» delle norme internazionali sui diritti umani, si presenteranno alcuni temi di giurisprudenza riguardanti le seguenti aree: interventi legislativi sul «diritto vivente» e standard internazionali; dignità della persona e questioni di biodiritto; asilo e protezione internazionale; discriminazioni; questioni relative al lavoro come diritto umano; questioni relative a diritti umani e condizione di immigrato; questioni relative al diritto penale e penitenziario; diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; diritti delle persone con disabilità e non autosufficienti; diritto di proprietà e regime delle espropriazioni; ragionevole durata dei processi e mediazione civile; potere di ordinanza dei sindaci e principio di legalità; questione dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana e principi di diritto internazionale cogente.

1.1. La «comunitarizzazione» delle norme internazionali sui diritti umani: questioni in tema di pubblicità delle udienze e prescrizione

Sul tema del rapporto tra ordinamento italiano e diritto internazionale dei diritti umani, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e l'acquisita piena vincolatività della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CDFUE), la giurisprudenza di legittimità e costituzionale ha confermato, nel corso del 2011, gli orientamenti che già si erano formati nell'anno precedente (v. *Annuario 2011*, pp. 228-232). Particolarmente interessante a questo proposito è la sentenza 80/2011. Essa interviene in continuità con una precedente sentenza, la 93/2010 della Corte costituzionale, che aveva già riscontrato l'incostituzionalità, anche alla luce dell'art. 6 CEDU e della giurisprudenza della CtEDU, delle norme che prevedevano che certe misure preventive, personali e patrimoniali avverso gli appartenenti ad associazioni mafiose, dovessero essere adottate senza udienza pubblica. Affermata l'incostituzionalità di tali disposizioni con riferimento ai procedimenti di primo e secondo grado, la Corte costituzionale si trova a statuire se tale principio debba estendersi anche al giudizio in Cassazione. Nel suo ragionamento, la Corte costituzionale ricostruisce sinteticamente il ruolo di «norme interposte» delle disposizioni della CEDU relativamente all'art. 117(1) Cost. («La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»). Secondo la Corte costituzionale, «la tutela dei diritti fondamentali nell'ambito dell'UE deriva (o deriverà) da tre fonti distinte: in primo luogo dalla CDFUE [...]; in secondo luogo, dalla CEDU, come conseguenza dell'adesione ad essa dell'Unione; infine dai «principi generali», che [...] comprendono i diritti sanciti dalla stessa CEDU e quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri». Ne deriva che la CEDU non è direttamente applicabile quale diritto dell'UE negli ordinamenti nazionali, perché l'adesione dell'UE alla CEDU non è ancora intervenuta; inoltre, le norme della CDFUE che corrispondono a quelle della CEDU – e le norme di quest'ultima, quando ci sarà l'adesione dell'UE a tale strumento internazionale – non possono interferire sul riparto delle competenze tra Stati membri e istituzioni dell'UE. «Presupposto di applicabilità della Carta di Nizza è, dunque, che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo [...] e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto». Infine, circa la pertinenza dei «principi generali»

riguardanti i diritti della persona ricavabili dalla CEDU e dalle varie tradizioni degli Stati membri, la loro stretta pertinenza alle materie coperte dal diritto dell'UE è esplicita nell'art. 6 del Trattato sull'UE (TUE). Con la conseguenza che essi non possono valere, come norme di diritto dell'UE, rispetto a fattispecie regolate dal solo diritto nazionale. In conclusione, la Corte costituzionale ritiene che le disposizioni della CEDU possano operare, in tema di procedimento per la determinazione di misure preventive a soggetti legati alla mafia, solo come norme interposte rispetto all'art. 117(1) Cost.: non è ammissibile che il giudice italiano disapplichino semplicemente le norme interne in contrasto con l'art. 6 CEDU, come se tale norma fosse diritto dell'UE incidente su materia di competenza dell'UE; si dovrà invece sollevare la questione di costituzionalità e rimettersi alla valutazione della Consulta (come effettivamente è stato fatto). Nella fattispecie, la Corte costituzionale ha ritenuto che nel giudizio di Cassazione, che è limitato alle questioni di legittimità, la CEDU e la giurisprudenza della CtEDU non impongono che l'udienza sia pubblica e che pertanto l'attuale normativa italiana non è incostituzionale.

Argomentazione analoga, per quanto riguarda la ricostruzione dei rapporti tra ordinamento interno e norme internazionali ed europee in materia di diritti umani, è quella condotta nella sentenza 236/2011 della Corte costituzionale, in cui è discussa la legittimità delle norme della l. 5 dicembre 2005, n. 251 che escludono dal campo di applicazione dei nuovi e più stringenti termini di prescrizione i procedimenti in fase di appello o pendenti in Cassazione (v. *Annuario 2011*, pp. 256-257). La regola dell'estensione retroattiva degli effetti favorevoli al reo di una norma penale è ritenuta dalla recente giurisprudenza della CtEDU generalmente speculari al principio dell'irretroattività della norma penale incriminatrice (art. 7 CEDU; per la giurisprudenza europea si veda, in particolare, la sentenza *Scoppola c. Italia* (n. 2) del 2009). L'art. 7 CEDU, a sua volta, trova corrispondenza nell'art. 15(1) del Patto internazionale sui diritti civili e politici ed è ripreso quasi testualmente nell'art. 49 CDFUE, che inoltre ribadisce: «se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima». Ne deriva una forte spinta a intendere come parte integrante del principio di legalità l'applicazione retroattiva della legge che meglio esprime il *favor rei*, e ciò anche nell'ordinamento interno, andando anche in questo caso oltre il dettato dell'art. 25(2) Cost. (che si limita ad affermare il divieto di applicazione retroattiva delle norme punitive), e dando piuttosto attuazione al principio generale di cui all'art. 2(3) del codice penale. Le nuove norme che riducono la prescrizione si rivelano in effetti per lo più vantaggiose per l'imputato ed è legittimo porsi la domanda se non debbano trovare applicazione a tutti i procedimenti pendenti, compresi quelli che hanno superato il primo grado di giudizio. La sentenza della Corte costituzionale, prima di trattare il merito della questione di costituzionalità, ricapitola gli elementi essenziali del dibattito circa il rango delle norme della CEDU nell'ordinamento italiano e i modi attraverso cui esse operano come «norme interposte» rispetto all'art. 117(1) Cost., ripercorrendo in buona misura gli argomenti elaborati nella citata sentenza 80/2011. Sulla questione di merito, anche in questo caso la Corte costituzionale difende un'interpretazione della norma italiana che si discosta da quella apparentemente derivante dalla lettura della giurisprudenza della CtEDU. La Consulta infatti osserva che, secondo la recente giurisprudenza della Corte di

Strasburgo, la *lex mitior* (più favorevole all'individuo) che deve produrre effetti anche retroattivamente è soltanto quella operante sul piano del diritto sostanziale (a tale ambito si riferisce la lettera dell'art. 7 CEDU e dell'art. 49 CDFUE), non quella che modifica le procedure. Nell'intervenire sulle norme processuali – e quindi anche sui termini di prescrizione – gli Stati godono di un ampio margine di discrezionalità e il *favor rei* può trovare dei limiti nei principi di certezza del giudicato, efficienza del sistema penale, salvaguardia dei diritti e delle aspettative dei destinatari della funzione giurisdizionale (ad esempio le vittime del reato). Ne consegue che le norme della l. 251/2005 che pongono certi limiti all'estensione retroattiva dei nuovi termini di prescrizione non contrastano con l'art. 7 CEDU e quindi non violano l'art. 117(1) Cost.

La questione è stata trattata anche nell'ordinanza della Corte costituzionale n. 314/2011, nonché nella sentenza della Corte di cassazione n. 46884/2011. In entrambi i casi è seguita l'interpretazione data dalla Corte costituzionale nella sentenza 236/2011.

L'impossibilità, per il giudice interno, di disapplicare le norme nazionali confliggenti con la CEDU o con altre norme internazionali diverse da quelle di diritto dell'UE si accompagna inoltre all'impossibilità per lo stesso giudice di disapplicare le norme derivate di diritto dell'UE (o di richiedere la dichiarazione di incostituzionalità delle leggi di ratifica dei trattati sull'UE) quando queste siano in contrasto con altre fonti internazionali. Il Consiglio di Stato (sent. 4723/2011) ha affermato che, pur riconoscendo che l'applicazione del diritto dell'UE da parte dei giudici nazionali incontra dei contro-limiti dati dai principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano, e che quindi talune norme dell'UE potrebbero essere oggetto di un giudizio di incostituzionalità, va ribadito che l'eventuale contrasto tra il diritto dell'UE e altre norme di diritto internazionale (per esempio quelle prodotte nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del commercio) non dà luogo alla caducazione della norma europea che il giudice interno dovrebbe applicare, né può tradursi in questione di legittimità costituzionale secondo il diritto nazionale, ma farà solamente sorgere la responsabilità internazionale dello Stato e/o dell'UE. La stessa sentenza ricorda che, in mancanza dell'adesione della UE alla CEDU, l'applicazione diretta, a titolo di diritto dell'UE, delle norme della CEDU è per il momento fuori questione. La sentenza 13603/2011 della Cassazione civile inoltre precisa che spetta al giudice decidere se effettuare o meno un rinvio pregiudiziale alla CGE relativamente all'applicabilità di una norma interna che appaia contrastante con i diritti della persona come riconosciuti nella CEDU e nel sistema del diritto dell'UE, e tale scelta è sempre condizionata all'impossibilità di riscontrare, nel caso concreto, un'interpretazione che faccia salvo il precetto interno.

Per una decisione della giurisprudenza di merito che riprende, aderendovi, la lettura data dalla Corte costituzionale alla ricostruzione del rapporto tra diritto italiano e norme internazionali sui diritti umani, si veda il decreto emesso dal Tribunale di Tivoli il 1° marzo 2011.

Si può menzionare in questa sede la sentenza della Cassazione intervenuta su una controversia parzialmente decisa dalla Corte europea dei diritti umani. Durante la campagna elettorale del 1996 un giornale aveva pubblicato dichiarazioni ritenute diffamatorie espresse da un uomo politico nei confronti di un altro candidato. La causa penale intentata dall'offeso era stata terminata in quanto il Senato della Repubblica aveva fatto valere l'immunità parlamentare (art. 68 Cost.), senza che il giudice sollevasse ulteriore conflitto di attribuzione. Era iniziata allora una causa civile e, parallelamente, un ricorso era stato depositato alla CtEDU in cui si prospettava una violazione dell'art. 6 CEDU. Il 3 giugno 2004 la CtEDU ha emesso una sentenza (*De Jorio c. Italia*) in cui ravvisava una

compressione sproporzionata del diritto di accesso a un tribunale. La causa civile italiana era nel frattempo proseguita con una sentenza di primo grado, emessa nel 2002, che riconosceva l'immunità accordata dal Senato ma, pronunciandosi sul merito, negava anche che le affermazioni fossero diffamatorie, rientrando nella normale dialettica politica. Una sentenza d'appello, nel 2005, confermava in pieno la sentenza di primo grado, negando ogni rilevanza alla decisione della CtEDU. La Cassazione nella sentenza in esame ribalta completamente l'impostazione della Corte d'appello circa la rilevanza della sentenza della CtEDU, affermando che «la decisione definitiva della Corte dei diritti dell'uomo ha effetti precettivi immediati assimilabili al giudicato». Ne deriva che, anche per il giudice italiano, l'immunità garantita dall'art. 68 Cost. non ha alcuna rilevanza per decidere la controversia. Cionondimeno, la Cassazione ritiene, una volta impostata la causa come controversia tra due «normali» cittadini, di non dover modificare le conclusioni circa l'insussistenza di diffamazione e quindi rigetta la domanda di risarcimento.

1.2. Interventi legislativi peggiorativi rispetto al «diritto vivente» operati attraverso leggi di interpretazione autentica e principio dell'equo processo

Alcuni casi su cui si sono pronunciate la Corte costituzionale o la Corte di cassazione hanno sollevato il tema della compatibilità con il principio del giusto processo (art. 6 CEDU) e, più in generale, del rispetto dello stato di diritto, di alcuni interventi legislativi, prospettati come atti di «interpretazione autentica» di leggi preesistenti, orientati in senso contrario a quello che nel frattempo era stato preso dalla giurisprudenza prevalente e che quindi poteva qualificarsi come «diritto vivente».

La Corte costituzionale (sent. 1/2011) ha trattato di una questione di legittimità sollevata in relazione ad alcune disposizioni della legge finanziaria per il 2007 (l. 296/2006) che davano un'interpretazione autentica (con effetto quindi retroattivo) di talune disposizioni della l. 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico e complementare), con il risultato che alla persona titolare di pensione di reversibilità nel settore pubblico doveva essere corrisposta una somma equivalente al 60% dell'indennità integrativa speciale (una componente dell'assegno complessivo di pensione), e non l'intero ammontare. Sul punto tuttavia, prima dell'intervento del legislatore, si era formata una giurisprudenza che, nella sua maggioranza, aveva sostenuto che l'intera indennità integrativa speciale andava inserita nella pensione di reversibilità riferita a lavoratori entrati in quiescenza prima delle riforme del 1994-1995; tale posizione era stata fatta propria anche dalle sezioni unite della Corte di cassazione in una pronuncia del 2002. La legge del 2006 quindi aveva inciso negativamente sui percettori delle pensioni di reversibilità, con la sola esclusione di quelli che avevano nel frattempo ottenuto sul punto un giudizio definitivo a loro favorevole. Circa la costituzionalità della legge interpretativa, la Consulta era intervenuta con proprie sentenze nel 2008 e nel 2010, sempre riaffermando la non irragionevolezza dell'intervento legislativo. Non era tuttavia ancora stato considerato il possibile profilo di illegittimità dato dal contrasto con l'art. 6 CEDU, norma interposta rispetto all'art. 117(1) Cost., in particolare sotto il profilo del mancato rispetto della «parità delle armi», quando di fronte al giudice si presentino un privato cittadino e l'amministrazione dello Stato che trae vantaggio dalla legge interpretativa. La sentenza 1/2011 conferma che il legislatore, nell'esercizio delle sue funzioni costituzionalmente garantite, può emanare leggi di interpretazione autentica, distinte da quelle che innovano ed estendono il contenuto normativo di precedenti disposizioni, i cui effetti retroattivi ben possono travolgere

gli orientamenti interpretativi dei giudici in riferimento a processi in corso, senza che ciò comporti violazione del principio dell'equo processo (art. 6 CEDU), purché sussistano a sostegno dell'azione del legislatore dei «motivi imperativi di interesse nazionale», che spetta al legislatore stesso accertare. Nel caso specifico, la riforma pensionistica del 1995 si prefiggeva gli obiettivi di armonizzare e perequare i vari trattamenti pensionistici (in particolare eliminare alcune misure che favorivano i dipendenti pubblici rispetto a quelli di aziende private) e di realizzare gli impegni necessari per l'introduzione della moneta unica europea.

La sentenza 17076/2011 delle sezioni unite della Corte di cassazione affronta un altro caso sollevato da una legge di interpretazione autentica: quello dato dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), in relazione ad alcune disposizioni in materia di contributi previdenziali contenute nella legge finanziaria per il 1997. L'art. 1(208) di quest'ultima legge prevedeva, per chi svolgeva attività di lavoro plurime, l'obbligo di versare i propri contributi previdenziali alla gestione corrispondente alla «attività prevalente». Era tuttavia dubbio se tale regola si dovesse applicare anche a chi affiancava un'attività imprenditoriale ad altra di collaborazione coordinata e continuata o se, per quanto riguarda quest'ultima, vigesse comunque l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS. La questione, su cui si era sviluppato un ampio contenzioso, aveva trovato stabilizzazione, sul piano del «diritto vivente», in una pronuncia delle sezioni unite della Cassazione del 2010, che aveva adottato anche per situazioni di questo tipo il criterio della prevalenza. La legge interpretativa del 2010 però ribaltava tale impostazione, riflettendosi immediatamente sui procedimenti relativi alla materia ancora in corso tra privati e INPS, che hanno quindi trovato una soluzione in senso opposto a quello prefigurato dal «diritto vivente» che si era formato prima dell'intervento del legislatore. La nuova sentenza 17076/2011 delle Sezioni unite prende atto del significato che deve ora essere riconosciuto alla legge del 1996, riconoscendo il carattere genuinamente interpretativo della legge del 2010, la quale in effetti attribuisce alla norma uno dei significati potenziali a essa attribuibili, senza modificarne la portata. Quanto al possibile contrasto con l'art. 6 CEDU, la suprema Corte si limita a osservare che il Parlamento ha adottato la legge in questione in base all'art. 70 Cost. («La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere»), norma di rango costituzionale i cui contenuti prevalgono, «nel bilanciamento di valori, su quelli espressi da parametri interposti [cioè l'art. 6 CEDU]; i quali, in quanto contenuti in atti di normazione ordinaria (quale la legge di ratifica della CEDU [...]), sono subordinati nel sistema delle fonti di diritto».

Sembra che le argomentazioni sviluppate in sede giurisprudenziale sopra riassunte (a cui si può aggiungere la sentenza della Corte costituzionale n. 303/2011, di cui si dirà al punto 1.6) non siano tali da escludere la riproposizione, in futuro, di altri casi di contrasto almeno virtuale con la CtEDU, analoghi a quelli che su questa materia si sono già materializzati in relazione ai casi *Agrati e Maggio e altri*, dei quali è detto più avanti, al punto 2.2 di questa Parte IV. In particolare, richiamarsi senza ulteriori precisazioni alla funzione legislativa e alla sola discrezionalità politico-parlamentare per giustificare interferenze, con effetto retroattivo, operate da norme meramente interpretative su vicende ancora al vaglio dei giudici e sulle quali le aspettative dei cittadini, fondate sul «diritto vivente», si sono formate in direzione opposta, potrebbe rappresentare, alla stregua della giurisprudenza di Strasburgo, una compressione del principio del leale rapporto processuale, specie se si tratta di interferenze che favoriscono la parte pubblica e che intervengono a distanza ultradecennale dall'emanazione della norma interpretata.

1.3. Dignità della persona, consenso informato a interventi sanitari, fecondazione assistita

Con sentenza 16543/2011 la Corte di cassazione si è pronunciata su un caso relativo a un intervento chirurgico in laparoscopia condotto su una donna con problemi all'apparato riproduttivo, trasformato poi in intervento di laparotomia dal quale, senza peraltro che fossero riscontrabili carenze sul piano tecnico da parte del sanitario, derivarono danni permanenti alla capacità riproduttiva della paziente (in gran parte riconducibili, almeno per gli aspetti civilistici, a un non adeguato accompagnamento post-operatorio). Il punto particolarmente messo in rilievo nel giudizio della Cassazione riguarda la qualificazione del diritto al *consenso informato* come «vero e proprio diritto della persona», riguardante sia il diritto all'autodeterminazione individuale sia quello alla salute (si richiama la sentenza 438/2008 della Corte costituzionale). La laparotomia, infatti, venne praticata dal medico senza chiedere il consenso della paziente, con la quale era stato soltanto concordato il meno invasivo intervento di laparoscopia; l'operazione, inoltre, venne decisa dal chirurgo allo scopo di evitare alla donna una seconda anestesia, non quindi per fronteggiare un gravissimo pericolo per la vita della persona. In questo modo si è contravvenuto a un diritto sancito nella Convenzione di Oviedo (la cui ratifica è stata autorizzata come ricorda il giudice, con l. 28 marzo 2001, n. 145) e dall'art. 1 del Protocollo addizionale del 1998 alla Convenzione stessa (sull'effettiva ratifica da parte dell'Italia di entrambi gli strumenti, v. Parte I, 1.3), nonché dall'art. 3 CDFUE. «Emerge – afferma la Corte – l'obbligo dello Stato e delle sue istituzioni, tra cui il giudice, a mantenere al centro la dimensione della persona umana nella sua concreta esistenza, in quanto connotata da dignità, che presiede ai diritti fondamentali, senza la quale tali diritti potrebbero essere [...] soggetti [a] limiti tali da svilire ogni loro incisività e che costituisce valore assiologico che informa l'ordinamento giuridico nella sua totalità e, quindi, a maggior ragione, ogni norma ordinaria».

In senso conforme si può richiamare la sentenza 3847/2011, in cui la Cassazione afferma, tra l'altro, che è obbligo della clinica (privata) e del medico curante informare il cittadino circa eventuali limiti di equipaggiamento od organizzativi della struttura che, se conosciuti, avrebbero potuto indurre a scegliere un diverso ospedale (il caso riguardava un risarcimento per la grave disabilità derivata a un neonato dal carente monitoraggio condotto presso la clinica privata in cui era avvenuto il parto).

Anche nel 2011 l'applicazione della l. 40/2004 sulla fecondazione assistita ha conosciuto degli interessanti sviluppi ad opera della giurisprudenza di merito (v. anche *Annuario 2011*, pp. 234-235). In particolare, il Tribunale di Napoli (sentenza 1 luglio 2011) ha ritenuto che la circostanza per cui i bambini da riconoscere siano nati in seguito a una pratica (vietata in Italia) di fecondazione eterologa attuata negli Stati Uniti nel rispetto della normativa locale, non è di ostacolo alla trascrizione degli atti di nascita dei due bambini all'anagrafe del Comune di residenza del padre. L'atto non può essere inteso come lesivo dell'ordine pubblico italiano. Infatti, osserva il giudice, non solo la fecondazione eterologa non è del tutto estranea al panorama giuridico europeo di cui l'Italia è parte, ma il divieto contenuto nella l. 40/2004 non è tale da escludere la rilevanza (e da giustificare conseguenze negative per i bambini) del fondamentale principio della responsabilità procreativa e della tutela della prole. Analogamente ha deciso, sempre in relazione a un caso di fecondazione etero-

loga con madre surrogata (praticata questa volta in India), il Tribunale di Forlì, con sentenza del 25 ottobre 2011. La pronuncia tuttavia prescrive il riconoscimento della paternità dei due gemelli avuti in India solo in capo al padre (donatore), non alla sua compagna, in quanto quest'ultima né ha donato l'ovulo, né ha partorito i bambini. La Cassazione, dal canto suo, con sentenza 46728/2011, ha escluso che le tecniche di procreazione assistita possano essere utilizzate a richiesta di un detenuto che sconta la pena nel regime dell'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (l. 354/1975) se non in presenza di una patologia (in questo caso relativa alla moglie del detenuto) clinicamente accertata. Non essendo intervenuto tale accertamento risolutivo, la domanda doveva essere respinta.

Si richiama ampiamente alla salvaguardia della dignità della persona la decisione del Tribunale di Varese del 7 dicembre 2011 che, accogliendo la richiesta di un'anziana costretta a trasferirsi in una struttura sanitaria assistenziale, procede alla nomina, accanto all'amministratore di sostegno, di un ausiliario dello stesso, specificamente incaricato di accudire all'animale di compagnia (un cane) dell'anziana signora e a provvedere a condurlo presso la donna a intervalli regolari. La decisione è motivata, in considerazione della profondità del rapporto tra la beneficiaria e l'animale, da un lato alla luce del rispetto della dignità delle persone anziane e in condizione di disabilità, che impone di prendere in debita considerazione le loro volontà; dall'altro in ragione del progressivo riconoscimento dell'importanza degli animali da compagnia per il contributo che danno alla qualità della vita, sancito in particolare dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987, recentemente ratificata dall'Italia (l. 4 novembre 2010, n. 201).

Lo stesso giudice di Varese decide inoltre (decreto 24 ottobre 2011) di non accogliere la richiesta, proveniente dalla tutrice, di prendere provvedimenti nei riguardi di una persona sottoposta a interdizione per disabilità psichica (sviluppo mentale ritardato) che avrebbe avuto ripetuti rapporti sessuali con un conoscente. Il giudice ritiene che la condizione di disabilità non fa venire meno il diritto personalissimo alla sessualità, che non può essere compresso senza intaccare la libertà e dignità dell'individuo. Restano escluse naturalmente le ipotesi di abuso, sfruttamento, mercificazione o violenza – tutte peraltro da escludere nella circostanza. In conclusione la tutrice è invitata a far incontrare l'interdetta con uno psicologo e prendere le misure che potranno essere suggerite per evitare ogni pregiudizio all'assistita.

La l. 164/1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) non affronta il problema se il genitore possa rappresentare il figlio nel richiedere per conto di quest'ultimo l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di riattribuzione del sesso e conseguente cambio di dati anagrafici. Il Tribunale di Roma (sentenza 11 marzo 2011) accoglie la domanda presentata dal padre di un diciassettenne, già da due anni in terapia ormonale e che stabilmente si presenta al femminile. La domanda a cui si dà risposta positiva (motivando con il sostegno di pareri clinico-scientifici che attestano la scelta dell'intervento come il modo migliore di far fronte all'attuale disagio prodotto da disturbo dell'identità di genere) è concepita peraltro come atto complesso, a cui non può mancare l'assenso del minorenne. L'intervento è configurato dal giudice come funzionale all'affermazione del diritto all'identità sessuale che costituisce, a sua volta, chiara specificazione del più ampio diritto alla salute, intesa quale stato di completo benessere fisico, mentale e sociale.

1.4. Asilo, protezione internazionale

La giurisprudenza italiana si è divisa, nel 2011, sul riconoscimento della Grecia come Stato sicuro ai fini dell'applicazione del regolamento 343/2003 dell'UE (Regolamento Dublino). Un certo numero di sentenze dei TAR infatti ha annullato gli atti di trasferimento verso la Grecia di richiedenti asilo presenti in Italia

ma che l'Unità Dublino ha accertato essere entrati nello spazio europeo dalla frontiera greca. A sostegno di tale scelta, si citano la giurisprudenza della CtEDU (in particolare *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, del 21 gennaio 2011) e le prese di posizione di Governi, i quali hanno formalmente deciso, negli anni recenti, di sospendere i trasferimenti dei richiedenti asilo in Grecia utilizzando la clausola di sovranità del citato regolamento: tra questi, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania. Pesa su tali decisioni del giudice amministrativo anche il rapporto predisposto nel 2009 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa sulla condizione dei rifugiati e richiedenti asilo in Grecia – CommDH(2009)6 del 4 febbraio 2009 –, da cui si deduce il livello ancora insufficiente di protezione che tale Stato è in grado di assicurare ai soggetti che hanno titolo al riconoscimento dello status di rifugiato o a una protezione sussidiaria.

Tra le sentenze che dispongono in questo senso: TAR Lazio, sentenze 2115/2011, 2116/2011, 2687/2011, 2686/2011, 4173/2011, 4252/2011, 4259/2011, 4260/2011, 4261/2011, 4262/2011, 4264/2011, 4276/2011, 4315/2011, 4319/2011, 4320/2011, 5268/2011, 5278/2011, 5279/2011, 5795/2011, 6517/2011, 6518/2011, 6528/2011, 6531/2011, 6532/2011; TAR Lombardia, sentenza 1944/2011.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza 1024/2011, si è discostato da questa prevalente posizione, riconoscendo che in Grecia è individuabile un certo cambiamento di atteggiamento che induce a non utilizzare la clausola di sovranità in modo meccanicistico per escludere l'applicazione del regolamento Dublino. In conclusione, il giudice amministrativo conferma il trasferimento in Grecia del richiedente asilo afgano. Il TAR del Lazio dal canto suo rigetta ogni dubbio circa la legittimità di un trasferimento in Austria, in applicazione del regolamento in questione, di una famiglia armena con tre figli minori di cui uno nato da pochi mesi in Italia, l'Austria essendo senza dubbio da considerare «Paese sicuro» (sent. 7096/2011).

Risulta confermato il giudizio che qualifica il delta del Niger in Nigeria come area in cui è plausibile possano darsi situazioni che giustificano il riconoscimento a chi proviene da quelle zone di forme di protezione umanitaria (v. Corte d'appello di Roma, sent. 2405/2011). Lo stesso vale per chi proviene dalla Costa d'Avorio (v. Corte d'appello di Roma, sent. 963/2011), nonché dal Bangladesh (v. Tribunale di Milano, sent. 9932/2011). Diverse sono invece le considerazioni che valgono oggi per il Kosovo (un ricorso contro il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato deciso dalla Commissione territoriale è respinto dalla Corte d'appello di Roma con sentenza 1096/2011; allo stesso modo dispone la Corte di cassazione con la sentenza 12614/2011, nella quale, in particolare, si osserva che non è credibile la domanda di asilo motivata con la conversione al cattolicesimo del richiedente, il quale però dimostrava, davanti alla Commissione territoriale, di ignorare totalmente la figura di Gesù).

Nelle varie sentenze adottate in materia di asilo, le corti italiane tendono ad aderire all'interpretazione «ristretta» data dalla Corte di cassazione in alcune sue pronunce (per esempio sent. 18549/2006) secondo le quali, successivamente all'emanazione a livello nazionale dell'UE di una normativa articolata in materia di condizione del rifugiato e di protezione internazionale, l'art. 10(3) Cost. sul diritto di asilo non esprime un contenuto precettivo più ampio di quello di accedere al territorio dello Stato per esperire la procedura di protezione internazionale (v., tra gli altri, Tribunale di Milano, sent. 2359/2011). Ciò tuttavia non comporta la carenza di una tutela concreta, di tipo umanitario, nei confronti delle

persone che chiedono asilo. La Cassazione (sent. 3898/2011) ha riscontrato violazione di legge nella decisione del giudice di pace di Roma che rigettava l'impugnazione proposta da un profugo liberiano contro il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Roma, nonostante lo stesso individuo avesse richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie in rapporto al rischio di persecuzioni che avrebbero potuto colpirlo al suo rientro in Liberia, vista la perdurante situazione di instabilità presente in quel Paese. Secondo la Corte di cassazione, l'art. 19 del d.lgs. 286/1998, laddove stabilisce che «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione», riconosce allo straniero un vero e proprio diritto umano, che non può essere disatteso semplicemente citando la circostanza che la domanda di protezione internazionale non è espressamente menzionata dall'art. 19 citato tra le circostanze che impediscono l'espulsione. Il decreto di espulsione è pertanto cassato. In un caso riguardante un richiedente asilo nigeriano minacciato nel suo Paese non direttamente da organi di governo, ma da individui privati rispetto ai quali tuttavia non poteva godere di alcuna protezione da parte delle autorità, la Cassazione riconosce in via di principio la possibilità di accedere agli istituti di protezione e sottolinea – in continuità con la propria giurisprudenza pregressa – che l'accertamento dei fatti che giustificano la concessione della protezione internazionale non può basarsi unicamente sulle dichiarazioni dell'interessato, ma che anche i membri delle commissioni territoriali e i giudici in sede di impugnazione devono svolgere un ruolo attivo, trattandosi di assicurare il riconoscimento di un diritto fondamentale, svolgendo indagini e acquisendo tutti i documenti, anche ufficiosi, utili per ricostruire la situazione reale nel Paese di provenienza (v. sent. 12939/2011; in modo analogo v. anche sent. 12940/2011).

1.5. Discriminazione

1.5.1. Discriminazione di genere

Il TAR della Sardegna con sentenza 864/2011 ha annullato il provvedimento del Presidente della Regione autonoma della Sardegna di nomina dei 12 membri della Giunta regionale, per non aver incluso in tale compagine alcuna donna. L'intervento del TAR è fondato sulla violazione delle disposizioni (immediatamente precettive nonostante la perdurante mancanza di una legge regionale che attui il principio di pari opportunità di cui allo Statuto regionale sardo) contenute nell'art. 51 Cost. letto congiuntamente con gli artt. 2 e 3 Cost., nonché alla luce dell'art. 97 Cost. La sentenza menziona anche gli artt. 21 e 23 CDFUE, nonché l'art. 117(7) Cost., che prevede il principio di pari opportunità anche nella legislazione regionale. Nonostante la natura politica dell'atto di nomina dei componenti la Giunta regionale, il giudice ribadisce il limite posto alla discrezionalità dell'organo politico dalle norme citate. Il giudice stigmatizza anche la pervicacia con cui l'organo politico ha perseguito l'obiettivo di una giunta tutta maschile, prendendo a pretesto la caducazione decretata dalla Corte costituzionale nel 2009 della legge statutaria del 2008 che stabiliva una quota minima di uomini o di donne nella compagine di governo regionale del 40%.

Il Tribunale di Tivoli ha respinto la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale rispetto all'attuale normativa in materia di stato civile, che non consente di attri-

buire al figlio, accanto al cognome del padre, anche quello della madre. Il giudice ritiene infatti che sul punto si sia già espressa la Corte costituzionale, in particolare con la sentenza 61/2006, con la quale si rigettava la declaratoria di incostituzionalità, pur stigmatizzando l'arretratezza, della legislazione italiana sul punto, sulla base del fatto che ciò avrebbe richiesto alla Corte stessa di intervenire su una serie di norme in modo incompatibile con i limiti della propria funzione interpretativa del diritto e non manipolativa né tantomeno creativa dello stesso. Le novità prodotte dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona non sono tali da consentire al giudice di merito di disapplicare la norma interna per contrasto con principi derivanti dalla CEDU e dalla CDFUE, poiché la disciplina dello stato civile non rientra tra quelle su cui il diritto dell'UE abbia competenza (si cita la sentenza della CGE nel caso C-353/06).

Giudicando su una richiesta di risarcimento per atto illecito connessa a un procedimento penale per molestie e minaccia conclusosi, al termine di un giudizio abbreviato, con un'assoluzione per mancato raggiungimento della prova oltre ogni ragionevole dubbio, il Tribunale di Varese (sent. 24 febbraio 2011) argomenta in tema di violenza contro le donne e responsabilità civile. Il giudice osserva che, benché non sufficienti alla condanna penale, esistono prove che inducono a collegare le lesioni subite dalla ricorrente (ex compagna dell'aggressore) a un atto di violenza fisica, piuttosto che a un mero incidente fortuito. Al di là dell'ipotesi penale, l'aggressione fisica consumata ai danni di una donna costituisce comunque grave violazione della dignità della persona, valore costituzionalmente protetto in qualunque contesto, compreso quello dei rapporti familiari e di coppia. L'impiego dell'istituto della responsabilità civile ex art. 2043 codice civile è in particolare doveroso allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'eliminazione della violenza contro le donne, finalità posta come prioritaria in numerosi atti dell'UE e delle Nazioni Unite. Il fatto dannoso non si configura infatti solo come lesivo della salute della vittima, ma anche come espressione della perdurante disegualianza tra donne e uomini. Il risarcimento deve comprendere sia il danno alla salute (c.d. biologico), sia quello morale legato alla violazione del diritto.

La Corte costituzionale (sent. 94/2011) ha escluso che contrasti con le norme sul riparto di competenze tra Stato e Regioni la l.r. della Liguria del 10 novembre 2009, n. 52 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere). Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tali norme invadono la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. La Corte costituzionale non ravvisa nella legge profili di illegittimità né dove questa impegna gli organi regionali ad assicurare che, nelle materie di competenza regionale, i servizi forniti da operatori pubblici o privati siano erogati senza discriminazioni basate sul genere, né dove si impegna a legiferare nel rispetto di tali principi di non-discriminazione, né infine dove attribuisce a ogni maggiorenne la possibilità di designare una persona (la norma riguarda implicitamente un eventuale partner omosessuale) che avrà accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e alla quale i sanitari forniranno tutte le informazioni relative al degente.

La Corte costituzionale è stata anche interpellata dal Tribunale di Ferrara in merito alla costituzionalità della normativa vigente che impedisce di celebrare un matrimonio tra individui dello stesso sesso. Sul punto tuttavia l'ordinanza 4/2011 afferma in parte la manifesta inammissibilità dell'istanza, in parte la sua manifesta infondatezza, rinviando alle considerazioni già svolte in relazione agli identici quesiti decisi con la sentenza 138/2010 (sulla quale v. *Annuario 2011*, pp. 235-236).

Il Tribunale di Milano, in una causa di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che deve essere corrisposto dalla persona riconosciuta responsabile di omicidio colposo per aver causato un incidente automobilistico, dispone che, benché il legame non sia equiparabile a quello coniugale così come riconosciuto dall'ordinamento dello Stato, una quota del risarcimento per il danno morale causato dalla morte della vittima dell'in-

cidente va corrisposta anche al convivente del defunto stesso, legato alla vittima da una stabile relazione sentimentale, anche se dello stesso sesso (sent. 9965/2011).

1.5.2. Discriminazione razziale ed etnica

La Corte di cassazione civile, a sezioni unite, ha affermato, con la sentenza 7186/2011, il valore «assoluto» del diritto a non subire discriminazioni per motivi razziali, etnici o religiosi, protetto, in particolare, attraverso la procedura di cui all'art. 44 del d.lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione). La questione sottoposta alla Corte di cassazione riguardava la competenza del giudice ordinario o di quello amministrativo a statuire sull'esistenza o meno di un comportamento discriminatorio che sarebbe stato attuato dall'amministrazione di un'azienda ospedaliera milanese che aveva in un primo tempo escluso i cittadini non comunitari dalla procedura concorsuale volta alla stabilizzazione di personale a tempo indeterminato. La Cassazione, senza entrare nel merito della controversia, precisa che, stante la natura di diritto assoluto del bene giuridico protetto e alla luce del resto della portata testuale dell'art. 44 citato, la competenza a decidere sull'esistenza di un comportamento discriminatorio, ordinare la cessazione di tale comportamento, rimuoverne gli effetti ed eventualmente condannare il responsabile al risarcimento del danno, spetta al giudice ordinario (tribunale in funzione monocratica). E ciò anche se il comportamento in questione è attribuito a una pubblica amministrazione nell'ambito di una procedura di concorso, sottoposta in quanto tale al controllo del TAR.

A proposito del procedimento ex art. 44 d.lgs. 286/1998, la Corte di cassazione (ordinanza 3670/2011) ha ribadito come la materia a cui esso si applica sia necessariamente legata ai diritti fondamentali della persona e che quindi la competenza a trattare di controversie relative a discriminazioni razziali o etniche (in base all'art. 44 citato o agli artt. 4 e 4-bis del d.lgs. 215/2003 – ora art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150) sia sempre dell'autorità giudiziaria ordinaria e non del giudice amministrativo, anche quando l'atto che configura una discriminazione è un provvedimento di una pubblica amministrazione. Nella circostanza la causa riguardava il Comune di Brescia e l'Associazione studi giuridici sull'immigrazione - ASGI; quest'ultima, dopo aver ottenuto dal Tribunale la rimozione dell'atto con il quale il Comune attribuiva un «bonus bebé» alle sole famiglie in cui almeno un genitore fosse cittadino italiano, aveva impugnato come parimenti discriminatoria e ritorsiva la successiva deliberazione comunale che revocava per tutti il «bonus bebé».

La Cassazione penale (sent. 563/2011) ha ribadito, in materia di applicazione dell'aggravante della finalità di discriminazione e odio etnico, razziale o religioso (art. 3 l. 205/1993 – c.d. «legge Mancino», attuativa della Convenzione internazionale contro la discriminazione razziale) che, per essere assoggettata all'aumento di pena, la finalità discriminatoria che accompagna la condotta criminosa può essere anche «indiretta». Nella fattispecie si trattava di minacce rivolte a una persona, studiosa di questioni ebraiche ma non ebrea, a cui venivano augurati trattamenti analoghi a quelli sofferti dagli ebrei ad opera dei nazisti. La finalità di odio può essere riscontrata nel fatto di avere assimilato la persona vittima del reato agli appartenenti a un gruppo verso il quale è manifestato odio per ragioni razziali, etniche o religiose.

Sempre su questo punto, nella sentenza del Tribunale della Spezia n. 352/2011 si ravvisa che l'aver ingiuriato il marito rivolgendogli degli epiteti che facevano riferimento alla sua origine nazionale ed etnica non poteva comportare da parte della moglie la commissione del reato di ingiuria con l'aggravante dell'odio etnico, poiché il solo fatto di aver sposato e di convivere con l'offeso è indice di mancanza, nella donna, di un atteggiamento discriminatorio fondato sul pregiudizio etnico. Si può osservare che, fuori del caso considerato, questa considerazione, che sembrerebbe escludere il formarsi di pregiudizi razzisti all'interno di una coppia, non appare esente da critiche.

Di rilievo è la sentenza del Consiglio di Stato n. 6050/2011 che si pronuncia sui ricorsi e controricorsi proposti avverso la sentenza del TAR del Lazio n. 6352/2009 che aveva annullato una serie di ordinanze presidenziali adottate a seguito della dichiarazione, il 21 maggio 2008, dello stato di emergenza nei territori di Lazio, Lombardia e Campania in relazione alla situazione nei campi rom. Il TAR del Lazio aveva annullato le ordinanze, ma non la dichiarazione dello stato di emergenza, emanata in base alla l. 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). Il giudizio d'appello davanti al Consiglio di Stato ha portato a riconoscere la nullità anche di quest'ultimo atto, perché, a giudizio dei magistrati, mancavano i presupposti di fatto per l'adozione di un decreto d'emergenza, ossia l'esistenza stessa di un'emergenza e l'impossibilità di farvi fronte con strumenti ordinari. I termini usati nel decreto del 21 maggio 2008 fanno in effetti riferimento a varie situazioni che si sono prodotte nei territori di Milano, Roma e Napoli produttive di «allarme sociale» e «pericolo» per «l'ordine e la sicurezza pubblica» legate agli insediamenti nomadi abusivi, senza però precisare i fatti che avrebbero causato tale situazione straordinaria (non è nemmeno quantificato il numero dei «nomadi» presenti sui vari territori) né il loro rapporto causale rispetto ai problemi di convivenza e ordine pubblico. D'altro canto non risulta che la situazione di emergenza su cui intervenire sia rappresentata dalla condizione di grande precarietà in cui vivono gli abitanti dei campi: questa problematica «umanitaria», presente nelle ordinanze successive, non ha alcun riscontro nel decreto del 21 maggio. Il decreto inoltre non dà conto di alcun tentativo fatto per operare nelle aree considerate con i normali strumenti di controllo del territorio e quindi anche in questo è carente. Il Consiglio di Stato esclude peraltro che l'atto possa configurare da parte dell'amministrazione un'azione discriminatoria condotta contro i rom, poiché mancherebbero la finalità di «ghettizzazione» e la sola finalizzazione a investire lo specifico gruppo etnico. I giudici ribadiscono l'illegittimità delle ordinanze emanate, sulla base del decreto citato, dai Commissari delegati per l'emergenza nelle tre Regioni considerate, precisando che le misure adottate per regolamentare la vita nei nuovi «villaggi attrezzati» allestiti al posto dei campi abusivi violavano la libertà di circolazione (art. 16 Cost.; per esempio prevedendo per tutti i residenti un tesserino di riconoscimento, controllando l'ingresso dei visitatori, imponendo la sottoscrizione di un codice di disciplina) e il diritto al lavoro (art. 4 Cost.: la reiterata mancata adesione alle proposte di avviamento al lavoro elaborate dalla Regione del Lazio comportava l'allontanamento dal «villaggio attrezzato»).

1.5.3. Discriminazione nei confronti di persone con disabilità

La l. 1 marzo 2006, n. 67 prevede che, con le stesse modalità del ricorso per

comportamenti discriminatori per motivi razziali, etnici, politici o religiosi di cui all'art. 44 del d.lgs. 286/1998, possa essere impugnato davanti al Tribunale qualunque atto che integri una discriminazione diretta o indiretta ai danni di persone con disabilità. I genitori di alcune scuole di Milano e un'associazione per i diritti delle persone con disabilità hanno proposto, a pochi mesi dall'inizio dell'anno scolastico 2010-2011, un ricorso contro il Ministero della pubblica istruzione e gli istituti scolastici indicati in ragione del fatto che il numero di ore di sostegno scolastico assicurato ai bambini e ragazzi con disabilità iscritti nelle rispettive scuole era stato fortemente ridotto. Il Tribunale di Milano (sentenza 4 gennaio 2011) riconosce, anche sulla scorta della sentenza 80/2010 della Corte costituzionale, che tale comportamento dell'amministrazione, in mancanza di alcuna argomentazione in merito a una riduzione dell'offerta formativa a vantaggio degli altri allievi delle scuole, costituisce una forma indiretta di discriminazione nei riguardi degli allievi con disabilità. L'amministrazione è obbligata a ristabilire il servizio di insegnanti di sostegno nella stessa misura prevista per l'anno scolastico 2009-2010.

La procedura anti-discriminazione è stata utilizzata anche, su iniziativa dei genitori di una bambina con disabilità, per ottenere dal Tribunale di Roma un'ordinanza (emessa il 24 ottobre 2011) di cessazione di attività discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità motorie da parte di Roma Capitale e dell'Azienda di autotrasporti pubblici romana (ATAC s.p.a.), a cui è intimato di provvedere entro 12 mesi a una serie di misure atte a eliminare le barriere che impediscono l'accesso a certe linee degli autobus urbani e ad alcune stazioni della metropolitana.

Al di là della pronuncia appena considerata, che utilizza la procedura del ricorso per discriminazione, ricadute della sentenza 80/2010 della Corte costituzionale si sono registrate anche nelle decisioni di alcuni TAR che hanno annullato i provvedimenti adottati da istituti scolastici che disponevano la riduzione delle ore di sostegno per gli allievi con disabilità (v. per esempio TAR Lazio, sent. 757/2011; TAR Lazio Latina, sent. 417/2011; TAR Campania Salerno, sent. 1407/2011 e sent. 1640/2011; TAR Calabria, sent. 834/2011). Il TAR Sicilia (sent. 2264/2011) condanna un'amministrazione comunale che, non avendo approvato il bilancio 2011, aveva ommesso di nominare l'assistente all'autonomia e alla comunicazione di una bambina allieva di scuola primaria, in violazione delle leggi regionali e nazionali sulla disabilità e della Convenzione del 2006 sui diritti delle persone con disabilità.

1.5.4. Provvidenze alle vittime delle leggi razziali

La giustizia amministrativa può conoscere dei ricorsi contro il mancato riconoscimento a degli individui della loro condizione di vittime delle leggi razziali in base alla l. 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti). Nella sentenza 4580/2011, in particolare, il Consiglio di Stato stabilisce che può essere utilizzato allo scopo di provare la propria condizione di perseguitato per appartenenza alla popolazione ebraica un atto notorio, datato 2005, attestante che nel 1943 alla ricorrente era stata impedita la frequenza al corso abilitante per insegnanti elementari in ragione della sua origine ebraica. Tale atto insieme ad altri fatti accertati (nascita da padre ebreo) è idoneo a provare che la persona rientra tra i beneficiari della legge citata, anche se il suo nome non risulta tra quelli degli appartenenti alla comunità israel-

litica di Roma: la sua cancellazione era stata in effetti richiesta dalla stessa madre nel 1941, presumibilmente allo scopo di sottrarla alle persecuzioni. Altre leggi, oltre a quella del 1955, prevedono benefici agli ex deportati o perseguitati per motivi razziali durante la seconda guerra mondiale. In particolare, il TAR del Lazio (sent. 5880/2011) ha chiarito che ha titolo al beneficio previsto dalla l. 8 luglio 1971, n. 541 anche una persona, che ha esibito un certificato di nascita del 1944 con stampigliata la dicitura «razza ebraica», nata solo poche settimane prima della liberazione della capitale dal controllo nazista (4 giugno 1944). Nonostante fosse neonato all'epoca in cui hanno operato nei suoi confronti le leggi razziali, il pregiudizio morale non può essere negato.

1.6. Diritti dei lavoratori

Tra i processi più significativi giunti a sentenza (di primo grado) nel 2011 si segnala quello, davanti la Corte d'assise di Torino, per l'incendio occorso allo stabilimento della Thyssen Krupp AST di Torino il 6 dicembre 2007, che ha causato, come conseguenza immediata, la morte di sette lavoratori. Il processo di primo grado (sent. 31095/2011) ha visto la condanna dell'amministratore delegato (di nazionalità tedesca) e di altri sei dirigenti della ditta per omicidio volontario con dolo eventuale. La sentenza ha stabilito per la prima volta nella giurisprudenza italiana che il datore di lavoro che omette di installare i necessari sistemi antincendio nei locali dell'azienda, in caso di morte dei dipendenti risponde di omicidio volontario con dolo eventuale, qualora egli, consapevole dell'alta probabilità dell'evento lesivo, accetti tale risultato a seguito di una vera e propria deliberazione con la quale abbia subordinato consapevolmente la vita e la sicurezza dei lavoratori a considerazioni economico-industriali. Significativo anche il fatto che i giudici abbiano riconosciuto il diritto a costituirsi parti civili e a ottenere risarcimenti a carico dei condannati, oltre che ai famigliari dei lavoratori deceduti e ai numerosi operai feriti, anche a vantaggio di vari soggetti collettivi (compresa, tra gli altri, la Regione Piemonte, la Provincia e il Comune di Torino, le organizzazioni sindacali, Medicina democratica, ecc.).

Si collega al tema del diritto al lavoro anche la sentenza della Corte costituzionale n. 303/2011. In essa si discute della costituzionalità di alcune disposizioni della l. 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro). L'art. 32, commi 5, 6 e 7, di tale legge prevede dei criteri forfettari per il calcolo di quanto dovuto ai lavoratori subordinati assunti illegittimamente con contratto a tempo determinato che deve tuttavia essere convertito in contratto a tempo indeterminato; questi criteri prevedono un indennizzo al lavoratore che, a prescindere dal periodo lavorato o dalla durata del contenzioso, vanno da un minimo di due mensilità e mezzo dell'ultimo stipendio a un massimo di 12 mensilità. Secondo alcuni giudici del lavoro e la stessa Cassazione queste regole contrastano con alcuni articoli della Costituzione (3, 4, 24, 101, 102 e 111), nonché con l'art. 117(1) Cost., avendo come norma interposta l'art. 6 CEDU, perché la nuova norma si impone anche a rapporti sui

quali è già aperto un procedimento contenzioso e obbliga il giudice ad applicare un criterio di calcolo di quanto va corrisposto al lavoratore subordinato che dà un ammontare presumibilmente molto inferiore a quello che dovrebbe essere liquidato applicando gli standard normali (in linea di massima, tutte le mensilità non pagate dalla cessazione del contratto a termine fino all'effettiva reintegrazione a titolo di lavoratore a tempo indeterminato). Le nuove regole, oltre a mortificare l'attività prestata dal lavoratore, liquidata a forfait, non incentivano il datore di lavoro a chiudere il contenzioso, ma lo spingono piuttosto ad allungare i tempi. La Corte costituzionale non recepisce tali censure di incostituzionalità. In primo luogo osserva che le nuove disposizioni fissano in modo più preciso e certo l'ammontare del risarcimento dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a tempo determinato, a fronte di una prassi giurisprudenziale sul punto piuttosto differenziata. Essa, inoltre, nota che il principale strumento di tutela introdotto dalla norma non è tanto il risarcimento forfettizzato del danno, quanto la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Circa la circostanza che la norma della l. 183/2010 interferisce su dei procedimenti ancora in corso, in lesione del principio dell'equo processo (art. 6 CEDU – v., in questa Parte, 1.2), la Corte costituzionale osserva che, a differenza di altri casi riguardanti esclusivamente la pubblica amministrazione, qui siamo di fronte a una norma che tocca qualunque datore di lavoro, pubblico o privato; la necessità di sfoltire numerose situazioni di lavoro sommerso e di dare certezza ai rapporti di lavoro rappresenta un motivo imperativo d'interesse generale che giustifica, secondo la giurisprudenza della CtEDU, l'adozione di norme retroattive che travolgono la determinazione giurisdizionale delle cause sottese.

Con sent. 13532/2011, la Corte di cassazione ha assolto dall'accusa di riduzione in condizione analoga alla schiavitù un datore di lavoro calabrese, destinatario di misure preventive per appartenenza alla mafia, che aveva contrattato con due immigrati rumeni (non comunitari all'epoca dei fatti) un lavoro di mandriano, a un salario irrisorio (alla fine non corrisposto) e in condizioni di alloggio di estremo disagio. I lavoratori, infatti, non sono stati coartati al lavoro, avevano un regolare permesso di soggiorno e, una volta sperimentata l'insostenibilità delle condizioni di lavoro, hanno potuto allontanarsene.

1.7. Diritti degli immigrati

1.7.1. Espulsione dello straniero e reati collegati

La sentenza *El Dridi* della CGE (28 aprile 2011, C-61/11 – v. oltre, 3.1) e la diretta applicabilità della direttiva 2008/115 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva rimpatri») hanno avuto un impatto immediato nell'ordinamento italiano. In particolare, la giurisprudenza ha iniziato a considerare non più applicabili alcune disposizioni del testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998) che regolavano le procedure di espulsione e riammissione dello straniero e stabilivano anche sanzioni di tipo penale per i casi di inottemperanza, sostituendole con le disposizioni di immediata applicabilità reperite nella direttiva dell'UE. Così, tra gli altri, il Tribunale di Roma (sent. 9060/2011) disapplica gli artt. 13 e 14 del d.lgs. 286/1998 e, di conseguenza, anche i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza che avevano disposto l'espulsione e il divieto di reingresso di uno straniero.

La Corte di cassazione (sent. 22105/2011 del 28 aprile 2011) ha esplicitamente riconosciuto che la mancata trasposizione entro i termini della direttiva 2008/115 da parte dell'Italia rende direttamente applicabili le disposizioni di quest'ultima che si prestano a produrre immediati effetti e obbliga le autorità dello Stato a disapplicare le leggi interne – anche di contenuto penale – in contrasto con le norme dell'UE. Tra i reati che in questo modo risultano abrogati vi sono quelli collegati dagli artt. 13 e 14 del d.lgs. 286/1998 alla procedura di espulsione. Tra le sentenze dei giudici di merito che, anticipando la statuizione della Cassazione, hanno riconosciuto l'effetto abrogativo sulle norme penali interne operato dalla direttiva dell'UE non trasposta, con conseguente assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, si possono menzionare le sentenze del Tribunale di Torino n. 1/2011 e n. 3/2011, e quella del Tribunale di Palmi del 17 febbraio 2011.

La Corte costituzionale, con l'ordinanza 84/2011, ha respinto come manifestamente infondate le censure di incostituzionalità riguardanti l'art. 10-*bis* del d.lgs. 296/1998, la norma che introduce il reato di ingresso e soggiorno illegale dell'immigrato, inserito nel nostro ordinamento dal cosiddetto «pacchetto sicurezza» 2009; la pena prevista è l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, sostituibile con l'espulsione per almeno cinque anni. La legittimità costituzionale della norma era già stata affermata dalla Corte con la sentenza 250/2010 (v. *Annuario 2011*, p. 246). Nel 2011 la Corte ha inoltre respinto come inammissibili altre questioni di legittimità costituzionale sollevate sullo stesso articolo, in alcuni casi considerato in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. 286/2011. Si vedano in tal senso le ordinanze 144/2011, 193/2011 e 306/2011.

La Cassazione, con sentenza 16453/2011, ha proceduto anche a riscontrare la non applicabilità agli immigrati irregolari del reato di mancata esibizione dei documenti personali e del titolo di soggiorno, di cui all'art. 6(3) del d.lgs. 286/1998, fattispecie introdotta dalla l. 94/2009, c.d. «pacchetto sicurezza», e punita con l'arresto fino a un anno e l'ammenda fino a 2.000 euro. Tale reato in effetti non può che avere come autore un individuo che dispone, oltre che di documenti di identità personale, anche di documenti che attestino la sua regolare presenza in Italia; la pretesa di imputarlo anche a chi non dispone di simile documentazione è illogica; per gli irregolari peraltro scattano le sanzioni di cui all'art. 10-*bis* del citato d.lgs. Un'applicazione di tale giurisprudenza è data dall'ordinanza del 7 aprile 2011 del Tribunale di Alessandria.

È una posizione oramai consolidata nella giurisprudenza italiana quella secondo cui nella decisione circa il rinnovo o meno del permesso di soggiorno alla scadenza, debita considerazione debba essere prestata al grado di inserimento ottenuto in Italia dallo straniero; in particolare vale considerare la costituzione in Italia di legami di famiglia. In questo senso dispone in particolare l'art. 8 CEDU (v. Consiglio di Stato, sentenza 13 settembre 2010, n. 6566).

La Cassazione (sent. 8795/2011; v. anche la sent. 19957/2011) precisa che, nonostante la dizione dell'art. 4(3) del d.lgs. 286/1998, il rifiuto di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi familiari fondato sull'esistenza di precedenti condanne per determinati reati considerati ostativi all'ingresso in Italia (nel caso specifico si trattava di delitti legati al traffico di stupefacenti) non è legittimo, in

quanto tale motivo non coincide con il requisito della mancanza di «concreta e attuale minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza». La presenza di precedenti penali può infatti essere compensata dall'esigenza di mantenere l'unità familiare (protetta, tra gli altri, dall'art. 28 dello stesso d.lgs. 286/1998) e di tutelare il migliore interesse del bambino (art. 3 Convenzione sui diritti del bambino) in caso di figli minori. L'esclusione di ogni automatismo discende, in particolare, dalla normativa dell'UE, ovvero la direttiva 2003/86/CE.

Analogamente, la Cassazione penale (sent. 3607/2011) annulla e rinvia a ulteriore determinazione una sentenza con la quale i giudici di merito avevano disposto, oltre alla condanna penale per reati associativi legati al traffico di stupefacenti, l'espulsione, a titolo di misura di sicurezza, di uno straniero che si dichiarava convivente in Italia con una donna e dei figli minori di nazionalità italiana. Se accertata, infatti, tale convivenza renderebbe illegittima l'applicazione della misura di sicurezza, in quanto contrastante con il diritto alla vita personale e familiare tutelato, tra gli altri, dall'art. 8 CEDU.

Anche l'espulsione amministrativa prevista dall'art. 16 del d.lgs. 286/1998 non può essere disposta nei confronti di uno straniero che risulti coniugato (ancorché non convivente) con un'italiana e padre di una bambina. La sua espulsione costituirebbe, in particolare, violazione dell'art. 9 della Convenzione internazionale sui diritti del bambino, in quanto priverebbe di fatto la bambina di uno dei genitori (v. Cassazione penale, sent. 20143/2011).

Il TAR della Sicilia, con sentenza 24 ottobre 2011, n. 1864, si pronuncia riguardo al caso di un lavoratore non comunitario, regolarmente presente in Italia dal 2003, con lavoro stabile e famiglia in Italia, a cui la Questura di Palermo aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno in ragione di una condanna per vendita di beni contraffatti emessa nel 2007 ma riferita a fatti intervenuti prima del 2002. Il TAR annulla il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto contrario all'art. 8 CEDU. A proposito di tale norma, in particolare, il giudice la qualifica come «direttamente applicabile nel nostro ordinamento per effetto dell'intervenuta "comunitarizzazione" della CEDU ad opera del Trattato di Amsterdam [*rectius*: Lisbona]». Nello stesso senso, tra le altre, le sentenze TAR Sicilia n. 418/2011 e TAR Campania n. 362/2011.

1.7.2. Diritto al matrimonio

La l. 15 luglio 2009, n. 94 (c.d. «pacchetto sicurezza» 2009) aveva introdotto una modifica all'art. 116(1) del codice civile in forza del quale per poter contrarre matrimonio in Italia lo straniero non comunitario, in aggiunta agli altri documenti necessari per tutti i nubendi, deve esibire un regolare permesso di soggiorno. Tale restrizione alla libertà di matrimonio, gravante sia sui cittadini stranieri sia su quelli italiani poiché destinata a colpire la coppia oltre che il singolo, rappresenta, secondo il Tribunale di Catania, una violazione degli artt. 2 Cost., 3 Cost. e 29 Cost.; essa inoltre contrasta con l'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani, con l'art. 12 CEDU e con l'art. 9 CDFUE. La questione è stata affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza 245/2011. La norma in questione è stata introdotta dal legislatore allo scopo espresso di contrastare il fenomeno dei matrimoni di comodo, celebrati allo scopo di far acquisire al cittadino straniero la cittadinanza italiana. Oltre che con la riforma dell'art. 116 del codice civile,

l'obiettivo è stato perseguito anche con una modifica alla l. 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), il cui art. 5 ora subordina l'attribuzione della cittadinanza italiana al coniuge di cittadino italiano alla sua residenza in Italia per almeno due anni dopo la celebrazione del matrimonio (oppure dopo tre anni se residente all'estero) e alla circostanza che al momento di adozione del decreto di acquisto della cittadinanza non sia intervenuta separazione personale dei coniugi oppure scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel 2002, inoltre, la c.d. «legge Bossi-Fini» ha previsto che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi familiari è revocato se si accerta che il suo matrimonio con un cittadino italiano è stato celebrato solo per permettere l'ingresso e il soggiorno in Italia dello straniero oppure se dopo il matrimonio non c'è stata convivenza effettiva, salvo se ci sono figli (art. 30(1-*bis*) d.lgs. 286/1998). Anche alla luce di queste disposizioni, la negazione del diritto di concludere matrimonio imposta allo straniero non regolarmente residente in Italia appare alla Corte costituzionale una limitazione sproporzionata di un diritto fondamentale della persona, oltretutto destinata a colpire non solo lo straniero, ma anche il cittadino italiano. La novella apportata all'art. 116(1) del codice civile è pertanto annullata per incostituzionalità.

1.7.3. Diritto all'abitazione

È illegittimo, secondo il TAR della Lombardia (sent. 3151/2011), il provvedimento del Comune di Milano che ha escluso dalla graduatoria ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare pubblica una persona sulla base del fatto che il richiesto periodo di presenza stabile nella regione Lombardia (cinque anni) solo in parte era stato trascorso in situazione di regolarità. La donna infatti, che presentava domanda di assegnazione dell'alloggio nel 2009, dal 2007 aveva acquisito la cittadinanza dell'Unione, ma tra il 2004 e il 2007 circa aveva abitato e lavorato nella regione in situazione irregolare. Il Comune di Milano aveva tratto da questa circostanza argomento per negare accesso alla graduatoria. Il TAR viceversa ritiene che, trattandosi di una procedura per il riconoscimento dell'accesso a un diritto fondamentale della persona, riconducibile, tra l'altro, anche all'art. 8 CEDU, una volta che lo straniero abbia acquisito un titolo che ne legittimi il soggiorno sul territorio dello Stato (in questo caso la cittadinanza dell'UE), anche il periodo di presenza irregolare e di lavoro «in nero» deve essere computato ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La normativa di riferimento infatti (sul piano nazionale, l'art. 40 d.lgs. 286/1998, su quello regionale la l.r. della Lombardia n. 27/2009), nel richiedere un regolare soggiorno e un certo radicamento della persona immigrata in un dato territorio, non fa riferimento al carattere regolare o irregolare della presenza per l'intero periodo in questione. Se questo elemento fosse stato considerato, la normativa si sarebbe infatti esposta all'accusa di discriminare sull'accesso a un diritto fondamentale in base alla nazionalità.

1.7.4. Pericolosità e diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

La Cassazione (sent. 22983/2011) ha preso posizione in merito alla portata dell'art. 4(3) del d.lgs. 286/1998 nella parte in cui prevede che l'autorità di pubblica sicurezza possa negare il rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungi-

mento familiare di uno straniero quando quest'ultimo rappresenta una minaccia presente e attuale per la sicurezza dello Stato. La Corte d'appello di Venezia aveva annullato il provvedimento di diniego emesso dalla Questura di Belluno richiamandosi alla circostanza che la norma in questione fa riferimento a un concetto ristretto di ordine pubblico e di sicurezza, che non riguarda le situazioni «ordinarie» di polizia e sicurezza pubblica, ma attiene alle superiori funzioni dello Stato. In realtà, analizzando le tipologie di reato che giustificano il giudizio di pericolosità dello straniero ai fini dell'ammissione o della permanenza in Italia, si riscontrano riferimenti a delitti che ineriscono a una nozione «elevata» di sicurezza nazionale (associazione sovversiva, banda armata, devastazione, saccheggio e strage, guerra civile...), ma anche a reati che si collocano sul piano della minaccia all'ordine e alla sicurezza della collettività (riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, violenza sessuale, reati in materia di armi e di stupefacenti, omicidio, rapina, estorsione, ecc.). Questa interpretazione della nozione di sicurezza dello Stato, più attenta alle esigenze di sicurezza poste dalla collettività, si presta anche meglio, secondo la Corte, alla garanzia che la legge deve prestare ai beni protetti dall'art. 8 CEDU.

Il TAR della Campania (sent. 305/2011) è intervenuto ad applicare la normativa del d.l. 78/2009, convertito in l. 102/2009, sull'emersione dei lavoratori immigrati irregolari, discostandosi dalla lettura prevalente (e confermata nel corso del 2009 dal Consiglio di Stato). Tra gli elementi che fanno ostacolo alla regolarizzazione dei lavoratori immigrati è previsto infatti, dalla fonte citata, la segnalazione dell'individuo da parte del Sistema informativo Schengen per avere commesso reati o essere incorso in altre condotte irregolari in altri Paesi dell'area Schengen. La giurisprudenza prevalente ha interpretato questo requisito con un alto grado di automatismo. Il TAR campano viceversa, proponendo una lettura sistematica della norma interna citata, ritiene che sia di ostacolo alla regolarizzazione solo la segnalazione Schengen che attenga, nell'accertamento fatto dal giudice, a una condotta dello straniero che colleghi alla presenza di quest'ultimo un rischio effettivo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

1.7.5. Diritti fondamentali e principio di reciprocità

La Cassazione, con sentenza 450/2011, ha statuito che, nonostante quanto dispone l'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile in merito alla condizione dello straniero («lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali»), quando sono in considerazione diritti fondamentali riconducibili all'art. 2 Cost. la clausola di reciprocità non può trovare applicazione. La questione posta ai giudici riguardava la possibilità di ammettere la madre di un cittadino albanese investito e ucciso in Italia da persona non identificata, a ottenere un risarcimento da parte del fondo di solidarietà per le vittime della strada, un fondo istituito da una legge del 1969 e operante in Italia, ma privo di corrispettivo in Albania, Paese dove la madre del giovane ucciso viveva. La suprema Corte ricostruisce in estrema sintesi la problematica dei diritti inviolabili nel sistema giuridico italiano per concludere che, anche in caso di uccisione del congiunto di uno straniero, «la tutela risarcitoria (non derogata dalla condizione di reciprocità), derivando dall'evento lesivo dei valori costituzionali attinenti alla famiglia e al rapporto parentale (artt.

2, 29 e 30 Cost.), e quindi integranti diritti inviolabili dell'uomo, copre sia il danno conseguenza patrimoniale che quello non patrimoniale». Resta operante invece il criterio della reciprocità derivante dall'art. 16 delle preleggi per quanto riguarda la risarcibilità del danno alle cose (al veicolo, per esempio), così che l'accesso agli strumenti di garanzia dal rischio predisposti dall'ordinamento italiano può essere accordato allo straniero solo se il cittadino italiano può, in circostanze simili, beneficiare di tutele analoghe nel Paese terzo.

1.7.6. Diritti sociali degli immigrati e politiche regionali

La sentenza della Corte costituzionale n. 61/2011 del 25 febbraio 2011 è intervenuta su un ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania). La sentenza riprende e conferma l'impostazione elaborata dalla Corte in occasione, in particolare, delle sentenze 269/2010 e 299/2010. Anche in questo caso infatti il Governo intendeva censurare le disposizioni della legge regionale che, occupandosi della condizione degli stranieri e in particolare del loro accesso ai servizi sociali in generale (accoglienza, edilizia residenziale pubblica, sanità e prestazioni sociali), sembravano estendere le protezioni sociali anche agli stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato, invadendo così materie di esclusiva competenza della legislazione statale (art. 117(2) Cost., lett. a), b), h), l). La Corte costituzionale ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità delle norme regionali. Infatti le disposizioni regionali, nella misura in cui riguardano diritti fondamentali della persona rientranti tra le materie di competenza del legislatore regionale (assistenza sociale, diritto allo studio, integrazione sociale, uso della lingua, ecc.), non possono che riconoscere diritti anche agli stranieri irregolari; ciò tuttavia non permette «neppure indirettamente di legittimarne la presenza nel territorio dello Stato», e quindi non risulta alcuna invasione delle competenze statali. Circa le norme regionali più specifiche che riguardano la predisposizione di centri di accoglienza per stranieri privi di un'autonoma sistemazione alloggiativa, anche se irregolari, la Corte costituzionale le considera perfettamente rientranti nella competenza regionale in materia di servizi sociali (in senso conforme: sent. 10/2010 e sent. 269/2010). In altri casi, riferiti a interventi regionali in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e accesso ai servizi sanitari, la Corte osserva che la legge regionale in questione in realtà non attribuisce agli immigrati irregolari alcun diritto ulteriore rispetto a quelli fondamentali già garantiti dalla legge nazionale (Testo unico sull'immigrazione). Circa il diritto agli assegni sociali e altre previdenze economiche agli stranieri regolarmente residenti, questo non può essere limitato ai possessori di un titolo di soggiorno di durata superiore a un anno, come vorrebbe il Governo, poiché già la sentenza 299/2010 aveva rilevato l'irragionevolezza di una tale restrizione (sulla materia v. *Annuario 2011*, pp. 248-249).

Alla sentenza appena illustrata si può avvicinare un'altra sentenza della Corte costituzionale, la n. 8/2011, che respinge parzialmente il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro alcuni articoli della legge della Regione Emilia-Romagna del 22 dicembre 2009, n. 24. In particolare non è incostituzionale l'articolo della l.r. che riconosce a tutti i cittadini dell'UE il diritto

di accedere alla fruizione dei servizi sanitari pubblici e privati in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, «diretta o indiretta, di razza, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali»; né le disposizioni che richiamano il principio di non-discriminazione, diretta o indiretta, sancito dalla normativa dell'UE. Il fatto di richiamare disposizioni vincolanti di diritto dell'UE non costituisce un'usurpazione, da parte della Regione, delle prerogative dello Stato.

In continuità con la propria sentenza 187/2010 (v. *Annuario 2011*, p. 248), la Corte costituzionale, con decisione 329/2011, ha stabilito che la l. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) è illegittima nella parte in cui ammette l'erogazione dell'indennità di frequenza prevista dalla l. 11 ottobre 1990, n. 289, ai minori d'età portatori di disabilità cittadini non comunitari solo se titolari di carta di soggiorno. L'indennità prevista dalla legge, infatti, ancorché condizionata a certi requisiti reddituali, non ha lo scopo di integrare il reddito del minore o della sua famiglia, ma di provvedere alla salvaguardia di diritti fondamentali in materia di salute, educazione e integrazione sociale e lavorativa e realizza, in particolare, i diritti delle persone con disabilità di cui alla Convenzione internazionale del 2006, ratificata dall'Italia con l. 18/2009. Il riconoscimento dell'indennità non può quindi essere limitato a una ristretta categoria di minori d'età soggiornanti di lungo periodo, poiché si realizzerebbe in questo caso una discriminazione in violazione delle norme costituzionali e dell'art. 14 CEDU (norma interposta all'art. 117(1) Cost.); l'indennità va viceversa riconosciuta a tutti i minori stranieri regolarmente residenti in Italia.

1.7.7. Minori stranieri non accompagnati

Nel corso degli anni, interventi legislativi e della Corte costituzionale hanno più volte modificato il regime giuridico applicato ai minori d'età immigrati in Italia senza essere accompagnati dai genitori, un segmento della popolazione immigrata formato nel corso dell'ultimo decennio da 5.000-10.000 persone ogni anno. In particolare, la normativa e la relativa giurisprudenza ha oscillato per vari anni circa le condizioni a cui sottoporre la «conversione» del permesso di soggiorno per minore età rilasciato al minore straniero in altra tipologia di permesso (per lavoro, studio, ecc.) al compimento del diciottesimo anno. La norma in questione (l'art. 32 del d.lgs. 286/1998) è stata modificata nel 2002, nel 2009 e, da ultimo, con la l. 2 agosto 2011, n. 129 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari). In particolare, la riforma del 2009 (contenuta nella l. 94/2009, «pacchetto sicurezza») stabiliva gli stessi criteri (restrittivi) per la conversione del permesso di soggiorno (almeno tre anni di presenza in Italia e due di partecipazione a programmi di integrazione sociale e civile) sia per minori non accompagnati privi in Italia di alcun legame familiare o sociale, sia per quelli che erano stati affidati a una famiglia o a una comunità di accoglienza in base alla l. 184/1983 o avevano avuto la nomina di un tutore in base all'art. 343 del codice civile. Queste due categorie di minori d'età erano infatti precedentemente equiparate ai minori conviventi con genitori immigrati regolarmente presenti nello

Stato, che potevano pacificamente trasformare il permesso di soggiorno ottenuto in quanto membri della famiglia in permesso di soggiorno individuale, per lavoro o altro, alla maggiore età. La disposizione dell'art. 32 del d.lgs. 286/1998 come modificata dal «pacchetto sicurezza» del 2009 è stata ritenuta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei TAR non retroattiva, di modo che è stato escluso che essa potesse riguardare la situazione di chi è stato affidato o posto sotto tutela in Italia prima dell'8 agosto 2009 (giorno di entrata in vigore della norma citata). La Corte costituzionale (sent. 222/2011) conferma questa interpretazione e rigetta pertanto la questione di legittimità posta riguardo all'art. 32 (nella dizione vigente prima della novella dell'agosto 2011) e fondata sull'assunto che le nuove disposizioni si applicassero a tutti i minori d'età stranieri, anche se già affidati o affiancati da un tutore legale.

Per quanto riguarda la situazione formatasi successivamente alla riforma del 2009, la quale stabilisce senza apparenti spiragli che le condizioni poste dalla l. 94/2009 per la conversione del permesso di soggiorno (tre anni di presenza e due anni di percorso integrativo) valgono anche per i minori d'età affidati e per quelli sottoposti a tutela, il Consiglio di Stato (con sentenze del 2010 e, nel 2011, con la sent. 3987/2011) ha comunque precisato, a parziale lenimento della severità della norma, che la nuova disciplina si applica solo a chi fa ingresso in Italia dopo la sua entrata in vigore, cioè dopo l'8 agosto 2011 (il caso a cui si riferisce la sentenza riguardava un minore di età turco entrato in Italia il 3 agosto 2009, all'età di 17 anni e mezzo). Infatti, «non potrebbe pretendersi che, al momento del raggiungimento della maggiore età il minore abbia già concluso il percorso biennale di integrazione: è sufficiente dimostrare, invece, che, in tale data, l'interessato era stato ritualmente ammesso allo svolgimento del programma e che esso sia regolarmente in atto. Del pari non è necessario dimostrare la permanenza almeno triennale nel territorio nazionale, dal momento che tale requisito non era prescritto, per i minori sottoposti a tutela, entrati nel territorio nazionale prima della riforma del 2009».

Da notare che con sentenza 1784/2011, il TAR della Lombardia (Brescia), facendo proprio il ragionamento del Consiglio di Stato, conclude tuttavia per la conferma del diniego della conversione del permesso di soggiorno, sulla base del fatto che il ricorrente, entrato in Italia nel giugno del 2009 a 16 anni e nove mesi, pur essendo stato tempestivamente sottoposto a tutela, non era mai stato avviato a un percorso di integrazione sociale e civile (per altre pronunce che aderiscono all'impostazione del Consiglio di Stato e respingono un'applicazione retroattiva della riforma del 2009 v., tra gli altri, TAR Lazio Roma, sent. 3491/2011; TAR Lazio Latina, sent. 638/2011; TAR Toscana, sent. 1344/2011 e TAR Lazio Roma, sent. 2681/2011).

La normativa del 2009 è stata peraltro impugnata davanti alla Corte costituzionale per il suo contenuto apparentemente in contrasto con la nozione di minore straniero non accompagnato ricavabile dalla normativa dell'UE (in particolare la direttiva 2003/9/CE – e quindi in violazione dell'art. 117(1) Cost.), nonché con gli artt. 3 Cost. e 10(1) Cost. La Corte (ordinanza 326/2011) non si pronuncia sulla questione di costituzionalità in quanto, successivamente alla sua proposizione è intervenuta la citata l. 129/2011 che ribalta i termini della questione, ristabilendo una netta distinzione tra i minori stranieri non accompagnati in senso

stretto e quelli sottoposti a tutela legale o affidati. In forza di questa nuova riforma possono ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età i minori stranieri non accompagnati che siano affidati o sottoposti a tutela e che abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri, oppure che si trovino in Italia da almeno tre anni e abbiano partecipato per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile. Resta da chiarire la posizione di quanti, entrati in Italia tra l'8 agosto 2009 e il 6 agosto 2011, sono sottoposti al regime dell'art. 32 del d.lgs. 286/1998 come modificato dal «pacchetto sicurezza» del 2009. Il TAR della Toscana (sent. 1469/2011) dà senz'altro applicazione alla norma confermando il diniego di conversione del permesso di soggiorno a un cittadino kosovaro entrato minorenni in Italia nei primi giorni di settembre del 2009. I rilievi di costituzionalità che fanno forza sull'art. 8 CEDU e sulle disposizioni della Convenzione internazionale sui diritti del bambino vengono dismessi dal giudice in quanto inidonei a limitare oltre una certa misura l'esercizio delle prerogative dello Stato in merito alla gestione del fenomeno migratorio, considerando che svariate disposizioni di legge (compresa quella che proibisce l'espulsione dell'immigrato irregolare minore di età) provvedono a garantire i diritti fondamentali del bambino. La stessa Convenzione di New York del resto, osserva il TAR, «non garantisce [...] l'incondizionata permanenza nei territori degli Stati aderenti una volta raggiunta la maggiore età».

La sentenza del TAR del Lazio n. 7094/2011 affronta una problematica relativa ai minori non accompagnati di nazionalità rumena («neo-comunitari»), per i quali è competente in materia di rimpatrio assistito un apposito Organismo centrale di raccordo. L'Organismo aveva disposto il rimpatrio assistito presso i nonni materni di una bambina rumena, nata nel 2008, sottratta alla potestà genitoriale della madre (malata psichica), collocata in comunità e per la quale era stata decretata l'adottabilità. Il ricorso presentato dalla tutrice legale della bambina lamentava che il provvedimento dell'Organismo non aveva tenuto conto del miglior interesse della minorenni, poiché aveva disposto il rimpatrio in carenza di un piano di inserimento e senza considerare l'attuale positivo inserimento nella comunità della bambina e la prospettiva di una sua adozione in Italia. Il giudice amministrativo accoglie il ricorso.

1.7.8. Minori immigrati in situazione di bisogno e permesso temporaneo di soggiorno dei loro genitori

L'art. 31, comma 3, del testo unico sull'immigrazione consente il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per lo straniero la cui presenza sia ritenuta indispensabile per provvedere all'accudimento, nel territorio italiano, di un familiare minore di età quando ricorrano «gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore». A dirimere divergenti interpretazioni del requisito dei «gravi motivi» sono intervenute nel 2010 le sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 21799/2010 (v. *Annuario 2011*, p. 252). I criteri stabiliti dalla Cassazione sono stati utilizzati dalla Corte d'appello di Brescia (decreto del 14 gennaio 2011) per autorizzare alla permanenza in Italia (per la durata di due anni) la madre nigeriana di un bambino di poco più di un anno, impossibilitata a rinnovare il permesso di soggiorno dopo nove anni di presenza e di lavoro in Italia e sposata a un connazionale privo dei requisiti per chiedere il ricongiungimento familiare della ricorrente. Le due opzioni alternative all'autorizzazione a soggiornare in Ita-

lia ex art. 31 del d.lgs. 286/1998, ossia l'espulsione della donna con permanenza del bambino in Italia presso il padre o il rientro in Nigeria della madre e del bambino, rappresenterebbero infatti un trauma per il bambino, contrario al suo superiore interesse a godere della presenza di entrambi i genitori.

Le sentenze della Cassazione (7516/2011 e 7610/2011) rinviando rispettivamente alla Corte d'appello di Firenze e a quella di Napoli il compito di accertare l'esistenza o meno dei criteri che possono giustificare il riconoscimento del permesso di soggiorno ai genitori di bambini stranieri presenti in Italia e che presentano problemi di salute privi dei caratteri dell'emergenza. Nei decreti di Corte d'appello impugnati infatti il rigetto della domanda dei genitori non risultava motivato analiticamente e sulla scorta di un'attenta valutazione del caso specifico, ma solo astrattamente ispirato a un approccio «restrittivo». Una soluzione «ponte» è invece adottata, in una situazione di convivenza familiare particolarmente precaria, dal Tribunale per i minorenni di Bari (18 gennaio 2011), che autorizza la permanenza del genitore per sei mesi, al fine di regolarizzare la propria posizione.

1.7.9. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e stato di necessità

Non può configurare il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina il fatto del genitore che, allo scopo di far entrare in Italia il figlio minore, portatore di una patologia che nel Paese di origine non si presta a essere curata adeguatamente, utilizza un documento di identità contraffatto e aggira la regolare procedura di ricongiungimento familiare (Cassazione penale, sent. 5061/2011). La madre in questione non ha agito infatti a vantaggio di un «terzo», ma del proprio figlio: si tratterebbe di una forma di «autofavoreggiamento» evidentemente estranea alla fattispecie del reato di cui all'art. 12 del d.lgs. 286/1998. La donna ha anzi, secondo la Cassazione, attuato un comportamento doveroso, visto lo stato di necessità (almeno presunto) derivante dalle carenti infrastrutture sanitarie del Paese di origine e la necessità per la donna di riprendere il lavoro – sua unica fonte di reddito – in Italia. Si deve considerare inoltre, aggiunge la Corte, la priorità che in questi casi deve essere riconosciuta al superiore interesse del bambino. È esclusa pertanto anche la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 10-*bis* del d.lgs. 286/1998.

1.8. Processo penale ed esecuzione della pena

1.8.1. Misura della pena e dovere di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti umani

La sentenza 113/2011 della Corte costituzionale mette forse un definitivo sigillo a una lunga vicenda processuale che ha visto più volte il Governo italiano posto di fronte agli organi del Consiglio d'Europa (la Commissione dei diritti umani e poi il Comitato dei Ministri) in relazione a un caso di mancato adeguamento dell'ordinamento statale alle conclusioni a cui erano pervenuti gli organi di Strasburgo. Nella pronuncia sul caso *Dorigo* la Commissione europea (l'organo che affiancava la CtEDU fino alla riforma del 1998) aveva riscontrato una violazione delle norme della CEDU relative all'equo processo (la condanna del ricorrente era potuta

intervenire sulla base di dichiarazioni rese in fase istruttoria senza contraddittorio e mai riprese nelle successive fasi del processo). L'unico modo per dare seguito alla riscontrata illegittimità, alla stregua della CEDU, del procedimento sarebbe stata la riapertura del processo, ma proprio questo era impedito, nell'ordinamento italiano, dal passaggio in giudicato della sentenza e dall'impossibilità di utilizzare l'istituto della revisione del processo. A differenza di quanto avviene in numerosi altri ordinamenti europei, infatti, in Italia non esistevano disposizioni di legge che prevedessero, quale misura volta a dare attuazione a una pronuncia degli organi di giustizia del Consiglio d'Europa che riscontrassero l'irregolarità in un processo penale consistente nella violazione di una norma della CEDU, la possibilità di riaprire il processo. Il contrasto tra questa normativa (in particolare la disposizione dell'art. 630 del codice di procedura penale sulla revisione del processo) e l'art. 46 CEDU, norma interposta rispetto all'art. 117(1) Cost., è il tema della sentenza in questione. Già nel 2008 la Corte costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi sulla possibile contrarietà dell'art. 630 del codice di procedura penale agli artt. 3, 10 e 27, rilevando però l'assenza di un profilo di incostituzionalità e raccomandando tuttavia al legislatore l'adozione di una norma apposita che rendesse possibile la riapertura di procedimenti passati in giudicato ma viziati da una violazione del principio dell'equo processo riscontrato dalla CtEDU (o, prima del 1998, eventualmente dalla Commissione dei diritti umani del Consiglio d'Europa), raccomandazione mai approdata a esiti concreti. Nella sentenza 113/2011, usando come norma interposta l'art. 46 CEDU, la Corte costituzionale perviene invece ad affermare l'incostituzionalità dell'art. 630 del codice di procedura penale in quanto non prevede, accanto alle classiche ipotesi di revisione del processo, un meccanismo *ad hoc* che preveda la riapertura del procedimento quando ciò rappresenta l'unico strumento ragionevole per ristabilire i diritti di un individuo condannato al termine di un processo qualificato dalla CtEDU come non equo per violazione dell'art. 6 CEDU, dando eventualmente esecuzione alle ulteriori indicazioni dettate dalla CtEDU in sede di sentenza interpretativa ex art. 46(3) CEDU. L'istituto della revisione del processo appare, al giudice costituzionale, il più vicino, anche se non esattamente sovrapponibile, a quello della riapertura del processo in ragione dell'art. 46 CEDU; ciò non preclude naturalmente la possibilità per il legislatore di provvedere in altro modo.

1.8.2. Estradizione e rischio di maltrattamenti

In alcune occasioni i giudici italiani hanno rifiutato l'extradizione o l'espulsione di cittadini stranieri verso Paesi nei quali esisteva un rischio reale che la persona subisse tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti vietati dal diritto internazionale dei diritti umani (in particolare dall'art. 3 CEDU).

Con la sentenza 15578/2011 la Corte di cassazione annulla la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva concesso l'extradizione di una cittadina bielorussa destinata a scontare nel proprio Paese una condanna ai lavori forzati. Una tale pena – che non è in alcun modo possibile assimilare al lavoro di pubblica utilità a cui può essere adibito, con il suo consenso, il condannato secondo l'ordinamento italiano – si configura in violazione degli artt. 3 e 4 CEDU, nonché degli artt. 4 e 5 CDFUE e 7 e 8(3) del Patto sui diritti civili e politici. È inoltre significativo il fatto che la Bielorussia sia l'unico Paese del continente europeo a

non essere parte della CEDU né membro del Consiglio d'Europa. Questo fatto, unito alle molte testimonianze di organismi intergovernativi e non-governativi internazionali che denunciano le carenze del sistema penale e penitenziario bielorusso, deve inoltre indurre a ritenere non risolutive le assicurazioni date dal Governo che la donna non sarà soggetta a tortura o altro trattamento inumano.

Da ricordare, in materia di estradizione, che tra Italia e Brasile si è sviluppato nel corso di vari anni un contenzioso riguardante la domanda avanzata dall'Italia di estradare Cesare Battisti, condannato in Italia per gravissimi crimini a sfondo terroristico. Battisti, evaso dal carcere di Frosinone nel 1981, era riparato in vari Paesi tra cui la Francia, dove si era dedicato a un'attività di scrittore. Nel 2004 è arrestato e viene disposto il suo trasferimento in Italia. Riesce a fuggire e nel 2007 è arrestato in Brasile. Le autorità brasiliane tuttavia (in primo luogo il Presidente della Repubblica) hanno negato l'extradizione richiesta dal Governo italiano. Del giugno 2011 è la decisione definitiva della Corte costituzionale brasiliana che conferma il rigetto della domanda di estradizione e dispone la liberazione dell'interessato. La Presidenza della Repubblica italiana ha dichiarato che le decisioni delle istituzioni politiche e giudiziarie brasiliane hanno «un significato gravemente lesivo del rispetto dovuto sia agli accordi sottoscritti in materia tra l'Italia e il Brasile sia alle ragioni della lotta contro il terrorismo condotta in Italia – in difesa delle libertà e istituzioni democratiche – nella rigorosa osservanza delle regole dello stato di diritto». Il Ministero degli esteri ha dichiarato che intende attivare «ogni ulteriore possibile meccanismo di tutela giurisdizionale presso le competenti istituzioni multilaterali, e in particolare presso la Corte internazionale di giustizia dell'Aja, per perseguire la revisione di una decisione che non si ritiene coerente con i principi generali del diritto e con gli obblighi previsti dal diritto internazionale».

È respinta (Cassazione, sent. 40687/2011) l'impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino che ha accolto la domanda di estradizione di una cittadina moldava ricercata per reati di truffa. La Repubblica Moldova, parte della Convenzione europea di estradizione del 1957, nonostante in un certo numero di sentenze la CtEDU abbia riscontrato l'esistenza di carenze nel suo sistema penitenziario (mancanza di igiene, sovraffollamento, ecc.), non è Stato in cui le persone in attesa di giudizio o condannate subiscano sistematicamente trattamenti inumani. Allo stesso modo è rigettato il ricorso per cassazione relativo all'extradizione di un cittadino ucraino: i casi di trattamenti inumani che hanno luogo nelle carceri ucraine non sono riferibili a una scelta normativa o di fatto dello Stato e possono essere oggetto di ricorso in sede legale, pertanto l'extradizione deve essere concessa (sent. 26588/2011).

1.8.3. Mandato d'arresto europeo

La Corte costituzionale con ordinanza 274/2011 ha esaminato una questione di legittimità riferita al combinato disposto degli articoli del codice di procedura penale che regolano l'extradizione e della l. 65/2005, che attua in Italia la direttiva sul mandato d'arresto europeo (decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio), i quali non danno adeguato rilievo allo stabile inserimento in Italia della persona da estradare quando il reato a cui si riferisce il mandato d'arresto europeo è stato commesso prima del 7 agosto 2002. La legge del 2005, infatti, dispone che il nuovo regime del mandato d'arresto europeo opera per tutte le richieste a

partire dal 1° gennaio 2004, con conseguente caducazione dei precedenti trattati di estradizione esistenti con gli altri Stati europei, ma soltanto se questi ultimi si riferiscono a reati commessi prima della data sopra indicata del 2002. Di conseguenza, persone della stessa nazionalità e accusate o condannate per lo stesso reato potevano subire trattamenti differenziati (generalmente più vantaggiosi nel caso di applicazione della normativa di origine europea) a seconda della data di commissione del reato, senza tenere conto, tra l'altro, che più il reato è di vecchia data, più lunga, in teoria, potrebbe essere la permanenza in Italia della persona e quindi solidi i suoi legami con la realtà nazionale. La Corte costituzionale tuttavia non tratta il ricorso, rilevandone l'inammissibilità alla luce, in particolare, del fatto che esso richiedeva alla Corte una pronuncia manipolativa del diritto vigente al di fuori dalle competenze della Corte come organo giurisdizionale.

1.9. Diritti dei minori di età

La questione del diritto all'ascolto del minore di età in sede giudiziale e del rilievo che deve essere dato al suo migliore interesse è costantemente presente nelle decisioni che attengono ai procedimenti di adozione. Tra le sentenze significative in questo senso si può citare la 21651/2011 della Cassazione, dove è trattato il caso di un'adozione, da parte del marito, della figlia avuta dalla moglie in una precedente relazione e di padre ignoto. L'adozione, decretata con il prescritto assenso della bambina, era stata successivamente revocata dalla Corte d'appello su istanza della madre, in seguito all'intervenuta separazione tra i coniugi. La Cassazione, nel confermare l'esito della procedura, ritenuta coerente con il principio del migliore interesse della minore di età, sottolinea come la «cultura dell'ascolto», indotta dall'entrata in vigore della Convenzione di New York sui diritti del bambino e della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del bambino (oltre che dall'art. 24 CDFUE) abbia influenzato la riforma dell'adozione (l. 149/2001), nonché le nuove norme sull'affido condiviso (art. 155-*sexies* del codice civile). La legge peraltro non indica espressamente con quali modalità debba avvenire l'ascolto nei procedimenti di adozione; il giudice può comunque sentire il minore di età direttamente o indirettamente, tramite un ausiliare, che fornirà indicazioni anche circa la capacità di discernimento del bambino. Nel caso in questione, la bambina, pur non partecipando al procedimento attraverso un curatore speciale, era stata ampiamente sentita indirettamente, e non vi sono elementi per la Cassazione di dubitare della fondatezza delle valutazioni relative alle circostanze del caso effettuata dai giudici di merito.

La possibilità e anzi la doverosità della partecipazione del minore di età, rappresentato eventualmente attraverso un difensore o un curatore speciale, vale in tutti i procedimenti che lo riguardano, anche in quelli, come nel caso del riconoscimento di paternità, per i quali il codice civile non prescrive alcunché a riguardo. La Corte costituzionale, interpretando le norme interne (in particolare l'art. 250 del codice civile) alla luce dei principi della Convenzione sui diritti del bambino e della Convenzione di Strasburgo del 1996, oltre che delle norme costituzionali in materia di diritti fondamentali e di equo processo, ha affermato tale regola nella sentenza 83/2011 e con l'ordinanza 301/2011.

Sulla necessità di audire il minore di età nei procedimenti relativi all'applicazione della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, salvo quando risulti fonte di trauma o di danno per il minore stesso, si vedano le sentenze della Cassazione civile n. 13241/2011 e n. 17201/2011 (v. anche *Annuario 2011*, p. 251).

Nel caso deciso dalla Corte d'appello di Milano il 26 gennaio 2011 era stato impugnato un decreto del Tribunale di Varese che, sollecitato dal padre di un bambino di otto anni in affidato condiviso ai genitori separati, aveva rifiutato di ordinare la sospensione della frequentazione del catechismo decisa dalla madre del bambino in questione. L'inserimento del bambino nel gruppo di catechismo contrastava con la scelta condivisa dei genitori di non battezzare il figlio e di non dargli una formazione di tipo confessionale; la decisione unilaterale della madre, sottoposta solo sommariamente al consenso dell'ex marito, costituiva una rottura dell'impegno di educazione condivisa del bambino. La Corte d'appello riconosce che un modo adeguato di risolvere la controversia sarebbe quella di sentire l'opinione libera del bambino; il giudice tuttavia ritiene che nella circostanza l'utilizzo dell'ascolto non sia raccomandabile, vista l'età del bambino e il suo desiderio di non essere coinvolto nelle controversie dei genitori. La conclusione è un ammonimento alla madre e la continuazione del percorso catechistico intrapreso da oltre un anno, la cui interruzione avrebbe potuto avere conseguenze psico-sociali negative per il bambino.

Il contrasto tra tutela dell'infanzia e diritto di cronaca è emerso nelle due identiche sentenze del Consiglio di Stato (1276/2011 e 1277/2011) che hanno concluso definitivamente la controversia tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a., emesse in seguito all'impugnazione della sanzione comminata all'azienda di Stato per la messa in onda, in orario protetto, sul TG3 e sul TG1, di un servizio sulla repressione della pedopornografia contenente immagini e commenti particolarmente espliciti. La Corte evidenzia come, nel caso di specie, l'esigenza di tutela dei minori di età, così come espressa dall'art. 31(2) Cost. e dalla Convenzione del 1989 sui diritti del bambino e recepita, tra l'altro, nel contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI vigente all'epoca dei fatti (il 27 settembre 2000), debba considerarsi certamente prevalente rispetto al diritto di informazione e di cronaca. Gli autori del servizio televisivo avrebbero dovuto adottare tutte le cautele che l'argomento imponeva sia a tutela dei minori di età, per la delicata fase di evoluzione psico-fisica e morale in cui si trovano, sia per il rispetto del ruolo e della sensibilità dei genitori e degli adulti in generale.

Il Consiglio di Stato (sent. 7694/2011) respinge anche l'impugnazione proposta da RTI s.p.a. contro una sanzione irrogata dall'AGCOM in relazione a dei servizi comparsi nel notiziario serale della rete televisiva Italia1 relativi a vari reati che coinvolgevano minori d'età, riportati nei servizi giornalistici o promozionali degli stessi messi in onda nel settembre e novembre 2004 nonché in due date del maggio 2005, in orario di «fascia protetta» e riportanti espressioni verbali e visive particolarmente crude.

La sentenza della Corte di cassazione n. 3572/2011, in materia di riconoscimento in Italia di un'adozione operata all'estero da una persona singola, ribadisce la posizione della legge nazionale e della giurisprudenza circa l'esclusione degli effetti legittimanti di tale atto: adozione legittimante rimane infatti solo quella compiuta da due coniugi uniti in matrimonio – anche se ciò non impedisce che il legislatore possa in futuro modificare tale principio consentendo l'adozione legittimante anche a dei singoli, come non escluso, tra l'altro, dalla Convenzione di Strasburgo del 1967 sull'adozione di minori.

1.10. Diritti delle persone con disabilità e non autosufficienti

Nel corso del 2011, sia i TAR (ad esempio TAR Lombardia, sent. 362/2011 e sent. 1424/2011; TAR Veneto, sent. 950/2011), sia il Consiglio di Stato (sentenze 551/2011, 1607/2011, 5185/2011), hanno ribadito il principio, non rispettato da talune leggi regionali e conseguenti provvedimenti di enti locali, per cui la situazione economica di cui tenere conto per la compartecipazione del privato alla spesa per talune prestazioni socio-sanitarie (percorsi integrati di natura sociosanitaria, a domicilio o in strutture residenziali) fornite ai disabili gravi e agli ultrasessantacinquenni non autosufficienti, è esclusivamente quella propria della persona assistita, rilevata attraverso lo strumento dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), senza che abbia a rilevare la capacità economica (sempre calcolata utilizzando l'ISEE) delle persone tenute, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, agli alimenti (coniuge, figli e altri discendenti, genitori e altri ascendenti, generi e nuore, suoceri, fratelli). Tale decisione, che indubbiamente appare affievolire il ruolo della solidarietà familiare nel partecipare alle spese necessarie per l'assistenza alla persona dell'assistito, si giustifica in base alla scelta fatta dalla legge (in particolare il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, norma ritenuta di immediata applicabilità) di dare valore alla dignità individuale della persona in stato di non autosufficienza per vecchiaia o disabilità. L'eventuale insufficienza dei beni dell'assistito deve essere posta a carico dell'ente pubblico tenuto a fornire assistenza, e non dei parenti.

Da notare che il TAR Toscana, dovendo trattare una problematica simile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge regionale in materia di servizi alla persona, poiché essa, a differenza di altre, espressamente attribuiva ai familiari delle persone non autosufficienti ammesse ai trattamenti socio-sanitari in questione una quota di compartecipazione alle spese di assistenza (TAR Toscana, sent. 1795/2011).

La già citata sentenza 1607/2011 del Consiglio di Stato ha inoltre affermato che, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'assetto normativo vigente, gli enti locali devono farsi carico dei costi di trasporto scolastico non solo degli alunni con disabilità della scuola dell'obbligo, ma anche di quelli delle scuole secondarie di secondo grado. Applica tale criterio, tra gli altri, il TAR della Lombardia, con sentenza 1044/2011.

Secondo il TAR della Puglia (sent. 63/2011) non è legittimo il rigetto di una domanda di usufruire dei tre giorni mensili di permesso per l'assistenza di un parente con grave disabilità previsti dalla l. 104/1992 motivato con la relativa lontananza della richiedente dalla persona assistita, che farebbe venire meno il requisito della continuità dell'assistenza prestata. Il TAR interpreta infatti il requisito della continuità come riferito ai caratteri di sistematicità e adeguatezza dell'assistenza, criteri compatibili con un certo grado di distanza geografica. Le difficoltà organizzative che il riconoscimento di tale diritto all'assistenza fanno sorgere per l'amministrazione, in particolare quando si tratta di un corpo militare o di polizia, devono cedere di fronte alla tutela del diritto alla salute della persona con disabilità.

La Cassazione (sentenze 7889/2011, 17740/2011) ribadisce il carattere inderogabile che deve essere riconosciuto alle disposizioni della l. 68/1999 (Norme per il lavoro dei disabili): l'obbligo di avviare al lavoro persone con disabilità nei vari settori, compreso quello dell'insegnamento nelle scuole pubbliche, deve sempre essere attuato senza che il diritto al lavoro sia eluso da disposizioni sublegislative.

La sentenza della Cassazione civile n. 2945/2011 conferma il giudizio della Corte d'appello di Lecce che aveva riconosciuto la nullità di un contratto tra un'anziana donna e una persona che, in cambio della cessione della nuda proprietà su un immobile, si era assunta obblighi di assistenza materiale e morale a vantaggio della controparte, dal momento che le condizioni di salute dell'anziana erano tali da far venire meno di fatto l'aleatorietà e quindi la sinallagmaticità del negozio (la signora in effetti decedeva dopo circa un anno). La sentenza (che interviene a quasi vent'anni dalla conclusione del contratto annullato) è motivata dalla Cassazione, oltre che richiamandosi alle norme civilistiche sulla causa del negozio giuridico e in particolare sui contratti aleatori, anche alla luce del riconoscimento dei diritti della persona anziana operato dall'art. 25 CDFUE (che a sua volta si ispira all'art. 23 della Carta sociale europea e alla Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori), il quale impone, anche per la sua forza immediatamente precettiva, di tutelare gli anziani dalle conseguenze negative per loro e i loro eredi della sottoscrizione di contratti di protezione iniqui.

Il TAR della Lombardia (sent. 2294/2011) interviene su una situazione per certi versi speculare a quella appena considerata. Oggetto della sentenza è il ricorso di una persona anziana che aveva chiesto di porre a carico del Comune di Milano le spese del proprio ricovero presso una struttura residenziale, motivando la richiesta con le sue condizioni socio-sanitarie di non autosufficienza e di povertà. La richiesta al Comune era stata avanzata tuttavia poche settimane dopo che la stessa persona aveva donato a dei nipoti (anch'essi peraltro con disabilità) un appartamento di cui era proprietaria. Il TAR, confermando il rigetto dell'istanza di ricovero, osserva che la ricorrente «ha chiesto la prestazione di un servizio pubblico in materia di diritti sociali, da porre in immediata correlazione con il dovere di solidarietà ex art. 2 Cost., che non può venire in rilievo nelle situazioni in cui un soggetto si sia volontariamente posto in condizioni di oggettivo bisogno prima insussistente».

1.11. Diritto al pacifico godimento della proprietà ed espropriazioni

Ad alcuni mesi dall'adozione della sentenza 293/2010 della Corte costituzionale (v. *Annuario 2011*, pp. 260-261) che riscontrava l'illegittimità dell'art. 43 del d.p.r. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni), che regolava la cosiddetta acquisizione sanante di beni privati oggetto di espropriazioni indirette da parte della pubblica amministrazione, il legislatore ha reintrodotto l'istituto, sia pure con alcune importanti modifiche, con il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in l. 111/2011. L'art. 42-*bis* così introdotto nel d.p.r. del 2001 dispone che la pubblica amministrazione che ha costruito su un fondo privato senza provvedere a operare una regolare espropriazione può, nel caso in cui reputi necessario destinarlo a scopi pubblici e dando opportuna motivazione, acquisire il terreno al suo patrimonio, oltre che attraverso una compravendita (o l'avvio di una regolare procedura di espropriazione), anche attraverso il procedimento previsto appunto dalla nuova disposizione, che avrà effetti non retroattivi e che dovrà prevedere la corresponsione al privato di un indennizzo (non quindi un pieno risarcimento) per i danni sia patrimoniali sia non patrimoniali, questi ultimi determinati forfetariamente nella misura del 10% del valore venale del terreno.

La giurisprudenza intervenuta dopo la decisione della Corte costituzionale che

aveva temporaneamente cancellato l'istituto dell'acquisizione sanante aveva seguito varie interpretazioni della normativa vigente, alcune più attente a tutelare l'interesse dell'ente pubblico, altre più vicine agli interessi del privato proprietario del bene acquisito irregolarmente dall'amministrazione (v. per esempio le sentenze 676/2011, 804/2011, 3298/2011 del Consiglio di Stato). Dopo il decreto-legge citato, numerose altre sentenze di TAR e del Consiglio di Stato hanno dato applicazione al nuovo regime (per esempio: Consiglio di Stato, sent. 5813/2011; TAR Campania, sentenze 5635/2011, 5764/2011). Resta evidente una certa distanza tra le soluzioni prospettate dal legislatore italiano e finora applicate dal giudice e la prospettazione del problema fatta a suo tempo dalla CtEDU, più rigorosa nel tutelare il diritto individuale al pacifico godimento della proprietà (art. 1 Protocollo I CEDU). La citata sentenza della Corte costituzionale non aveva ritenuto di approfondire particolarmente questo aspetto della problematica posta dall'art. 43 del d.p.r. 327/2001, che era stato ritenuto incostituzionale sulla base del mancato rispetto dei limiti posti dalla legge-delega (art. 76 Cost.). Non è escluso che nuovi interventi della CtEDU possano riproporre il problema.

Nel frattempo, con sentenza 181/2011, la Corte costituzionale ha provveduto a estendere i criteri costituzionalmente corretti di determinazione del valore che l'amministrazione deve corrispondere in caso di espropriazione per pubblica utilità di terreni edificabili, criteri che devono apportare un «serio ristoro» al privato (v. la sent. 348/2007 della Corte costituzionale, adottata alla luce della tutela al diritto di proprietà dato dalla CEDU), anche ai terreni agricoli. Per questi ultimi, la normativa vigente fa riferimento, ai fini del computo dell'indennità espropriativa, a una nozione astratta di valore agricolo medio. Le disposizioni che rinviano al valore agricolo medio vanno considerate costituzionalmente illegittime e sostituite, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, da un riferimento al valore delle culture effettivamente praticate sul fondo, che sarà compito del giudice determinare.

In materia di esproprio (e quindi di garanzia del diritto al pacifico godimento della proprietà), la sentenza 338/2011 della Corte costituzionale dispone anche l'incostituzionalità del meccanismo previsto dall'attuale normativa che potrebbe portare a escludere ogni indennità al privato per espropriazione di beni che sono stati sottratti alla tassazione ICI.

1.12. Ragionevole durata dei processi, mediazione civile

Nel corso del 2011 decine di sentenze della Corte di cassazione hanno riguardato ricorsi contro decisioni di corti d'appello applicative della c.d. «legge Pinto» (l. 89/2001) sull'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari. Alcuni privati, in particolare, contestano l'interpretazione dei giudici italiani che limita il computo dell'equo indennizzo alla sola parte del periodo di durata complessiva del procedimento eccedente la durata media dello stesso; allo stesso modo si contesta il fatto che i giudici italiani non attribuiscono sistematicamente un'ulteriore somma («bonus») quando il procedimento in questione riguarda materie di particolare impatto sulla vita della persona implicata, trattandosi di cause di lavoro o relative a trattamenti previdenziali o assistenziali. In entrambi i punti, la giurisprudenza italiana si discosta, infatti, dai parametri adottati dalla CtEDU, a svantaggio del cittadino. In una serie di sentenze, la Cassazione civile ha rigettato tali ricorsi, affermando che correttamente le corti italiane si attengono a quanto dispone in merito la l.

89/2001, la quale è senza dubbio da ritenere, nel suo complesso, pienamente idonea a garantire il rispetto del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 6 CEDU.

In merito si vedano, tra le altre, le sentenze della Sezione civile I della Corte di cassazione, 731/2011, 5996/2011, 5998/2011, 6139/2011, 6140/2011, 6141/2011, 6142/2011, 6143/2011, 6144/2011, 6145/2011, 6821/2011, 6822/2011, 6823/2011, 6824/2011, 6827/2011, 6846/2011, 6847/2011, 6848/2011, 6958/2011, 6959/2011, 6960/2011, 6961/2011, 6962/2011, 6963/2011, 6964/2011, 6965/2011, 6966/2011, 7095/2011, 7096/2011, 7143/2011, 7290/2011, 7291/2011, 7677/2011, 7678/2011, 7679/2011, 7807/2011, 7809/2011, 7810/2011, 7908/2011, 7909/2011, 7910/2011, 7911/2011, 7917/2011, 7918/2011, 7991/2011, 8118/2011, 8902/2011, 8907/2011, 8908/2011, 8910/2011, 8917/2011, 9012/2011, 9013/2011, 9014/2011, 9022/2011, 9023/2011, 9024/2011, 9814/2011, 9815/2011, 10785/2011, 11112/2011, 11113/2011, 11114/2011, 11115/2011, 11116/2011, 11336/2011, 11337/2011, 12611/2011, 12612/2011, 12613/2011, 12728/2011, 18236/2011, 18277/2011, 18278/2011, 18279/2011, 22337/2011, 30128/2011, 30129/2011, 30130/2011.

In queste pronunce (molte delle quali su ricorsi proposti dallo stesso studio legale), tra l'altro, si precisa, quanto alla mancata previsione di un «bonus» per le cause di lavoro, che la sua attribuzione non è automatica e che il giudice non è tenuto a motivare specificamente la sua mancata previsione. In tutte le citate sentenze la Cassazione esclude anche, conformemente alla posizione interpretativa adottata dalla Corte costituzionale, la possibilità per il giudice di disapplicare la norma interna (la «legge Pinto») a vantaggio dei parametri di quantificazione dell'indennizzo monetario direttamente tratti dalla giurisprudenza della CtEDU sul presupposto dell'avvenuta «comunitarizzazione» di quest'ultima.

Sul punto della prescrittibilità del diritto di proporre il ricorso ex legge Pinto per eccessiva durata del procedimento, permane invece una difformità di posizioni in seno alla Corte di cassazione. La maggior parte delle sentenze (a partire dalla 27719/2011, confermata anche dalle sentenze 478/2011, 725/2011, 12373/2011) ritiene che la domanda di equo indennizzo, se presentata entro il termine di decadenza previsto, possa riguardare anche processi di durata ultradecennale; secondo un'altra giurisprudenza, viceversa, vale per questo tipo di ricorso il principio della prescrizione decennale, con la conseguenza che l'indennizzo non potrebbe andare oltre gli ultimi dieci anni di durata del procedimento. La sentenza 21380/2011 della Sezione civile I della Corte di cassazione chiede alle sezioni unite di chiarire il tema.

Molto numerose sono state nel corso dell'anno le sentenze dei TAR, del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato chiamati a garantire l'ottemperanza delle amministrazioni dello Stato di volta in volta obbligate alle decisioni di corti d'appello o della Cassazione che riscontravano l'eccessiva durata di un procedimento e che liquidavano il relativo indennizzo. In materia, la competenza dei TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha accertato la violazione di legge è stata affermata, sulla base dell'art. 112(2), lett. c) del nuovo codice sul processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), dal TAR di Trento (sent. 181/2011). Lo stesso TAR del Trentino-Alto Adige, con sentenza 305/2011 avente a oggetto l'ottemperanza da parte del Ministero della giustizia dell'ordinanza della Corte d'appello di Trento, stigmatizza come inaccettabile il fatto che, dopo che la Magistratura aveva impiegato ben 17 anni e sei mesi per definire una controversia banalissima, l'amministrazione dello Stato non abbia ancora provveduto a pagare l'equo indennizzo

al ricorrente, a 18 mesi dalla decisione della Corte d'appello. Il TAR decide pertanto di trasmettere la sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti, ipotizzando nel comportamento negligente e dilatorio dei funzionari competenti una possibile responsabilità contabile. Da notare che la Cassazione conferma la propria giurisprudenza secondo la quale il procedimento per violazione della legge Pinto e quello di esecuzione o di ottemperanza della sentenza emessa al termine del primo sono distinti e quindi la loro eventuale durata eccessiva va rilevata e valutata separatamente (v. sent. 2396/2011).

È da rilevare che nel corso del 2011, e sulla scorta di alcune disposizioni del codice sul processo amministrativo (d.lgs. 104/2010, art. 26, riformato dal d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195), la giurisprudenza aveva ritenuto che la legge Pinto fosse stata affiancata, nello sforzo di indurre l'apparato giudiziario a una maggiore celerità, da una norma che poneva a carico della parte processuale soccombente in una controversia oggettivamente insostenibile l'obbligo di pagare alla parte vincitrice una somma stabilita dal giudice in via equitativa (la giurisprudenza ha parlato di «danno lecito da processo») (v. per esempio TAR Lazio, sent. 8915/2011, che rinvia alla Corte di cassazione, sent. 3083/2011). La riformulazione della norma operata dal d.lgs. 195/2011 ha tuttavia quantificato in termini più precisi l'ammontare della somma dovuta («in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio»), qualificandola come sanzione pecuniaria e l'ha espressamente collegata a un comportamento «temerario» della parte processuale.

La sentenza della Cassazione n. 15250/2011 precisa inoltre che la legittimazione a proporre un ricorso ai sensi della legge Pinto spetta esclusivamente a coloro che si possono considerare vittime della violazione del diritto a un processo di durata ragionevole così come fissato dall'art. 6 CEDU, non a chiunque subisca qualche nocumento dall'eccessivo protrarsi di un procedimento implicante altre persone. Nel caso specifico si trattava di una domanda di equo indennizzo proposta dall'amministratore di una società per azioni con riguardo a una controversia di cui era parte la società. La domanda era stata respinta, e la Cassazione conferma il rigetto.

Ancora sulla legge Pinto, la Cassazione ha in più sentenze osservato (per esempio sent. 15251/2011) che, in forza dell'interpretazione data dalla Corte costituzionale alla legge fallimentare (sentenza Corte costituzionale del 7 luglio 2010, n. 279), la persona dichiarata fallita può proporre domanda per equo indennizzo in relazione all'eccessiva durata del procedimento che l'ha riguardata entro il termine di sei mesi che decorre a partire dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione dell'avvenuto deposito del decreto di chiusura del fallimento, e non dalla data del deposito di quest'ultimo.

La sentenza della Cassazione n. 5759/2011 si segnala per una circostanza particolare. Essa si pronuncia su un ricorso presentato dal Ministero dell'economia e delle finanze contro una decisione della Corte d'appello di Catanzaro che aveva assegnato, in base alla legge Pinto, un indennizzo di oltre 21.000 euro agli eredi di un cittadino il cui processo relativo al riconoscimento di una pensione di guerra era durato dal 1968 al 2006. Il Ministero contesta tale decisione perché non tiene conto del fatto che il diritto a un equo indennizzo per eccessiva durata del procedimento ha come base giuridica l'art. 6 CEDU come interpretato dalla CtEDU e che la giurisdizione di quest'ultima a conoscere di ricorsi individuali in merito alle possibili violazioni da parte dell'Italia di tale regola ha avuto inizio solo dal 1° agosto 1973, data in cui l'Italia ha accettato la procedura di ricorso individuale e la giurisdizione obbligatoria della CtEDU. All'indennizzo previsto dovranno essere pertanto sottratti 5.000 euro (1.000 euro all'anno per il periodo 1968-1973).

Nella sentenza 5752/2011, la Corte di cassazione precisa, tra le altre cose, che nella determinazione dell'indennizzo dovuto per eccessiva durata del procedimento può rientrare il danno non patrimoniale anche quando beneficiaria dell'indennizzo sia una persona giuridica. Il danno morale o psicologico di cui tenere conto sarà naturalmente quello sofferto dagli individui che costituiscono o gestiscono l'ente in questione.

Circa l'esistenza di un danno non patrimoniale connesso all'eccessiva durata del procedimento, la Corte di cassazione precisa, confermando una propria risalente giurisprudenza, che questo, pur dovendo essere espressamente dedotto dal ricorrente, sussiste sempre, salvo quando risulta che l'eccessiva durata è perseguita dalla parte come consapevole strategia processuale (sent. 4822/2011).

Una delle riforme più significative introdotte nel 2010 nel campo della giustizia civile è stata l'introduzione della mediazione obbligatoria quale meccanismo stragiudiziale di composizione per una serie di controversie potenzialmente traducibili in cause giudiziarie. Il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) è stato attaccato per supposta incostituzionalità nel quadro di alcuni procedimenti. Il Tribunale di Catanzaro, in particolare (con atto del 14 dicembre 2011), ha ritenuto di non accogliere l'eccezione di incostituzionalità secondo la quale, in particolare, l'introduzione di un «filtro» alla tutela di tipo giurisdizionale dei diritti rappresentato dal tentativo obbligatorio di conciliazione, oltretutto limitato ad alcune categorie di controversie e non a tutte, sarebbe in contrasto con la CDFUE (artt. 47, 51, 52, 53) e con l'art. 6(2) TUE (potrebbe essere richiamato anche l'art. 6 CEDU come norma interposta). Il Tribunale riscontra la manifesta infondatezza dell'addebito, in quanto la CGE ha già rilevato la legittimità di strumenti di conciliazione obbligatoria, purché rispettino alcuni caratteri (tra gli altri: la non vincolatività della proposta di conciliazione formulata dal mediatore, la determinazione per legge delle indennità dei mediatori e il suo carattere non eccessivamente oneroso, i termini temporalmente stretti entro cui si deve svolgere il tentativo di conciliazione, l'esclusione dalla mediazione delle procedure cautelari) presenti nel d.lgs. 28/2010. Il provvedimento, in quanto finalizzato ad alleviare il carico degli uffici giudiziari e a ridurre la durata dei procedimenti civili, è salutato come un contributo significativo alla garanzia del fondamentale diritto alla giustizia.

1.13. Diritti umani, stato di diritto e ordinanze dei sindaci

La sentenza 115/2011 della Corte costituzionale si è pronunciata, su questione sollevata dal TAR del Veneto (nel corso di una vertenza che opponeva un'associazione anti razzista al Comune di Selvazzano Dentro), in merito alla legittimità costituzionale di una norma del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2001, n. 267) introdotta con il «pacchetto sicurezza» 2008 (d.l. 92/2008, convertito, con modificazioni, con l. 125/2008) che attribuiva al sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare con atto motivato provvedimenti «anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana» (art. 54(4) del citato d.lgs. 267/2001). La riforma introdotta nel 2008 consiste nell'aggiunta della parola «anche», con l'effetto che ai sindaci sono stati estesi dei poteri di ordinanza in materie di ordinaria amministrazione che, pur dovendo rispettare il limite della legge, possono svariare su praticamente qualunque campo, avendo come finalità ambiti molto generali come la prevenzione e l'eliminazione di rischi e danni per l'incolumità

pubblica e la sicurezza urbana. La Corte osserva che «[n]on è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità [...]. Le ordinanze sindacali oggetto del presente giudizio incidono, per la natura delle loro finalità [...], sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrative, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che, pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni ai soggetti considerati». La Costituzione italiana, ispirata ai principi fondamentali della legalità e della democraticità, richiede che nessuna prestazione personale o patrimoniale possa essere imposta, se non in base alla legge (art. 23 Cost.). Il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 fornisce alcune indicazioni di merito e di procedura circa l'esercizio del potere di ordinanza dei sindaci, ma non può evidentemente sostituirsi a una legge. La previsione del potere di ordinanza per come risulta considerato dall'art. 54 viola anche l'art. 97 Cost. e lo stesso principio di eguaglianza dei cittadini, poiché la prassi fa già assistere a situazioni in cui taluni diritti e libertà risultano regolati in modo diverso a seconda della frazione del territorio in cui ci si trovi, e questo non in base a una legge (valida in via generale, sottoposta al controllo democratico e a quello di legalità della Corte costituzionale), ma in forza di scelte delle diverse autorità amministrative locali.

1.14. Crimini internazionali e immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione nazionale

Anche nel 2011 la Cassazione si è pronunciata sulla questione dell'immunità degli Stati esteri di fronte al giudice italiano in relazione a violazioni di norme internazionali e di diritto dei conflitti armati commesse durante la seconda guerra mondiale (v. *Annuario 2011*, p. 222). Secondo la giurisprudenza *Ferrini* (sentenza delle sezioni unite della Cassazione penale n. 5044/2004), la Germania deve corrispondere alle vittime di una serie di violazioni di norme di diritto internazionale cogente commesse dal nazismo (schiavitù e lavoro forzato, rappresaglie contro civili contrarie al diritto umanitario, altri crimini contro l'umanità) un risarcimento, senza che a ciò possa opporsi il principio di diritto internazionale dell'immunità dello Stato estero dalla giurisdizione civile di un altro Stato. In senso analogo avevano disposto nel corso degli anni novanta del secolo scorso alcune corti greche. La Corte d'appello di Firenze nel 2006 e nel 2008 ha inoltre stabilito misure di esecuzione di una sentenza, emessa in Grecia, che non poteva essere eseguita in tale Paese per mancanza della prescritta autorizzazione governativa.

La sentenza 11163/2011 della Cassazione conferma la correttezza della posizione assunta dalla Corte d'appello di Firenze di riconoscere come titolo eseguibile in Italia la sentenza emessa nel 1997 dal Tribunale greco di Leivadia che fissava l'obbligo per la Germania di versare all'autorità prefettizia di Vojotia, quale rappresentante dei civili vittime di un massacro nazista, una somma a titolo di risarcimento e sottoponeva a misure restrittive un bene immobile appartenente allo Stato tedesco situato in Italia. La Cassazione in particolare afferma che tale pronuncia non è in contrasto con l'ordine pubblico italiano, nel quale il principio di assoluta immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile delle corti nazionali

trova un limite quando lo Stato straniero è responsabile di violazioni di norme internazionali cogenti. Dice la Cassazione che, nonostante la questione della legalità o meno secondo il diritto internazionale di tale interpretazione e delle conseguenti condotte dell'Italia siano sottoposte al giudizio della Corte internazionale di giustizia (la cui decisione è attesa nel corso del 2012), il principio dell'equo processo comporta che il giudice italiano non si astenga dal pronunciarsi sulla vicenda in attesa delle determinazioni della Corte dell'Aja. In ogni caso, l'efficacia della decisione italiana è da ritenersi sospesa fino appunto alla pubblicazione della sentenza della Corte internazionale di giustizia, e ciò in virtù del d.l. 63/2010, convertito in l. 23 giugno 2010, n. 98.

2. L'Italia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

I ricorsi attribuiti alla Corte europea dei diritti umani (CtEDU) nel corso del 2011 sono stati, complessivamente, 64.500, con un incremento di oltre 3.000 unità sull'anno precedente; le sentenze emesse nel merito sono state 1.511; i casi ancora pendenti al 31 dicembre 2011 erano 151.600.

L'anno 2011 ha visto, per quanto riguarda l'Italia, un ulteriore aumento del numero di ricorsi presentati, passati dai 3.852 del 2010 ai 4.733 dell'anno in esame. I ricorsi decisi nel merito sono stati 84, riuniti in 45 sentenze. In 34 casi la Corte ha riscontrato una violazione delle norme della CEDU, mentre in tre casi ha concluso per la non violazione. Nei restanti casi la CtEDU era stata chiamata a pronunciarsi sulla determinazione dell'equo indennizzo in relazione a decisioni precedenti.

2.1. Sentenze della *Grand Chamber*

Nel 2011 la *Grand Chamber* ha emesso due sentenze di particolare rilievo per l'Italia, entrambe su impugnazione del Governo italiano che era stato soccombente in prima istanza.

Nella sentenza *Lautsi e altri c. Italia* (18 marzo 2011) la *Grand Chamber* della CtEDU, ribaltando il giudizio emesso dalla Camera della II sezione della Corte (*Lautsi e altri c. Italia*, 3 novembre 2009), accerta, in via definitiva, che non c'è stata violazione dell'art. 2 Protocollo I CEDU (diritto all'istruzione), con quindici voti a favore e due contrari. I ricorrenti (la madre di due alunni di scuola dell'obbligo, anche a nome dei minori), lamentavano che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche contravviene al dovere dello Stato, fissato dall'articolo citato del Protocollo I alla CEDU, di «rispettare il diritto dei genitori di assicurare [l'educazione e l'insegnamento] secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche». Il «caso del crocifisso» ha sollevato un vasto dibattito sia in Italia sia in Europa. La decisione della Camera del 2009 rilevò la violazione della norma da parte dello Stato italiano, in quanto era venuto meno al principio di neutralità rispetto alle diverse confessioni religiose e convinzioni filosofiche, dal momento che disposizioni regolamentari (risalenti al periodo precedente la stessa Repubblica italiana) rendevano obbligatoria l'esposizione in classe del crocifisso nelle scuole statali. La *Grand Chamber* affronta il tema collegando l'art. 2 Protocollo I CEDU all'art. 9 CEDU. Il dovere di «rispettare» il diritto dei genitori di educare i figli in modo conforme alle proprie convinzioni non significa che i genitori possono chiedere allo Stato di organizzare il sistema educativo in modo da istruire gli allievi secondo

i particolari indirizzi religiosi o culturali dei genitori. In questa materia inoltre gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento, dimostrato anche dal fatto che, secondo la Corte, su materie come la presenza o meno di simboli religiosi nelle scuole gli Stati europei hanno posizioni differenziate. L'educazione fornita dallo Stato può mediare determinati contenuti di ordine filosofico o religioso, ma lo deve fare con metodo oggettivo, critico e pluralistico, evitando indottrinamento e proselitismo. Nel caso specifico, la Corte osserva che il crocifisso è certamente un simbolo religioso, anche se espressivo di una più ampia tradizione che non ha soltanto caratteri confessionali; esso inoltre, pur visibile nelle classi, resta un simbolo «passivo», in quanto non associato a particolari contenuti didattici trattati a scuola e tanto meno a processi di indottrinamento. Non è quindi un *powerful external symbol* come è il velo islamico portato dall'insegnante in una scuola svizzera, né si connette all'insegnamento obbligatorio della religione cristiana. Inoltre, secondo le informazioni fornite dallo Stato italiano, nelle scuole pubbliche è diffusa l'educazione alla tolleranza e alle pratiche di multiculturalità e non esiste discriminazione circa l'uso di simboli religiosi non cristiani da parte degli allievi. La conclusione della *Grand Chamber* è dunque che l'esposizione del crocifisso si mantiene all'interno di un esercizio accettabile del margine di discrezionalità dello Stato. I due giudici dissidenti pongono in rilievo l'obbligo positivo degli Stati di assumere una posizione di rigorosa neutralità rispetto alle convinzioni religiose o filosofiche presenti in una società multiculturale come quella europea, specialmente quando si opera nel campo dell'educazione, e che tale neutralità deve riflettersi non solo nei contenuti dell'educazione ma anche nell'ambiente in cui l'attività educativa si svolge e nel modo in cui essa è organizzata.

L'altro giudizio emesso dalla *Grand Chamber* è *Giuliani e Gaggio c. Italia* (24 marzo 2011), che parzialmente ribalta il precedente giudizio della Camera della IV sezione (*Giuliani e Gaggio c. Italia*, 25 agosto 2009), liberando l'Italia da ogni responsabilità in merito alla violazione dell'art. 2 CEDU. La ponderosa sentenza è stata adottata, sui punti più significativi del dispositivo, con 10 voti a favore e il voto contrario di 7 giudici; su altri punti la ripartizione è stata di 13 a 4. Il caso riguarda, come è noto, l'uccisione di un dimostrante – Carlo Giuliani – ad opera di un carabiniere nel corso delle violenze che hanno avuto luogo durante il vertice del G8 di Genova, il 20 luglio 2001. I fatti di Genova non si limitano alla morte di Giuliani ma hanno riguardato molte altre gravi violenze, oggetto di svariati procedimenti penali in Italia; la sentenza della CtEDU si limita dunque a un singolo episodio, anche se nell'esaminare l'adempimento agli obblighi negativi e positivi derivanti dall'art. 2 CEDU, si è preso in esame l'insieme delle operazioni di polizia messe in campo in quei giorni dallo Stato. La Camera, nel giudizio del 2009 poi impugnato dal Governo italiano, aveva accertato la responsabilità dell'Italia in relazione agli obblighi procedurali connessi all'art. 2 CEDU, riscontrando carenze nella procedura di accertamento dei fatti che avevano portato alla morte di Giuliani. Per quanto concerne la violazione degli aspetti sostanziali dell'art. 2 CEDU (uso legittimo e proporzionato della forza letale da parte del carabiniere che ha sparato e dell'apparato di sicurezza nel suo complesso) il giudizio era stato nel senso della non violazione degli standard dell'art. 2 CEDU.

La sentenza della *Grand Chamber*, più articolata di quella del 2009, conferma che l'Italia ha sostanzialmente rispettato gli standard sull'uso legittimo della forza, confermando la qualificazione (che era stata anche del giudice italiano) dell'uc-

sione di Giuliani quale atto di legittima difesa. Riforma invece le conclusioni della Camera sul versante procedurale dell'attuazione dell'art. 2 CEDU, dando atto alle autorità italiane di non aver contravenuto all'obbligo di indagare sulle circostanze della morte del manifestante in modo effettivo, indipendente e tempestivo, nel rispetto del diritto dei familiari della vittima di partecipare (nei limiti di legge) alle procedure giudiziarie. I rilievi critici dei giudici dissidenti riguardano sia il giudizio sulla legittimità dell'uso della forza letale da parte del carabiniere che ha sparato a Giuliani, sia la rispondenza ai canoni dell'art. 2 CEDU della normativa italiana in merito all'uso della forza in funzione dell'ordine pubblico, sia ancora la pianificazione e l'organizzazione delle operazioni di polizia e antisommossa, sia infine l'efficienza e completezza delle indagini penali. Contestata è anche la decisione di non ritenere violato l'art. 13 CEDU (la mancata apertura di un procedimento penale per la morte di Giuliani ha di fatto privato i suoi familiari della possibilità di costituirsi parte civile nel processo); è invece adottata all'unanimità la decisione di non esaminare la questione della violazione degli artt. 3 CEDU (trattamenti inumani) e 6 CEDU (accesso alla giustizia). Respinta è infine l'ipotesi di censurare il Governo italiano per mancanza di cooperazione con la CtEDU.

2.2. Leggi interpretative con effetti su procedimenti in corso

Alcune sentenze della CtEDU sono intervenute su una materia di rilevante significato sistematico e dalle conseguenze pratiche di una certa importanza. Si tratta della contrarietà ai principi dell'equo processo e dello stesso stato di diritto (in particolare, i limiti al potere legislativo dati dall'esercizio della funzione giurisdizionale) di interventi legislativi presentati come «interpretativi» che intervengono con effetto retroattivo su situazioni ancora in corso di accertamento in sede giudiziaria. Circa la formazione, su questo argomento, di un latente contrasto tra la CtEDU e la giurisprudenza italiana ci si è soffermati anche sopra, al punto 1.2.

Nella sentenza del 7 luglio 2011 *Agrati e altri c. Italia*, la Corte ha riunito alcuni ricorsi (tra cui uno sottoscritto da oltre 121 persone) che riguardavano la presunta violazione da parte dell'Italia dell'art. 6 CEDU (equo processo) in relazione agli effetti della l. 23 dicembre 2005, n. 266 («legge finanziaria» per il 2006) che, all'art. 1(218), forniva una «interpretazione autentica» delle disposizioni di una precedente norma del 1999 che disponeva il passaggio alle dipendenze dello Stato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole (c.d. personale ATA) fino ad allora alle dipendenze degli enti locali. Il trasferimento del personale operato dalla legge del 1999 non aveva infatti disciplinato in maniera esaustiva la questione del tipo di anzianità di servizio da calcolare ai fini del trattamento stipendiale del personale passato alle dipendenze del Ministero, con la conseguenza che numerose cause erano state proposte davanti ai giudici nazionali da lavoratori che avevano subito dei peggioramenti del loro trattamento economico. La giurisprudenza aveva in alcuni casi riconosciuto il diritto dei lavoratori a un'integrazione della retribuzione, in altri casi aveva riconosciuto la legittimità dell'esito limitativo dell'indennità. I ricorrenti rientrano in un gruppo di lavoratori che, non avendo ottenuto una sentenza definitiva precedentemente, sono stati investiti dalle conseguenze della legge finanziaria del 2006 che imponeva un'interpretazione delle disposizioni adottate nel 1999 sfavorevole alle richieste del personale ATA. Dal 2006 pertanto, e in particolare a partire da una serie di decisioni della Corte di cassazione del 2008, questi lavoratori hanno visto con-

fermata la giurisprudenza a loro meno favorevole; quanti di loro avevano nel frattempo percepito integrazioni allo stipendio sulla base di sentenze favorevoli non definitive, sono stati condannati alla restituzione di tali somme. Il punto oggetto del ricorso alla CtEDU è dunque soprattutto la legittimità, alla luce del principio dell'equo processo sancito all'art. 6 CEDU, di un intervento del legislatore che, prima che i procedimenti giudiziari iniziati in materia fossero conclusi, ha imposto ai giudici, con una norma dagli effetti retroattivi, una certa interpretazione della disposizione controversa, nella fattispecie quella più favorevole agli interessi (finanziari) dello Stato. Da notare che la Corte costituzionale si era pronunciata sul punto in due occasioni, con le sentenze 234/2007 e 311/2009, in entrambi i casi confermando la legittimità della legge di interpretazione autentica. Il fatto che quest'ultima intervenga su una questione in corso di definizione giudiziaria, infatti, secondo la Corte costituzionale, che si basa anche su precedenti della CtEDU, non costituisce automatica violazione del principio del giusto processo, laddove sussistano delle «ragioni imperative di interesse generale» che lo giustificano.

La giurisprudenza *Agrati* della CtEDU contesta tuttavia proprio l'esistenza di tali «ragioni imperative di interesse generale» che sole giustificerebbero la restrizione ai principi di stato di diritto e di processo equo. Essa critica pertanto la stessa natura di disposizione meramente interpretativa attribuibile alla legge del 2005, considerando che il suo contenuto era di gran lunga più dettagliato di quello della norma del 1999 da interpretare e difficilmente rinvenibile come «implicito» all'interno di essa. Essa inoltre interveniva ben cinque anni dopo l'adozione della norma da interpretare e dopo che sulla questione la maggioranza dei giudici (Cassazione compresa) aveva adottato un posizione di diritto vivente diversa. In sostanza l'intervento fatto con la legge finanziaria del 2006 appariva corrispondere (come la Cassazione stessa nota nella sent. 8 agosto 2011, n. 17076, su cui v. sopra) a una sanatoria con effetto retroattivo. Di conseguenza la Corte di Strasburgo afferma la violazione da parte dello Stato dell'art. 6 CEDU. La Corte si esprime anche sulla violazione dell'art. 1(1) Protocollo I CEDU (diritto al pacifico godimento della proprietà), riscontrando anche in questo caso il mancato rispetto della norma internazionale. Poiché infatti la misura legislativa adottata dallo Stato non aveva un fine ulteriore rispetto a quello di limitare l'esborso finanziario dello Stato per il pagamento, nei termini previsti dalla legge del 1999, del personale ATA una volta inquadrato tra i dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, tale misura costituisce un'ingerenza sproporzionata sul diritto al bene rappresentato dalla legittima aspettativa del lavoratore trasferito alle dipendenze dello Stato di veder riconosciuta per intero l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'ente territoriale. La Corte però non arriva a liquidare l'ammontare dell'equo indennizzo dovuto dallo Stato italiano ai ricorrenti e rinvia per questo a un'ulteriore procedura, non mancando di auspicare sul punto un accordo amichevole tra ricorrenti e Governo.

Sulla controversia che fa da sfondo alla causa *Agrati* si è pronunciata nel 2011 anche la CGE (grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (causa C-108/10), sulla quale v., in questa Parte, 3.3. La CGE non ha ritenuto di dover riprendere il tema della compatibilità tra la legge finanziaria 2006 e l'art. 6 CEDU (in combinato disposto con l'art. 6 TUE e gli artt. 46, 47 e 52 CDFUE), oggetto della sentenza della CtEDU.

Una situazione analoga si presenta in *Maggio e altri c. Italia* (sentenza del 31 maggio 2011). La controversia verteva sugli effetti di una norma contenuta nella legge finanziaria per il 2007 (l. 296/2006) che, pretendendo di compiere un'interpretazione autentica di una norma risalente al 1968 di trasposizione di accordi italo-svizzeri degli anni precedenti, stabiliva che il calcolo della pensione che l'INPS doveva corrispondere ai cittadini italiani che avevano lavorato in Svizzera doveva effettuarsi sulla base di contributi effettivamente versati alle casse previdenziali svizzere, moltiplicati per un certo coefficiente (sistema contributivo), e non secondo il sistema retributivo. In questo modo si equiparava la situazione pensionistica di tali lavoratori a quella di chi negli stessi anni

andava in pensione avendo lavorato in Italia. Negli anni precedenti al 2007, tuttavia, la giurisprudenza italiana prevalente (corroborata anche da una sentenza della Cassazione del 2004) aveva interpretato la normativa vigente in modo opposto, ammettendo che i lavoratori italiani in Svizzera potessero optare per una pensione italiana basata sul più generoso sistema retributivo all'epoca vigente in Italia. I cinque ricorrenti, ex lavoratori italiani in Svizzera, si rivolgono alla CtEDU perché danneggiati dalla norma del 2006, che smentiva la giurisprudenza formatasi sul punto nel corso degli anni e comportava una riduzione della loro pensione dell'ordine del 20-25%. Negli anni precedenti avevano infatti chiesto alla giustizia italiana di ricevere la loro pensione (maturata in Svizzera) in Italia sulla base del calcolo più favorevole a cui ritenevano di aver diritto ma, dopo l'emanazione della legge del 2006, la loro domanda era stata respinta. La Corte costituzionale, nel 2008, aveva affermato la non incostituzionalità dell'intervento legislativo con effetto retroattivo, pur riconoscendo che non si trattava di una norma meramente interpretativa, bensì innovativa. Secondo i ricorrenti, i diritti violati dallo Stato italiano erano quello al giusto processo (art. 6 CEDU), in quanto la legge del 2006 aveva innovato rispetto a un orientamento giurisprudenziale consolidato, e quello alla proprietà (art. 1 Protocollo I CEDU), in quanto sulla maggiore pensione si era formata una legittima aspettativa. Veniva anche citato l'art. 14 CEDU, poiché la nuova legge discriminava in modo irragionevole tra i pensionati che avevano avuto la loro posizione confermata da una sentenza definitiva loro favorevole e quelli che, dopo la legge del 2006, non potevano più contare su tale trattamento vantaggioso. La Corte di Strasburgo ribadisce che il principio dello stato di diritto e la nozione di equo processo (art. 6 CEDU) escludono in linea di massima ogni interferenza da parte del legislatore nell'ambito dell'amministrazione della giustizia volta a influire sulla conclusione di una controversia giudiziaria ancora in corso. Ragioni imperative di interesse generale possono giustificare tale intervento, ma queste non possono consistere in semplici esigenze di risparmio economico; quanto all'argomento fondato sulla necessità di eliminare una situazione di privilegio che si era formata a vantaggio dei pensionati che avevano lavorato in Svizzera, questa non è considerata dalla CtEDU una ragione sufficiente a giustificare un intervento legislativo con effetti retroattivi. Vi è dunque stata violazione dell'art. 6 CEDU. Circa la violazione dell'art. 1 Protocollo I CEDU, la Corte ritiene viceversa che la riduzione dell'assegno pensionistico, pure importante, non sia di entità tale da compromettere il diritto a una pensione, anche considerando che durante la vita lavorativa i ricorrenti avevano effettivamente pagato contributi molto inferiori a quelli a carico dei lavoratori italiani. Quanto all'art. 14 CEDU, la Corte esclude che vi sia discriminazione e riconosce che in materie come quella pensionistica l'identificazione di *scaglioni* determinati con criteri in un certo senso arbitrari risulta pressoché inevitabile.

2.3. Diritto alla vita e diritto a non subire trattamenti inumani

A parte il caso *Giuliani*, l'art. 2 CEDU ha assunto rilievo in un'altra sentenza della CtEDU riguardante l'Italia. Si tratta del caso *Alikaj c. Italia* del 29 marzo 2011. I fatti alla base del ricorso riguardano l'uccisione, avvenuta la notte tra il 2 e il 3 dicembre 1997, di un giovane albanese, Julian Alikaj, ucciso da un colpo sparato da un poliziotto. Il giovane, insieme ad altri tre connazionali, si trovava in un'auto (poi risultata rubata) che percorreva l'autostrada Milano-Bergamo; intorno a mezzanotte una pattuglia della polizia stradale, insospettita dall'andatura della macchina, comincia a inseguirli; l'auto degli albanesi si ferma e gli occupanti ne escono fuggendo. Anche i poliziotti scendono e uno di loro prende a seguire i fuggitivi, senza torcia, oltre la carreggiata dell'autostrada, sparando.

Un proiettile colpisce Alikaj al cuore. I primi accertamenti sono compiuti da altri poliziotti dello stesso reparto a cui appartenevano coloro che avevano effettuato l'operazione; il magistrato e il medico legale arrivano sulla scena circa due ore dopo i fatti. Il procedimento a carico del poliziotto che aveva sparato porta a un primo proscioglimento, in quanto l'uccisione è considerata puramente accidentale (il colpo sarebbe partito dalla pistola del poliziotto a causa di una caduta di quest'ultimo, che avanzava al buio su un terreno reso viscido dalla pioggia). Successivamente, dopo una serie di rimpalli di competenza tra Tribunale e Corte d'assise, nel 2006 si arriva a una condanna per omicidio colposo: l'imprudenza consistente nel fatto di aver intrapreso un inseguimento in condizioni proibitive e di aver esploso un certo numero di colpi di pistola nel buio all'indirizzo dei fuggitivi (i testimoni parlano di circa sei colpi). La Corte considera circostanza attenuante la giovane età dell'agente e il suo status di poliziotto e rileva la prescrizione del reato. Nei confronti dell'agente non sono adottati provvedimenti disciplinari di alcun tipo. La Cassazione conferma le conclusioni del giudice di merito nel 2008. Nel 2010 la Corte d'appello di Venezia, in applicazione della legge Pinto, attribuisce ai parenti di Julian Alikaj 15.000 euro a titolo di indennizzo per l'eccessiva durata del procedimento.

Il ricorso alla CtEDU è presentato nel 2008. La Corte accerta che, per quanto riguarda l'obbligo per lo Stato di tutelare il diritto alla vita, vi è stata una violazione su molteplici fronti. In primo luogo, il ricorso all'esplosione di colpi di arma da fuoco per fermare delle persone che nulla faceva ritenere fossero particolarmente pericolose è contrario agli standard sull'uso della forza letale prescritti dall'art. 2 CEDU. A maggior ragione se l'inseguimento a mano armata avveniva su terreno sdruciolevole e al buio. La CtEDU rileva inoltre una carenza sul piano normativo dello Stato, poiché non ha riscontrato l'esistenza di regolamenti precisi circa l'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine in circostanze simili. L'art. 2 CEDU è pertanto violato dall'Italia nel suo aspetto sostanziale (obblighi negativi e positivi). Sul versante procedurale, la CtEDU osserva che i primi rilievi sul posto sono stati condotti da personale dello stesso reparto a cui apparteneva l'agente che aveva sparato. Lo stesso vale per le successive indagini giudiziarie, attuate naturalmente sotto l'autorità del magistrato. Questa circostanza è rilevata criticamente anche nelle sentenze del giudice italiano. La procedura penale inoltre risulta essersi chiusa dopo ben 11 anni dai fatti, e con l'applicazione della prescrizione. È anche criticabile il fatto che l'appartenenza alle forze dell'ordine non abbia operato da circostanza che potesse rendere più severo il giudizio sull'operato dell'agente, ma come attenuante. In conclusione la Corte ritiene che «lungi dall'essersi dimostrato rigoroso, il sistema penale per come è stato applicato nel caso di specie non ha saputo esercitare alcuna forza dissuasiva tale da prevenire in modo efficace altri atti illeciti quali quelli denunciati nel ricorso». La CtEDU riconosce ai ricorrenti (i genitori e le due sorelle di Julian Alikaj) complessivi 130.000 euro a titolo di equo indennizzo per i danni morali. A parte un rimborso per le spese di rimpatrio della salma, non sono riconosciuti danni patrimoniali.

Altro caso di condanna dell'Italia è *Toumi c. Italia* (sentenza del 5 aprile 2011, definitiva), dove è in questione la violazione dell'art. 3 CEDU (divieto di tortura). Si tratta di una vicenda molto simile a *Trabelsi c. Italia* (v. *Annuario 2011*, p. 271). Il ricorso è presentato da un cittadino tunisino, oggetto in Italia di una condanna per reati di terrorismo internazionale; liberato nel maggio 2009 è im-

mediatamente trasferito al centro di espulsione di Crotone per essere riportato in Tunisia. Toumi nel frattempo aveva anche appreso di essere stato condannato in contumacia per truffa da un tribunale tunisino. L'uomo presenta ricorso alla CtEDU e la cancelleria richiede al Governo italiano, quale misura precauzionale ex art. 39 del regolamento della CtEDU, di sospendere l'esecuzione della misura espulsiva. Toumi presenta anche richiesta di concessione d'asilo, il cui rigetto è impugnato per cassazione (procedura ancora in corso al momento della sentenza); un'altra richiesta di sospensione dell'espulsione è inviata dalla CtEDU alle autorità italiane, in cui è fatto riferimento alla giurisprudenza *Saadi c. Italia* del 2008. La Tunisia infatti è notoriamente un Paese in cui non sono infrequenti casi di tortura o maltrattamenti in ambito penitenziario e da parte della polizia. Nonostante tali passi, l'espulsione è eseguita il 2 agosto 2009.

La CtEDU analizza il caso alla luce della propria consolidata giurisprudenza in relazione all'art. 3 CEDU. In particolare, respinge le giustificazioni fondate sulle garanzie date dalle autorità tunisine allo Stato italiano circa il trattamento rispettoso degli standard internazionali sui diritti umani riservato alla persona espulsa. L'inadeguatezza di tali garanzie diplomatiche è dedotta anche con citazioni da un recente rapporto del Relatore speciale delle Nazioni Unite su diritti umani e lotta al terrorismo, Martin Scheinin, in cui si rileva la discrasia tra quanto dice la legge circa la tutela di detenuti e cittadini sospetti di attività terroristiche e la realtà del loro effettivo trattamento da parte in particolare della polizia tunisina. La CtEDU conclude che qualunque espulsione in Tunisia di persona nelle condizioni di Toumi espone l'individuo al rischio sostanziale di trattamenti inumani e di tortura. (In effetti, Toumi lamenta di essere stato torturato per tre giorni dopo il suo arrivo a Tunisi; successivamente è stato posto in libertà, ma un procedimento per reati di terrorismo all'estero è stato intentato nei suoi confronti).

Oltre ad aver violato l'art. 3 CEDU, l'Italia ha anche violato l'art. 34 CEDU, non avendo dato seguito alla richiesta di sospensione dell'espulsione. A seguito della condotta dello Stato, il ricorrente non ha potuto esercitare tutti i suoi diritti processuali in relazione al giudizio davanti ai giudici di Strasburgo e, cosa più significativa, gli effetti della sentenza della CtEDU risultano annullati per il fatto che il ricorrente si trova in uno Stato che non è parte della CEDU. La Camera decide (con il voto contrario di tre giudici) di non pronunciarsi sulla violazione dell'art. 8 CEDU. L'equo indennizzo è fissato a 15.000 euro.

L'art. 3 CEDU è stato violato anche nel caso *Sarigiannis c. Italia*. Il caso riguarda una breve detenzione presso i locali della Guardia di finanza dell'aeroporto di Fiumicino di membri di una famiglia francese, fermati per controlli dalle forze dell'ordine italiane. Al fermo (di circa due ore) sono associate anche delle lesioni lievi prodotte dalla collutazione tra i ricorrenti e gli agenti italiani. La CtEDU esclude che si possa ravvisare una violazione dell'art. 5(1) CEDU, dal momento che, come il giudice italiano che ha investigato sui fatti ha constatato, i ricorrenti potevano legittimamente, per la loro condotta, attirare i sospetti delle forze dell'ordine e si erano rifiutati di collaborare spontaneamente per chiarire la loro situazione. Per quanto concerne invece l'art. 3 CEDU, il fatto che i due membri della famiglia, dopo la breve privazione della libertà nei locali della Guardia di finanza in cui erano presenti quattro agenti, abbiano evidenziato lesioni al capo è incompatibile con un comportamento degli agenti esclusivamente mirato a contenerli e sedarli. Lo Stato non può quindi dimostrare che l'uso della forza contro i ricorrenti sia stato proporzionato e si rileva pertanto violazione dell'art. 3 CEDU.

La CtEDU (decisione *Schuchter c. Italia*, ricorso 68476/10, 1 ottobre 2011) respinge come manifestamente infondato il ricorso di una cittadina tedesca, residente in Italia da numerosi anni, oggetto di una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti per complicità in una serie di reati finanziari. La donna è arrestata nel 2009; tra il 2009 e il 2010 la Corte d'appello di Roma e la Cassazione si pronunciano nel senso di concedere l'estradizione nonostante la donna versi in condizioni psico-fisiche gravi (depressione e anoressia). Il Ministero della giustizia emette il provvedimento di estradizione la cui applicazione è tuttavia sospesa alla luce delle condizioni di salute della donna; nel 2011 il TAR del Lazio conferma la legittimità del procedimento e la sua eseguibilità. Il ricorso al Consiglio di Stato (che non si è ancora pronunciato) non potrebbe sospendere l'esecuzione del provvedimento. La donna ricorre alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione da parte dell'Italia degli artt. 2 e 3 CEDU, nonché dell'art. 6 CEDU. L'art. 2 CEDU sarebbe violato perché il sistema penitenziario americano risulta, sulla scorta di noti fatti di cronaca, inadeguato a trattare adeguatamente la salute di detenute in condizioni simili alle sue; l'art. 3 CEDU sarebbe invece violato in quanto il sistema di computo delle pene per i reati che le sono contestati potrebbe portare a una condanna nei fatti equivalente all'ergastolo, senza quindi speranza di liberazione, ciò che costituirebbe trattamento inumano; lo stesso dicasi per talune forme di trattamento sanitario (alimentazione forzata) che si presume possano esserle praticate. Viste inoltre le condizioni di salute della ricorrente (che in pochi giorni di detenzione in Italia aveva perso circa sei chili) la stessa carcerazione sarebbe un trattamento inumano. L'art. 6 CEDU sarebbe infine violato in forza del carattere non pubblico con cui avviene la procedura giudiziaria di estradizione. La CtEDU ritiene il ricorso ammissibile (visto che l'impugnazione davanti al Consiglio di Stato non sospenderebbe automaticamente l'estradizione), ma manifestamente infondato. In particolare, il carcere a vita, secondo la giurisprudenza della CEDU, è trattamento inumano solo se risulta *de jure* e *de facto* incompressibile, cosa che non è nel sistema giudiziario americano. Quest'ultimo inoltre prevede misure di tutela della salute adeguate agli standard prescritti dalla CEDU, non bastando le informazioni di fonte giornalistica riportate dalla ricorrente a provare il contrario. Nulla del resto lascia pensare che l'alimentazione forzata possa essere praticata dai sanitari americani al di fuori dei casi in cui risulti necessaria per salvare la vita della persona. Quanto alla procedura senza udienza pubblica con cui è decisa l'estradizione in Italia, la giurisprudenza della CtEDU non ritiene che comporti violazione del diritto a un processo equo.

2.4. Detenzione irregolare, diritti dei detenuti

Il caso *Seferovic c. Italia* riguarda un caso di trattenimento per 43 giorni in un centro di espulsione di una donna bosniaca che viveva in un campo nomadi presso Roma dal 1995, priva di documenti di identità. Il trasferimento al centro di Ponte Galeria (Roma) avvenne l'11 novembre 2003, a meno di due mesi dalla nascita di un figlio della donna, deceduto dopo poche settimane. Durante la permanenza nel centro di espulsione emerse che la presenza della donna in Italia era regolare, in quanto risultava che essa aveva depositato nel 1999 una richiesta di asilo, il cui rigetto non era però mai stato comunicato all'avvocato della donna, la quale pertanto riteneva in buona fede di soggiornare legittimamente nel Paese in attesa della definizione della procedura di protezione. Il 24 dicembre 2003 il Tribunale ordina la sua rimessa in libertà; solo nel 2006 le sarà accordato lo status di rifugiato. Il Tribunale accerta inoltre che il trasferimento della donna presso il centro di espulsione è avvenuto prima dello scadere del termine di sei mesi dalla

nascita del figlio indicato dall'art. 19 del d.lgs. 286/1998; il fatto che successivamente il neonato sia deceduto non comportava il venir meno di tale garanzia a tutela della madre. La CtEDU accerta che, a prescindere dall'accusa mossa dalla ricorrente alle autorità di polizia italiane di averla attirata con l'inganno presso i loro uffici, la vicenda costituisce, secondo la giurisprudenza di Strasburgo, un caso di «irregolarità grave e manifesta» nell'applicazione della norma di cui all'art. 5(1) lett. f) CEDU (la norma che consente l'arresto o la detenzione di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio dello Stato o per eseguire una procedura di espulsione o di estradizione). Inoltre, la CtEDU rileva che non esiste nel sistema italiano alcuna base giuridica per chiedere una riparazione per ingiusta detenzione in un caso come quello in cui è incorsa la Seferovic, dal momento che la norma dell'art. 5(5) CEDU («Ogni persona vittima di arresto o detenzione in violazione di una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione») non è considerata dalla giurisprudenza italiana di diretta applicabilità. Vi è quindi, secondo la CtEDU, anche violazione dell'art. 5(5) CEDU. L'equo indennizzo fissato dalla CtEDU è di 7.500 euro.

Nel terzo procedimento *Scoppola c. Italia* (sul quale v. *Annuario 2011*, p. 269) la CtEDU si è pronunciata, in linea con la giurisprudenza *Hirst c. Regno Unito*, osservando che le disposizioni della legge italiana in materia di pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici prevede in modo automatico la decadenza perpetua dai diritti politici (elettorato attivo e passivo) di tutti coloro che sono stati condannati a una pena detentiva superiore a cinque anni, nonché per chi è condannato all'ergastolo: per chi ha condanne superiori a tre anni l'interdizione dai pubblici uffici è quinquennale (v. artt. 28 e 29 del codice penale). Il ricorrente, condannato all'ergastolo, pena successivamente ridotta a detenzione per 30 anni, lamenta che l'applicazione automatica di tale sanzione accessoria comporta una compressione sproporzionata del diritto protetto dall'art. 3 Protocollo I CEDU. La decisione rispecchia la giurisprudenza *Hirst*, oggetto di aspre critiche nel Regno Unito. Lo Stato italiano ha comunque appellato tale sentenza e sul punto si dovrà pronunciare pertanto la *Grand Chamber*.

In *Di Cecco c. Italia* (ricorso 28169/06), un detenuto, con condanna per terrorismo, lamenta che, tra la corrispondenza che sarebbe stata illegittimamente sottoposta a controllo da parte dell'autorità penitenziaria, rientra anche il suo ricorso alla Corte di Strasburgo, e ciò in violazione dell'art. 8 CEDU. In effetti risulta che il formulario di ricorso e altra corrispondenza con l'avvocato relativa al ricorso alla CtEDU riporta il timbro della censura. Ciò è avvenuto in evidente contraddizione con la norma di cui all'art. 18-ter(2) della l. 354/21975 (Ordinamento penitenziario), introdotto con la l. 95/2004. La CtEDU dà riscontro della violazione del diritto alla vita privata, in continuità con la sua giurisprudenza consolidata, e osserva anche che l'attuale meccanismo di reclamo giurisdizionale davanti al giudice di sorveglianza per le infrazioni alle disposizioni che proteggono la segretezza della corrispondenza rivolta alla Corte europea non si rivela produttivo di effetti pratici apprezzabili, dal momento che può avvenire solo *ex post*. La Corte infine esclude che taluni ritardi o incompletezze nelle risposte fornite dai giudici italiani ai reclami del ricorrente costituiscano violazione del diritto di accesso a un tribunale alla stregua dell'art. 6 CEDU.

2.5. Tutela giudiziaria dei diritti

2.5.1. Diritto a un tribunale ed equo processo

Nel caso *Menarini Diagnostics s.r.l. c. Italia* è in discussione il rispetto da parte dell'Italia del diritto della persona, sancito dall'art. 6(1) CEDU, ad aver trattato il proprio caso, implicante una sanzione di una certa consistenza, da un'autorità giudiziaria messa in condizione di esercitare pienamente le proprie prerogative giurisdizionali. La società farmaceutica Menarini ha subito una sanzione pecuniaria stabilita in sei milioni di euro per attività contraria alla concorrenza, inflitta da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per aver operato con altre ditte allo scopo di mantenere a un certo livello i prezzi di determinati test diagnostici per il diabete. La ditta impugna la decisione davanti al TAR del Lazio. Quest'ultimo, nel confermare la sanzione inflitta dall'AGCM, osserva come sulla materia specifica della concorrenza la propria giurisdizione sia affievolita e limitata a una valutazione «di buon senso» circa le determinazioni fatte dall'autorità indipendente di settore. La Menarini Diagnostics s.r.l. impugna tale decisione, osservando che il TAR è venuto meno al suo compito di esercitare la funzione giudiziaria per essersi conformato pedissequamente alle determinazioni dell'Autorità amministrativa indipendente. Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso e così fa la Corte di cassazione nel 2008, sulla base del fatto che il controllo esercitato dai giudici sulle determinazioni dell'AGCM è certamente di tipo giurisdizionale, anche se non spetta al giudice sostituire l'organo amministrativo nell'esercizio dei poteri discrezionali attribuiti a quest'ultimo. La CtEDU afferma in primo luogo che, in base alla propria giurisprudenza – e quindi prescindendo dalla qualificazione che ne dà l'ordinamento nazionale – la sanzione decisa dall'AGCM può essere qualificata come penale. Si applica quindi l'art. 6(1) CEDU. Si tratta pertanto di una pena non inflitta da un giudice. Un organo giurisdizionale può tuttavia essere adito per il controllo del provvedimento che irroga la sanzione. Perché la garanzia dell'art. 6 CEDU sia rispettata, tale giudice deve avere piena giurisdizione sulla materia dedotta. Il giudice amministrativo presso cui le decisioni dell'AGCM possono essere impugnate non ha, osserva la CtEDU, una semplice funzione di controllo sulla legittimità, potendo altresì verificare la fondatezza e proporzionalità delle misure adottate e anche entrare nelle valutazioni di ordine tecnico, nonché verificare l'adeguatezza della sanzione irrogata. Ne consegue che non c'è stata da parte dell'Italia violazione dell'art. 6(1) CEDU. Da notare, come osserva il giudice dissidente della CtEDU, che la recente legge di riforma del processo amministrativo ha rafforzato il ruolo di controllo del giudice sulle sanzioni delle autorità amministrative, comprese le autorità indipendenti.

La CtEDU, nel caso *Capitani e Campanella c. Italia*, ha ribadito la propria giurisprudenza (tra cui *Bocellari e Rizza c. Italia*, del 2002) in base alla quale la procedura in Camera di consiglio (non quindi in udienza pubblica) prevista per l'applicazione delle misure preventive nelle sue varie fasi viola il principio della pubblicità del processo. Sull'applicazione limitata che le corti italiane danno a questa affermazione della CtEDU v. sopra, paragrafo 1.1 di questa Parte IV.

Nella sentenza *Guadagnino c. Italia e Francia* la CtEDU si pronuncia sul tema

dei limiti dell'immunità degli Stati davanti alla giustizia civile di uno Stato straniero. La questione è sollevata da una cittadina italiana, ex dipendente dell'*Ecole française* di Roma, la quale si era rivolta alla giustizia italiana contestando nei confronti del datore di lavoro sia la ricostruzione della carriera ai fini stipendiali, sia – successivamente – la legittimità del licenziamento di cui era stata oggetto per raggiunti limiti di età. In entrambi i casi la Cassazione, intervenuta per regolamento preventivo di giurisdizione, aveva dichiarato che la competenza non era del giudice italiano ma di quello francese. Le questioni, portate davanti alla giustizia francese, venivano tuttavia rigettate per carenza di giurisdizione. La ricorrente lamenta di non aver avuto accesso a un giudice per la trattazione della sua causa in ragione della mancanza di giurisdizione affermata sia dall'Italia sia dalla Francia. La Corte esamina la questione applicando la propria giurisprudenza e alcune norme di diritto internazionale ritenute rappresentative dell'orientamento prevalente in materia di immunità degli Stati (in particolare la Convenzione del 2004 sull'immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni). Applicando tali principi, risulta alla CtEDU che lo Stato italiano non aveva motivo di affermare l'immunità dell'*Ecole française* dalla propria giurisdizione in materia di trattamento lavorativo di un cittadino italiano, dal momento che, pur implicando un'ingerenza nell'amministrazione di un ente che costituisce articolazione dello Stato estero, la causa non metteva in questione gli interessi superiori dello Stato francese. Oltre a stabilire un equo indennizzo a carico dell'Italia, la sentenza precisa inoltre che «quando un privato è stato vittima, come in questo caso, di una procedura carente sul piano delle garanzie dell'art. 6 CEDU, in via di principio, mezzo adeguato per riparare alla violazione accertata è la celebrazione di un nuovo processo o la riapertura della procedura viziata, su domanda dell'interessato».

2.5.2. Immunità parlamentare

Il caso *Onorato c. Italia*, del 24 maggio 2011, riguarda un altro episodio di contrasto tra la CEDU e gli effetti applicativi dell'art. 68 Cost. in tema di immunità parlamentare (v. *Annuario 2011*, p. 273). I fatti riguardano una presunta diffamazione di cui il ricorrente, giudice presso la Corte di cassazione, sarebbe stato vittima da parte del Senatore Dell'Utri. Quest'ultimo, in alcune interviste a giornali come «Il Giornale» e «Il Corriere della Sera», avrebbe accusato il magistrato di aver omesso di considerare delle prove a suo discarico in un processo per reati fiscali in cui Dell'Utri era imputato. Nelle dichiarazioni il magistrato era accusato di essere un giudice «con un passato da comunista». Mentre alcuni procedimenti per diffamazione a mezzo stampa erano avviati, la Giunta delle immunità parlamentari del Senato dichiarava che i fatti di cui Dell'Utri era accusato dovevano essere coperti dall'immunità prevista per l'esercizio delle funzioni di parlamentare, operante anche per le dichiarazioni rese al di fuori delle aule di Camera e Senato. In conseguenza di ciò, i procedimenti in corso sono dismessi; un giudizio presso la Corte costituzionale per conflitto tra i poteri, sollevato dai giudici di Milano, non poté essere trattato nel merito in quanto avanzato in ritardo. Il ricorrente chiede alla CtEDU di accertare se in tale vicenda si concretizza una violazione da parte dell'ordinamento italiano del diritto del cittadino a ottenere un giudizio. La CtEDU, ripercorsa la propria giurisprudenza in materia (compreso il caso *De Jorio*: v., in questa Parte, 1.1), conclude che, almeno per quelle dichiarazioni che

attaccavano personalmente il ricorrente e non toccavano la polemica politica tra Parlamento e Magistratura, doveva ravvisarsi, nel meccanismo che aveva privato il magistrato di ogni possibilità di far valere le proprie ragioni davanti a un tribunale, un'applicazione sproporzionata del principio (per altri versi perfettamente legittimo e democratico) dell'immunità parlamentare.

2.5.3. Durata eccessiva del processo

Come di consueto, numerose sentenze della CtEDU hanno riguardato dei casi «Pinto su Pinto», in cui cioè i ricorrenti chiedono alla Corte europea di riconoscere il loro diritto ad avere definito in tempi utili presso le corti italiane il diritto all'indennizzo loro dovuto per la lentezza nella trattazione del procedimento originario (sul punto trova costante applicazione la giurisprudenza elaborata in *Cocchiarella c. Italia*, caso regolato dalla *Grand Chamber* nel 2006). Si possono citare le sentenze *Salvatore e altri* (18 gennaio 2011), *Capriati* (26 luglio 2011), *Pascarella e altri* (20 settembre 2011), *Trucchio* (4 ottobre 2011), *Selvaggio e altri* (18 ottobre 2011), *Giusti* (18 ottobre 2011; in questo caso la procedura Pinto svolta in Italia aveva portato a riconoscere la durata eccessiva della procedura, ma non aveva riconosciuto alcuna somma a titolo di indennizzo; la CtEDU accorda 6.300 euro a titolo di danno morale). In *Facchiano e Maio* (15 novembre 2011) la CtEDU riconosce un indennizzo ai ricorrenti che, benché avessero dichiarato, al momento dell'entrata in vigore della legge Pinto, di volersi avvalere di tale procedura, non avevano comunque cessato di rapportarsi con le CtEDU.

Riguarda la durata eccessiva del procedimento, ma non è propriamente un caso «Pinto su Pinto», *Ce.Di.Sa. Fortore s.n.c. Diagnostica medica chirurgica c. Italia* (27 settembre 2011).

2.6. Diritto alla vita familiare

La sentenza *Sneersone and Kampanella c. Italia* riguarda un caso complesso di applicazione della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, i cui principi sono integrati, per gli Stati dell'UE, dal regolamento 2201/2003 del 27 novembre 2003. Il caso è portato davanti alla CtEDU da una cittadina lettone e dal figlio, nato in Italia nel 2002, da padre italiano. La coppia decide di separarsi e il Tribunale per i minorenni di Roma affida il bambino alla madre. Negli anni successivi il padre, pur preoccupato per il fatto che la madre potesse portare in Lettonia il figlio, non provvedeva regolarmente al sostegno finanziario della madre e del bambino, che facevano prevalente affidamento sul contributo della madre della donna che viveva a Riga. Nel 2006, la madre decide di rientrare in patria e porta con sé il figlio, in violazione degli accordi circa il diritto di visita dell'altro genitore stabiliti dall'autorità giudiziaria italiana. Ne seguono una serie di vicende processuali che si concludono, da un lato, con una sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma (21 aprile 2008) che, in applicazione della normativa internazionale ed europea sopra richiamata, attribuiva al padre la custodia esclusiva del figlio e ordinava il rientro in Italia del bambino (la decisione è confermata nel 2009 dalla Corte d'appello di Roma; non risulta esperito ricorso per Cassazione); dall'altro, nel parere espresso dalla Commissione

europea, adita dalla Lettonia nell'ambito di un procedimento per infrazione ex art. 259 TFUE (già art. 227 del Trattato sulla Comunità Europea), in cui si rileva che l'Italia, nel dare attuazione al regolamento 2201/2003, tra le altre cose, non ha dato adeguato peso alle posizioni della madre del bambino, non ha considerato le numerose perizie psicologiche che raccomandavano di non allontanare il bambino dalla madre e non ha proceduto all'ascolto diretto del bambino.

La CtEDU esamina la questione dal punto di vista della possibile violazione dell'art. 8 CEDU, alla luce della propria giurisprudenza così come espressa, in particolare, nel caso *Neulinger e Shuruk c. Svizzera* (sentenza della *Grand Chamber* del 2010). Secondo la CtEDU le sentenze dei giudici italiani si limitano a dare applicazione ai principi stabiliti dalle norme internazionali senza dare il giusto peso al criterio del migliore interesse del bambino; in particolare non si tiene conto del fatto che il rientro del bambino in Italia comporterebbe la sua definitiva separazione dalla madre, che non ha i mezzi finanziari per viaggiare spesso e che, non parlando alcuna parola di italiano, non avrebbe modo di stabilirsi in modo indipendente nel Paese. Le misure disposte dai giudici per permettere l'esercizio congiunto della genitorialità sono palesemente insufficienti (la madre è ammessa a stare con il bambino per un periodo da 15 a 30 giorni nel primo anno di trasferimento in Italia e poi ogni due anni per un mese, durante il periodo estivo). In conclusione la CtEDU condanna l'Italia per aver limitato il diritto alla vita familiare dei ricorrenti in un modo sproporzionato rispetto a quanto è necessario in una società democratica. Sugli aspetti procedurali dell'art. 8 CEDU, viceversa (tra cui il mancato ascolto del minore di età), la CtEDU non ritiene di avere elementi per riscontrare una violazione.

2.7. Diritto di proprietà, «espropriazioni indirette», equo indennizzo

In applicazione di una consolidata giurisprudenza che condanna come contrarie all'art. 1 Protocollo I CEDU le modalità con cui le amministrazioni risolvono sostanzialmente a proprio vantaggio i casi di «espropriazione indiretta» realizzati negli anni passati (v. in particolare la giurisprudenza elaborata nel caso *Guiso-Gallisay c. Italia* del 22 dicembre 2009), numerose sentenze emesse nel 2011 dalla CtEDU si concludono con l'accertamento della responsabilità dello Stato italiano per violazione del diritto al pacifico godimento della proprietà e definiscono un equo indennizzo. Si vedano le sentenze *Farina, Fiorello, Ventorino, Santinelli e altri* (tutte del 17 maggio 2011); *Iandoli, De Stefano e altri, Casolaro Camilletti, Rivera e Bonaventura* (tutte del 14 giugno); *De Caterina e altri* (18 giugno); *Maïoli, Macrì e altri* (12 luglio); *Paleari, Pozzi* (entrambe del 26 luglio).

Altrettanto nutrito è il numero di decisioni che, facendo seguito a precedenti pronunce che avevano riscontrato violazioni da parte dell'Italia della CEDU, definiscono l'entità dell'equo indennizzo. Si segnalano le sentenze *Giacobbe e altri, Genovese e altri, Quattrone* (1 febbraio); *Plalam s.p.a.* (8 febbraio – il merito del caso è menzionato in *Annuario 2011*, p. 267); *Ucci* (17 febbraio); *G.N. e altri* (15 marzo: è intervenuto accordo amichevole); *Dedda e Fragassi* (12 aprile); *Di Marco* (10 aprile); *Notarnicola* (12 aprile).

In tema di diritto di proprietà (in questo caso a un'equa retribuzione) si menziona la

decisione della Corte in *Celano e altri c. Italia* (7 giugno 2011), in cui è stata affermata l'inammissibilità per non esaurimento dei ricorsi interni presentati da un certo numero di (ex) medici specializzandi presso l'Università di Roma La Sapienza. La controversia riguardava il mancato adeguamento dell'ammontare delle borse attribuite agli specializzandi per un certo numero di anni e il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte dell'ente presso cui prestavano la loro attività. La Corte sottolinea che l'esistenza o meno di vie di ricorso effettive e utili nell'ordinamento nazionale deve tenere conto della situazione al momento del ricorso, non di quella formatasi successivamente. In effetti, nel 2007 non erano ancora state pronunciate sentenze che facessero ritenere che sul punto si fosse già consolidata una giurisprudenza generalmente sfavorevole alle richieste dei ricorrenti.

3. L'Italia nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea

In questa sezione vengono proposte le decisioni più significative in materia di diritti umani riguardanti l'Italia adottate dalla Corte di giustizia dell'UE (CGE) nel 2011. Quest'ultima, a prescindere dalle situazioni relative all'Italia, nel corso del 2011 ha dato applicazione alla Carta dei diritti fondamentali (CDFUE) in numerose pronunce, arricchendo la propria giurisprudenza in tema di diritti umani.

Riguardo a quest'ultima tipologia di decisioni e con particolare riguardo al *tema della discriminazione*, si segnalano la sentenza C-236/09 del 1° marzo 2011 in cui la CGE stabilisce che prendere in considerazione il sesso dell'assicurato come fattore di rischio nei contratti di assicurazione costituisce una discriminazione; la sentenza C-447/09 del 13 settembre 2011, in occasione della quale la Corte determina che vietare ai piloti l'esercizio della professione dopo i 60 anni costituisce un trattamento discriminatorio in base all'età; e la sentenza C-147/08 del 10 maggio 2011, ove viene dichiarato contrario al principio di eguaglianza il diverso trattamento pensionistico a cui sono soggette, a parità di condizioni, coppie sposate e coppie dello stesso sesso legate da unioni civili. Interessante per il versante della *tutela della riservatezza* è la sentenza del 25 ottobre 2011 (cause riunite C-509/09 e C-161/10) che stabilisce che la vittima di lesioni dei diritti della personalità via internet può adire i giudici dello Stato membro di residenza per la totalità del danno subito. Riguardo poi alla *posizione della vittima nel procedimento penale*, la Corte, pur riaffermando l'importanza che il parere della stessa riveste nella totalità del procedimento e anche nella determinazione della sanzione applicabile al colpevole, nella sentenza del 15 settembre 2011 (cause riunite C-483/09 e C-1/10) ritiene che il diritto UE non osta a che un provvedimento obbligatorio di allontanamento venga adottato anche se la vittima è contraria.

Altre decisioni rilevanti riguardano i *diritti di cittadinanza*, tra cui la sentenza C-34/09 dell'8 marzo 2011 ove la Corte afferma che la cittadinanza dell'UE impone che uno Stato membro autorizzi i cittadini di uno Stato terzo genitori di un bambino in possesso della cittadinanza di detto Stato, a ivi soggiornarvi e lavorare nella misura in cui un diniego priverebbe il figlio del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dell'UE. In materia di *sanzioni anti-terrorismo* e sulla scorta del caso *Kadi*, degno di nota è il caso *People's Mojahedin Organization of Iran* (C-27/9 P del 21 dicembre 2011), in cui la Corte respinge l'impugnazione presentata dalla Francia contro una precedente sentenza del Tribunale di primo grado secondo la quale l'Organizzazione di Mojahedin del popolo dell'Iran doveva essere rimossa dall'elenco europeo delle organizzazioni terroristiche in quanto il Consiglio, nell'adottare la relativa decisione, ne aveva violato i diritti di difesa.

Per quanto riguarda temi affini alla *bioetica* e al *biodiritto*, nella sentenza C-34/10 del 18 ottobre 2011 la CGE sancisce il divieto di brevettare procedimenti che, utilizzando cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti, comportano la distruzione degli embrioni umani. In particolare, la Corte federale tedesca, giudice *a*

quo del caso, nel decidere sulla conformità di un brevetto tedesco con la direttiva 98/44/CE che esclude dalla brevettabilità le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali e commerciali, aveva interpellato la Corte del Lussemburgo in merito all'interpretazione della nozione di embrione umano. La Corte, sottolineando la propria incompetenza a trattare di questioni di natura medica o etica e limitandosi a dare un'interpretazione giuridica delle pertinenti disposizioni della direttiva, ha concluso che: 1) il contesto e le finalità della direttiva 98/44/CE portano ad affermare che la nozione di embrione umano «deve essere intesa in senso ampio»; 2) la ricerca scientifica che implichi l'utilizzazione di embrioni umani non può ottenere la protezione del diritto dei brevetti, mentre resta invece permessa e brevettabile l'utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi e sia utile all'embrione umano, ad esempio per correggerne una malformazione; 3) il procedimento che richieda, in via preliminare, la distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza non può essere brevettato.

Infine, in tema di *applicazione della direttiva «rimpatri»*, molto simile al caso *El Dridi* (su cui v. il paragrafo seguente) ma relativo alla Francia, è il caso *Achunbbabian* C-329/11 del 6 dicembre 2011. In questo giudizio la Corte afferma che è incompatibile con la direttiva 2008/115 una normativa nazionale che reprima il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, se consente la reclusione di un cittadino extracomunitario che, pur essendo irregolare e rifiutando di lasciare lo Stato di sua volontà, non sia stato sottoposto alle misure coercitive ex art. 8 della direttiva e per il quale, se trattenuto in vista dell'allontanamento, la durata massima del trattenimento non sia ancora scaduta.

3.1. Applicazione direttiva «rimpatri»

Il 28 aprile 2011 la CGE (procedimento C-61/11 PPU) ha reso la sentenza nel caso *Hassen El Dridi*, caso sottoposto dalla Corte d'Appello di Trento il 2 febbraio 2011 sotto forma di domanda di pronuncia pregiudiziale d'urgenza (procedimento penale contro Hassen El Dridi, alias Soufi Karim). Il dubbio interpretativo del giudice remittente italiano riguardava la compatibilità con il diritto dell'UE dell'art. 14, comma 5-ter del testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998), norma introdotta dal «pacchetto sicurezza» 2009 (l. 15 luglio 2009, n. 94). Questa disposizione, in vigore dall'estate del 2009, punisce con la reclusione da uno a quattro anni lo straniero immigrato irregolarmente in Italia che non ottemperi all'ordine datogli dal questore di lasciare entro cinque giorni il territorio italiano. Tale ordine viene emesso quando l'immigrato irregolare non può essere trattenuto nei CIE o comunque quando non risulta possibile espellerlo attraverso l'accompagnamento alla frontiera da parte delle forze dell'ordine o con respingimento. Lo straniero è processato per direttissima e, se condannato, viene disposta comunque l'espulsione tramite accompagnamento alla frontiera; se però anche in questo caso l'espulsione non può essere eseguita, lo straniero è nuovamente destinatario di un ordine di espulsione a cui deve ottemperare entro cinque giorni. Se anche quest'ordine resta privo di esecuzione, la punizione per lo straniero irregolare può aumentare fino a cinque anni di reclusione.

I giudici della Corte del Lussemburgo dovevano valutare la compatibilità della normativa italiana in materia di espulsione di migranti irregolari con la normativa europea, in particolare con la direttiva 2008/115 (c.d. «direttiva rimpatri»). Il fatto che l'Italia non avesse ancora provveduto a recepire la direttiva nel proprio ordinamento entro il termine utile previsto (il 25 dicembre 2010) non ha im-

pedido alla Corte di entrare nel merito della questione, avendo riconosciuto un effetto diretto verticale alle disposizioni della direttiva che, in quanto norme chiare e precise, potevano essere invocate dagli individui dinanzi ai giudici nazionali anche in assenza di recepimento. Sul merito della questione sottoposta, la Corte rileva prima di tutto che la direttiva 2008/115 si pone l'obiettivo di perseguire «l'attuazione di un'efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone interessate siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno diritto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità» (secondo considerando introduttivo). Tra i principi di fondo che essa introduce vi sono quelli di dare la precedenza ai rimpatri volontari e di considerare come *ultima ratio* il trattenimento dello straniero; di accordare allo straniero irregolare tempi di ottemperanza all'ordine di rimpatrio che vanno dai 7 ai 30 giorni, salvo la sussistenza di circostanze particolari, tra cui il rischio di fuga o il pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza; nell'ipotesi in cui lo straniero non abbia lasciato spontaneamente il territorio o non abbia ottemperato alla decisione di rimpatrio, lo Stato, al fine di procedere all'allontanamento, è autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie, compresi, all'occorrenza, strumenti coercitivi, in maniera proporzionata e nel rispetto dei diritti fondamentali. In vista dell'espulsione, lo straniero può essere quindi trattenuto con privazione della libertà personale per un periodo che può andare fino a un massimo (tassativo) di 18 mesi in strutture dedicate o comunque separate da quelle dove sono detenuti gli autori di reato. La privazione della libertà in ogni caso non deve essere protratta oltre una misura ragionevole, per non violare il fondamentale diritto alla libertà personale.

Se quindi la Corte riconosce che la direttiva consente allo Stato di adottare tutte le misure coercitive indispensabili per eseguire il rimpatrio mediante l'allontanamento dello straniero, comprese misure di carattere penale volte a dissuadere il soggiorno irregolare nel proprio territorio, essa statuisce che tali misure non possono in nessun caso compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal diritto dell'Unione. Dal momento che la direttiva 2008/115 si pone come obiettivo la realizzazione del rimpatrio (preferibilmente volontario) dell'immigrato irregolare, lo Stato italiano non può legittimamente adottare una legislazione che trasferisce sull'immigrato la responsabilità per l'incapacità delle proprie autorità di eseguire l'espulsione facendolo oggetto di una sanzione penale, in quanto questo non risponde adeguatamente agli obiettivi stabiliti dalla direttiva e si pone in contrasto con la sua stessa attuazione. Ne consegue che l'art. 14, comma 5-ter del testo unico sull'immigrazione che fissa la sanzione penale a carico dello straniero che non ha ottemperato l'ordine di allontanamento deve essere disapplicato dai giudici italiani in quanto contrario al diritto dell'Unione.

Alle luce della natura *erga omnes* delle sentenze della Corte e della primazia del diritto UE sul diritto interno, gli effetti giuridici del caso *El Dridi* si riassumono come segue: assoluzione degli imputati nei procedimenti in corso perché il fatto non sussiste, anche nell'ipotesi in cui l'ordine del questore rimasto inadempito fosse antecedente alla data entro la quale l'Italia avrebbe dovuto trasporre la direttiva; applicazione del *favor rei* per le porzioni di condotta già consumatesi prima di tale data; valutazione caso per caso per le sentenze già passate in giudicato (v., in questa Parte, 1.7.1).

3.2. Modalità di audizione del minore vittima di reato nel procedimento penale

Con la sentenza del 21 dicembre 2011 (C-507/2010) la Corte di giustizia dell'UE risponde alla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nel 2010 dal Tribunale di Firenze (procedimento penale nei confronti di un individuo accusato di aver commesso atti sessuali nei confronti della figlia minore) ove si chiedeva di valutare la compatibilità del regime processuale italiano applicabile al minore vittima di reato con le disposizioni della decisione-quadro del Consiglio n. 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

Il Tribunale di Firenze, nello specifico, aveva chiamato la CGE a pronunciarsi sulla conformità con il diritto dell'Unione del codice di procedura penale italiano che, in forza degli artt. 392, comma 1 *bis*, 398, comma 5 *bis*, e 394, da un lato, non prevede l'obbligo per il pubblico ministero di rivolgersi al giudice affinché quest'ultimo consenta a una vittima particolarmente vulnerabile di essere sentita e di deporre secondo le modalità dell'incidente probatorio nell'ambito della fase istruttoria del procedimento penale e, dall'altro, non autorizza detta vittima a proporre ricorso dinanzi a un giudice avverso la decisione del pubblico ministero recante rigetto della sua domanda di rendere testimonianza mediante tali modalità.

La Corte del Lussemburgo in particolare doveva stabilire se tale normativa si potesse in conflitto con gli obiettivi enunciati agli artt. 2, 3 e 8 della decisione-quadro del Consiglio n. 2001/220/GAI, i quali prevedono che gli Stati si impegnano a garantire a tutte le vittime un trattamento «debitamente rispettoso della loro dignità personale», la possibilità di «essere sentite» nel corso del procedimento e di «fornire elementi di prova», nonché ad assicurare un «trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione» e, se del caso, una tutela «dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica» beneficiando, «in base a una decisione del giudice», della facoltà «di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento».

Secondo la CGE, benché gli Stati membri siano tenuti ad adottare provvedimenti specifici a favore delle vittime particolarmente vulnerabili, le autorità nazionali dispongono di un ampio margine di discrezionalità nell'attuazione degli obiettivi della decisione-quadro che, nel caso italiano, non sembra essere stato sorpassato. Non solo non è prefigurabile un diritto delle vittime di beneficiare in qualunque ipotesi di un regime come quello dell'incidente probatorio, ma la circostanza che nel sistema giuridico penale italiano spetti al pubblico ministero decidere di sottoporre al giudice investito della causa la domanda della vittima «può essere considerata come rientrante nella logica di un sistema in cui il pubblico ministero costituisce un organo giudiziario incaricato dell'esercizio dell'azione penale».

3.3. Quantificazione trattamenti economici del personale trasferito

Con la sentenza del 6 settembre 2011, *Scattolon c. MIUR* (C-108/10), la Corte di giustizia dell'UE risponde alla domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dal Tribunale di Venezia il 26 febbraio 2010 nell'ambito di una controversia tra

la ricorrente e il Ministero dell'istruzione, università e ricerca in merito al mancato riconoscimento, a seguito del trasferimento della stessa alle dipendenze del Ministero, dell'anzianità di servizio che la medesima aveva maturato presso il suo precedente datore di lavoro nello svolgimento di mansioni di personale tecnico amministrativo (ATA).

Il giudice di rinvio, in particolare, chiedeva alla Corte del Lussemburgo di verificare l'applicabilità delle direttive comunitarie in materia di tutela dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresa (in particolare la direttiva 77/187/CEE) al caso di specie, ossia al trasferimento di personale ATA dagli enti locali allo Stato. I giudici, risolta affermativamente questa prima questione, si soffermano sulla compatibilità del trasferimento disposto per il personale ATA rispetto ai contenuti delle direttive, la cui ragion d'essere è proprio quella di impedire che i lavoratori interessati da un trasferimento subiscano un pregiudizio retributivo per il solo fatto del trasferimento. Nel caso in esame, l'aver riconosciuto al personale ATA trasferito un'indennità di anzianità «fittizia» e, in linea di massima, ridotta rispetto a quella effettivamente maturata si pone in contrasto con il diritto dell'UE nella misura in cui non viene garantito il mantenimento in capo al lavoratore dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro originario. Stabilito questo, la Corte precisa però che il compito di accertare l'esistenza o meno di un pregiudizio retributivo per il lavoratore soggetto al trasferimento spetta al giudice nazionale, l'unico nella posizione di poter valutare caso per caso l'effettiva sussistenza di un tale pregiudizio. La vicenda oggetto del caso in esame è del tutto simile a quella di cui è stata investita la Corte europea dei diritti umani in occasione della sentenza *Agrati* (ricorsi 43549/08, 6107/09 e 5087/09), decisa da quest'ultima solamente qualche mese prima. Mentre però la Corte di Strasburgo si è occupata del profilo collegato al mantenimento in capo ai lavoratori dei diritti derivanti al rapporto di lavoro in caso di trasferimento d'impresa, per la CtEDU la prospettiva in esame era quella attinente alla retroattività della legge di interpretazione autentica del provvedimento statale che ne disponeva il trasferimento (v., in questa Parte, 2.2).

3.4. Responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'UE ad opera di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado

Nella causa C-379/10, decisa con sentenza del 24 novembre 2011, la CGE accoglie nel merito il ricorso della Commissione europea nei confronti dell'Italia per la contrarietà della normativa italiana sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e in materia di responsabilità civile dei magistrati (l. 13 aprile 1988, n. 117) rispetto al principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'UE da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado.

Secondo la CGE, la legge italiana, nella misura in cui esclude qualsiasi responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli qualora la violazione del diritto dell'UE derivi da un'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuata da un siffatto organo ovvero limita, in tutti gli altri casi, la possibilità di invocare tale responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave del giudice, è incompatibile con il diritto dell'UE.

Tale responsabilità, rileva la Corte, deve essere assolta a prescindere dall'organo

da cui tale danno è scaturito, ovvero anche qualora essa sia imputabile al potere giudiziario. Nello specifico, le limitazioni previste dalla legge italiana materia di responsabilità dello Stato per errori nell'attuazione del diritto dell'UE da parte di giudici di ultima istanza impediscono, secondo i giudici del Lussemburgo, la piena realizzazione di una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti che l'Unione conferisce ai singoli.

L'Italia è ora obbligata a conformarsi alla sentenza della CGE, pena un ulteriore ricorso da parte della Commissione a cui possono far seguito sanzioni pecuniarie.

Indice dei luoghi e delle parole notevoli

A

Afghanistan: 43; 46; 51; 55-57; 64; 80; 128; 155; 242; 243
Albania: 23; 111; 141; 147; 170; 201; 221; 222; 235; 242; 243; 267
Algeria: 170; 221
Ambiente, inquinamento, rifiuti: XXXIII; 22; 23; 35; 73; 85; 109; 127; 134; 137; 172; 173; 179-181; 225; 227
America Latina e Caraibi: 65; 123; 170; 182
Andorra: 201; 208
Angola: 119; 123
Arabia Saudita: 123
Argentina: XXIII; 118; 119; 128; 130; 146; 160; 170; 222
Armenia: 147; 201; 208; 221; 222
Azerbaijan: XXIII; 222
Asilo, rifugiati, apolidi: XIV; XV; XXIV; XXV; XXVII-XXX; XXXIV; XXXV; XXXVIII; XXXIX; 4; 6; 9; 11; 14; 17-20; 21; 22; 24; 33; 34; 40; 42; 55; 57; 59; 66; 87; 106; 115; 118; 124; 141-143; 150; 151; 157-159; 171; 172; 186-189; 201; 202; 204-207; 209; 211-214; 219; 228; 229; 236; 248; 254-256; 291; 292
Austria: 121; 123; 127; 129; 130; 140; 201; 221; 255
Bacino del Mediterraneo e Nordafrica: XIV; XXVIII; XXIX; XXXV; 33; 34; 38; 39; 41-44; 46; 48; 50; 59; 60; 64; 75; 88; 142; 170; 172; 183; 185-187; 188; 205; 206; 213; 214; 227-229; 242

B

Bahreïn: 227
Balcani: 170; 185; 212; 242
Bangladesh: XXIII; 80; 111; 123; 135; 252; 255
Belgio: 123; 140; 142; 170; 241; 255
Benin: XXIII; 122; 123
Bielorussia: 19; 38; 39; 43; 46; 58; 129; 147; 152; 155; 222; 272; 273
Bioetica, biomedicina: XIII; XIV; XXX; XXXI; 11; 14; 15; 15; 31; 65; 67; 72; 73; 87; 92; 95; 173; 174; 175; 185; 186; 248; 299
Bolivia: XXIII; 147; 221

Bosnia-Erzegovina: 83; 201; 208; 222; 236; 242

Botswana: 123

Brasile: XX; 72; 118; 120; 129; 130; 273

Bulgaria: XX; 141; 147; 188; 189; 201; 207; 231; 235; 236

Burkina Faso: 123; 129

Burundi: 121

C

Cambogia: XXIII; 130; 135; 155

Camerun: 123; 146

Canada: 122; 127; 128; 133; 142; 178; 222; 238; 241

Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli, Università di Padova (Centro diritti umani): XI; XVIII; XXXIX; 87; 99; 105; 106; 108; 185; 208;

Chiesa cattolica: XXXIV; 215; 255

Ciad: 152

Cile: XXIII; 160; 221

Cina: XX; 38; 41; 42; 46; 52; 111; 123

Cipro: 140-142; 188; 201; 208; 235; 243

Cittadini UE: XIV; XXXV; 24; 227; 229; 231; 233; 234; 267; 268; 270; 282

Colombia: XXIII; 72; 129; 134

Conflitti armati: XXI; XXXVIII; 4; 7; 8; 51; 63; 90; 126; 145; 159; 171; 174; 233; 239; 240; 261; 282

Corea del nord: 19; 46; 51; 116; 122; 127; 135

Corea del sud: 152; 155; 221

Corno d'Africa: 38; 41; 42; 64-66

Corte costituzionale: XXXI; XXXIII; XXXIV; XL; 31; 72; 80; 81; 247-253; 256; 257; 260-269; 271-274; 277-282; 288; 289; 295

Corte di giustizia UE: XXXIII; XXXV; XXXVII; XL; 17; 18; 20; 81; 229; 232; 247; 250; 257; 262; 281; 288; 299; 300; 302-304

Corte europea dei diritti umani: XXXIV; XXXV; XXXVII; XL; 13; 17; 18; 80; 81; 185; 186; 188-191; 206; 214; 231; 247-252; 255; 262; 271-273; 278-280; 285-297; 303

Corte internazionale di giustizia: XXXIII; 240; 273; 283

- Corte penale internazionale: XXI; XXII; XX-
XII; XXXVII; 4; 19; 47; 124; 226; 229;
230; 240
- Costa d'Avorio: 19; 128; 129; 132; 135; 152;
226; 255
- Costa Rica: 123; 124; 127; 152; 155
- Crimine transnazionale: XIX; 13; 16; 151; 152;
156; 209
- Croazia: 192; 201; 208; 235
- Cuba: 41; 42; 46; 53; 58-60; 120; 123; 129;
130; 147; 155
- Cultura di pace: XVIII; XL; 24; 25; 31; 33; 88;
95; 100-107; 175
- D**
- Danimarca: 118; 120; 125; 127; 140; 155; 170;
201; 208; 221; 241
- Danno non patrimoniale risarcibile: 257; 267;
280; 281
- Democrazia, stato di diritto: XI; XIII; XV; XXI;
XXII; XXXVIII; 25; 34; 35; 39; 63; 64; 80;
92; 100; 103; 115; 117; 121; 124; 140; 175;
185; 186; 189; 221; 222; 225-228; 230;
235; 251; 273; 281; 287-289
- Diversità e dialogo interculturale: 5; 16; 22; 25;
34; 76; 77; 88; 89; 91; 92; 105; 106; 108;
171; 173-176; 178; 185; 202; 217; 218;
220; 221; 267; 286
- Difensori dei diritti umani: XI; 115; 127; 133;
135-137; 226
- Dignità della persona: XII; XIV; XXVI; XX-
XIX; 14; 15; 21; 83; 139; 160; 170; 174;
183; 199; 228; 248; 253; 254; 257; 276;
201; 302
- Diritti dei lavoratori: XII; XIV; XVII; XVIII;
XX; XXV; XXVII; XXIX; XXXIII; XXXVI;
XXXVIII; 4-7; 20; 24; 27; 31; 46; 50; 54;
58; 62; 70; 76; 82-85; 100; 109-111; 136;
137; 148; 150; 151; 153; 154; 156; 158;
160-169; 183; 184; 189; 193-200; 209;
213; 215; 220; 231-233; 238; 248; 251;
259; 262; 262; 264-266; 268; 271; 272;
276; 277; 282; 287-289; 295; 299; 303
- Diritto di sciopero: 31; 76; 82; 84; 85
- Diritto all'alloggio: XXV-XXVII; 75; 132; 135-
138; 150; 151; 181; 187; 195; 196; 198;
199; 202; 203; 212; 213; 215; 216; 219;
220; 231-233; 262; 265; 267
- Diritto alla salute: XV; XVII; XIX; XXVII;
XXXI; XXXIII; 14-16; 19; 20; 22; 23; 25;
32; 35; 43; 45-47; 52; 57; 58; 61; 62; 65;
69; 72; 73; 76; 78; 85; 108-110; 133; 137;
151; 153; 155; 158; 159; 165; 167; 168;
174; 179; 189; 192; 213-216; 220; 230;
232; 233; 253; 254; 257; 267; 268; 271;
276; 277; 292; 300
- Diritto alla vita privata e familiare: XXX; 19;
27; 67; 77; 79; 83; 85; 107; 108; 110; 136;
139; 153; 154; 158; 191; 195; 197; 233;
261; 263; 264; 266; 268; 269; 291; 293;
296; 297
- Disabilità: v. persone con disabilità
- Dominica: 147
- Donne, pari opportunità: XV; XVIII-XXII;
XXIV; XXXVI; XXXVIII; 4; 6; 7-9; 17; 24-
26; 38-40; 42-44; 49; 64; 65; 67; 68; 70;
71; 74; 78; 91; 92; 103; 109; 110; 115; 118;
125; 127; 128; 134; 129; 144; 145; 152-
155; 160-163; 189; 200; 207; 216; 225;
226; 242; 253; 254; 256; 257; 271; 292
- Violenza contro le donne: XIX-XXII;
XXXVI; XXXVIII; 17; 24; 25; 39; 70; 71;
110; 117; 127; 128; 134; 139; 152-155;
257
- Durata ragionevole del processo: XXXIV;
XXXVII; 138; 188; 191; 231; 248; 278-
281; 290; 296
- E**
- Ecuador: XXIII; 123
- Educazione, formazione, ricerca: XII; XIII;
XVIII; XXIV; XXV; XXX; XXXVIII; 4-6;
9; 24; 27; 31; 75; 76; 78; 85; 87-95; 98;
100-102; 105; 106-108; 111; 115; 119;
124; 126; 128; 132; 135; 149-151; 154;
156; 158-160; 169; 170-179; 182; 184;
185; 196; 197; 200; 210; 211; 213; 215;
216; 218; 220; 221; 225; 230; 232; 233;
236; 268; 275; 285; 286; 300; 302-303
- Egitto: 34; 39; 45-47; 80; 119; 121; 127; 130;
155; 170; 186; 226; 243
- Elezioni: XXVII; XXXVI; 39; 43; 47; 106; 121;
124; 189; 202; 206; 209; 230; 235; 250
- Emirati Arabi Uniti: 243
- Eritrea: 34; 42; 44; 59; 62; 104
- Esame periodico universale (UPR): XV, XXI-
XXV; XXVIII; XXXVII; 74; 75; 87; 123-
126; 131; 132
- Esecuzioni arbitrarie, sommarie o extragiudiziarie: 128; 133; 135; 138
- Espropriazione indiretta: XXXIV; 277; 297
- Estonia: 140; 146; 192; 221; 235; 236
- Etiopia: 72; 147; 152
- Ex Jugoslavia: XXVII; XXXIX; 19; 189; 236
- Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: 111;
132; 221; 222; 235
- F**
- Federazione Russa: XXIV; 72; 119; 123; 146;
188; 191; 192; 201; 207; 221; 222; 225;
235
- Filippine: XIII; 123; 124; 128; 134;
- Finlandia: XXIII; 140; 147; 155; 221; 235
- Franca: XIII; XXIII; 121; 124; 128; 132; 133;
135; 140-142; 188; 241; 273; 291; 294;
295; 299; 300

G

Genere: XVIII-XXII; 25; 26; 38; 41; 73; 92; 109; 129; 152; 153; 179; 180; 189; 216; 226; 242; 254; 256; 257
 Discriminazione di genere: v. non-discriminazione
 Georgia: 124; 147; 222; 236; 243
 Germania: XXXIII; 121; 126; 128; 129; 133; 140-142; 146; 147; 170; 207; 227; 240; 255; 261; 282; 292; 299; 300
 Ghana: 141; 147
 Giamaica: 147
 Giappone: XXIII; 118; 127; 130; 175; 222
 Gibuti: 123; 147; 152
 Giordania: 123; 128
 Grecia: 125; 140; 141; 147; 188; 207; 240; 254; 255
 Guatemala: 123; 160
 Guinea: 19

H

Haiti: 135; 227; 243
 Hiv/AIDS: 116; 183; 226

I

Immigrati, stranieri: XIV; XV; XXIII-XXX; XXXIII-XXXVII; XXXIX; 4; 6; 9; 11; 14; 17; 18; 21; 22; 24; 26; 33; 34; 42-46; 48; 50; 52; 54; 55; 59-63; 66; 67; 70-72; 75-77; 79-81; 100; 101; 103; 110; 111; 124-126; 133; 135; 143; 149-151; 153; 155; 157-159; 167-169; 183; 184; 186-189; 193-195; 197; 198; 201; 202; 204-206; 209-214; 219; 228; 230-233; 241; 243; 256; 258; 262-272; 300; 301;
 Centri per migranti: XXVIII; XXX, 33; 42; 45; 46; 48; 49; 50; 52-56; 58; 60; 66; 67; 143; 150; 151; 183; 205; 206; 214; 233; 267; 292; 300
 Espulsione, respingimento: XIV; XXVII-XXIX; XXXV; XXXVII; XXXVIII; 24; 41; 45; 50; 54; 62; 66; 67; 137; 143; 151; 159; 187; 190; 191; 195; 198; 202; 204-206; 213; 214; 216; 233; 256; 262-264; 268; 270-272; 291-293; 300; 301
 Minori d'età: XIV; XV; XXXIV; 31; 33; 36; 43; 45; 46; 54; 59; 60; 61; 71; 72; 77; 79; 80; 92; 100; 111; 136; 143; 157-159; 204; 212; 215; 255; 264; 268-271; 286; 296; 297; 299
 Residenza: XXV; XXVII; XXXVI; 26; 111; 141; 149; 168; 169; 198; 209; 212; 232; 267; 268; 292
 Rifugiati e apolidi: v. asilo, rifugiati, apolidi
 Immunità degli Stati esteri: XXXIII; 240; 248; 282; 295
 Immunità parlamentare: XXXV; XXXVII; 223; 250; 251; 295; 296
 India: XXIII; 72; 111; 123; 254

Indonesia: 64-66; 123

Infanzia e adolescenza: XIII; XV; XVII; XVIII; XX-XXV; XXVIII; XXXIV; XXXVI-XXXVIII; 4; 7; 11; 14; 16; 17; 23-26; 31; 33; 35; 36; 43; 45; 46; 54; 59; 60; 61; 68; 71; 72; 75; 77-80; 82; 83; 85; 86; 91; 92; 99; 100; 103; 105; 107; 108; 11; 115; 117; 119; 122; 124-128; 130; 132; 134; 136; 137; 143; 144; 152; 155-160; 166; 181; 182; 185; 186; 194-197; 199; 204; 212; 213; 215; 216; 218; 221; 232; 253-255; 260; 264; 268-271; 274; 275; 285; 286; 296; 297; 299
 Adozione, affidamento: XVIII; 17; 35; 67; 71; 72; 79; 94; 108; 157; 158; 197; 268; 270; 274; 275
 Migliore interesse del bambino: XVII; XXXVII; XXXVIII; 158; 207; 264; 270; 271; 274; 297
 Minori con disabilità: 158; 253; 260; 268; 276; 277
 Minori stranieri: v. immigrati, stranieri
 Violenza e sfruttamento nei confronti dei minori: XXI; XXXVIII; 16; 19; 36; 56; 68; 71; 83; 110; 126; 128; 132; 134; 152; 154-156; 158; 159
 Iran: 19; 33; 43; 45; 46; 48; 56; 116; 122; 127; 132; 135; 147; 299
 Iraq: 49; 57; 62; 64; 243
 Irlanda: 140; 147; 201
 Islanda: 155; 192; 208; 233
 Israele: 126; 146; 152; 221
 Istituzioni indipendenti di garanzia dei diritti umani: XIII; XVI; XVII; XXI-XXIV; XXXVI; 24-16; 31; 36; 37; 46; 52; 75; 85-87; 97-100; 103; 106-109; 116; 122; 124; 148; 156; 157; 182; 189; 201; 207; 219; 220; 230; 233
 Difesa civica: XIII; XVIII; XXXVI; 25; 26; 97-99; 103; 106; 108; 109; 189; 207; 233
 Principi di Parigi: XVI; XVII; XXXVI; 86; 116; 124; 148; 157; 220
 Pubblica tutela dell'infanzia: XIII; XVII; XVIII; XXXVI; 24; 26; 31; 85; 86; 99; 100; 107; 108; 156; 157; 182

K

Kazakhstan: 147; 222; 235; 236
 Kenya: XXIII; 147; 152; 180
 Kosovo: 236; 242; 243; 255; 270
 Kirgizistan: 123; 129; 221; 222; 235; 236
 Kuwait: 65; 66; 123; 147; 152

L

Laos: 155
 Lesotho: 152
 Lettonia: 125; 141; 208; 235; 236; 296; 297
 Libano: 100; 170; 242
 Liberia: 256

- Libertà di espressione, pluralismo nei media: XVIII; XIX; XXVII; XL; 22; 23; 31; 36; 69; 71; 82; 83; 106; 125; 133; 138; 139; 150; 153; 154; 157; 171; 173; 183; 206-209; 211; 216; 218-220; 222; 235; 237; 260; 275
- Libertà personale e condizioni penitenziarie: XV; XVI; XXIV; 23; 27; 33; 37; 38-66; 80; 87; 92; 106; 132; 138; 139; 152; 156; 186; 187; 192; 197; 214; 254; 273; 291-293; 303
- Libia: XVI; XXVIII-XXX; 19; 33; 34; 36; 39-41; 43; 44; 47; 48; 51; 57; 60; 63-66; 123; 125; 128; 131; 141; 184; 186-188; 204-206; 226; 240; 241; 243
- Liechtenstein: 152
- Lituania: 141; 147; 192; 208
- M**
- Madagascar: 147
- Malawi: 147
- Malaysia: 123
- Maldivi: 123; 127; 147
- Malta: XXIX; 141; 142; 147; 186-188; 201
- Marginalità, disagio, esclusione sociale: XX; XXV; XXVI; XXX; XXXIX; 27; 42; 70; 77; 80; 85; 89; 107; 110; 118; 137; 150; 151; 154; 156; 157; 178; 181; 182; 202; 204; 206; 213; 219; 226; 230; 242; 254; 262; 267
- Marocco: XIII; 65; 66; 75; 80; 111; 119; 124; 126; 130; 147; 170; 189; 221
- Mauritania: 123
- Medio Oriente: 33; 38; 46; 59; 189; 215; 225; 227
- Messico: 120; 122; 123; 127; 160; 222
- Minoranze: XV; XXIII-XXVI; XXVIII; XL; 11; 14; 15; 22; 23; 26; 33; 34; 75; 104; 105; 121; 125; 127; 129; 133; 136; 137; 151; 159; 177; 185; 186; 189; 190; 197; 198; 202; 204; 209; 211; 212; 215-221; 230; 232; 235-237
- Linguistiche: XXVIII; 15; 23; 26; 104; 121; 129; 151; 159; 189; 197; 198; 209; 215; 217-221; 232
- Misure cautelari (art. 39, regolamento CtE-DU): 188; 190; 191; 214; 291
- Mongolia: 118; 147
- Montenegro: 152; 208; 222
- Mozambico: 124
- Mutilazioni genitali femminili: 24; 36; 71; 117; 125; 152; 155; 156
- Myanmar/Birmania: 19; 46; 56; 116; 122; 124; 128; 135
- N**
- Namibia: 124
- Nauru: 124
- Nepal: 124; 152
- Niger: 124
- Nigeria: 43; 45; 46; 123; 128; 129; 141; 255; 271
- Non-discriminazione: XIV; XVIII; XIX; XXI-XXVII; 4-7; 9; 16; 33; 36; 46; 54; 65; 67; 68; 70; 74; 87; 105; 115; 117-119; 122; 124; 130-132; 134-136; 138; 144; 145; 147; 148; 150; 152; 153; 155; 157; 160; 164; 172; 174; 176; 189; 194; 198-200; 202-204; 206-213; 215; 216; 218-220; 225; 226; 230; 231; 232; 235; 236; 256-260; 268; 286; 289; 299
- Antirazzismo: XIV; XVIII; XXI; XXIII-XXVII; 4; 46; 54; 67-69; 75; 115; 117; 119; 124; 130; 131; 134-139; 144; 145; 147; 148; 150; 155; 157; 173; 198; 199; 202; 204; 206; 208-212; 214-216; 218-220; 230; 232; 235; 236; 258; 268
- Discriminazione di genere: XXI; XX; 6; 7; 70; 74; 87; 105; 118; 129; 134; 144; 152; 153; 155; 180; 200; 207; 216; 242; 256; 257; 299
- Norma «Pace diritti umani»: 24; 25; 97; 106
- Norvegia: 121; 124; 127; 128; 130; 147; 170; 221; 233; 235; 241
- Nuova Zelanda: 127; 129; 155
- O**
- Obiezione di coscienza: 73
- Oman: 124; 152
- Omofobia, trans fobia: 207
- Omosessualità, transessualità: XX; XXIV; 33; 60; 257
- Ordinanze dei sindaci: 149; 159; 248; 259; 281; 282
- Organizzazioni di società civile: XIV; XV; XXII-XXV; XXVII-XXIX; XXXVII; XXXIX; XL; 25; 27; 31-36; 45; 70; 72; 74-79; 86; 90; 100-102; 104; 106; 123-125; 131; 136; 137; 148; 153; 177; 178; 180; 182; 183; 188; 193; 200-203; 207; 208; 210; 213; 214; 217; 218; 231; 236; 258; 260; 273; 281
- P**
- Paesi Bassi: XXIII; 140; 170; 255
- Pakistan: 41; 42; 46; 57; 141
- Panama: 155
- Paraguay: 147; 152
- Patrimonio culturale: 16; 172-175; 220
- Pena di morte: XV; XXI; XXII; 4; 12; 19; 32; 34; 36; 47; 66; 117; 226
- Persone anziane: 110; 118; 153; 155; 254; 277; 287; 288; 303
- Persone con disabilità: XVIII; XXI; XXII; XXXVII; XXXVIII; 4; 7; 20; 25; 26; 41; 42; 71; 75; 78; 79; 83; 106; 110; 120; 124; 127; 144; 150; 153; 156; 158; 159; 165; 167; 169; 226; 232; 248; 253; 254; 260;

- 268; 276; 277
 Minori con disabilità (v. Infanzia e adolescenza)
 Perù: 118;123; 221; 222
 Polonia: XXIII; 72; 119; 122; 123; 140; 188; 191; 207; 227; 235
 Portogallo: XXIII; 128; 140; 141; 192
 Povertà: XVII; XXV; 27; 77; 128; 133; 139; 156; 179; 181; 226; 277
 Prescrizione: XXXIV; 248-250; 279; 290
 Primavera araba: XXVIII; 33; 34; 39; 61; 81; 142; 183; 184; 186; 213; 214; 226; 228
 Principato di Monaco: 147; 192; 208
 Processo penale: XXXIV; 22; 23; 38; 80; 168; 257; 271-273; 287; 290; 299; 300; 302
 Estradizione: 21; 23; 272-274; 292; 293
 Provincia Autonoma di Bolzano: 23; 25; 26; 97-100;
 Provincia Autonoma di Trento: 26; 27; 97; 99-102
- Q**
 Qatar: 65; 66; 123
- R**
 Radio Televisione Italiana (RAI): 237; 275
 Regione Abruzzo: XXVIII; 23; 26; 27; 69; 97; 99; 102
 Regione Basilicata: 25; 69; 97; 98; 99
 Regione Calabria: 25-27; 69; 80; 97; 99; 227; 260
 Regione Campania: XVI; 25; 69; 85; 97; 99; 101; 184; 259; 260; 264; 266; 267; 278
 Regione Friuli-Venezia Giulia: 69; 98; 99; 218; 219; 222
 Regione Liguria: 25; 27; 68; 97; 99; 100; 148; 257
 Regione Lombardia: XVI; 26; 27; 68; 80; 97; 99; 111; 255; 259; 265; 269; 276; 277
 Regione Marche: 27; 60; 69; 97; 99; 100
 Regione Molise: 27; 69; 97; 99
 Regione Piemonte: 27; 68; 97-99; 148; 218; 261
 Regione Sardegna: 23; 26; 69; 97; 99; 256
 Regione Sicilia: 26; 27; 69; 80; 85; 98; 148; 183; 184; 206; 264
 Regione Toscana: 25; 26; 27; 69; 97; 98-100; 269; 270; 276
 Regione Umbria: 25; 27; 69; 97; 99; 111
 Regione Valle d'Aosta: 26; 68; 97; 98
 Regione Veneto: XXXIX; XL; 24; 27; 68; 97; 99; 100; 101; 103-111; 208; 221; 276; 281
 Regno Unito: XXIII; 130; 140; 142; 147; 192; 207; 221; 238; 241; 255; 293
 Repubblica Ceca: 123; 147; 155; 201; 221
 Repubblica del Congo: 123
 Repubblica democratica del Congo: 19; 243
 Repubblica di Mauritius: 19; 123; 147; 152
 Repubblica di Moldova: XX; 111; 118; 123; 146; 147; 188; 207; 222; 235; 236; 273
 Repubblica Slovacca: 201; 221
 Rom, sinti e *travellers*: XIV; XV; XVII; XXIV-XXVIII; XXXVIII; XXXIX; 19; 32; 33; 70; 77; 106; 124; 126; 136; 137; 151; 153-155; 157; 159; 185; 197-199; 201-204; 206; 207; 209; 211-213; 216; 218-221; 226; 228; 232; 235; 259
 Sgomberi: XXV; XXVI; 136; 137; 198; 199; 202; 203; 206; 211; 213; 216; 219; 259
 Romania: XX; XXIII, XXIV; 111; 123; 140; 188; 191; 207; 221; 227; 236
 Ruanda: 147
- s**
 Sahara occidentale: 35; 40; 65; 66
 San Marino: 141; 201
 Santa Lucia: 124
 Santa Sede: 141; 222
 Schiavitù, tratta: XV; XVII; XIX-XXII; XXIV; XXXVIII; 4; 5; 7; 13; 19; 20; 24; 34; 38; 40; 56; 71; 87; 124; 128; 134; 139; 152-154; 156; 168; 183; 185-187; 200; 201; 211; 235; 238; 241; 243; 262; 266; 282
 Senegal: XIII; 123; 124
 Serbia: 111; 147; 170; 201; 202; 222; 236
 Servizi sociali: XIX; XXV; XXVII; 25; 107; 108; 110; 155; 159; 195; 197; 267
 Seychelles: 147; 155
 Sicurezza sociale, pensioni: 27; 161-164; 166-168; 191; 199; 251; 261; 268; 280; 287-289; 295; 303
 Sierra Leone: 118; 125
 Singapore: 152; 155
 Siria: 19; 35; 40; 41; 54; 55; 61; 65; 116; 122; 123; 125; 126; 131; 132; 135; 155; 226
 Slovenia: XIII; 124; 140; 147; 192; 221; 235
 Solidarietà internazionale, cooperazione allo sviluppo: XI; XVIII; XL; 23-25; 38; 59; 60; 67; 73; 88; 97; 100-106; 130; 134; 183; 187; 205; 227
 Somalia: 19; 34; 116; 129; 133; 243
 Spagna: XXIII; 123; 126; 129; 140; 147; 159; 208; 227; 235
 Sparizioni forzate: XV; XX; XXII; XXV; XXXVI; 8; 121; 133; 144; 155; 159; 160
 Sri Lanka: 147; 152
Stalking: XIX; 152
 Stati Uniti d'America: 33; 118; 121; 123; 127; 129; 141; 142; 222; 241; 253; 292
 Striscia di Gaza: 48
 Sudafrica: 129; 131; 152; 222
 Sudan: 19; 43; 45; 46; 50; 54; 59; 65; 125; 135; 243
 Sud Sudan: 61
 Svezia: 118; 120; 127; 128; 140; 142; 208
 Svizzera: XIII; XXIII; 123; 124; 130; 142; 235; 236; 288; 289; 297

T

Tadzikistan: 236

Tanzania: 118

Thailandia: 123; 130

Territori palestinesi occupati: 135; 222; 243

Terrorismo: XXI; XXII; 4; 5; 8; 11; 13; 15; 66;
122; 128; 134; 207; 214; 226; 273; 290;
291; 293; 299

Tibet: 42; 64

Togo: 147

Tortura, trattamenti inumani: XIV; XXI, XXII;
XXIV; XXV; XXXV-XXXVII; 4; 5; 8; 11;
13; 19; 38; 57; 74; 75; 87; 106; 115-117;
120; 127; 134; 134-138; 144; 145; 147;
159; 185; 186; 188; 190; 192; 200; 214;
225; 226; 271; 273; 287; 289-291

Tunisia: XXVIII; 33; 41; 47; 80; 127; 141; 159;
170; 184; 186; 189; 190; 204; 222; 226;
228; 291

Turchia: XXIV; 142; 146; 188; 189; 191; 201;
207; 208; 222

Turkmenistan: 146; 147; 236

U

Ucraina: XXIII; 72; 111; 130; 147; 155; 188;
191; 201; 207; 208; 222; 236

Uganda: 59; 60; 123; 243

Ungheria: XX; 46; 56; 123; 125; 127-129; 140;
222; 226; 231

Uruguay: 123; 127; 147; 170; 222

V

Volontariato: XVII; 25; 27; 67; 77; 107; 108;
110; 117; 118; 182

Y

Yemen: 130; 146; 147; 227

Z

Zambia: 152

Zimbabwe: 19; 26

Indice delle principali fonti normative

- c**
- Carta dei diritti fondamentali dell'UE, 2000:
XXXI; 17; 25; 98; 227-229; 234; 248-250;
253; 256; 257; 272; 274; 277; 281; 299
Art. 1: XXXI
Art. 2: XXXI
Art. 3: XXXI; 253
Art. 4: 272
Art. 5: 272
Art. 9: 264
Art. 21: 256
Art. 23: 256
Art. 24: 274
Art. 25: 277
Art. 43: 234
Art. 44: 227
Art. 46: 288
Art. 47: 281; 288
Art. 49: 249; 250
Art. 51: 281
Art. 52: 281; 288
Art. 53: 281
- Carta delle Nazioni Unite, 1945: 25; 115; 171
- Carta sociale europea (riveduta), 1996: XIV;
XXV; XXXVI; 13; 17; 185; 190; 193-200;
203
Art. 1: 193; 200
Art. 5: 193
Art. 6: 193
Art. 7: 193; 194; 196
Art. 8: 194-196
Art. 9: 200
Art. 10: 200
Art. 12: 193
Art. 13: 193
Art. 15: 200
Art. 16: 193-197
Art. 17: 194; 195; 197
Art. 18: 200
Art. 19: 193-195; 197; 198
Art. 20: 193; 200
Art. 25: XIV; XXXVI; 193; 200
Art. 27: 194; 195; 199
Art. 29: 190
Art. 31: 194; 196; 199
Art. E: 199
- Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
1984: XIV; XXI; XXII; XXXVI; 5; 144;
159; 188
Protocollo facoltativo, 2002: XIV; XXII;
XXXVI; 8; 38; 144; 159; 188
- Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme
di discriminazione nei confronti delle don-
ne, 1979: 6; 7; 74; 118; 144-146; 152; 153
Protocollo facoltativo, 1999: 7; 145
- Convenzione europea per la prevenzione della
tortura e delle pene o trattamenti inumani o
degradanti, 1987: 13; 185; 188; 192
Protocollo I, 1993: 13
Protocollo II, 1993: 13
- Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti umani e delle libertà fondamentali,
1950: XXXIV; XXXV; 12; 17; 18; 89; 139;
185; 189; 191; 192; 205; 209; 213; 216;
225; 247-252; 257; 261; 263-266; 268;
270-273; 278-281; 285-295; 297
Art. 2: XXXV; 286; 287; 289; 290; 292
Art. 3: 190; 192; 214; 272; 287; 290-292
Art. 4: 272
Art. 5: 291; 293
Art. 6: 191; 248-252; 261; 261; 271; 272;
279; 280; 281; 287-289; 292-295
Art. 7: 249-250;
Art. 8: 191; 263-266; 270; 291; 293; 297
Art. 9: 285
Art. 12: 264
Art. 13: 287
Art. 14: 268; 289
Art. 33: 18
Art. 34: 291
Art. 46; 272
Art. 59: 17; 18
Protocollo I, 1952: 12; 18; 191; 278; 285
288; 288; 293; 297
Protocollo IV, 1963: 12; 205
Protocollo VI, 1983: 12; 18
Protocollo VII, 1984: 12
Protocollo XII, 2000: XXXVI; 14; 189;
209; 216
Protocollo XIII, 2002: 12
Protocollo XIV, 2004: 12; 17; 191

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 1965: 4; 144; 146-148; 258
- Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, 2006: XV; XX; XXII; XXXVI; 8; 121; 144; 155; 159; 160
- Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, 1990: XIV; XXXVI; 9; 144; 155; 159; 160; 209
- Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (Consiglio d'Europa), 1995: XL; 14; 185; 186; 190; 202; 204; 212; 216; 217; 219; 221
- Convenzione sui diritti del bambino, 1989: XV; XXXVI; 7; 25; 35; 75; 78; 85; 107; 115; 119; 144; 145; 146; 155-157; 159; 182; 264; 270; 274; 275
- Protocollo facoltativo (conflitti armati), 2000: 7; 145; 146; 159
- Protocollo facoltativo (traffico, prostituzione e pornografia), 2000: 7; 145; 149; 159
- Protocollo facoltativo (comunicazione individuale), 2011: XV; XXXVI; 115; 119
- Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 2006: XXII; 7; 75; 78; 120; 144-146; 152; 156; 260; 268
- Protocollo facoltativo, 2006: 7; 125; 145; 156
- Costituzione italiana: XII; XXXI; 3; 21; 22; 70; 81; 86; 100; 109; 139; 148; 149; 150; 216; 247-252; 255-257; 259; 261; 264; 266-269; 272; 275; 277; 278; 282; 295
- Art. 2: XXXI; 21; 256; 264; 266; 267; 277
- Art. 3: XXXI; 21; 148; 256; 261; 264; 269
- Art. 4: 259; 361
- Art. 10: 21; 255; 269
- Art. 11: 21
- Art. 13: XXXI
- Art. 16: 259
- Art. 17: 149
- Art. 19: 149
- Art. 21: 150
- Art. 23: 282
- Art. 24: 261
- Art. 25: 249
- Art. 29: 264; 267
- Art. 30: 267
- Art. 31: 275
- Art. 32: XXXI
- Art. 51: 256
- Art. 68: 250; 251; 295
- Art. 70: 252
- Art. 76: 278
- Art. 97: 256; 282
- Art. 99: 81
- Art. 101: 261
- Art. 102: 261
- Art. 111: 261
- Art. 112: 22
- Art. 117: 85; 86; 247-250; 256; 257; 261; 267-269; 272
- D**
- Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948: XII; XIII; 25; 100; 130; 264
- P**
- Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966: 4; 25; 74; 86; 120; 137; 138; 144; 147; 249; 272
- Protocollo facoltativo (comunicazione individuale), 1966: 4
- Secondo Protocollo facoltativo (abolizione pena di morte), 1989: 4
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966: XII; XV; XXXVI; 4; 8; 25; 74; 86; 120; 144; 159
- Protocollo facoltativo, 2008: XV; XXXVI; 8; 49; 144; 159
- T**
- Trattato di Lisbona: 17; 229; 232; 247; 248; 257; 264
- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: 17; 18; 20; 227; 233; 250; 297
- Art. 24: 227; 233
- Art. 151: 17
- Art. 227: 227
- Art. 228: 233
- Art. 258: 20
- Art. 259: 297
- Art. 344: 18
- Trattato sull'Unione Europea: 17; 230; 249; 250; 281; 288
- Art. 6: 17; 249; 281; 288
- Art. 27: 230

Indice della giurisprudenza citata

GIURISPRUDENZA ITALIANA

CORTE COSTITUZIONALE

Ord. 5 gennaio 2011, n. 4: 257
Ord. 11 marzo 2011, n. 84: 263
Ord. 20 aprile 2011, n. 144: 263
Ord. 15 giugno 2011, n. 193: 263
Ord. 21 ottobre 2011, n. 274: 273
Ord. 10 novembre 2011, n. 301: 274
Ord. 11 novembre 2011, n. 306: 263
Ord. 23 novembre 2011, n. 314: 250
Ord. 2 dicembre 2011, n. 326: 269
Sent. 16 febbraio 2006, n. 61: 267
Sent. 23 dicembre 2008, n. 438: 253
Sent. 15 gennaio 2010, n. 10: 267
Sent. 26 febbraio 2010, n. 80: 260
Sent. 12 marzo 2010, n. 93: 248
Sent. 15 aprile 2010, n. 138: 257
Sent. 28 maggio 2010, n. 187: 268
Sent. 7 luglio 2010, n. 279: 280
Sent. 8 luglio 2010, n. 250: 263
Sent. 22 luglio 2010, n. 269: 267
Sent. 8 ottobre 2010, n. 293: 277
Sent. 22 ottobre 2010, n. 299: 267
Sent. 12 gennaio 2011, n. 8: 267
Sent. 25 febbraio 2011, n. 61: 267
Sent. 11 marzo 2011, n. 80: 248; 249
Sent. 11 marzo 2011, n. 83: 274
Sent. 21 marzo 2011, n. 94: 257
Sent. 7 aprile 2011, n. 113: 271; 272
Sent. 7 aprile 2011, n. 115: 281
Sent. 10 giugno 2011, n. 181: 278
Sent. 21 luglio 2011, n. 222: 269
Sent. 22 luglio 2011, n. 236: 249; 250
Sent. 25 luglio 2011, n. 245: XXXIII; 264; 265
Sent. 11 novembre 2011, n. 303: 252; 261
Sent. 16 dicembre 2011, n. 329: 268

CORTE DI CASSAZIONE - CIVILE

Sent. sez. lavoro, 6 aprile 2011, n. 7889: 276
Sent. sez. lavoro, 29 agosto 2011, n. 17740: 276
Sent. sez. lavoro, 20 dicembre 2011, n. 27719: 279
Sent. sez. Un., 15 febbraio 2011, n. 3670: 258
Sent. sez. Un., 11 marzo 2004, n. 5044: XXXIII
Sent. sez. Un., 30 marzo 2011, n. 7186: 258

Sent. sez. Un., 8 agosto 2011, n. 17076: 252; 288

Sent. sez. Un., 25 ottobre 2010, n. 21799: 270

Sent. sez. I, 25 agosto 2006, n. 18549: 255

Sent. sez. I, 11 gennaio 2011, n. 478: 279

Sent. sez. I, 13 gennaio 2011, n. 725: 279

Sent. sez. I, 13 gennaio 2011, n. 731: 279

Sent. sez. I, 1 febbraio 2011, n. 2396: 280

Sent. sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3572: 275

Sent. sez. I, 17 febbraio 2011, n. 3898: 256

Sent. sez. I, 28 febbraio 2011, n. 4822: 281

Sent. sez. I, 10 marzo 2011, n. 5752: 280

Sent. sez. I, 10 marzo 2011, n. 5759: 280

Sent. sez. I, 14 marzo 2011, n. 5996: 279

Sent. sez. I, 14 marzo 2011, n. 5998: 279

Sent. sez. I, 16 marzo 2011, n. 6139: 279

Sent. sez. I, 16 marzo 2011, n. 6140: 279

Sent. sez. I, 16 marzo 2011, n. 6141: 279

Sent. sez. I, 16 marzo 2011, n. 6142: 279

Sent. sez. I, 16 marzo 2011, n. 6143: 279

Sent. sez. I, 16 marzo 2011, n. 6144: 279

Sent. sez. I, 16 marzo 2011, n. 6145: 279

Sent. sez. I, 24 marzo 2011, n. 6821: 279

Sent. sez. I, 24 marzo 2011, n. 6822: 279

Sent. sez. I, 24 marzo 2011, n. 6823: 279

Sent. sez. I, 24 marzo 2011, n. 6824: 279

Sent. sez. I, 24 marzo 2011, n. 6827: 279

Sent. sez. I, 24 marzo 2011, n. 6846: 279

Sent. sez. I, 24 marzo 2011, n. 6847: 279

Sent. sez. I, 24 marzo 2011, n. 6848: 279

Sent. sez. I, 25 marzo 2011, n. 6958: 279

Sent. sez. I, 25 marzo 2011, n. 6959: 279

Sent. sez. I, 25 marzo 2011, n. 6960: 279

Sent. sez. I, 25 marzo 2011, n. 6961: 279

Sent. sez. I, 25 marzo 2011, n. 6962: 279

Sent. sez. I, 25 marzo 2011, n. 6963: 279

Sent. sez. I, 25 marzo 2011, n. 6964: 279

Sent. sez. I, 25 marzo 2011, n. 6965: 279

Sent. sez. I, 25 marzo 2011, n. 6966: 279

Sent. sez. I, 28 marzo 2011, n. 7095: 279

Sent. sez. I, 28 marzo 2011, n. 7096: 279

Sent. sez. I, 29 marzo 2011, n. 7143: 279

Sent. sez. I, 30 marzo 2011, n. 7290: 279

Sent. sez. I, 30 marzo 2011, n. 7291: 279

Sent. sez. I, 31 marzo 2011, n. 7516: 271

Sent. sez. I, 4 aprile 2011, n. 7610: 271

Sent. sez. I, 4 aprile 2011, n. 7677: 279
 Sent. sez. I, 4 aprile 2011, n. 7678: 279
 Sent. sez. I, 4 aprile 2011, n. 7679: 279
 Sent. sez. I, 5 aprile 2011, n. 7807: 279
 Sent. sez. I, 5 aprile 2011, n. 7809: 279
 Sent. sez. I, 5 aprile 2011, n. 7810: 279
 Sent. sez. I, 6 aprile 2011, n. 7908: 279
 Sent. sez. I, 6 aprile 2011, n. 7909: 279
 Sent. sez. I, 6 aprile 2011, n. 7910: 279
 Sent. sez. I, 6 aprile 2011, n. 7911: 279
 Sent. sez. I, 6 aprile 2011, n. 7917: 279
 Sent. sez. I, 6 aprile 2011, n. 7918: 279
 Sent. sez. I, 7 aprile 2011, n. 7991: 279
 Sent. sez. I, 8 aprile 2011, n. 8118: 279
 Sent. sez. I, 15 aprile 2011, n. 8795: 263
 Sent. sez. I, 18 aprile 2011, n. 8902: 279
 Sent. sez. I, 18 aprile 2011, n. 8907: 279
 Sent. sez. I, 18 aprile 2011, n. 8908: 279
 Sent. sez. I, 18 aprile 2011, n. 8910: 279
 Sent. sez. I, 18 aprile 2011, n. 8917: 279
 Sent. sez. I, 19 aprile 2011, n. 9012: 279
 Sent. sez. I, 19 aprile 2011, n. 9013: 279
 Sent. sez. I, 19 aprile 2011, n. 9014: 279
 Sent. sez. I, 19 aprile 2011, n. 9022: 279
 Sent. sez. I, 19 aprile 2011, n. 9023: 279
 Sent. sez. I, 19 aprile 2011, n. 9024: 279
 Sent. sez. I, 4 maggio 2011, n. 9814: 279
 Sent. sez. I, 4 maggio 2011, n. 9815: 279
 Sent. sez. I, 16 maggio 2011, n. 10785: 279
 Sent. sez. I, 19 maggio 2011, n. 11112: 279
 Sent. sez. I, 19 maggio 2011, n. 11113: 279
 Sent. sez. I, 19 maggio 2011, n. 11114: 279
 Sent. sez. I, 19 maggio 2011, n. 11115: 279
 Sent. sez. I, 19 maggio 2011, n. 11116: 279
 Sent. sez. I, 23 maggio 2011, n. 11336: 279
 Sent. sez. I, 23 maggio 2011, n. 11337: 279
 Sent. sez. I, 7 giugno 2011, n. 12373: 279
 Sent. sez. I, 9 giugno 2011, n. 12611: 279
 Sent. sez. I, 9 giugno 2011, n. 12612: 279
 Sent. sez. I, 9 giugno 2011, n. 12613: 279
 Sent. sez. I, 9 giugno 2011, n. 12614: 255
 Sent. sez. I, 10 giugno 2011, n. 12728: 279
 Sent. sez. I, 13 giugno 2011, n. 12939: 256
 Sent. sez. I, 13 giugno 2011, n. 12940: 256
 Sent. sez. I, 16 giugno 2011, n. 13241: 275
 Sent. sez. I, 12 luglio 2011, n. 15250: 280
 Sent. sez. I, 12 luglio 2011, n. 15251: 280
 Sent. sez. I, 11 agosto 2011, n. 17201: 275
 Sent. sez. I, 5 settembre 2011, n. 18236: 279
 Sent. sez. I, 6 settembre 2011, n. 18277: 279
 Sent. sez. I, 6 settembre 2011, n. 18278: 279
 Sent. sez. I, 6 settembre 2011, n. 18279: 279
 Sent. sez. I, 17 ottobre 2011, n. 21380: 279
 Sent. sez. I, 19 ottobre 2011, n. 21651: 274
 Sent. sez. I, 26 ottobre 2011, n. 22337: 279
 Sent. sez. I, 4 novembre 2011, n. 22983: 265
 Sent. sez. I, 30 dicembre 2011, n. 30128: 279
 Sent. sez. I, 30 dicembre 2011, n. 30129: 279
 Sent. sez. I, 30 dicembre 2011, n. 30130: 279

Sent. sez. III, 11 gennaio 2011, n. 450: 266
 Sent. sez. III, 7 febbraio 2011, n. 2945: 277
 Sent. sez. III, 17 febbraio 2011, n. 3847: 253
 Sent. sez. III, 14 giugno 2011, n. 12957: 263
 Sent. sez. III, 21 giugno 2011, n. 13603: 250
 Sent. sez. III, 28 luglio 2011, n. 16543: 253

CORTE DI CASSAZIONE - PENALE

Sent. sez. Un., 1 marzo 2002, n. 5044: 282
 Sent. sez. Un., 24 febbraio 2011, n. 16453: 263
 Sent. sez. I, 16 marzo 2011, n. 20143: 264
 Sent. sez. I, 28 aprile 2011, n. 22105: 263
 Sent. sez. I, 18 ottobre 2011, n. 46728: 254
 Sent. sez. I, 24 novembre 2011, n. 5061: 271
 Sent. sez. II, 18 gennaio 2011, n. 3607: 264
 Sent. sez. II, 1 aprile 2011, n. 26588: 273
 Sent. sez. II, 1 dicembre 2011, n. 46884: 250
 Sent. sez. III, 6 marzo 2011, n. 11163: 282
 Sent. sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 15578: 272
 Sent. sez. IV, 7 novembre 2011, n. 40687: 273
 Sent. sez. V, 4 aprile 2011, n. 13532: 262
 Sent. sez. V, 19 ottobre 2011, n. 563: 258

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato, sez. III, sent. 17 febbraio 2011, n. 1024: 255
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 2 marzo 2011, n. 1276: 275
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 2 marzo 2011, n. 1277: 275
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 4 luglio 2011, n. 3987: 269
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 4 ottobre 2011, n. 7694: 275
 Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 28 gennaio 2011, n. 676: 278
 Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 4 febbraio 2011, n. 804: 278
 Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 31 maggio 2011, n. 3298: 278
 Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 2 agosto 2011, n. 4580: 260
 Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 16 novembre 2011, n. 6050: XXVI; 197; 198; 259
 Consiglio di Stato, sez. V, sent. 26 gennaio 2011, n. 551: 276
 Consiglio di Stato, sez. V, sent. 16 marzo 2011, n. 1607: 276
 Consiglio di Stato, sez. V, sent. 23 maggio 2011, n. 3083: 280
 Consiglio di Stato, sez. V, sent. 16 settembre 2011, n. 5185: 276
 Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 9 agosto 2011, n. 4723: 250
 Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 13 settembre 2010, n. 6566: 263
 Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 31 ottobre 2011, n. 5813: 278

- TAR Campania Napoli, sez. V, sent. 1 dicembre 2011, n. 5635: 278
- TAR Campania Napoli, sez. V, sent. 13 dicembre 2011, n. 5764: 278
- TAR Campania Napoli, sez. VI, sent. 19 gennaio 2011, n. 362: 264
- TAR Campania Salerno, sez. I, sent. 22 febbraio 2011, n. 305: 266
- TAR Campania Salerno, sez. I, sent. 28 luglio 2011, n. 1407: 260
- TAR Campania Salerno, sez. I, sent. 11 ottobre 2011, n. 1640: 260
- TAR Calabria, sez. I, sent. 23 novembre 2011, n. 834: 260
- TAR Lazio Latina, sez. I, 17 maggio 2011, n. 417: 260
- TAR Lazio Latina, sez. I, sent. 1 luglio 2009, n. 6352: 259
- TAR Lazio Latina, sez. I, sent. 27 luglio 2011, n. 638: 269
- TAR Lazio Roma, sez. II, sent. 8 marzo 2011, n. 2115: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II, sent. 8 marzo 2011, n. 2116: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II, sent. 25 marzo 2011, n. 2686: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II, sent. 25 marzo 2011, n. 2687: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II, sent. 20 aprile 2011, n. 3491: 269
- TAR Lazio Roma, sez. II, sent. 13 maggio 2011, n. 4173: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II, sent. 17 maggio 2011, n. 4252: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II, sent. 17 maggio 2011, n. 4259: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II, sent. 1 luglio 2011, n. 5795: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II, sent. 20 luglio 2011, n. 6517: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II, sent. 20 luglio 2011, n. 6518: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II, sent. 20 luglio 2011, n. 6528: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II, sent. 20 luglio 2011, n. 6531: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II, sent. 20 luglio 2011, n. 6532: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II, sent. 1 settembre 2011, n. 7094: 270
- TAR Lazio Roma, sez. II, sent. 16 novembre 2011, n. 8915: 280
- TAR Lazio Roma, sez. II-quater, sent. 17 maggio 2011, n. 4260: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II-quater, sent. 17 maggio 2011, n. 4261: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II-quater, sent. 17 maggio 2011, n. 4262: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II-quater, sent. 17 maggio 2011, n. 4264: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II-quater, sent. 17 maggio 2011, n. 4276: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II-quater, sent. 18 maggio 2011, n. 4315: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II-quater, sent. 18 maggio 2011, n. 4319: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II-quater, sent. 18 maggio 2011, n. 4320: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II-quater, sent. 14 giugno 2011, n. 5268: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II-quater, sent. 14 giugno 2011, n. 5278: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II-quater, sent. 14 giugno 2011, n. 5279: 255
- TAR Lazio Roma, sez. II-quater, sent. 7 dicembre 2011, n. 2681: 269
- TAR Lazio Roma, sez. III, sent. 5 luglio 2011, n. 5880: 261
- TAR Lazio Roma, sez. III, sent. 1 settembre 2011, n. 7096: 255
- TAR Lazio Roma, sez. III, sent. 27 gennaio 2011, n. 757: 260
- TAR Lombardia Brescia, sez. I, 21 dicembre 2011, n. 1784: 269
- TAR Lombardia Brescia, sez. II, sent. 13 luglio 2011, n. 1044: 276
- TAR Lombardia Milano, sez. II, sent. 14 dicembre 2011, n. 3151: 265
- TAR Lombardia Milano, sez. III, sent. 7 febbraio 2011, n. 362: 276
- TAR Lombardia Milano, sez. III, sent. 8 giugno 2011, n. 1424: 276
- TAR Lombardia Milano, sez. III, sent. 26 settembre 2011, n. 2294: 277
- TAR Lombardia Milano, sez. IV, sent. 19 luglio 2011, n. 1944: 255
- TAR Sicilia Palermo, sez. II, sent. 9 marzo 2011, n. 418: 264
- TAR Sicilia Palermo, sez. II, sent. 24 ottobre 2011, n. 1864: 264
- TAR Puglia, sez. III, sent. 14 gennaio 2011, n. 63: 276
- TAR Sardegna Cagliari, sez. II, sent. 2 agosto 2011, n. 864: 265
- TAR Sicilia Palermo, sez. I, sent. 5 dicembre 2011, n. 2264: 260
- TAR Toscana, sez. II, sent. 29 agosto 2011, n. 1344: 269
- TAR Toscana, sez. II, sent. 7 ottobre 2011, n. 1469: 270
- TAR Toscana, sez. II, sent. 22 novembre 2011, n. 1795: 276
- TAR Trentino-A.A., sent. 23 giugno 2011, n. 305: 279
- TAR Trentino-A.A., sent. 13 dicembre 2011, n. 181: 279
- TAR Veneto, sez. III, sent. 7 giugno 2011, n. 950: 276

GIUSTIZIA DI MERITO

- Corte d'appello di Brescia, decreto, 14 gennaio 2011: 270
- Corte d'appello di Milano, 26 gennaio 2011: 275
- Corte d'appello di Roma, sent. 7 marzo 2011, n. 963: 255
- Corte d'appello di Roma, sent. 15 marzo 2011, n. 1096: 255
- Corte d'appello di Roma, sent. 30 maggio 2011, n. 2405: 255
- Corte d'assise di Torino, sez. II, 14 novembre 2011, n. 31095: XXXIII; 261
- Tribunale di Alessandria, ord. 7 aprile 2011: 263
- Tribunale di Catanzaro, atto 14 dicembre 2011: 281
- Tribunale di Forlì, sent. 25 ottobre 2011: 254
- Tribunale di La Spezia, sent. 18 aprile 2011, n. 352: 259
- Tribunale di Milano, sent. 4 gennaio 2011: 260
- Tribunale di Milano, sent. 19 febbraio 2011, n. 2359: 255
- Tribunale di Milano, sent. 21 luglio 2011, n. 9932: 255
- Tribunale di Milano, sent. 12 settembre 2011, n. 9965: 258
- Tribunale di Napoli, sent. 1 luglio 2011: 253
- Tribunale di Palmi, sent. 17 febbraio 2011: 263
- Tribunale di Roma, sent. 9 maggio 2011, n. 9060: 262
- Tribunale di Roma, sez. I, sent. 11 marzo 2011: 254
- Tribunale di Roma, sez. II, ordinanza 24 ottobre 2011: 260
- Tribunale di Tivoli, decreto 1 marzo 2011: 250
- Tribunale di Torino, sez. I, sent. 11 gennaio 2011, n. 1: 263
- Tribunale di Torino, sez. V, sent. 11 gennaio 2011, n. 3 263
- Tribunale di Varese, decreto 24 ottobre 2011: 254
- Tribunale di Varese, decreto 7 dicembre 2011: 254
- Tribunale di Varese, sent. 14 febbraio 2011: 257
- Tribunale per i minorenni di Bari, 18 gennaio 2011: 271
- (Sect. 2) (fr), 17 May 2011: 294
- Capriati v. Italy*, no. 41062/05, 26 July 2011: 296
- Casolaro Cammilletti c. Italie*, no. 37178/02 (Sect. 2) (fr), 14 June 2011: 297
- Ce.Di.Sa Fortore s.n.c. Diagnostica medica chirurgica c. Italie*, nos. 41107/02 et 22405/03 (Sect. 2) (fr), 27 September 2011: 296
- Celano and Others v. Italy*, nos. 14830/07, 17913/07 and 24729/07, 7 June 2011: 298
- Chizzotti c. Italie*, no. 15535/02 (Sect. 3) (fr), 2 February 2006: 190
- Cocchiarella c. Italie* [GC], no. 64886/01, 29 March 2006: 296
- Cordova c. Italie* (no. 1), no. 40877/98 (Sect. 1), 30 January 2003: 190
- De Caterina et autres c. Italie*, no. 65278/01 (Sect. 2) (fr), 28 June 2011: 297
- De Jorio c. Italie*, no. 73936/01 (Sect. 1) (fr), 3 June 2004: 250; 295
- De Stefano et autres c. Italie*, no. 72795/01 (Sect. 2) (fr), 14 June 2011: 297
- Dedda et Fragassi c. Italie* (satisfaction équitabile), no. 19403/03 (Sect. 3) (fr), 12 April 2011: 297
- Di Cecco c. Italie*, no. 28169/06 (Sect. 2) (fr), 15 February 2011: 293
- Di Marco c. Italie*, no. 32521/05 (Sect. 2) (fr), 26 April 2011: 297
- Dorigo c. Italie*, no. 46520/99 (Sect. 4) (fr), 16 November 2000: 271
- Facchiano and Maio v. Italy*, no. 699/03, 15 November 2011: 296
- Farina c. Italie*, no. 75259/01 (Sect. 2) (fr), 17 May 2011: 297
- F.C.B. c. Italie*, no. 12151/86, 28 August 1991: 190
- Fiorello c. Italie*, no. 67794/01 (Sect. 2) (fr), 17 May 2011: 297
- G.N. et autres c. Italie* (satisfaction équitabile), no. 43134/05 (Sect. 2) (fr), 15 March 2011: 297
- Genovese et autres c. Italie* (satisfaction équitabile), no. 9119/03 (Sect. 3) (fr), 1 February 2011: 297
- Giacobbe et autres c. Italie* (satisfaction équitabile), no. 16041/02 (Sect. 3) (fr), 1 February 2011: 297
- Giuliani et Gaggio c. Italie*, no. 23458/02 (Sect. 4) (fr), 25 August 2009: 286
- Giuliani and Gaggio v. Italy* [GC], no. 23458/02, 24 March 2011: XXXIV; 191; 286; 287; 289
- Grava c. Italie*, lno. 43522/98 (Sect. 1) (fr), 10 July 2003: 190
- Guadagnino c. Italie et France*, no. 2555/03 (Sect. 2) (fr), 18 January 2011: 294; 295
- Guiso-Gallisay c. Italie* (satisfaction équitabile) [GC], no. 58858/00, 22 December 2009: 297

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

- Agrati et autres c. Italie*, nos. 43549/08, 6107/09 et 5087/09 (Sect. 2) (fr), 7 July 2011: 252; 287; 288; 303
- Alikaj et autres c. Italie*, no. 47357/08 (Sect. 2) (fr), 29 March 2011: XXXIV; 289; 290
- Ben Khemais c. Italie*, no. 246/07 (Sect. 2) (fr), 24 February 2009: 190
- Bocellari et Rizza c. Italie*, no. 399/02 (Sect. 2) (fr), 13 November 2007: 190; 294
- Capitani et Campanella c. Italie*, no. 24920/07

- Hirst c. Royaume-Uni (no. 2)* [GC], no. 74025/01, 6 October 2005: 293
- Iandoli c. Italie*, no. 67992/01 (Sect. 2) (fr), 14 June 2011: 297
- Lautsi c. Italie*, no. 30814/06 (Sect. 2) (fr), 3 November 2009: 285
- Lautsi et autres c. Italie* [GC], no. 30814/06, 18 March 2011: XXXIV; 191; 285
- Lombardi Vallauri c. Italie*, no. 39128/05 (Sect. 2) (fr), 20 October 2009: 190
- M.S.S v. Belgium and Greece*, 21 January 2011: 255
- Macrì et autres c. Italie*, no. 14130/02 (Sect. 2) (fr), 12 July 2011: 297
- Maggio and Others v. Italy*, nos. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 and 56001/08 (Sect. 2) (Eng), 31 May 11: 252; 288
- Maioli c. Italie*, no. 18290/02 (Sect. 2) (fr), 12 July 2011: 297
- Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italie*, no. 43509/08 (Sect. 2) (fr), 27 September 2011: 294
- Neulinger and Shuruk v. Switzerland* [GC], no. 41615/07, 6 July 2010: 297
- Notarnicola c. Italie* (satisfaction équitable), no. 64264/01 (Sect. 3) (fr), 12 April 2011: 297
- Onorato c. Italie*, no. 26218/06 (Sect. 2) (fr), 24 May 2011: XXXV; 295
- Paleari c. Italie*, no. 55772/08 (Sect. 2) (fr), 26 July 2011: 297
- Pascarella et autres c. Italie*, no. 23704/03 et al., 20 September 2011: 296
- Plalam S.P.A c. Italie* (satisfaction équitable, no. 16021/02 (Sect. 2) (fr), 8 February 2011: 297
- Pozzi c. Italie*, no. 55743/08 (Sect. 2) (fr), 26 July 2011: 297
- Quattrone c. Italie* (satisfaction équitable), no. 67785/01 (Sect. 3) (fr), 1 February 2011: 297
- Rivera et Bonaventura c. Italie*, no. 63869/00 (Sect. 2) (fr), 14 June 2011: 297
- Saadi c. Italie* [GC], no. 37201/06, 28 February 2008: 190; 291
- Salvatore and Others v. Italy*, nos 27036/03, 34885/03, 37903/03 and 37905/03 18 January 2011: 296
- Santinelli et autres c. Italie*, no. 65141/01 (Sect. 2) (fr), 17 May 2011: 297
- Sarigiannis c. Italie*, no. 14569/05 (Sect. 2) (fr), 5 April 2011: 291
- Schuchter c. Italie*, no. 68476/10, 10 October 2011: 292
- Scoppola c. Italie* (no. 2), no. 10249/03, 17 September 2009: 190; 249
- Scoppola c. Italie* (no. 3), no. 126/05 (Sect. 2) (fr), 18 January 2011: 293
- Seferovic c. Italie*, no. 12921/04 (Sect. 2) (fr), 8 February 2011: 292; 293
- Selvaggio et autres c. Italie*, no. 39432/03 et al., 18 October 2011: 296
- Šneerson et/and Kampanella c. Italie*, no. 14737/09 (Sect. 2) (Eng), 12 July 2011 296
- Toumi c. Italie*, no. 25716/09 (Sect. 2) (fr), 5 April 2011: 290; 291
- Trabelsi c. Italie*, no. 50163/08 (Sect. 2) (fr), 13 April 2010: 190; 290
- Trucchio c. Italie*, nos. 20198/03 et 40403/04, 4 October 2011: 296
- Ucci c. Italie* (satisfaction équitable), no. 213/04 (Sect. 5) (fr), 17 February 2011: 297
- Ventorino c. Italie*, no. 357/07 (Sect. 2) (fr), 17 May 2011: 297
- Zagaria c. Italie*, no. 58295/00 (Sect. 2) (fr), 27 November 2007: 190
- CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**
- Sent. C-353/06, 14 ottobre 2008, *Grunkin and Paul*: 257
- Sent. C-236/09, 1 marzo 2011, *Association Belge des Consommateurs Test-Achats and Others*: 299
- Sent. C-61/11, 28 aprile 2011, *El Dridi*: XX-XIII; 262; 300; 301
- Sent. C-108/10, 6 settembre 2011, *Scattolon*: 288; 302
- Sent. C-447/09, 13 settembre 2011, *Prigge and Others*: 299
- Sent. C-147/08, 10 maggio 2011, *Römer*: 299
- Sent. C-509/09 e C-161/10, 25 ottobre 2011, *eDate Advertising and Others*: 299
- Sent. C-483/09 e C-1/10, 15 settembre 2011, *Gueye and Salmerón Sánchez*: 299
- Sent. C-34/09, 8 marzo 2011, *Ruiz Zambrano*: 299
- Sent. C-27/09 P, 21 dicembre 2011, *France v People's Mojahedin Organization of Iran*: 299
- Sent. C-402/05 P e C-415/05 P, 3 settembre 2008, *Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council and Commission*: 299
- Sent. C-34/10, 18 ottobre 2011, *Brüstle*: 299; 300
- Sent. C-329/11, 6 dicembre 2011, *Achughbalian*: 300
- Sent. C-507/10, 21 dicembre 2011, X: 302
- Sent. C-108/10, 6 settembre 2011, *Scattolon*: 288; 302
- Sent. C-379/10, 24 novembre 2011, *Commission v Italy*: XXXV; 303; 304
- COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI,**
- DECISIONI SU RECLAMI COLLETTIVI**
- COHRE v. Italy*, no. 58/2009: XXV; 194; 197-199; 202
- ERRC v. Italy*, no. 27/2004: XXV; 194; 199; 200
- EUROFEDOP v. Italy*, no. 4/1999: 200
- OMCT v. Italy*, no. 19/2003: 200

Comitato di ricerca e redazione

Andrea Cofelice, Dottore magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace presso l'Università di Padova. PhD Candidate in Political Science: Comparative and European Politics, Università di Siena.

Paola Degani, Professore aggregato di Diritti umani e condizione femminile nella Laurea magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace dell'Università di Padova dove insegna anche Politiche pubbliche e diritti umani.

Pietro de Perini, Dottore magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace presso l'Università di Padova. PhD Candidate, Department of International Politics, City University London.

Paolo De Stefani, Professore aggregato di Tutela internazionale dei diritti umani nella Laurea in Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani dell'Università di Padova dove insegna anche Diritto internazionale umanitario e penale. È Direttore nazionale per l'Italia del programma di Master Europeo in diritti umani e democratizzazione.

Marco Mascia, Professore associato di Relazioni internazionali, Cattedra Europea Jean Monnet di Sistema politico dell'Unione Europea all'Università di Padova. Nella stessa Università è Direttore del Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli, Presidente del Consiglio di corso di laurea magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Coordinatore del Centro Europeo di Eccellenza Jean Monnet.

Antonio Papisca, Professore emerito dell'Università di Padova dove insegna Organizzazione internazionale dei diritti umani e della pace nella Laurea magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace ed è Titolare della Cattedra UNESCO Diritti umani, democrazia e pace. Direttore della rivista «Pace diritti umani/Peace human rights», edita da Marsilio, ha promosso nel 1982 la creazione del Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli all'interno dell'Università di Padova. Negli anni dal 1994 al 2002 è stato membro del Comitato interministeriale per i diritti umani presso il Ministero degli affari esteri e della Commissione diritti umani presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Claudia Pividori, Dottore magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace presso l'Università di Padova. PhD Candidate in Ordine internazionale e diritti umani, Università «La Sapienza», Roma.

Stampato da
La Grafica & Stampa editrice s.r.l., Vicenza
per conto di Marsilio Editori® in Venezia

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo del periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO (www.aidro.org).

EDIZIONE

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ANNO

2012 2013 2014 2015 2016